CORSO COMPLETO

DI

DIRITTO PENALE COMPARATO

CORSO COMPLETO

DI

DIRITTO PENALE COMPARATO

DEL PROFESSORE

LUIGI ZUPPETTA

Deputato al Parlamento Italiano. Già Deputato al Parlamento Partenopeo nel 1848—
Già Giudice Supremo e Professore di dritto civile e penale nella Repubblica
di S. Marino, coll'incarico di compilare i novelli Codici, etc. etc. etc.

Ottava Edizione notabilmente aumentata dall'Autore

DEDICATA AL PRIMO CITTADINO

GIUSEPPE GARIBALDI

PARTE I.ª — VOL. I.

NAPOLI
STAMPERIA E FONDERIA DI GIUSEPPE CATANEO
Vico Pensieri al Pendino n.º 22.
1863

PARTE PRIMA

METAFISICA

DELLA

SCIENZA DELLE LEGGI PENALI

DIVISA IN TRE VOLUMI

VOLUME PRIMO

LEGGE PUNITIVA IN GENERALE

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI GIUSEPPE CATANEO
1863

L. Zuppetta

PROGRAMMA

DEGLI

EDITORI DI QUESTA OTTAVA EDIZIONE

Dire dei pregi di quest' opera sarebbe superfluo. Nondimeno ci sa grado il riportare alcuni frammenti del programma degli Editori della settima edizione stampata a Torino — 1852-1854.

» L' opera cui pubblichiamo, essi dicono, è una del bel numero
» di quelle che a non brevi intervalli compariscono per restaurare
» la umana scienza.

» Sia che tu la esamini sotto il rapporto della *materia*, sia che
» la contempli sotto l' aspetto del *metodo di esposizione*, questa
» opera ti si mostra commendevole, ed eminentemente proficua.

» *Sotto l'aspetto della materia*, l'Autore, guidato da uno spirito
» d'indagine non comune, ben lungi dallo inspirarsi ne' dettami dei
» codici, nei pensamenti degli scrittori interpreti e nelle massime
» forensi, s' inspira nelle rivelazioni più preziose della filosofia del
» diritto, rischiarata dalla fiaccola di tutte quante le scienze affini,
» sieno morali, sieno fisiche.

» Per tacere di altri rami dell' umano sapere, la *storia*, la *filologia*
» e la *frenologia* sono messe dall'Autore a speciale profitto.—Sopra-
» tutto nel *Volume 2.°* l'Autore, con raro accorgimento, fa servire
» queste scienze particolari allo svolgimento della rilevantissima
» teoria *della imputabilità delle azioni*.

» Nello sviluppo di ogni teoria l'Autore si attiene al duplice me-
» todo, *sintetico* ed *analitico*.

» Dapprima eleva i *precetti dominatori, le verità fondamentali*, os-
» sivvero i *principii conoscitivi*.

» Poscia con una spontaneità non consueta, massime nelle materie
» legali, inferisce quattro serie di deduzioni corollarie.

» Colla *prima serie* mette in chiaro la *conformità* o la *difformità*
» tra i principii da Lui stabiliti e le dottrine de'pubblicisti.—E per
» tal modo giunge a scoprire tutte le lacune e tutti i divinizzati
» errori dei cultori della scienza.

» Colla *seconda serie* fa spiccare la *conformità* o la *difformità* tra
» i principii da Lui stabiliti e le disposizioni di tutti i codici, dei quali
» è menzione nel programma; notando così tutte le lacune e tutti
» gli errori dei quali siffatti codici rigurgitano. — Senonchè, per non
» limitarsi all'ufficio di additare i mali, senza presentare gli oppor-
» tuni rimedì, e per non mostrare, come dice Filangieri, all'ospite
» tranquillo la spada che pende sul suo capo, senza indicargli la im-
» penetrabilità dello scudo che deve garantirnelo, egli si fa un co-
» stante dovere di palesare i mezzi di ridurre i codici ad essere *la*
» *verace espressione de' razionali dettami*.

» Colla *terza serie* assoggetta ad analisi e riduce al loro giusto
» valore le opinioni degli scrittori interpreti.

» Colla *quarta serie* esamina la natura delle *decisioni* dei tribunali
» superiori, ecc. ecc.

» *Sotto l'aspetto del metodo di esposizione*, quest'opera, come
» dice lo stesso Autore nel § 41 del volume 1°, è *trattata con un*
» *sistema di esposizione rigorosamente filosofico, per modo che le*
» *anella della catena delle verità si rannodino le une alle altre con*
» *istrettissimi vincoli*. Ed in grazia di un somigliante metodo di espo-
» sizione hannosi due singolari vantaggi:

» 1.° Di rendere la scienza accessibilissima anche agl'ingegni
» meno vigorosi;

2.° Di rinserrare in pochissimi volumi una materia che, espo-
» sta diversamente, ne richiederebbe un numero considerevole.

» E per valerci delle stesse parole dell'Autore (§ 45 del vol. 1°),
» questo metodo di esposizione è *l'unica sicura via, onde impadro-*
» *nirsi delle verità ed esporre le medesime* IN MAGGIOR NUMERO POS-
» SIBILE, COLLA MAGGIORE EVIDENZA POSSIBILE, IN MINOR TEMPO
» POSSIBILE.

» Per ciò che concerne la parola, essa è netta, chiara precisa.

» Oltreacciò, l'Autore, facendo poco caso delle smorfie di coloro,
» i quali opinano non potersi trovare la scienza che nelle aridissi-
» me opere de' *casisti* e *decisionisti*, non mostrasi punto avaro di
» ben collocate erudizioni e di altri vezzi letterari; ditalchè sotto
» questo punto di vista si ammira nella di Lui opera la tanto desi-
» derata concordia tra l'aspetto gioviale delle Grazie, ed il grave
» contegno di Astrea.

» Gli esposti pregi dell'opera, ed i tanti altri reali vantaggi, dei
» quali ognuno può convincersi alla semplice lettura di quanto si
» è finoggi pubblicato, ci fanno sperare che la classe eletta e co-
» scienziosa dei cultori del diritto ci saprà grado di averne impreso
» la ristampa ».

E ci è grato il soggiungere che a quest'opera—, le cui varie edi-

zioni da più lustri fanno il giro di Europa, e da cui emanò il *codice penale per la Repubblica di S. Marino*, compilato dallo stesso Professore Zuppetta e generalmente salutato come CODICE PENALE MODELLO — , hanno attinto quei moderni legislatori che hanno voluto introdurre qualche plausibile modificazione nei loro codici.

Ci è grato il soggiungere altresì che i più rinomati scrittori hanno fatto tesoro di quest'opera, benchè molti fra essi non siensi dato pensiero di citarne la fonte, per cause che il tacere è bello. Senza dire di alcuni scribacchiatori che ne hanno *saccheggiate* le pagine, ed hanno avuto la inerubescenza di non mentovarne l'Autore. Ma, lettore benevolo,

« Non ti occupar di lor, ma guarda e passa ».

DIVISIONE DELL' OPERA

Quest'opera è divisa in due parti.

PARTE PRIMA

METAFISICA DELLA SCIENZA DELLE LEGGI PENALI

ovvero

Della legge punitiva, del reato e della pena, in generale.

Questa *Prima Parte* è contenuta in tre volumi, oltre ad una elegantissima *Tavola Sinottica di tutte le materie*, dalla quale vengono preceduti.

Volume I. —Della legge punitiva in generale.
Volume II. —Del reato in generale.
Volume III.—Della pena in generale.

In questa *Parte* si svolgono i *principii generali*, coll'applicazione alla *Parte Prima del Codice Penale per la Repubblica di S. Marino*.

Ogni materia contenuta ne' *principii generali* è accompagnata da una speciale applicazione critica alle correlative disposizioni del *diritto romano* (*Corpus juris civilis*) e dei diversi moderni *codici penali* attivati (benchè alcuni in seguito aboliti) nelle diverse provincie d'Italia, mentovati secondo l'ordine cronologico e messi in comparazione fra di loro.

Del *diritto romano* le disposizioni correlative sono raccolte con

ineffabile diligenza ed esattezza, per modo che le citazioni non lascino più nulla a desiderare.

Le disposizioni degli altri codici vengono non solo citate o trascritte, ma largamente comentate; accordandosi però il più copioso sviluppo a quelle del *Codice penale* attualmente in vigore nel Regno d'Italia, le quali consistono negli articoli 1 a 152 (cioè le *disposizioni preliminari*, ed il *libro I — delle pene* e *delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*), disposti secondo l'ordine ideologico, ed arricchiti del confronto dei corrispondenti articoli del *Codice penale militare*.

I moderni *codici penali* alle cui disposizioni correlative viene applicata ogni materia contenuta nei *principii generali*, sono i seguenti, oltre a quello della *Repubblica di* S. Marino:

1.° — Il Codice penale francese (in vigore anche in Corsica e nel Nizzardo, terre italiane) — dell'anno 1810, colle riforme introdotte dalla legge del 28 aprile 1832, messa in vigore il 1° giugno dell'anno stesso.

2.° — Il Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (Svizzera italiana) — sanzionato il 1° luglio 1816, e messo in attività il 1° gennaio 1817.

3.° — Le Leggi penali per lo Regno delle Due Sicilie — sanzionate con leggi del 26 marzo e 21 maggio 1819, e messe in attività il 1° settembre dell'anno stesso.

4.° — Il Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla — sanzionato il 5 novembre 1820, e messo in attività il 1° gennaio 1821.

5.° — Il Regolamento sui delitti e sulle pene per gli Stati pontificii — sanzionato il 20 settembre 1832, e messo in attività il 1° novembre dell'anno stesso.

6.° — Il Codice penale per gli Stati-Uniti delle Isole Jonie (scritto in italiano per terra altra volta annessa all'Italia) — sanzionato il 10 marzo (26 febbraio) 1841, e messo in attività il giorno 1° maggio S. N. dell'anno stesso.

7.° — Le leggi criminali per l'Isola di Malta e sue Dipendenze (isole italiane) — del 1848.

8.° — Il Codice penale pel Cantone dei Grigioni (in parte Svizzera italiana) — del 1850.

9.° — Il Codice penale austriaco (in vigore in diverse provincie italiane) — sanzionato il 27 maggio 1852, e messo in attività il 1° settembre dell'anno stesso.

10.° — Il Codice penale pel Granducato di Toscana — sanzionato il 20 giugno 1853, e messo in attività il 1° settembre dell'anno stesso.

11.° — Il Codice criminale per gli Stati Estensi — sanzionato il 14 dicembre 1855, e messo in attività il 1° maggio 1856.

12.° — Il Codice penale in vigore nel Regno d'Italia — sanzionato il 20 novembre 1859, e messo in attività il 1° maggio 1860 —, salve le modificazioni per le provincie napoletane introdotte in virtù della legge del 17 febbraio 1861.

PARTE SECONDA

SCIENZA PARTICOLARE DELLE LEGGI PENALI

ovvero

Della legge punitiva, del reato e della pena, in particolare.

In questa *Parte*, compresa pure in tre volumi, si parla dei reati in ispecie, e contengonsi i *comenti* ai libri *II* e *III* (art. 153 a 692) del codice penale attualmente in vigore nel Regno d'Italia, secondo l'ordine dello stesso codice.

I comenti vengono dopo il testo di ogni articolo, e sono di tre specie: — I. *Comento filosofico*; — II. *Comento legale e giurisprudenziale*; — III. *Comento storico e comparazione.*

I. — COMENTO FILOSOFICO.

Esso abbraccia:

1.° La significazione filologica e scientifica di ogni tecnica voce;

2.° La esposizione ragionata e sistematica di tutti i principii scientifici riferibili all'articolo in esame;

3.° La serie dei corollari diretti a determinare la estensione di cui è suscettibile la lettera di ogni articolo —, a risolvere i dubbî, ai quali potesse questa far luogo —, a rilevare i vuoti di legge, e ad indicare i mezzi di ricolmarli;

4.° La investigazione delle cause che sospingono a particolari reati;

5.° La indicazione dei mezzi di fare scomparire siffatte cause, a fine eliminare, per quanto fia possibile, la produzione dei reati.

II. — COMENTO LEGALE E GIURISPRUDENZIALE.

Esso abbraccia:

1.° La rassegna di tutte le disposizioni legislative emanate posteriormente alla pubblicazione del *Codice penale*, le quali abbiano modificato o rischiarato l'articolo;

2.° Il confronto di qualsivoglia articolo remoto della legislazione in vigore, e dello stesso *Codice penale*, il quale serbi rapporto coll'articolo a comento;

3.° La critica esposizione delle varie opinioni degli scrittori interpreti e delle massime di giurisprudenza così patria come straniera.

III. — COMENTO STORICO E COMPARAZIONE.

Esso abbraccia:

1.° Il cenno storico di ogni teoria;

2.° Il testo delle correlative disposizioni del diritto romano (*Corpus juris civilis*) e dei diversi moderni Codici penali superiormente specificati, messe in comparazione critica fra di loro;

3.° Il rilievo dei punti di convergenza tra le diverse disposizioni comparate dei diversi Codici penali;

4.° Il rilievo dei punti di divergenza, e la indicazione dei motivi della medesima;

5.° Lo elenco degli scrittori che si occupano *ex professo* della materia in disamina;

6.° Le riflessioni critiche circa il progresso della legislazione, per quanto concerne la materia in esame.

INTRODUZIONE ALL' OPERA

SPIEGAZIONE

DELLA

TAVOLA SINOTTICA DI TUTTE LE MATERIE

SOMMARIO

Scibile umano I. — Scienza umana II. — Scienza della legislazione III. — Scienza della legislazione penale IV. — Scienza delle leggi penali V. — Metafisica della scienza delle leggi penali, oggetto di questa Prima Parte dell'opera VI. — Metodo da serbare nello sviluppo della Metafisica della scienza delle leggi penali. — VII.

I.

SCIBILE UMANO — (*1.ª Zona*).

§ 1. Il compito assuntomi è lo sviluppo del *Corso completo di diritto* penale, ossia della *scienza* delle *leggi penali*.

L'occuparsi di una scienza involve la presunzione che all'uomo non sia disdetta la facoltà di *sapere*.

Ma che cosa può l' uom *sapere*?

Dicono certuni: L' uomo è creato *per saper tutto*.

Dicono certi altri: L' uomo è creato *per ignorar tutto*. Perciocchè la natura si coprì di lungo ed impenetrabile velo, e disse burbanzosa ai mortali: *Niuno si faccia ardito di sollevarlo!* — Socrate intravide la forza di questa verità nella tanto divulgata sentenza: *Hoc unum scio, me nihil scire*. — E Metrodoro da Chio, discepolo di Democrito, professava *di non saper nemmeno di nulla sapere*.

§ 2. — È un tratto di *estrema tracotanza* l'attribuire all'uomo l'ONNISCIENZA. No, non è dato all' adamina creta di tutti penetrare gli arcani della natura.

« Matto è chi spera che nostra ragione
Possa trascorrer la 'nfinita via
Che tiene UNA SUSTANZIA IN TRE PERSONE (1) ».
« Però nella giustizia sempiterna
La vista che riceve il vostro mondo,
Com' occhio per lo mare, entro s' interna;
Chè, benchè dalla proda veggia il fondo,
In pelago nol vede; e nondimeno
Egli è, ma cela lui l'esser profondo (2) ».

D' altro canto, è un tratto di *estremo sconforto* lo attribuire all' uomo l' umiliante retaggio di una COMPIUTA IGNORANZA. In mezzo alle tante verità inaccessibili, ve ne sono molte che possono all' uomo farsi aperte.

« Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti,
Ma per seguir virtude e CONOSCENZA (3) ».

È un calunniare la natura il raffigurarsela coperta di un lungo ed impenetrabile velo.

È un disconoscere il vero senso della sentenza di Socrate lo addebitare ad un uomo di cotanto senno la blasfema opinione *che l'uomo sia creato per ignorar tutto*. La riferita socratica sentenza non enunciavasi nella mira di negare all'uomo la suscettibilità di SAPERE. Il profondo filosofo con tanta umiltà si esprimeva tra perchè voleva imprimere nella mente altrui essere di molto scarso il numero delle verità da lui possedute a fronte a quello delle verità non apparate, e perchè volea rintuzzare la inverecondа boria di coloro che, ai tempi suoi, menando vanto di *onniscienza*, arrogavansi lo eccelso e sacrosanto nome di *sapienti* (Sofi), mentre in realtà non erano che miserrimi ricoglitori di sofismi.

§ 3. — E così va lontano dal vero tanto chi reputa l'uomo fatto per l' *onniscienza*, quanto chi lo reputa condannato alla *compiuta ignoranza*.

Tanto è:

« *Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt* (4) ».

(1) Dante, Purgatorio, III. 34.
(2) Dante, Paradiso, XIX. 79.
(3) Dante, Inferno, XXVI. 118.
(4) Horat. Sat.

In mezzo ai due contrastanti e ripudiabili *estremi* siede la verità. Epperò:

« L'uomo non cre ato *per saper tutto*; chè il saper tutto è di Dio.

L'uomo nemmeno è creato *per ignorar tutto*; chè lo ignorar tutto è degli esseri insensati.

L'uomo è creato *per certe cose sapere, certe cose ignorare;* chè il sapere e lo ignorare insieme è patrimonio dell'uomo ».

« *Hominis sapientia est, ut neque te omnia scire putes, quod Dei est; neque omnia nescire, quod est pecudis* (1). *Est enim aliquod, quod sit hominis; id est scientia cum ignoratione conjuncta et temperata* (2) ».

§ 4. — Quindi io definisco lo *Scibile umano:*

« *Il complesso di tutte le verità che lo umano intendimento è in grado di raggiungere, sieno state, o no, discoperte* ».

II.

SCIENZA UMANA (2.ª *Zona*).

§ 5. — Vuolsi distinguere lo *scibile umano* dalla *scienza umana*. Lo *scibile* si estende a tutte le verità che l'umano intendimento è in grado di raggiungere, sieno state, o no, discoperte (§ 4): la *scienza*, invece, è limitata alle sole verità discoperte, sol che sieno tra loro sistematicamente concatenate.

Quindi io definisco la *scienza umana:*

« *Il sistematico complesso di tutte le verità conosciute* ».

§ 6. — Dalle definizioni dello *scibile umano* e della *scienza umana* (§ 4 e 5), questi scaturiscono caratteri differenziali, che noto nei seguenti corollari.

1.° Lo *scibile* umano è immobile, stazionario. — *Deus constituit terminos ejus.*

2.° La *scienza umana* è mobile, perfezionabile, progressiva. Epperò Pisistrato ripeteva: « *Invecchio, imparando.* » — Mentre agonizzava si fece leggere alcuni versi, *per morire*, come egli diceva, *più istruito.*

E Seneca lasciava scritto: « *Multum adhuc restat operibus, multumque restabit: nec ulli nato post millia saecula praecludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi* ».

(1) *Est pecudis.* Io ho detto invece: *È degli esseri insensati.* — E credo aver detto meglio.

(2) Lattanzio, Div. Instit. Lib. 3. Cap. 6.

3.° La maggiore o minore perfezione della *scienza umana* dipende dal maggiore o minor numero delle verità attinte allo *scibile umano*.

4.° Allora la *scienza umana* diventerebbe anch'essa immobile e stazionaria, quando giungesse ad abbracciare tutta la serie delle verità comprese nello *scibile umano*.

5.° E solo in questo caso la *scienza umana* sarebbe un medesimo che lo *scibile umano*.

6.° L' uomo *intellettuale* è di sua natura *perfettibile*.

7.° La maggiore o minore *perfezione* nell' uomo *intellettuale* dipende dalla conoscenza del maggiore o minor numero delle verità comprese nello *scibile umano*.

8.° L' uomo *intellettuale* sarebbe *umanamente perfetto*, se tutte giungesse a conoscere le verità comprese nello *scibile umano*.

III.

SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE — (*3.ª Zona*).

§ 7. — La scienza umana, considerata come oggi trovasi, e fatta astrazione dallo acquisto di nuove scoperte, che sono la conseguenza necessaria del suo attributo di *progressiva* (§ 6 n.° 2°), è il risultato delle veglie e delle meditazioni de' pensatori e de' filosofi di tutte le nazioni e di tutti i secoli. — Il sistematico complesso delle verità contenute nella scienza umana, comechè scarso in confronto alle verità esistenti in natura, è di lunga mano superiore alla capacità della mente dei *singoli uomini*, per quanto penetranti immaginar si volessero. Ippocrate, parlando della sola medicina, che non è altro se non un ramo della scienza umana, solea ripetere: *Ars longa, vita brevis*.

Quindi la impossibilità ne' *singoli uomini* di attendere con profitto allo studio di tutta quanta la scienza umana.

Quindi il ricorso a' quattro seguenti trovati, per fare in maniera che la scienza umana, quantunque, per la sua vastità, non potesse essere il patrimonio de' *singoli uomini*, si rendesse il perenne e sempre crescente patrimonio della *famiglia umana*.

Primo Trovato. — *Riguardare isolatamente i molteplici e svariati oggetti dei quali la scienza umana si occupa.*

Secondo Trovato. — *Dedicarsi alla conoscenza di un solo, o*

di alcuni pochi di essi oggetti, lasciando a cura degli altri amatori del sapere di occuparsi della conoscenza degli altri oggetti; senza però trascurare lo acquisto di tutte le conoscenze affini.

Questo *trovato* è fondato sul notissimo adagio:

« *Pluribus intentus, minor est ad singula sensus* ».

Epperò attenda alla *scienza umana alius alia via*. — Ed ognuno assuma lo studio della materia *suis viribus aequae*.

Così Pirro dedicossi in tutta la sua vita alla sola scienza militare.

« *Cave ab homine unum librum habente* ».

La quale verità partorisce tre corollari:

1.° Che lo studio del *superfluo* è nemico dello studio del *necessario*. Seneca diceva: *Necessaria ignoramus, quia superflua discimus.*

2.° Che non vi ha uomo più superficiale al mondo che lo *enciclopedico*.

3.° Che non si possa essere eccellente in un dato ramo di cognizioni, senza ingenerare la presunzione d'ignorare tutti gli altri.

Allorchè fu riferito ad Antistene che Ismenia era un sorprendente suonatore di flauto, non si rimase dall' osservare: « Ma in tutto il resto egli debb' essere un uomo da nulla, poi« chè, diversamente, ei non sarebbe così provetto nel suo« nare il flauto ».

E questo spiega il perchè Filippo Re di Macedonia disse un giorno a suo figlio Alessandro (detto poscia il Grande) che in un festino erasi molto segnalato nel cantare:

« Non ti prende vergogna di cantare tanto bene? (1) »

Terzo Trovato. — *Trascegliere per oggetto dei propri studi quello, verso il quale sentesi maggior tendenza e propensione.*

Non vi ha male più deplorabile che l'occuparsi di cose per le quali si prova avversione.

« E se il mondo laggiù ponesse mente
Al fondamento che natura pone,
Seguendo lui, avria buona la gente.
  Ma voi torcete alla religïone
Tal che fu nato a cingersi la spada,
E fate re d'un tal ch'è da sermone,
  Onde la traccia vostra è fuor di strada (2) ».

(1) Plutarco, Vita di Pericle, I.
(2) Dante, Paradiso, VIII. 112.

È risaputo oggimai che ciascun uomo possa, in grazia della sua particolare organizzazione, essere inclinato piuttosto ad una anzichè ad un'altra *scienza speciale*. Onde gli adagi:

— « *Non omnis fert omnia tellus.* »
— « *Non omnia possumus omnes.* »

Ed onde il documento Oraziano:

« *Tu nihil invita dices, faciesve Minerva* (1) ».

Ovidio fu grande, perchè seguì le Muse. Se fosse stato seguace di Astrea, siccome suo padre ardentemente bramava, sarebbe divenuto un leguleio miserabile, e forse peggio.

Ecco come Ovidio esprime il contrasto tra il desiderio del padre e la sua propensione:

« *Frater ad eloquium viridi tendebat ab aevo,*
Fortia verbosi natus ad arma fori.
At mihi jam puero coelestia sacra placebant,
Inque suum furtim Musa trahebat opus.
Saepe pater dixit: Studium quid inutile tentas?
Maeonides nullas ipse reliquit opes.
Motus eram dictis, totoque Helicone relicto,
Scribere conabar verba soluta modis.
Sponte sua numeros carmen veniebat ad aptos,
Et, quod tentabam dicere, versus erat (2) ».

Quarto Trovato. — Dedicarsi alla conoscenza del trascelto soggetto con tutta l'energia della mente e del cuore.

« *Qui studet optatam cursu contingere metam,*
Multa tulit, fecitque puer; sudavit et alsit;
Abstinuit Venere et vino (3) ».

« Figlio, non sotto l'ombra in piaggia molle
Tra fiore e fior, tra Ninfe e tra Sirene;
Ma in cima all'erto e faticoso colle
Della virtù riposto è il dolce bene.
Chi non suda, non gela, e non s'estolle
Dalle vie del piacer, là non perviene (4) ».

(1) Horat. Ad Pisones, v. 385.
(2) Tristium lib. IV, eleg. X, v. 17.
(3) *Horat. Ad Pisones*, v. 412.
(4) Tasso, Gerusalemme liberata.

§ 8. — I quali concepiti *trovati* fanno luogo ai seguenti corollari.

1.° — « In grazia della connessione e dei rapporti tra tutte le verità comprese in ogni *scienza speciale*, colui che percepisce lucidamente le prime verità comprese nella *scienza speciale* cui si dedica, trovasi disposto ad impossessarsi più agevolmente delle verità susseguenti. »

Quindi l' adagio :

« Chi ben comincia è alla metà dell' opra. »

Quindi io paragono ogni *scienza speciale* alla simbolica montagna del Purgatorio, della quale dice Dante (1) :

« — Questa montagna è tale
Che sempre al cominciar di sotto è grave,
E quanto uom più va su, e men fa male. »

2.° — « Similmente, in grazia della connessione e dei rapporti tra una *scienza speciale* ed un' altra, colui che già possiede una data *scienza speciale*, trovasi disposto ad impossessarsi più agevolmente di un' altra data *scienza speciale*. »

Della quale connessione e dei quali rapporti si avvide Cicerone quando disse (2):

« *Omnes artes quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur* ».

3.° — « Apparatasi una *scienză*, bisogna a quando a quando riandarne i dettami, ad oggetto di schivare le insensibili ma continue perdite operate dal non esercizio.

« *Fertilis, assiduo si non renovetur aratro,*
Nil, nisi cum spinis gramen, habebit ager.
Tempore qui longo steterit, male curret, et inter
Carceribus missos ultimus ibit equos.
Vertitur in teneram cariem, remisque dehiscit,
Si qua diu solitis cymba vacavit aquis (3) ».

§ 9. — Dalle cose dette intorno alla necessità di dividere e di suddividere la *scienza umana* raccolgonsi i seguenti corollari.

(1) Purgatorio, IV. 88.
(2) Pro Archia.
(3) Ovidius, Trist. Lib. V. Eleg. XII. v. 23.

1.° — « La *scienza umana* può raffigurarsi come un albero, diviso e suddiviso in diversi rami ».

2.° — « Ogni ramo della *scienza umana* si occupa di un oggetto speciale ».

3.° — « Stante la molteplicità degli oggetti della *scienza umana*, si concepisce la ramificazione della medesima in molteplici *scienze speciali* ».

4.° — « La *scienza umana* costituisce il *tutto* ».

5.° — « Ogni ramo della *scienza umana*, ossia ogni *scienza speciale*, non è che una *parte* o una *parte di parte* ec. *della scienza umana* ».

§ 10. — Ma come mai può definirsi ciascuna *scienza speciale*? Poichè la SCIENZA UMANA è il *sistematico complesso* di tutte le verità conosciute (§ 5): poichè ogni *scienza speciale* altro non è che un ramo della SCIENZA UMANA, il quale si occupa di un oggetto speciale (§ 9): poichè ciò importa che ogni *scienza speciale* si traduca in un *sistematico complesso* di tutte le verità conosciute aventi relazione coll'oggetto speciale di cui essa *scienza* si occupa: poichè la idea di *complesso sistematico* non è concepibile senza una serie di raziocinii, la cui mercè possa aversi la conoscenza più distinta che sia possibile dell'oggetto; segue che ogni *scienza speciale* possa essere definita:

« *Una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile dell' oggetto di cui essa scienza si occupa.* »

Pur torppo ogni *scienza speciale* deve consistere in una serie di raziocinii per meritare tanto nome.

Non v' ha idea di *scienza* là dove non siavi *sistema di conoscenza*.

Non v' ha idea di *scienza di un oggetto* là dove di quest'oggetto non si ponderi la *natura*, la somma de' *rapporti*, l' *origine* ecc.

« *Felix qui potuit rerum cognoscere causas!* (1) ».

Scriveva il perspicacissimo Galluppi: « Tutte le scienze non sono altra cosa che *sistemi di conoscenza*. La filosofia dunque che esamina le leggi delle nostre conoscenze, cioè la natura, la loro origine, i loro motivi legittimi, e le loro scambievoli relazioni, contiene le leggi di qualunque scienza. Per cagion di esempio: ogni scienza, come abbiam detto (2), è una *serie di*

(1) Virgilius.

(2) Nelle lezioni di logica e metafisica, lezione 2.

raziocinii; ora la filosofia nella parte chiamata *logica* fa conoscere le leggi di qualunque *raziocinio*: essa fa dunque conoscere le leggi di qualunque scienza. Da tutto ciò segue che *la filosofia contiene la legislazione suprema di tutte le scienze* (1) ».

§ 11. — Tra le diverse *scienze speciali* primeggia la *scienza della legislazione*, la quale costituisce una *parte* interessantissima della *scienza umana*.

IV.

SCIENZA DELLA LIGISLAZIONE PENALE — (*4.a Zona*).

§ 12. — La *scienza della legislazione* (§ 11) subisce molte *suddivisioni*. Quella tra le *suddivisioni* che si riferisce al *reato* ed alla *pena*, costituisce la *scienza della legislazione penale*.

E per tal guisa la *scienza della legislazione penale* è una *parte* della *scienza della legislazione* (§ 11), ed una *parte di parte* della *scienza umana* (§ 9).

§ 13. — Ma la *scienza della legislazione penale* come mai si definisce?

Poichè ciascuna *scienza speciale* è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile dell'oggetto di cui essa *scienza* si occupa (§ 10): poichè l'oggetto della *scienza della legislazione penale* sono il *reato* e la *pena* (§ 12); segue:

» *La scienza della legislazione penale è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile del* REATO E DELLA PENA ».

§ 14. — E poichè le cognizioni relative al *reato* ed alla *pena* possono risolversi in:

I. — Norme di ragione per prevenire i reati;

II. — Norme di ragione per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti;

III. — Norme di ragione per assicurarsi della esistenza dei reati e dei rei, e condannare questi ultimi alle pene stabilite:

E poichè alla cognizione delle norme della prima classe può bene adattarsi il nome di *scienza delle leggi di polizia*; a quella delle norme della seconda classe, il nome di *scienza delle leggi penali*; ed a quella delle norme della terza classe, il nome di *scienza delle leggi di procedura ne' giudizi penali*; seguono i corollari:

(1) Op. cit., lezione 3.

1.° — *La scienza della legislazione penale si divide in* TRE PARTI:

I. — *Scienza delle leggi di polizia;*

II. — *Scienza delle leggi penali;*

III. — *Scienza delle leggi di procedura ne' giudizi penali.*

2.° — *La* SCIENZA DELLE LEGGI DI POLIZIA *è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione per prevenire i reati.*

3.° — *La* SCIENZA DELLE LEGGI PENALI *è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti.*

4.° — *La* SCIENZA DELLE LEGGI DI PROCEDURA NE' GIUDIZI PENALI *è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione per assicurarsi della esistenza dei reati e dei rei, e condannare questi ultimi alle pene stabilite.*

E per tal guisa la *scienza delle leggi di polizia*, la *scienza delle leggi penali*, e la *scienza delle leggi di procedura ne' giudizi penali* sono *parti* della *scienza della legislazione penale* (§ 12), *parti di parte* della *scienza della legislazione* (§ 11), *e parti di parte di parte* della *scienza umana* (§ 9).

§ 15. — Quanto alla nomenclatura, a disegno si è dato il nome di *scienza delle leggi di polizia* a quella serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione per prevenire i reati (§ 14, n. 2.), poichè la originaria significazione della parola *polizia* è quella di *governo*, *ordinamento*. E *scienza delle leggi di polizia* può con tutta proprietà di linguaggio chiamarsi la conoscenza più distinta che sia possibile di tutte quelle norme, che, conservando l'ordine pubblico, ed assicurando le retta amministrazione della giustizia, distruggono le cagioni che sogliono servir d'impulso ai reati. Epperò queste norme sono essenzialmente *preventive*.

Similmente la ragione filologica non potea somministrare un nome più acconcio di quello di — *scienza delle leggi penali* — per denotare una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione per determinare i reati, e stabilire le *pene* ad essi corrispondenti (§ 14 n. 3.).

Infine, non avrebbe potuto darsi un nome più proprio ed adattato di quello di — *scienza delle leggi di procedura ne' giudizii penali* — per indicare una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di

ragione per assicurarsi della esistenza dei reati e dei rei, e condannare questi ultimi alle pene stabilite (§ 14 n. 4.).

La parola *procedura* discende dal verbo *procedere*, che significa *andare innanzi, continuare, progredire*. In questo senso dice Dante :

« Continuò così il PROCESSO santo ».

E Pomponio — *origo et* PROCESSUS (1). — E quindi nelle materie legali è ben chiamato *procedimento*, *processo*, o *processura* o *procedura* il percorrimento di tutti gli stadi giudiziari.

§ 16. — Quanto alla *scienza della legislazione penale*, non fia discaro il notare la differenza tra la *scienza della legislazione penale* e la *legislazione penale*, e tra le tre *parti* in cui si divide la *scienza della legislazione penale* — cioè *scienza delle leggi di polizia*, *scienza delle leggi penali*, e *scienza delle leggi di procedura nei giudizi penali*, — ed il *Codice di polizia*, il *Codice penale* ed il *Codice di procedura penale*.

La *scienza della legislazione penale* è diversa dalla *legislazione penale*.

La prima comprende *tutta* la serie dei raziocinii, che, sotto qualsivoglia rapporto, si riferiscono al reato ed alla pena (§ 12) ; ossia tanto le proposizioni che servono di norma al potere legislativo per ben riuscire nella compilazione della *legislazione penale*, quanto le proposizioni che debbono servire di norma alle azioni di chi è soggetto alla legge, e che perciò sono di natura ad essere dal potere legislativo munite di legale sanzione e convertite in articoli.

La seconda abbraccia *quelle sole proposizioni* relative al reato ed alla pena, le quali sono dal potere legislativo munite di legale sanzione, e convertite in articoli.

§ 17. — Quelle tra le proposizioni della *scienza della legislazione penale*, le quali sono dal potere legislativo munite di legale sanzione e convertite in articoli, passano nella *legislazione penale* o senza alterazione di sorta e co' medesimi termini, oppure come proposizioni che riducono a formola pratica un dettame scientifico.

Così, la proposizione — *la legge punitiva non può acquistare il carattere di obbligatoria, senza la promulgazione* — dalla *scienza della legislazione penale* passa nella *legislazione penale* senza alterazione di sorta e co' medesimi termini.

(1) L. 2. in princ. et § 13. D. I. 2. de origine juris et omnium magistratuum et successione Prudentium.

Per lo contrario, la proposizione — *la promulgazione della legge punitiva deve praticarsi per via di solennità capaci ad indurre la razionale certezza di essere la legge medesima pervenuta a cognizione delle persone tenute ad osservarla* — non passa senza alterazione e co' medesimi termini nella *legislazione penale*; ma sotto forma di proposizione che riduce a formola pratica il dettame scientifico. E però nelle diverse *legislazioni penali* si esprime con termini diversi, secondo la diversità dei mezzi pratici adottati come *capaci ad indurre la razionale certezza di essere la legge punitiva pervenuta a cognizione delle persone tenute ad osservarla.*

§ 18. — Dalle finora esposte cose risulta *essere difettosa quella* LEGISLAZIONE PENALE *in cui si contengono proposizioni appartenenti bensì alla* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE, *ma che per loro indole non involvono la necessità di essere dal potere legislativo munite di legale sanzione e convertite in articoli.*

Risulta eziandio:

1.° *Che la* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE *e la* LEGISLAZIONE PENALE *non differiscono quanto alla* NATURA *delle proposizioni che contengono, ma quanto al* NUMERO *e quanto alla* FORMA *delle medesime;*

2.° *Che, eliminate certe* PROPOSIZIONI *che appartengono bensì alla* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE, *ma che per loro indole non involvono la necessità di essere dal potere legislativo munite di legale sanzione e convertite in articoli, — e data a certe altre proposizioni la forma voluta dalla necessità di ridurre a formola pratica certi dettami scientifici* (§ 17), *nel resto la materia della* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE *costituisce perfettamente la materia della* LEGISLAZIONE PENALE;

3.° *Che perciò, l'*ORDINE *stesso con cui debbono essere collocate le* PROPOSIZIONI *costituenti la* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE, *debb' essere seguito per la collocazione degli* ARTICOLI *costituenti la* LEGISLAZIONE PENALE;

4.° *E che perciò ancora, chi espone la* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE *nella maniera più perfetta che sia possibile, tanto in rapporto alla* NATURA *delle proposizioni, quanto in rapporto alla collocazione delle medesime, presenta la materia per la compilazione di una* LEGISLAZIONE PENALE *più perfetta che sia possibile.*

§ 19. — Concepita la differenza tra la SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE *e la* LEGISLAZIONE PENALE (§ 16 e seguenti), è facile il concepire la differenza tra le *divisioni e suddivisioni della* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE, *e le divisioni e sud-*

divisioni della LEGISLAZIONE PENALE. Nondimeno credo indispensabile lo specificare la *differenza fra le tre parti in cui si divide la* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE — *cioè scienza delle leggi di polizia, scienza delle leggi penali, e scienza delle leggi di procedura ne' giudizi penali* —, *e le tre parti in cui si divide la* LEGISLAZIONE PENALE, *cioè codice di polizia, codice penale, e codice di procedura ne' giudizi penali.*

§ 20. — Nella guisa stessa che la SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE differisce dalla LEGISLAZIONE PENALE (§ 16), le tre *parti* in cui si divide la SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE PENALE —, cioè *scienza delle leggi di polizia*, *scienza delle leggi penali*, e *scienza delle leggi di procedura ne' giudizi penali* (§ 14) — differiscono dalle tre *parti* in cui giova dividere la LEGISLAZIONE PENALE, ed alle quali può ben convenire il nome di *Codice di polizia*, *Codice penale, Codice di procedura ne' giudizi penali* (1).

1.° *La* SCIENZA DELLE LEGGI DI POLIZIA differisce dal CODICE DI POLIZIA.

La prima comprende *tutta* la serie de' raziocinii che, sotto qualsivoglia rapporto, si riferiscono alle norme di ragione per prevenire i reati (§ 14 n° 2°).

Il secondo abbraccia *quelle sole proposizioni* relative alle norme di ragione per prevenire i reati, le quali sono dal potere legislativo munite di legale sanzione e convertite in articoli (Ved. § 16 e seguenti).

2.° La SCIENZA DELLE LEGGI PENALI differisce dal CODICE PENALE.

La prima comprende *tutta* la serie di raziocinii che, sotto qualsivoglia rapporto, si riferiscono alle norme di ragione per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti (§ 14 n° 3°).

Il secondo abbraccia *quelle sole proposizioni* relative alle norme di ragione per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti, le quali sono dal potere legislativo munite

(1) Codice — *complesso di leggi della medesima specie.* — Codice, *Codex* de' latini, secondo alcuni è da *caudex.* Nel suo *Etymon linguae latinae*, V. *Codex*, Vossio ci ammaestra che, per sentenza di Seneca, *de brevitate vitae*, *Caudex est plurium tabularum contextus.* E poi soggiunge: « *Unde publicae tabulae* CODICES *dicuntur, et naves nunc quoque, quae ex antiqua consuetudine per Tiberim commeatus subvehunt*, CAUDICARIAE *vocantur.*
Secondo altri, Codice, *Codex*, è dal greco *cos*, *pelle di pecora*, così detto per antonomasia il *libro delle leggi*, scritto in *carta pecora.*

Presso diversi popoli la raccolta de' precetti religiosi e di ordine civile va sotto il nome di *Libro.* — Così *Bibbia* suona *libro.* — Così il *Corano* (Koùran, lettura) è detto anche Ktab, *libro.*

di legale sanzione e convertite in articoli (Ved. cit. § 16 e seguenti).

3.° La SCIENZA DELLE LEGGI DI PROCEDURA NE' GIUDIZI PENALI differisce dal CODICE DI PROCEDURA NE' GIUDIZI PENALI.

La prima comprende *tutta* la serie di raziocinii che , sotto qualsivoglia rapporto , si riferiscono alle norme di ragione per assicurarsi della esistenza dei reati e dei rei , e condannare questi ultimi alle pene stabilite (§ 14 n° 4°).

Il secondo abbraccia *quelle sole proposizioni* relative alle norme di ragione per assicurarsi della esistenza de'reati e dei rei, e condannare questi ultimi alle pene stabilite, le quali sono dal potere legislativo munite di legale sanzione e convertite in articoli (Ved. cit. § 16 e seguenti).

§ 21. — Quindi l'ufficio del *codice di polizia* è quello di prevenire i reati , spegnendoli nella *causalità ;* l'ufficio del *codice penale* è quello di tassare la pena a'reati commessi; l'ufficio del *codice di procedura ne' giudizi penali* è quello di ben regolare l'andamento de' giudizi penali.

L'ufficio del *codice di procedura* (di qualunque specie) e la sua differenza dall'ufficio del *codice* (di qualunque specie) sono con maestrevole concisione ricordati ne' versi :

« *Jura docent alii , nos* QUA RATIONE MODOQUE
Quae sibi debentur RITE QUIS OBTINEAT (1) ».

§ 22. — Concepito l'ufficio del *codice di polizia* , e dei *codici penale* e di *procedura penale* (§ 20 e 21), è facile il concepire i punti di rassomiglianza tra la scienza della medicina e la *legislazione penale.* Nella scienza della medicina la *igiene*, prevenendo i mali , allontana il doloroso rifugio alla *terapeutica ;* nella *legislazione penale* , il *codice di polizia, vera igiene politica* , prevenendo i reati , *veri mali sociali* , allontana il doloroso rifugio alla inflizione della pena , *vera terapeutica politica.*

E come in medicina la *igiene* si eleva sulla *terapeutica*, così nella *legislazione penale* il *codice di polizia* si eleva sul *codice penale* e sul *codice di procedura ne' giudizi penali.*

« Il filosofo ha detto : Io posso ascoltare i piati e giudicare de' processi come gli altri uomini ; ma non sarebbe più necessario di fare in maniera d'*impedire i processi?* (2) ».

(1) G. Grotius , Praxin fori Batavi , in pr.

(2) Confucio e Mencio — I quattro libri della filosofia morale e politica della China — Il Grande Studio , cap. 2.

E difatti, « *melius est occurrere in tempore, quam post exitum vindicare* (1) ».

E per dirla col Pagano — « *prevenire* i delitti, anzichè *punirli;* conservare intatta la pubblica tranquillità, piuttosto che, turbata, rimetterla; difendere il cittadino più che vendicarlo dall' offesa; spegner le cagioni, e non attender gli effetti: è l' oggetto del *codice di polizia* (2) ». Oggetto importante, e di per sè stesso capace a far concepire la preeminenza e 'l vantaggio del *codice di polizia* sul *codice penale* e sul *codice di procedura ne' giudizi penali*. Si desidera, per conseguenza, e da lunga stagione, e presso tutti i popoli, un *ben* regolato *codice di polizia*, o di *buon governo,* o di *sicurezza pubblica*, nella cui compilazione non dovrebbe postergarsi verun mezzo di *prevenzione*.

I mezzi di *prevenzione*, essendo molteplici e svariati, non solo debbono formare l'oggetto del *codice di polizia*, ma debbono vedersi adottati in *ogni codice:* debbono tenersi presenti nella emanazione di qualsivoglia atto legislativo: debbono rilucere da per tutto, come l'astro del destino dei popoli. Così, lo stesso *codice penale*, riguardato in atto che minaccia una data pena al trasgressore, può giustamente considerarsi come *codice di prevenzione*. Anzi può considerarsi come tale anche nell'atto in cui dal giudice si pronuncia la pena in esso stabilita, quante volte si contempli la pena come *mezzo di prevenire la riproduzione del reato*.

Si sa che un sapiente e profondo legislatore può, con una sagace direzione, tramutare in sorgenti di felicità quegli stessi vizi che, diversamente diretti od abbandonati a loro stessi, diventerebbero sorgenti di reati.

« VI. *La filosofia considera l'uomo quale dev' essere;* e sì non può fruttare ch' a *pochissimi*, che vogliono vivere nella *Repubblica di Platone*, non rovesciarsi nella *feccia di Romolo*.

« VII. *La legislazione considera l' uomo qual è*, per farne *buoni usi nell' umana società;* come della *ferocia*, dell'*avarizia*, dell' *ambizione*, che sono i tre vizi, che portano a traverso tutto il genere umano, ne fa la *milizia*, la *mercatanzia*, e la *corte;* e sì la *fortezza*, l'*opulenza* e la *sapienza delle Repubbliche:* e di questi *tre grandi vizi*, i quali certamente distruggerebbero l'umana generazione sopra la terra, ne fa la *civile felicità* (3) ».

I mezzi di prevenzione poi sono *generali*, o *speciali*, secon-

(1) Parole della L. 1. C. III. XXVII, *quando liceat unicuique in se judice se vindicare, vel publicam devotionem.*

(2) Principii del Codice penale. Introduzione.

(3) Vico, Scienza nuova, Lib. 1. Degnità VI e VII.

dochè mirino a prevenire tutti i reati in *generale*, o questa o quell' altra *specie* di reato.

§ 23. — Ho detto che i mezzi di prevenzione sono molteplici e svariati. I più ovvii però sono i seguenti:

1. *Statuti civili ben ponderati.*

« Il codice di Caterina, diceva Filangieri, mi dà più da pensare che la sua flotta spedita nell' Arcipelago ».

2. *Coscienziosa applicazione della legge.*

Una *buona legge* senza una *retta amministrazione* della giustizia, è di lunga mano più funesta che una *cattiva legge* nelle mani di chi intende ad *amministrare rettamente* la giustizia.

La cattiva applicazione della legge apre l'adito allo *esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, alle violenze, ai corrucci, al sangue. Quindi la società inondata di reati. Quando invece si è sicuro del trionfo della giustizia, si mette da banda ogni privata vendetta, e si aspetta con calma la riparazione delle offese.

3. *Eliminazione dell' ozio.*

Una legge di Solone teneva *disonorato* chi non esercitasse una professione, o un' arte, o un mestiere.

Ovidio cantava:

> « *Cernis, ut ignavum corrumpant* OTIA *corpus,*
> *Ut capiant vitium, ni moveantur,* aquae ».

E lo stesso (1):

> « OTIA *si tollas, periere Cupidinis* arcus,
> *Contemptaeque jacent, et sine luce faces* ».

4. — *Incoraggiamento a tutto ciò che elimina la povertà; come l' agricoltura, le arti, il commercio, l' industria.*

« L' *agricoltura*, riflette Filangieri (2) le *arti*, il *commercio*: queste sono le tre sorgenti universali delle ricchezze.

« Coll' *agricoltura* si ottengono i prodotti della terra; colle *arti* si aumenta il loro valore, si estende il loro uso, si accresce la loro consumazione; col *commercio* si permutano, si trasportano, e si dà loro con questo mezzo un nuovo valore. La prima dunque ci dà la materia, la seconda ci dà la forma (3), la terza ci dà il moto. Senza la forma e senza il moto, vi può essere

(1) De rimedio Amoris.

(2) Scienza della legislazione, Lib. II. Cap. 10.

(3) Filangieri avrebbe detto meglio *una nuova forma*, invece di dire semplicemente la *forma*. — V. nota seguente.

la materia (1); ma senza la materia non vi può essere nè la forma, nè il moto. La sola sorgente dunque assoluta e indipendente delle ricchezze è l' *agricoltura* ».

Importa tanto il promuovere le ricchezze, in quanto la miseria serve spesso di sprone ad ogni sorta di reato, sopratutto quando chi ne è oppresso è di volgari sentimenti.

« *Magnum pauperies opprobrium, jubet*
Quidvis ET FACERE ET *pati*,
VIRTUTISQUE VIAM DESERIT ARDUAE (2) ».

5. — *Buon viso a tutto ciò che ingentilisce i costumi; come la musica.*

La musica

« *Emollit mores, nec sinit esse feros* ».

6. — *Propagazione della istruzione e dei lumi.*

Fu detto a buon dritto: « La popolazione delle carceri è in ragione inversa della popolazione delle scuole ».

Avendo detto l' Alighieri (3):

« Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una *selva oscura*,
Chè la diritta via era smarrita » —,

sensatamente i chiosatori avvertirono che per *selva oscura* debba intendersi il secolo inculto del Poeta; secolo renduto quasi *selvaggio* dal vizioso guelfismo. Secolo d' ignoranza e di cecità, e secolo di turpitudini e di reati si danno mano a vicenda.

La istruzione vuol essere diffusa nelle masse, e non deve rendersi un privilegio di questa o di quell'altra casta, di questo o di quell' altro individuo; altrimenti si resta trascinato dal malo esempio.

I versi di Dante (4):

(1) Filangieri ritiene che senza la *forma* vi possa essere la *materia*. Falso! La *materia* suppone indispensabilmente una *forma* sotto la quale si presenti. Il concetto di Filangieri sarebbesi più convenevolmente espresso così: *senza una nuova forma vi può essere la materia.*

(2) Horat. Od. 24. Lib. III.

(3) Inf. I, 1.

(4) Inferno, I. 10.

« Io non so ben ridir com' io vi entrai,
Tanto era pien di sonno in su quel punto
Che la verace via abbandonai » —,

sono commentati così dal penetrantissimo Gabriello Rossetti:
« Qui il *Poeta* vuol dire che quando Ei lasciò la verace via della innocenza nella sua prima età, la sua ragione non era abbastanza sviluppata, e quasi dormiva; e quindi *tratto dal cattivo esempio*, s' immerse anch' egli ne' vizii; giacchè la diritta via era da tutti smarrita ».

Lumi e virtù vanno in concorde armonia; tanto vero che nei governi dispotici, ove la virtù è perseguitata come reato, i più rischiarati di mente vanno a finire sul patibolo, nelle prigioni, nell' esilio.

Dante scriveva (1):

« Ma po' ch' io fui al piè d' un colle giunto,
Là ove terminava quella valle
Che m' avea di paura il cor compunto,
« Guardai in alto; e vidi le sue spalle
Vestite già de' raggi del *pianeta*
Che mena dritto altrui per ogni calle ».

E Rossetti notava:
« Il sole è detto *pianeta*, perchè nel sistema astronomico di quei tempi, credendosi che girasse intorno alla terra, era stimato tale. La valle termina ove comincia il colle, perchè il vizio confina colla virtù. Il lume del sole riveste la cima del colle, perchè la ragione, col mostrarci la sublimità della virtù, c' invita ad aspirarvi; *e mena dritto altrui per ogni calle*, perchè varie sono le vie per cui alla virtù ci guida, secondo i varii stati umani; altra è quella di un magistrato, altra è quella di un militare; ma tutte là tendono, come tante linee rette, che vanno a terminare in un centro comune ».

La critica esaminatrice ha pur troppo bene osservato che Alessandro, per essere digiuno di astrologia, corse rischio che il suo esercito si sollevasse nel punto d' impegnarsi la seconda volta a combattere con Dario; perchè, ecclissatasi la luna, s' impaurirono i soldati, quasi minacciati dall' ira celeste.

Bisognò che Alessandro facesse venire *Aegiptyos Vates, quos Coeli ac syderum peritissimos credebat, quid sentirent expromere*

(1) Inferno, I. 13.

jubens (Ved. Curt. lib. 4); i quali, non volendo divulgare all' esercito i misteri dell' astrologia, dissero impertanto che l' ecclisse era *lieto augurio*, poichè essendo il Sole adorato dai Greci, e la luna dai Persiani, era segno della perdita di questi.

Per lo contrario, Sulpizio Gallo, maestro del campo, avendo previsto che doveva ecclissarsi la luna, congregato, di accordo col Console, tutto l' esercito, disse:

« *Nocte proxima, ne quis id pro portento acciperet, ab hora secunda usque ad quartam horam noctis lunam defecturam esse* ».

Il quale avviso, seguito l'ecclisse, servì a non conturbare i soldati; anzi, *edicta hora luna cum defecisset, Romanis militibus Galli sapientia prope divina visa.*—(Liv. Dec. V. lib. IV).

Cristoforo Colombo salvò sè stesso ed i suoi, quando, prevedendo che seguir doveva l' ecclisse lunare, ne fè predizione ad uno dei barbari principi Indiani, e gli fece credere che ciò fora segno dell' ira degli Dei, perchè non volevano dargli vettovaglia.

Verificatasi le predizione, e creduto Uomo Celeste, ebbe tutto il desiderato in gran copia.

7. — *Inclinazione di tutti gli sforzi del governo alla formazione de' buoni costumi, ed alla promozione del culto della sincera religione e della verace virtù.*

I *buoni costumi* sono uno de' più potenti ostacoli alla tentazione del reato. Sulla formazione de' medesimi è bene rivolgere accuratamente l' attenzione.

« *Majus opus mores composuisse suos* (1) ».

La *virtù* è la sola atta ad appressare alle fameliche labbra de' cittadini il tanto difficile e sospirato pomo della pubblica felicità.

. . . . . « Ah! senza lei che fora
L' umana vita? A mille guai bersaglio,
Cogli affetti in tempesta, esposta ai colpi
Di nequizia e di sorte — Altri ripari
Non ha che lenti, inefficaci e manchi.
Legge sugli atti impera, al cor non giunge
Fonte degli atti rei: *pena punisce*,
Ma non previen; tronca l' infetto ramo,
Non lo rinnesta: cento scampi ha frode,

(1) Ovid. Art. Amator. Lib. III. v. 370.

Ha confine il dover, misura il dritto:
Fredda e lenta è ragion; *sente e si slancia*
Virtude al ben, nè si riguarda intorno (1)».

Osserva Montesquieu (2):

« Non vi è stato popolo, ad opinar di Livio (3), in cui la dissolutezza siasi introdotta più tardi, che nei Romani... Tanta efficacia ebbe il giuramento (4) presso questo popolo, che non vi fu cosa che più di esso lo facesse obbedire alle leggi. Fece egli assai fiate, per osservarlo, ciò che fatto mai non avrebbe nè per la gloria nè per la patria.

« Il Console *Quinzio Cincinnato*, avendo voluto far leva di un esercito nella città contro gli Equi ed i Volsci, i Tribuni vi si opposero. *Ebbene*, diss' egli: *tutti coloro che hanno fatto giuramento al Console dello scorso anno, marcino sotto i miei stendardi* (5). Indarno esclamarono i Tribuni che non erano più legati per tale giuramento; che quando fu fatto *Quinzio* era privato: il popolo ebbe più religione di quelli che s' ingerivano a condurlo; nè diede orecchio alle distinzioni, ed alle interpretazioni de' Tribuni.

« Allorchè lo stesso popolo volle ritirarsi sul monte sacro, sentì rattenersi dal giuramento che aveva fatto a' Consoli di seguirli alla guerra (6): formò disegno di ucciderli: se gli fece rilevare, come, malgrado ciò, il giuramento avrebbe lo stesso vigore. Si può argomentare dal delitto che commetter volea, quale idea egli avesse della violazione del giuramento.

« Dopo la battaglia di Canne, il popolo sbigottito volle rifuggirsi nella Sicilia: Scipione lo fece giurare che rimarrebbesi in Roma; ed il timore di violare il giuramento la vinse sopra qualunque altro timore.

« Era Roma un vascello tenuto saldo nella tempesta da due àncore, la *Religione* cioè *ed i costumi* ».

8. — *Vigilanza sulla educazione domestica.*

Niente di più vero che gli esempi attinti tra le pareti domestiche esercitano maggiore influenza.

(1) Cesarotti, Pronea.
(2) Esprit des lois, Liv. VIII. Chap. XVIII.
(3) Lib. 1.
(4) . . . . . E fu temuto
Sul cenere degli avi il giuramento. »
(5) Montesquieu, ivi, Lib. III.
(6) Idem, Lib. II.

Si ascolti Giovenale (1):

« *Plurima sunt, Fuscine, et fama digna sinistra*
Et nitidis maculam haesuram figentia rebus,
Quae monstrant ipsi pueris traduntque parentes ».

Versi così tradotti dal Gargallo:

« L'opre degne d'infamia, e ta' che macchia
Stampano eterna su' più tersi obbietti,
Molte sono, o Fuscin, che i padri stessi
Tracciano, e in sè ne dan l'esempio ai figli ».

Si ascolti lo stesso Giovenale (2):

« *Sic natura jubet: velocius vel citius nos*
Corrumpunt vitiorum exempla domestica, magnis
Quum subeunt animos auctoribus. Unus et alter
Forsitan haec spernant juvenes, quibus arte benigna
Et meliore luto finxit praecordia Titan:
Sed reliquos fugienda patrum vestigia ducunt,
Et monstrata diu veteris trahit orbita culpae ».

Versi così tradotti dallo stesso Gargallo:

« Tal di natura è l'ordine: gli esempli
De' domestici vizi, agili e presti,
Tanto perverton più, quanto maggiore
È il model che ne l'animo gli stampa.
Forse avverrà che un giovinetto o due
Ne scampi, a cui Titan di miglior loto
Le viscere formò con man benigna:
Gli altri poi tutti delle patern' orme,
Che foran di fuggir, calcan la traccia;
E tratti son là dove la rotaia
Veggon segnata dal paterno errore ».

9. — *Ostacoli al primo disegno del turbolento.*

Quando i mezzi finora enunciati non raggiungono lo scopo, ai primi lampi di reo disegno giova sollevare una insormonta-

(1) Sat. XIV. v. 1.
(2) Ib. v. 31.

bile barriera tra il concetto del ribaldo e l'attuazione di tal concetto.

« Alcuni uomini, esercitati di lunga mano ad invigilare sopra i ribaldi, ed a penetrare le loro intenzioni più recondite, *prevengono* sovente molti reati per una *preveggenza* utile, e per mezzo di misure salutari. . .

« La vigilanza di una buona *polizia* soventi volte non lascia nè la speranza della riuscita, nè la possibilità di agire allo scellerato che la trova da per tutto, senza vederla in nessuna parte, e che arrossisce degli ostacoli che il caso sembra offrirgli, senza sospettare giammai che questo preteso caso è diretto da una profonda saggezza (1) ».

10. —*Pronta repressione dei leggieri trascorsi.*

Sì, uno dei più potenti mezzi di prevenzione dei reati *maggiori* è la pronta repressione dei *piccoli trascorsi*. Chi non si oppone al primo fallo, invita alla perpetrazione di falli ulteriori.

« — L' invendicata ingiuria
Chiama da lungi la seconda offesa (2) ».

Chi non si oppone alla forza nascente, non vale più ad opporsi alla forza ingigantita.

« *Poca* favilla *gran* fiamma seconda (3) ».
« Scherza il nocchier talora
Coll' *aura*, che si desta,
Ma poi divien *tempesta*,
Che impallidir lo fa.
« Non cura il pellegrino
Piccola nuvoletta,
Ma, quando men l' aspetta,
Quella *tuonando va* (4) ».

Due avvertimenti:

1° Quando per veruna via vengasi a capo di *prevenire*, attesa la intemperante cupidigia dell'uman genere, in considerazione della quale disse Orazio (5):

« *Audax omnia perpeti*
Gens humana ruit per vetitum nefas » —

(1) Parole dei motivi del Codice d' istruzione criminale francese.
(2) Salvator Rosa, Sat. III. v. 17.
(3) Dante, Paradiso, I, 34.
(4) Metastasio, il Demetrio, att. I, Sc. X.
(5) Od. 3. Lib. I.

cessa l' impero del *codice di polizia*, e sottentra quello del *codice penale*, che stabilisce la pena al trasgressore, e quello del *codice di procedura ne' giudizi penali*, che gliela fa pronunciare colle debite formole.

« Tal colpa a tal martirio lui condanna (1) ».
« Di mia semenza cotal paglia mieto (2) ».
« Tal frutto nasce di cotal radice (3) ».

2° — Quando le misure mirano sì da vicino alla prevenzione di un danno sociale da rendere necessaria la inflizione di una pena qualunque ai trasgressori, allora quelle misure cessano di far parte del *Codice di polizia preventiva* così propriamente detta, ed entrano nel sistema del *Codice penale*.

V.

SCIENZA DELLE LEGGI PENALI — (*5.ª Zona*).

§ 24. — Lasciando da canto la *scienza delle leggi di polizia*, di cui ho dato una idea (§ 21 a 23), e la *scienza delle leggi di procedura nei giudizi penali*, materia estranea alla presente opera, mi rivolgo alla *scienza delle leggi penali*, oggetto esclusivo del presente *Corso*.

§ 25. — *Divisione della scienza delle leggi penali.*

Poichè la *scienza delle leggi penali* è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti (§ 14 n° 3°): poichè la serie dei raziocinii nella quale ogni *scienza* si traduce (§ 10) o può consistere nella *espressione generale* dell'oggetto di cui si occupa, o nel trattato in particolare dell'oggetto medesimo — : poichè alla *espressione generale* dell'oggetto di cui la scienza si occupa, può ben competere il nome di *Metafisica della scienza*; ed al *trattato in particolare* dell'oggetto medesimo può ben convenire il nome di *scienza particolare*; seguono i corollari :

1.° La *scienza delle leggi penali* (come ogni altra *scienza speciale*) si distingue in *metafisica della scienza*, e *scienza particolare*.

La METAFISICA DELLA SCIENZA DELLE LEGGI PENALI *è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia*

(1) Dante, Inferno, XIX. 95.
(2) Dante, Purgatorio, XIV. 85.
(3) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura, sonetto 140.

possibile delle norme di ragione, IN GENERALE, *per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti.*

La SCIENZA PARTICOLARE DELLE LEGGI PENALI *è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione*, IN PARTICOLARE, *per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti.*

§ 26. — E per tal guisa la *metafisica della scienza delle leggi penali*, e la *scienza particolare delle medesime* sono *parti* della *scienza delle leggi penali* (§ 13) —, *parti di parte* della *scienza della legislazione penale* (§ 12) —, *parti di parte di parte* della *scienza della legislazione* (§ 11) —, e *parti di parte di parte di parte* della *scienza umana* (§ 9).

La *metafisica della scienza delle leggi penali*, applicata ai diversi Codici penali, è trattata nei primi tre Volumi del *Corso*, ed abbraccia le materie significate nella *Tavola Sinottica*; — la *scienza particolare* è svolta negli altri tre Volumi. — La prima costituisce la *Prima Parte* —; la seconda, la *Seconda Parte* del *Corso completo di diritto penale comparato*.

VI.

METAFISICA DELLA SCIENZA DELLE LEGGI PENALI, OGGETTO DI QUESTA PRIMA PARTE DELL'OPERA — (*6.ª Zona*).

§ 27. — *Ragione della nomenclatura.*

Quanto alla nomenclatura, la parola *metafisica* denota *cose superiori alle cose fisiche; oltre, al di là delle cose fisiche.* — (1) Quindi la *parte astratta*, la *pneumatologia*, lo *spirito*, le *nozioni ontologiche della scienza.*

E però avvalgomi di questo termine *metafisica* per indicare la *espressione generale* dell' oggetto di ciascuna scienza, diversa dal *trattato in particolare* dell' oggetto medesimo, da me denotato col nome di *scienza particolare* (§ 25, 2°). — A far meglio rilevare la linea di distinzione tra la *metafisica della scienza, e la scienza particolare,* voglio addurre un esempio.

Non conviene elevare a reato un fatto che per sua natura non può turbare la sicurezza e la tranquillità sociale: ecco una proposizione che entra nella *serie de' veri della* METAFISICA DELLA SCIENZA DELLE LEGGI PENALI.

Il falso in ISCRITTURA PUBBLICA *deve riunire i tali o tali altri*

(1) Da μετά (meta), al di là, dopo, e φύσις (physis), natura. Parte della filosofia che insegnavasi dopo la fisica.

requisiti : ecco una proposizione che entra nella *serie de' veri della* SCIENZA PARTICOLARE *delle leggi penali.*

§ 28. — *Suddivisione in tre libri.*

Riconcentrando l'attenzione sulla *metafisica della scienza delle leggi penali*, oggetto della *Prima Parte dell' opera*, giova indicarne le *suddivisioni*.

Poichè la *metafisica della scienza delle leggi penali* è una serie di raziocinii destinata a presentarci la conoscenza più distinta che sia possibile delle norme di ragione, *in generale*, per determinare i reati, e stabilire le pene ad essi corrispondenti (§ 25 n° 2°): poichè non si può concepire questo determinare i reati, e questo stabilire le pene, senza concepire tre idee :

1ª Di una data *legge punitiva*, in virtù della quale una data *azione* (1) si dichiara *reato* e si colpisce di una data *pena ;*

2ª Di una data *azione* dichiarata *reato*, e colpita di una data *pena* da una data *legge punitiva ;*

3ª Di una data *pena* di cui si colpisce una data *azione* dichiarata *reato* da una data *legge punitiva ;* — segue :

La metafisica della scienza delle leggi penali si risolve in tre parti :

1ª *Legge punitiva in generale ;*
2ª *Reato in generale ;*
3ª *Pena in generale.*

§ 29. — E poichè ad ognuna di queste parti può ben convenire il nome di *libro ;* segue :

La metafisica della scienza delle leggi penali si risolve in tre libri :

Libro I. Legge punitiva in generale ;
Libro II. Reato in generale ;
Libro III. Pena in generale.

§ 30. — Ho detto che *ad ognuna delle parti in cui si risolve la metafisica della scienza delle leggi penali può ben convenire il nome di* LIBRO (§ 29), poichè il filologo si appaga della partizione di un' opera in *libri*.

Nel senso originario *libro*, ossia *liber* de' Latini, *est interior tunica corticis, quae ligno cohaeret, qua antiqui scribebant ;* secondo alcuni, così detto *a liberato cortice*.

(1) *Azione* e *fatto* sono due vocaboli che in quest'opera vengono adottati nel doppio senso di *commessione* e di *omessione*.

Secondo altri etimologisti, *liber dictus est quasi* LEPER, ab Aeolico λέπορ (*lepor*) *pro* λέπος (*lepos*) CORTEX, π (*p*) *converso in b*, *et* E *in* I, *veteri more*, *quo dicebant* MAGESTER *pro* MAGISTRO.

In ordine alla significazione, sulle prime *liber* adoperavasi in senso di *qualsivoglia corteccia* (*pro quovis cortice*). — In questo senso viene adoperato da Virgilio:

— « *Huc aliena ex arbore germen*
Includunt, udoque docent inolescere LIBRO (1) ».

In seguito venne adoperato in senso di *carta scritta*. « *Et quoniam primo in palmarum* FOLIIS *scriptitatum est, deinde in quarumdam arborum* LIBRIS, *teste Plinio*, 13, 11, 21, *et praecipue in libris, quae papyris in AEgypto detrahebantur; hinc factum est per metonymiam materiae, ut et* FOLIUM *et* LIBER *poneretur pro* CHARTA SCRIPTA ».

Più tardi venne adoperato in senso di *riunione di carte scritte*, ossia di opera. — « *Obtinuitque usus, ut, quamvis mutata re, aliisque jam inventis* CHARTARUM *generibus, priscum tamen manserit nomen*, LIBERQUE DICATUR, QUI EX PLURIBUS CONCINNATUS EST CHARTIS, *ex quacumque materia praeparatae fuerint*; βίβλος (*biblos*), βιβλίον (*biblion*). — »

E venne altresì adoperato in senso di *una parte di un'opera*. « *Parve (nec invideo) sine me*, LIBER, *ibis in urbem* (2) ».
— « *Quibus rebus editis tres* LIBRI *perfecti sunt de Natura Deorum* (3) ».

In quest'ultimo senso io adopero la parola *libro* (§ 29).

§ 31. — Occorre non si ometta che anche i *Codici penali* subiscono la divisione in *libri*.

§ 32. — *Suddivisione de' libri in titoli, capitoli e sezioni.*

Poichè la metafisica della scienza delle leggi penali si risolve in tre libri (§ 29): poichè non è presumibile lo sviluppo di questi libri, senza ulteriormente dividere e suddividere la materia: poichè può ben convenire il nome di *titolo* ad ogni divisione di *libro*; quello di *capitolo* ad ogni divisione di *titolo*; e quello di *sezione* ad ogni divisione di *capitolo*; segue:

I LIBRI *ne' quali si risolve la metafisica della scienza delle leggi penali vanno divisi in* TITOLI.

(1) Georg. Lib. II. v. 76.
(2) Ovid. Trist. Lib. I. Eleg. I. v. 1.
(3) Cic. Div. 2. 1.

I TITOLI *vanno divisi in* CAPITOLI:

I CAPITOLI *vanno divisi in* SEZIONI.

§ 33. Ho detto che *può ben convenire il nome di* TITOLO *ad ogni divisione di* LIBRO, poichè ho avuto riguardo alla forza filologica della parola *titolo*.

Titolo, *titulus* de' Latini, è il τιτλος (titlos) de' Greci, ἐπιγραφη (epigrafe), χαρακτὴρ (caracter).

Titolo, *titulus* suona propriamente *inscriptio, nota, index, elogium, quo res dignoscitur, et quid valeat, contineat, cujus sit, cur facta sit, monstratur; ut* TITULUS *sepulcri, aedium, libri, statuae, picturae et hujusmodi.*

« *Nec* TITULUS *minio, nec cedro charta notetur* (1) ».

Applicato alle opere, *titolo* vale un medesimo che *indice*, ossia *indicazione del contenuto* nelle opere.

Applicato a' frammenti di un' opera, *titolo* vale un medesimo che *indicazione della materia contenuta nel frammento cui sovrasta*. E presa la *indicazione* per la materia stessa *indicata, titolo* si adopera nel senso di un *frammento*, di una *parte o divisione di un' opera*.

Essendosi dato il nome di *libro* a ciascuna *divisione* della metafisica della scienza delle leggi penali, oggetto di questa parte dell' opera (§ 29 e 30), si può convenevolmente significare col nome di *titolo* ciascuna *divisione di libro*.

§ 34. — Ho detto ancora che *può ben convenire il nome di* CAPITOLO *ad ogni divisione di* TITOLO, poichè ho avuto ugualmente riguardo alla forza filologica della parola *capitolo*.

Capitolo, *capitulum* de' Latini, χεφάλιον (cefalion), χεφαλίδιον (cefalidion) de' Greci, suona propriamente *parvum caput*.

In architettura *capitulum* è la parte superiore della colonna.

« *Columnae Corinthiae, praeter* CAPITULA, *omnes symmetrias habent, uti Jonicae, sed* CAPITULORUM *altitudines efficiunt eas pro rata excelsiores et graciliores* (2) ».

Nelle opere capitolo è il *sommario*, la *rubrica*, la *indicazione* della materia contenuta nel frammento cui sormonta esso *capitolo*.

E presa la *indicazione* per la *materia* stessa *indicata, capitolo* suona lo stesso che *frammento, porziuncula di un' opera*.

Essendosi dato il nome di *libro* a ciascuna *divisione* di questa parte dell' opera (§ 29 e 30), e quello di *titolo* a ciascuna *divisione* di *libro* (§ 33), si può convenevolmente significare col nome di *capitolo* ciascuna *divisione* di *titolo*.

(1) Ovid. Trist. Lib. I. Eleg. 1. v. 7.
(2) Vitruv., 4. 1.

§ 35. — Ho detto infine che *può ben convenire il nome di* SEZIONE *ad ogni* DIVISIONE *di* CAPITOLO, poichè ho avuto similmente riguardo alla forza filologica della parola *sezione*.

Sezione, *sectio* de' Latini, τμῆσις (tmesis) de' Greci, è propriamente *actus secandi*; è l'atto della *scissione*, *separazione*, *divisione* di un tutto qualunque. Preso l'atto della *divisione* per le parti stesse *divise*, *sezione* indica pure ciascuna parte di quel tutto assoggettato all' *atto della divisione*.

E però nelle opere la parola *sezione* vale un medesimo che *frammento*, *porziuncula di un' opera*.

Essendosi dato il nome di *libro* a ciascuna *divisione* di questa parte dell'opera (§ 29 e 30), quello di *titolo* a ciascuna *divisione* di *libro* (§ 33), e quello di *capitolo* a ciascuna divisione di titolo (§ 34), si può convenevolmente significare col nome di *sezione* ciascuna *parte* o *divisione* di *capitolo*.

§ 36. — Ed anche a questo proposito occorre non si ometta che gli stessi *libri* de' *Codici penali* (§ 31) sono divisi e suddivisi in *titoli*, *capitoli* e *sezioni*.

§ 37. — *Risoluzione dei titoli, dei capitoli e delle sezioni in degnità.*

Poichè la materia compresa in ogni *titolo*, *capitolo* e *sezione* si risolve, in ultima analisi, in un sistematico complesso di *proposizioni* contenenti *precetti*, o *dettami*, o *verità singolari* (§ 10): poichè può ben convenire il nome di *degnità* ad ogni *proposizione* contenente un *precetto*, o un *dettame*, o una *verità singolare*; segue

La materia compresa in ogni titolo, capitolo, o sezione si risolve in DEGNITÀ.

§ 38. — I filologi non disapproveranno la scelta della parola DEGNITÀ. Questa voce, che viene adottata da Vico nella imperitura *Scienza Nuova*, corrisponde al vocabolo greco *assioma, vero* (1).

Senonchè, ciò che nella *scienza* dicesi *degnità*, nei *Codici* addomandasi *articolo*.

Quanto alla forza etimologica, gli *articoli* sono un medesimo che i così detti *nexus* o *ligamenta* de' Latini, ed i così detti αρτρα ο χονδυλοι (*artra* o *condili*) de' Greci.

Significano propriamente le *articolazioni* — i *ligami* — i *rannodamenti* ecc.

(1) *Degnità*, assioma — Da ἄξιος (axios), *degno*.
Altra volta ho adoperato la parola *Canone*.
Canone, *canon* dei Latini, è propriamente *regula*, *norma*, *praeceptum*. È voce greca, e grecamente usata da Cicerone (*Fam.* 16. 17):
« *Sed heus te, qui* κανών (Canon) *esse meorum scriptorum soles* ».

Presi i *ligami* ed i *rannodamenti* per le cose stesse *ligate* e *rannodate,* gli *articoli* indicano le diverse parti di un tutto , e con ispecialità di un'opera ridotta a sistema.

Articolo dunque è voce adattatissima a denotare una proposizione contenente dettame legislativo.

§ 39. — *Avvertimenti intorno alle divisioni e suddivisioni di un Codice.*

1° — Quantunque volte un *codice* venga risoluto in diverse *divisioni*, non vi debb'essere frammento od *articolo* di esso *codice*, il quale non debba far parte di una di esse *divisioni*. E questo aforismo è applicabile non solo alle *divisioni* di esso *codice* , ma ancora alle *divisioni di ogni sua divisione*.

2° — Quantunque volte una *divisione* rimanga *indivisa*, agli articoli in essa contenuti non debbe sovrastare il nome attribuito alle *divisioni delle divisioni* non rimaste *indivise*.

3° — Quantunque volte le *divisioni* di un tutto vengano pur esse *divise* , il nome che si attribuisce alle *divisioni di una divisione* debb'essere attribuito alle *divisioni di tutte le altre divisioni*.

§ 40. — Il *Codice penale per la Repubblica di S. Marino,* da me compilato , è diviso in due *Parti*.

Parte I. — *Della legge punitiva , del reato e della pena , in generale.*

Parte II. — *Della legge punitiva , del reato e della pena, in particolare.*

Succedono le suddivisioni in *libri* , *titoli* , *capitoli*, *sezioni* ed *articoli*.

La prima parte è divisa in tre *libri*.

Libro I. — *Della legge punitiva in generale* (art. 1 a 14).
Libro II. — *Del reato in generale* (art. 15 a 167).
Libro III. — *Della pena in generale* (art. 168 a 225).

Il primo libro presenta :

Titolo I. — Delle azioni colpite dalla legge punitiva (art. 1 a 4).

Titolo II. — Delle persone soggette alle prescrizioni della legge punitiva (art. 5 a 10).

Titolo III. — Dei limiti segnati ai giudici chiamati ad appli care la legge punitiva (art. 11 a 14).

Il SECONDO LIBRO presenta :

Titolo I. — Della definizione del reato, e delle sue specie (art. 15 a 17).

Titolo II. — Dello elemento morale del reato (art. 18 a 27).

Titolo III. — Dello elemento materiale del reato in riguardo alle azioni non consumate (art. 28 a 37).

Titolo IV. — Delle circostanze aggravanti ed attenuanti il reato.

Capitolo I. — Delle circostanze aggravanti (art. 38 e 39).

Capitolo II. Delle circostanze attenuanti (art. 40 e 41).

Capitolo III. — Del calcolo delle circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 42 a 48).

Capitolo IV. — Della reiterazione e dell'a recidiva.

Sezione I. — Della reiterazione (art. 49 a 78).

Sezione II. — Della recidiva (art. 79 a 95).

Sezione III. — Del copulativo concorso della reiterazione e della recidiva (art. 96).

Titolo V. — Della correità e della complicità.

Capitolo I. — Della correità (art. 97 e 98).

Capitolo II. — Della complicità (art. 99 a 107).

Capitolo III. — Della complicità correspettiva (art. 108).

Capitolo IV. — Disposizioni comuni alla correità ed alla complicità (art. 109 a 111).

Titolo VI. — Delle obbligazioni emergenti dal reato (art. 112 a 121).

Titolo VII. — Dei diversi modi di estinguere l'obbligo di soggiacere alla pena.

Capitolo I. — Della duplice classe in cui si dividono i modi di estinguere l' obbligo di soggiacere alla pena (art. 122).

Capitolo II. — Della prima classe dei modi di estinguere l'obbligo di soggiacere alla pena — ovvero — dei modi in virtù dei quali si estingue l'azione penale, ossia il procedimento penale.

Sezione I. — Enumerazione dei modi in virtù dei quali si estingue l'azione penale, ossia il procedimento penale (art. 123).

Sezione II. — Della mancanza, o della revocazione della querela (art. 124 a 127).

Sezione III. — Dell'amnistia (art. 128 e 129).

Sezione IV. — Della prescrizione dell'azione penale (art. 130 a 140).

Sezione V. — Della morte del prevenuto prima che intervenga una sentenza passata in giudicato (art. 141).

Sezione VI. — Della nuova disposizione legislativa che, in via

di regola generale, cancella l'azione dall'albo dei reati, prima che intervenga una sentenza passata in giudicato (art. 142).

Sezione VII. — Della sentenza assolutoria passata in giudicato (art. 143).

Capitolo III. — Della seconda classe dei modi di estinguere l'obbligo di soggiacere alla pena —, ovvero — dei modi in virtù dei quali si estingue la condanna passata in giudicato, ossia l'obbligo di espiare la pena irretrattabilmente pronunciata.

Sezione I. — Enumerazione di questi modi (art. 144).

Sezione II. — Della espiazione effettiva della pena (art. 145).

Sezione III. — Della remissione del querelante dopo la condanna irretrattabile, semprechè la legge ne dichiari espressamente l'efficacia (art. 146).

Sezione IV. — Della grazia (art. 147 a 149).

Sezione V. — Della prescrizione della pena (art. 150 a 155).

Sezione VI. — Della morte del condannato (art. 156 e 157).

Sezione VII. — Della nuova disposizione legislativa che, in via di regola generale, cancella l'azione dall'albo dei reati, dopo la condanna passata in giudicato (art. 158).

Sezione VIII. — Della proclamazione d'innocenza in seguito al giudizio di revisione d'una condanna passata in giudicato (art. 159).

Capitolo IV. — Degli effetti dei diversi modi di estinguere l'obbligo di soggiacere alla pena, e della riabilitazione.

Sezione I. — Degli effetti dei diversi modi di estinguere l'obbligo di soggiacere alla pena (art. 160 a 162).

Sezione II. — Della riabilitazione (art. 163 a 165).

Titolo VIII. — Dei diversi modi di estinguere le obbligazioni civili emergenti da reato (art. 166 e 167).

Il TERZO LIBRO presenta:

Titolo I. — Della nozione della pena, della duplice classe delle pene e dei dettami relativi a ciascuna classe.

Capitolo I. — Della nozione della pena e della duplice classe delle pene (art. 168 e 169).

Capitolo II. — Delle pene principali (art. 170 a 185).

Capitolo III. — Delle pene accessorie (art. 186 a 198).

Titolo II. — Della divisione delle pene principali in riguardo ai gradi (art. 199 a 206).

Titolo III. — Del tempo della pena —, della riduzione del valore di ciascuna pena al valore di ciascun'altra —, e del metodo di divisione delle pene (art. 207 a 209).

Titolo IV. — Dell'epoca in cui la condanna ad una pena di-

venta eseguibile —, e dell'epoca da cui comincia la espiazione della pena (art. 210 a 212).

Titolo V. — Delle norme speciali relative al metodo di espiazione di più pene cumulate (art. 213 a 216).

Titolo VI. — Di alcuni speciali effetti delle pene (art. 217 a 225).

La SECONDA PARTE è pur divisa in tre *libri*.

LIBRO I. — Dei misfatti.
LIBRO II. — Dei delitti.
LIBRO III. — Delle contravvenzioni.

Il LIBRO PRIMO presenta:

I.ª CLASSE DI MISFATTI.

Dei misfatti contro la sicurezza dello Stato.

Titolo I. — Dei misfatti contro la sicurezza esterna dello Stato.

Capitolo I. — Della cospirazione contro la sicurezza esterna dello Stato (art. 226 a 232).

Capitolo II. — Dello attentato contro la medesima (art. 233 e 234).

Capitolo III. — Delle altre specie di misfatti contro la medesima (art. 235 a 244).

Titolo II. — Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato.

Capitolo I. — Della cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato (art. 245 a 247).

Capitolo II. — Dell' attentato contro la medesima (art. 248 e 249).

Titolo III. — Della sollevazione allo scopo di attentare alla sicurezza esterna o interna dello Stato (art. 250 a 254).

Titolo IV. — Della provocazione all'attentato contro la sicurezza esterna o interna dello Stato (art. 255 e 256).

II.ª CLASSE DI MISFATTI.

Dei misfatti che ledono immediatamente tutta quanta la Società.

Titolo I. — Dei misfatti che tendono a sconvolgere lo Stato; come la guerra civile, la strage, la depredazione e la devastazione.

Capitolo I. — Della cospirazione intesa a suscitare la guerra civile, od a commettere strage, o depredazione, o devastazione (art. 257 a 259).

Capitolo II. — Dell'attentato di suscitare la guerra civile, o di menare strage, o di depredare, o di devastare (art. 260 e 261).

Capitolo III. — Della sollevazione allo scopo di suscitare la guerra civile, o di menare strage, o di depredare, o di devastare (art. 262 a 264).

Capitolo IV. — Della guerra civile, della strage, della depredazione, e della devastazione già consumata (art. 265 a 269).

Capitolo V. — Della provocazione alla guerra civile, o alla strage, o alla depredazione, o alla devastazione (art. 270 a 272).

Titolo II. — Dei misfatti contro la retta amministrazione della Repubblica in generale.

Capitolo I. — Della intrusione in funzioni pubbliche non demandate (art. 273 a 275).

Capitolo II. — Del prematuro esercizio delle funzioni pubbliche demandate (art. 276 e 277).

Capitolo III. — Del protratto esercizio delle funzioni pubbliche demandate (art. 278).

Capitolo IV. — Della corruzione e della frode nella nomina di un funzionario pubblico (art. 279 a 281).

Capitolo V. — Del rifiuto dello esercizio delle funzioni pubbliche demandate, e della dimessione intempestiva (art. 282 a 285).

Capitolo VI. — De' misfatti dei funzionari pubblici *per abuso di officio, o con abuso di officio.*

Sezione I. — Della significazione legale dello *abuso di officio* (art. 286).

Sezione II. — Delle norme relative al sistema di punizione dei misfatti dei funzionari pubblici per abuso di officio, o con abuso di officio (art. 287).

Sezione III. — Della violazione del segreto di officio (art. 288).

Sezione IV. — Del ritardo, della omessione, e del rifiuto di un servizio che entra nella serie dei doveri del proprio officio (art. 289 a 291).

Sezione V. — Del trascendimento giurisdizionale (art. 292 a 295).

Sezione VI. — Dello impedimento alla esecuzione di una legge, o di un decreto, o di una sentenza, o di un' ordinanza (art. 296 a 299).

Sezione VII. — Della malversazione dei funzionari pubblici (art. 300 a 302).

Sezione VIII. — Della manomessione di documenti od altri

oggetti, di suggelli, di sequestri, e di lettere o pieghi affidati alla posta (art. 303 a 311).

Sezione IX. — Della corruzione dei funzionari pubblici, e dell'accettazione di presenti (art. 312 a 320).

Sezione X. — Della ingerenza dei pubblici funzionari in negoziazioni incompatibili colla carica (art. 321 e 322).

Sezione XI. — Dei misfatti dei funzionari pubblici contro la vita —, la integrità e la intangibilità della persona —, la libertà individuale —, la libertà domestica —, il libero esercizio dei diritti politici e civili —, e la riputazione e la dignità personale (art. 323 a 325).

Sezione XII. — Dei misfatti dei funzionari pubblici contro gli averi altrui; e propriamente della *concussione*, e della *estorsione* (art. 326 a 329).

Sezione XIII. — Della connivenza dei funzionari pubblici (art. 330).

Capitolo VII. — Dei misfatti dei privati contro la retta amministrazione della Repubblica, in generale.

Sezione I. — Delle norme relative al sistema di punizione dei privati, i quali concorrano come *correi* o come *complici* dei pubblici funzionari in uno dei misfatti preveduti nelle Sezioni III a XII del capitolo precedente (art. 331 a 334).

Sezione II. — Dello impedimento alla seduta per ragione di officio, o alla continuazione della seduta, o alla libertà della deliberazione del *Consiglio Sovrano*, o di altre pubbliche autorità (art. 335 e 336).

Sezione III. — Della supplica e della petizione a mano armata, o in turba (art. 337 a 341).

Sezione IV. — Della pressione sulla pubblica autorità, o su qualunque pubblico funzionario, per indurlo a fare o non fare un atto del proprio ministero (art. 342 a 344).

Sezione V. — Dei misfatti contro la vita, e di altre offese contro i pubblici funzionari nello esercizio, o a causa dell'esercizio delle proprie funzioni (art. 345 e 346).

Sezione VI. — Dello impedimento alla esecuzione di una legge, e di un decreto, o di una sentenza, o di un' ordinanza (art. 347 a 352).

Sezione VII. — Di alcuni detti o fatti contrari al rispetto dovuto al principio di autorità (art. 353).

Sezione VIII. — Della sottrazione di danaro, o di altri effetti mobili valutabili in danaro, sieno delle pubbliche aziende, sieno dei privati, ma affidati ad un pubblico funzionario (art. 354).

Sezione IX. — Della manomissione di documenti od altri og-

getti, di suggelli, di sequestri, e di lettere o pieghi affidati alla posta (art. 355).

Sezione X. — Dell' usurpazione dell' autorità coll'esercizio arbitrario delle proprie pretese ragioni (art. 356).

Titolo III. — Speciali disposizioni relative ai misfatti contro la retta amministrazione della giustizia.

Capitolo I. — Dei misfatti tendenti ad attraversare l' opera della giustizia, o a neutralizzarne certi effetti.

Sezione I. — Della sottrazione di un elemento di pruova alla giustizia punitrice (art. 357 a 359).

Sezione II. — Del difetto di rapporto, o di denuncia officiale di un reato (art. 360 e 361).

Sezione III. — Della contumacia, e della reticenza dei periti, dei testimoni e delle parti (art. 362 a 364).

Sezione IV. — Del ritardo, della omessione, e del rifiuto di eseguire un mandato di cattura contro un imputato o un condannato (art. 365).

Sezione V. — Dello impedimento alla esecuzione di un mandato di cattura —, della esimizione di un catturato dalle mani degli agenti della pubblica forza —, della evasione dalla casa di custodia o di pena —, e della liberazione prematura (art. 366 a 378).

Capitolo II. — Dei misfatti tendenti a trascinare in inganno la giustizia.

Sezione I. — Della calunnia (art. 379 a 381).

Sezione II. — Della falsa testimonianza nei giudizi civili o penali (art. 382 a 395).

Sezione III. — Disposizioni comuni alla calunnia, ed alla falsa testimonianza in materia penale (art. 396 e 397).

Sezione IV. — Degli abusi nella compilazione dei processi penali (art. 398 a 403).

Capitolo III. — Degli abusi degli avvocati e dei procuratori legali (art. 404 a 415).

Capitolo IV. — Degli abusi dell'avvocato fiscale (art. 416 a 419).

Capitolo V. — Degli abusi dei giudici.

Sezione I. — Della denegata giustizia (art. 420).

Sezione II. — Della prematura estrinsecazione del proprio voto (art. 421).

Sezione III. — Della prevaricazione dei giudici (art. 422 a 426).

Capitolo VI. — Dei corruttori dei funzionari pubblici mentovati nei tre capitoli precedenti (art. 427 a 432).

Capitolo VII. — Dei perturbatori delle udienze, e di coloro che mancano al rispetto dovuto alle autorità giudiziarie (art. 433 a 435).

Titolo IV. — Dei misfatti contro la religione, e dei misfatti dei ministri della religione con abuso del proprio ministerio.

Capitolo I. — Dei misfatti contro la religione.

Sezione I. — Dell'ostacolo al libero esercizio dei culti, e della perturbazione delle cerimonie religiose (art. 436 e 437).

Sezione II. — Di ogni altro insulto ad una cerimonia religiosa, e del vilipendio degli oggetti di culto (art. 438 e 439).

Sezione III. — Della violazione delle sepolture e delle tombe (art. 440).

Sezione IV. — Dei misfatti in persona dei ministri di un culto nello esercizio delle loro funzioni (art. 441).

Sezione V. — Di alcuni speciali misfatti contro il rispetto dovuto alla religione dello Stato (art. 442 e 443).

Capitolo II. — Dei misfatti dei ministri della religione con abuso del proprio ministerio (art. 444 a 447).

Titolo V. — Dei misfatti contro i costumi pubblici (art. 448 a 450).

Titolo VI. — Dei misfatti contro la salute pubblica.

Capitolo I. — Dello avvelenamento di commestibili, di bevande, di medicinali o di altre merci (art. 451 a 453).

Capitolo II. — Dello apprestamento per uso pubblico, e dello spaccio di commestibili, o di bevande, o di medicinali, o di altre merci contenenti mescolanze nocevoli alla salute (art. 454 a 457).

Capitolo III. — Dello spaccio di certe carni, nonchè di commestibili, o di bevande, guasti o corrotti o immaturi (art. 458).

Capitolo IV. — Disposizioni relative alle materie che tramandano nocive o fetide esalazioni (art. 459).

Capitolo V. — Speciali disposizioni relative ai cadaveri umani (art. 460 e 461).

Capitolo VI. — Speciali disposizioni relative alle bestie morte (art. 462 e 463).

Capitolo VII. — Speciale disposizione relativa alla macerazione delle canapi, dei lini e di altre piante simili (art. 464).

Capitolo VIII. — Speciale disposizione relativa alle fabbriche che tramandano nocive o fetide esalazioni (art. 465).

Capitolo IX. — Speciale disposizione in caso di peste o di altra malattia contagiosa (art. 466).

Capitolo X. — Disposizione comune (art. 467).

Titolo VII. — Dei misfatti contro la pubblica annona (art. 468 a 474).

Titolo VIII. — Dei misfatti contro il commercio pubblico, e la libertà dei pubblici incanti.

Capitolo I. — Dei misfatti contro il commercio pubblico (art. 475 a 480).

Capitolo II. — Dei misfatti contro la libertà dei pubblici incanti (art. 481 e 482).

Titolo IX. — Dei misfatti contro la fede pubblica.

Capitolo I. — Della falsa moneta.

Sezione I. — Della contraffazione (art. 483 a 490).

Sezione II. — Dell' alterazione (art. 491 a 494).

Capitolo II. — Del contraffacimento del suggello della Reggenza —, delle impronte di qualunque altra pubblica autorità, o pubblico officio dello Stato —, e degli stromenti che sono destinati ad eseguire siffatte impronte (art. 495 a 504).

Capitolo III. — Del falso nelle scritture.

Sezione I. — Del falso nelle scritture autentiche o pubbliche (art. 505 a 513).

Sezione II. — Del falso nelle scritture private (art. 514 e 515).

Capitolo IV. — Eccezionali disposizioni relative al falso nei passaporti, o nei fogli di via e nei permessi militari di assenza, o in date licenze ed in determinati attestati (art. 516 a 527).

Capitolo V. — Di ogni altro falso non preveduto nei capitoli precedenti (art. 528 a 530).

Titolo X. — Dei misfatti contro la finanza pubblica (art. 531 a 534).

Titolo XI. — Degli abusi contro la credulità dei volgari (art. 535).

Titolo XII. — Degli abusi intesi a perturbare la calma e la quete pubblica (art. 536 e 537).

Titolo XIII. — Degli abusi intesi ad usurpare la pubblica stima (art. 538).

Titolo XIV. — Dei misfatti che ledono il vincolo sociale di mutuo soccorso, e di reciproca assistenza (art. 539 e 540).

3.ª CLASSE DI MISFATTI.

Dei misfatti che ledono immediatamente la famiglia.

Titolo I. — Di alcuni abusi nella contrazione del matrimonio (art. 541 a 544).

Titolo II. — Dei misfatti contro i reciproci doveri dei componenti la famiglia.

Capitolo I. — Della poligamia (art. 545 a 549).

Capitolo II. — Dell'adulterio, e del concubinato (art. 550 a 554).

Capitolo III. — Della prostituzione e della corruttela eccitata, o favorita, o agevolata nel seno della famiglia (art. 555 a 557).

Titolo III. — Dei misfatti che turbano la pace e l'onore della famiglia.

Capitolo I. — Dello stupro violento e di qualunque altro atto violento di libidine (art. 558 a 563).

Capitolo II. — Del ratto violento (art. 564 a 569).

Titolo IV. — Dei misfatti contro i diritti della patria potestà o dell' autorità tutoria (art. 570 a 572).

Titolo V. — Dei misfatti che attraversano o distruggono la pruova dello stato civile della prole.

Capitolo I. — Dell' occultamento, del cambio e della supposizione di prole (art. 573).

Capitolo II. — Della mancanza di dichiarazione di nascita, e degli abusi del pubblico funzionario nella tenuta dei registri degli atti dello stato civile delle persone (art. 574 a 576).

Titolo VI. — Dei misfatti che distruggono o che mettono in pericolo la esistenza della prole.

Capitolo I. — Del procurato aborto (art. 577 a 580).

Capitolo II. — Dell' infanticidio —, e della uccisione e di altre offese sulla prole non vitale (art. 581 a 584).

Capitolo III. — Dello abbandono e della esposizione di un fanciullo minore di anni cinque, e di ogni altro individuo impotente ad aiutarsi (art. 585 a 593).

4.ª CLASSE DI MISFATTI.

Dei misfatti che ledono immediatamente l' individuo.

Titolo I. — Dei misfatti contro la vita (art. 594 a 598).

Titolo II. — Dei misfatti contro la integrità e la intangibilità delle persone (art. 599 a 616).

Titolo III. — Delle giustificazioni e delle scuse dei misfatti contemplati nei due titoli precedenti.

Capitolo I. — Delle giustificazioni (art. 617 a 619).

Capitolo II. — Delle scuse (art. 620 a 624).

Titolo IV. — Dei misfatti contro la libertà individuale (art. 625 a 631).

Titolo V. — Dei misfatti contro la libertà domestica (art. 632).

Titolo VI. — Dei misfatti contro il libero esercizio dei diritti politici o civili (art. 633 e 634).

Titolo VII. — Dei misfatti contro la reputazione e la dignità personale.

Capitolo I. — Della diffamazione e del libello famoso (art. 635 a 637).

Capitolo II. — Della ingiuria (art. 638 a 641).

Capitolo III. — Disposizioni comuni ai misfatti contemplati nei due capitoli antecedenti (art. 642 a 648).

Capitolo IV. — Del rivelamento dei segreti (art. 649).

Titolo VIII.—Dei misfatti contro la proprietà, per fine di lucro.

Capitolo I. — Del furto.

Sezione I. — Del furto senza violenza (art. 650 a 654).

Sezione II. — Del furto violento (art. 655 a 660).

Capitolo II. — Della usurpazione (art. 661 e 662).

Capitolo III. — Della estorsione (art. 663 e 664).

Capitolo IV. — Della truffa, e di ogni altra fraudolenta ed indebita appropriazione (art. 665 a 671).

Capitolo V. — Dell'occultamento, della vendita e della compera delle cose ottenute per mezzo dei misfatti contemplati nei capitoli I, III e IV del presente titolo (art. 672).

Capitolo VI.—Disposizioni comuni ai precedenti capitoli del presente titolo (art. 673 a 677).

Titolo IX. — Dei misfatti contro la proprietà, non per fine di lucro.

Capitolo I. — Dell' incendio, e della mina e di qualunque altra esplosione (art. 678 a 683).

Capitolo II. — Della inondazione (art. 684 e 685).

Capitolo III. — Di qualunque altro danno cagionato.

Sezione I. — Del danno cagionato, senza violenza (art. 686 a 690).

Sezione II. — Del danno cagionato, con violenza (art. 691 e 692).

Capitolo IV. — Disposizioni comuni ai precedenti capitoli del presente titolo (art. 693 a 700).

IL LIBRO SECONDO presenta:

Titolo I.—Dei delitti isolatamente riguardati (art. 701 a 705).
Titolo II.—Dei delitti innestati ai misfatti (art. 706 a 712).

IL LIBRO TERZO presenta:

Titolo I. — Catalogo delle contravvenzioni (art. 713).
Titolo II.—Delle pene per le contravvenzioni (art. 714 a 726).

VII.

Metodo da serbare nello sviluppo della metafisica della scienza delle leggi penali.

§ 41.—Poichè la metafisica della scienza delle leggi penali è una *serie di raziocinii* ecc. (§ 25 n. 2.): poichè lo sviluppo di una materia che riponesi in una *serie di raziocinii* involve la necessità di ricavare le dimostrazioni dall'intima natura del soggetto, e di adottare un sistema di esposizione rigorosamente filosofico, per modo che le anella della catena delle verità si rannodino le une alle altre con istrettissimi vincoli; segue:

« *La materia contenuta nella metafisica della scienza delle leggi penali debb'essere sviluppata per via di dimostrazioni ricavate dall'intima natura del soggetto, e con un sistema di esposizione rigorosamente filosofico, per modo che le anella della catena delle verità si rannodino le une alle altre con istrettissimi vincoli* ».

§ 42. — Ho detto che la materia contenuta nella metafisica della scienza delle leggi penali debb' essere SVILUPPATA (§ 41), poichè, per impossessarsi di una scienza quale che siasi, è necessario di scorrere tutto il campo che la contiene. Inoltrandoci di verità in verità, di dettame in dettame, giungiamo, dopo lungo e diligente processo, ad acquistare quello insieme, quel tutto in che la scienza riponesi.

In sulle prime tutto è buio: i principii costituenti la scienza sembrano rinchiusi in una valle come quella di cui dice il poeta:

> « Oscura, profond'era, e nebulosa
> Tanto, che per ficcar lo viso al fondo,
> Io non vi discernea veruna cosa (1) ».

Segnati i primi passi, comincia a vedersi l'oggetto, ma come di traverso a vapori. Sul che occorre molto a proposito il luogo di Dante:

> « Come, quando la nebbia si dissipa,
> Lo sguardo a poco a poco raffigura
> Ciò che cela il vapor (2) ».

(1) Dante, Inferno, IV. 7.
(2) Inferno, XXXI. 25.

E l'altro luogo dello stesso:

» Ricordati, lettor, se mai nell'alpe
Ti colse nebbia, per la qual vedessi
Non altrimenti che per pelli talpe.
Come, quando i vapori umidi e spessi
A diradar cominciansi, la spera
Del sol debilemente entra per essi (1) ».

A misura dello inoltramento le tenebre si diradano; ed alla fine l'oggetto si ravvisa chiaro e distinto.

Considerata la scienza sotto questo punto di vista, ha bisogno di essere *rischiarata, stenebrata, dilucidata*, voci tutte metaforiche, com'uom si accorge. E non solo queste, ma moltissime altre metaforiche dizioni sono adoperate in proposito. Così *additare*, *appalesare*, *dimostrare*, *enucleare*, *snocciolare*, *spiegare* una scienza.

E metaforica è pur essa la voce SVILUPPARE, preso il tropo da un corpo nascosto sotto *involucro, o inviluppo*.

§ 43.—Ho detto ancora che lo sviluppo di cui ha bisogno la metafisica della scienza delle leggi penali debb'essere fatto *per via di dimostrazioni* (§ 41), poichè, per ciò stesso che la scienza ha bisogno di essere sviluppata (§ 41 e 42), le *dimostrazioni* si rendono indispensabili.

§ 44.—Ho detto inoltre che siffatte *dimostrazioni* vogliono essere *ricavate dalla intima natura del soggetto* (§ 41), poichè tutt'altra fonte non è sicura.

Vi fu un tempo in cui l'*ipse dixit* (*è sentenza di Aristotele*) prendeva luogo d'irricusabile *dimostrazione*, e la umana ragione prostravasi riverente innanzi a questa magica frase. Allora più che mai potevasi applicare la massima di Romagnosi:

« Lo spirito umano non s' incammina ed inoltra sulle vie del vero, se non dopo di avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell'interesse, delle surrette prevenzioni, dei sistemi *fattizii*, dei delirii funesti della licenza, della deferenza indolente, della credulità, ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell'errore (2) ».

Per gli annali della legislazione si pare manifesto esservi stato tempo in cui — al dire di Beccaria — « un'opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinacio erano le leggi a cui

(1) Purgatorio, XVII. 1.
(2) Genesi del Diritto Penale, § 399.

VII.

Metodo da serbare nello sviluppo della metafisica della scienza delle leggi penali.

§ 41. — Poichè la metafisica della scienza delle leggi penali è una *serie di raziocinii* ecc. (§ 25 n. 2.): poichè lo sviluppo di una materia che riponesi in una *serie di raziocinii* involve la necessità di ricavare le dimostrazioni dall'intima natura del soggetto, e di adottare un sistema di esposizione rigorosamente filosofico, per modo che le anella della catena delle verità si rannodino le une alle altre con istrettissimi vincoli; segue:

« *La materia contenuta nella metafisica della scienza delle leggi penali debb'essere sviluppata per via di dimostrazioni ricavate dall'intima natura del soggetto, e con un sistema di esposizione rigorosamente filosofico, per modo che le anella della catena delle verità si rannodino le une alle altre con istrettissimi vincoli* ».

§ 42. — Ho detto che la materia contenuta nella metafisica della scienza delle leggi penali debb' essere SVILUPPATA (§ 41), poichè, per impossessarsi di una scienza quale che siasi, è necessario di scorrere tutto il campo che la contiene. Inoltrandoci di verità in verità, di dettame in dettame, giungiamo, dopo lungo e diligente processo, ad acquistare quello insieme, quel tutto in che la scienza riponesi.

In sulle prime tutto è buio: i principii costituenti la scienza sembrano rinchiusi in una valle come quella di cui dice il poeta:

« Oscura, profond'era, e nebulosa
Tanto, che per ficcar lo viso al fondo,
Io non vi discernea veruna cosa (1) ».

Segnati i primi passi, comincia a vedersi l'oggetto, ma come di traverso a vapori. Sul che occorre molto a proposito il luogo di Dante:

« Come, quando la nebbia si dissipa,
Lo sguardo a poco a poco raffigura
Ciò che cela il vapor (2) ».

(1) Dante, Inferno, IV. 7.
(2) Inferno, XXXI. 25.

E l'altro luogo dello stesso:

» Ricordati, lettor, se mai nell'alpe
Ti colse nebbia, per la qual vedessi
Non altrimenti che per pelli talpe.
Come, quando i vapori umidi e spessi
A diradar cominciansi, la spera
Del sol debilemente entra per essi (1) ».

A misura dello inoltramento le tenebre si diradano; ed alla fine l'oggetto si ravvisa chiaro e distinto.

Considerata la scienza sotto questo punto di vista, ha bisogno di essere *rischiarata, stenebrata, dilucidata*, voci tutte metaforiche, com'uom si accorge. E non solo queste, ma moltissime altre metaforiche dizioni sono adoperate in proposito. Così *additare*, *appalesare, dimostrare, enucleare, snocciolare, spiegare* una scienza.

E metaforica è pur essa la voce SVILUPPARE, preso il tropo da un corpo nascosto sotto *involucro, o inviluppo*.

§ 43.—Ho detto ancora che lo sviluppo di cui ha bisogno la metafisica della scienza delle leggi penali debb'essere fatto *per via di dimostrazioni* (§ 41), poichè, per ciò stesso che la scienza ha bisogno di essere sviluppata (§ 41 e 42), le *dimostrazioni* si rendono indispensabili.

§ 44. —Ho detto inoltre che siffatte *dimostrazioni* vogliono essere *ricavate dalla intima natura del soggetto* (§ 41), poichè tutt'altra fonte non è sicura.

Vi fu un tempo in cui l'*ipse dixit* (*è sentenza di Aristotele*) prendeva luogo d'irricusabile *dimostrazione*, e la umana ragione prostravasi riverente innanzi a questa magica frase. Allora più che mai potevasi applicare la massima di Romagnosi:

« Lo spirito umano non s' incammina ed inoltra sulle vie del vero, se non dopo di avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell'interesse, delle surrette prevenzioni, dei sistemi *fattizii*, dei delirii funesti della licenza, della deferenza indolente, della credulità, ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell'errore (2) ».

Per gli annali della legislazione si pare manifesto esservi stato tempo in cui — al dire di Beccaria — « un'opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinacio erano le leggi a cui

(1) Purgatorio, XVII. 1.
(2) Genesi del Diritto Penale, § 399.

con sicurezza ubbidivano coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini (1) ».

Deplorabili tempi, ne' quali i *sofismi di autorità*, come li direbbe Bentham (2), impedivano alla mente di fare appello alla ragione, e nei quali trovavasi più che vera la sentenza di Seneca: « *Unusquisque mavult credere, quam judicare* ».

Messo che la metafisica della scienza delle leggi penali è una *serie di raziocinii* ecc. (§ 25 n° 2°), non può riconoscere più sicura fonte di dimostrazione, che l' uso della ragione. Le verità che la costituiscono risultar debbono dai principii eterni delle cose e dalla intima natura del soggetto. In questa, come in tutte le altre scientifiche discipline, conviene essere ecletico, e dire con Orazio:

> « *Ac ne forte roges, quo me duce, quo lare tuter:*
> *Nullius addictus jurare in verba magistri;*
> *Quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes* (3) ».

Tutti i Peripatetici, tutti gli Accademici, tutti i Cinici, tutti gli Stoici pensino in una guisa; se la ragione suggerirà il contrario, che valore avrà la opinione de' Peripatetici insieme con quella del loro capo, Aristotele? che la opinione degli Accademici insieme con quella del loro capo, Platone? che la opinione de' Cinici insieme con quella del loro capo, Diogene? che la opinione degli Stoici insieme con quella del loro capo, Zenone?

Prostriamoci davanti il Nume della ragione, e rimessamente diciamogli:

> « Tu Duca, Tu Signore, Tu Maestro (4) ».

Presa la ragione per guida, si procede,

> « Senza sospetto di trovar fra via
> Cosa ch' al nostro andar fosse molesta (5) ».

Unica sicura guida, senza la quale l' uom può dire:

> « Vommene in guisa d' orbo senza luce,
> Che non sa ove si vada e pur si parte (6) ».

(1) De' delitti e delle pene — A chi legge.
(2) I sofismi politici.
(3) Epistolarum lib. 1. Epist. 1. v. 13.
(4) Dante, Inferno, II. 140.
(5) Petrarca, Rime in vita di madonna Laura, sonetto 8.
(6) Petrarca, ivi sonetto 16.

Nella *Divina Commedia*, volendosi inculcare la necessità di non abbandonarsi all' altrui opinione, si mettono le seguenti parole nella bocca di S. Tommaso, mentre favella a Dante (1) » :

« E questo ti fia sempre piombo a' piedi,
Per farti muover lento, com'uom lasso,
Ed al sì ed al no che tu non vedi;
« Che quegli è tra gli stolti bene abbasso
Che senza distinzion afferma o niega,
Così nell' un come nell' altro passo (2);
« Perch' egl' incontra che più volte piega
L' opinion corrente (3) in falsa parte,
E poi l'affetto lo intelletto lega (4) ».

Dalle quali cose non vorrei s'inferisse, che bisogna schernire da contumace e da baldanzoso tutto quello che dagli scrittori s'insegna; ma solamente vorrei si deducesse che fa mestieri ricevere i loro documenti con molta circospezione, ed unicamente come aiuto, o come conforto della verità che noi ricerchiamo, o che abbiamo ricercata co' propri lumi. Chi si addormenta sulle sole opinioni, destosi, si trova sul letto dell'errore.

§ 45. — Ho detto infine che la metafisica della scienza delle leggi penali debb' essere sviluppata *con un sistema di esposizione rigorosamente filosofico, per modo che le anella della catena delle verità si rannodino le une alle altre con istrettissimi vincoli* (§ 41), poichè non basta attenersi all'uso della ragione per la ricerca delle verità: bisogna ricorrervi altresì per la esposizione delle medesime, la quale vuol essere metodica e filosofica. Unica sicura via,

« Senza la qual per questo aspro diserto
A retro va chi più di gir s' affanna (5) ».

Unica sicura via per avere un bello reale nel tutto e nelle sue parti.

(1) Paradiso, XIII. 112.
(2) *Così nell' un come nell' altro passo*. Cioè, in qualunque passo di scrittura, o di discorso.
(3) *L' opinion corrente*. Cioè, la precipitosa, la corriva.
(4) *L' affetto . . . lega*. Cioè, l' amore alla propria opinione non permette alla ragione di scrutinare.
(5) Dante, Purgatorio, 14. XI.

« *Singula quaeque locum teneant sortita decenter,*
Primo ne medium, medio ne discrepet imum (1) ».

Unica sicura via per vedere come un' idea partorisce un'altra,

« E come l' un *pensier* dall' altro scoppia (2) ».

Unica sicura via per impadronirsi delle verità ed esporre le medesime in *maggior numero possibile, colla maggiore evidenza possibile, in minor tempo possibile.*

Il solo artificio del metodo può riconfinare innumeri verità nell' angustia di poche pagine. Sublime è il pensiero di Filangieri : « Un edificio si debbe innalzare. Si conducono nella piazza vicina , e si gittano senza ordine i materiali che debbono comporlo. Lo spazio che questi occupano , è, per lo meno, venti volte maggiore di quello che occupar deve l' edificio. Se da' materiali , se dallo spazio da essi occupato , giudicar si dovesse della grandezza dell' edificio , quelli del tugurio di un miserabile annunzierebbero l' abitazione di un grande, e quelli della casa di un ricco annunzierebbero la casa di un principe. Quando questi sono ancora in disordine , l' architetto sente il giudizio dell'idiota e sorride (3) ».

Ad avviso di *Carlo Comte* — « un buon metodo attribuisce allo spirito un tal potere , che può in qualche guisa supplire al talento ; è una leva che dà all'uomo debole che se ne serva, una forza che non potrebbe avere l' uomo più vigoroso che fosse privo di un tale mezzo (4) ».

Parlando del vero oratore filosofo , diceva d'*Aguesseau* : « Per una segreta concatenazione di proposizioni , egualmente semplici che evidenti , egli condurrà lo spirito di verità in verità , senza mai stancare , nè dividere l' attenzione ; e nel tempo stesso che i suoi uditori stanno ancora in aspettazione di una lunga serie di ragionamenti , saranno sorpresi di vedere che per un innocente artificio il semplice metodo ha servito di pruova , e che l' ordine solo ha prodotto il convincimento (5) ».

E per vero , non v' ha carattere di scienza , laddove non v' ha rigore di metodo. Chi si fa ad insegnare confusi , sperperati ed accogliticci precetti di leggi penali *in generale*, dovrebbe arrossire

(1) *Horat. Ad Pisones*, v. 92.
(2) Dante , Inferno , XXIII. 10.
(3) Scienza della legislazione , lib. III , cap. 39.
(4) Trattato di legislazione , lib. 1. cap. 1.
(5) Discorso pronunciato al Parlamento di Parigi nel 1695. *La cognizione dell' uomo.*

di manifestare al pubblico ch' egli svolge *la metafisica della scienza delle leggi penali*, meno che non abbia perduto il pudore nelle licenze di metodo. Nella travagliata sua mente le verità vagano moleste ed imbarazzanti, come le parti dell' universo vagavano frastagliatamente nel *Caos* che da Ovidio ci si descrive (1):

« *Quaque fuit tellus, illic et pontus et aër* ».

Cioè :

« Pria che il ciel fosse, il mar, la terra e 'l foco
Era il foco, la terra, il cielo e 'l mare :
Ma il mar rendeva il ciel, la terra e 'l foco
Deforme il foco, il ciel, la terra e 'l mare ;
Chè ivi era e terra, e cielo, e mare e foco
Dov' era e cielo, e terra, e foco e mare.
La terra, il foco, il mare era nel cielo,
Nel mar, nel foco, e nella terra il Cielo (2) ».

(1) Metamorf. Lib. v. 4.
(2) Traduzione dell' Anguillara.

APPLICAZIONE CRITICA

I.

DIRITTO ROMANO.

§ 46. — I. *Quanto al principio di non collocare nella legislazione penale quelle proposizioni che appartengono esclusivamente alla scienza della legislazione penale* (§§ 16 e seguenti) — il diritto romano è difettoso. Moltissime leggi, invece di contenere norme alle azioni delle persone tenute all' osservanza del Codice penale, contengono massime pel potere legislativo, e quindi appartenenti esclusivamente alla scienza.

Non è già che tali massime non sieno, quasi sempre, utili insegnamenti ed inconcussi principii di giustizia universale; ma esse trovansi collocate in sede non propria.

— « *Non erit hic locus* (1) ».

Il difetto nacque da ciò, che avendo i compilatori del *diritto romano* tenuto presente quanto esisteva di più prezioso nelle opere degli antichi giureconsulti, accolsero alla rinfusa ogni proposizione che si attirava la loro attenzione, senza distinguere le massime che dovevano far parte della legislazione, da quelle che dovevano abbandonarsi alla scienza.

§ 47. — II. *Quanto al dover considerare la legislazione penale come parte della legislazione* (§§ 12 e seguenti) — ecco quel che presenta il *diritto romano*.

Tutta la legislazione, sotto il nome di *corpus juris civilis*, si compone delle seguenti parti:

1.° INSTITUZIONI (INSTITUTIONES) divise in quattro *libri*. — Ciascun libro è diviso in *titoli*, dei quali il libro I ne contiene XXVI; il II, XXV; il III. XXX; e il IV, XVIII. — Somma: — Titoli XCIX. — Ciascun titolo è diviso in *paragrafi* (§§).

2.° PANDETTE, O DIGESTI (PANDECTÆ) divise in cinquanta *libri*. —Ciascun libro è diviso in *titoli*. —I titoli si dividono in *leggi*, e le leggi in *paragrafi* (§§).

3.° CODICE (CODEX REPETITÆ PRÆLECTIONIS) diviso in dodici

(1) Horat. Ad *Pisones*.

libri, i quali pure si dividono e suddividono come i libri delle *Pandette*.

4.° Autentiche, o Novelle Costituzioni (Autenticæ, seu Novellæ Constitutiones) al numero di cento sessantotto.

Le quali novelle son contenute in nove Collazioni (collationes).—Ciascuna collazione è divisa in *titoli*, dei quali la prima ne contiene VI; — la seconda, VIII; — la terza, VIII; —la quarta, XXIV; — la quinta, XXVI; — la sesta, XVII; — la settima, XI; — la ottava, XVIII; — e la nona, LI.

Somma — Titoli CLXIX. — Ciascun titolo contiene una novella, ad eccezione del titolo III della seconda collazione, il quale non ne contiene alcuna. — Quindi si comprende perchè, mentre i titoli sono CLXIX, le novelle non sono che CLXVIII. — Ciascuna novella contiene la *prefazione* e l'*epilogo;* ed oltracciò si divide in *capitoli*. — I capitoli si dividono in *paragrafi* (§§).

La legislazione penale non è distinta nettamente dalle altre specie di legislazioni.

Nel *corpo di diritto civile* trovi sparsi qua e là dettami di legislazione penale; salvo che i libri XLVII e XLVIII del *Digesto*, ed il libro IX del *Codice* si occupano esclusivamente di materie penali.

§ 48. — III. *Quanto alla divisione della legislazione penale in codice di polizia, codice penale e codice di procedura ne' giudizi penali* (§§ 14 e seguenti) — il diritto romano è difettoso.

Nè nel diritto romano, nè nelle altre legislazioni si rinvengono soddisfacenti disposizioni di *codice di polizia*. Appena vedi gittati alcuni provvedimenti di *prevenzione* in questo o quell'altro luogo delle varie parti della legislazione; e questi, monchi, spesso imperfetti, spessissimo incoerenti, sempre senza connessione e senz'ordine.

Nemmeno si ravvisa nel diritto romano una distinta linea di separazione tra il *codice penale* ed il *codice di procedura ne' giudizi penali*.

§ 49. — IV. *Quanto alla divisione del codice penale in due parti, cioè disposizioni generali, e disposizioni particolari* (§§ 24 e seguenti, e § 40)—il diritto romano è difettoso.—Mentre sovrabbonda di *precetti generali*, non li offre riuniti in sistema e separati dalle *disposizioni particolari;* eccetto che diverse *massime di diritto in generale* sono raccolte nelle leggi 41 componenti il *titolo III, lib. I. D. de legibus senatusque consultis, et longa consuetudine;* nelle 43 leggi componenti il *titolo XIX, lib. XLVIII D. de pœnis;* — nelle 246 leggi componenti il *titolo XVI, lib. L. D. de verborum significatione;* — e nelle 211 leggi compo-

nenti il *titolo XVII, cit. lib. L. D. de diversis regulis juris antiqui.*

Di più, i mentovati *precetti generali* ben sovente son destinati a dominare questo o quell' altro titolo particolare, invece di essere espressi con formole atte a dominare tutta la materia, ciò che costituisce la natura delle *disposizioni generali.*

Vedi nel libro II, ove parlo del *tentativo,* della *reiterazione* e della *recidiva,* della *correità* e della *complicità* ec. ec.

§ 50. — V. *Quanto al principio di non collocare nelle disposizioni generali del codice penale que' dettami che appartengono esclusivamente alla metafisica della scienza delle leggi penali* (Cit. §§ 24 e seguenti) — si consulti il § 46.

§ 51. — VI. *Quanto alla divisione e suddivisione delle disposizioni generali del codice penale in libri — titoli — capitoli — sezioni* — ed *articoli* (§§ 27 e seguenti) — il *diritto romano* non riconosce altra divisione e suddivisione, che quelle indicate nel § 47 cui rinvio il lettore.

Giova nulladimeno presentare il quadro de' *titoli* e delle *leggi* dei libri XLVII e XLVIII del *Digesto,* e del libro IX del *Codice;* libri che, come sopra notava (§ 47), si occupano esclusivamente delle materie penali, *senza però distinguere le disposizioni generali dalle particolari.*

Il LIBRO XLVII del Digesto comprende *titoli XXIII,* cioè:

Titolo	I.	*De privatis delictis.*
»	II.	*De furtis.*
»	III.	*De tigno juncto.*
»	IV.	*Si is qui testamento liber esse jussus erit, post mortem Domini ante aditam haereditatem subripuisse aut corrupisse quid dicetur.*
»	V.	*Furti adversus nautas, caupones, stabularios.*
»	VI.	*Si familia furtum fecisse dicetur.*
»	VII.	*Arborum furtim caesarum.*
»	VIII.	*Vi bonorum raptorum, et de turba.*
»	IX.	*De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata.*
»	X.	*De injuriis et famosis libellis.*
»	XI.	*De extraordinariis criminibus.*
»	XII.	*De sepulcro violato.*
»	XIII.	*De concussione.*
»	XIV.	*De abigeis.*
»	XV.	*De praevaricatione.*

Titolo xvi. *De receptatoribus.*
» xvii. *De furibus balneariis.*
» xviii. *De effractoribus et expilatoribus.*
» xix. *Expilatae haereditatis.*
» xx. *Stellionatus.*
» xxi. *De termine moto.*
» xxii. *De collegiis et corporibus.*
» xxiii. *De popularibus actionibus.*

Il LIBRO XLVIII del Digesto comprende titoli XXIV; cioè:

Titolo i. *De publicis judiciis.*
» ii. *De accusationibus et inscriptionibus.*
» iii. *De custodia et exhibitione reorum.*
» iv. *Ad legem Juliam Majestatis.*
» v. *Ad legem Juliam de adulteriis coercendis.*
» vi. *Ad legem Juliam de vi publica.*
» vii. *Ad legem Juliam de vi privata.*
» viii. *Ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis.*
» ix. *De lege Pompeja, de parricidiis.*
» x. *De lege Cornelia, de falsis, et de Senatusconsulto Liboniano.*
» xi. *De lege Julia repetundarum.*
» xii. *De lege Julia de annona.*
» xiii. *Ad legem Juliam peculatus, et de sacrilegiis, et de residuis.*
» xiv. *De lege Julia ambitus.*
» xv. *De lege Fabia de plagiariis.*
» xvi. *Ad Senatusconsultum Turpillianum et de abolitionibus criminum.*
» xvii. *De requirendis vel absentibus damnandis.*
» xviii. *De quaestionibus.*
» xix. *De poenis.*
» xx. *De bonis damnatorum.*
» xxi. *De bonis eorum qui ante sententiam vel mortem sibi consciverunt, vel accusatorem corruperunt.*
» xxii. *De interdictis, et relegatis, et deportatis.*
» xxiii. *De sententiam passis.*
» xxiv. *De cadaveribus punitorom.*

Il LIBRO IX del Codice comprende LI titolo, cioè :

Titolo	I.	*De his qui accusare non possunt.*
»	II.	*De accusationibus et inscriptionibus.*
»	III.	*De exhibendis et transmittendis reis.*
»	IV.	*De custodia reorum.*
»	V.	*De privatis carceribus.*
»	VI.	*Si reus vel accusator mortuus fuerit.*
»	VII.	*Si quis imperatori maledixerit.*
»	VIII.	*Ad legem Juliam majestatis.*
»	IX.	*Ad legem Juliam de adulteriis, et stupro.*
»	X.	*Si quis eam, cujus tutor fuerit corruperit.*
»	XI.	*De mulieribus, quae se propriis servis junxerunt.*
»	XII.	*Ad legem Juliam de vi publica vel privata.*
»	XIII.	*De raptu virginum, seu viduarum, necnon sanctimonialium.*
»	XIV.	*De emendatione servorum.*
»	XV.	*De emendatione propinquorum.*
»	XVI.	*Ad legem Corneliam de sicariis.*
»	XVII.	*De his qui parentes vel liberos occiderunt.*
»	XVIII.	*De maleficis et mathematicis, et caeteris similibus.*
»	XIX.	*De sepulcro violato.*
»	XX.	*Ad legem Fabiam de plagiariis.*
»	XXI.	*Ad legem Viselliam.*
»	XXII.	*Ad legem Corneliam de falsis.*
»	XXIII.	*De his qui sibi adscribunt in testamento.*
»	XXIV.	*De falsa moneta.*
»	XXV.	*De mutatione nominis.*
»	XXVI.	*Ad legem Juliam de ambitu.*
»	XXVII.	*Ad legem Juliam Repetundarum.*
»	XXVIII.	*De crimine peculatus.*
»	XXIX.	*De crimine sacrilegii.*
»	XXX.	*De seditiosis, et de his qui plebem contra Rempublicam audent colligere.*
»	XXXI.	*Quando civilis actio criminali praejudicet, et an utraque ab eodem exerceri possit.*
»	XXXII.	*De crimine expilatae haereditatis.*
»	XXXIII.	*De vi bonorum raptorum.*
»	XXXIV.	*De crimine stellionatus.*
»	XXXV.	*De injuriis.*
»	XXXVI.	*De famosis libellis.*

Titolo	xxxvii.	*De abigeis.*
»	xxxviii.	*De Nili aggeribus non rumpendis.*
»	xxxix.	*De his, qui latrones, vel aliis criminibus reos occultaverint.*
»	xl.	*De requirendis reis.*
»	xli.	*De quaestionibus.*
»	xlii.	*De abolitionibus.*
»	xliii.	*De generali abolitione.*
»	xliv.	*Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur.*
»	xlv.	*Ad Senatusconsultum Turpillianum.*
»	xlvi.	*De calumniatoribus.*
»	xlvii.	*De poenis.*
»	xlviii.	*Ne sine jussu Principis certis judiciis liceat confiscare.*
»	xlix.	*De bonis proscriptorum, seu damnatorum.*
»	l.	*De bonis eorum, qui mortem sibi consciverunt.*
»	li.	*De sententiam passis.*

Somma de' titoli contenuti ne' libri xlvii e xlviii del *Digesto;* e nel libro ix del *Codice* . . . . xcviii.

Per ciò che concerne il numero delle leggi, cominciando dal libro xlvii del Digesto, il *titolo* i ne contiene 3; — il ii, 92; — il iii, 2; — il iv, 3; — il v, 1; — il vi, 6; — il vii, 12; — l'viii, 6; — il ix, 12; — il x, 45; — l'xi, 11; — il xii, 11; — il xiii, 2; — il xiv, 3; — il xv, 7; — il xvi, 2; — il xvii, 3; — il xviii, 2; — il xix, 6; — il xx, 4; — il xxi, 3; — il xxii, 4; — il xxiii, 8. —

Somma delle leggi comprese ne' titoli del libro xlvii del *Digesto* . . . . 248.

Passando al libro xlviii del *Digesto,* il titolo i ne contiene 14; — il ii, 22; — il iii, 14; — il iv, 11; — il v, 44; — il vi, 12; — il vii, 8; — l'viii, 17; — il ix, 10; — il x, 33; — l'xi, 9; — il xii, 3; — il xiii, 14; — il xiv, 1; — il xv, 7; — il xvi, 18; — il xvii, 5; — il xviii, 22; — il xix, 43; — il xx, 11; — il xxi, 3; — il xxii, 19; — il xxiii, 4; — il xxiv, 3. —

Somma delle leggi comprese ne' titoli del libro xlviii del *Digesto* . . . . 347.

Venendo infine al libro ix del *Codice,* il titolo i ne contiene 21 ; — il ii , 17 ; — il iii , 3 ; — il iv, 6 ; — il v , 1 ; — il vi , 6 , — il vii , 1 ; — l'viii , 8 ; — il ix, 37 ; — il x, 1 ; — l'xi , 1 ; — il xii , 10 ; — il xiii, 1 ; — il xiv , 1 ; — il xv , 1 ; — il xvi , 9 ; — il xvii , 1 ; — il xviii, 9 ; — il

XIX, 6; — il XX, 16; — il XXI, 1; — il XXII, 24; — il XXIII, 6; — il XXIV, 3; — il XXV, 1; — il XXVI, 1; — il XXVII, 6; — il XXVIII, 1; — il XXIX, 4; — il XXX, 2; — il XXXI, 1; — il XXXII, 6; — il XXXIII, 5; — il XXXIV, 4; — il XXXV, 11; — il XXXVI, 1; — il XXXVII, 1; — il XXXVIII, 1; — il XXXIX, 2; — il XL, 3; — il XLI, 18; — il XLII, 3; — il XLIII, 3; — il XLIV, 3; — il XLV, 6; — il XLVI, 10; — il XLVII, 26; — il XLVIII, 1; — il XLIX, 10; — il L, 2; — il LI, 13. —

Somma delle leggi comprese ne' titoli del libro IX del Codice . . . . 335.

Somma delle leggi comprese ne' titoli de' libri XLVII e XLVIII del *Digesto*, e del libro IX del Codice, 930.

§ 52. — VII. *Quanto al metodo* (§§ 41 e seguenti) — il *diritto romano* serba tutt'altro metodo che il filosofico.

II.

Legislazione penale francese.

§ 53. — I. *Quanto al principio di non collocare nella legislazione penale quelle proposizioni, che appartengono esclusivamente alla scienza della legislazione penale* (§§ 16 e seguenti) —, evita la superfluità del *diritto romano* (§ 46).

§ 54. II. — *Quanto al dover considerare la legislazione penale come parte della legislazione* (§§ 12 e seguenti) —, la *legislazione penale francese* è separata e distinta da ogni altro ramo della *legislazione*.

Essa consiste nel *Codice penale,* diviso in *articoli*	486
e nel *Codice d'istruzione criminale*, diviso in articoli	643
Somma degli articoli	1129

Intanto i compilatori del *Codice penale* e del *Codice d'istruzione criminale* commettono diversi errori circa le *divisioni*.

I. — Violano l'aforismo (§ 39, n.° 1.°), che — *quantunque volte un* CODICE *venga risoluto in diverse* DIVISIONI, *non vi debba essere frammento od* ARTICOLO *di esso* CODICE, *il quale non debba far parte di una di esse* DIVISIONI; *e che questo aforismo sia applicabile non solo alle* DIVISIONI *di esso Codice, ma ancora alle* DIVISIONI DI OGNI SUA DIVISIONE.

Lo violano i compilatori del *Codice penale*:

1.° Quando, dividendo tale *codice* in *quattro libri, escludono* da ogni libro gli articoli 1 a 5, ai quali sovrasta l'epigrafe

« *Disposizioni preliminari* » — ; nella guisa che escludono da ogni *libro* l'articolo 484, cui sovrasta l'epigrafe « *Disposizione generale* » — ;

2.° Quando, dividendo il *libro I* in *quattro capitoli*, *escludono* gli art. 6 ad 11, in testa ai quali non si scrive veruna rubrica ;

3.° Quando, dividendo il *libro III* in *due titoli*, *escludono* l'articolo 463, cui sovrasta l'epigrafe « *Disposizioni generali* » ;

4.° Quando, dividendo il *capitolo I* del *titolo I* del *libro III* in *tre sezioni*, *escludono* l'art. 102, cui sovrasta l'epigrafe « *Disposizione comune ai due paragrafi della presente sezione* » (II) ;

5.° Quando, dividendo la *sezione I del capitolo III del titolo I del libro III* in cinque *paragrafi*, *escludono* gli art. 163 a 165, ai quali sovrasta l'epigrafe « *Disposizioni comuni* » — ;

6.° Quando, dividendo la *sezione II del citato capitolo* in sei *paragrafi*, *escludono* gli art. 166 a 168, in testa ai quali non si scrive veruna rubrica — , nonchè l'art. 198, cui sovrasta l'epigrafe « *Disposizioni particolari* » ;

7.° Quando, dividendo la *sezione V del citato capitolo* in tre *paragrafi*, *escludono* gli art. 277 a 282, ai quali sovrasta l'epigrafe « *Disposizioni comuni ai vagabondi ed ai mendicanti* » ;

8.° Quando nella *sezione VI del citato capitolo escludono* l'art. 290, cui sovrasta l'epigrafe « *Disposizione particolare* ».

Lo violano i compilatori del *codice d'istruzione criminale* :

1.° Quando, dividendo questo *codice* in due *libri*, *escludono* gli art. 1 a 7, ai quali sovrasta l'epigrafe « *Disposizioni preliminari* » — ;

2.° Quando, dividendo il *capitolo I del titolo I del libro II* in tre *paragrafi*, *escludono* gli art. 137 e 138 — ;

3.° Quando, dividendo il *capitolo II del titolo II del libro II* in tre *paragrafi*, *escludono* gli art. 251 a 265 — ;

4.° Quando, dividendo il *capitolo I del titolo III del libro II* in tre *paragrafi*, *escludono* l'art. 407.

II. Violano pure l'aforismo (§ 39-2.°), che — *quantunque volte una* DIVISIONE RIMANGA INDIVISA, *agli articoli in essa contenuti non debba sovrastare il nome attribuito alle* DIVISIONI DELLE DIVISIONI *non rimaste* INDIVISE. — E lo violano, quando pongono sugli articoli contenuti nel *libro II del codice penale* l'epigrafe di *capitolo unico*. Ma quanta è la estensione del *capitolo unico*? quanta è quella del *libro*. Il dire *capitolo unico* fa vedere che il *libro* non è suscettibile di *divisione*. E se così è, bisogna conservare la sola epigrafe di *libro*, senz'altro dire.

III. Violano infine l'aforismo (§ 39-3.°), che — *quantunque*

volte le DIVISIONI *di un tutto vengano pur esse* DIVISE, *il nome che si attribuisce alle* DIVISIONI DI UNA DIVISIONE, *debba essere attribuito alle* DIVISIONI DI TUTTE LE ALTRE DIVISIONI.

E lo violano i compilatori del *Codice penale*, quando, per esprimere le *divisioni* de' *libri* I e IV, usano il vocabolo *capitoli,* mentre, per denotare le *divisioni* del *libro III*, si servono del vocabolo *titoli*.

E lo violano i compilatori del *codice d' istruzione criminale*, quando dividono il *libro I* in *capitoli*, mentre nel *libro II* si trova adottato il termine *titoli* per indicare le *divisioni del libro*.

§ 55. — III. *Quanto alla divisione della legislazione penale in codice di polizia, codice penale e codice di procedura ne' giudizi penali* (§§ 14 e seguenti) — , si può notare:

1.° Che il *codice penale* è separato e distinto dal *codice di procedura ne' giudizi penali,* sotto il nome di *codice d'istruzione criminale;* schivandosi per tal modo il difetto del *diritto romano* (§ 48 in fine).

2.° Che la parola — *istruzione* — sostituita alla frase — *di procedura ne' giudizj penali* — non esprime adequatamente il soggetto; mentre la *istruzione*, nel senso più ricevuto, indica una *parte* di quella somma di atti progressivi che costituisce il *giudizio penale*.

3.° Che il predicato *criminale*, invece del predicato *penale*, nemmeno esprime adequatamente il soggetto; tanto più che nel *codice penale* francese, chiamandosi *crimine* quella sola specie di violazione di legge, la quale vien punita con *pena criminale* (Vedi l'*applicazione critica* al Titolo II del Libro II), l'epiteto *criminale* in luogo dell'epiteto *penale*, mentre si adatta ai giudizi per *crimini,* non si adatta ai giudizi per *delitti* e per *contravvenzioni*.

4.° Che nel *codice d'istruzione criminale* sono collocate diverse disposizioni appartenenti al *codice penale*.

Valgano di esempio:

Gli art. 5 a 7 relativi ai *crimini* commessi nell'estero;

Gli art. 619 e seguenti relativi alla *riabilitazione de' condannati;*

Gli art. 635 e seguenti riguardanti la prescrizione.

Vedi pure l' art. 137, e 365, seconda parte.

5.° Che, in quanto al *codice di polizia*, la *legislazione francese* non va netta de' vizi del *diritto romano* (§ 48).

6.° Che il *codice penale francese* contiene diverse misure preventive.

Esempio gli art. 44 e seguenti relativi alla *vigilanza*.

Esempio l'art. 73 relativo a *taluni obblighi de' locandieri*.

Esempio gli art. 175 e seguenti relativi al *divieto ai pubblici funzionari d'ingerirsi in negozi o traffici incompatibili colla loro qualità.*

Esempio gli art. 192 e seguenti relativi alla *maniera di tenere gli atti dello stato civile.*

Esempio gli art. 269 e seguenti relativi ai *vagabondi e mendicanti.*

Esempio gli art. 291 e seguenti relativi alle *associazioni illecite.*

Esempio gli art. 314 e seguente relativi alla *fabbricazione e'l porto di armi.*

Esempio l'art. 346 relativo agl'*infanti.*

Esempio gli art. 358 e seguenti relativi al *seppellimento.*

Esempio l'art. 399 relativo alla *contraffazione* ed all'*alterazione delle chiavi*, ecc., ecc.

§ 56. — IV. *Quanto alla divisione del codice penale in due parti; cioè disposizioni generali e disposizioni particolari* (§ 24 e seguenti, e § 40) —, il *codice penale francese* evita la confusione del *diritto romano* (§ 49); e cerca di dividere le une dalle altre. E per vero, oltre alle *disposizioni preliminari*, *i libri I e II* sono destinati a presentare le *disposizioni generali*, ed i *libri III e IV le disposizioni particolari.*

Salvo che, diverse disposizioni collocate ne'*libri III e IV* appartengono alle *disposizioni generali*. Servano di esempio gli art. 463 e seguenti.

§ 57 — V. *Quanto al principio di non collocare nelle disposizioni generali del codice penale quei dettami che appartengono esclusivamente alla metafisica della scienza delle leggi penali* (§§ 24 e seguenti), — Vedi il § 53.

§ 58. — VI. *Quanto alla divisione e suddivisione delle disposizioni generali del codice penale in libri — titoli — capitoli — sezioni — ed articoli* (§§ 27 e seguenti) —, il *codice penale francese*, quando sì, quando no, si mostra scrupoloso nel seguire queste divisioni. Vedi il § 54.

§ 59. — VII. *Quanto al metodo* (§§ 41 e seguenti) —, quello serbato dal *codice penale francese* non è mica filosofico.

III.

Digressione su tutte le altre legislazioni penali moderne.

§ 60. — Poco più poco meno, le altre *legislazioni penali moderne* riproducono gli scerpelloni della *legislazione penale francese* (Vedi §§ 54 e seguenti), come sarà compiutamente di-

mostrato in tutte le *osservazioni critiche* che presenterò nella continuazione dell'opera.

IV.

Cenno speciale intorno alla legislazione penale per lo Regno d' Italia.

§ 61. — I. *Quanto al principio di non collocare nella legislazione penale quelle proposizioni che appartengono esclusivamente alla scienza della legislazione penale* (§ 16 e seguenti) —, il *Codice penale* ed il *Codice di procedura penale italiani* cansano, al pari della *legislazione penale francese* (§ 53) e delle altre moderne, la lamentata imperfezione del *diritto romano* (§ 46).

§ 62 — II. *Quanto al dover considerare la legislazione penale come parte della legislazione* (§ 12 e seguenti), ecco le notizie che ci somministra la storia.

Il tardigrado Piemonte non prima del 1839 si avvide della necessità di uscire dal vecchio e stigmatizzato sistema, e di presentare al popolo una *legislazione penale* meno urtante lo spirito de' tempi, ed affatto separata e distinta da ogni altro ramo della legislazione.

In virtù dello Editto del 26 ottobre 1839 venne sanzionato il *Codice penale*, colla clausola che dovesse avere forza di legge a cominciare dal 15 gennaio 1840.

Intanto mancava la *procedura penale*. I vecchi ordinamenti piemontesi si risentivano della più oltraggiosa barbarie, e non avevano riscontro nei codici di Nazioni le meno incivilite. Volgeva l' anno di grazia 1847, ed il Piemonte non aveva la più elementare fra le garantie, il *pubblico ed orale dibattimento*.

Non prima del giorno 30 del mese di ottobre del 1847 venne fuora l' Editto che sanzionava la *procedura criminale*, colla clausola che dovesse avere forza di legge a cominciare dal 1 maggio 1848.

Si comentano da sè le parole che servono di prologo all'Editto :

« Coll'intendimento di aprire un più largo campo alla difesa,
« e tranquillare viemaggiormente l' animo dei Giudici, già per
« Lettere patenti dell'11 gennaio 1840. Noi recammo alcune
« sostanziali modificazioni nel procedimento in materia penale,
« riserbandoci d' introdurre in un Codice di procedura crimi-
« nale quegli ulteriori miglioramenti che ci fossero dalla espe-
« rienza consigliati. I buoni effetti di tale sistema, avendo

« risposto alla Nostra espettazione, Noi siamo venuti nella de-
« terminazione di dare ad esso quel compimento che è richiesto
« ad una retta amministrazione della giustizia, *e conseguentemente*
« *abbiamo posto a base dell' istruzione criminale la processura o-*
« *rale e la pubblicità dei dibattimenti* ec. ec. ».

Intorno alla denominazione di *Codice di procedura* CRIMINALE io fin dal 1852 notava nel § 104, n.° 2.° della settima edizione di quest' opera: « Il dare il predicato di *criminale* invece
« di *penale al Codice di procedura*, ossia il dire *Codice di pro-*
« *cedura* CRIMINALE, invece di *Codice di procedura* PENALE, è
« un riprodurre l' errore commesso dai compilatori della legi-
« slazione penale francesse (Vedi il § 55) ».

E questa censura produsse l'effetto che nel 1859 i legislatori preferirono l'epiteto *penale* a quello di *criminale*. Ed il Codice italiano in vigore, che regola il procedimento nei giudizi penali, è intitolato *Codice di procedura* PENALE, e non *Codice di procedura* CRIMINALE.

Pubblicati il *Codice penale* del 1839 ed il *Codice di procedura* CRIMINALE del 1847, furono trovati sopra ogni dire censurabili dai cultori della scienza.

La sopravvenienza dello Statuto Costituzionale del 4 marzo 1848 reclamava inoltre la necessità di porre la legislazione penale in armonia collo spirito delle novelle instituzioni. Di qui il debito di riformarla.

Ed alcune modificazioni s' introdussero nel 1852; ma rachitiche, insoddisfacenti, non corrispondenti alle rivelazioni della scienza.

Finalmente con legge del 20 novembre 1859 vennero sanzionati i *novelli Codici*, e messi in attività il 1.° maggio 1860, *nelle antiche e nelle nuove provincie*. E dopo il solenne Plebiscito del 21 ottobre 1860, si volle estendere l' impero di questi *Codici* anche alle provincie meridionali, salve pochissime modificazioni introdotte con legge del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane.

Nel corso di quest' opera si conoscerà il *vero merito* del nuovo *Codice penale italiano*, e si farà parola di quelle modificazioni che era debito introdurre nella terra dei Vico e dei Filangieri, e che furono disgraziatamente postergate.

Intanto la *legislazione penale* in vigore nel Regno d' Italia riponesi nel *Codice penale* e nel *Codice di procedura penale*, oltre ai *Codici penali militari*, ed altre speciali sanzioni intorno a diverse materie.

Il *Codice penale* racchiude articoli 692
Il *Codice di procedura penale* racchiude articoli . 835
Somma 1527

§ 63. — III. *Quanto all' aforismo, che quantunque volte un Codice venga risoluto in diverse divisioni, non vi debba essere frammento od articolo di esso Codice, il quale non debba far parte di una di esse divisioni, e che questo aforismo sia applicabile non solo alle divisioni di esso Codice, ma ancora alle divisioni di ogni divisione* (§ 39 n.° 1.°), — lo trasgrediscono i compilatori del *Codice penale*:

1.° — Quando, dividendo tale *Codice* in tre *libri*, *escludono* da ogni *libro* gli articoli 1 a 12, e li sottopongono alla rubrica « *Disposizioni preliminari*; » e l'articolo 692, sottoposto alla rubrica « *Disposizione generale* ».

2.° — Quando, dividendo in due *Sezioni* il *capo V* del *Titolo II* del *libro* I, *escludono* gli articoli 128 a 130, ai quali facea mestieri sovrapporre l' epigrafe: « *Sezione III. Disposizioni comuni alle due precedenti Sezioni* ».

3.° — Quando, dividendo in due *Capi* il *Titolo I* del *Libro II, escludono* gli articoli 179 a 182, ai quali si aveva a soprapporre l'epigrafe: « *Capo III. — Disposizioni comuni ai due capi precedenti* ».

4.° Quando, dividendo in cinque *Sezioni* il *Capo II* del *Titolo III* del *Libro II*, *escludono* gli articoli 207 a 209, sottoposti alla rubrica « *Disposizioni generali* » — e gli articoli 215 e 216, sottoposti alla rubrica « *Disposizioni comuni ai capi I e II di questo titolo*.

5.° — Quando, dividendo in nove *Sezioni* il *Capo III* del *Titolo III* del *Libro II*, *escludono* l' articolo 267, sottoposto alla rubrica « *Disposizione comune alle due precedenti Sezioni* ».

6.° — Quando, dividendo in tre *Sezioni* il *Capo I* del *Titolo IV* del *Libro II*, *escludono* l'articolo 332, sottoposto alla rubrica « *Disposizione comune alle due precedenti Sezioni* ».

7.° — Quando, dividendo in tre *Sezioni* il *Capo II* del citato *Titolo*, escludono l' articolo 363, sottoposto alla rubrica « *Disposizione particolare relativa alle tre Sezioni del presente Capo* ».

8.° — Quando, dividendo in tre *Sezioni* il *Capo III* del *Titolo VIII* del *Libro II*, *escludono* gli articoli 448 a 452, sottoposti alla rubrica « *Disposizioni comuni agli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette* ».

9.° — Quando, dividendo in quattro *Sezioni* il *Capo II* del

Titolo X del *Libro II*, *escludono* gli articoli 635 a 649, sottoposti alla rubrica « *Disposizioni relative alle tre precedenti Sezioni* ».

Lo trasgrediscono i compilatori del *Codice di procedura penale* :

1.º — Quando, dividendo tale Codice in tre *libri, escludono* da ogni *libro* gli articoli 1 a 34, sottoposti alla rubrica « *Titolo preliminare* » —, e gli articoli 827 a 835, sottoposti alla rubrica « *Disposizioni generali* ».

2.º — Quando, dividendo in tre *Capi* il *Titolo I* del *Libro I, escludono l'articolo* 35.

3.º — Quando, dividendo in cinque *Capi* il *Titolo II* del citato *Libro*, *escludono* gli articoli 56 e 57, ai quali non è sovrapposta veruna rubrica.

4.º Quando, dividendo in dieci *Sezioni* il *Capo V* del citato *Titolo*, *escludono* gli articoli 81 a 97, a' quali non è sovrapposta veruna rubrica.

5.º — Quando, dividendo in dieci *Titoli* il *Libro II*, *escludono* gli articoli 255 a 317, sottoposti alla rubrica « *Disposizioni generali* ».

§ 64. — IV. *Quanto all'aforismo*, *che quantunque volte una* DIVISIONE *rimanga* INDIVISA, *agli articoli in essa contenuti non debba sovrastare il nome attribuito alle* DIVISIONI *delle* DIVISIONI *non rimaste indivise* (§ 39 n.º 2.)—, lo trasgrediscono i compilatori del *Codice penale*, quando sovrappongono agli articoli contenuti nel *Libro III* l'epigrafe « *Titolo unico* » —, nell'atto che la parola *Titoli* viene destinata ad indicare le *divisioni* del *libro*.

Nè vale il dire che si è stimato di sovrapporre agli articoli la frase di *titolo unico*, perchè, sendo la materia di sua natura divisibile, voleasi questa dividere mediante la divisione del *titolo unico in capi quattro*. Perciocchè o la materia del *libro III* non era divisibile, o era.

Nel primo caso, alle parole — *libro III* — doveano succedere le altre — *delle contravvenzioni e delle loro pene* — ed escludere la incoerente epigrafe di — *titolo unico*. —

Nel secondo caso, siccome per esprimere le divisioni di un *libro* i compilatori aveano adottato il vocabolo *titoli*, così invece di risolvere il *libro III* in *titolo unico*, e partire il *titolo unico* in *quattro capi*, avrebbero dovuto dividere il *libro III* in *quattro titoli*, e far seguire le seguenti intestazioni :

LIBRO III.

Delle contravvenzioni e delle loro pene.

Titolo I. — *Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico.*
Titolo II. — *Delle contravvenzioni contro le persone.*
Titolo III. — *Delle contravvenzioni contro la proprietà.*
Titolo IV. — *Delle pene.*

§ 65. — V. *Quanto all'aforismo, che quantunque volte le* DIVISIONI *di un tutto vengano pur esse* DIVISE, *il nome che si attribuisce alle* DIVISIONI *di una* DIVISIONE, *debba essere attribuito alle* DIVISIONI *di tutte le altre* DIVISIONI (§ 39, n.° 3.)—, lo trasgrediscono i compilatori del *Codice penale*, quando dividono in due §§ (*paragrafi*) il *Capo III* del *Titolo V* del *Libro II*, mentre in tutto il *Codice penale* si adopera il vocabolo *Sezioni*, per denotare le *divisioni* dei *Capi*, ed il segno §§ (*paragrafi*), per significare le *divisioni* delle *Sezioni*.

E lo trasgrediscono i compilatori del *Codice di procedura penale*:

1.° — Quando dividono in cinque §§ (*paragrafi*) il *Capo III* delle *disposizioni generali* (Vedi il § 63, n.° 5.) del *Libro II*, mentre in tutto il *Codice di procedura penale* si adopera il termine *Sezioni*, per esprimere le *divisioni dei Capi*.

2.°—Quando dividono in quattro §§ (*paragrafi*) il *Capo VII* del *Titolo III* del *Libro II*.

3.° — Quando dividono in tre §§ (*paragrafi*) il *Capo I* del *Titolo X* del *Libro II*.

§ 66. — VI. *Quanto alla divisione della legislazione penale in Codice di polizia, Codice penale e Codice di procedura nei giudizi penali* (§ 14 e seguenti) —, si può notare:

1.° — Che, per ciò che spetta al *Codice di polizia*, va ripetuto quanto si è detto intorno alla legislazione penale francese (§ 55 — Vedi pure il § 48);

2.°—Che il *Codice penale* è separato e distinto dal *Codice di procedura penale* (Vedi §§ 48 e 55).—Se non che, talune disposizioni della *procedura* andavano più logicamente collocate nel *Codice*; come gli articoli 1 ad 8, 22, 30, 31, 533 a 536, 547 a 568, 589 a 602, 831 ed 834.

§ 67. — VII. *Quanto alla divisione del Codice penale in due parti; cioè: disposizioni generali e disposizioni particolari* (§ 24 e seguenti e § 40) —, il *Codice penale*, seguendo l'esempio

di tutti i Codici penali moderni, tiensi lontano dalla confusione del *diritto romano* (§ 49), e separa le une dalle altre. Ed infatti, il *libro I* e le premesse *disposizioni preliminari* (Vedi § 63, n.º 1.) sono destinati a presentare le *disposizioni generali*, ed i *libri II* e *III* le *disposizioni particolari*.

§ 68. — VIII. *Quanto al principio di non collocare nelle disposizioni generali del Codice penale quei dettami che appartengono esclusivamente alla metafisica della scienza delle leggi penali* (Cit. § 24 e seguenti), — Vedi il § 61.

§ 69. — IX. *Quanto al metodo* (§ 41 e seguenti) —, quello serbato dai nostri legislatori non può di certo esser chiamato filosofico.

Osservazione.

§ 69. — Gli strafalcioni mentovati nei §§ 63 a 65 sono una scempiata imitazione della *legislazione penale francese* (§ 54). — Tutto ciò che si produce in Francia è destinato a fare il giro del mondo; specialmente l'errore! — Questi stessi strafalcioni campeggiavano nell'abolito *Codice penale* del 1839, e nell'abolito *Codice di procedura criminale* del 1847. Ma, avendoli io rilevati e stimmatizzati nelle pagine 102 e seguenti del volume 1. della Settima edizione di quest'opera, stampata a Torino nel 1852-54, aveva ragione di sperare che i novelli *Codici* non ne venissero insudiciati. Il fatto ha dimostrato vana la mia speranza; e le mende sopravvivono a dispetto della scienza, e di chi la raccomanda a certi legislatori il più sovente improvvisati ed inetti alla non facile impresa.

LIBRO I.

LEGGE PUNITIVA IN GENERALE.

§ 70. — *Partizione e disposizione della materia.*

L'oggetto del *libro I* della *metafisica della scienza delle leggi penali* è la *legge punitiva in generale* (§ 28 e 29).

La materia di questo, come di ogni altro libro della *metafisica della scienza delle leggi penali*, vuol esser divisa e disposta a rigore di metodo ideologico (§ 41 e seguenti).

Il quale metodo induce l'obbligo:

I. — Di porgere la *definizione della legge punitiva*, come quella che serve di fonte di dimostrazione di tutti gli assunti del libro primo;

II. — Di rilevare le *specie della legge punitiva;*

III. — Di considerare la *legge punitiva* in riguardo all' *autore* della medesima;

IV. — Di considerarla in riguardo alle persone da essa garantite;

V. — Di considerarla in riguardo alle persone tenute ad osservarla;

VI. — Di considerarla in riguardo alle persone chiamate a metterla in movimento e ad applicarla;

VII. — Di determinare i modi come perisce la legge punitiva.

E poichè pregio è dell'opera il ragionare di questi assunti sceveratamente: e poichè i *libri* vanno divisi in *titoli* (§ 29); segue:

« *Il* LIBRO I *della metafisica della scienza delle leggi penali va diviso in* SETTE TITOLI, *sì fattamente disposti;*

TITOLO I. *Legge punitiva in generale in riguardo alla sua definizione;*

TITOLO II. *Legge punitiva in generale in riguardo alle sue specie;*

TITOLO III. *Legge punitiva in generale in riguardo al suo autore;*

TITOLO IV. *Legge punitiva in generale in riguardo alle persone da essa garantite;*

TITOLO V. *Legge punitiva in generale in riguardo alle persone tenute ad osservarla;*

TITOLO VI. *Legge punitiva in generale in riguardo alle persone chiamate a metterla in movimento e ad applicarla;*

TITOLO VII. *Legge punitiva in generale in riguardo ai modi come essa perisce* ».

TITOLO I.

Legge punitiva in generale in riguardo alla sua definizione

§ 71. — Poichè alla legge punitiva va associata l'idea di una *norma di ragione* (§ 14) ; segue :

1. *Degnità.*

« *Il primo elemento integrante della legge punitiva si è che* questa *debba tradursi in norma di ragione* ».

§ 72. — Poichè il primo elemento integrante della legge punitiva si è che questa debba tradursi in *norma di ragione* (§ 71): poichè non può concepirsi la idea di una *norma di ragione*, senza la idea di una legittima autorità rivestita del diritto di statuirla ; segue :

2. *Degnità.*

« *Il secondo elemento integrante della legge punitiva si è che la norma di ragione debba essere statuita dalla legittima autorità* ».

§ 73. — Poichè alla legge punitiva va associata la idea di una norma di ragione (§ 14 e 71), statuita dalla legittima autorità (§ 72) ; poichè non è concepibile nè la idea d' una norma di ragione, nè quella del correlativo obbligo di conformarsi alla norma di ragione, senza la notificazione della medesima ; segue :

3. *Degnità.*

« *Il terzo elemento integrante della legge punitiva si è che la norma di ragione statuita dalla legittima autorità debba essere notificata* ».

§ 74. — Poichè alla legge punitiva va associata la idea di una norma di ragione (§ 14 e 71) : poichè la norma di ragione non può regolare che le sole *azioni libere*, assumendo la voce *azione* nel doppio senso di *commessione* e di *omessione* (§ 28 in nota) ; segue :

4. *Degnità.*

« *Il quarto elemento integrante della legge punitiva si è che la norma di ragione debba regolare unicamente le azioni libere, sieno commessioni, sieno omessioni* ».

§ 75. — Poichè la norma di ragione deve regolare le azioni libere (§ 74): poichè ciò non implica che essa debba regolare ogni sorta di azione libera, altrimenti l'ufficio della legge punitiva si scambierebbe coll'ufficio della legge morale e religiosa, e verrebbe ecclissato lo splendore delle azioni provenienti da mera impulsione di virtù: poichè, per non confondere l'ufficio della legge morale e religiosa coll'ufficio della legge punitiva, è indispensabile limitare l'ufficio di quest'ultima al divieto, od alla ingiunzione di quelle azioni libere, la cui commessione, o la cui omessione, conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale; segue:

5. *Degnità.*

« *Il quinto elemento integrante della legge punitiva si è che la norma di ragione debba limitarsi al divieto, od alla ingiunzione di quelle azioni libere, la cui commessione, o la cui omessione, conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale* ».

§ 76. — Poichè alla legge punitiva va associata la idea di una norma di ragione (§ 14 e 71), che regola le azioni libere (§ 74): poichè le *azioni libere* presuppongono necessariamente la *libertà negli agenti*, ossia presuppongono che gli agenti sieno *esseri liberi*: poichè gli esseri liberi possono abusare del libero arbitrio, e quindi operare in modo affatto opposto alla norma legislativa: poichè, a non rendere questa norma inefficace ed elusoria, conviene minacciare ai trasgressori una data pena; segue:

6. *Degnità.*

« *Il sesto elemento integrante della legge punitiva si è che questa debba minacciare una pena ai trasgressori.* »

§ 77. — Poichè l'oggetto del presente titolo è la definizione della legge punitiva (§ 70): poichè questa definizione non può consistere che nella riunione di tutti gli elementi integranti di essa legge punitiva: poichè gli elementi integranti sono:

I. — La norma di ragione (§ 71);

II. — L'essere la norma di ragione statuita dalla legittima autorità (§ 72);

III. — La notificazione della norma di ragione (§ 73);

IV. — Il dominio della norma di ragione unicamente sulle azioni libere, sieno commessioni, sieno omessioni (§ 74);

V. — La limitazione del dominio della norma di ragione al

divieto, od alla ingiunzione, di quelle azioni libere, la cui commessione, o la cui omessione, conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale (§ 75);

VI. — La minaccia di una pena ai trasgressori (§ 76); — segue:

7. *Degnità.*

« *La legge punitiva si definisce:*

Una norma di ragione statuita dalla legittima autorità e notificata, contenente il divieto, o la ingiunzione di quelle azioni libere, la cui commessione, o la cui omessione, conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale, sotto la minaccia di una pena ai trasgressori ».

Comento alla 7.ª Degnità.

§ 78. — I. *La legge*, ecc.

Prima di rivolgere l'attenzione ai caratteri della legge punitiva, giova dire alcun che intorno alla etimologia del vocabolo *legge*, in significazione generica.

Cicerone (1) la fa derivare *a legendo*. Ecco le sue parole: « Itaque arbitrantur (doctissimi viri) prudentiam *esse legem, cujus ea vis sit, ut recte facere jubeat, vetet delinquere: eamque rem illi Graeco putant nomine, a* suum cuique tribuendo *appellatam* (2): *ego nostro* a legendo: *nam ut illi aequitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus; et proprium tamen utrumque legis est* ».

Io ritengo che *legge*, *lex* dei Latini, è da *lego*, raccolgo, unisco, metto in un fascio. In questo senso il Mantovano:

« *Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra* LEGUNTUR » (3).

Ed in questo senso diciamo *leggere* l'atto della mente con cui riuniamo le lettere alfabetiche tracciate sulla carta, e, messele insieme, *come in un fascio*, ne rileviamo le parole.

Quindi i derivati *specilegium*, *aquilex*, raccolta di spighe, raccoglitore di acque.

Legge dunque nel senso nativo denotò *raccolta*, unione di varie cose; forse perchè unisce gli uomini in società e ne stringe gelosa i legami.

(1) De legibus, Lib. I. VI.
(2) In greco è detta νόμος (nomos).
(3) Ecl.

Secondo Vico, questo Omero de' sapienti italiani

« Che sovra gli altri come aquila vola » (1),

il popolo adunato ne' comizi si disse *lex*. Di poi si notò colla voce *lex* quanto mai ne' comizi si statuiva (2).

Ecco le parole di Vico (3):

« LXIV. — *L'ordine delle idee* dee procedere secondo *l'ordine delle cose*.

« LXV. — L'*ordine delle cose umane* procedette, che prima furono le *selve*, dopo i *tugurj*, quindi i *villaggi*, appresso le *Città*, finalmente l'*Accademie*.

Questa Degnità è un *gran Principio d'etimologia*, che secondo questa *serie di cose umane* si debbano narrare le *Storie delle voci delle lingue natie*: come osserviamo nella *Lingua Latina* quasi tutto il corpo delle sue voci aver *origini selvagge e contadinesche*: come per cagion d'esempio, *lex* dapprima dovette essere *raccolta di ghiande*; da cui crediamo detta *ilex*, *quasi illex*, l'elce; come certamente *aquilex* è il raccoglitore dell'acque; perchè l'elce produce la ghianda alla quale s'uniscon i porci: dappoi *lex* fu *raccolta di legumi*: dalla quale questi furon detti *legumina*: appresso nel tempo, che le lettere volgari non si eran ancor trovate con le quali fossero scritte le leggi, per necessità di natura civile *lex* dovett'essere *raccolta di cittadini*, o sia il pubblico parlamento; onde la presenza del popolo era la legge, che solennizzava i *testamenti*, che si facevano *calatis comitiis*: finalmente il *raccoglier lettere*, e farne, come un fascio in ciascuna parola, fu detto *leggere* ».

Secondo il volgo degli etimologisti, *legge* significa *lettura*.

Lo stesso Volney (4) ripete fra gli altri:

« Il vocabolo *legge*, preso in senso letterale, significa *lettura*, dacchè in origine le *ordinanze* ed i *regolamenti* erano la *lettura* per antonomasia che faceasi al popolo, affinchè ne osservasse i dettami e non incorresse nelle pene minacciate ai trasgressori (5) ».

(1) Dante, Inferno, IV, 96.
(2) V. Nicolini, Coment. alla procedura penale, parte 1ª.
(3) Lib. 1. Scienza Nuova, Degnità LXIV e LXV.
(4) La loi naturelle, ou principes physiques de la morale.
(5) Le mot loi, pris littéralement, signifie *lecture*, parce que, dans l'origine, les *ordonnances* et *réglemens* étaient la *lecture* par excellence que l'on faisait au peuple, afin qu'il les observât et n'encourût pas les peines portées contre leur infraction ».

In ogni modo il vocabolo *legge* è molto acconciamente scelto per significare la norma statuita dal legittimo potere, destinata a regolare le azioni de' cittadini (vedi il § 80). Se non che, spesse fiate si ricorre ad altri vocaboli equipollenti, più o meno propri, per significare siffatta norma, o per indicarne le specie, la origine, ecc., ecc.

Così: I. *Bando*, — II. *Capitolare*, — III. *Capitolo*, — IV. *Consuetudine*, — V. *Costituzione*, — VI. *Costituzione del principe*, — VII. *Decreto*, — VIII. *Dispaccio*, — IX. *Disposizione*, — X. *Disposizione legislativa*, — XI. *Disposizione sovrana*, — XII. *Editto*, — XIII. *Lettere patenti*, — XIV. *Motuproprio*, — XV. *Notificazione*, — XVI. *Ordinanza*, — XVII. *Ordine*, — XVIII. *Osservanza*, — XIX. *Prammatica*, — XX. *Plebiscito*, — XXI. *Prescrizione*, — XXII. *Prescrizione legislativa*, — XXIII. *Prescrizione sovrana*, — XXIV. *Proclama*, — XXV. *Provvedimento*, — XXVI. *Regolamento*, — XXVII. — *Rescritto*, — XXVIII. *Rescritto sovrano*, — XXIX. *Sanzione*, — XXX. *Sanzione legislativa*, — XXXI. *Sanzione sovrana*, — XXXII. *Senatoconsulto*, — XXXIII. *Statuto*, ecc. ecc.

Nel Regno d'Italia la legge si promulga colla formola:

« VITTORIO EMANUELE II. — *Per la grazia di Dio e per volontà della Nazione* RE D'ITALIA — Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato — Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue ».

§ 79 — II. *La legge punitiva.*

La legge punitiva altra cosa non è che un ramo della legge in generale (§ 11 e seguenti).

In considerazione dei vari aspetti sotto i quali possono le leggi riguardarsi, i compilatori dei diversi Codici moderni han tenuto saggio avvedimento di dividerle in *leggi civili, leggi penali, leggi di procedura ne' giudizi civili, leggi di procedura nei giudizi penali, leggi di eccezione per gli affari di commercio, leggi amministrative, codice penale militare, ecc., ecc.*

Non ho in animo di esaminare se così fatta partizione possa rimanere oscurata a fronte ad altra più filosofica e più confacente alla natura stessa della legge; chè in tale impresa mi ha lodevolmente preceduto un altro italiano di Napoli (1). Neppure ho in animo di fissare i caratteri di tutte le svariate specie di leggi; chè travalicherei i confini prefiniti.

§ 80. — III. *La legge punitiva si definisce etc.*

(1) Domenico Capitelli, nell' opera cui è titolo: *Filosofia del dritto ed arte di bene interpretarlo.*

Poichè la legge punitiva è un ramo della *legge in generale* (§ 11 e seguenti), stimo necessario il determinare la idea precisa di questa, per viemeglio far rilucere l'adequatezza della data definizione di quella.

Papiniano ha definito la legge così:

« *Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur, coercitio, communis reipublicae sponsio* » (1).

« *La legge è un precetto comune, una deliberazione di uomini prudenti, la punizione de' delitti commessi volontariamente o per ignoranza, il consenso generale de' cittadini* ».

Osservazioni.

1. *Una deliberazione di uomini prudenti.* — Si allude ai responsi de' giureconsulti che pure costituivano una specie di dritto scritto (2). — È noto che fino a' tempi di Augusto fuvvi libera facoltà di dare responsi. Augusto la restrinse a que' soli giureconsulti che ne aveano impetrata licenza. Fino a Teodosio il giovine i responsi ebbero autorità, ma non forza di leggi. Teodosio il giovine attribuì vigore di leggi alle scritture di Gaio, Giuliano, Marcello, Modestino, Paolo, Papiniano, Sabino, Scevola ed Ulpiano.

Nella disparità prevaleva la maggioranza de' voti. In caso di parità di voti, prevaleva l'opinione per la quale stava l'avviso di Papiniano.

Questo frammento è manifestamente inadattabile ad un maturo e ragionevole sistema di formazione di legge.

2. *Delitti commessi volontariamente o per ignoranza.* — Questo frammento può trascinare in errore i poco cauti,

« Perchè fa parer dritta la via torta ». (3)

Di fatti, a prima giunta, pare voglia condannare indistintamente i fatti causati dall'*ignoranza*, mentre in dritto non è così, come si farà aperto nel libro II. — V'ha di più: questo frammento è relativo alle sole leggi penali, e circoscrive il campo di una definizione sulla legge in generale.

(1) L. I, D. I, III, De Legibus *Senatusque consultis*, et longa consuetudine, Papinianus L. I. Definitionum.
(2) Ved. Eineccio, Recitazioni § 67 e 68.
(3) Dante, Purgatorio, X, 3.

3. Oltreacciò, mancano in essa i veri caratteri intrinseci della legge.

Dalle cose esposte chiaro si scorge la inesattezza della definizione registrata nel corpo del diritto romano.

Del resto, dalla idea della inesattezza di varie dottrine del dritto romano non si conchiuda per lo bando al medesimo. Rifletteva un insigne pubblicista francese: « Non si possono lasciare mai da parte i Romani: così appunto ancor oggi nella loro capitale si lasciano i nuovi palagi per andare in cerca di rovine: così appunto l'occhio, che si è fermato sullo smalto de' prati, è vago di contemplare le rupi ed i monti ». (1)

Chi riflette sullo invecchiato ed intollerabilissimo fardello delle leggi romane prima della compilazione giustinianea, sarà tratto di leggieri a condonare le varie mende corse nella medesima. Perciocchè di essa può dirsi:

« Che non è impresa da pigliare a gabbo
. . . .
Nè da lingua che chiami mamma e babbo ». (2)

Anzi troverà prodigiosa la impresa dello illustre imperatore. Dante fa dire a Giustiniano:

« Cesase fui, e son Giustiniano
Che, per voler del PRIMO AMOR ch'io sento,
Dentro alle leggi trassi il troppo e 'l vano » (3).

Passando agli scrittori che lasciarono una definizione della legge, i più attribuirono alla medesima tutt'i caratteri che venivano loro suggeriti dallo spirito di adulazione verso i principi ed i potenti. È inutile toccare di tutte nominatamente,

« Chè voler ciò udire è bassa voglia » (4).

Nondimeno, a disinganno dei giovani inesperti, reputo indispensabile sottoporre alla critica le definizioni lasciateci da Eineccio e da Duranton, ricevute quasi universalmente nelle scuole di dritto.

Dice Eineccio: « *Lex est commune praeceptum summi impe-*

(1) Montesquieu, Esprit des lois, Liv. XI, Ch. XIII.
(2) Dante, Inferno, XXXII, 7.
(3) Paradiso, I, 10.
(4) Dante, Inferno, XXX, 148.

rantis, obligans cives, ut ad ejus normam actiones suas componant (1) ».

Dice Duranton: « Può definirsi la legge: « *Una norma stabilita dall'autorità cui devesi obbedire* (2) ».

La definizione regalataci dal Duranton non diversifica dalla Einecciana. Così l'una come l'altra pute di avventatezza.

Così l'una come l'altra ripone la essenza della legge nella volontà del *sommo imperante, o dell'autorità cui devesi obbedire* ».

Così l'una come l'altra può meritare il rimprovero di essere l'interprete e'l sostegno della segreta malignità dei principi.

Ammessa una di queste definizioni, si fa licito il libito.

Ammessa una di queste definizioni, potrebbe ripetersi a buon dritto con Sallustio (3): « *Impune quaelibet facere, id est regem esse* ».

Per tutto motivo dei suoi feroci comandi un principe potrebbe addurre la risposta della invereconda Romana al marito di lei:

« *Hoc volo, sic jubeo*, SIT PRO RATIONE VOLUNTAS (4) »:

E nel pazzo esercizio della sua autocrazia (5) potrebbe soggiungere agli allibiti soggetti:

« Il merto di ubbidir perde chi chiede
La *ragion* del comando (6) ».

Si osservi col Filangieri (7):

« Fu un linguaggio del dispotismo e della tirannide il dire che la sola regola della legislazione è la *volontà del legislatore* ».

La legge non è la volontà del legislatore, ma la volontà del legislatore diretta al benessere dei cittadini.

(1) *Recitationes*.
(2) Cours de droit civil, Vol. 1.
(3) De bello Iugurt. XXXI.
(4) A dipingere l'arrogante prepotenza delle donne verso i loro mariti, Giovenale (Sat. VI. v. 219), ci porge questo dialogo:

« *Pone Crucem servo. — Meruit quo crimine servus*
Supplicium? Quis testis adest? quis detulit? Audi:
Nulla umquam de vita hominis cunctatio longa est. —
O demens, ita servus homo est? Nil fecerit, esto:
Hoc volo, sic jubeo, SIT PRO RATIONE VOLUNTAS ».

(5) *Autocrazia*, *autocrate* — Da αὐτὸς (autos), stesso, e χράτος (cratos), forza.
(6) Metastasio, Catone in Utica, Atto I. Scena 2.
(7) Scienza della legislazione, Lib. I. Cap. 3.

« *Suprema lex*, dicea Vico (1) con Cicerone, *populi salus esto* ». — Massima che i tiranni vogliono cangiare nell' altra: « *Suprema lex gubernantium salus esto* ».

« La felicità pubblica, diceva l'*utilitario* Geremia Bentham, debb'essere lo scopo del legislatore: l'utilità generale debb' essere il principio del ragionamento in fatto di legislazione ».

« La legge, dicea Beccaria, senza sfarzo o disorbitanza di parole, la legge debb'essere diretta alla *massima felicità divisa nel maggior numero* » (2).

Non *legge*, ma *sopruso* si direbbe un volere suggerito dalla prepotenza e dalla ingiustizia. Non *legge*, ma *satanico trionfo* del più forte sul più debole si direbbe un comando non diretto al benessere de' cittadini.

Quindi la definizione dello Eineccio e del Duranton potrebbe solo adottarsi ne' governi dispotici ove occorre inviluppare la natura della legge per non disvelare la nequizia del suo facitore; ove un imbecille e feroce regnante,

> « D'ogni Dio sprezzatore, e che ripone
> Nella spada sua legge e sua ragione (3),

faccia ciecamente strazio dei diritti più sacri, ed imperversi contro i buoni cittadini. — Un regnante, al quale potrebbe dirsi con Alfieri (4):

> « . . . . Hai scettro e nome
> Finor di re; fama non hai, nè *fede* ».

Ne' governi dispotici, ove quasi sempre uno spergiuro regnante ed una liberticida confrediglia, sfacciata più delle sfacciate meretrici

> « Che van mostrando colle poppe il petto » (5),

al cospetto di tutto il mondo civile, indignato per le loro ribalderie, osano appellare coi brutti epiteti di *malintenzionati, in-*

(1) Scienza Nuova, Lib. IV, al Capitolo: *Corollario della sapienza di stato degli antichi Romani.*
(2) De' Delitti e delle Pene. A chi legge.
(3) Tasso, Gerusalemme liberata.
(4) Polinice, Atto II, Scena 3.
(5) Dante, Purgatorio, XXIII, 102. — Dante però dice: « *l'andar mostrando*.

correggibili, *anarchici*, e peggio, que' magnanimi cittadini, i quali a scherno delle torture e della morte, sorgono a rivendicare i sacri ed imprescrittibili loro dritti.

Ma ne' governi morali, ne' governi dissipatori dell' ombra nera della tirannide, ne' governi di equità, ne' governi ove *espressione della giustizia* ed *espressione della legge* indicano la medesima cosa, si recherebbe oltraggio al potere legislativo, se si definisse la legge per mezzo di caratteri sì mal propri, sì sconci, sì ributtanti.

In Italia, quest'inclita terra, che vien chiamata
. . . . « De' grand'ingegni
Madre feconda e allevatrice ingrata » —,

surse fra gli altri il Romagnosi a determinare la vera nozione della legge. Ecco le sue parole:

« Nel senso volgare di *fatto* la parola legge presenta l'idea del comando di un superiore che obbliga un inferiore a fare o ad omettere qualche cosa secondo l'intenzione del superiore medesimo.

« Con questa idea non si distingue la legge giusta dalla ingiusta, la buona dalla cattiva, l'opportuna dalla inopportuna: essa presenta un *fatto* che può riunire o gli uni o gli altri caratteri e nulla più. Noi domandiamo come definire si possa invece la legge positiva, quale *dev'essere*, presa nel senso suo il più universale, cioè abbracciante ogni sorta di leggi positive moderatrici di una civile società? Essa si può definire: *Il comando necessario e notificato di un imperante riconosciuto, obbligante i membri della società civile a cui presiede a fare od omettere qualche cosa, a fine di ottenere, per quanto si può e nella più equa maniera, il comune loro benessere* » (1).

« *Sontibus unde tremor, civibus inde salus* ».

Siami permessa una digressione:

Mi gode l'animo che dopo l'adozione da me fatta di questa definizione (2), sia stata pure adottata dal benemerito fu Pasquale Liberatore nella traduzione del Duranton.

Oh! se gl' Italiani prendessero sempre a duce le opere italiane, o almeno le avessero in minore noncuranza! Non ve-

(1) Assunto Primo del dritto naturale, § XXIX.

(2) Negli *scheletri* delle lezioni di Leggi civili stampati in Napoli per uso dei giovani intervenienti al mio studio.

dremmo la nostra Italia codardamente insultata dalla burbanza degli scrittori oltramontani; e non vedremmo le pesantissime e nauseabonde pagine dei *ricoglitori di casi* tenersi in conto di oracoli ed anteporsi alle opere filosofiche dei nostri profondi maestri.

Nè l'Italia avrebbe meritato l'acerbo rimproccio:

« Ingrata patria, che la estranea merce
Avida accoglie, e la natìa grandezza,
Come vil frutto delle annose querce,
Stolta disprezza! » (1)

E nelle provincie meridionali pare che in tutt'i tempi si tenesse a vile ogni grandezza nazionale.

Scriveva un autore di alta rinomanza: « La regina spiegò il più alto disprezzo per tutto ciò che era nazionale.
. . . . Ci vedemmo inondati da una folla di stranieri, i quali occuparono tutte le cariche, assorbirono tutte le rendite: senza avere verun talento, verun costume, insultavano coloro ai quali rapivano la sussistenza. Il merito nazionale fu obbliato, fu depresso, e potè credersi felice quando non fu perseguitato » (2).

Eppure non vi ha coscienzioso, il quale non si prostri riverente innanzi al genio della sapienza italiana, nè invidioso che in suo cuore non confessi la sublime maestà di questo genio.

Sì « Per uno special favore della Provvidenza, l'Italia ha dato in tutto l'esempio del moderno incivilimento.

« Il primo gran poeta lirico è italiano, Petrarca!

« Il primo poeta epico moderno è italiano, Dante!

« Il primo scultore ed architetto del mondo è italiano, Michelangelo!

« Il primo gran pittore del mondo è italiano, Raffaello!

« Il primo novelliere del mondo è italiano, Boccaccio!

« Il primo Omero comico è italiano, Ariosto!

« Il più gran ristauratore della filosofia naturale è italiano, Galileo!

« Il più profondo politico de' mezzi tempi è italiano, Macchiavelli!

« Il primo che abbia rischiarato colla filosofia la storia è italiano, Vico (3) »

Fermata la vera nozione della *legge in generale*, è facile il

(1) Cecilia de Luna Follieri.
(2) Saggio Storico della rivoluzione di Napoli, Introduzione § V.
(3) Estratto dalla Galleria Storica degli uomini celebri d'Italia compilata da una società di francesi.

concepire i caratteri della *legge punitiva*. Nella guisa stessa che la *legge in generale*, la *legge punitiva* può riguardarsi nel *senso volgare di fatto*, e nel *senso filosofico di diritto;* cioè nel senso di ciò che è, e nel senso di ciò che dev'essere.

Nel senso volgare di fatto può definirsi ;

« Il comando dell'autorità suprema che obbliga di fare certe azioni, ed ometterne certe altre con minaccia di un male che dicesi pena ».

In questo senso Pellegrino Rossi scriveva (1) :

« Considerata nella sua forma esterna, la legge penale positiva è una dichiarazione del potere sovrano, mediante la quale ei fa conoscere quali sieno gli atti che vieta, quali quelli che ingiunge, con minaccia, pe' contravventori, di un male che chiamasi *pena* (2) ».

Ma con questa idea spesso può darsi in fallo. Come distinguere la legge punitiva giusta, buona ed opportuna dalla ingiusta, cattiva ed inopportuna ? Dovendosi perciò definire la legge punitiva nella sua essenza, e come emanazione della più rigorosa giustizia, quella *che fa casa colla verità ed utilità comune* (3) ; e non come flagello del mal talento e della ingiustizia, quella *che fa casa colla menzogna e colla ingiuria* (4), bisogna dire altrimenti.

In questo senso lo stesso Pellegrino Rossi scriveva (5) :

« Considerata nella sostanza, la legge penale positiva altra cosa non è che un frammento della legge morale. Quelli trai precetti di questa legge che riguardano più particolarmente l'ordine politico delle società civili, e la cui inosservanza mette in paralisia la libertà dell'essere collettivo e degli individui che lo compongono, sono dal legislatore trascritti nelle sue leggi e corroborati con una sanzione penale immediata (6) ».

(1) Traité de Droit pénal, Livre IV, Chap. I.

(2) « Considérée dans sa forme extérieure, la loi pénale positive est une déclaration du pouvoir souverain, par laquelle il fait connaître quels sont les actes qu'il défend, quels sont ceux qu'il ordonne, avec menace, pour les contrevenans, d'un mal qu'on appelle *peine* ».

(3) Parole di Celso Marzucchi, Prefazione alle opere di Romagnosi.

(4) Parole dello stesso, ivi.

(5) Loc. cit.

(6) « Considérée dans la substance, la loi pénale positive n'est qu'un fragment de la loi morale. Ceux des préceptes de cette loi qui concernent plus particulièrement l'ordre politique des sociétés civiles, et dont l'inobservation paralyse la liberté de l'être collectif et des individus qui le composent, le législateur les transcrit dans ses lois et les corrobore d'une sanction pénale immédiate.

Io però ho stimato più proprio il definire così la legge punitiva nel senso filosofico di dritto: *Una norma di ragione statuita dalla legittima autorità e notificata, contenente il divieto o la ingiunzione di quelle azioni libere, la cui commessione, o la cui omessione, conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale, sotto la minaccia di una pena ai refrattari* (§ 77).

§ 81. — IV. *Una norma di ragione.*

In queste parole sta la ragione sufficiente di una parte del *capitolo VI del titolo III* circa le azioni che possono essere sottoposte allo impero della legge punitiva.

Di più: per queste parole si svela la differenza tra la *legge*, e gli atti capricciosi ed arbitrari del potere (vedi § 80).

Per queste parole si svela altresì la necessità di fondare la legge nella *giustizia*, senza la quale la società cade in ruina —

« *Remota justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia?* » (1).

§ 82. — V. *Statuita dalla legittima autorità.*

Queste parole porgono il tema de' *capitoli I, II e III del titolo III.*

§ 83. — VI. *E notificata.*

La notificazione della legge in linguaggio tecnico addimandasi *promulgazione.* E di questa si ragiona ampiamente nel *capitolo I del titolo V.*

§ 84. — VII. *Contenente il divieto o la ingiunzione. ecc.*

Queste parole porgono il tema del *titolo II* circa la divisione della legge punitiva in *inibitiva e precettiva.*

§ 85. — VIII. *Di quelle azioni libere, ecc.*

Queste parole porgono il tema del *titolo IV e seguenti del libro II.*

§ 86. — IX. *La cui commessione, o la cui omessione, ecc.*

Le quali parole fanno concepire i due modi di disubbidire alla legge punitiva, il *fare* cioè, ed il *non fare* del che nel citato *titolo II.*

§ 87. — X. *Conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale.*

In queste parole sta la ragione sufficiente dell'altra parte del *capitolo VI del titolo III* (vedi § 81).

§ 88. — XI. *Sotto la minaccia di una pena ai trasgressori.*

La comminazione della pena si rannoda alla indole propria della legge punitiva. Platone, tanto commendato da Tullio,

(1) S. August. De Civitate Dei, IV. 4.

stimava l' ufficio della legge non dover essere solo quello di astringere in forza delle *minacce*, ma di spingere per via di consigli e di persuasioni. « *Quos* (1) *imitatus Plato, hoc quoque legis putavit esse* PERSUADERE *aliquid, non vi ac minis cogere* » (2). Si ravvisa a prima giunta che questo ufficio non possa mica attribuirsi alla legge punitiva, la quale perderebbe la sua essenza, se non racchiudesse la comminazione della pena. E di fatto una proibizione, od una ingiunzione, non accompagnata dalla minaccia di una pena ai trasgressori, non ha nulla di comune con un dettame di legislazione positiva.

Il *Codice penale per la Repubblica di S. Marino*, da me compilato, non offre esempio di *disposizione* sfornita di *sanzione*.

In ogni legge punitiva appellasi *disposizione*, o *parte dispositiva*, quella parte in virtù della quale si comanda la *omessione*, o la *commessione* di un'azione, e chiamasi *sanzione* quella parte con cui si stabilisce la pena a' violatori del comando.

« *Legum eas partes quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint*, SANCTIONES *vocamus* (3) ».

I ricercatori delle cose etimologiche non isdegneranno l'indicazione della origine della tecnica voce *sanzione*. *Sanzione, sanctio*, da *sacer*, *sanctum*; e *sacer*; *sanctum* è da *sagmen*, sorta d'erba cui portavano i legati del popolo romano in segno della inviolabilità del loro sacro carattere.

Ho notevoli sull' oggetto le parole della L. 8 *in princ. et* § 1. D. *De divisione rerum et qualitate*, e della L. 9 *in princ. et* § 1. 2. *et* 3. *D. eod. tit.*

L. 8. *in princ. et* § 1. D. I. 8. *De divisione rerum et qualitate*, Marc. l. 4, Reg.:

« *Sanctum est quod ab injuria hominum defensum atque munitum est.*

§ 1. *Sanctum autem dictum est a sagminibus. Sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi romani ferre solent, ne quis eos violaret* (4): *sicut legati Graecorum ferunt ea, quae vocantur* CERYCIA ».

L. 9 *in princ. et* § 1. 2. *et* 3. D. eod. tit., Ulp. Lib. 48 *ad Edictum*:

« SACRA *loca ea sunt, quae publice sunt dedicata: sive in civitate sint, sive in agro.*

(1) Cioè Zeleucum et Charondam.
(2) Cic.
(3) Instit. Lib. 2, tit. 1, § 10.
(4) Plinio, Lib. 2, cap. 11 *de verbena*, afferma che allorquando s'inviavano legati a' nemici, uno di loro chiamavasi *verbenario*.

§ 1. *Sciendum est, locum publicum tunc sacrum fieri posse cum Princeps eum dedicavit, vel dedicandi dedit potestatem.*—§ 2. *Illud notandum est, aliud esse sacrum locum, aliud sacrarium.* SACER LOCUS *est locus consecratus,* SACRARIUM *est locus, in quo* SACRA *reponuntur, quod etiam in aedificio privato esse potest: et solent, qui liberare eum locum religione volunt, sacra inde evocare.*—§ 3. *Proprie dicimus* SANCTA *quae neque sacra, neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut* LEGES SANCTÆ SUNT: SANCTIONE *enim quadam sunt subnixae, quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi Deo non sit consecratum, et interdum in sanctionibus adjicitur, ut* QUI IBI ALIQUID COMMISIT, *capite puniatur* ».

Nè voglio trapassare sotto silenzio che la L. 41, D. 48. XIX. *de poenis*, *Papinianus lib.* 2. *Definit.*, comincia colle parole « *SANCTIO LEGUM* ».

§ 89. — Riandando su tutte le cose accennate in questo titolo, una mente abituata alla meditazione trova in esse il germe di tutte le verità che verranno mano mano discoperte nel proseguimento del *libro I.*

« ... *Animo satis haec vestigia parva sagaci*
Sunt, per quae possis cognoscere caetera tute (1) ».

(1) Lucret., Lib. I, v. 403.

APPLICAZIONE CRITICA

§ 90. — *Quanto alla necessità della minaccia di una pena ai trasgressori della legge punitiva* (§ 88) — diverse legislazioni son cadute in fallo.

Un esempio d' ingiunzione non accompagnata dalla minaccia di una pena offre l' articolo 30 del *Codice d' istruzione criminale francese*, concepito come appresso:

« Ogni persona che si sarà trovata presente ad un attentato, sia contro alla sicurezza pubblica, sia contro alla vita o alla proprietà di un individuo, *sarà parimenti tenuta* di darne avviso al procuratore del re, sia del luogo del crimine o del delitto, sia del luogo ove il prevenuto potrà essere trovato ».

Esempio non degno d'imitazione, e pure imitato dai compilatori delle *leggi di procedura ne' giudizi penali per lo Regno delle due Sicilie* nell' articolo 26, del tenore che appresso:

« Chiunque si sarà trovato presente ad un attentato contro alla sicurezza pubblica, o contro alla vita o alle proprietà di un individuo, *sarà tenuto* di darne avviso all'uffiziale di polizia giudiziaria competente ».

Imitato, nell'articolo 47, dai Compilatori del *Codice di processura criminale parmense*:

« Ogni persona che fu presente ad un attentato sia contro la libertà, la vita o la proprietà altrui, sia contro la pubblica sicurezza, *è tenuta* di farne denunzia al procuratore ducale competente ».

Imitato, ad abbreviare, da altri Compilatori, benchè da molti altri schifato.

Un altro esempio di simile natura ci porge l' articolo 587 del *Codice di processura criminale parmense*:

« Ogni persona cui fosse noto che taluno si trova ditenuto
« in luogo non destinato nè a casa di custodia, nè a pubblico
» carcere è *obbligata* a darne avviso o al pretore o al pubblico
» ministero, o ad alcuno de' giudici processanti del tribunale
» del luogo in cui trovisi il ditenuto ».

Imitato nell'articolo 763 dell'abolito *Codice di procedura criminale per gli Stati Sardi*, del 1847; articolo da me censurato nel § 142 vol. 1. della settima edizione, e, ciò non ostante, riprodotto nell'articolo 802 della novella *procedura*:

« Chiunque avrà cognizione che una persona sia detenuta in
« un luogo non destinato a servire di casa di arresto o depo-
» sito, o di carcere, *è tenuto* di darne immediatamente avviso
» al Giudice di Mandamento o ad altra Autorità giudiziaria od
» anche ad un Uffiziale di polizia giudiziaria ».

Mirabile tenacità di proposito!

TITOLO II.

Legge punitiva in generale in riguardo alle sue specie.

§ 91. — Poichè alla legge punitiva va associata la idea di una norma di ragione (§ 71) contenente il *divieto* o la *ingiunzione* di quelle azioni libere, la cui commessione, o la cui omessione, conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale (§ 74 e 75): poichè non puossi in altra guisa violare la legge punitiva contenente il *divieto*, se non col *fare* —, e non puossi in altra guisa violare la legge punitiva contenente la ingiunzione, se non col *non fare*; segue:

8. *Degnità.*

« *La legge punitiva non si può violare che in due modi:*
1.° *Col* FARE *ciò che si vieta di fare;*
2.° *Col* NON FARE *ciò che s'ingiunge di fare* ».

§ 92. — E poichè alla legge punitiva che si viola col *fare* si può convenevolmente adattare l'epiteto *di inibitiva*, ed a quella che si viola col *non fare*, l'epiteto *di precettiva*; segue:

9. *Degnità.*

« *La legge punitiva si divide in* INIBITIVA *e* PRECETTIVA, *secondochè, per essere violata, richieggasi il* FARE, *o il* NON FARE ».

§ 93. — Poichè la distinzione tra la legge punitiva *inibitiva* e la legge punitiva *precettiva* dipende dal modo come può essere violata (§ 92): poichè il modo di violazione dipende dalla natura dell'azione, cioè dal *fare* o dal *non fare* (cit. § 92), e non già dai termini nei quali è concepita la disposizione legislativa: poichè la natura dell'azione è affatto invariabile; segue:

10. *Degnità.*

« *Qualunque possa essere la disposizione e varietà dei termini nei quali è concepita la disposizione legislativa, la legge punitiva rimane invariabilmente inibitiva, o precettiva, secondochè, per essere violata, richieggasi il* FARE, *o il* NON FARE ».

Comento alla 8.ª Degnità.

§ 94. — *In due modi.*

« Il *libro de' versi* (1) dice :

« Essi non peccheranno nè per ECCESSO, nè per OBBLIO (2) ».

E Dante ha rilevato da suo pari i due modi di trasgressione della norma dei nostri doveri :

« Virtù del ciel mi mosse , e con lei vegno.
Non *per far*, ma *per non fare* ho perduto
Di veder *l'Alto Sol* che tu desiri ,
E che fu tardi per me conosciuto » (3).

Comento alla 9.ª Degnità.

§ 95. — I. *La legge punitiva si divide*, ecc.

« *Praeceptricem quidem faciendorum, prohibitricem autem non faciendorum* » (4).

§ 96.—II. *La legge punitiva si divide in inibitiva e precettiva.*

Ciò che dicesi della legge punitiva può dirsi di ogni altro ramo di legge. Vero è che il giureconsulto Modestino, per inesplicabile disavvedutezza, divise la legge *in precettiva, inibitiva, permessiva e punitiva*, quando disse: *Legis virtus* (haec) *est imperare, vetare, permittere, punire* (5) ; ma se ben si rifletta, la legge permessiva altra cosa non è che una vera legge inibitiva. Di fatto, intanto una legge dicesi *permessiva* rispetto a me, in quanto *vieta* ad ogni altro di turbarmi nell'esercizio di ciò che a me si permette. E per ciò che riguarda il *punire* di Modestino, si concepisce di leggieri essere impossibile che la *punizione* costituisca una specie di legge esistente per sè, e disgiunta dalla legge inibitiva o precettiva, di cui è parte coercitiva (§ 88).

Modestino inciampa in quell'errore logico , per cui si eleva a classe separata una cosa che fa parte di essa classe.

« Ecco il giudicio uman come spesso erra (6) ».

(1) Ode Kia-lo , sezione Ta-ya.

(2) Confucio e Mencio. I quattro libri della filosofia morale e politica della China. — Meng-Tseu , lib. II. Hiameng , cap. I , art. 1.

(3) Purgatorio , VII , 24. — Parole messe in bocca di Virgilio, mentre parla a Sordello.

(4) Parole di Crisippo (filosofo) riportate in fine della L 2 , D. I. III , De legibus, *Senatusque consultis*, et longa consuetudine, Marcianus, Lib. I, Institutionum.

(5) L. 7 , D. tit. cit. , Modestinus , Lib. I, Regularum.

(6) Ariosto , Orl. Fur. , I. 7.

E però con encomiabile avvedutezza il Ripa (1) mette nella destra della legge le parole « *Jubet et prohibet* ».

§ 97. — III. *Inibitiva e precettiva.*

Avverte Nani: « Ma le leggi proibitive, oltre all'essere più estese delle leggi penali precettive, esprimono ancora un'obbligazione più imponente e rispetto alla qualità delle azioni proibite, e rispetto alla pena più severa, con cui vengono a colpirsi » (2).

Si legge nella L. 2. ad legem Pomp. de parricidiis: *Major enim vetitorum, quam jussorum est vis et obligatio.*

Vedi Connan., Comment. jur. civ., lib. I, cap. 9, n. 7.

§ 98. — IV. *Inibitiva e precettiva.*

Esempi di *legge precettiva* offre il *Codice penale per la Repubblica di S. Marino :*

1. Negli articoli 282 e seguenti circa alla indebita desistenza dall'esercizio di un officio pubblico;
2. Negli articoli 289 e seguenti circa al ritardo, all'omessione ed al rifiuto di un servizio che entra nella serie dei doveri del proprio officio;
3. Negli articoli 360 e 361 circa alla mancanza di rapporto, o di denuncia officiale di un reato;
4. Negli articoli 362 e seguenti circa alla contumacia dei testimoni etc.;
5. Nell'articolo 365 circa al ritardo, alla omessione ed al rifiuto di eseguire un mandato di cattura;
6. Nell'articolo 377 circa alla non esecuzione di una sentenza di condanna da parte dell'autorità incaricata dell'esercizio del pubblico ministero;
7. Negli articoli 382 e seguenti, quanto alla parte relativa al nascondimento del vero nel rendere testimonianza;
8. Negli articoli 398 e seguenti circa al ritardo nella compilazione dei processi penali;
9. Nell'articolo 410 circa al rifiuto di accettare una difesa alla quale vengasi officiosamente chiamato;
10. Nell'art. 416 circa alla negligenza dell'Avvocato Fiscale;
11. Nell'articolo 420 circa alla denegata giustizia;
12. Negli articoli 460 e seguenti circa al ritardo nel sotterramento dei cadaveri;
13. Nell'articolo 468 circa alla negligenza nel fare la incetta dei generi per la pubblica annona;

(1) Iconologia, V. Legge.
(2) Principj di giurisprudenza criminale.

14. Negli articoli 539 e 540 circa all'inadempimento di alcuni doveri nascenti dal vincolo sociale di mutuo soccorso e di reciproca assistenza ;

15. Negli articoli 574 e seguenti circa alla mancanza di dichiarazione di nascita ed a certe omessioni nella tenuta dei registri degli atti dello stato civile.

Vedi gli articoli 713 e seguenti.

Comento alla 10.ª Degnità'.

§ 99. — *Rimane invariabilmente etc.*

Quindi apparisce con quanta leggerezza abbia insegnato il Toullier che « *soventi volte la linea di distinzione tra le leggi precettive e le inibitive non in altro consista, che nella sola disposizione delle parole* (1) ». — Colla quale proposizione il Toullier non vide punto dov'egli andava a parare !

Che vi è mai di comune tra la materialità, o forma esterna della proposizione, o *disposizione delle parole,* come esprimesi il Toullier , e la natura della legge? Si sa , pur troppo, che in quanto alla forma esterna, ogni proposizione affermativa *possa* convertirsi in negativa, e viceversa, per la sola diversità delle parole. Così, la legge punitiva che comanda il rivelamento del reato di lesa maestà può rinchiudersi tanto in una proposizione affermativa, quanto negativa ; per esempio : *rivelisi il reato di lesa maestà* — , ossivero: *Non occultisi il reato di lesa maestà.*

Ma ciò che monta? Sia affermativa o negativa la proposizione, la legge rimarrà sempre *precettiva,* stante che, per essere violata , si richiede il *non fare.*

Dicasi altrettanto di una legge punitiva che si trasgredisce col *fare :* essa non cesserà mai di essere *inibitiva ,* qualunque possa essere la forma della proposizione.

E già che mi trovo in sul tasto, dallo svarione del Toullier mi viene il destro di notare che spesso i più diligenti scrittori inciampano nei più massicciani scerpelloni , e che è solo dell'arte ermeneutica (2) legale il venire a capo di dimostrare erronee molte sentenze autorate.

(1) Droit civil français , Tomo I. 90 , 24.

(2) *Ermeneutico* è dal greco ἑρμηνεύω (ermeneo) , interpretare , etc.

APPLICAZIONE CRITICA

§ 100. — Colla guida dei principii in questo *titolo* fermati, e cogli esempi tratti dal *Codice penale di S. Marino* (§ 98), i leggitori comprenderanno, alla prima lettura, quali articoli dei *Codici penali* contengano disposizioni di *legge precettiva*. E quindi tengomi dispensato dal farne la rassegna. — Però non intendo profittare di questa dispensa rispetto al *Codice penale italiano*. È noto che questo *Codice* porge esempi di disposizioni di legge *punitiva precettiva*:

1. Nell'articolo 197 relativo al rifiuto od alla omessione di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare uno arresto arbitrario;
2. Nell'articolo 198 quanto alla parte relativa al rifiuto di presentare i registri delle prigioni alla legittima autorità;
3. Nell'articolo 235 relativo alla denegata giustizia;
4. Negli articoli 305 e seguenti relativi al rifiuto di un servizio legalmente dovuto;
5. Negli articoli 311 e 312 relativi a certe omessioni degli Avvocati e dei Causidici;
6. Negli articoli 364 e seguenti quanto alla parte relativa al nascondimento del vero nel rendere testimonianza etc.;
7. Negli articoli 398 e seguenti relativi a certi appaltatori che abbiano fatto mancare, o abbiano ritardato il servizio;
8. Nell'articolo 507 relativo alla omessione dell'obbligo di consegnare al Sindaco un fanciullo recentemente nato, che fosse rinvenuto esposto o abbandonato;
9. Negli articoli 520 e 521 relativi alla mancanza di dichiarazione di nascita ed a certe omessioni nella tenuta dei registri degli atti dello stato civile;
10. Nell'articolo 594 relativo alla omessione dell'obbligo nei militari e in ogni individuo appartenente alla forza pubblica d'impedire i duelli;
11. Negli articoli 640 e seguenti relativi alla omessione dell'obbligo in determinati individui di contribuire alla prevenzione o allo scoprimento dei reati contro alla proprietà.

Vedi pure gli articoli 685 e seguenti.

TITOLO III.

Legge punitiva in generale in riguardo al suo autore.

§ 101. — *Partizione e disposizione della materia.*

L'oggetto di questo titolo è la *legge punitiva in generale in riguardo al suo autore* (§ 70).

La materia di questo, come di ogni altro titolo, vuol essere divisa e disposta a rigore di metodo ideologico (§ 41).

Il quale metodo impone l'obbligo di risolvere i quesiti che appresso:

I. Se nella civile società esista il diritto di dettar legge punitiva;

II. Nell'affermativa, quale sia l'origine di tale diritto;

III. A chi competa il diritto di dettar legge punitiva;

IV. A chi possa competere l'esercizio del diritto di dettar legge punitiva;

V. L'esercente il diritto di dettar legge punitiva di quali virtù debba essere specialmente adorno;

VI. Quali azioni debba assoggettare a questa legge;

VII. In quale lingua e con quale stile debba scriverla.

E poichè pregio è dell'opera il ragionare di questi assunti sceveratamente: e poichè i *titoli* vanno divisi in *capitoli* (§ 32); segue:

« *Il* TITOLO III *del libro I della metafisica della scienza delle leggi penali si divide in* SETTE CAPITOLI, *siffattamente disposti:*

CAPITOLO I. *Nella civile società esiste egli il diritto di dettar legge punitiva?*

CAPITOLO II. *Quale è l'origine del diritto esistente nella civile società di dettar legge punitiva?*

CAPITOLO III. *A chi compete il diritto di dettar legge punitiva?*

CAPITOLO IV. *A chi può competere l'esercizio del diritto di dettar legge punitiva?*

CAPITOLO V. *L'esercente il diritto di dettar legge punitiva di quali virtù debb'essere specialmente adorno?*

CAPITOLO VI. *L'esercente il diritto di dettar legge punitiva quali azioni debbe assoggettare a questa legge?*

CAPITOLO VII. *L'esercente il diritto di dettar legge punitiva in quale lingua e con quale stile deve scrivere questa legge?*

CAPITOLO I.

Nella civile società esiste egli il diritto di dettar legge punitiva?

§ 102. — Poichè, studiato attesamente il fisico ed il morale dell'uomo, ottiensi esser questo *naturalmente* organizzato per vivere in società: poichè ciò importa che *lo stato naturale dell'uomo* è appunto la *civile società*, ossia, che la *società civile*, considerata come essere collettivo, ha nella stessa natura la ragione sufficiente della sua esistenza; segue:

11. *Degnità.*

« La società civile, *considerata come essere collettivo, ha nella stessa natura la ragione sufficiente della sua esistenza* ».

§ 103. — Poichè la *società civile*, considerata come essere collettivo, ha nella stessa natura la ragione sufficiente della sua esistenza (§ 102): poichè per lo stesso fatto della sua esistenza, la cui ragione sufficiente ripetesi dalla stessa natura, la *società civile* ritiene il diritto alla sicurezza ed alla tranquillità: poichè il diritto alla sicurezza ed alla tranquillità può venire attaccato dalla intemperante cupidigia degli uomini: poichè il diritto alla sicurezza ed alla tranquillità involve incontrastabilmente quello di respingere, con mezzi razionalmente più confacenti, tutti gli ostacoli all'esercizio ed al godimento di esso diritto: poichè, dopo di essersi inutilmente esperimentato ogni altro mezzo razionale, la sola pena minacciata alla intemperante cupidigia può farsi servire di ragionevole forza repellente atta a superare la forza impellente alla conculcazione o alla perturbazione della sicurezza o della tranquillità sociale; segue:

12. *Degnità.*

« *Nella civile società esiste incontrastabilmente il diritto di dettar legge punitiva, per la conservazione della sicurezza e della tranquillità* ».

Comento alla *11.ª* Degnità.

§ 104. — *La società civile, considerata come essere collettivo, ha nella stessa natura etc.*

Udiamo Cantù (1):

(1) Storia Universale, Lib. II, Cap. I.

« Dalla famiglia nasce la prima società; e perchè i legami domestici sono più tenaci, quanto più semplice è un popolo, molte famiglie vivono insieme coll'egual tenore, formando la tribù; prima forma di cittadinanze che, come nelle tradizioni ebraiche, così si trova e fra i selvaggi dell'America e dell'Oceania, e nei deserti di Africa e di Arabia. Le tribù viaggiano di conserva, si difendono a vicenda, e ciascuna toglie a capo il più vecchio, il più capace, il mandriano più esperto, il più valente osservatore degli astri. Questo capo, come più savio, rende anche i giudizi; come più sperimentato, possiede la dottrina; come anziano, rende culto solenne alla divinità; re, giudice, pontefice, sapiente ».

E pure ognuno conosce quanto mai alcuni scrittori disautorati fantasticarono per sostenere la esistenza di uno stato d'*isolamento* degli uomini anzi che si venisse al *consorzio civile*. Lo stesso Filangieri ragiona sovente di somigliante stato (vedi § 108). Da ciò non dee però dedursi che questo scrittore appartenga alla scuola di coloro che riconoscono la esistenza di uno stato di pretto isolamento degli uomini. Perciocchè lo stesso Filangeri si chiarisce ripetutamente oppositore, e segnatamente nel *Cap. I del libro III della scienza della legislazione*, ove dice:

« — Io non sono così strano per supporre uno stato di natura anteriore alle società civili, simile a quello dei selvaggi, come alcuni misantropi sofisti lo pretendono; nè così ignorante della natura della mia specie, e de' caratteri che la distinguono dalle altre, per credere che l'uomo sia nato per errare nei boschi, o che lo stato di società sia uno stato di violenza per lui.

« Molto lontano dall'essere sedotto da una opinione così erronea, io ardisco dire che l'autore della natura sarebbe stato inconseguente nella più augusta delle sue produzioni, se non avesse fatto l'uomo per la società. Ed in fatti, perchè dargli una ragione, la quale non si sviluppa che colla comunicazione, e colla società degli altri uomini? Perchè al grido del sentimento, che forma tutto il linguaggio dei bruti, aggiungervi il dono esclusivo della parola? Perchè dargli il vantaggio inestimabile di attaccare tutte le idee possibili ad alcuni segni di convenzione necessari per trasmetterle agli altri? Perchè privarlo d'un istinto, il quale regola e rassicura tutte le azioni de' bruti, e far che l'uomo solo si determini per un atto libero della sua volontà, la quale, per non ingannarsi nella deliberazione de' diversi partiti che si presentano, ricerca un istru-

zione, che non si può acquistare fuori della società? Perchè avvezzarlo alla società con una lunga infanzia ? Perchè non dare a tutti gli uomini gli stessi gradi di forza, d'industria, di talento? Perchè renderli disposti a diverse occupazioni, a diversi mestieri? Perchè dar loro diversi desiderii, diversi bisogni, appetiti diversi (1)? Perchè rendere l'uomo suscettibile di una moltitudine di passioni, che fuori della società non sarebbero d'alcun uso, e che non possono convenire ad un essere solitario? Perchè inspirargli l'ambizione di piacere a' suoi simili e di avere un impero su di essi, o almeno sulla loro opinione? Perchè piantare nel suo cuore il germe della compassione, della beneficenza, dell'amicizia, in una parola, di tutte le passioni che dipendono dal senso morale d'un' anima ben nata, e che ci dànno il bisogno singolare di spargere sopra gli altri una parte della nostra esistenza? Perchè finalmente non restringere tutt'i suoi appetiti nella stessa sfera, nella quale sono ristretti quelli di tutti gli altri esseri che abitano la superficie del globo, cioè nella soddisfazione dei bisogni fisici, i quali non offerendosi all'uomo che per intervalli e per momenti, lasciano dietro di loro un vuoto che ci avverte della loro insufficienza per produrre la nostra felicità, e che ci annunzia, che l'anima ha i suoi bisogni come il corpo, e che questi bisogni non si possono da noi soddisfare senza darci in preda alle affezioni sociali?

« Io credo che queste poche riflessioni basteranno per farci vedere sulla terra la società così antica come l'uomo, e per farci vedere nel selvaggio, che erra nei boschi, non già l'uomo naturale, ma l'uomo degenerato, l'uomo che vive contro il suo istituto, contro la sua destinazione, in poche parole, la rovina e la degradazione della specie umana, piuttosto che il simulacro vivente della sua infanzia ».

Quindi parmi oltremodo barocca l'argomentazione di Rousseau nella *parte 1.ª del discorso sulla origine e sulle basi dell'ineguaglianza fra gli uomini,* ove dice: « Se essa (la natura) ci ha destinati ad esser sani, io ardisco quasi assicurare, che lo stato di riflessione sia uno stato *contro natura,* e che l'uomo che medita sia un *animale depravato* ».

Se non che, bisogna non ispingere la meditazione fino all'e-

(1) L'autore della natura avendo destinato l'uomo a convivere coi suoi simili, ha variati i desiderii, e le inclinazioni, per impedire che questi venissero a cadere sopra un oggetto che sarebbe unico, la quale cosa moltiplicherebbe i mali che possono turbar la società: *trahit sua quemque voluptas.*

sagerazione, a discapito della sanità del corpo. Aristotile cadeva in eccesso a questo riguardo. Egli amava passionatamente lo studio. Per resistere alla oppressione del sonno collocava un vase di rame accanto al letto, e stringeva nella mano una palla di ferro. Allorchè veniva sopraffatto dal sonno, la palla piombava nel vase, ed il rumore che ne seguiva, richiamavalo alla veglia ed alla lettura. — *Ne quid nimis!*

E non è di certo lodevole il diportarsi di coloro che intisichiscono per andar dietro al fantasma della grandezza e della rinomanza, senza far caso della esclamazione di Petrarca:

« O ciechi, il tanto affaticar che giova?
Tutti tornate alla gran madre antica;
E 'l nome vostro appena si ritrova (1) ».

Il Carmignani riflette (2):

« La legge della sociabilità è per l'uomo una *legge sentita* piucchè *conosciuta,* come lo è per i termìti, pei castori, e per le api, che ne hanno fino ad un certo grado l'istinto (3); e la origine di questa legge, come sensitivo bisogno, si perde in quella economia impenetrabile di quella necessità a cui il Creatore sottopose le cose create onde i lor moti alla loro perfezione maggiore corrispondessero. Questa legge della sociabilità è legge di moto, la quale non può per un momento sospendere la propria azione, nè può considerarsi disgiuntamente dagli effetti, che ella è destinata a produrre, vale a dire dalla società di fatto fra gli uomini, come la legge, che loro comanda di vivere e prosperare, non può considerarsi disgiunta dal proprio scopo nella vita attuale, e nell'attuale prosperità. Questa legge, come legame dalla natura tessuto, avvolgendo gli uomini fin dal loro nascere, e incatenando la loro volontà, prima che ella aver possa la coscienza di sè medesimo, alla civil società, obbliga a considerar questo stato, come loro naturale in tutti gli stadi, ed in tutte le fasi, che la storia e l'osservazione può presentare. L'azione di questa legge di prosperità si manifesta nel moto che essa dall'individuo estende

(1) Trionfo della morte, cap. 1.
(2) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Lib. 1, Cap. 2.
(3) Questi involontari effetti simpatici sono ben definiti non suscettibili di definizione in quei noti versi:

Amo: quare id faciam fortasse requiris?
Nescio; sed fieri sentio.
Catull. Carm. 83.

alle masse, convertendole, per così dire, in un nuovo individuo, il quale per via di forze che niun gli comunica e che niuna forza contraria saprebbe, o potrebbe incatenare, si spinge a perfezionare l'ordine, senza di cui questa nuova esistenza non potrebbe sussistere (1). Ma se l'effetto il più generale e costante delle relazioni di prosperità e dei moti, che esse producono è nelle umane società l'ordine, non è da dire però, che il disordine sia impossibile, e che non nasca, e non abbia la sua radice in quei bisogni medesimi, che rendono all'uomo la società necessaria per soddisfarvi.

La semplicità dell'istinto nei bruti animali suscettibili di società: l'uniformità costante dei loro bisogni: l'esuberanza dei mezzi atti a soddisfarvi: la facilità somma, colla quale a quest'oggetto dal loro naturale stato essi vengono in potere o dell'animale, o dell'aggregazione alla quale l'animale appartiene, fanno sì, che in aggregazioni simili le relazioni di prosperità, e i moti, che ne derivano, son sempre, e costantemente produttivi dell'ordine (2) ».

(1) Questa forza d'affinità, la quale converte gl'individui in parte di un tutto nella politica aggregazione, fu quasi il criterio politico degli antichi. La espresse Menenio Agrippa nell'apologo, con cui potè riconciliare la plebe con i patrizi a Roma, *Liv.*, *Hist.*, *lib.* 2, *c.* 32, e l'esornò Seneca *De ira*, *lib.* 2, *c.* 31.

(2) L'Ariosto anteriore di un secolo all'Obbes ne professa spesso i principii.

> « Ma il popolo facea quel che i più fanno,
> Che obbediscon più a quei che più in odio hanno ».
>
> *Fur. c.* 37, *st.* 104.

È noto quel suo bellissimo paragone poetico:

> « Che gli storni, e i colombi vanno a schiera,
> I daini, i cervi, e ogni animal che teme,
> Ma l'audace falcon, l'aquila altera,
> Che nell'aiuto altrui non metton speme,
> Orsi, tigri, leon soli sen vanno,
> Chè di più forza alcun timor non hanno. »
>
> *C.* 20, st. 103.

Il paragone s'addice agli animali senza industria, che altra cura non hanno se non quella del lor alimento, e della loro riproduzione, ed ai quali l'istinto dice esser destinati gli uni all'alimento degli altri. Gli animali capaci d'industria si congregano insieme non per timore di una forza che lor minacci, ma per soddisfare a un istinto che esige la cooperazione della specie, e al quale il sol individuo non basta.

> « Onde convenne legge per fren porre,
> Convenne rege aver che discernesse
> Della vera cittade almen la torre. ».
>
> Dante. *Purg. c.* 16.

Comento alla 12.ª Degnità.

§ 105. — I. *Nella civile società esiste incontrastabilmente, ec.* Il chiedere se nella civile convivenza esista il diritto di punire vale lo stesso che il dimandare se nello stato di malattia possa farsi ricorso alla terapeutica. Sotto l'influenza de' sempre crescenti lumi, nell'urto operoso del progresso, in mezzo alle numerose cattedre di scienze, pare superfluo il confutare di proposito i dubbì che uno sfacciato scetticismo potesse ancora sommovere.

Maupertuis (1) voleva che si prendesse ed inviasse alle case matte chiunque disputasse ancora sulla quadratura del cerchio, sulla duplicazione del cubo, sul moto perpetuo, sulla pietra filosofale ecc. — Il Genovesi (2) vi aggiunse chiunque movesse ancora controversia sul libero arbitrio, sulla predestinazione e la grazia, sullo accordo del libero arbitrio colla prescienza e colla grazia, nonchè coloro i quali andassero in busca del perfettissimo dei mondi, senza volersi contentare di essere dove sono. Ed io vi aggiungo tutti coloro i quali osassero ancora mettere in dubbio la esistenza del diritto di punire.

§ 106. — II. *Per la conservazione della sicurezza e della tranquillità.*

V' ha de' reprobi in mezzo alla società, che fanno sentire vivissimo il bisogno di ricorrere alla formazione delle leggi punitive, per la conservazione della sicurezza e della tranquillità.

Scrisse l'immortale Filangieri: — « La società, privando l'uomo di una parte della sua libertà, non può distruggere in lui il fonte di questa natia passione (3). Egli vede nelle buone leggi l'appoggio della sicurezza; ma vi vede nel tempo istesso un freno dispiacevole alle sue passioni. Egli vede che esse son quelle che gli procurano la felicità nello stato sociale; ma vede nel tempo istesso che lo privano di quella che potrebbe godere nello stato naturale. Egli conosce che esse non prescrivono se non quello che conviene al *benessere* universale e particolare degli esseri socievoli; ma sente, nel tempo istesso,

(1) Lettera sulle scienze.
(2) Diceosina, Lib. I, Cap. IV.
(3) « Fratello, il credi, ad estirpar que' semi
Di libertà, che in cor di ogni uomo ha posto
Natura, oltre i molti anni, arte e maneggio
Vuolsi adoprar non poco. »
Alfieri, *La congiura de' Pazzi*, Atto II, Scena I.

ch' esse gli proibiscono ciò che conviene a' suoi piaceri, e vede che esse dànno al riposo ciò che tolgono alla passione.

« Queste riflessioni, che non distolgono l' onest' uomo dall' osservanza delle leggi, fan concepire al malvaggio il segreto disegno di lasciare le leggi agli altri per la sua sicurezza, e di liberare sè solo da questo freno pel suo vantaggio. Egli vorrebbe che i sociali vincoli si restringessero sempre più per gli altri, ma vorrebbe intanto che non si sciogliessero che per lui solo. Egli vorrebbe essere indipendente e sicuro; vorrebbe godere di tutta la naturale libertà, senza perdere la civile sicurezza (1). »

Una somigliante tendenza spinge lo insaziabile desiderio del protervo a travalicare tutte le barriere razionali sollevate in custodia de' dritti de' cittadini. Ed è naturale il concepire che i reggitori de' popoli ricorsero anzi tutto a' *consigli*, alla *sanzione religiosa*, ai principii dell' *onore* e della *virtù*. Ma l' iniquo violatore delle leggi dell' equo e dell' onesto ripeteva con muto linguaggio:

« *Juppiter esse pium statuit quodcumque juvaret* ». (2)

— « Nel mondo
O virtù non si trova,
O è sol virtù ciò che diletta e giova ». (3)
« Baldanzosa l' infamia ignuda tutta,
Non apprezza, non cura *onore* o laude ». (4)

E per vero, è de' soli esseri elevati la osservanza delle leggi dell' equo e dell' onesto per impulsione di virtù.

« *Oderunt peccare boni virtutis amore* ». (5)

« Il filosofo ha detto: laddove mi fosse concesso di prolungare la mia vita di molti anni, io ne domanderei cinquanta per istudiare il Y—King, ad oggetto di potermi rendere scevro di colpe gravi (6) ».

(1) Scienza della Legislazione, Lib. III, Cap. XXVI.
(2) Ovid., Epist. Her. 4.
(3) Metastasio, Didone abbandonata, Att. I, Sc. VII, — parole messe in bocca di Jarba.
(4) Marino, i trastulli di Venere con Amore.
(5) Hor.
(6) Confucio e Mencio. I quattro libri della filosofia morale e politica della China. Il Lun-yu, cap. VII, art. 16.

Quando si domandava ad Aristotele quale frutto aveva ritratto dalla sua filosofia: quello, rispondeva egli, di poter fare da me medesimo ciò che gli altri fanno per timore delle leggi.

La filosofia, surta dalle umane privazioni, insegna a consolarsi in mezzo ad ogni disagio. — Un Greco disse a Dionisio il giovine detronizzato: a che ti han servito i precetti e le conferenze di Platone? Dionisio rispose: a sopportare la mia caduta, il mio esilio ed i tuoi sarcasmi.

Sublime è quel verso di Menandro:

Διχαιος άν' ἦς τω τροπο χρηστη νοηω — cioè:
Si justus es, pro lege tibi mores sunt.

Gli animi volgari però, irreformabili per altra via, non si scuotono che alla minaccia di un gastigo. *Vulgus non ita natum est ut pudori obsequatur, sed ut metui; nec ut abstineat a pravis ob turpitudinem, sed ob supplicia* (1).

Lasciò scritto Romagnosi ne' §§ 244 a 246 della *Genesi del diritto penale*:

« § 244. — *Ove* l'uomo ritrae la somma maggiore di *utili* e piaceri, ivi sente svegliarsi, se eccettuiamo i pochissimi saggi, *desiderii*, i quali dalla opinione, dall'abitudine e dal contrasto dell'altrui amor proprio son resi vieppiù violenti (§ 195).

« § 245. — Ma dove spesso vede egli di non poter soddisfarli che *sacrificando* la tranquillità, o la esistenza del suo simile, ivi egli ha un possente *motivo*, onde determinarsi a farlo.

« § 246. — *Infallibilmente* vi si determinerà, se non avrà un altro *contrario*, o superiore, o almeno egualmente sensibile ed efficace motivo che ne lo distorni. »

Di qui la dolorosa necessità ne' reggitori de' popoli di escogitare de' gastighi e delle corporee afflizioni per coloro, che, a scherno della sanzione morale e religiosa, avessero osato *per lo avvenire* di turbare l'equilibrio della gran macchina sociale con azioni che più da vicino ne minacciavano il soqquadro.

Di qui l'origine delle refrenanti leggi punitive, a vista delle quali solamente potevano i protervi sentire abbuiarsi l'anima di timore, e ristare da' soprusi.

« *Oderunt peccare mali formidine poena*. »

Fermato che i gastighi si escogitarono per coloro che *in avvenire* avessero osato di turbare l'equilibrio della gran macchi-

(1) Arist. Æthic. Lib. X, Cap. ult.

na sociale con azioni che più da vicino ne minacciavano il soqquadro, risulta come legittima deduzione corollaria:

1° Che in ogni ben regolato governo non possa applicarsi alcuna *pena*, senza la esistenza di un' *azione* contraria ad una *sanzione penale preesistente* all' azione suddetta; — 2° E che perciò, in rapporto all' ordine genetliaco, sia *prima* la *legge punitiva*, *secondo* il reato, *terza* la *pena* (Ved. § 28).

CAPITOLO II.

Quale è l' origine del diritto esistente nella civile società di dettar legge punitiva?

§ 107. — Poichè nella civile società, considerata come essere collettivo, sta il diritto di dettar legge punitiva, per la conservazione della sicurezza e della tranquillità (§ 103): poichè sarebbe strano il ripetere da altra fonte il diritto di dettar legge punitiva, quando non può mettersi in contestazione il diritto spettante alla società civile di conservare la propria sicurezza e tranquillità; segue:

13. *Degnità.*

« *La origine del diritto di dettar legge punitiva ripetesi dal diritto proprio della civile società, considerata come essere collettivo, di conservare la sua sicurezza e tranquillità* ».

COMENTO *alla 13ª* DEGNITÀ.

§ 108. — *La origine etc. ripetesi dal dritto proprio etc.*

Sono oggimai risapute tutte le opinioni professate intorno alla origine del diritto di punire, a sostenere le quali fallirono gli argomenti agli opinanti.

Alcuni fanno nascere il diritto di punire dalla cessione dei dritti che ciascheduno aveva sopra sè medesimo. Alfieri entra in questa opinione, quando dice:

« Tu sai che instrutto
Il cittadin dalla licenza antica,
E sbigottito, in nostra man depose (1)
Di libertà il soverchio; onde poi fosse
La miglior parte eternamente intatta. » (2)

(1) Non si perda di mira quanto si è detto nel § 104.
(2) La congiura dei Pazzi, Atto IV, Sc. 3.

Alcuni altri, per lo contrario, opinano non derivare il diritto di punire dalla cessione dei diritti che ciascheduno aveva sopra sè medesimo, sibbene dalla cessione dei diritti che ciascheduno aveva sopra degli altri.

E mi si fa veramente duro il dovermi convincere che Filangieri si ponga nel novero di cotestoro, quando insegna (1):

« Se la società ha il diritto di conservarsi, deve anche avere il diritto di prenderne i mezzi, e questi mezzi sono le leggi che presentano alla volontà degli uomini i motivi i più proprii, per allontanarli dalle azioni nocive al comun interesse. Questi motivi sono i vantaggi che le leggi offrono all' osservatore delle sociali obbligazioni e le pene che minacciano a colui che le viola. La società rappresentando i dritti che ciaschedun individuo aveva nello stato della naturale indipendenza, ha, per mezzo del sociale contratto, ereditato anche quello che ogni individuo aveva sull' altro individuo, allorchè questo violava le naturali leggi. Or questo dritto era quello di punirlo; giacchè, come si proverà da qui a poco, senza questo diritto, tutti gli altri sarebbero stati inutili. Or, siccome questo dritto ch' egli aveva sopra ciascheduno, ciascheduno lo aveva sopra di lui; così, nel sociale contratto, cedendo egli alla società questo dritto ch' egli aveva sopra degli altri, gli altri le hanno contemporaneamente trasferito quello, che ciascheduno di essi aveva su di lui. Ecco d' onde deriva il vero dritto di punire che ha la società o sia il sovrano che la rappresenta; cioè, non dalla cessione de' dritti che ciascheduno aveva sopra sè medesimo, come alcuni han creduto, ma dalla cessione del diritto che ciascheduno aveva sopra degli altri » (2).

Ognuno si accorge quanto sieno di poco buona lega le argomentazioni di Filangieri. — La società civile non ripete il diritto di punire nè dalla cessione de' dritti che ciascuno aveva sopra sè stesso, nè dalla trasfusione de' dritti che ciascuno vantava sopra degli altri, giusta il linguaggio de' pubblicisti. La società conserva il dritto di punire per dritto *suo proprio*, distinto, semplice ed universale, prodotto dalla indole stessa dell' aggregazione, come dimostra con larga penna il sagacissimo Romagnosi.

Fra i tanti che hanno consecrate le indefesse loro cure intorno alla indagine della origine del diritto di punire, merita-

(1) Scienza della legislazione, Lib. III. Parte II, Cap. XXVI.
(2) Vedi il citato § 104.

no di essere consultati Romagnosi (1), Rossi (2) e Carmignani (3).

CAPITOLO III.

A chi compete il diritto di dettar legge punitiva ?

§ 109. — Poichè il diritto di dettar legge punitiva tira la sua origine dal diritto proprio della civile società, considerata come essere collettivo, di conservare la sua sicurezza e tranquillità (§ 107): poichè tutto ciò che si riferisce alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale entra nella serie dei diritti della *sovranità*, che è la espressione della volontà generale, l' aggregato di tutte le forze della nazione, la somma di tutti i pubblici poteri, l' arbitro di tutti i provvedimenti da prendersi per la promozione del comune benessere e per la conservazione della comune sicurezza e tranquillità, secondo le provvide mire della *legge naturale* (vedi § 102 e seguenti); come quello di formare leggi, e le formate leggi abolire, — di coniar monete, — di fare leva —, di tassare tributi, — di dichiarare la guerra, — di stipulare la pace, — di fare transazioni diplomatiche, trattati di commercio, e via via; poichè la *sovranità*, per sua propria indole, non può appartenere a questo o quell' altro *individuo*, a questa o quell' altra *casta*, ma appartiene essenzialmente al *popolo*, ossia alla *universalità de' cittadini*; principio dettato dalla *ragione*, proclamato dal *diritto costituzionale*, adottato da molte *costituzioni*, tra le quali:

1.ª La *costituzione della repubblica e del cantone del Ticino decretata dal Gran Consiglio il 23 giugno e sanzionata dalle Assemblee di circolo il 4 luglio 1830*, la quale dice:

« *Articolo 2° in princ. — La* SOVRANITÀ *del Cantone risiede essenzialmente nell' università dei cittadini ;* »

2.ª La *costituzione siciliana — deliberata il 10 luglio 1848*, la quale dice:

« *Articolo 3° in principio. — La* SOVRANITÀ *risiede nella universalità dei cittadini Siciliani; niuna classe, niun individuo, può* ATTRIBUIRSENE *l' esercizio* » ;

3.ª La *costituzione della repubblica francese — deliberata il 4 novembre 1849*, la quale dice:

(1) Genesi del diritto penale, introduzione e parte I e II, nonchè gli opuscoli di supplimento alla Genesi, n. 7.
(2) Traité de droit pénal, Liv. IV.
(3) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, vol. IV, pag. 25 a 47.

« *Articolo 1.° La* SOVRANITÀ *risiede nella universalità dei cittadini francesi.*

Essa è inalienabile ed imprescrittibile.

Nessuno individuo, nessuna frazione di popolo può ATTRIBUIRSENE *l' esercizio;* »

4.ª La *costituzione della repubblica romana*, *votata il primo luglio 1849*, la quale dice:

« *Articolo 1.° La* SOVRANITÀ *è per diritto eterno nel popolo;* »

segue:

14. *Dignità.*

« *Il diritto di dettar legge punitiva compete essenzialmente al popolo, ossia alla universalità de' cittadini.* »

CAPITOLO IV.

A chi può competere l' esercizio del diritto di dettar legge punitiva?

§ 110. — Poichè per esercitare debitamente un diritto è necessario di essere rivestito di esso diritto, o di essere munito di legale mandato da chi n' è rivestito: poichè il diritto di dettar legge punitiva compete unicamente al POPOLO (V. § 109); segue:

15. *Degnità.*

« *L' esercizio del diritto di dettar legge punitiva compete unicamente al* POPOLO, *od ai suoi mandatari legali.* »

Comento alla 15ª Degnità.

§ 111. — I. *L' esercizio del diritto di dettar legge punitiva compete unicamente al popolo, od ai suoi mandatari legali.*

Non si perda di vista la differenza tra il DIRITTO e l' ESERCIZIO DEL DIRITTO. Il DIRITTO di dettar legge punitiva, di sua natura *inalienabile*, spetta *essenzialmente* al popolo (§ 109). Nella *degnità* cui comento non parlasi che del solo *esercizio del dritto.*

§ 112. — II. *Al popolo.*

Se il popolo non avesse il *dritto di esercitare il dritto*, questo suo dritto sarebbe vano ed illusorio.

§ 113. — III. *Mandatari legali.*

Si noti che il solo *esercizio* può commettersi ai *mandatari*,

stante che il *diritto* è per sua natura intrasmessibile ed *inalienabile* (§ 109).

Si noti altresì che le differenti *forme di governo* dipendono non già dal *dritto*, che risiede sempre nel popolo (§ 109), ma dallo *esercizio* dei diritti della Sovranità (Ved. § 114).

§ 114. — IV. *Mandatari legali.*

Se il POPOLO non si nominasse alcun *mandatario* nè per l'esercizio del diritto di dettar legge punitiva, nè per l' esercizio di alcun altro diritto inerente alla SOVRANITÀ, avrebbesi il GOVERNO DIRETTO DEL POPOLO; *forma non suscettibile di essere divisa in forme speciali.*

Quando però il POPOLO si nomina i *mandatari* per l' esercizio di questo o quell' altro diritto inerente alla SOVRANITÀ, hassi il GOVERNO PER COMMISSIONARI; *forma divisibile in diverse forme speciali, secondo la diversa natura del mandato.*

Quando il POPOLO non dà verun mandato, chiunque usurpa l' esercizio di qualsivoglia diritto inerente alla SOVRANITÀ, si fa reo di *lesa sovranità.*

A proposito di governo si è domandato, e sa pur troppo di vecchia data il quesito : *Quale forma di governo è preferibile?* Montesquieu con una massima molto generale ed evasiva insegnò che il governo più uniforme alla natura sia quello la cui disposizione particolare meglio si confà colla disposizione del popolo pel quale è stabilito (1).

Io credo quella essere la forma preferibile di governo che meglio assicura la libertà. E per essere inteso dalle menti meno vigorose, mi chiamo in debito di porgere la vera nozione della parola libertà.

Innanzi tratto vuolsi notare non doversi confondere la libertà di cui intendo occuparmi, col libero arbitrio onde l' uomo è dotato di fare il bene sì come il male (V. § 76 e 77).

La *licenza* e la *effrenatezza* non hanno niente di comune colla *libertà*. Coloro che confondono insieme cose disparatissime, deificano il dispotismo e le più indegne ed esecrabili ribalderie degli oppressori degli uomini. Ammessa questa mostruosa confusione, tutti gli uomini di sangue e di corrucci agirebbero coerentemente a' principii della libertà ; e tutt' i tiranni ,

« Che dier nel sangue, e nell' aver di piglio (2) » —, sarebbero stati altrettanti campioni della libertà.

(1) Esprit des lois , Liv. III , Chap. I.
(2) Dante , Inferno , XII , 105.

Ammessa questa mostruosa confusione, gli assassinii ed i saccheggi che formano la predilezione dei despoti avrebbero nome di libertà.

Che s' intende dunque per libertà?

Il diritto romano dice: *Libertas est naturalis facultas ejus quod cuique facere libet, nisi si quid vi, aut jure prohibetur.* L. 4. D. 1. 5. *De statu hominum, Florentinus, Lib. 9. Institutionum.*

Montesquieu definisce la libertà: *il diritto di fare tutto ciò che leggi permettono.* Ma, oltre agli altri difetti che potrei notare in questa definizione, osservo che se la libertà consistesse solo nel *diritto di fare* ecc., ognuno sarebbe *libero*, perchè il *diritto* non può non ispettare ad ognuno; e tutte le guerre che a' tiranni sono rotte in tutti i tempi per lo ricuperamento della libertà, sarebbero senza oggetto ed indegne. A questo proposito nota giudiziosamente il Cavaliere Mézard (1):

« Il *diritto* ad una cosa non ne suppone necessariamente il possesso. Il *diritto* è un godimento *dovuto*; la libertà è un godimento *reale*. Se bastasse, per esser libero, di avere il *diritto di esserlo, di fare tutto ciò che le leggi permettono,* quale uomo, quale popolo potrebbe mai dirsi schiavo? (2) ».

Per questa e per altre considerazioni il mentovato scrittore ha stimato potersi definire la libertà: « *il godimento pacifico ed assicurato della sua persona e della sua proprietà* (3) ».

Senza entrare nello esame di questa definizione, mi contento di proclamarne la esattezza circa a quella parte che ripone la libertà non mica nel *diritto*, ma nel *godimento*, nel *possesso*.

Sublime io trovo quel passo di La Mennais (4):

« Non vi lasciate ingannare con vane parole. Molti si sforzeranno di persuadervi che voi siete veramente liberi, dacchè essi avranno scritto sopra un foglio di carta la parola *libertà*, e lo avranno affisso negli angoli tutti della città.

« La libertà non è mica un cartello che si legge sulle cantonate delle strade. Essa è una potenza vivente che l' uomo sente in sè, ed intorno a sè, è il genio tutelare del focolaio domestico, è la garantia dei diritti sociali, ed il principale tra questi dritti.

(1) Du principe conservateur, ou de la liberté considérée sous le rapport de la justice et du jury, Livre I, Chap. I.

(2) *Le droit* à une chose n'en suppose pas nécessairement la possession. Le *droit* est une jouissance due; la liberté est une jouissance *réelle*. S'il suffisait, pour être libre, d'avoir le *droit* de l'être, *de faire tout ce que les lois permettent*, quel est l'homme, quel est le peuple qu'on pourrait dire esclave?

(3) Opera cit., Livre I, Chap. I.

(4) Paroles d'un Croyant, § XIX.

« L' oppressore che si serve del suo nome è il peggiore degli oppressori; egli unisce la menzogna alla tirannide, e l' ingiustizia alla profanazione; poichè il nome di libertà è santo.

« Guardatevi di coloro che gridano: *Libertà, Libertà,* e poi la distruggono colle loro opere (1) ».

Io definisco la libertà: *Il godimento de' dritti legittimi.*

Secondo la mia definizione il dominio della libertà si estende fin dove si estende l' impero della giustizia. La giustizia segna i confini de' diritti, la libertà li mette in opera. Così la libertà è la compagna della giustizia, o, per meglio dire, è la giustizia stessa messa in pratica.

In questo senso si spiega bene quel frammento di Cicerone:

« *Legum idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus* (2) ».

E forse Volney voleva esprimere lo stesso concetto, quando disse (3): « Ad altro non agogniamo, che alla *libertà*, e questa altro non è che la giustizia (4) ».

In questo senso si concepisce il passo di Vico (5):

« *Civilis libertas celebratur, si proemia, poenae, honores, onera geometrico commensu dispensantur, hoc est pro civium meritis ac dignitate* ».

A vista di caratteri sì nobili della libertà, non reca più maraviglia che il fiore de' cittadini

« Morir innanzi che *servir* sostenne (6) ».

(1) Ne vous laissez pas tromper par des vaines paroles. Plusieurs chercheront à vous persuader que vous êtes vraiment libres, parce qu'ils auront écrit sur une feuille de papier le mot de liberté, et l' auront affiché dans tous les carrefours.

La liberté n'est pas un placard qu'on lit au coin de la rue. Elle est une puissance vivante qu'on sent en soi, et autour de soi, le génie protecteur du foyer domestique, la garantie des droits sociaux et le premier de ces droits.

L' oppresseur qui se couvre de son nom est le pire des oppresseurs. Il joint le mensonge à la tyrannie, et à l'injustice la profanation; car le nom de liberté est saint.

Gardez-vous donc de ceux qui disent: *Liberté*, *Liberté*, et qui la détruisent par leurs oeuvres ».

(2) Cic. pro Cluent.

(3) Les Ruines, Chap. 15.

(4) « Nous ne voulons qu'être libres, et la *liberté* n'est que la *justice* ».

(5) De uno universi juris principio et fine uno, CIX.

(6) Petrarca, Trionfo d'Amore, Cap. 2.

Il nome di libertà è caro quanto caro è quello di giustizia. Virgilio, in atto di presentare il poeta divino a Catone Uticense, dice a quest' ultimo :

« Or ti piaccia gradir la sua venuta,
Libertà va cercando, ch'è sì cara,
Come sa chi per lei vita rifiuta.

Tu 'l sai; chè non ti fu per lei amara
In Utica la morte, ove lasciasti
La veste ch'al gran dì (1) sarà sì chiara (2). »

Ed infonde nel cuore un' alta venerazione per la libertà il franco dire di Catone a Fulvio :

— « Roma
Non sta fra quelle mura. Ella è per tutto
Dove ancor non è spento
Di gloria, e *libertà* l'amor natio :
Son Roma i fidi miei, Roma son io.
Va, ritorna al tuo tiranno,
Servi pure al tuo Sovrano;
Ma non dir che sei Romano
Finchè vivi in *servitù*.
Se al tuo cuor non reca affanno
D'un vil giogo ancor lo scorno,
Vergognar faratti un giorno
Qualche resto di virtù (3) ».

Il solitario, se viene catturato, non manda alcun grido, ma si lascia cadere le lagrime, e ricusa ostinatamente ogni cibo, preferendo la morte alla privazione della libertà (4).

Nè anche reca più maraviglia che i tiranni, avversari di ogni bene, e nemici di ogni pratica di giustizia, muovano aperta guerra e tempesta agli apostoli della virtù e della libertà; onde venuto è in proverbio : « Non quercie, olivo e alloro, ma ferro, laccio e veleno sono le tre corone della virtù (5) »; — Le foglie che compongono la corona della libertà

(1) Al dì dell'universale giudizio.
(2) Dante, Purgatorio, I, 40.
(3) Metastasio, Catone in Utica, Atto II, Scena II.
(4) Buffon, Volatili.
(5) L'assedio di Firenze, Introduzione.

sono nudrite col dolore, — Le rugiade che l'alimentano, emanano dalle lagrime che la tirannide ha fatto piangere agli oppressi (1) ».

Ritorno intanto al punto di partenza. Ho detto più sopra: *Io credo quella essere la forma preferibile di governo che meglio assicura la libertà*. Ed infatti quella è la migliore forma di governo che meglio corrisponde allo scopo della civile società. Or se lo scopo di ogni civile società è la conservazione della sicurezza e della tranquillità; se per la sola via della giustizia messa in pratica può questo scopo raggiungersi; se la giustizia messa in pratica è per lo appunto la libertà: nasce per legittima deduzione, *quella essere la forma preferibile di governo che meglio assicura la libertà*.

Ma, potrebbe insistersi, quale forma di governo assicura meglio la libertà?

Per rispondere a questo quesito, bisognerebbe passare a rassegna tutte le forme di governo, ponderarne la natura, rilevarne gli acciacchi, additare la forma meno difettosa, e proporla a modello. Ma tutto questo mi farebbe troppo deviare dal soggetto dell'opera, ed invadere il campo della *scienza del diritto costituzionale*. Non voglio però astenermi dal fare qualche riflessione intorno al governo monarchico assoluto.

I nemici di ogni collettiva forma di governo, de' quali sarebbe tempo che si perdesse ogni seme, per sostenere la monarchia assoluta, si sforzano di magnificare a' fratelli da esso loro rinnegati e traditi il vantaggio della uniformità e celerità de' comandi atti a promuovere la sicurezza e la tranquillità sociale; vantaggio tutto proprio del governo monarchico assoluto. Ci van ripetendo:

> « Ove *un SOL* non impera, onde i giudici
> Pendano poi de' premi e delle pene;
> Onde sien compartiti opre ed uffici,
>
> Ivi errante il governo esser conviene (2) ».

Traviati!

> — « V'ha patria dove
> Sol *uno* vuole, e l'obbedíscon tutti (3)? »

(1) Opera cit., Capitolo XXX.
(2) Tasso, Gerusalemme liberata.
(3) Icilio, in Alfieri, La Virginia, Atto III, Scena 2.

Ecco le riflessioni di Echilo a Timofane (1):

— « In man recarsi
Il poter sommo, a qual sia l'uso, è cosa,
Credilo a me, Timofane, di gravi
Perigli ognora; e il più terribil parmi,
Poter mal far, grande al mal fare invito ».

Ed i monarchi assoluti hanno costantemente dato pruova di non essere mai sordi a quest'invito seduttore.

Quando la libertà e la monarchia assoluta faranno casa insieme,

« Vedrem ghiacciar il foco, arder la neve (2) ».

Chi spera la libertà da' governi assoluti, dopo lunga e vana aspettativa è forzato ad esclamare:

« Solco onde, e 'n rena fondo, e scrivo in vento (3) ».

Quando i despoti si veggono in punto di cadere sotto l'incarco de' loro misfatti, promettono a' popoli di ristare dal male oprare. Folle chi presta fede a' loro detti! Indarno si tenterebbe di togliere la naturale sua tendenza all'ago calamitato coll'agitarlo, chè appena avrà posa tornerà subito a rivolgersi al polo! —

Voglio avvertire eziandio che per giudicare di qualunque forma di governo fa mestieri porre mente alla *sostanza* della cosa, non mica al *nome*.

Voglio notare infine che, qualunque possa essere la estensione del mandato, e quindi la forma del governo che ne risulta, il problema di cui il Popolo deve far gran conto è quello di serbarsi i mezzi di poter rivocare il mandato ad ogni cenno della sua volontà, senza essere obbligato di rompere guerra ai suoi mandatari pel ricuperamento dell' esercizio dei diritti che gli competono.

La *sollevazione* ha sempre fatali conseguenze. Scriveva Montesquieu (4):

I Cretesi, per tenere nella dipendenza delle leggi i princi-

(1) In Alfieri. Il Timoleone, Atto I, Scena I.
(2) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura, sestina 2.
(3) Petrarca, ivi, Sonetto 177.
(4) Esprit des lois, Liv. VIII, Ch. 12.

pali magistrati, si servivano di un mezzo molto singolare; ed era quello della *sollevazione*. Sollevavasi una parte dei cittadini (1), poneva in fuga i magistrati, e li costringeva a ritornare alla privata condizione. Ciò reputavasi fatto in conseguenza della legge. Una somigliante instituzione, che stabiliva la sedizione per impedire l'abuso della potestà, sembrava che avesse dovuto rovesciare qualunque repubblica; e pure non distrusse quella di Creta. Eccovene la ragione (2): Allorchè gli antichi volevano parlare di un popolo che aveva il sommo amore per la patria, citavano i Cretesi. La patria, diceva Platone (3), *nome sì tenero ai Cretesi*. Essi la denominavano con un vocabolo che esprime l'amore che ha una madre pe' suoi figliuoli (4). Ora l'amore della patria tutto corregge.

« Le loro *sollevazioni* hanno parimenti le leggi polacche. Ma gli sconcerti che quindi ne derivano, fanno ben vedere come il solo popolo di Creta era in grado di far uso con riuscita di siffatto rimedio ».

§ 115. — V. *Mandatari legali.*

Lo stabilire le condizioni essenziali, perchè il mandato possa dirsi *legale*, e qualificarsi come la espressione della *volontà generale*, è ufficio della *scienza del diritto costituzionale*, cui rinvio il leggitore. Vorrei poter tutto dire in questo luogo;

« Ma il tempo è breve, e nostra voglia è lunga » (5).

§ 116. — VI. *Mandatari legali.*

E giova ripetere (vedi § 114), che l'esercizio di qualsivoglia diritto inerente alla SOVRANITÀ, fa luogo al reato di *lesa sovranità*. Quindi cadono nel reato di *lesa Sovranità* tutti coloro che si attribuiscono l'esercizio dei diritti di SOVRANITÀ mediante l'uso della violenza e della forza brutale.

Non posso al proposito trapassare in silenzio le parole di La Mennais (6):

« Ed io fui trasportato in ispirito ne' tempi antichi, e la

(1) Aristotile, Politica, Lib. II, Cap. 10.

(2) Univasi prima perpetuamente contro gli esterni nemici, e ciò addimandavasi *sincretismo*. Plutar. Mor., pag. 88.

(3) Rep., Lib. IX.

(4) Plutar. Mor. nel trattato, *se l'uomo avanzato in età debba ingerirsi ne' pubblici affari* — Invece di *patria*, la chiamavano *matria* — E giova avvertire che μήτηρ (meter), madre, nome che i Cretesi davano alla patria, è da μάω (mao), *amare ardentemente*.

(5) Petrarca, Trionfo della morte, Cap. 2.

(6) Paroles d'un Croyant, § III.

terra era bella , ricca e feconda ; ed i suoi abitatori menavano vita felice , perchè vivevano come tanti fratelli.

« Ed io vidi il SERPENTE insinuarsi frammezzo ad essi : questo fissò il potente suo sguardo sopra parecchi, e la loro anima s' intorbidò , e si avvicinarono al *Serpente* , ed il *Serpente* favellò loro all'orecchio.

« E dopo aver prestato ascolto alla parola del *Serpente,* essi s'innalzarono e dissero : NOI SIAMO RE.

« Ed il sole impallidì, e la terra prese un funebre ammanto, come quello del drappo che ravviluppa i trapassati.

E s'intese un sordo mormorio, un lungo lamento, e ciascuno tremò nel fondo del cuore.

« In verità io vi dico che questo fu come un giorno in cui l' abbisso ruppe le dighe ed in cui il diluvio di acque abbondanti uscì dagli argini suoi.

« La Paura andossene di capanna in capanna, dappoichè non v'erano ancora palagi, e disse a ciascuno certe cose segrete che il fecero raccapricciare.

« E coloro che detto avevano : NOI SIAMO RE , afferrarono una clava , ed inseguirono la Paura di capanna in capanna.

« E si operarono strani misteri , e vi furono delle catene , de' pianti e del sangue.

« Gli uomini esterrefatti gridarono : *l' omicidio è ricomparso nel mondo.* E ciò fu tutto, perchè la Paura s' era fatta donna della loro anima , ed aveva tolto ogni movimento alle loro braccia.

« Ed essi lasciaronsi caricare di ferri , essi non meno , che le loro mogli ed i loro figliuoli. E coloro che detto avevano: NOI SIAMO RE , scavarono una specie di ampia caverna e vi rinchiusero tutta la umana razza, al modo stesso che si chiudono gli animali in una mandra.

« E la tempesta scacciava le nuvole, e la folgore romoreggiava, ed io intesi una voce che diceva: IL SERPENTE HA TRIONFATO UNA SECONDA VOLTA , ma non per sempre.

« Dopo ciò io non intesi altro che voci confuse, scrosci di riso , singhiozzi , bestemmie.

« Ed io compresi che doveva esservi un regno di Satana prima del regno di Dio. E piansi , e sperai.

« E la visione che si fece presente a' miei sensi era vera , poichè il regno di Satana s' è verificato , e quello di Dio sarà verificato puranco; ed a coloro che hanno detto: NOI SIAMO RE, toccherà di essere rinchiusi nella caverna unitamente al *Serpente,* e la umana razza ne uscirà; e ciò sarà per essa una specie di

seconda nascita, una specie di transizione dalla morte alla vita. Così sia » (1).

Cadono parimenti nel reato di *lesa sovranità* tutti coloro che, nel colmo dell' empietà e dell' impostura, si attribuiscono l' esercizio de' diritti di SOVRANITÀ per *dritto divino*.

Alla propagazione di quest' empia ed esiziale dottrina parmi abbiano contribuito non poco i sacerdoti;

(1) « Et je fus transporté en esprit dans les temps anciens, et la terre était belle, et riche, et féconde; et ses habitans vivaient heureux, parce qu' ils vivaient en frères.

« Et je vis le Serpent qui se glissait au milieu d' eux: il fixa sur plusieurs son regard puissant, et leur âme se troubla, et ils s'approchèrent, et le Serpent leur parla à l' oreille.

« Et après avoir écouté la parole du Serpent, ils se levèrent et dirent: NOUS SOMMES ROIS.

« Et le soleil pâlit, et la terre prit une teinte funèbre, comme celle du linceul qui enveloppe les morts.

« Et l' on entendit un sourd murmure, une longue plainte, et chacun trembla dans son coeur.

« En vérité, je vous le dis, ce fut comme un jour où l' abime rompit ses digues, et où déborda le déluge des grandes eaux.

« La Peur s'en alla de cabane en cabane, car il n'y avait pas encore de palais, et elle dit à chacun des choses secrètes qui le firent frisonner.

« Et ceux qui avaient dit: NOUS SOMMES ROIS, prirent un glaive, et suivirent la Peur de cabane en cabane.

« Et il se passa là des mystères étranges, et il y eut des chaines, des pleurs et du sang.

« Les hommes effrayés s'écrièrent: LE MEURTRE A REPARU DANS LE MONDE. Et ce fut tout, parce que la Peur avait transi leur âme, et ôté le mouvement à leurs bras.

« Et ils se laissèrent charger de fers, eux et leurs femmes et leurs enfans. Et ceux qui avaient dit: NOUS SOMMES ROIS, creusèrent comme une grande caverne, et ils y enfermèrent toute la race humaine, ainsi qu' on enferme des animaux dans une étable.

« Et la tempête chassait les nuages, et le tonnerre grondait, et j' entendis une voix qui disait: LE SERPENT A VAINCU UNE SECONDE FOIS, mais pas pour toujours.

« Après cela, je n'entendis plus que des voix confuses, des rires, des sanglots, des blasphèmes.

« Et je compris qu'il devait y avoir un règne de Satan avant la règne de Dieu. Et je pleurai, et j'espérai.

« Et la vision que je vis était vraie, car le règne de Satan s' est accompli, et le règne de Dieu s'accomplira aussi; et ceux qui ont dit: NOUS SOMMES ROIS, seront à leur tour renfermés dans la caverne avec le SERPENT, et la race humaine en sortira; et ce sera pour elle comme une autre naissance, comme le passage de la mort à la vie. Ansi soit il. ».

« I sacerdoti che del Ciel la voce
Son costretti a tacer, quando i potenti
Fan la forza parlar. » (1)

E non solamente i sacerdoti che insegnavano paure

« Al tempo degli Dei falsi e bugiardi; » (2)

ma certi ancora tra quelli che dicono professare la religione del Dio *di luce*, *di verità*, *di mansuetudine e di pace*.

« Dall'evo del gran Teodosio cominciò a diffondersi la credenza che i principi regnino per *divino diritto*, e non possano i popoli insorgere contro questi poi che fannosi tiranni. I prelati, riconoscenti alla protezione loro accordata da Teodosio, insegnarono che il potere di Dio e quello de' suoi ministri potevano soli porre un limite al potere de' re. Quest'erronea dottrina, che ha tutto il suo fondamento nell'egoismo del clero, essendo stata fautrice dell'assoluto dei re, fu più fatale al romano impero di tutte le barbariche invasioni, perchè demoralizzò il popolo, e spense il coraggio ne' romani » (3).

Il governo papale, colla famosa enciclica del 18 settembre 1832, riconfermò il principio da lui adottato, che *ogni potere emana da* Dio, e che, per conseguenza, *la sommissione inviolabile al principe è una massima di fede*.

Gli è vero che *ogni potere emana da* Dio, ma nel senso che ogni dono di cui l'uomo abbellasi quaggiù, è mera grazia di Dio; e però il Signore disse per bocca del profeta Geremia: *Non glorietur sapiens in sapientia sua, nec fortis in fortitudine sua, nec dives in divitiis suis, sed in hoc glorietur, qui gloriatur scire et nosse me*. Ma spacciare come *grazia di Dio* la usurpazione e la tirannide è tale una bestemmia, che ha bisogno del soccorso di tutta quanta la celeste misericordia, per poter essere cancellata e rimessa.

Gli è vero che la fede è poggiata sulla credenza di ciò che supera la vista della nostra ragione, per cui nacque il principio: *Fides est credere quod non vides*, e per cui scrisse Dante:

« Fede è sustanzia di cose sperate,
Ed argomento delle *non parventi;*
E questa pare a me sua quiditate; » (4)

(1) Monti, l'Aristodemo, Atto III, Scena III.
(2) Dante, Inferno, I, 72.
(3) De la Châtre e Latty, Storia del dispotismo. Ediz. di Torino 1850.
(4) Dante, Paradiso, XXIV, 64.

Ma tenere per articolo di fede ciò che si oppone diametralmente alla ragione ed al buon senso, come appunto è la massima della *sommessione inviolabile al principe*, e la *unzione* che i *re* ricevono da Dio, è un mettere a tutta pruova la tolleranza e misericordia del SIGNORE. È un calunniare la Divinità per mala cupidigia.

Fin da quando ritoccava questa parte dell'opera, per consegnarla la quinta volta alle stampe (1847—Malta), io diceva: « Gli encomi del SOMMO PONTEFICE PIO IX si spandono di lido « in lido, di mare in mare. Tutti gli sguardi sono rivolti a LUI, « e da LUI si spera il sospirato trionfo della religione e della « ragione sui pregiudizi e sulla tirannide. Io non son facile ad « avventurare pronostici ; ma pure mi sentirei tentato a ram- « memorare al celebratissimo SUCCESSORE DI PIERO le profeti- « che parole di UGO FOSCOLO al GRAN CITTADINO TRASMUTATO « IN GRANDE IMPERATORE :

« *A ciascuno de' tuoi pregi la storia contrappone e Tiberio so-* « *lenne politico , e Marco Aurelio imperatore filosofo , e Papa* « *Leon X ospite delle lettere. Che se molti di questi, scarchi non* « *vanno di delitti , uomini e mortali erano come sei tu , e non* « *le speranze o il tremore dei contemporanei , ma la imperterri-* « *ta posterità la lor sentenza scriveva su la loro sepoltura. In-* « *finiti ed illustri esempi hanno santificata oramai quella massi-* « *ma de' sapienti :* NIUN UOMO DOVERSI VIRTUOSO PREDICARE E « BEATO ANZI LA MORTE (1).

« Coloro che propugnano il *diritto della forza* ed il *diritto* « *divino* hanno preso a guida non la ragione, ma l' insania.

« *Siouan-Wang* , re di *Thsi* propose una questione in questi termini : è mai vero che *Tching-tang* (2) detronizzò *Kie* (3), e lo cacciò in esilio , e che *Wu-wang* (4) mise a morte *Cheou-(sin)* (5)?

« *Meng-Tseu* rispose con rispetto : la storia lo narra.

« Il re disse : un ministro o soggetto ha mai il diritto di detronizzare e di spegnere il proprio principe?

« *Meng-Tseu* rispose : colui che commette un furto a danno della umanità è chiamato *ladro*; colui che commette un furto a danno della giustizia (che reca oltraggio alla giustizia) è chiamato *tiranno*. Ora un *ladro* ed un *tiranno* sono uomini così detti

(1) Discorso per i Comizi di Lione.
(2) Fondatore della seconda dinastia Chinese.
(3) Ultimo re della prima dinastia.
(4) Fondatore della terza dinastia.
(5) Ultimo re della seconda dinastia.

isolati, *riprovati* (abbandonati dai loro congiunti e dalla moltitudine) (1) ».

« Egli è ineluttabile, dicea Rousseau (2), e ciò costituisce la massima fondamentale di tutto il diritto politico, che i popoli si hanno eletti i capi per la tutela della libertà, e non per essere fatti schiavi de' medesimi. — Se noi abbiamo un *principe*, diceva Plinio a Traiano, lo abbiamo appunto affinchè egli ci preservi dal cadere sotto un *padrone* (3). »

Esclama Volney (4):

« Popoli avviliti! riconoscete i vostri dritti! *Ogni autorità emana da voi, ogni potenza è potenza vostra.* Indarno i re vi comandano *per* Dio *e per la loro spada*; soldati rimanete immobili: *poichè il sultano è sostenuto da* Dio, il vostro soccorso è affatto inutile; *poichè gli basta la propria spada*, egli non ha uopo della vostra. Vediamo ciò che egli può di per sè solo.... I soldati hanno abbassato le loro armi; ed ecco i *signori del mondo* deboli come gli ultimi fra' *loro soggetti*.

« Popoli! sappiate dunque che coloro che vi governano sono i vostri *capi*, e non i vostri *padroni*; i vostri *preposti* e non i vostri *proprietari*; che eglino non hanno autorità su di voi che *per opera vostra e pel vostro benessere*; che le vostre ricchezze *appartengono a voi*, e che eglino non sono che i vostri *contabili*; che *re* o *soggetti*, Dio ha fatto tutti gli uomini *uguali*, e che niuno de' mortali può avere il diritto di opprimere il proprio simile » (5).

(1) Confucio e Mencio. I quattro libri della filosofia morale e politica della China. *Meng-Tseu*, lib. I, cap. II, art. 8.

(2) Les pensées. La liberté.

(3) « Il est incontestable, et c'est la maxime fondamentale de tout le droit politique, que les peuples se sont donnés des chefs pour défendre léur liberté, et non pour les asservir. — Si nous avons un *prince*, disoit Pline à Trajan, c'est afin qu'il nous préserve d'avoir un maître ».

(4) Les Ruines, chap. XII.

(5) « O peuples avilis! connaissez vos droits! *Toute autorité vient de vous, toute puissance est la vôtre.* Vainement les rois vous commandent de *par* Dieu *et de par leur lance*; soldats, restez immobiles: *puisque* Dieu *soutient le sultan*, votre secours est inutile; *puisque son épée lui suffit*, il n'a pas besoin de la vôtre; voyons ce qu'il peut par lui-même. . . Les soldats ont baissé les armes; et voilà *les maîtres du monde* faibles comme les derniers de *leurs sujets*!

Peuples! sachez donc que ceux qui vous gouvernent sont vos *chefs*, et non pas vos *maîtres*; vos *préposés*, et non pas vos *propriétaires*; qu'ils n'ont d'autorité sur vous, que *par vous*, *et pour votre avantage*; que vos richesses sont *à vous*, et qu'ils vous en sont *comptables*; que *rois* ou *sujets*, Dieu a fait tous les hommes *égaux*, et que nul des mortels n'a droit d'opprimer son semblable ».

Sarebbe desiderabile che i popoli meditassero le riferite note di Volney, e molto più seriamente queste altre parole del medesimo scrittore (1):

« Non basta di esserci liberati da' parassiti e dagli oppressori, è necessario impedire che essi rinascano » (2).

Esclama pure La Mennais (3):

« § VII. Colui che ripete in suo cuore: Io non sono punto come gli altri uomini, ma gli altri uomini mi sono stati dati, affinchè io imperi su di essi e disponga a posta mia delle loro persone e di ogni loro spettanza: colui è il figliuolo di Satana.

« E Satana è il re di questo mondo, per ciò che egli è il re di tutti coloro i quali pensano ed operano in questa guisa; e coloro che in questa guisa pensano ed operano si son renduti, in forza de' suoi consigli, i padroni del mondo.

« Ma il loro impero non avrà che un certo tempo; e noi ci avviciniamo alla fine di questo tempo ».

« § XVIII. Voi non avete che un solo padre, e questo padre è DIO; voi non avete che un solo SIGNORE, e questo SIGNORE è il CRISTO.

« Allorchè vi si dirà di coloro che hanno sulla terra un gran potere: Ecco i vostri *Signori*, non ci prestate credenza. Se eglino sono giusti, sono i vostri servitori; se non sono giusti, sono i vostri tiranni (4) ».

§ 117. — VI. *Mandatari legali.*

Qui non esamino la questione se il POPOLO possa essere, o no, *rappresentato*; ossia se, razionalmente parlando, si possa ammettere altro governo, che il GOVERNO DIRETTO DEL POPOLO — perciocchè una tale disamina cade più in acconcio nella *scienza del diritto costituzionale.*

(1) Op. Cit., Chapitre XVI.

(2) Ce n'est pas assez de nous être affranchis des parasites et des oppresseurs, il faut empêcher qu'il n'en renaissaient ».

(3) Paroles d'un Croyant, § VII et § XVIII.

(4) « Celui qui dit dans son coeur: Je ne suis pas comme les autres hommes, mais les autres hommes m'ont été donnés pour que je leur commande, et que je dispose d'eux à ma fantaisie: celui-là est fils de Satan.

« Et Satan est le roi de ce monde, car il est le roi de tous ceux qui pensent et agissent ainsi; et ceux qui pensent et agissent ainsi se sont rendus, par ses conseils, les maîtres du monde.

« Mais leur empire n'aura qu'un temps, et nous touchons à la fin de ce » temps ».

« Vous n'avez qu'un père, qui est DIEU, et qu'un MAITRE, qui est le CHRIST.

« Quand on vous dira de ceux qui possèdent sur la terre une grande puissance: Voilà vos *maîtres*, ne le croyez point. S'ils sont justes, ce sont vos serviteurs; s'ils ne le sont pas, ce sont vos tyrans ».

APPLICAZIONE CRITICA

I. *Diritto romano.*

§ 118. — Risalendo alle antichità della repubblica, l' esercizio del potere legislativo era tutto nel popolo, non avendo altro il *magistrato senatorio*, che la sola *iniziativa*, o *proposta*. La legge traeva il suo nascere colla seguente liturgia. Un Console, o Pretore, o Dittatore, o altro Magistrato scriveva la legge, e ne dava partecipazione al Senato. In caso di approvazione senatoria, si profferiva un senatoconsulto sulla formazione della legge in proposta. Dappoi la legge si esponeva al pubblico per tre novene, ovvero ventisette giorni. Scorso questo spazio di tempo, si stabilivano i *comizi*, nei quali i cittadini intervenivano in assemblea. Allora un magistrato senatorio la proponeva colla formola: *Velitis, jubeatis, Quirites, an haec lex recipienda sit?* Da ultimo si passava alla collezione de' suffragî per via di due tavolette, in una delle quali era impressa la lettera A. segno di riprovazione, e nell'altra le lettere V. R. segno di adozione della legge. La maggioranza de' suffragî preponderava (1).

Ai tempi dello scaltrito e vafro Tiberio l' esercizio del potere legislativo passò nel Senato, e la *proposta* faceasi dall' imperatore. É noto pur troppo il risultato di questo tratto di finissima astuzia.

Parlando del Senato, non voglio pretermettere che gli imperatori Teodosio e Valentiniano facevano gran caso del voto del Senato. Eglino rescrissero: *Humanum esse probamus, si quid de cetero in publica privatave causa emerserit necessarium, quod formam generalem et antiquis legibus non insertam exposcat, id ab omnibus antea tam proceribus nostri palatii, quam gloriosissimo cœtu vestro, patres conscripti, tractari: et si universis tam judicibus, quam vobis placuerit, tunc legata dictari: et sic ea denuo collectis omnibus recenseri; et cum omnes consenserint, tunc demum in sacro nostri nominis consistorio recitari: ut universorum consensus nostrae serenitatis auctoritate firmetur. Scitote igitur, patres conscripti, non aliter in posterum legem a nostra clementia promulgandam, nisi supradicta forma fuerit observata. Bene enim cognoscimus, quod cum vestro consilio fuerit ordinatum,*

(1) V. Einecc^io^, Recit. § 46 e seguenti.

id ad beatitudinem nostri imperii, et nostram gloriam redundare (1).

II. *Legislazione Francese.*

§ 119. Intorno allo esercizio del *potere legislativo,* nella *Costituzione della Repubblica Francese*, deliberata il 4 novembre 1849, si legge:

Articolo 18. Tutti i poteri pubblici, qualunque essi sieno, emanano dal popolo.

Non possono esservi delegati ereditari.

Articolo 19. La separazione de' poteri è la prima condizione di un governo libero.

Articolo 20. Il popolo francese delega il potere legislativo ad una Assemblea unica.

Articolo 21. Il numero totale de' rappresentanti del popolo sarà di settecento cinquanta, compresivi i rappresentanti di Algeria e delle Colonie francesi.

Articolo 22. Questo numero ascenderà a novecento per le Assemblee che saranno chiamate a rivedere la Costituzione.

Articolo 23. L'elezione ha per base la popolazione.

Articolo 24. Il suffraggio è diretto ed universale. Lo scrutinio è segreto.

Articolo 25. Sono elettori, senza condizione di censo, tutti i francesi di anni ventuno, e che godono dei loro diritti civili e politici.

Articolo 26. Sono eleggibili, senza condizione di domicilio, tutti gli elettori di anni venticinque.

Articolo 27. La legge elettorale determinerà le cause che possono privare un cittadino francese del diritto di eleggere e di essere eletto.

Essa designerà i cittadini che, esercitando o avendo esercitato delle funzioni in un dipartimento o in una dipendenza territoriale, non potranno esservi eletti.

Articolo 28. Ogni funzione pubblica retribuita è incompatibile col mandato di rappresentante del popolo.

Nessun membro dell' Assemblea nazionale può, durante il tempo della legislatura, essere nominato o promosso a funzioni pubbliche salariate, di cui i titolari sono scelti a volontà del potere esecutivo.

(1) L. 8. C. I. XIV. De Legibus et Constitutionibus Principum, et Edictis — Impp. Theod. et Valentinian. ad Senatum — Dat. XVI. Kal. Nov. Aetio III, et Symmaco coss. 419.

Le eccezioni alle disposizioni de' due paragrafi precedenti saranno determinate dalla legge elettorale organica.

Articolo 29. Le disposizioni dell' articolo precedente non sono applicabili alle Assemblee elette per la revisione della Costituzione.

Articolo 36. I rappresentanti del popolo sono inviolabili.

Eglino non potranno essere processati, accusati, nè giudicati, in nessun tempo, per le opinioni che avranno emesse nel seno dell' Assemblea nazionale.

Articolo 37. Eglino non potranno essere arrestati in materia criminale, salvo il caso di flagrante delitto, nè perseguitati, se non dopochè l' Assemblea abbia permessa la persecuzione.

In caso di arresto per flagrante delitto, ne sarà immediatamente dato parte all' Assemblea, la quale autorizzerà o impedirà la continuazione delle persecuzioni.

Questa disposizione si applica nel caso in cui un cittadino detenuto è dichiarato rappresentante.

Articolo 39. Ogni rappresentante del popolo ha il diritto d'iniziativa parlamentare ch' egli esercita secondo le forme tracciate nel regolamento.

Articolo 40. La presenza della metà, più uno, dei membri dell'Assemblea è necessaria per la validità del voto delle leggi.

Articolo 41. Nessun progetto di legge, salvi i casi di urgenza, sarà votato definitivamente, se non dopo tre deliberazioni ad intervalli, che non possono essere minori di cinque giorni.

Articolo 42. Ogni proposizione per oggetto di dichiarare l'urgenza è preceduta da un esposto dei motivi.

Se l' Assemblea è di avviso di dar seguito alla proposizione di urgenza, essa ne ordina il rinvio agli uffizi e fissa il momento che il rapporto di urgenza le sarà presentato.

Se l' Assemblea riconosce l' urgenza, essa la dichiara, e stabilisce il momento della discussione.

Se poi decide che non vi è urgenza, il progetto segue il corso delle proposizioni ordinarie.

Articolo 49 *in princ.* Egli (il presidente della repubblica) ha il diritto di far presentare, dai ministri, progetti di legge all' Assemblea nazionale.

Articolo 58, § 1 *e* 2. Nel termine fissato per la promulgazione (delle leggi) il presidente della repubblica può con un messaggio motivato domandare una nuova deliberazione.

L' Assemblea delibera; la sua deliberazione diviene definitiva, ed è trasmessa al presidente della repubblica.

Articolo 69. I ministri hanno ingresso nel seno dell' Assemblea nazionale; sono ascoltati ogni qualvolta lo dimandino, e possono farsi assistere da commissari nominati in virtù di un decreto del presidente della repubblica.

Articolo 71. Vi sarà un Consiglio di stato, del quale il vice-presidente della repubblica sarà di diritto presidente.

Articolo 72. I membri di questo consiglio sono nominati per sei anni dall' Assemblea nazionale. Essi sono rinnovati per metà, nei due primi mesi di ogni legislatura, allo scrutinio segreto ed alla maggioranza assoluta.

Essi sono indefinibilmente rieleggibili.

Articolo 73. Quei membri del Consiglio di stato che saranno stati presi nel seno dell' Assemblea nazionale saranno immediatamente sostituiti come rappresentanti del popolo.

Articolo 74. I membri del Consiglio di stato non possono essere rivocati che dall' Assemblea, e sulla proposizione del presidente della repubblica.

Articolo 75. Il Consiglio di stato è consultato sui progetti di leggi del governo, che, secondo la legge, dovranno essere sottomessi al suo esame antecedente, e sui progetti d' iniziativa parlamentare che l' Assemblea gli avrà rinviati.

Esso prepara i regolamenti di amministrazione pubblica.

Esso fa soltanto quei regolamenti pei quali l' Assemblea nazionale avrà dato una delegazione speciale.

Esso esercita per l' amministrazione pubblica tutt' i poteri di controllo o di sorveglianza, che gli sono conferiti dalla legge.

La legge regolerà le altre sue attribuzioni. »

Alla lettura degli enunciati articoli della *Costituzione della Repubblica Francese,* ed alla considerazione della influenza che, *a ragione od a torto,* esercita la Francia sugli altri popoli di Europa, molti ripetevano:

« Anime belle e di virtute amiche
Terranno il mondo (1). »

Niuno però calcolava le inevitabili conseguenze del predominio della spaventevole corruzione in cui si ravvolgeva la Francia per le studiate arti dei suoi passati governanti. E quando il popolo sognava felicità, videsi a fronte un *Luigi Bonaparte,* ed una *Assemblea,* la cui maggioranza era in guisa pervertita, che, al pa-

(1) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura, Sonetto 106.

ragone, il Senato Romano dei tempi del vafro e corruttore Tiberio (vedi § 118) potea chiamarsi un modello di patriotiche virtù.

Il colpo di stato del 2 dicembre 1851 è più eloquente di me!....

III. *Legislazione della Repubblica e del Cantone Ticino.*

§ 120. — A termini dell'articolo VIII del Titolo 1 della Costituzione, il Gran Consiglio decreta l'adozione delle leggi.

In effetti, a fronte al Codice penale si legge:

« NOI LANDAMANO E GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Visto l'articolo VIII del titolo I della Costituzione;

Visto il progetto di Codice penale stato compilato dai signori avvocati Antonio Quadri, Antonio Albrizzi e Gio. Battista Bustelli, quali delegati dal Consiglio di Stato, e da questo riveduto, corretto dietro istruzioni da noi dategli, e proposto alla Nostra Sanzione;

Sentite il rapporto dell'apposita Nostra Commissione;

Decretiamo:

I. Il progetto di Codice penale, di cui siegue il tenore, è accettato, sanzionato e riconosciuto per Legge dello Stato.

II. A datare dal primo gennajo del 1817 sarà il medesimo posto in attività in tutto il Cantone.

III. Le Leggi romane, gli Ordini, gli Statuti, i Regolamenti e le Consuetudini generali o locali cesseranno, dal giorno suddetto, di aver forza generale o particolare nelle materie che formano oggetto del Codice stesso.

IV. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

Bellinzona 1 luglio 1816.

Per il Gran Consiglio — *Il Landamano Reggente* GIO. BATT. QUADRI.
I Consiglieri Segretarj Gio. Ant. Meschini Avv. Fran. Orlandi. »

IV. *Legislazione dell' Ex-Regno delle Due Sicilie , — dello Stato di Parma, Piacenza e Guastalla, — del Granducato di Toscano, — e degli Stati Estensi.*

§ 121. — Credo inutile occuparmi della parte di dritto pubblico riguardante il *potere legislativo* oggi che tutti questi ex-stati fanno parte del Regno d' Italia.

V. *Legislazione degli Stati Pontificii.*

§ 122. — Ho notato nel § 106 che il governo papale con la famosa enciclica del 18 settembre 1832 riconfermò il principio da lui adottato, *che ogni potere emana da Dio, e che,* per conseguenza, *la sommessione inviolabile al principe è una massima di fede.*

Trapassato Gregorio XVI, ed accompagnato al sepolcro fra le esacrazioni di un popolo tiranneggiato , Pio IX gli fu successore.

Questo Pontefice ha preteso sempre, come ogni altro, di avere ricevuto direttamente da Dio la somma dei *temporali* poteri.

Senonchè, sul cominciare del suo regno l' Europa tutta, e massimamente l' Italia, vedevasi in attitudine di mandare in cenere i troni dei re dispotici.

L' Imperatore d' Austria non fu degli ultimi a comprendere la tendenza dei popoli. Geloso del suo trono, e sopratutto dei male acquistati possedimenti in Italia, giurò di conservarli ad ogni costo. Ei però si avvide che attaccare di fronte i popoli frementi sarebbe stato un affrettare l' incenerimento dei troni.

Ricorse perciò ad uno di quei sotterfugi che caratterizzano la politica dell' aulico gabinetto. Prese il partito di far sorgere fra i despoti un finto iniziatore delle *riforme sociali*, il quale, dopo essersi renduto l' idolo delle credule masse avrebbe dovuto spingere gl' inermi popoli sotto la bipenne dei carnefici della umanità, simulando di guidarli al trionfo delle idee liberali.

A Pio IX toccò l' onore di rappresentare questa parte. E Pio IX compì la impresa con tanta maestria da superare ogni aspettativa; e per quali coperte vie e con quante vituperevoli pratiche, dirà la impavida storia.

Io questo solo dirò, che le masse, sempre adoratrici di chi le abbaglia, divennero entusiaste per Pio IX. Le calcolate osservazioni dei pensatori furono neglette, o schernite.

E dirò ancora, che, mentre Pio IX rivolgeva ogni studio alla esecuzione del *preconcetto disegno,* il 14 marzo 1848 dava ai Romani lo *statuto fondamentale del governo temporale degli stati di*

S. Chiesa, dopo essersi renduto di già popolare pel precedente perdono concesso ai condannati politici.

E di questo *Statuto* gli articoli relativi allo esercizio del potere legislativo sono i seguenti.

« *Articolo I.* Il S. Collegio de' Cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.

Articolo II. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l' alto Consiglio ed il Consiglio dei Deputati.

Articolo XIV. Il Sommo Pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni d' ambedue i Consigli. Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni.

La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepasserà i tre mesi.

Articolo XV. Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l' altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all' *articolo XLVI.*

Articolo XIX. I membri dell' alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessario in essi l' età di anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

Articolo XX. Sono desunti dalle seguenti categorie:

1. I prelati, ed altri ecclesiastici costituiti in dignità.

2. I ministri, il presidente del Consiglio dei deputati, il senatore di Roma e di Bologna.

3. Le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell' ordine governativo, amministrativo e militare.

4. I presidenti dei tribunali di appello, i consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali; tutti dopo l' esercizio di sei anni.

5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 annui sopra capitali imponibili; e posseduta da sei anni innanzi.

E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigi, o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti.

Articolo XXII L' altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori, sulla base approssimativa di un deputato per ogni 30,000 anime.

Articolo XXIII. Sono elettori:

1. I gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni; i sindaci degli appodiati.

2. Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 300.

3. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui.

4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato.

5. I membri dei consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.

6. I laureati *ad honorem* nelle università dello Stato.

7. I membri delle camere di commercio.

8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al n.° 2, ovvero pagano la tassa di cui al n.° 3.

Articolo XXIV. Sono eleggibili:

1. Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila.

2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui.

3. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei collegi di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.

4. Gli altri enunciati nei numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell' articolo precedente, quando siano iscritti per la metà del capitale notato nel n.° 1, ovvero paghino la metà della tassa di cui al n.° 2 del presente articolo.

Articolo XXV. Negli elettori si richiede l' età di anni 25: negli eleggibili quella di anni 30; negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici; e perciò la professione della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

Articolo XXX. I membri d' ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e voti che proferiscono nell' esercizio delle loro attribuzioni.

Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni, ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizi criminali durante la sessione, se non previo l' assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

Articolo XXXIII. Tutte le leggi in materie civili, amministrative, governative, sono proposte, discusse e votate nei

due Consigli ; comprese le imposizioni di tributi , e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

Articolo XXXIV. Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all' articolo precedente , se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli , e munite della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

Articolo XXXV. La proposta delle leggi è fatta dai ministri: può pure essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse, e votate.

Articolo XXXVI. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge,

1. Che riguardi affari ecclesiastici o misti ;
2. Che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa ;
3. Che tenda a variare o modificare il presente Statuto.

Articolo XXXVII. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

Articolo XXXVIII. È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatico-religiose della S. Sede all' estero.

Articolo XXXIX. I trattati di commercio , e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati , che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati, sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell'articolo XXXIII.

Articolo XL. Le proposte di legge possono dal ministero essere trasmesse indistintamente all' uno o all' altro Consiglio.

Articolo XLI. Saranno però sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti ,

1. Il preventivo e consuntivo di ogni anno ;
2. Quelle tendenti a creare , liquidare , dimettere debiti dello Stato :
3. Quelle sulle imposte , appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.

Articolo XLII. L' imposta diretta è consentita per un anno : le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.

Articolo XLIII. Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle sezioni sarà discussa e votata dal Consiglio, al quale fu trasmessa. Quando sia approvata, è trasmessa all' altro Consiglio , che in egual modo la esamina, la discute e la vota.

Articolo XLIV. Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione.

Articolo XLV. La verifica dei poteri, e la questione sulla validità delle questioni dei singoli membri del Consiglio de' deputati, spetta al medesimo.

Articolo XLVI. Il Consiglio dei deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i ministri. Se essi sono laici, spetterà all' alto Consiglio il giudicarli, e per quest' unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all' art. XV, eccettuato sempre il tempo di cui all' art. LVI. Se essi sono ecclesiastici, l' accusa sarà deferita al S. Collegio che procederà nelle forme canoniche.

Articolo XLVII. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni dirette al Consiglio dei deputati negli affari di cui all' art. XXXIII, o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati. La petizione dovrà essere in iscritto e depositata all' officio in persona, o per mezzo di legittimo procuratore. Il consiglio sul rapporto d'una sezione, delibererà se e come averne ragione.

Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi il tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti

Articolo LII. Quando ambidue i consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice, e proposta nel Concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto de' Cardinali, dà o nega la sanzione.

Articolo LIII. L' Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti alla esecuzione delle leggi.

Articolo LIV. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all' art. XXXIII sono firmati dai rispettivi ministri, che ne sono responsabili. Una apposita legge determinerá i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell' accusa e del giudizio.

Articolo LV. I ministri hanno diritto d' intervenire ed essere uditi in ambidue i consigli: vi hanno voto se ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare gli schiarimenti opportuni.

Articolo LXI. I diritti di sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la sede vacante, risiedono nel Sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle costituzioni apostoliche, e del presente Statuto.

Articolo LXII. Vi sarà un Consiglio di stato composto di dieci consiglieri, e di un corpo di uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina sovrana.

Articolo LXIII. Il Consiglio di stato è incaricato, sotto la direzione del governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo ».

Scorso qualche tempo dopo la pubblicazione dello *Statuto*, Pio IX allontanossi da Roma. I Romani proclamarono la repubblica. Poco dopo, Pio IX ritornò a Roma.

Col ritorno di Pio IX venne tolta di mezzo la *Costituzione della Repubblica Romana* votata il 1. luglio 1849, e promulgata dalla loggia del Campidoglio il mezzogiorno del 3. detto mese.

La quale *Costituzione* racchiude i seguenti articoli relativamente all' esercizio del potere legislativo.

« *Articolo* 15. Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dall' Assemblea, dal Consolato e dall' Ordine giudiziario.

Dell' Assemblea

Articolo 16. L' assemblea è costituita da' Rappresentanti del Popolo.

17. Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici, a 21 anno è elettore, a 25 eleggibile.

18. Non può essere Rappresentante del Popolo un pubblico funzionario nominato da' Consoli o dai Ministri.

19. Il numero de' Rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

20. I Comizii generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L' Assemblea si riunisce il di 15 maggio successivamente all' elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L'Assemblea si unisce in Roma, ove non determini altrimenti; dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L' Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell' intervallo può essere convocata ad urgenza sullo in-

vito del Presidente co' segretarii, di trenta membri, o del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno, dei Rappresentanti.

Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

25. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.

26. I Rappresentanti del Popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

28. Ogni arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato, senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato sia nominato Rappresentante.

28. Ciascun rappresentante del Popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.

29. L'Assemblea *ha il potere legislativo* (1): decide della pace, della guerra e de' trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai Rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.

31. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal consolato in nome di Dio e del Popolo: se il Consolato indugia (2), il Presidente dell'Assemblea fa la promulgazione ».

Torna utile l'osservare che, dato lo *Statuto*, Pio IX intendeva tenerlo come lettera morta. E quando il Popolo esternò il giusto desiderio di godere degli effetti del Patto Fondamentale, Pio IX, lacerata la mentita divisa di *liberale*, si lasciò vedere qual era: *non timorato del Dio di giustizia, — nemico*

(1) Si sarebbe detto meglio: *L'assemblea esercita il potere legislativo.*

(2) Per conoscere quando il Consolato indugia, era utile assegnargli un *perentorio* per la *pubblicazione.*

dei liberali, — *nemico dell' Italia*, *amico e servitore dell' Austria e degli oppressori della umanità.*

Lasciando alla impavida storia il fedele racconto di tutte le turpitudini di Pio IX, mi contento di ricordare, che quando il sedicente *Successore di Pietro* fu ricondotto al Vaticano dalle baionette di tre armate mosse da uomini *discordi* per lingua, per costumi e per tradizioni, e solamente *concordi* nello impedire lo sviluppo della NAZIONALITA' ITALIANA, si assise fastosamente sul trono, e con satanico sogghigno esclamò: *Eccomi di nuovo re!*

VI. *Legislazione degli stati uniti delle Isole Ionie.*

123. Democratico rappresentativo è in apparenza il governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie (Vedi la *Costituzione* del 1817). L' esercizio del potere legislativo viene affidato ai rappresentanti della Nazione. Però, condannate le Isole Jonie a vivere sotto la perpetua *tutela* dell' Inghilterra, sono sottoposte alla molesta vigilanza di un *tutore*, che da me si direbbe *proconsole inglese*, se il governo britannico non lo denominasse *Lord Alto Commissionario della Sovrana protettrice.* E senza l' approvazione di questo *proconsole*, o *commissionario*, nulla può essere statuito. Dalle bizzarramente combinate attribuzioni de' *pupilli* che fan parte della nazione cui rappresentano, e del *tutore* inviato dall' Inghilterra, risulta, *in realtà*, una forma di governo inqualificabile.

Mentre riveggo il presente capitolo per consegnarlo la ottava volta alla stampa (1863), si parla della cessione delle Isole Jonie alla Grecia.

VII. *Legislazione dell' Isola di Malta e sue Dipendenze.*

124. Quando si rifletta che l' Isola di Malta è pur essa sotto la *tutela* dell' Inghilterra, ed ha pur essa la presenza di un *proconsole* inviato dalla *madre patria*, è agevole concepire da chi *veramente* si eserciti il potere legislativo (ved. §. 123).

VIII. *Legislazione del Cantone de' Grigioni.*

125. Quando si rifletta che il Cantone de' Grigioni è retto a governo repubblicano, è agevole concepire da chi e come si eserciti il potere legislativo (ved. §. 120).

IX. *Legislazione Austriaca.*

126. Il governo austriaco è stato sempre l'ideale del dispotismo, e 'l mecenate de' tirannelli. L'imperatore si arroga l'esercizio di *tutt' i poteri* che gli vengono conferiti, come esso dice e come ripetono i preti, *direttamente* da Dio!...

Di tempo in tempo, ad allontanare l'uragano, si maschera a Sire *costituzionale*. Appena raffermato il suo potere, gitta via la celata. Poveri popoli!

X. *Legislazione della Repubblica di S. Marino.*

127. L'esercizio del potere legislativo nella Repubblica di S. Marino è affidato ad un Senato cui è nome *Consiglio Sovrano*, composto di sessanta membri.

XI. *Legislazione del Regno d'Italia.*

128. Lo stato Sardo ebbesi lo *statuto* del 4 marzo 1848, e la *Legge elettorale* del 17 marzo dell'anno stesso

Avvenute nel 1859 le *annessioni* di varie provincie, s'intese il bisogno di sostituire alla pristina legge elettorale la nuova legge del 20 novembre 1859.

Annesse o fuse posteriormente nuove provincie, si reputò conveniente di apportare delle modificazioni e delle aggiunte alla *legge elettorale* del 20 novembre 1859, promulgando una nuova *Legge* in data 17 dicembre 1860, in osservanza in tutto lo Stato; come in tutto lo Stato è in osservanza l'antico *Statuto* Sardo del 4 marzo 1848.

Non essendo questo il luogo ove occorra dimostrare quanto lo *Statuto* e la *Legge elettorale* in vigore sieno al di sotto delle esigenze de'tempi e delle legittime aspirazioni della Nazione, e di quali danni sieno stati cagione, trascrivo solo gli articoli che si riferiscono all'esercizio del potere legislativo.

Articoli dello Statuto.

« *Articolo* 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo.

« Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica ».

Articolo 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

Articolo 7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Articolo 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Articolo 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge di imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci, e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Articolo 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Articolo 12. Durante la minorità del Re il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Articolo 13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza sino alla maggiorità del Re.

Articolo 14. In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Articolo 15. Se manca anche la madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Articolo 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciott'anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Articolo 22. Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Articolo 23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Articolo 33. Il Senato è composto di Membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1) Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
2) Il Presidente della Camera dei Deputati;
3) I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4) I Ministri di Stato;
5) I Ministri segretarî di Stato;
6) Gli Ambasciatori;

7) Gli Inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni;

8) I primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti;

9) I primi Presidenti dei Magistrati d'Appello;

10) L'Avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;

11) I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzioni;

12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni;

13) Gli Avvocati Generali, o Fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni;

14) Gli uffiziali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16) I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17) Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;

18) I Membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina;

19) I Membri Ordinarî del Consiglio Superiore d' Istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20) Coloro che con servizi, o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Articolo 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, e hanno voto a venticinque.

Articolo 35. Il Presidente ed i Vice presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarî.

Articolo 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera de' Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarî per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Articolo 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Sena-

tore può essere arrestato se non in forza di un ordine de Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Articolo 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonî, e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato che ne ordina il deposito nei suoi Archivî.

Articolo 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla Legge.

Articolo 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in se gli altri requisiti voluti dalla Legge.

Articolo 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Articolo 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Articolo 43. Il Presidente, i vice Presidenti e i Segretarî della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Articolo 44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'avea eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Articolo 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Articolo 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Articolo 47. La Camera dei Deputati ha il dritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Articolo 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Articolo 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento

di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Articolo 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Articolo 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Articolo 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

Articolo 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Articolo 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Articolo 55. Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorî. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Articolo 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Articolo 57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizî per gli opportuni riguardi.

Articolo 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Articolo 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprî Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

Articolo 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprî Membri.

Articolo 61. Così il Senato come la Camera dei Deputati de-

termina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Articolo 62. La lingua Italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della Francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Articolo 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.

Qest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Articolo 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Articolo 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Articolo 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una, o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

Articolo 67. I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti d'una firma di un Ministro ».

Articoli della legge elettorale.

« Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei regî Stati. Quelli che nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai regï Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anche essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3. Di saper leggere e scrivere.

Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta, nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al regio governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I membri effettivi, residenti e non residenti, delle accademie, la cui elezione è approvata dal re, e quelli delle Camere d'agricoltura, di commercio ed arti, delle regie accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell'associazione agraria, ed i direttori dei comizi agrarî.

2. I professori tanto insegnanti che emeriti, ed i dottori di collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studi.

3. I professori insegnanti od emeriti nelle regie accademie di belle arti.

4. I professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

5. I funzionarî ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal governo di S. M. o addetti agli ufficî del parlamento.

6. I membri degli ordini equestri del regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente di alcuna delle facoltà componenti le Università del regno.

8. I procuratori presso i tribunali e le corti di appello, i notaî, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinarî approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono

essere iscritti, per la loro casa d'abitazione e per gli opificî, magazzini o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda:

1. Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a . . . . L. 200
2. In quelli da 2,500 a 10,000 abitanti . . . » 300
3. In quelli superiori a 10,000 abitanti . . . » 400
4. In Genova . . . . » 500
5. In Torino e Milano . . . . » 600

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi, e i capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl' individui contemplati in quest' articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali e d' avere posseduto per anni cinque anteriori, senz'interruzione, un' annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificî pei commercianti dall' art. 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall' usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s' imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno, per la computazione del censo elettorale, attribuite per quattro quinte parti all' enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzio-

ni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietarî di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei RR. Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siesi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate dai proprietarî indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette, pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello de'suoi figli, o generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi di-

stretti elettorali, potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de'suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore, il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo, non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

Art. 96. Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i funzionarî ed impiegati regî aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1. Dei ministri Segretari di Stato;

2. Del presidente e presidenti di sezione del consiglio di Stato;

3. Dei consiglieri di Stato;

4. Dei primi presidenti, presidenti e consiglieri delle corti di cassazione e d'appello;

5. Dei segretari generali dei ministeri;

6. Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7. Dei membri dei consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del congresso permanente dei ponti e strade, e del consiglio delle miniere;

8. Dei professori ordinari delle regie università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella camera un numero di funzionari o d'impiegati regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati.

Gl'impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'art. 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella camera. Quando il numero degl' impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione deve essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all' estrazione se non se gl' impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degl' impiegati sia completo, le elezioni nuove d' impiegati saranno nulle.

I ministri segretari di Stato, salvo il disposto dell' art. 103, non saranno computati nel novero degli impiegati.

Art. 101. Il deputato eletto da varî collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato.

Art. 102. La camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei suoi membri.

Art. 103. Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere deputato; potrà non di meno essere rieletto, salvo il disposto dall'art. 100.

In questo caso, e quando per qualsiasi causa resti vacante il

posto di un deputato, il collegio sarà convocato nel termine di un mese.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

Art. 105. Il disposto del n. 4 dell'art. 1 non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari, e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i comuni del mandamento di Dego, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i comuni del mandamento di Ovada, nè ai comuni di Tenda e di Briga della provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. 106. Nei circondari dell'Ossola e della Valsesia, e nei mandamenti di Gozzano e Orta finchè non cessi, in ordine alle imposte il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a lire 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opificì, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il consiglio comunale dell'isola di Capraja potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno de' collegi elettorali di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono non che l'applicazione del n. 4 dell'art. 1 e correlativi, quella degli art. 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

CAPITOLO V.

L'esercente il diritto di dettar legge punitiva di quali virtù debb'essere specialmente adorno?

§. 129. — Poichè alla legge punitiva va associata la idea di una norma (§. 14 e 71): poichè sarebbe inevitabile il cadere in errore qualora chi statuisce la norma non avesse un intelletto lucido e rischiarato: poichè colla sola luce nello intelletto non

può attignersi lo scopo, senza il concorso della rettitudine nel cuore — ; segue:

16. *Degnità.*

« *Le virtù che debbono specialmente rifulgere in chi esercita il diritto di dettar legge punitiva, sono:*
1. *Luce nello intelletto:*
2. *Rettitudine nel cuore.* »

Comento alla 16ª. Degnita'.

§. 130. — I. *Luce nello intelletto.*

Presso gli antichi non potea salirsi al prestantissimo officio di legislatore, senza essere prima salito in altissima fama di sapiente.

E di vero, riflette Volney (1):

« Il sole cambierà il suo corso anzi che la stoltezza prevalga alla saggezza, ed anzi che la cecità superi la prudenza nell'arte malagevole e profonda di procurare all'uomo i suoi veraci godimenti, e di collocare sopra solide basi la sua felicità (2) ».

I giureconsulti santificarono la sentenza: *nemo lege sapientior*. Secondo il mio modo di giudicare, questa paradossica sentenza ebbe origine dalla presunzione di trovarsi allo esercizio del potere legislativo sempre il più bel fiore di sapienza; per la qual cosa i giureconsulti reputarono tracotanza il pretendere che le *menti minori* potessero spingere il loro sguardo al di là dello spazio percorso dalla *mente massima*.

Tante e tanto estese cognizioni richieggonsi per la compilazioni delle leggi, che Giustiniano, nel Dante, chiama miracoloso il suo parto legislativo, annunciandolo per opera inspirata dallo Spirito Santo (Ved. §. 80).

Ed ogni savio legislatore era tanto persuaso che il popolo teneva superiore all'ammontare delle umane forze la compilazione delle leggi, che, per ischivare la nota di temerario, simulava, d'inspirarsi in alcuna delle Divinità.

(1) Les ruines, chap. 3.

(2) Le soleil changera son cours avant que la sottise prèvale sur la sagesse, et que l'aveuglement l'emporte sur la prudence, dans l'art délicat et profond de procurer à l'homme ses vraies jouissances, et d'assoir sur des bases solides sa félicité ».

Così Zoroastro diceva ai Baltriani ed ai Persiani di avere ricevuto le leggi dal Dio Horomasi;

Trismegisto, agli Egizii, da Mercurio;
Minos, ai Cretesi, da Giove;
Zamalsi, agli Sciti, da Vesta;
Numa, ai Romani, da Egeria;
Caronda, ai Cartaginesi, da Saturno;
Licurgo, ai Lacedomoni, da Apollo;
Solone, agli Ateniesi, da Minerva;
Platone, ai Magnesii ed ai Siciliani, da Giove;
Maometto, ai Turchi, dall' Angelo Gabriello.

§. 131. — II. *Luce nello intelletto.*

Diverse precauzioni furono prese da diversi popoli per iscoprire la verità, e depurarla dalla lega del falso.

Sistema degli Ateniesi. — Proponevasi la legge in seguito all' approvazione del Senato. Approvata, veniva letta nell' assemblea popolare, e se ne affiggeva copia appiè delle statue de' *dieci Eroi*, nello intendimento che ognuno potesse esaminarla, e rassegnare al Senato le proprie riflessioni. Quindi si convocava una seconda assemblea nella quale si dava novella lettura della legge. Quando il popolo la trovava plausibile, col consiglio de' *pritani* che presedevano in quel giorno, eleggeva i *nomoteti*, i quali dovevano sovranamente decidere sull' adozione della legge (1).

Sistema de' Romani. (Vedi § 118).

§ 132. — III. *Luce nello intelletto. — Rettitudine nel cuore.*

« Ed in alto intelletto un puro core (2).»

Non basta avere investigato e scoperto il vero in grazia dell'altezza dell'intelletto: è mestieri inoltre essere disposto a seguitarne le orme. Tra lo *intendere* ed il *volere* v'è tale una distanza, che il solo filosofo può giungere esattamente a misurare. E spesso il più pernicioso tra'mortali non è colui che meno vede, ma colui che più pervertito è di cuore.

« 1. Il malvagio che sa, dice uno degli aforismi degl' Indiani (3), è un aspide colla testa ornata di gemme.»

(1) Filangieri, scienza della legislazione, Lib. I. Cap. VII.
(2) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura. Sonetto 179.
(3) De Marles, Histoire générale de l'Inde, tom. II.

Nella prima metà del volgente secolo uno stupido Beduino assunto al trono di Francia sarebbe stato per l' Europa meno funesto che il sagacissimo Luigi Filippo. La fucina dei malanni, l' Austria, sarebbe da lunga stazione caduta sfinita sotto lo enorme incarco di quelle stesse catene che a larga mano dispenza ai popoli, senza la nota sagacità del principe di Metternich.

§. 133. — IV. — *Luce nello intelletto.* — *Rettitudine nel cuore.* Non fa bisogno dire che la presente *degnità* sarebbe superflua, ove il popolo non si nominasse alcun *mandatario*, — ossia, — ove si trattasse di *governo diretto del popolo* (Ved. il § 114). Essa dunque suppone che il popolo si nomini i *mandatari* per lo esercizio del diritto di dettar legge punitiva, o di qualunque altro diritto inerente alla *Sovranità* — ossia — suppone il *governo per commissionari* — (Ved. cit. §. 114).

Chi rianda sulle idee svolte ne' §§ 110 e seguenti comprenderà di leggieri:

1. Che le virtù necessarie alle persone chiamate ad esercitare il diritto di dettar legge punitiva, non possono presentarsi che nel governo sinceramente democratico;

2. Che lo allontanamento di queste virtù sta nella ragione diretta della distanza di ogni altro governo che sinceramente democratico non sia, dal governo sinceramente democratico (1).

E piacemi intertenermi a ragionare del governo *assoluto*, poscia che vedesi ancora sussistere dopo diciannove secoli da che il Figliuolo di Dio ne predicava la distruzione, predicando la *uguaglianza* e la *giustizia* sulla terra.

Il governo *assoluto* sta al governo sinceramente democratico come la bruttezza di averno all'angelica bellezza — Tanto corre dal primo al secondo, quanto dalle tenebre alla luce, dalla virtù al vizio, dal male al bene.

Nella formazione della legge il sovrano *assoluto* non ha presente altro criterio di verità che la sua mente caliginosa, nè altro tipo di virtù, che il suo cuore pervertito.

E per dare a questa sentenza la forza di una severa dimostrazione, esaminerò tutte le combinazioni ipotizzabili.

Premetto:

1. Un re *assoluto* può essere divenuto tale o per nascita, o per elezione;

2. Un re *assoluto*, sia divenuto tale per nascita, sia per elezione, può respingere l'assistenza di qualsivoglia consulente nell'atto della formazione della legge;

3. Può, in vece, farsi circondare da uno o più consulenti, sotto

(1) Vedi Rossi, Trattato di dritto penale, lib. IV. Cap. 2.

nome di *ministri*, *consultori*, *assessori*, *membri della Camera consultiva*, e via dicendo.

Quindi elevo i quesiti :

1. Quanta luce d'intelletto e quanta rettitudine di cuore interviene allorchè un re *assoluto*, divenuto tale per nascita, forma una legge senza l'assistenza di verun consulente?

2. Quanta luce d'intelletto e quanta rettitudine di cuore interviene, allorchè un re *assoluto*, divenuto tale per nascita, forma una legge coll'assistenza e col parere di uno o di più consulenti?

3. Le soluzioni de' due precedenti quesiti sono applicabili allorchè trattasi di un re *assoluto*, divenuto tale per elezione?

1. Quesito.

Quanta luce d'intelletto e quanta rettitudine di cuore interviene, allorchè un re assoluto, *divenuto tale per nascita, forma una legge, senza l'assistenza di verun consulente?*

La soluz ione dipende dallo esame de'gradi delle *cognizioni* e della *proibità* di un re assunto al potere *assoluto* in grazia del ridicolissimo titolo della nascita (Ved. §. 110 e seguenti).

1. — *Gradi di cognizioni.*

Il re, di cui voglionsi misurare i gradi di cognizioni, apre gli occhi alla luce nella reggia contaminata, ove

« Regnano i sensi e la ragione è morta (1) ».

Gittato in mezzo ad una turba di *vili alchimisti del vero* non inspira che errori e menzogne per tutti i suoi pori. Non pure che le mentali facoltà dell' *erede presuntivo* del trono cominciano a dar languido segno di volersi sviluppare, il *real principe* è agguindolato da una ciurma d'ignoranti e di ambiziosi cortigiani, che ne assume la direzione.

Come ignoranti , se pur non fossero ambiziosi , sono inetti ad indicare la via della sapienza. Ad ognuno di essi direbbe Petrarca (2):

> « — Frate, tu vai.
> Mostrando altrui la via, dove sovente
> Fosti smarrito ed or se' più che mai.»

Come ambiziosi, se pur non fossero ignoranti, intendono a

(1) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura, Sonetto 176.
(2) Rime in vita di Madonna Laura, Sonetto 78.

tutt'altro, che a rischiarare la mente del giovane principe. Per tal guisa si assicurano l'assoluto impero sull'animo del *futuro sovrano*. Chi conosce per la storia la educazione data da Tanucci a Ferdinando Borbone, è in grado di ben valutare la verità cui metto in carta.

Al giovine principe non istanno d'intorno che i sozzi mostri del cerchio ottavo di Dante (1):

> « Ipocrisia, lusinghe, e chi affattura,
> Falsità, ladroneccio, e simonia,
> Ruffian, baratti, e simile lordura ».

Ei mena i più begli anni della sua vita

> « Tra fior e fior, tra ninfe e tra sirene (2)».

Quando poi la *grazia di Dio* (!) lo chiama alle redini dello Stato, e la famiglia degli striscianti andropodemoni gli dirige la magica frase — « *Tu Signore, Tu re* » — il nostro principe si emancipa affatto dalla classe degli umani, e spacciasi, coll'efficacissimo aiuto de'sacerdoti, per *divinità sulla terra*.

Da questo momento finisce il suo consorzio cogli *abbietti mortali*. Un coro di *semidei*, sotto nome di *ministri*, di *maggiordomi*, di *ciambellani*, e che so io, gli fa perenne corteggio. Il *nume* non ascolta che dalla loro bocca, non vede che pe' loro occhi, non opera che pel loro braccio. Le *umani cognizioni* sono straniere al nostro *nume*: ei vi rinuncia, e per sempre. . . .

2. — *Gradi di probità.*

Un uomo imbrutito, e che, per conseguenza, non vale un briciolo d'uomo, quando si persuade di essere *figlio del Cielo*, rimane sciolto da tutte qualitati umane. Il primo che perde è il *cuore*. Ei non vede al di là del serraglio che vili creature destinate dalla natura ad assiduo lavoro per empiere le bramose sue voglie. — È buono tutto ciò che tende a questo scopo. Sono lodevoli tutti i mezzi di coercizione. I nomi di virtù e di vizio, di giustizia e di iniquità hanno un valore singolare, quello di non averne alcuno. Un Signore che flagella, una caica di schiavi flagellati, è tutta la dottrina del dritto pubblico.

Ora, messo che un *re assoluto* non possa avere alcun raggio di luce nella mente, alcun sentimento di rettitudine nel cuore, viene in conseguenza, che qualora egli forma una legge, senza

(1) Inferno, XI. 58.
(2) Tasso, Gerusalemme liberata.

l'assistenza di verun consulente, in questa formazione non concorre nè l'uno, nè l'altro de'requisiti necessarî.

2. Quesito.

Quanta luce d'intelletto e quanta rettitudine di cuore interviene, allorchè un re assoluto, *divenuto tale per nascita, forma una legge coll'assistenza e col parere di uno o di più consulenti?*

Pare che nella monarchia *assoluta* una legge formata coll'assistenza e col parere de' consulenti, possa andare esente dalle incoerenze e da' difetti rilevati nella soluzione del precedente quesito. Chi però non isdegna di penetrare addentro all' argomento, si convince subito del contrario.

Doleasi il chiarissimo Filangieri: «Non so per quale funesto destino l'uomo di lettere non è sempre ammesso a discutere i grandi interessi dello Stato alla presenza de' principi. Egli non può penetrare in quella rispettabile assemblea ove il sovrano presiede per fissare la sorte de'cittadini (1).» È ben facile il divinare la causa radicale dello allontanamento de'sapienti dall'assemblea preseduta dal despota. Il sapiente ha per angelo custode la ragione: il despota, il capriccio. Or la ragione e'l capriccio non possono far casa insieme. E lo stesso Filangieri in altro luogo della citata sua opera discopre nettamente questa causa: « Quando il governo è puramente arbitrario, quando l'autorità sovrana è tra le mani di un tiranno, per lo più educato tra le mura d'un serraglio, e fra gl'intrighi d'una truppa di cortigiani avidi e corrotti, egli non isceglierà sicuramente per suoi ministri, se non che i complici o almeno i fautori de'suoi vizi. In questo paese non si vedrà nè un Aristide, nè un Cimone, perchè col soccorso delle loro virtù e dei loro talenti non si perverrebbe mai ad ottenere una porzione di potere, che non può essere che l'emanazione dell'autorità del più corrotto degli uomini. Là il vizio, l'indecenza, la crapula, la dissolutezza, le voluttà vergognose, l'oppressione, l'ingiustizia, la rapina, la frode, la bassezza, sono onorate, approvate, autorizzate, ricompensate dal potere supremo, applaudite dalla voce pubblica, legittimate, per così dire, dal consenso tacito d' una società che non ardisce di reclamare. Là il favorito è superiore all'eroe. Là il traditore della patria diviene il più potente cittadino dello Stato. Là colui che non è oppressore, è oppresso.

(1) Scienza della legislazione, Introduzione.

Là l'uomo virtuoso procura di nascondere le sue virtù. Là finalmente il più coraggioso procura di comparire il più vile, perchè il valore e le virtù sono niente, ove il despota è tutto (1). »

E per non abbandonare al solo appoggio di proposizioni forse alquanto generali il principio di non potersi dare nei consulenti di un sovrano *assoluto* forza di mente e rettitudine di cuore, scendo ai particolari, indicando i più visibili ostacoli.

1. *Imbecillità del sovrano.*

La scelta de' Consulenti non si fa che dal monarca medesimo, essere intelligente degradato, come si è più sopra chiarito. E questo essere pretenderebbe invano, quando pure il volesse, di scegliere fra' suoi soggetti gli uomini più idonei alla compilazione di un disegno di legge.

> « Or chi se' tu, che vuoi sedere a scranna,
> per giudicar da lungi mille miglia,
> Con la veduta corta d'una spanna? (2) ».

E se il re si affida, per questa bisogna, a qualcheduno de' suoi favoriti, eccoti aperto subito il mercato degli offici. O che sperare da Consulenti che comprano gli offici?

E poi, chi non vergogna di comprare, non vergognerà certo di vendere; e venderà *impunemente*. L'imperatore Severo ce ne adduce la ragione:

« *Non patior mercatores potestatum*, QUOS SI PATIAR PUNIRE NON POSSUM. ERUBESCO ENIM PUNIRE HOMINEM QUI EMIT ET VENDIT.»

E simili abusi son sempre da imputare ai monarchi, i quali si scuserebbero invano di non esser loro possibile di conoscere i difetti degli uomini proposti da' favoriti, quante volte, oltre alla mancanza di sano criterio, mostrano grossolana non curanza.

« Quando *Meng-Tseu* recossi a visitare *Siouan Wang*, re di *Tsi*, il re gli disse: «Come mai potrei conoscere anticipatamente che costoro (i ministri) non son mica dotati di talento, per allontanarli?

« *Meng Tseu* rispose: Il principe che governa uno stato, tutte volte che eleva i saggi agli onori ed alle dignità, deve mettere nella scelta la più grande diligenza e circospezione. Per esem-

(1) Libro I, Capitolo XII.
(2) Dante, Paradiso, XIX, 79.

pio, s'egli opera in guisa di accordare la preferenza, in grazia della saggezza, ad un uomo di una condizione inferiore sopra un uomo di una condizione elevata, e ad un parente lontano sopra un parente più vicino, non avrà egli recato molta vigilanza ed attenzione nella scelta?

« Se tutti quelli che vi circondano, vi dicono: *un tale è saggio*, questo non dee punto bastare per crederlo; se tutti i grandi funzionari dicono: *un tale è saggio*, questo nemmanco dee bastare;se tutti gli uomini del regno dicono: *un tale è saggio*, e se in seguito alle prese informazioni intorno al fondamento della pubblica opinione, voi l'avete trovato *saggio*, dovete subito impiegarlo nello esercizio delle pubbliche funzioni, in preferenza di ogni altro.

« Se tutti quelli che vi circondano, vi dicono: *un tale è indegno* (o incapace alle pubbliche cariche), non prestate ascolto ai loro detti; se tutti i grandi funzionari dicono: *un tale è indegno*, non prestate ascolto ai loro detti; se tutti gli uomini del regno dicono: *un tale è indegno*, e se in seguito alle prese informazioni intorno al fondamento della pubblica opinione, voi l'avete trovato *indegno*, dovete subito allontanarlo dalle pubbliche funzioni (1).»

2. *Depravazione del sovrano.*

Educato a modo bestiale, più che a modo umano, preferisce di sedere piuttosto in mezzo ad una raunanza di turpi adulatori e di anime schiave che bruciano di continuo un incenso servile dinanzi il loro *nume coronato*, anzichè in mezzo ad una veneranda assemblea di uomini integri che esprimono i loro generosi ed alti pensamenti al cospetto di un *uomo* che ha bisogno di direzione e di consigli. Io novero fra'portenti il desiderio di Tito, manifestato a Servilia:

— « Di pubblicar procura
Che grato a me si rende,
Più del *falso che piace*, il *ver che offende* (2).»

Raccontasi pure che Alessandro Magno disse ad un suo *consigliere* rimasto sempre in silenzio: « Non mi chiamo contento di

(1) Confucio e Mencio. Op. cit , *Meng-Tseu*, lib. I, cap. II, art. 7
(2) Metastasio, la Clemenza di Tito, Atto I, Scena IX.

« te. Io sento di esser uomo, e quindi soggetto a fallare; eppure tu non mi hai corretto giammai. Se non ti accorgi « de'falli miei, la tua ignoranza ti rende indegno della carica « cui occupi; se te ne accorgi e taci, il tuo silenzio è tradi- « mento. »

In generale però i despoti preferiscono consiglieri vili ed abbietti, pronti a nascondere la verità anche quando venga loro domandata. Cambise domandò al favorito Presaspe: « Che si pensa di me? » — E questi: « Si ammirano le tue sublimi qualità, ma ti accusano di abbandonarti al vino. »

« Ah! — rispose Cambise — Credesi dunque che il vino tol- « gami l'uso della ragione. Ebbene tu ne giudicherai.» Quindi, vuotate molte capaci tazze, fece collocare un fanciulletto di Presaspe in fondo alla sala, prese l'arco, ed avvertendo che mirava al cuore, tirò ed uccise il garzonetto. Indi, mostrando al padre il dardo, fitto nel mezzo del cuore, chiese in aria di trionfo: « *Mi vacilla forse la mano* ? » Ed il vile e snaturato favorito: « *Apollo non avrebbe meglio colpito.* »

« Il filosofo disse: come mai gli uomini vili ed abbietti potrebbero ben servire il loro principe?

« Questi uomini prima di aver conseguito le cariche son travagliati dal timore di non conseguirle; e dopo di averle conseguite, son travagliati dal timore di perderle.

« Ora dal momento che questi uomini son tormentati dal timore di perdere le loro cariche, essi si rendono capaci di tutto (1).»

3. *Timori del sovrano.*

Per quanto assonnato possa essere un despota, per quanta distanza possa interporsi tra il tormentatore ed i tormentati, per quanto frastuono i debaccanti ed impudichi cortigiani possano suscitare nel lupanare che vien detto *Corte*, di tempo in tempo l'orecchio del signore è percosso dal sordo rumore delle catene del popolo e dal fremito dell'ira mal compressa che questo manda fra'conati di liberarsene. Allorchè il signore si scuote al molesto rumore ed al fremito importuno della *vile moltitudine*, non ravvisa altro rimedio di preservazione del suo potere,

(1) Confucio e Mencio. I quattro libri della filosofia morale e politica della China. Il *Lun-Yu*, ossia *I trattenimenti filosofici*, lib. II. cap. XVII, art. 15.

che lo accumulare catene sopra catene (1), ed il circondare la sua persona di uomini *inspiranti fiducia*. Inspira *più fiducia* chi meglio seconda e carezza le basse e funestissime mire del Signore e meglio sa andargli a versi e *camminare col secolo*; espressione alla quale bisogna dare il significato attribuitole da Tacito: *Corrumpere et corrumpi saeculum vocatur.* »

Per secondare mire di tal natura, bisogna essere ottenebrato nella mente, pervertito nel cuore. Bisogna abbiurare alla dignità di uomo, e far eco alla invereconda massima che La Mennais (2) mette in bocca di un despota:

« Il carnefice è il principal ministero di un buon principe (3).»

E quindi

« A re malvagio consiglier peggiore (4). »

4. Dignità degli uomini illuminati e virtuosi.

Nel governo assoluto la virtù ed il talento non si mostrano; e si danno al vizio che sa brogliare le cariche spettanti alle airtù che si nasconde. Gli animi incontaminati leggono sulla vbborrite soglie della reggia:

« Di vin serva, di letti e di vivande;
In cui lussuria fa l'ultima prova (5). »
« Fontana di dolore, albergo d'ira,
Scola d'errori, e tempio d'eresia (6). »

Leggono, e si allontanano spaventati.

I savi fan gran caso della massima del filosofo:

« Nutricarsi di poco riso, spegner la sete nell'acqua pura, non aver altro per appoggiar la testa che il proprio braccio curvato, è uno stato che non manca di avere le sue attrattive:—

(1) Che il popolo mi abbia in odio, purchè mi tema!—È da noverare fra'portenti il sentimento di Tito:

« Se all'impero, amici Dei,
Necessario è un cor severo,
O togliete a me l'impero,
O a me date un altro cor.
Se la fè de'regni miei
Con l'amor non l'assicuro,
D'una fede io non mi curo,
Che sia frutto del timor. »

Metastasio, *La Clemenza di Tito, Atto III, Scena VIII.*

(2) Paroles d'un Croyant, § XII.

(3) « Le bourreau est le premier ministre d'un bon prince. »

(4) Tasso, Gerusalemme liberata.

(5) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura, Sonetto 105.

(6) Petrarca, ivi, Sonetto 107.

Essere opulento ed *onorato per mezzi iniqui*, è per me come nebbia passaggiera (1). »

Essi non han bisogno di ricchezze. Biante trovavasi accidentalmente in Priene al tempo della presa e del saccheggio di questa misavventurata città. Ciascun cittadino davasi pena a mettere in salvo tutto ciò che poteva. Il solo Biante si teneva imperturbabile ed inoperoso alla vista di tanta ruina. Taluno gli fece inchiesta perchè non imitasse l'esempio degli altri, portando seco qualche cosa. Lo imito bene, rispose Biante, poichè tutto il mio avere porto meco (*omnia bona mea mecum porto*).

Ciò che maggiormente essi abborriscono è la curva adulazione, principale requisito di un favorito dal despota. Il favorito deve seguire le mosse del suo signore non altrimenti che un eliotropio, il quale, attratto da'raggi del sole, ne segue il corso. Morto ad ogni affetto, deve far sembiante di tutti gli affetti; e come il suo signore lo invita,

« Or ride or piagne, or teme or s'assicura (2). »

« Il monarca portando il dispotismo tanto sui pensieri quanto sulle azioni, chiunque aspira a vivere tranquillo, è costretto a mostrare dei sentimenti che non ha; quindi la virtù più raccomandata si è la prudenza nel nascondere l'interno dell'animo. Da ciò nasce l'ipocrisia nel gusto: allorchè Alessandro studiava geometria, tutte le pareti della corte erano coperte di figure geometriche, e i cortigiani si trasformarono in tanti Archimedi; ipocrisia nella religione: quando Luigi XIV andava al sermone, la reale cappella riboccava d'ascoltanti; ma tutti questi divoti si disperdevano, quando il re non compariva.

Luigi XIV, maravigliato un giorno di non vedere che *Fénélon* al sermone, in cui era solito ritrovare tanta affluenza di cortigiani, ne chiese la ragione al maggiore delle sue guardie. « Sire, gli rispose questi, io aveva fatto correr voce che Vo-« stra Maestà non verrebbe al sermone; io desiderava che co-« nosceste da Voi stesso quelli che vengono qui, tratti dalla « divozione — e quelli che vengono per farvi la corte (3) ».

(1) Confucio e Mencio, Op. cit. — Il *Lun-Yu*, Lib. I, Cap. VII, art. 15.

(2) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura, Canzone 17.

(3) Melchiorre Gioja, Idee sulle opinioni religiose e sul clero cattolico, Parte II.

3. Quesito.

Le soluzioni de' due precedenti quesiti sono applicabili, allorchè trattasi di un re assoluto, *divenuto tale per elezione?*

Lo sono, senza dubbio.

Salva qualche lieve differenza, tutte le imperfezioni inerenti alla monarchia assoluta *ereditaria* vogliono attribuirsi alla monarchia assoluta *elettiva*. E però identiche ne sono le conseguenze — Se nella prima si trova spesso più ignoranza, nella depravazione la prima e la seconda vanno di pari passo.

I vizi sono nella natura dello assolutismo. Il governo assoluto è governo di Satana.

E si noti che *l'assoluto* di un governo non riponesi nel *nome* che questo assume, ma nella *sostanza*, non nel *numero* degli esercenti il potere, ma negli *atti* del potere medesimo (ved. §. 114). Una *poliarchia*, che si eleva a *partito*, e sbrigliata bruteggia nel campo della corruzione e della immoralità, è di gran lunga più viziosa della *monarchia dispotica*.

Capitolo VI.

L'esercente il diritto di dettar legge punitiva quali azioni debbe assoggettare a questa legge?

§. 134. — Poichè alla legge punitiva va associata la idea di una norma (§. 14 e 71): poichè l'ufficio della legge punitiva è limitato al divieto, od alla ingiunzione, di quelle azioni libere, la cui commessione, o la cui ommessione, conculca o perturba direttamente la sicurezza o la tranquillità sociale (§ 75 e 77): poichè ciò importa che le azioni libere, per essere soggette all'impero della legge punitiva, non solamente debbano avere il carattere di *prave*, ma quello di direttamente *nocive* alla sicurezza o alla tranquillità sociale: poichè il carattere di *prave* non dipende dall'arbitrio del legislatore, ma dalla norma infallibile della ragione naturale: poichè un'azione può esser *prava*, senza essere direttamente *nociva* alla sicurezza o alla tranquillità sociale; — Segue :

Prima Serie di degnità.

17. *Degnità.*

Le legge punitiva non puo vietare od ingiungere, se non le azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale.»

§. 135. 18. *Degnità.*

« *Ma non tutte le azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale debbono essere vietate od ingiunte dalla legge punitiva* ».

§ 136. 19. *Degnità.*

« *La legge punitiva deve vietare od ingiungere quelle sole azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale, le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale.*»

§. 137. — Poichè la legge punitiva deve vietare od ingiungere quelle sole azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale, le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale (§ 136): poichè le azioni *indifferenti* per la sicurezza e per la tranquillità sociale non hanno il carattere di *nocive*, per ciò stesso che sono *indifferenti*: — e poichè il carattere di *nocive* deve risultare dalla indole stessa delle azioni, e non già dalla *pregiudicata opinione del volgo*: — e poichè le azioni *immaginarie* ed *insussistenti* non possono essere *nocive* alla sicurezza o alla tranquillità sociale, giacchè quello che non esiste non può essere qualificato nè *giovevole* nè detrimentoso; — segue

Seconda Serie di degnità.

20. *Degnità.*

« *La legge punitiva non deve colpire le azioni indifferenti per la sicurezze e per la tranquillità sociale.*»

§. 138. 21. *Degnità.*

« *La legge punitiva deve colpire quelle tra le azioni prave, che per indole propria sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale, e non quelle che sono tenute tali dalla pregiudicata opinione del volgo.*»

§. 139. 22. *Degnità.*

« *La legge punitiva deve colpire unicamente le azioni che hanno una esistenza reale, e non già le immaginarie ed insussistenti.*»

§. 140. — Poichè, quantunque sia officio della legge punitiva il vietare od ingiungere quelle azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale, le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale (§. 136), pure questo officio sarebbe attraversato nel conseguimento dello scopo, e spesso il male della legale inimputabilità sarebbe *minore* del male cui partorirebbe la penale sanzione e 'l giudizio, quante volte:

1. La legge punitiva si proponga uno scopo non conseguibile;
2. O il giudizio riesca scandaloso;
3. O le azioni colpite dalla legge punitiva sieno quasi universalmente ignorate, o non sieno punto in vezzo nel popolo; — segue:

Terza Serie di degnità

23. *Degnità.*

« *La legge punitiva non deve colpire neppure le azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale, e al tempo stesso direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale, quante volte si proponga uno scopo non conseguibile.*»

§. 141. 24. *Degnità.*

« *O quante volte si faccia luogo a scandaloso giudizio.*»

§. 142. 25. *Degnità.*

« *O quante volte quelle azioni sieno quasi universalmente ignorate, o non sieno punto in vezzo nel popolo.*»

Comento alla 17ª Degnità.

§. 143. — I. *La legge punitiva non può vietare od ingiungere, se non le azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale.*

La legge naturale serve dunque di norma, affinchè il legislatore non dia in fallo nel qualificare reato una commessione, od una omessione.

In tutto è necessario una norma.

« Quando anche voi aveste la penetrazione di *Li-leou* (1), e l'abilità di *Koung-chou-tseu* (2), se non vi serviste del compasso e della regola, non riuscireste mica a formare gli oggetti tondi e quadrati (3).»

« Senza una norma la retta che si vuol descrivere degenererà facilmente in una curva; senza il quadrante, volendo tirare una perpendicolare, voi tirerete un'obliqua (4).»

Senza una norma i falsi sistemi s'insignoriscono del posto spettante a' veri ; e si sa che — « in morale e in legislazione uno de'più infallibili effetti de'sistemi falsi è quello d'indurre coloro che vogliono essere conseguenti, a darsi in preda, con tutta sicurezza di coscienza, al vizio, al reato, alla tirannia; quando si parte da un principio falso si diventa oppressore per dovere (5).»

§. **144.** — II. *Vietate od ingiunte dalla legge naturale.*

Che importa la parola *natura*?

Ecco la idea che per divisamento di Buffon (6) si annette alla parola *natura*:

« La natura è il sistema delle leggi stabilite dal Creatore per la esistenza delle cose e per la successione degli esseri. La natura non è una cosa ; imperciocchè questa cosa sarebbe il tutto: la natura non è un essere ; imperciocchè questo essere sarebbe Dio; ma può considerarsi come una potenza viva, immensa che abbraccia il tutto, che anima il tutto, e che essendo subordinata a quella del primo essere non ha cominciato ad agire che per suo comando, e non agisce eziandio, che col suo consentimento, e concorso. Questa potenza è la parte palese del divino potere. Essa è nel medesimo tempo la cagione e l'effetto, il modo e la sostanza, il disegno e l'opera : differente moltissimo dall'arte degli uomini le cui produzioni non sono che opere morte. La natura medesima è un'opera perpetuamente vivente, un operaio che incessantemente lavora, che sa mettere in opera tutte le cose, che lavorando in se'stessa, e

(1) *Li-leou*, uomo che viveva fin dal tempo di *Hoang-ti*, e famoso per la sua vista eccessivamente penetrante (*Commentario*).

(2) Uomo del regno di *Lou*, di rara intelligenza e di genio straordinario (*Commentario*).

(3) Confucio e Mencio. I quattro libri della filosofia morale e politica della China. *Meng-Tseu*, lib. **II**, *Hia-meng*, cap. I, art. I.

(4) Parole di Filangieri, Scienza della legislazione, lib. I, capitolo III.

(5) Comte, Trattato di legislazione, lib. **I**, cap. **XI**.

(6) Proemio. Vista della Natura.

sempre sul medesimo fondo, non che esaurirlo, inesauribile lo rende. Il tempo, lo spazio e la materia sono i suoi mezzi, l'universo il suo oggetto, il movimento e la vita il suo scopo. »

Volney (1) ha spiegato così il vocabolo natura:

« Il vocabolo *natura* si adopera in tre significazioni diverse:

1. Esso denota l'universo, il mondo materiale: in questa prima significazione si dice: *la bellezza della natura*, *la ricchezza della natura*, cioè, gli oggetti del cielo e della terra posti dimanzi i nostri sguardi;

2. Esso denota la *potenza* che anima l' universo, considerandola come un essere distinto, quale l' anima è distinta dal corpo; in questa seconda significazione si dice · *le intenzioni della natura, gl'incomprensibili arcani della natura*;

3. Esso denota le parziali operazioni di questa potenza in ciascun essere o in ciascuna classe di esseri: ed in questa terza significazione si dice: *la natura dell'uomo è un enigma*; *ogni essere agisce secondo la sua natura* (2).»

Lo stesso Volney (3) estende al numero di dieci i principali caratteri della legge naturale.

« 1. *carattere* — È quello di essere inerente alla esistenza delle cose, e per conseguenza, di essere *primitiva* ed anteriore ad ogni altra legge; ditalchè tutte quelle che hanno gli uomini ricevute, non sono che imitazioni, la cui perfezione si misura sopra la rassomiglianza che serbano con questo modello primordiale.

2. *carattere* — È quello di emanare immediatamente da Dio, di essere presentata da Dio medesimo a ciascun uomo, mentre le altre non ci vengono presentate che dagli uomini, i quali possono essere ingannati o ingannatori.

3. *carattere* — È quello di essere comune a tutt'i tempi, ed a tutt'i paesi, ossia di essere una ed universale . . . . .

(1) La loi naturelle, ou les principes physiques de la morale.

(2) « 1. Il désigne l'univers, le mond matériel: on dit, dans ce premier sens: *la beauté de la nature, la richesse de la nature*, c' est-à-dire, les objets du ciel et de la terre offerts à nos regards;

2. Il désigne la *puissance* qui anime l' univers, en la considérant comme un être distinct, comme l'âme est au corps: on dit, dans ce second sens: *les intentions de la nature, les secrets incompréhensibles de la nature;*

3. Il désigne les opérations partielles de cette puissance dans chaque être ou dans chaque classe d'ètres: et l'on dit, dans ce troisième sens: *c'est un énigme que la nature de l'homme, chaque être agit selon sa nature.*»

(3) Op. cit., chap. III.

4. *carattere* — È quello di essere uniforme ed invariabile .
5. *carattere* — È quello di essere evidente e palpabile, perchè consiste intieramente in fatti continuamente presenti a' nostri sensi ed alla dimostrazione . . . .
6. *carattere* — É quello di essere ragionevole, perchè i suoi dettami e tutta quanta la sua dottrina sono conformi alla ragione ed allo umano intendimento . . . .
7. *carattere* — É quello di essere giusta , perchè in questa legge le pene sono proporzionate alle trasgressioni . . . . .
8. *carattere* — È quello di essere pacifica e tollerante, perchè nella legge naturale tutti gli uomini essendo fratelli ed uguali in diritto, essa non può consigliare a tutti, se non che pace e tolleranza, anche pei loro errori . . . .
9. *carattere* — È quello di essere ugualmente benefica a tutti gli uomini, insegnando a tutti i veri mezzi per divenire migliori e più felici. . . . .
10. *carattere* — È quello di bastare essa sola a rendere gli uomini più felici e migliori, perchè essa racchiude tutto ciò che le altre leggi civili o religiose hanno di buono e di utile, ossia, perchè essa ne costituisce essenzialmente la parte morale ; dimodochè se le altre leggi ne venissero spogliate , si troverebbero ridotte ad opinioni chimeriche ed immaginarie , senza alcuna pratica utilità (1). »

(1) « 1. C'est d'être inhérente à l'existence des choses, par conséquent, d'être *primitive* et antérieure à toute autre loi; en sorte que toutes celles qu'ont recues les hommes n'en sont que des imitations, dont la perfection se mesure sur leur ressemblance avec ce modèle primordial.
2. C' est de venir immédiatement de Dieu, d'être présentée par lui à chaque homme, tandis que les autres ne nous sont présentées que par des hommes qui peuvent être trompés ou trompeurs.
3. C' est d' être commune à tous les temps , et à tous les pays; c'est-a-dire, d'être une et universelle. . . . .
4. C'est d'être uniforme et invariable . . . .
5. D' être évidente et palpable, parcequ' elle consiste toute entière en faits sans cesse présens aux sens et à la démonstration.
6. D' être raisonnable, parceque ses préceptes et toute sa doctrine sont conformes à la raison et à l' intendement humain.
7. D' être juste, parceque dans cette loi les peines sont proportionnées aux iufractions.
8. D' être pacifique et tolérante; parceque dans la loi naturelle, tous les hommes étant frères et égaux en droits , elle ne leur conseille à tous que paix et tolérance, même pour leurs erreurs.

Parlando della legge naturale, un sommo politico si esprime : . . « eterna legge, scritta nel codice dell' universo, scolpita nella luce de' Cieli, nel corso de' pianeti, e nel fondo del cuore umano (1). »

E Vico (2) : « *Hoc jus, quia* aeterno vero constat, sapienter Latinis dictum a *Fato*, hoc est aeterno verum ordine. »

Il meritevolissimo Filangieri, *quasi sempre* interprete felice de' dettami della legge naturale , e *sempre* eco veridica delle impressioni ricevute , si manifesta in questi ponderatissimi detti :

« Il dritto della natura contiene i principî immutabili di ciò che è giusto ed equo in tutti i casi. È facile il vedere quanto questa sorgente sia feconda per la legislazione. Niun uomo può ignorare le sue leggi. Esse non sono i risultati ambigui delle massime de' moralisti, nè delle sterili meditazioni de' filosofi. Queste sono i dettami di quel principio universale, di quel senso morale del cuore che l' autore della natura ha impresso in tutti gl' individui della nostra specie, come la misura vivente della giustizia e dell' onestà che parla a tutti gli uomini il medesimo linguaggio, e prescrive in tutt' i tempi le medesime leggi ; che è più antico, dice Cicerone, delle città , de' popoli, de' senati; che ha una voce più forte di quella degli Dei, e che, inseparabile dalla natura degli esseri che pensano, sussiste e sussisterà sempre, malgrado gli sforzi di tutte le passioni che lo combattono, malgrado i tiranni che vorrebbero annegarlo nel sangue, e malgrado gl'impostori che avrebbero voluto annientarlo nella superstizione. Il Taita sente, così bene che Locke, che una fiera uccisa da un altro non può essere sua; che i prodotti del suolo coltivato da un altro non gli possono appartenere senza il consenso del proprietario , e che la sola difesa può dare ad un uomo il diritto sulla vita di un

9. D' être également bienfaisante pour tous les hommes, en leur enseignant à tous les véritables moyens d' être meilleurs et plus heureux.

10. C' est de suffire seule à rendre les hommes plus heureux et meilleurs, parcequ' elle embrasse tout ce que les autres lois civiles ou réligieuses ont de bon et d' utile, c' est-à-dire, qu' elle en est essentiellement la partie morale; de manière que si les autres lois en étaient depouillées, elles se trouveraient réduites à des opinions chimériques et imaginaires, sans aucune utilité pratique. »

(1) Francesco Mario Pagano, Considerazioni sul processo criminale, capitolo I.

(2) *De uno universi juris principio et fine uno*, § XLVIII.

altro uomo. Ecco come la morale decide: ecco il dritto della natura: ecco la prima norma delle leggi (1).»

Cicerone, definendo il vocabolo *lex* in significato di *legge morale*, dice (2):

« *Lex est juris atque injuriae regula, justorum atque injustorum distinctio, quae jubet facienda, prohibetque contraria.*»

E lo stesso Cicerone scriveva questa grave sentenza;

« *Nihil est profecto praestabilius, quam plane intelligi nos ad justitiam esse natos, neque opinione, sed natura constitutum esse jus.*»

Il quale frammento di Cicerone inspirò forse al chiaroveggente Portalis quel brano del discorso preliminare alla *esposizione de'motivi*, che vale più di un trattato.

Eccolo: « Il dritto è la ragione universale, la ragione suprema fondata sulla natura stessa delle cose. Le leggi non sono, o non debbono essere, se non che il diritto ridotto a regole positive, a precetti speciali.

« Il diritto è moralmente obbligatorio: ma per se stesso non porta seco alcuna obbligazione: esso dirige, e le leggi comandano: esso serve di *bussola*, e le leggi di *compasso*.»

La sapienza italiana mutò il *jus* de'latini in *dritto*, poichè la legge è la *diritta via* da cui non conviene dipartirsi (3).»

E Vico ci fa osservare (4):

« *Et vulgatum illud* » ANIMA IURIS RATIO; *et Itali sapienter* JUS *verterunt* RAGIONE. » Ed anche sapientemente gli Alemanni esprimono con un solo vocabolo (Recht) la *ragione* ed il *dritto*.

« Il divisamento di Bentham, che il dritto di natura e delle genti sia un dritto chimerico; che la idea di dritto ed obbligazione nasca dalle leggi positive, e non da quelle, importa creare, come bene osserva il Romagnosi, un ateismo del dritto e della morale, e santificare tutt'i capricci de'Massenzi, e de'Busiridi: importa infine torre ogni norma, ogni criterio di giustizia. (5)

L'utile di Temistocle ceda al *giusto di Aristide*.—Si sa che un bel giorno Temistocle annunciò all'Assemblea una proposizione di alto rilievo, ma che intendeva discutere in segreto con un solo.

(1) Scienza della legislazione, lib. I, Cap. IV.
(2) Lib. I, *de legibus*.
(3) *Diritto*, *directum* de' Latini, supino del verbo *dirigere*.
(4) De uno universi juris principio, et fine uno, §. LXXVII.
(5) Cav. Franc. Iannini, Aforismi e pensieri legislativi, num. 7.

L'assemblea scelse Aristide. E Temistocle propose *l'utilità* d'incendiare le navi di tutta la Grecia che trovavansi allora nel porto di Atene; lo che assicurerebbe alla patria la primazia.

Aristide se ne chiamò scandalezzato, e, ricomparso innansi al popolo, assicurò *il partito di Temistocle essere* UTILE *ma* INGIUSTO. E questo bastò perchè tutti lo rigettassero ad alta voce.

Vico, da suo pari, afferma l'errore di tutti que' filosofi che mettono in dubbio la esistenza del dritto eterno ed assoluto. Egli insegna (1):

« *Quare adhuc* CARNEADEM DE JUSTITIA AN SIT IN REBUS HUMANIS *aequis momentis in utramque partem dissertare*, *adhuc* EPICURUM, NICOLAUM MACCHIAVELLUM DE PRINCIPE, THOMAM OBBESIUM DE CIVE, BENEDICTUM SPINOSAM IN THEOLOGO POLITICO, *et super* PETRUM BAYLAEUM *in magno* DICTIONARIO *gallice conscripto*, *illa obtrudere vulgo audias*, JUS UTILITATE AESTIMARI, TEMPORIQUE *locoque* SERVIRE: IMBECILLES POSTULARE JUS AEQUUM; AT IN SUMMA FORTUNA, *ut Tacitus ait*, ID AEQUIUS QUOD VALIDIUS.

Ex quibus colligunt et concludunt, METU CONTINERI SOCIETATEM HUMANAM; ET LEGES ESSE POTENTIAE CONSILIUM, QUO IMPERITAE MULTITUDINI DOMINETUR.

Igitur principii loco statuendum esset, JUS AETERNUM VERUM AC PROINDE INTER OMNES ET SEMPER ET UBIQUE JUS: *aeternam verorum scientiam*, *quam* CRITICAM VERI *definiunt*, *metaphysica explicat. Ea una igitur posset jus demonstrare*, *de quo tibi adimeretur infelix arbitrium dubitandi, an sit justum ; ac proinde ea esset philosophia, ex qua juris principia accersenda essent*, *in quae omnes amice constanterque convenirent ; atque ea esset regula aeterna*, *qua metiri possemus quantum juri naturali gentium jus civile Romanorum addiderit, quantum detraxerit*, *et sic principia juris civilis Romanorum haberemus explorata.*»

§. 145 — III. *Vietate od ingiunte dalla legge naturale.*

La legge punitiva andar debbe mai sempre di conserva colla legge naturale; ossia la legge punitiva non può vietare se non ciò che per legge naturale divietasi, nè comandare se non ciò chè per questa comandasi.

« Obedir a natura in tutto è il meglio (2).»
« Cotanto è giusto, quanto a lei consuona (3).»

Si è domandato, se la varia indole delle civili società ed i diversi rapporti e bisogni delle medesime, possano indurre la

(1) Op. cit., de opere proloquium.
(2) Petrarca. Rime in morte di Madonna Laura. Sonetto 82.
(3) Dante, Paradiso, XIX.

modificazione delle leggi naturali. E generalmente si opina che le leggi positive consuonar debbano alle norme del diritto naturale, *salve le poche tinte modificatrici improntate dall'indole dello stato sociale e reclamate da'rapporti e bisogni novelli.*

Avvalorasi una sì fatta opinione col responso del giureconsulto Ulpiano: — « *Jus civile est, quod neque in totum a naturali, vel gentium recedit, nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus, vel detrahimus juri communi, jus proprium, id est civile, efficimus* (1).»

Intorno a'cangiamenti che si pretende dover subire la legge naturale, qualora applicasi alle civili società, il Romagnosi si esprime (2):

« § 189. L'uomo è *realmente* lo *stesso* nello stato di natura e di società (3).

« Dunque passando da quello a questo non cangia che di *rapporti*.

« § 190. Dunqne in tale passaggio i di lui *dritti assoluti*, cioè quelli che sono immediatamente fondati sulla sua persona, o sia su'bisogni assoluti, e primitivi rapporti del di lui essere non iscemano di numero, non mutano natura, ma cangiano solo *maniera di essere*.

« § 191. Ma nn ente, cangiando maniera di essere, cangia anche nelle sue *relazioni*.

« I dritti sono anch'essi *risultati* delle relazioni dell'essere morale colle cose che lo circondano.

« Dunque i diritti assoluti dell'uomo nello stato di società sarebbero in ragion composta dell'indole loro *naturale*, e delle circostanze *sociali*; cioè sarebbero *risultati* d'ambe le cose unite, soffrendo solo modificazioni di *relazione*.»

Io, quanto a me, son di credere, essere un assurdo che la legge naturale debba subire de'cangiamenti, perchè possa bene applicarsi alle diverse civili società. Per legge naturale io non intendo quella che regola le azioni degli uomini in istato di solitudine, giacchè questo chimerico stato è incompatibile colla natura stessa dell'uomo (§ 102); ma intendo quella che viene scolpita dal Creatore nel cuore degli uomini, e che regola le

(1) L. 6, in princ., D. I. I. de justitia et jure, Ulpianus, Lib. I. Institutionum.

(2) Genesi del diritto penale, § 189 a 191.

(3) Non si perda mai di mira ciò che dico nel § 160.

azioni che sono conformi alla natura de' medesimi. Or la natura degli uomini reclama la società (§ 102). Dunque la legge naturale deve regolare le azioni degli uomini costituiti in società; e per quanto varie potessero essere le civili società, i dettami delle leggi naturali debbono necessariamente bastare a regolare le azioni degli uomini in ognuna di esse costituiti, anche perchè si è cennato più sopra che uno dei caratteri della legge naturale è appunto la *universalità* (§ 144).

Nè mi muove la obbiezione che in alcune società, messe sotto la influenza di certe condizioni, un principio di condotta potrebbe essere giusto, e che in alcune altre società, messe sotto la influenza di certe altre condizioni, lo stesso principio di condotta potrebbe essere ingiustissimo. Perciocchè, non è il principio di condotta che si altera e si modifica, ma sono le condizioni diverse che inducono la necessità di una norma diversa. E quando la ragion naturale suggerisce, nella sua inesauribilità, tante norme diverse, per quante diverse condizioni concorrono, chi ha fior di senno non dirà certo che la *legge naturale subisce diversi cangiamenti*, *secondo le diverse indoli delle diverse società*.

§ 146. IV. *Vietate od ingiunte dalla legge naturale.*

Quando la legge punitiva vieta ciò che ingiunge la legge naturale, o ingiunge ciò che questa divieta, allora, per servirmi delle parole di Rossi (1), « *i tribunali criminali sono tenebrose caverne ove gl'innocenti vanno ad espiare il torto di avere dal canto loro la ragione ed il dritto.* » — Ed allora sì, che può dirsi con *La Mennais* (2):

« Quando vedete un uomo condotto in prigione oppure al supplizio, non vi affrettate a dire: ecco un malvagio che ha commesso un misfatto contro agli uomini: poichè è possibile che egli sia un uomo dabbene che ha voluto rendere un servizio agli uomini, e che ne vien punito da' loro oppressori.

« Quando vedete un popolo carico di catene ed abbandonato al carnefice, non vi affrettate a dire: questo popolo è un popolo violento che voleva turbare la pace del mondo: poichè è possibile che questo sia un popolo martire che muore per la salute del genere umano.

« Son diciotto secoli, in una città di Oriente, i pontefici e i re di quella epoca crocifissero, dopo averlo percosso con verghe, un sedizioso, un bestemmiatore, come essi lo chiamava-

(1) Trattato di dritto penale, Introduzione.
(2) Palores d' un Croyant, §. V.

no. — Ed intanto nel giorno della sua morte vi fu un gran spavento nell'inferno, ed una grande gioia nel Cielo: poichè il sangue del GIUSTO aveva redento il mondo (1).»

I tiranni ci hanno lasciato molti esempi di leggi ricalcitranti al diritto naturale.

— « Saper d'alcuno è buono,
Degli altri fia laudabile tacerci,
Che'l tempo saria corto a tanto suono (2).»

Gondebaldo, re de' Borgognoni, rendeva schiavi i figli e la moglie del ladro, se no'l rivelavano (3). V' ha egli legge più iniquamente corrompitrice?

Riferisce il fededegno Dionigi d'Alicarnasso, che Aristodemo tiranno di Cuma, nello intendimento di disnerbare il coraggio della formidabile gioventù, prescrisse che i giovanetti si lasciassero crescere i capelli come le zitelle; che gli adornassero di fiori; che usassero di vesti talari variopinte; che fossero accompagnati a'maestri di musica e di ballo dalle donne; che queste fossero le ministre di profumi, ombrelli, ventagli. ecc. —; che questa educazione durasse fino agli anni venti. Infelice e compassionevole gioventù! Succhiava il veleno sotto forma di nettare! S'immergeva nella perdizione per sentieri di rose!

(1),, Quand vous voyez un homme conduit en prison ou au supplice, ne vous pressez pas de dire: Celui-là est un homme méchant qui a commis un crime contre les hommes:

Car peut-être est-ce un homme de bien qui a voulu servir les hommes, et qui en est puni par leurs oppresseurs.

Quand vous voyez un peuple chargé de fers et livré au bourreau, ne vous pressez pas de dire: ce peuple est un peuple violent qui voulait troubler la paix de la terre:

Car peut-être est-ce un peuple martyr qui meurt pour le salut du genre humain.

Il y a dix-huit siècles, dans une ville d'Orient, les pontifes et les rois de ce temps-là clouèrent sur une croix, après l' avoir battu de verges, un séditieux, un blasphémateur, comme ils l'appelaient.

Le jour de sa mort il y eut uue grande terreur dans l'enfer, et une grande joie dans le Ciel:

Car le sang du JUSTE avait sauvé le monde.,,

(2) Dante, Inferno, XV, 105.

(3) L. de'Borgognoni, tit. 41. — Vedi Montesquieu, Spirito delle Leggi, lib. VII, cap. III.

Era trafitta da quella stessa spada che credeva destinata o difenderla !

Vi ha nomoteta più destramente nefando nella memoria degli uomini? Empio degli empi!...

Ed osserva pure Cantù (1):

« — L'altro mezzo era di svigorire i vinti con effeminata educazione, siccome fu fatto co' Lidii, obbligandoli a desistere dalle armi e rendersi eleganti ed effeminati; siccome fece Serse co'Babilonesi, togliendone le armi e piantandovi case di stravizzo e di libertinaggio. »

Platone è di parere, che se uno schiavo uccida in *difesa* un uomo libero, debba colpirsi della pena spettante al parricida. V'ha egli più esecrabile parere? — E indegno di un gran filosofo come Platone.

Per onore della umanità fo ricordanza che d'ordinario il soffio del disprezzo e della pubblica imprecazione disperse i comandi urtanti la morale. « Ricusò Grillon di assassinare il duca di Guisa, ma offerse ad Enrico III di battersi con esso. Dopo il dì di S. Bartolommeo, avendo scritto Carlo IX a tutti i governatori che facessero trucidare gli Ugonotti, il visconte d'*Orte*, che comandava in Bajona, scrisse al re : Non ho trovato, sire, fra gli abitanti e le persone militari, se non se buoni cittadini, bravi soldati, e non già un boja : quindi essi ed io supplichiamo la maestà vostra d'impiegare le nostre braccia e la propria vita in cose eseguibili (2). »

I Codici moderni contengono non poche disposizioni apertamente disdette dalla legge naturale.

Esempio le feroci pene minacciate *sotto pretesto di garantire la sicurezza interna*, mentre in realtà non mirano che a consolidare il dispotismo. — Vedi i §§ 52 e seguenti della *parte I del Codice penale universale austriaco;* — gli articoli 86 e seguenti del *Codice penale francese*; gli articoli 120 e seguenti, e 140 e seguenti delle *Leggi penali per lo Regno delle Due Sicilie*; — gli articoli 113 e seguenti, e 126 e seguenti del *Codice penale parmense*; — gli articoli 183 e seguenti, e 199 e seguenti del *Codice penale sardo* (3) ; — gli articoli 203 e seguenti del *Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Ionie* ; — e gli articoli 50 e seguenti del *Progetto delle leggi criminali per l'Isola di Malta e sue dipendenze.*

(1) Storia universale, lib. II. Cap. I

(2) Montesquieu, Esprit des lois, Liv. IV. Chap. II.

(3) Vedi la nota seguente.

Esempio tutte le misure che attraversano il sacro dritto di *riunione*, e della libera manifestazione delle proprie idee per mezzo della stampa. Vedi i §§. 37 e seguenti della *Parte II. del Codice penale universale austriaco*; — gli articoli 283 e seguenti, e 291 e seguenti del *Codice penale francese*; — gli articoli 305 e seguenti, e 313 e seguenti delle *Leggi penali per lo Regno delle Due Sicilie*; — gli articoli 279 e seguenti, e 287 e seguenti del *Codice penale parmense*: — e gli articoli 467 eseguenti, e 483 e seguenti del *Codice penale sardo* (1).

V'ha di più: molte disposizioni dei codici penali moderni sono *direttamente demoralizzatrici*.

1. Esempio la *impunità* accordata ai delinquenti che svelino i correi ed i complici, o che arrestino il capo dei delinquenti. — Vedi l'articolo LXXXIII del *Codice Leopoldino*; — il § 56 della *Parte I del Codice penale universale austriaco*; — gli articoli 108, 138 e 144 del *Codice penale francese*; — gli articoli 137, 143, 160, 271 e 286 delle *Leggi penali per lo Regno delle Due Sicilie*; — gli articoli 129, 147 e 152 del *Codice penale parmense*, gli articoli 209, 344 e 354 del *Codice penale sardo*; — e gli articoli 54, 164 e 174 del *Progetto delle leggi criminali per l'Isola di Malta e sue dipendenze*.

Gli enunciati articoli *insegnano il tradimento*.

2. — Esempio *l'obbligo di rivelare i reati altrui*. — Vedi il §. IV del titolo X del libro V del *Codice di leggi e costituzioni modenese*; — i §§. 54 e 55 della *parte I* ed il §. 126 della *parte II* del *Codice penale universale austriaco*; — gli articoli 144 e 145 delle *Leggi penali per lo Regno delle Due Sicilie*; — gli articoli 130, 131, 145 e 152 del *Codice penale parmense*; — gli articoli 204 e seguenti del *Codice penale sardo*; — e l'articolo 55 del *Progetto delle leggi criminali per l'Isola di Malta e sue dipendenze*.

Gli enunciati articoli *obbligano a far la spia*.

3. Esempio il *premio accordato ai denuncianti*. — Vedi il §. 266 della *Parte II* del *Codice penale universale austriaco*; — e l'articolo 216 del *Progetto delle leggi criminali per l'Isola di Maltà e sue dipendenze*.

Queste disposizioni *allettano alla calunnia*.

4. Esempio *l'obbligo* imposto ai gioiellieri, chincaglieri, argentieri, mercanti, artigiani ec. di *trattenere e fare arrestare le persone sospette* che offrissero oggetti in vendita, in pegno, ec. —

(1) Queste disposizioni condannate dal diritto naturale, nel Piemonte rimasero neutralizzate dallo *statuto* del 4 marzo 1848, e dal *Regio Editto sulla stampa*, del 26 marzo dell'anno stesso.

Vedi le disposizioni dei §§. 221 e seguenti della *Parte II del Codice penale universale austriaco.*

Queste disposizioni *costringono a far da sbirro.*

5. Esempio *l' obbligo di deporre contro i propri congiunti*, in caso di reato di maestà. — Vedi il §. 377 della *Parte I del Codice penale universale austriaco*; — e l' articolo 259 del *Regolamento organico e di procedura criminale* emanato da Gregorio XVI.

Queste disposizioni *infrangono i legami di sangue, e distruggono la famiglia* (1).

E poi si mena ipocritamente rumore della incorreggibilità degli uomini!

Ma come può allignare la virtù, ove le stesse leggi *insegnino il tradimento, — obblighino a far la spia, — allettino alla calunnia, — costringano a far da sbirro, infrangano i legami di sangue, e distruggano la famiglia?*

Comento alla 19.ª Degnità.

§. 147. — I. — *La legge punitiva deve vietare od ingiungere quelle sole azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale, le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale.*

La ragione sufficiente di questa degnità trovasi nei citati §§ 75 e 77. A ciò si potrebbe aggiungere che, se un legislatore volesse colpire tutte le azioni prave, bentosto si accorgerebbe di avere ridotta una società di cittadini in una società di condannati.

> « *Si quoties peccant homines sua fulmina mittat*
> *Juppiter, exiguo tempore inermis erit* (2).

> — « Se la giustizia usasse
> Di tutto il suo rigor, sarebbe presto
> Un deserto la terra (3).

(1) — Si vuol notare, che in questo paragrafo, parlandosi del *Codice penale austriaco*, si accenna a quello del 1803, cui trovasi oggi sostituito quello del 27 maggio 1852; e che, parlandosi del *Codice penale Sardo*, si accenna a quello del 1839, oggimai abolito.

(2) Ovid.

(3) Parole che Metastasio mette in bocca di Tito, nella Clemenza di Tito, atto 1, scena VIII.

Gran caso bisogna pur fare a questo proposito delle riflessioni del poeta:

— « I castighi
Hanno, se son frequenti,
Minore autorità. Si fan le pene
Famigliari a'malvagi. Il reo s'avvede
D'aver molti compagni; ed è periglio
Il pubblicar quanto sian pochi i buoni (1).»

§. 148. — II. — *Le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale.*

Quindi con fior di sapienza disse Seneca (2): *quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor.* » — E Grozio avvedutamente lasciò scritto (3): « *punienda non sunt peccata, quae nec directe, nec indirecte spectant ad societatem humanam, aut ad hominem alterum. Ratio est, quia nulla est causa, cur non talia peccata relinquantur Deo punienda.* » — E bene insegnò lo stesso Grozio (4): *puniendi quoque non sunt actus oppositi virtutibus quarum natura coactionem omnem repudiat, in quo genere sunt* MISERICORDIA, LIBERALITAS, GRATIAE RELATIO.»

Quindi sonvi tali uomini su'quali può cadere la riprovazione di tutti fuorchè la minaccia di un accusatore; e tali su'quali può ognuno stendere la mano, fuorchè il carnefice.

§. 149. — III. *Le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale.*

E niuna pena è serbata ai malvagi che offendono la legge morale in quanto a que'precetti che non sono garantiti da una sanzione della legge positiva? Non è in un'opera di questo genere ove fa d'uopo occuparsi di proposito del proposto quesito: nulladimeno, accenno di passaggio che l'Autore della natura non lascia fallo senza pena, nè atto virtuoso senza premio. Si sa bene che innato è nell'uomo l'amore della virtù, l'odio della colpa; onde disse il Metastasio:

« Che l'odio della colpa,
Che l'amor di virtù nasce con noi:
Che da'principi suoi

(1) Parole messe nella bocca di Tito dal Metastasio, ivi, atto I, Scena VIII.
(2) In Traod.
(3) De jure bell. et pac., lib. II, cap. 20, § 20.
(4) Cit. op., loc. cit.

L'alma ha l'idea di ciò che nuoce e giova,
Mel dicesti; io lo sento; ognun lo prova (1).»

E quest'odio, e questo amore forma il principale aculeo del trasgressore della legge morale; onde disse pur troppo bene il prelodato poeta:

« So che nasce con noi
L'amor della virtù. Quando non basta
Ad evitar le colpe,
Basta almeno a punirle. È un don del Cielo
Che diventa castigo
Per chi ne abusa. Il più crudel tormento
Ch'hanno i malvagi, è il conservar nel core
Ancora a lor dispetto
L'idea del giusto e dell'onesto i semi (2). »
« È follia d'un alma stolta
Nella colpa aver speranza ;
Fortunata è ben talvolta,
Ma tranquilla mai non fu.
Nella sorte più serena
Di se stesso il vizio è *pena*;
Come è *premio* di se stessa,
Benchè oppressa,
La virtù: (3). »

Ha del mirabile il passaggio di Tullio nella orazione contra Pisone : « *Nolite putare, Patres conscripti, ut in scena, homines consceleratos, impulsu Deorum terreri furiarum tedis ardentibus : sua quemque fraus, suum facinus, suum scelus, sua audacia de sanitate ac mente deturbat; hae sunt impiorum furiae, hae flammae hae faces.* » Lo stesso Tullio nella orazione in favore di Sesto Roscio dice pure: « *Sua quemque fraus, et suus terror, maxime vexat : suum quemque scelus agitat . . . . Suae malae cogitationes, conscientiaque animi terrunt. Hae sunt impiis assiduae, domesticaeque furiae.* »

— « Non vive il reo
Un momento in riposo.

(1) L'Ezio, Atto I, Scena IV.
(2) L'Issipile, Atto III, Scena I.
(3) Metastasio, L'Issipile, Atto III, Scena ultima.

Benchè a tutt'altri ascoso
Resti il suo fallo, ei che si vede al fianco
L'acerbo accusator, trema, paventa
L'evidenze, i sospetti,
L'oscurar della notte,
L'apparir dell'aurora,
E chi sa la sua colpa e chi l'ignora.
In perpetua tempesta
Sente l'alma, se veglia; e in mille forme
Il suo persecutor vede, se dorme (1). »

Odasi Aristodemo:

« No, no. Se eterna l'esistenza fosse,
Io sento che del par sarebbe eterno
Il mio martirio (2). »

Nè osta il vedere certi malvagi in aria di serenità. Essa è tutta esteriore, tutta simulata, tutta apparente.

Sì, sì: il rimordimento della coscienza è la potissima punizione de'reprobi.

« Il supplizio de' rimorsi è uno de' più straordinari rimorsi della coscienza: osservano i medici che può condurre alla follia o al suicidio (3). »

Sì, sì: il rimordimento della coscienza non lascia in pace verun malvagio.

« *Exemplo quodcumque malo committitur, ipsi*
Displicet auctori; prima est haec ultio, quod se
Iudice nemo nocens absolvitur, improba quamvis
Gratia fallacis Praetoris vicerit urna (4). »

A rifermare la quale sentenza avrei in pronto esempi in buon dato. Mi restringerò a citarne alcuni.

I. *Aristippo*, tiranno di Argo, era padroneggiato da palpiti continui. — La sera poneva stanghe a tutte le porte, non bastandogli che fossero custodite da numerosi soldati. Poscia, per mezzo di una scala, montava in una camera segregata insieme colla sua ganza. La costei madre ritirava la scala, e la custodiva sotto chiave, e la dimane veniva ad aprire la *prigione* (5).

(1) Metastasio, La morte di Abele, Parte 1.
(2) Monti, L'Aristodemo, Atto III, Scena I.
(3) Alibert. Fisiologia delle passioni, Articolo *Coscienza*.
(4) Iuvenalis Satirae —, XIII, vers. I.
(5) — Inutile precauzione! Arato di Sisione prese il partito di sottrarre Argo al giogo indegno. Vinto in un primo combattimento, restò vincitore in una seconda battaglia, ed uccise Aristippo.

2. — *Dionigi* il tiranno si struggeva in ansie ed in timori. — Damocle, suo adulatore, giudicandolo dalle parvenze esteriori, vantò la magnificenza e la felicità del tiranno. Dionigi lo invitò a pranzo, e, fattolo vestire sfarzosamente, e da principe, fece sospendere sul di lui capo una spada nuda, assicurata alla soffitta mediante un solo crine di cavallo. Per cotal guisa volle insegnare all'adulatore in che si risolvesse la decantata felicità di un tiranno.

3. — CROMWEL, rendutosi despota sotto il nome di *Protettore del Popolo*, dopo la decapitazione di Carlo I. avvenuta il 9 febbraio 1649, era agitato da trepidazioni e da timori incessanti.

4. — FERDINANDO I. BORBONE negli ultimi momenti di sua vita era orrendamente straziato, e ne'rantoli dell'agonia brontolava il nome di *Caracciolo*. . .

§. 150. — IV. — *Le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale.*

Chiudo il comento alla presente degnità collo esame di certe idee professate da due scrittori francesi, a'quali la scuola del loro paese dev'essere riconoscente, e pe'quali io nudro i più sinceri sentimenti di stima (1). Essi dicono:

« Ci resta ad esporre un' ultima teoria, alla quale si rannoda l'autorità d'un celebre professore, signor Rossi (2). Rigettando ad un tempo ed il principio dell'utilità ed il principio della legittima difesa, questo pubblicista ha cercato il principio e la ragione della giustizia penale nella legge morale che ci si manifesta per mezzo della coscienza. Questo tribunale della coscienza che scevera il male dal bene, il giusto dall'ingiusto, manifesta all'uomo le norme immutabili dei proprî doveri, e lo fa consapevole che egli è risponsabile delle sue azioni. Questi doveri morali e questa risponsabilità dell' essere libero ed intelligente costituiscono la base della giustizia penale.

« Ma l'uomo non deve più considerarsi isolatamente; la società gli è stata accordata come mezzo di soccorso e di sviluppo, e forma il suo stato naturale; l'esistenza sociale costituisce uno de' suoi doveri. Sì fatto principio, combinato col primo, mena alla conseguenza che la società, ossivvero il potere sociale che la rappresenta, abbia bensì il diritto di punire coloro che spargono il disturbo in mezzo ad essa,

(1) Chauveau Adolphe, et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, Chap. I.

(2) Traité du Droit pénal.

« ma che un tale diritto sia subordinato, nel suo esercizio, al-
« l'esistenza di una infrazione morale. Secondo questa teoria,
« la pena non è mica un male inflitto nell'interesse di un qua-
« lunque numero d'individui, o nello scopo d'ingenerare una
« utile impressione sulla moltitudine. La pena non è in se stes-
« sa che la riparazione di un dovere violato, la retribuzione
« di un male pel male.

« Fraditanto, siccome l'applicazione delle pene ha per isco-
« po finale la conservazione dell'ordine sociale, così esiste un
« altro indispensabile elemento di quest'applicazione. La giu-
« stizia assoluta non è la stessa cosa che la giustizia sociale,
« comechè derivassero dalla medesima sorgente. La giustizia
« sociale è circoscritta da' bisogni dell'ordine e dall'imperfezione
« de' suoi mezzi di azione. Il legislatore adunque andrebbe al
« di là de' limiti de' suoi poteri, se infliggesse una pena ad un
« fatto, di cui l'ordine sociale non esige la repressione, o la
« cui repressione cagionasse più danni che vantaggi alla so-
« cietà. Qui noi ritroviamo il principio dell'utilità, ma come
« elemento, e non più come circostanza costitutiva del delitto.
« Senza dubbio il legislatore può ingannarsi nella ricerca della
« espressione del bisogno sociale; ma il suo errore sarà meno
« pericoloso, poichè l'utilità della pena non è un titolo suf-
« ficiente per elevare un fatto a delitto: essendo altresì neces-
« sario che questo fatto sia criminoso agli sguardi della umana
« coscienza.

« La conchiusione di quanto precede si è che la giustizia
« penale non può legittimamente esercitarsi che in quanto essa
« appoggia le pene che infligge sopra la duplice condizione:

« 1.ª Che l'atto da assoggettarsi a punizione sia immorale,
« ciò che costituisce la giustizia intrinseca della punizione;

« 2.ª Che la punizione sia necessaria alla conservazione
« dell'ordine sociale.

« Queste sono le norme che formano la base della teoria pro-
posta dal signor Rossi.

« Il signor Guizot ha scritto queste memorande parole: *Gli*
« *uomini non hanno giammai potuto soffrire di vedere che la mano*
« *dell'uomo fulmini un gastigo sopra un'azione da esso loro giu-*
« *dicata innocente; la sola Provvidenza ha il diritto di trattare*
« *severamente l'innocenza senza render conto de' suoi motivi. Lo*
« *spirito umano ne stupisce, giunge fino ad inquietarsene; ma può*
« *ben dire esservi in ciò un mistero, di cui egli ignora il segreto,*
« *ed egli si slancia al di là di questo mondo per trovarne la spie-*

« *gazione: sulla terra, e dal canto degli uomini, il gastigo non ha*
« *dritto che sul delitto* (1).

« Questa riflessione profonda è stata la sorgente della teoria
« che abbiamo esposta: il gastigo non ha dritto che sul delit-
« to! Questa sola idea la riepiloga e la spiega; i sistemi che
« giustificano la pena in grazia della sola utilità della medesi-
« ma sono disapprovati dalla coscienza umana, la quale ne al-
« lontana l'applicazione agli atti che non trova condannabili,
« È nella immoralità intrinseca del fatto, nella perversità del-
« l'agente onde la punizione attigne tutta la sua legittimità.
« Sotto questo punto di vista noi siamo perfettamente d'accordo
« colla teoria : noi vi troviamo de' salutari limiti alle incrimi-
« nazioni leggiere o dispotiche , un principio che soddisfa la
« intelligenza e la coscienza dell' uomo, una regola morale fe-
« conda di utili applicazioni. Questo sistema però implica pur
« esso gravi difficoltà.

« La umana giustizia ha mai in suo potere i mezzi di deter-
« minare la criminosità assoluta degli atti, sull'appoggio di una
« conoscenza completa della legge morale ? Ha mai in suo po-
« tere i mezzi di conoscere la criminosità dell' agente, sull' ap-
« poggio di una conoscenza ugualmente completa della intenzione
« del medesimo ? È cosa evidente che la giustizia umana non
« ha mica una siffatta scienza, e che trovasi limitata ad un tem-
« po per la imperfezione de' suoi mezzi d'azione. Conviene de-
« durre da ciò la impossibilità di applicare la teoria ? Sì, quan-
« do si voglia cercare in essa la distribuzione di quella giu-
« stizia morale che costituisce un attributo spettante alla sola
« Divinità; nò, quando vogliasi consentire di restringerne l'ap-
« plicazione ai bisogni della società. Allorchè essa opera, le basta
« lo stabilire che la punizione da essa inflitta sia intrinsecamen-
« te giusta, ossia che l'atto che ne forma l'oggetto sia immo-
« rale, e che la colpabilità dell'agente sia riconosciuta. Or essa
« possiede i mezzi necessarî per acquistare questa duplice cer-
« tezza: per formare questi due giudizî , basta rimettersi alla
« coscienza umana.

» Ma il sistema del signor Rossi non è ugualmente soddis-
« facente sotto un altro rapporto. Dopo aver combattuto il prin-
« cipio utilitario come base unica del diritto di punire , egli
« è costretto ad ammetterlo come elemento di questo dritto.
« Non basta che l' atto sia immorale, perchè il potere sociale
« debba colpirlo; egli è necessario eziandio che ponga in pe-

(1) De la peine de mort en matière politique.

« ricolo la società. Dunque l'utilità della pena costituisce una
« delle condizioni per poterla applicare. Ora, ove si troveranno
« le garantie contra le ingiuste esigenze del potere sociale?
« L'immoralità non può forse trovarsi fino ad un certo grado
« nelle azioni che ei non è utile di punire? Il duello e 'l sui-
« cidio sono azioni immorali; si deduce da ciò che il legisla-
« tore abbia il potere di colpirle? Queste quistioni restano
« senza risposta; come determinare i bisogni variabili ed in-
« cessanti della società? Come stabilire i confini dell' utilità
« generale?

« Inoltre, v' ha certi fatti che la coscienza non disapprova,
« e che la società è qualche volta nella necessità di punire,
« nello interesse della propria conservazione. Supponete che una
« malattia riconosciuta contagiosa abbia invaso una delle nostre
« città. Le pene più severe dovranno punire ogni violazione ai
« regolamenti sanitarî (1). Fraditanto questa violazione, che
« per ordinario riducesi ad una contravvenzione affatto ma-
« teriale, può non avere alcuno de' caratteri del delitto morale.
« Dicasi lo stesso del vagabondaggio, della mendicità, dell'eser-
« cizio illegale della medicina ecc. Convien lasciare impuniti
« questi fatti, perchè essi non violano la legge morale? Con-
« viene proclamare la teoria insufficiente, oppure creare ec-
« cezioni alla medesima?

« Forse sarebbe stato possibile, senza rimovere le basi di
« questo sistema, di farne scomparire le conseguenze che noi
« abbiamo denotate.

« Si ammette che l'esistenza dell'uomo in società sia un do-
« vere; si ammette ancora che la missione della giustizia pe-
« nale sia limitata alla difesa di questa società Che inferire da
« tali premesse? Che ogni disturbo recato alla società costi-
« tuisca un delitto morale, poichè costituisce la violazione di
« un dovere, quale è quello dell' uomo verso la società. Così
« le azioni che la giustizia ha missione di punire sarebbero di
« due specie; cioè o aventi la impronta di una intrinseca im-
« moralità, o scevere, per loro natura, di questa immoralità
« intrinseca, ma tali però che possano attirarsela per effetto
« della violazione di un dovere sociale: in entrambi i casi vi
« sarebbe delitto sociale: l' elemento di questo delitto sarebbe
« la criminosità intrinseca o relativa dell' atto. La più parte
« delle contravvenzioni materiali entra in quest' ultima classe.

(1) La legge del 3 marzo 1822 porta la pena di morte contra ogni violazione del regime della patente bruta.

« Per elevarle a reati, bisogna sostituire i doveri dell'uomo
« in società ai doveri dell'uomo isolato, il cittadino all'uomo,
« la coscienza pubblica alla coscienza individuale. »

Uno de' più palmari difetti del ragionamento dei due prelodati scrittori francesi si è quello appunto di confondere la *origine del diritto di punire* colla *estensione dell' esercizio* e collo *scopo* del medesimo. A convincersi della manifestissima linea di separazione tra queste due teorie, basta notare la partizione del titolo III (§ 101 e segnenti.) e la rubrica del capitolo II e VI del titolo stesso.

Astrazione fatta da questo difetto sensibilissimo, il ragionamento di Chauveau e di Hélie, se mal non mi appongo, ammette moltissime note critiche. Eccone le capitali:

1 Dopo diverse considerazioni generali, nè nuove, nè rimaste senza scrutinio dalla più parte dei criminalisti, i due campioni francesi trovano mal soddisfacente il sistema di Rossi, dacchè: *Dopo aver combattuto il principio utilitario come base unica del diritto di punire, egli (il Rossi) è costretto ad ammetterlo come elemento di questo dritto. Non basta che l' atto sia immorale, perchè il potere sociale debba colpirlo; egli è necessario eziandio che ponga in pericolo la società. Dunque l' utilità della pena costituisce una delle condizioni per poterla applicare. Ora, dove si troveranno le garantie contra le ingiuste esigenze del potere sociale? L'immoralità non può forse trovarsi fino ad un certo grado nelle azioni che ei non è utile di punire? Il duello e 'l suicidio sono azioni immorali; si deduce da ciò che il legislatore abbia il potere di colpirle? Queste questioni restano senza risposta* ecc. ecc.

Osservo:

1. Che vi è di strano che un autore, dopo aver *combattuto* un principio come BASE UNICA, lo ritenga come ELEMENTO, o, secondo il vero linguaggio tecnico, come *condizione sine qua non*?

II. Non è poi vero che Rossi ritiene il *principio utilitario* come *elemento del diritto di punire*. Rossi ha detto: *la conchiusione di quanto precede si è che la giustizia penale non può legittimamente esercitarsi che in quanto essa appoggia le pene che infligge sopra la duplice condizione*: 1. *Che l'atto da assoggettarsi a punizione sia immorale* ecc. 2. *Che la punizione sia necessaria alla conservazione dell' ordine sociale.* — Ed ho fatto questa osservazione per confermare ciò che ho più sopra affermato, cioè che i due campioni francesi confondono la *origine* del dritto di punire colla *estensione dell' esercizio* e collo *scopo* del medesimo.

III. Che induce che la *immoralità possa trovarsi nelle azioni che ei non è utile di punire*? Non certo una incoerenza del si-

stema di Rossi, sibbene una conferma del medesimo. Appunto perchè sonvi delle azioni *immorali* che non è *utile di punire*, Rossi ha stabilito che, per potersi un'azione colpire dal legislatore, oltre alla *immoralità* della medesima, richiedesi che la punizione *sia necessaria alla conservazione dell'ordine sociale*. Principio che io ho creduto andasse meglio formolato nei termini: *la legge punitiva deve vietare od ingiungere quelle sole azioni vietate od ingiunte dalla legge naturale le quali sono direttamente nocive alla sicurezza o alla tranquillità sociale* (§ 136).

IV. Non so poi con quanto discernimento siasi scelto il *duello* come esempio della proposizione che vuolsi menare in trionfo! (Ved. appresso § 154.)

2. I due campioni francesi trovano ancora mal soddisfacente il sistema di Rossi, dacchè: *v'ha certi fatti che la coscienza non disapprova, e che la società è qualche volta nella necessità di punire, nello interesse della propria conservazione. Supponete che una malattia riconosciuta contagiosa abbia invaso una delle nostre città. Le pene più severe dovranno punire ogni violazione ai regolamenti sanitari. Frattanto questa violazione, che per ordinario riducesi ad una contravvenzione affatto materiale, può non avere alcuno dei caratteri del delitto morale. Dicasi lo stesso del vagabondaggio, della mendicità, dell'esercizio illegale della medicina* ecc. *Conviene lasciare impuniti questi fatti, perchè essi non violano la legge morale?* ecc.

Osservo:

I. Non è vero potervi essere certi fatti che, mentre non sono disapprovati dalla coscienza, debbono punirsi dalla società, nello interesse della propria conservazione.

II. Se potesse darsi contraddizione tra la coscienza umana e la conservazione della società, l'AUTORE DELLA NATURA sarebbe in contraddizione con se stesso.

L'esempio della *violazione alle leggi sanitarie*, del *vagabondaggio*, della *mendicità* (*improba* bisognava aggiungere), dell'*esercizio illegale della medicina*, invece di sostenere il principio di CHAUVEAU e di HÉLIE, rassoda appunto il contrario. Che? non v'ha dunque *alcuno dei caratteri del delitto morale* nella *violazione alle leggi sanitarie*, nel *vagabondaggio*, nella *mendicità* (improba), nell'*esercizio illegale della medicina?* Si consulti meglio la *coscienza umana*, la *coscienza degli uomini creati* dall'AUTORE DELLA NATURA *essenzialmente socievoli* (§ 102 e seguenti), s'interroghi meglio il *codice della morale*, e poscia mi si venga a predicare che nei fatti soprannotati non concorra *alcuno dei caratteri del delitto morale*.

3. I due campioni francesi, dopo aver dimostrato la insufficienza del sistema di Rossi, secondo il loro modo di pensare, intendono alla ricerca di un temperamento, atto ad eliminare le difficoltà che, sempre secondo il loro avviso, implica un così fatto sistema. *Si ammette,* essi dicono, *che l'esistenza dell'uomo in società sia un dovere; si ammette ancora che la missione della giustizia penale sia limitata alla difesa di questa società. Che inferire da tali premesse? Che ogni disturbo recato alla società costituisca un delitto morale, poichè costituisce la violazione di un dovere, quale è quello dell'uomo verso la società. Così le azioni che la giustizia ha missione di punire sarebbero di due specie; cioè o aventi la impronta di una intrinseca immoralità, o scevere, per loro natura, di questa immoralità intrinseca, ma tali però che possano attirarsela per effetto della violazione di un dovere sociale: in entrambi i casi vi sarebbe delitto sociale; lo elemento di questo delitto sarebbe la criminosità intrinseca o relativa dell'atto*, ecc.

Osservo:

Messo che l'uomo sia essenzialmente organizzato per aggregarsi in società, e che la società costituisca lo *stato naturale* dell'uomo (§ 102 e seguenti): messo che per legge naturale non debba intendersi quella che regola le azioni degli uomini in istato di solitudine, ma quella che viene scolpita dal Creatore nel cuore degli uomini, e che sono conformi alla natura dei medesimi (§ 144); segue:

I. Essere assurda la distinzione tra *doveri naturali* dell'uomo e *doveri sociali* del medesimo;

II. Essere assurda la divisione delle azioni in quelle *che hanno la impronta della intrinseca immoralità,* ed in quelle che, mentre *sono scevere, per loro natura, di questa immoralità intrinseca, sono tali però che possano attirarsela per effetto della violazione d'un dovere sociale.*

Comento alla 20ª. Degnita'.

§. 151. *I. La legge punitiva non deve colpire le azioni indifferenti per la sicurezza e per la tranquillità sociale.*

Verrebbe in pubblica ignominia e deonesterebbe la maestà del potere legislativo una legge che dolorasse gli uomini per azioni di tal natura. Farebbe ripristinare la lamentanza di Ovidio. (1):

(1) Epist. Heroic. 5.

« *Leniter ex merito quidquid patiare ferendum est:*
Quae venit indigne, poena dolenda venit. »

Quindi patentemente inoppugnabile la dottrina di Beccaria, che il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire *i delitti* che ne possono nascere; egli è un crearne de' nuovi; egli è un diffinire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili.

Medesimamente inoppugnabile la dottrina di Brissot (1), che « sopraccaricare gli uomini di ordini indifferenti al bene della società, sarebbe distruggere il loro impero. A forza di vedersi ingiungere delle cose inutili, o proibire delle cose permesse, si avvezzano gli uomini a riguardare le leggi come vane ed arbitrarie; e si termina col disprezzare la loro autorità. »

Al certissimo ineluttabile la dottrina di Letrosne (2), che « è un male sopraccaricare la legislazione di una folla di leggi inutili al bene della società; come è un difetto nella meccanica il moltiplicare i moti e le molle al di là del bisogno. Se una legge è arbitraria, essa conculca la libertà. I suoi attentati ti formano una specie di ostruzione nel corpo politico. »

§. 152. II. *La legge punitiva non deve colpire le azioni indifferenti per la sicurezza e per la tranquillità sociale.*

Vuolsi tenere presente la dottrina di Montesquieu;

« Allorchè un sovrano vuol fare grandi cambiamenti nella sua nazione, fa d' uopo che ei riformi con leggi ciò che è stabilito con leggi, e che muti con delle usanze quello che trovasi stabilito dalle usanze: ed è una pessima politica il cangiare per via di leggi ciò che dee cangiarsi per via di usanze.

« La legge che obbligava i Moscoviti a farsi tagliar la barba ed il vestito, e la violenza di Pietro I. che faceva tagliare fino al ginocchio le lunghe tonache di coloro che entravano nella città, erano tiranniche. Vi sono dei mezzi per impedire i delitti, e questi sono i castighi; ve ne sono per mutare le usanze, e questi sono gli esempi (3). »

COMENTO ALLA 21ª DEGNITÀ.

§. 153. — *La legge punitiva deve colpire quelle tra le azioni prave, che per indole propria sono direttamente nocive alla sicu-*

(1) Brissot, Bibliot. vol. v.
(2) Presso Brissot. Bibl. vol. v
(3) Spir. delle leggi, lib. XIX, cap. XIV.

rezza o alla tranquillità sociale, e non quelle che sono tenute per tali dalla pregiudicata opinione del volgo.

« Non in depravatis, *sed in his quae bene secundum naturam se habent, considerandum est quid sit naturale* (1). »

§. 154. II. *Pregiudicata opinione del volgo.*

« *Interdum vulgus rectum videt: est ubi peccat* (2). »

Il pregiudizio è stato in tutt'i tempi, presso tutt'i popoli il carattere distintivo del volgo. Non evvi

« Sogno d'infermi, o fola di romanzi (3),

che non abbia formato l'oggetto della credenza e dell'adorazione della schiera volgare. Onde ben suggerì il Petrarca:

« Seguite i pochi e non la *volgar gente* (4). »

Ma spesso anche le menti più elevate non vanno esenti da pregiudizì.

Tanti pregiudizì hanno viziato il ragionamento degli uomini, che sente d'impossibile il farne la rassegna.

« Io *non posso* ritrar di tutti appieno,
Perocchè sì mi caccia 'l lungo tema,
Che molte volte al fatto il dir vien meno (5). »

Nel numero 44 dell'anno 6 dell'*Indicatore* (6), opera periodica pubblicata in Napoli, si legge:

« Gli stessi Romani padroni del mondo credevano che se nello
« uscire la mattina incontravano un eunuco, o uno schiavo che
« fosse nano, avesse quell'incontro un cattivo influsso, per cui
« tornavano subito a casa, e più non uscivano.

« Se mentre taluno si calzava, qualche persona che era pre-
« sente starnutava, si rimetteva il primo subito a letto, altri-
« menti poteva incorrere in gravi sventure.

(1) Aristot., Polit., lib. 2.
(2) Horat., Epist. I.
(3) Petrarca, Trionfo d'amore, Capitolo IV.
(4) Rime in vita di Madonna Laura, Sonetto 74.
(5) Dante, Inferno, IV, 145.
(6) 2 Settembre, 1836.

« Lo stesso starnuto inteso a man sinistra era per gli Ate-
« niesi di funesto presagio.

« L'ingorgamento del dito mignolo era di cattivo augurio.
« Secondo Pitagora la gamba manca incrocicchiata sulla destra
« anche era un pessimo augurio, come del pari farsi le unghie
« in tempo di festa, e ciò era da lui severamente punito a'suoi
« discepoli.

« Si giungeva ad attribuire a' numeri delle buone e cattive
« qualità. Pitagora stesso calcolava il numero 2 di cattiva in-
« fluenza, ed il numero 3 simpatico; ed i Romani lo conside-
« ravano de' numeri tutti il più infelice, e siccome tutt' i cat-
« tivi augurì erano consacrati a Plutone, così avevano a lui
« dedicato il secondo mese dell' anno...

« Nel numero 7 gli antichi trovavano tutte le vicessitudini
« della natura. Era desso che determinava i giorni critici,
« e gli anni climaterici. L'uomo che entrava nell'anno 63.mo
« doveva temere per la sua vita, giacchè questo numero na-
« sceva dal 7 moltiplicato per 9.

« Il settimo ragazzo nato dalla stessa madre senza che avesse
« questa fatte figlie femmine doveva guarire sicuramente nel caso
« era affetto da scrofole.

« Tricone predicava che il 3.zo settenario, ovvero 21. mo
« anno del suo soggiorno nell'isola Iluena sarebbe l'epoca di
« qualche gran cambiamento.

« Il grande Ippocrate credeva anch' egli all'influenza del nu-
« mero 7. Egli diceva che 40 volte sette giorni costituivano uno
« spazio di tempo rimarchevolissimo sulla nascita di un fan-
« ciullo: che le malattie uccidono gli uomini principalmente
« ne' giorni dispari, e che le crisi della natura sono per lo più
« regolate dal numero 7. I nostri attuali medici s'attengono fer-
« mamente a questo sistema.

« L'Astronomo Ugenio arrestò al meglio le sue scoperte per
« questa superstiziosa proprietà de' numeri. Avendo egli scoperto
« un satellite di Saturno, credette che non ve ne potevano es-
« sere più: la luna satellite della terra, più i quattro di Giove
« formavano il numero di 6 pianeti secondarî (Gioia, *Elem.
« di Filosof., tom. I, pag.* 162),

« Il numero 12 poi era sacro e misterioso, e si rinviene in
« tutt'i monumenti de' popoli dell'antico mondo, ciocchè prova
« il culto della natura nato nell' Egitto e diffuso in Grecia, in
« Italia, e nell' Oriente intero, perchè è la origine della famosa
« divisione del Cielo in 12 segni, come il numero 7 indicava
« quello dei sette pianeti.

« I grandi Dei dell'Egitto erano 12. — I Greci ed i Romani
« li adottarono del pari, avendo eretti 12 altari ai 12 Dei in
« un portico di Atene, con Teseo appresso che indicava l'Er-
« cole Ateniese, ovvero il Sole, ed erano ancora rappresentati
« in tante statue presso a quella di Diana, per indicare che
« la luna durante ogni sua rivoluzione percorre i dodici segni
« (PAUSANIA).

« I Romani avevano collocati 12 altari avanti quello di Giove
« (MACROBIO), e 12 scudi sacri nel tempio di Marte, Dio che
« presiedeva al primo segno, e la confraternità dei 12 arvali,
« che ogni anno facevano sacrificì per la fertilità de' campi du-
« rante i dodici mesi del corso solare.

« Varrone parla de' 12 Dei consenti e di altre 12 Deità ri-
« sguardate come genî tutelari dell'agricoltura. Giove e Tellure,
« o la terra, erano i capi di questa seconda classe duodecimale,
« e avevano il titolo di *Grandi Dei*.

« Solone aveva adottato questo numero ancora, ed in una
» iscrizione si leggeva; *Ai dodici Dei di Solone*.

« Platone ammise anch'egli 12 Dei nella sua repubblica. I
« popoli del nord avevano i loro 12 *Azii*, ossia Senato di 12
« grandi Dei...... Essi per dipingere la creazione figuravano un
« grande albero appoggiato ad una tartaruga, quale albero por-
« tava alla sommità il creatore dell'universo seduto sopra 12
« guanciali (*Contant d'Armille*).

« I Babilonesi avevano fatta dell'altezza di 12 cubiti la fa-
« mosa statua d'oro massiccio collocata nel loro tempio (ERO-
« DOTO).

« Ai tempi di Bramano principe Arabo nell'edificarsi i tem-
« pli si dipingevano in essi i 12 segni del Zodiaco, e gli orbi
« celesti, affinchè gli uomini conoscessero i pianeti, ed i loro
« influssi (MASSONDI STOR. ARABO).

« Platone persuaso della simpatia del numero 12 divise la sua
« repubblica in 12 tribù, prendendo esempio dal Cielo, come
« aveva fatto Licurgo (LUCIANO).

« Cecrope divise ancora gli Ateniesi in 4 parti, ossia Tribù,
« eguali alle 4 stagioni, ed ogni tribù in 3 classi che forma-
« vano il numero 12; e SUIDO fa riflettere che ogni tribù aveva
« il nome di una costellazione.

« Gli antichi Etrusci distribuivano il loro paese in 12 can-
« toni, dai quali veniva in comune nominato un re che li
« governava, come il sole governa l'universo versando il lu-
« me, e passando per li 12 segni, ed ogni cantone dava a que-
« sto re un satellite o littore, che componeva un corteggio.

care la offesa Divinità. Al proposito di che, considera Montesquieu (1): « Se altri si lasciasse guidare da questa idea, qual sarebbe il fine dei supplicî? Se le leggi degli uomini debbono vendicare un essere infinito, esse regolerannosi a norma di sua infinità, e non a norma delle debolezze, delle ignoranze, e dei capricci della umana natura. Un istorico provenzale (2) riferisce un fatto che ci fa una egregia pittura di quello sia capace di produrre in anime deboli questa idea di vendicare la Divinità. Un Ebreo, accusato di aver bestemmiata la Santissima Vergine, fu condannato ad essere scorticato. Alcuni cavalieri mascherati, armati di coltello, montarono sul palco, e ne cacciarono l'esecutore, per vendicare essi stessi l'onore della Santissima Vergine. Non voglio prevenire le riflessioni di chi legge.»

Ed in questo luogo son costretto a ripetere con Filangieri (3):»

« Terribile e funesta Inquisizione, tu sei presente alla mia immaginazione in questo momento. La religione divina, in mezzo alla quale sei nata, avrebbe forse avuto tanti detrattori e tanti inimici, se i tuoi roghi avessero bruciato i tuoi ministri, in vece di bruciare le tue vittime? Questa religione che con la sua morale e co' suoi dogmi perfeziona l' uomo, forma il cittadino, ed atterrisce il tiranno, non vedrebbe, forse, sotto i suoi vessilli combattuto l' errore da quei filosofi stessi che tu hai armati contro di lei? Se tu non avessi dati tanti martiri all' errore, quanti proseliti di più avrebbe avuti la verità! »

« Chi crederebbe, ripeterò con Voltaire, che vi sia stato un tribunale supremo più orribile della *Inquisizione*, costituito da Carlo Magno? Questo era il Giudizio di Westfalia, altrimenti chiamato la Corte Vemica. La severità, o piuttosto la crudeltà di questa Corte, giungeva tant' oltre, che arrivava a punire di pena di morte qualunque Sassone che avesse rotto il digiuno in quaresima. La medesima legge fu stabilita in Fiandra, e nella Franca Contea sul principio del diciassettesimo secolo. »

« Gli archivi di un picciol angolo di paese chiamato San Claudio, posto nelle più scoscese dirupi della Contea di Borgogna, conservano la sentenza ed il processo di esecuzione di un povero gentiluomo, chiamato Claudio Guillon, al quale fu tagliata la testa nel dì 28 luglio 1629. Ridotto alla miseria ed oppresso da una divorante fame, mangiò in un giorno di ma-

(1) Op. cit., Liv. XII, Chap. IV.
(2) Il padre Bougerel.
(3) Scienza della Legislazione, libro III, capitolo 44.

gro un pezzo di carne di un cavallo ch'era stato ammazzato in un prato vicino, e questo fu il suo delitto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandita una cena con una grossa spesa di pesce, piuttosto che dare da mangiare a' poveri che morivano di fame, sarebbe stato riguardato come un uomo che soddisfaceva a'suoi doveri. Ecco la pronunzia della sentenza del giudice:

« Noi dopo aver veduto tutto il processo, e sentito il parere « de' *Dottori di Legge*, dichiariamo il detto CLAUDIO GUILLON « giustamente accusato, e convinto di aver portato via della « carne di un cavallo ammazzato nel prato di questa città; aver « fatto cuocere la detta carne il dì 31 di marzo, giorno di Sa- « bato, ed averla mangiata, ecc. »

« Che razza di *Dottori di Legge*, erano mai quelli che diedero il loro parere! Tali avventure sono mai succedute presso i TOPINAMBOUS e presso gli OTTENTOTTI? La corte Vemica era ancor più terribile: ella delegava segretamente de' Commissarî che andavano, senza essere conosciuti, in tutte le città di Alemagna, prendevano delle informazioni, senza denunziarle agli accusati, li giudicavano sensa sentirli; e bene spesso, in mancanza di carnefice, il più giovane de' giudici faceva l'uffizio di boia, ed impiccava da se stesso il condannato. Il TRIBUNALE DE' DIECI a Venezia era, in confronto di questa, un' ISTITUZIONE DI MISERICORDIA (1). »

A' dì nostri, ad onta degli sforzi de'pubblicisti, non ancora è stato vinto quell' altro antico pregiudizio di diffinire le contese col *duello*. Non è mai replicato a bastanza un passaggio di Rousseau in ordine a tale oggetto:

« Guardatevi di confondere il sacro nome dell' *onore* con quel feroce *pregiudizio* che ripone tutte le virtù nella punta della spada, e che non serve ad altro che a formare bravi scellerati.

« In che mai consiste un somigliante pregiudizio? Nella opinione più stravagante e più barbara di quante penetrarono nello spirito umano, cioè che tutti i doveri sociali rimangano suppliti dalla bravura; che un uomo non sia più furbo, maligno, calunniatore; che egli sia cortese, umano, delicato, sol perchè sa battersi bene; che la menzogna si trasformi in verità; che il furto divenga legittimo, la perfidia onesta, l' infedeltà commendevole, allorchè si sostiene tutto questo col ferro nel pugno; che un affronto sia sempre ben risarcito mediante un colpo di spada; e che non si abbia mai torto verso un suo simile, purchè questo venga trucidato.

(1) Voltaire — Nota 75 a Beccaria, Delitti e Pene. —

« V'ha pure, io lo confesso, una seconda specie di negoziazione in cui la gentilezza si unisce alla crudeltà, ed in cui non si cagionano omicidii che per azzardo ; cioè il combattimento *a primo sangue. A primo sangue!* Grande Iddio! E che vuoi tu farne di questo sangue, bestia feroce? Vuoi forse berlo? (1) »

Il famoso *Mirabeau*, rendutosi formidabile nell'*Assemblea Costituente* del 1789, era il bersaglio della collera di tutta l'aristocrazia di quell'epoca. È conosciuto con quale gaiezza ei rispondeva a chi, non potendo stargli a fronte per eloquenza, lo sfidava a duello: « *Non parmi giusto di cimentare la vita di un uomo d'ingegno come son io colla vita di uno sciocco come sei tu.* »

Famoso è nella storia il duello tra Pittaco e Frinone; duello che servì non a spargere, ma ad economizzare il sangue umano.

« Eravi da molto tempo guerra crudele tra quelli di Mitilene, e gli Ateniesi, a cagione del possedimento di un territorio detto *Achillitide*. I Mitilenesi scelsero Pittaco per comandare le loro truppe. Quando le due armate furono in presenza, e pronte ad entrare in battaglia, Pittaco propose di terminare le differenze con un combattimento particolare: chiamò a duello Frinone generale degli Ateniesi, che era sempre sortito vittorioso da ogni sorta di combattimento, e che era stato più volte coronato ai giuochi olimpici. Frinone accettò la pugna. Si decise che il vincitore rimarrebbe, senza contrasto, conquistatore del territorio in questione. Questi due generali si avanzarono soli in mezzo alle due armate; Pittaco aveva nascosto sotto il suo scudo una rete, e si valse tanto destramente dell'occasione, che inviluppò Frinone, nel momento in cui non dubitava di nulla (2),

(1) « Gardez-vous de confondre le nom sacré de l'*honneur* avec ce préjugé féroce qui met toutes les vertus à la pointe d'une épée; et n'est propre qu'à faire des braves scélérats.

« En quoi consiste ce préjugé? Dans l'opinion la plus extravagante et la plus barbare qui jamais entra dans l'esprit humain, savoir, que tous les devoirs de la société sont suppléés par la bravoure; qu'un homme n'est plus fourbe, fripon, calomniateur; qu'il est civil, humain, poli, quand il sait se battre; que le mensonge se change en vérité, que le vol devient légitime, la perfidie honnête, l'infidélité louable, sitôt qu'on soutient tout cela le fer à la main; qu'un affront est toujours bien réparé par un coup d'épée, et qu'on n'a jamais tort avec un homme, pourvu qu'on le tue. Il y a, je l'avoue, une autre sorte d'affaires où la gentilesse se mêle à la cruauté, et où l'on ne tue les gens, que par hazard; c'est celle où l'on se bat au premier sang. Au premier sang! Grand Dieu! et qu'en veux tu faire de ce sang., bête féroce? Le veux-tu boire? »

(2) Cosa per altro poco applaudita dalle *Leggi della cavalleria*.

e gridò: *non ho preso un uomo, è un pesce.* Pittaco lo uccise alla presenza delle due armate, e restò padrone del territorio (1) ».

È pur famosa la tenzone tra gli Orazii, ed i Curiazii.

§. 155. — III. *Pregiudicata opinione del volgo.*

Ordinariamente le pregiudicate opinioni vengono distinte in *utili, indifferenti e dannose*. Le *utili* pregiudicate opinioni sono comparate dagli scrittori al poculo fallace che porgesi allo ammalato fanciullo, e del quale dice il Tasso (2):

> « Così all'egro fanciul porgiamo asperso
> Di soave licor l'orlo del vaso:
> Succhi amari, ingannato, intanto ei beve,
> E dall'inganno suo vita riceve ».

Melchiorre Gioja, che abbracciava la mentovata tripartizione, imprendendo a ragionare delle *opinioni utili*, in siffatta guisa si esprime:

« Bailly ha detto: la virtù troppo semplice per l'indifferenza umana ha bisogno degli ornamenti della favola: il vizio per se stesso non è abbastanza orribile, convien circondarlo di spettri. A questo scopo tendeva gran parte dell'antica mitologia. La pietra sopra di cui nel Tartaro stava immobilmente assiso l'infelice Teseo, che pel suo amico Piritoo volle rapir Proserpina al re dell'ombre, era una favola; ma questa favola insegnava a non favorire gli amici al punto di ledere la giustizia. La ruota di serpenti ravvolta da Issione per essersi dato il vanto d'avere partecipato ai favori di Giunone, e disonorato il re del Cielo, era una chimera; ma questa chimera, oltre che rinforzava la legge che proibiva l'adulterio, insegnava a reprimere i moti di un'imprudente vanità. Sisifo condannato nell'Inferno a spingere eternamente una grossa pietra sull'alto d'una montagna, da cui la vede ricadere rapidamente, per avere tiranneggiato i suoi sudditi, era una pretta invenzione; ma quest'invenzione screditava la tirannia, l'ambizione e la stoltezza di quei progetti che oltrepassano la giustizia. Icaro precipitato nell'onde per essersi avvicinato troppo al Sole, mentre aveva dell'ali di cera, condannava l'audacia, quando è disgiunta dalla prudenza. Mida caricato d'orecchie d'asino per avere osato condannare Apollo inventore della lira, stupido a segno da chiedere a Bacco il dono

(1) *Fénélon*, compendio delle vite de' più illustri filosofi dell'antichità.
(2) Gerusalemme liberata, Canto I.

di convertire tutto in oro, insegnava a non giudicar di ciò che non si intende, e a non lasciarsi abbagliare dalle ricchezze. Quante lezioni non ci offre Tantalo, divorato da una sete ardente in mezzo d'un'onda limpida e fresca che fugge rapidamente, mentre egli s'abbassa per beverla, tormentato da una fame crudele in mezzo ad alberi deliziosi, carichi di frutti, perchè tuttavolta ch'egli leva il braccio per coglierli, un vento geloso glieli allontana, e tutto questo in castigo d'avere rubato il nettare e l'ambrosia agli Dei, o rapito Ganimede onde abusarne, o ucciso suo figlio Pelope, per cuocere e far mangiare agli Dei questa vivanda esecrabile? (1) »

Io però non ammetto la distinzione dei *pregiudizî in utili, indifferenti e dannosi*. e tengo per fermo che tutt'i *pregiudizi* sieno *dannosi*. Ogni pregiudizio ripone la sua base in un *errore*; e per l'uomo, essere perfettibile e tendente al *vero*, l'*errore* non è mai *indifferente*, molto meno *utile*: l'*errore* non può essere che *nocevole*.

« Se mala cupidigia altro vi grida,
Uomini siate, e non pecore matte (2). »

Un savio governo farà sempre bene di sbarbicare dalla società le pregiudicate opinioni.

Uno che prima vinse i nemici della patria, e poscia riordinò quella patria per la quale aveva vinto, *Gerone* di Siracusa, per prezzo della vittoria riportata sopra i Cartaginesi, impose loro l'obbligo di non ammazzare più i propri figliuoli. *Egli allora stipulò per lo genere umano* (3).

I Battriani facevano divorare i loro vecchi padri da grossi mastini. Chi farebbe plauso ad un legislatore che carezzasse un pregiudizio sì funesto? Alessandro lo proscrisse, e trionfò della superstizione (4).

Comento alla 22.ª Degnità.

§. 157. — I. *La legge punitiva deve colpire unicamente le azioni che hanno una esistenza reale, e non le immaginarie ed insussistenti.*

Spesse fiate le leggi,

(1) Idee sulle opinioni religiose e sul Clero cattolico, Parte I, Cap. II.
(2) Dante, Paradiso, V. 79.
(3) Saggio st. della riv. di Nap. lettera dell' Autore a N. Q.
(4) V. Strabone. Lib. 21, e Mont. Spir. delle leggi, lib. X. cap. V.

« Trattando l'ombre come cosa salda (1), »

hanno colpito certe azioni non altrove esistenti che nella immaginazione di coloro che le punivano. Il titolo del Codice *De Maleficis et Mathematicis* si risente di questa pecca.

« Si rizzano le chiome! . . . . . Espurgati col fuoco appo noi tre delitti: *magia*, eresia, delitto contro natura! Mentre del *primo* potrebbesi provare la *inesistenza*; del secondo, che soggiace a distinzioni infinite, a limitazioni, ad interpetrazioni; del terzo, che folte tenebre lo ricoprono (2). »

Nel capitolo VII dell'Esodo parlasi molto, non solo dei prodigî operati da Aronne colla sua verga, ma ancora di quelli operati dai maghi fatti venire per cenno di Faraone.

Vedi pure Samuel, Lib. I, Cap. XXVIII.

Gl'inquisitori inviati in Germania per giudicare gli *stregoni*, vi fecero spaventevole strage.

Gl'inquisitori dell'Elettorato di Treveri sentenziarono in pochi anni 6500 individui accusati di stregoneria (3)!

« Nel 1749 fu bruciata una vecchia nel vescovado di Vurtzburgo, convinta per istrega. Questo è un gran fenomeno nel secolo in cui siamo. Ma è egli possibile che popoli che si vantavano di essere riformati, e di disprezzare altamente le superstizioni, che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragione, abbiano creduto ai sortilegî, abbiano fatto bruciare delle povere donne accusate per istreghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

« Nell'anno 1652 una contadina del piccolo territorio di Ginevra, per nome Michela Chaudron, incontrò il diavolo nell'uscire dalla città. Il diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impresse nel di lei labbro superiore e nella di lei mammella destra il segno che è solito ad applicare a quelle persone che riconosce per sue favorite. Questo sigillo del diavolo è un piccolo neo che rende la pelle insensibile, come l'affermano i giureconsulti demonografi di quel tempo.

« Il diavolo ordinò a Michela Chaudron di stregare due ragazze. Ella obbedì puntualmente al suo signore. I parenti delle ragazze l'accusarono giuridicamente di diavoleria. Le ragazze furono esaminate e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un

(1) Dante, Purgatorio, XXI, 136.
(2) Montesquieu, Esprit des lois, Liv. XII, Chap. 6.
(3) Melchiorre Gioia, del Merito e delle Ricompense, lib. I, cap. I.

formicolaio, e di essere ossesse. Si chiamarono i medici, o almeno quelli che allora passavano per tali; visitarono le giovani, e cercarono sopra il corpo della Chaudron il sigillo del diavolo, che il processo verbale chiama i *segni satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai lungo, lo che era già una dolorosa pena, perchè, oltre l'uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere che i segni satanici non rendono punto insensibile. I giudici, vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz'altro questa prova infallibile; poichè, cedendo la disgraziata alla violenza dei tormenti, confessò tutto quello che volevano.

« I medici cercarono di nuovo il segno satanico , e lo trovarono in una macchia nera che era sopra una delle sue cosce.

« Approfondarono in quella l'ago , ma siccome i tormenti patiti nella tortura erano stati fieri , quella povera creatura , appena sentì l'ago , non urlò ; onde fu avverato il delitto. E perchè i costumi principiavano a prendere una tempra più mite, non fu bruciata che dopo di essere stata impiccata e strangolata.

« Tutti i tribunali dell' Europa cristiana in quel tempo risuonavano di sentenze simili, e per tutto erano accese le fiamme per gli stregoni , egualmente che per gli eretici. Si rimproverava ai Turchi il non avere fra loro nè streghe , nè ossessi, e da questa mancanza se ne induceva un sicuro riscontro della falsità di una religione.

« Un uomo zelante per lo bene pubblico, per la umanità , per la vera religione (1) ha pubblicato in uno de' suoi scritti in favore della innocenza, che i tribunali cristiani hanno condannato alla morte più di centomila pretesi stregoni. Se si aggiunge a tali morti giuridiche il numero infinitamente maggiore di fanatici immolati, questa parte del mondo aprirà un vasto palco coperto di carnefici e di vittime , circondato da giudici, da sbirri e da spettatori (2). »

Dice Cantù (3):

« In Antiochia due indovini avevano gettate le sorti per sapere che succederebbe nell'impero. Foggiato con rami d'alloro un tripode ad imitazione di quello di Delfo, e consacratolo con incantesimi, v'imposero un bacino composto di varii metalli, con sull'orlo intagliate le ventiquattro lettere dell'alfabeto greco: avvicinarono quindi un uomo vestito e calzato di lana, colle bende

(1) Allude a Beccaria.
(2) Voltaire, nota 74 a Beccaria, Delitti e pene.
(3) Storia Un., Lib. VII, Cap. 9.

al capo, e la verbena, il quale, fatte sue invocazioni, sospese a sottilissimo filo un anello, che saltellando sopra il bacino, toccò le quattro lettere T E O D.

« Saputo Valente l'indizio superstizioso, fè mettere a morte varii Teodori, Teodosii, Teodoti, Teoduli, o di consimile nome: poi altri accusati d'incantesimo, fra cui Massimo consigliere di Giuliano; e monti di libri alle fiamme. Mossa che fu l'inquisizione contro costoro, i fori s'empirono d'accuse, le prigioni d'imputati, pochi assolti, i più scontarono sul patibolo un delitto sovente immaginario. In Roma specialmente ed in Antiochia tanto si moltiplicarono quei processi, che i soldati custodi delle prigioni dichiararono non bastare a custodire tanta moltitudine.

L'antichità, credendo all'*incantesimo, al sortilegio*, alla *divinazione*, ci trasmise un lungo catalogo di vocaboli, intesi a significarne le specie. — Così:

1. — *Aerimanzia* — Divinazione per via di aria.

2. — *Alettriomanzia* — Divinazione per mezzo di un gallo. — Da ἀλεκτρύων (alectrion), gallo — e μαντεία (mantia), divinazione.

3. — *Aleuromanzia* — Divinazione con farina di orzo. — Da ἄλευρον (aleuron), farina, ecc.

4. — *Alfitomanzia* — Un medesimo che *aleuromanzia* — Da ἄλφιτον (alphiton), farina ecc.

5. — *Alomanzia* — Divinazione per mezzo del sale — Da ἅλς (hals), sale, ecc.

6. — *Amniomanzia* — Divinazione, circa la buona o cattiva fortuna, per mezzo del colore più o meno vermiglio o livido dell'amnios, membrana che ravvolge il feto nell'utero, e che talvolta esce unitamente al feto, ricoprendogli la testa.

7. — *Antropomanzia* — Divinazione mediante la ispezione de' visceri umani — Da ἄνθρωπος (antropos), uomo, ecc.

8. — *Assinomanzia* — Divinazione per mezzo di scuri. — Da ἀξίνη (axine), scure.

9. — *Astragalomanzia* — Divinazione per mezzo de' dadi con lettere dell'alfabeto, gittati a caso.

10. — *Austromanzia* — Divinazione tratta dal grado di violenza del vento Noto. — Dal latino *auster*, austro, ecc.

11. — *Belomanzia* — Divinazione per mezzo delle frecce. — Da βέλος (belos) freccia ecc.

12. — *Brizomanzia* — Divinazione per mezzo de' sogni. — Da βρίζω (brizo), dormire dopo il pasto, ecc.

13. — *Caomanzia* — Divinazione per mezzo dell' aria. — Da Χάος (chaos), aria, ecc.

14. — *Capnomanzia* — Divinazione per mezzo del fumo. — Da καπνὸς (capnos), fumo, ecc.

15. — *Catottromanzia* — Divinazione per mezzo delle imagini presentate dallo specchio.

16. — *Cefalcomanzia* — Divinazione mediante la testa di un asino arrostita sulla brage. — Da κεφαλῆ (cephale) capo, — da ὄνος (onos), asino, ecc.

17. — *Ceraunoscopia* — Divinazione tratta dalla direzione del fulmine—Da κεραυνὸς (ceraunos), fulmine — Da σκοπέω (scopeo), osservare, ecc.

18. — *Ceromanzia*— Divinazione tratta dalla figura, distanza, concrezione delle gocce di cera versata tre volte da un vaso pieno di acqua. — Da κηρὸς (ceros), cera ecc.

19. — *Chiromanzia*—Divinazione, ispezionando le linee della mano. —Da χεῖρ (chir), mano, ecc.

20. — *Cleidomanzia* — Divinazione per mezzo di una o di più chiavi, a fine di scoprire l'autore di un furto. — κλεὶς (clis), chiave.

21. — *Cleromanzia* — Divinazione per via di dadi o di ossicini agitati in un bussolo, ed estratti, previa la invocazione di Mercurio. — Da κλῆρος (cleros), sorte, ecc.

22. — *Coscinomanzia* — Divinazione per mezzo di un crivello sostenuto in aria da un filo, ed appoggiato alla punta di una spada, il quale s'inchinava verso la persona di cui voleansi conoscere i sentimenti o la verità. — Da κάσκινον (cascinon), crivello, ecc.

23. — *Cristallomanzia* — Divinazione tratta dalle figure che si formano ne' metalli levigati alla maniera dei cristalli. — Da κρύσταλλος (cristallos), cristallo, ecc.

24. — *Cubomanzia* — Divinazione, gittando dadi. — Da κύβος (cubos), cubo, dado, ecc.

25. — *Dafnomanzia* — Divinazione tratta dal crepitare, o no, delle foglie di lauro gittate sul fuoco.—Da δάφνη (Dafne), alloro ecc.

26. — *Dattilomanzia*— Divinazione per mezzo di alcuni anelli fusi, della quale credesi inventrice la famosa moglie di Menelao, la bella ma infida Elena. — Da δακτύλιος (dactilios), anello, ecc.

27. *Demonomanzia* — Divinazione per effetto delle ispirazioni di un genio interno. — Da δαίμων (demon), genio, ecc.

28. —*Enomanzia* — ed *Inomanzia* — Divinazione tratta dal

colore ed altri accidenti del vino nelle libazioni. — Da οἶνος (enos), vino, ecc.

29. — *Enoptromanzia* — Divinazione per mezzo di un specchio magico. — Da ἔνοπτρον (enoptron), specchio, ecc.

30. — *Epatomanzia* — Divinazione per mezzo dell' epate. — Da ἧπαρ (hepar), fegato, ecc.

31. — *Flogoscopia* — Divinazione tratta dallo strepito, dal colore, dalla forma o dalla direzione della fiamma. — Da φλὸξ (phlox), fiamma, da σκοπέω (scopeo), osservare, ecc.

32. — *Geloscopia* — Divinazione tratta dal modo di ridere della persona di cui voleva scoprirsi il carattere. — Da γέλως (gelos), riso, e da σκιεω (scopeo), osservare.

33. — *Geomanzia*—Divinazione alle fessure fatte sul terreno, o di punti sulla carta. — Da γία (gea), terra, ecc.

34. — *Geoscopia* — Divinazione tratta da' fenomeni che avvenivano sulla terra. — Da γία (gea), terra e da σκοπέω (scopeo), osservare.

35. — *Geromanzia* — Divinazione dalle sacre visceri delle vittime. — Da ιερὸς (hieros), sacro, ecc.

36. — *Giromanzia*— Divinazione, girando in un circolo in cui erano scritte de' segni o delle lettere. — Da γύρος (giros), giro, ecc.

37. — *Idatoscopia* — Divinazione (per altro non confondibile co' parti della superstizione) tratta da' fenomeni del mare e dell' aria per arguire la pioggia e la tempesta. — Da ὕδωρ (hidor), acqua, e σκοπέω (scopeo), osservare.

38. — *Idromanzia* — Divinazione per mezzo dell' acqua.— Da ὕδωρ (hidor), acqua, ecc.

39.—*Igromanzia* Sinonimo di *Idromanzia*.—Da ὑγρὸς (higros), umido, ecc.

40. — *Inomanzia* — Ved. *Enomanzia*.

41. — *Ittiomanzia* — Divinazione dall' osservare i visceri de' pesci. — Da ἰχθυς (ichthys), pesce, ecc.

42. — *Lampadomanzia* — Divinazione dalla vivacità della luce e dai movimenti di un'accesa lampada. —Da λαμπάς (lampas), lampada, ecc.

43. — *Lecanomanzia* — Divinazione. gittando in un catino pieno di acqua pietre preziose o lamine di oro con segni magici. — Da λεκάνη (lecane), catino, ecc.

44. — *Libanomanzia* — Divinazione dall' odore o dal più o meno celere bruciare dello incenso ne' Sacrifizi. — Da λίβανος (libanos), incenso, ecc.

45. — *Licnomanzia* — Divinazione dalle oscillazioni del lume di una lucerna. — Da λύχνος (lychnos); lucerna, ecc.

46. — *Litomanzia* — Divinazione dal suono di pietre preziose lavate di notte con acqua di sorgente al chiarore di fiaccole. — Da λίθος (lithos), pietra, ecc.

47. — *Meteoromanzia* — Divinazione dal lampo, tuono ecc. — Da μετέωρος (meteoros), sublime, ecc.

48. — *Metopomanzia* — Divinazione dal volto, e specialmente dalla fronte dell'uomo.—Da μέτωπον (metopon), fronte, ecc. — Dicesi anche *prosopomanzia*, da πρόσωπον (prosopon), viso.

49. — *Miomanzia* — Divinazione da' topi. — Da μῦς (mys), topo, ecc.

50. — *Molibdomanzia* — Divinazione dal moto o dalle figure del piombo liquefatto. — Da μόλυβδος (molybdos), piombo, ecc.

51. — *Neciomanzia* e *necromanzia* — Divinazione, evocando le anime de' trapassati. — Da νέκυς (necys), morto, ecc.

52. — *Nefelomanzia* — Divinazione dalla forma, o dal moto o dal colore delle nubi. — Da νέφελη (nephele), nube, ecc.

53. — *Nomanzia* — Divinazione dal combinare in varie guise le lettere del nome di una persona. — Dal latino *nomen*, ecc.

54. — *Onfalomanzia* — Predizione del numero de figli che avrà una donna, tratta dal numero de' nodi del cordone ombelicale del primo parto. — Da ὀμφαλός (omphalos), ombellico, ecc.

55. — *Onicomanzia* ed *Onimanzia* — Divinazione tratta dalle figure o da' segni delle unghie, stropicciate con olio e fuligine, o con cera, ed esposte al sole. — Da ὄνυξ (onyx), unghia, ecc.

56. — *Onirocrizia* ed *Oniromanzia* — Divinazione tratta dai sogni. — Da ὄνειρος (oneros), sogno, e da κρίνω (crino), giudicare.

57. — *Onomanzia* — ed *Onomatomanzia* — Sinonimi di *nomanzia* — Da ὄνομα (onoma), nome, ecc.

58. — *Oomanzia* — Divinazione tratta dalle uova — Da ὠόν (oon), uovo, ecc.

59. — *Ornitomanzia* — Divinazione per mezzo degli uccelli. — Da ὄρνις (ornis), uccello, ecc.

60. — *Oroscopia* — Divinazione dalla situazione degli astri al momento della nascita di un uomo. — Da ὥρα (hora), ora, e da σκοπέω (scopeo), osservare.

61. — *Piromanzia* — Divinazione dal fuoco, specialmente quello de' sacrifizi. — Da πῦρ (pyr), fuoco, ecc.

62. — *Raddomanzia* — Divinazione per mezzo di verghe. Da ῥάβδος (rabdos), verga, ecc.

63. — *Sicomanzia* — Divinazione per mezzo delle foglie di fico. — Da συκῆ (syce), fico, ecc.

64. — *Sideromanzia* — Divinazione per mezzo di un ferro rovente, sul quale gittavansi delle pagliuche, dalle cui figure e scintille traevasi la predizione.—Da σίδηρος (sideros), ferro, ecc.

65. — *Spatulomanzia* — Divinazione dalla denudata spalla degli animali, specialmente de' capretti. — Dal greco σπάθη (spathe), spatola, o dal latino *spatula*, costa più larga del petto degli animali, — ecc.

66. — *Sticomanzia* — Divinazione per mezzo di versi fatidici, scritti sopra tavolette, e gittati in un'urna, dalla quale se ne estraeva uno. — Da στίχος (stichos), verso, ecc.

67. — *Tefromanzia* — Divinazione dal cenere delle vittime. — Da τέφρα (tephra), cenere, ecc.

68. — *Tiomanzia* — Divinazione da'visceri delle vittime ne'sagrifizi. — Da θύος (thios), sacrifizio, ecc.

69. — *Tiromanzia* — Divinazione per mezzo del cacio. — Da τυρὸς (tyros), cacio, ecc.

70. — *Uromanzia* — Divinazione dalle urine, per conoscere l'indole delle malattie. — Da οὖρον (uron), orina, ecc.

Quante fole!— Si ascolti intanto Filangieri (1):

« . . . Io passo ai delitti d'*incantesimo*, *magia*, *sortilegio*, *stregoneria*, *divinazione*, *augurio*, *interpretazione di sogni* , *incubismo* , *succubismo*, ecc., nomi per sempre memorandi nell'istoria delle sciagure, degli errori e della superstizione de' popoli; nomi che, dopo aver bagnata di sangue l'Europa, avrebbero dovuto sparire da' suoi codici.

« La romana legislazione, che ci ha somministrato un opportuno esempio in favore dell'impunità del suicidio, non ci offre l'istesso spirito di moderazione e di filosofia riguardo ai delitti de' quali qui parliamo.

Che tra le leggi Regie inserite quindi nelle decemvirali tavole, noi troviamo immolato a Cerere l'*incantatore* delle biade altrui (2); che tra l' stesse leggi noi troviamo punito come omicida colui che proferito aveva contro di alcuno il magico incantesimo (3); la superstizione che accompagna sempre l'infan-

(1) Scienza della legislazione, Lib. III. Cap. IV.

(2) « Qui. Fruges, Excantassit. Suspensus. Cereri. Necator. « — Plinio nel lib. XXVIII dell' istoria naturale, cap. 2; e Seneca nel *quarto libro delle questioni naturali*, ci han conservata questa legge.

(3) « Qui. malum. carmen. incantassit. parricida estod. « — Vid. Plin., ibid.

zia de' popoli, e ch'è l'ancella della loro barbarie, previene la nostra sorpresa, e ci richiama alle universali idee del solito corso delle nazioni e de' popoli. Noi non abbiamo a far altro che rivolgerci a' codici della posteriore barbarie, per trovare i costanti effetti dell' istessa causa (1).

Che sotto l'impero di Costantino noi troviamo adoperato il fuoco e le fiere, contro gl' infelici, che questi errori avevano sedotti (2); la feroce devozione di quest' imperatore, che credè di onorare il vessillo della croce colla persecuzione e colle stragi, ci fa piangere sulla sorte delle vittime che furono immolate al suo preteso zelo: ma non può destare la meraviglia in coloro che sono avvezzi ad osservare gli effetti del fanatismo, allorchè è combinato colla ferocia e col potere. Noi non ci maravigliamo neppure che l' istessa causa abbia prodotti gl'istessi effetti sotto il governo degl' imbecilli suoi successori (3).

Ma che ne' tempi di Silla (4) di Tiberio (5) e di Clandio (6); che sotto l'impero istesso di un filosofo (7), quando l'ignoranza e la barbarie erano sparite insieme colla libertà, quando l'ateismo era succeduto alla superstizione, quando i varî culti, ammessi nell' impero, eran, tanto dal filosofo, che dal magistrato e dal sacerdote, considerati come ugualmente falsi, quando la tiara del pontefice, e le vesti dell' augure nascondevano un ateo, e i religiosi riti altro non erano che il soggetto e l'istromento de' pubblici divertimenti o della nazionale vanità; che

(1) Veggasi il *Codice de' Visigoti*, lib. VI. tit. 2, *de maleficis ac consulentibus eos* —; il *Codice de' Longobardi*, lib. II, tit. 38, *de Hariolis* —; le *Costituzioni sicule*, lib. III, tit. 42, *de correctione poculum amatorium porrigentium, vel ementium*, Leg. 3 et *Capitula Caroli magni, lib.* VI, cap. 72.

(2) L. 3, Cod. de *malef. et mathem.*

(3) Vegansi le due leggi di Costantino, e le altre due di Valentiniano, inserite nell' istesso titolo del Codice, *de malef. et* mathemat.

(4) Vegansi i varî delitti compresi nella *legge Cornelia de sicariis in Pauli recept. sententiar.* lib. V, tit. 23, §. *magicae artis conscios.*

(5) Tacito ci dice nel *libro II* de'suoi *annali*, che sotto l'impero di Tiberio si esiliarono tutti i maghi e gli astrologi e che uno di essi, chiamato Pituanio, fu precipitato dalla sommità del Campidoglio, e che un altro, chiamato Martino, fu punito, secondo l'antico costume, fuori della porta Esquilina.

(6) — Si trova nel *libro* XII degli stessi *annali* di Tacito un sanguinoso editto fatto dall' imperatore Claudio contro gli astrologi. . . .

(7) — Alessandro Severo minacciò delle pene a coloro che portassero sospesi al collo alcuni superstiziosi rimedî contro la terzana e la quartana.

in quei tempi, io dico, si ritrovi il mago confuso col sicario, l'indovino coll'avvelenatore, l'autore dell'incantesimo coll'omicida e col ribelle, la maraviglia dee necessariamente sorprendere l'animo di chi legge, e noi non possiamo spiegare simili fenomeni, che con una riflessione, tanto trista quanto vera, cioè, che gli effetti dell'ignoranza e della superstizione, sono molto più durevoli che non lo è la loro causa istessa.

Quello che avvenne in Roma, è avvenuto ai moderni popoli dell'Europa. Le leggi, dettate dall'ignoranza e dalla superstizione, esistono, nel mentre che l'ignoranza è stata dissipata, e che la superstizione è stata soppiantata dall'irreligione e dall'ateismo. Se ne eccettui la Francia (1), e l'Inghilterra (2), presso gli altri popoli le feroci leggi contro questi delitti non sono state abolite; e, se non sono così frequentemente eseguite come prima, questo dipende dalla virtù de' magistrati, e non della correzione del legislatore. Se il rispetto per l'opinione pubblica le fa tacere nelle grandi città e nelle capitali, nelle provincie e ne' villagi, ne' tugurî dell'agricoltore e del pastore, esse cagionano, nell'oscurità e nel silenzio, molti, occulti sì, ma non meno funesti disordini.

Chi crederebbe che in questo secolo, ed in un paese, ove la *riforma* è stata adottata, dove non sono nè inquisitori nè frati, sia stata bruciata, non più che 35 anni fa, una donna come strega (3)? Chi crederebbe che molti paesi dell' Italia abbiano, anche più recentemente, vedute simili esecuzioni? Io farei torto al mio secolo, se mi sforzassi a dimostrare che simili delitti sono una chimera, che gl' imbecilli sono quelli che vi si danno in preda, e i delinquenti coloro che li puniscono. Io farei torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare che, per allontanare gli uomini da questi errori, la derisione è molto più efficace della pena, l'istruzione più delle leggi e lo spedale de' matti più del carcere e de' roghi. Io farei, finalmente, torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare che per garantire un governo dall'ignominia di questi leggi, non basta l'addurre che esse non si eseguono; poichè le leggi debbono essere corrette e abolite dal legislatore, e non dal magistrato, dal sovrano che le fa, e non dal giudice che le dee fare religiosamente eseguire. »

(1) Una legge di Luigi XIV proibì ai tribunali di Francia di ricevere accuse di sortilegio ec.

(2) Lo *statuto IX* di Giorgio II. cap. 5, ha prescritta la cosa istessa ai tribunali della Granbrettagna.

(3) Nel vescovado di Virtzbourg si fece questa terribile esecuzione in persona di una vecchia, convinta di stregoneria nell'anno 1743.

§. 158. — II. *E non già le immaginarie ed insussistenti.* Mezzo capitale per ovviare che una legge punitiva colpisse azioni chimeriche ed insussistenti.

Ch' io l' additi? Incoraggiamento alle scienze, incoraggiamento, o *pace almeno*, agli scenziati. (V. §. 23, num. 6.)

Chi di sua rinomanza empì la scena tutta del mondo, tra il fragore delle artiglierie di Lodi e 'l fumo dei campi di Mantova, scriveva così al famoso geometra ed astronomo Oriani:

« Le scienze che onorano lo spirito umano, le arti che abbellano la vita e tramandano le grandi azioni alla posterità, debbono essere in peculiar modo onorate dai governi liberi. Tutti gli uomini di genio e tutti quelli pur anco che hanno conseguito un grado nella repubblica delle lettere, sono tutti fratelli, qualunque sia la terra in cui sono nati.

« I dotti non sono tenuti in Milano nella considerazione in che debbono essere. Solitari nei loro appartati studi, ei si stimavano felici che i re ed i sacerdoti non recasser loro alcun male. Oggidì la cosa non corre più tale; il pensiero è libero in Italia, e non v' ha più inquisizione o intolleranza, non vi han più despoti. Io fo invito a' dotti di raccogliersi e di propormi i loro disegni intorno ai modi che sarebbero da prendere, od ai bisogni che patissero, affine di dare alle scienze ed alle belle arti una nuova vita, una nuova esistenza. Tutti coloro cui fosse in piacere di andare in Francia vi saranno accolti ad onore dal governo. Il popolo francese aggiunge maggior pregio in acquistare un dotto matematico, un dipintore egregio, un uom segnalato, qualunque sia la sua professione, che non in conquistare la città più doviziosa e più abbondevole.

« Siatemi dunque voi stesso, o cittadino, il mediatore da far conoscere questi miei sentimenti a tutti i dotti che stanziano nel Milanese. »

Mirabile genio! quai petti sono insensibili alla tua magica voce?

Chi non si reputa trionfante nel momento stesso che resta avvinto al cocchio del tuo trionfo?

Rendi gli uomini schiavi, e pure fai loro sentire la fragranza della libertà!

Ma perchè i despoti si oppongono al progresso de' lumi?

« Perchè, dice Carlo Comte (1), essi generalmente conoscono che se mai i popoli giungano a vedere chiaramente la via che può condurli alla prosperità, niuna autorità avrà il potere

(1) Trattato di legislazione, Lib. I. Cap. XIII.

di arrestarli : per vietare loro d'inoltrare, bisogna vietar loro di vedere ».

Spesso, colpa dell' ignoranza de' tempi, gli uomini più privilegiati furono bersaglio delle persecuzioni più feroci.

Aristarco da Samo, anteriore ad Archimede, fu accusato d'irreligione da' preti de' tempi suoi, per aver sostenuto *che la terra gira sul proprio centro e descrive in ciascun anno un circolo intorno al sole*; IO CHE VIENE A TURBARE IL RIPOSO DE' LARI DELLA TERRA. — Galileo Galilei fu condannato dal tribunale della superiore Inquisizione di Roma con decreto del 22 giugno 1633, e *costretto ad abiurare* per avere insegnato *che la terra gira, ed il sole resta immobile* (1).

(1) *Sentenza del tribunale della superiore inquisizione, contro Galileo Galilei, il dì 22 giugno dell' anno 1633.*

Noi Gasparo, ecc., per la misericordia di Dio, della Sacra Romana Chiesa Cardinali, in tutta la Repubblica Cristiana contro l' eretica pravità Inquisitori della Santa Sede Apostolica, specialmente deputati:

Essendo che tu, Galileo, figliuolo del fu Vincenzo Galilei, fiorentino, nell' età ora di anni 70, fosti denunciato nel 1615 in questo S. Officio,

Che tenessi come vera la falsa dottrina da molti insegnata, che il sole sia centro del mondo ed immobile, e che la terra si muova anche di moto diurno: Che avevi alcuni discepoli, a' quali insegnavi la medesima dottrina: Che circa l' istessa tenevi corrispondenza con alcuni matematici di Germania: Che tu avevi dato alle stampe alcune lettere intitolate *Delle Macchie solari*, nelle quali spiegavi l' istessa dottrina come vera: E che alle obbiezioni che alcune volte ti venivano fatte, tolte dalla Sacra Scrittura, rispondevi glossando detta Scrittura conforme al tuo senso: E successivamente fu presentata copia di una scrittura sotto forma di lettera, quale si diceva essere stata scritta da te ad un tale già tuo discepolo, nella quale seguendo la proposizione di Copernico, si contengono varie proposizioni contro il vero senso ed autorità della Sacra Scrittura;

Volendo perciò questo S. Tribunale provvedere al disordine ed al danno che di qui proveniva e andava crescendosi, con pregiudizio della Santa Sede; d' ordine di Nostro Signore, e degli Eminentissimi signori Cardinali di questa suprema e universale Inquisizione, furono dalli qualificatori teologi qualificate le due proposizioni della stabilità del sole e del moto della terra, cioè:

Che il sole sia centro del mondo ed immobile di moto locale, è proposizione assurda e falsa in filosofia, e formalmente eretica per essere espressamente contraria alla Sacra Scrittura;

Che la terra non sia centro del mondo nè immobile, ma che si muova eziandio di moto diurno, è parimente proposizione assurda e falsa in filosofia, e considerata in teologia *ad minus* erronea in fede.

Comento alla 23.ª 24.ª e 25.ª Degnità.

§. 159. — Quante volte la legge punitrice si proponga uno scopo non conseguibile (§. 140), opera a perditempo, e

Ma volendosi per allora procedere teco con benignità, fu decretato nella Sacra Congregazione tenuta avanti Nostro Signore, a' 25 febbraio 1616, che l' eminentissimo signor cardinale Bellarmino ti ordinasse che tu dovessi onninamente lasciare la detta dottrina falsa, e ricusando tu di ciò fare, che dal Commissario del S. Uffizio ti dovesse esser fatto precetto di lasciare la detta dottrina, e che non potessi insegnarla ad altri, nè difenderla, nè trattarne, al quale precetto non acquietandoti, dovessi essere carcerato; e in esecuzione dell' istesso decreto, il giorno seguente nel palazzo, e alla presenza del suddetto eminentissimo signor cardinale Bellarmino, dopo essere stato dall' istesso signor Cardinale benignamente avvisato ed ammonito, ti fu dal P. Commissario del S. Uffizio di quel tempo fatto precetto con notaro e testimoni, che onninamente dovessi lasciare la detta falsa opinione, che nell' avvenire non la potessi nè difendere, nè insegnare in qualsivoglia modo, nè in voce, nè in iscritto; ed avendo tu promesso d' obbedire, fosti licenziato.

Ed acciocchè togliessi affatto così perniciosa dottrina e non andasse più oltre serpendo, in grave pregiudizio della cattolica verità, uscì decreto della Sacra Congregazione dell' Indice, col quale furono proibiti i libri che trattano di tale dottrina, e essa dichiarata falsa, e onninamente contraria alla Sacra e Divina Scrittura.

Ed essendo ultimamente comparso qua un libro stampato in Fiorenza l' anno prossimo passato, la cui iscrizione mostrava che tu ne fossi l' autore, dicendo il titolo: *Dialogo di Galileo Galilei delli due massimi sistemi del Mondo, Tolemaico e Copernicano*; e informata appresso la Sacra Congregazione, che coll' impressione di detto libro ogni giorno più prendeva piede la falsa opinione del moto della terra e stabilità del sole; fu il detto libro diligentemente considerato, e in esso trovata apertamente la trasgressione del suddetto precetto che ti fu fatto, avendo nel medesimo libro difesa la detta opinione già dannata, e in faccia tua per tale dichiarata; avvenga che tu in detto libro con vari raggiri ti studii di persuadere che tu la lasci come indecisa ed espressamente probabile. Il che pure è errore gravissimo, non potendo in modo niuno essere probabile una opinione dichiarata e definita per contraria alla Scrittura Divina.

Che perciò d' ordine nostro fosti chiamato a questo Santo Uffizio, nel quale con tuo giuramento esaminato riconoscesti il libro come da te composto e dato alle stampe. Confessasti che dieci o dodici anni sono incirca, dopo esserti stato fatto il precetto come sopra, cominciasti a scrivere detto libro; che chiedesti la facoltà di stamparlo, senza pe-

peggio — Quando il magistrato di Efeso fece una legge per proibire che si pronunciasse il nome di Erostrato, contribuì potentemente a perpetuare la costui memoria.

rò significare a quelli, che ti diedero simile facoltà, che tu avessi precetto di non tenere, difendere, nè insegnare in qualsivoglia modo tal dottrina.

Confessasti parimente, che la scrittura di detto libro è in più luoghi distesa in tal forma, che il lettore potrebbe formare concetto che gli argomenti portati per la parte falsa, fossero, in tal guisa pronunciati, che piuttosto per la loro efficacia fossero potenti a stringer che facili ad esser sciolti; scusandoti d'esser incorso in error tanto alieno, come dicesti, dalla tua intenzione, per avere scritto in dialogo, e per la natural compiacenza, che ciascuno ha delle proprie sottigliezze, e del mostrarsi più arguto del comune degli uomini, in trovar, anco per le proposizioni false, ingegnosi e apparenti discorsi di probabilità.

Ed essendoti stato assegnato termine conveniente a fare le tue difese, producesti una fede scritta di mano dell'eminentissimo signor cardinal Bellarmino, da te procurata, come dicesti, per difenderti dalle calunnie de'tuoi nemici, da' quali ti veniva apposto che avevi abiurato e fossi stato penitenziato dal S. Uffizio. Nella qual fede si dice che tu non avevi abiurato, nè meno eri stato penitenziato, ma che ti era solo stata denunciata la dichiarazione fatta dal Nostro Signore e pubblicata dalla Sacra Congregazione dell' Indice, nella quale si contiene che la dottrina del moto della terra e della stabilità del sole sia contraria alle Sacre Scritture, e però non si possa nè difendere, nè tenere; e che perciò non si facendo menzione in detta fede delle due particole del precetto, cioè *docere e quovis modo*, si deve credere che nel corso di quattordici o sedici anni ne avessi perso ogni memoria; e che per questa stessa cagione avevi taciuto il precetto quando chiedesti licenza di poter dare il libro alle stampe. E tutto questo dicevi non per scusar l'errore, ma perchè fosse attribuito non a malizia, ma a vana ambizione. Ma da detta fede prodotta da te in tua difesa, restasti maggiormente aggravato, mentre dicendosi in essa, che detta opinione è contraria alla Sacra Srittura, hai nondimeno ardito di trattarne, di difenderla, e presuaderla probabile; nè ti suffraga la licenza da te artificiosamente e callidamente estorta, non avendo notificato il precetto che avevi.

E parendo a Noi che non avevi detta intieramente la verità circa la tua intenzione, giudicassimo esser necessario venire contro di te al *rigoroso esame*, nel quale (senza però pregiudizio alcuno delle cose da te confessate, e contro di te addotte, come sopra, circa la tua detta intenzione) rispondesti cattolicamente. Pertanto visti e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le suddette tue confessioni e scusa, e quanto di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te all'infrascritta definitiva sentenza:

Quante volte per applicare la legge punitiva debba farsi luogo a scandaloso giudizio (§. 141), si cade nella inconseguenza di refrenare un male col mezzo di un altro male, di sovente più grave.

Invocato dunque il Santissimo Nome di Nostro Signore Gesù Cristo, e della sua gloriosissima Madre sempre Vergine Maria, per questa nostra definitiva sentenza, la quale, sedendo *pro Tribunali*, di consiglio e parere dei Reverendi Maestri di Sacra Teologia e Dottori dell' una e dell' altra legge, nostri consultori proferiamo in questi scritti, nella causa e cause vertenti avanti di Noi, tra il magnifico Carlo Sinceri dell' una e dell'altra legge dottore, procuratore fiscale di questo Santo Uffizio, per una parte, e te Galileo Galilei reo, qui presente, processato e confesso come sopra, dall'altra: Diciamo, pronunciamo, sentenziamo, dichiariamo che tu, Galileo suddetto, per le cose dedotte in processo, e da te confessate, come sopra, ti sei reso a questo Santo Uffizio veementemente sospetto d' eresia, cioè d' aver creduto e tenuto dottrina falsa e contraria alle Sacre e Divine Scritture, che il sole sia centro della terra, e che non si muova da Oriente ad Occidente, e che la terra si muova e non sia centro del mondo, e che si possa tenere e difendere per probabile una opinione dopo essere stata dichiarata e definita per contraria alla Sacra Scrittura; e conseguentemente tu sei incorso in tutte le censure e pene dai Sacri Canoni, e altre Costituzioni generali e particolari, contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Dalle quali siamo contenti che sii assoluto purchè prima con cuor sincero e fede non finta, avanti di Noi abiuri, maledichi e detesti li suddetti errori ed eresie, e qualunque altro errore ed eresia contraria alla Cattolica, ed Apostolica Romana Chiesa, nel modo che da Noi ti sarà dato.

E acciocchè questo tuo grave e pernicioso errore e trasgressione non resti del tutto impunita, e sii più cauto per l' avvenire, e d' esempio agli altri, che s' astenghino da simili delitti, ordiniamo che per pubblico editto sia proibito il libro de' *Dialoghi di Galileo Galilei*, e ti condanniamo al carcere formale di questo S. Uffizio per tempo ad arbitrio nostro; e per penitenze salutari t' imponiamo che per tre anni avvenire dichi una volta la settimana li sette salmi penitenziali, riservando a Noi la facoltà di moderare, mutare o levare tutte e in parte le suddette pene e penitenze.

E così diciamo, pronunciamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo e riserviamo in questo e in ogni altro miglior modo e forma che di ragione potemo e dovemo.

Ita pronunciamus nos Cardinales infrascripti:

G. Cardinalis Borgia
F. Cardinalis De Asculo
G. Cardinalis Bentivolius
L. Cardinalis Zacchia
R. Cardinalis Gypsius
F. Cardinalis Verospius

Quante volte la legge punitiva colpisca azioni quasi generalmente ignorate, o non in vezzo nel popolo (§.142)$_4$, il legisla-

D. Cardinalis De Cremona F. Cardinalis Barberinius
A. Cardinalis S. Honufri M. Cardinalis Ginettus

ABIURA DI GALILEO

Io Galileo Galilei, figlio del fu Vincenzo Galilei, di Fiorenza, dell' età mia d' anni 70, costituito personalmente in giudizio e in ginocchio avanti di Voi Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, in tutta la Cristiana Repubblica contro l' eretica pravità Generali Inquisitori, avendo avanti gli occhi miei li Sacrosanti Evangelii, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l' aiuto di Dio crederò per l' avvenire tutto quello che tiene, predica e insegna la Santa Cattolica ed Apostolica Romana Chiesa. Ma perchè da questo Santo Uffizio per aver io, dopo d' essermi stato con precetto dall' istesso giuridicamente intimato che onninamente dovessi lasciare la falsa opinione, che il sole sia centro del mondo ed immobile, e che la terra non sia centro e che si muova, e che non potessi tenere, difendere, nè insegnare in qualsivoglia modo, nè in voce, nè in scritto la detta falsa dottrina; e dopo l' essermi stato notificato, che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, ho scritto e dato alle stampe un libro, nel quale tratto l' istessa dottrina già dannata, e apporto ragioni con molta efficacia a favor d' essa, senza portare alcuna soluzione, sono stato giudicato veementemente sospetto di eresia, cioè d' aver tenuto e creduto, che il sole sia centro del mondo ed immobile, e che la terra non sia centro e si muova.

Pertanto volendo io levare dalle menti delle Eminenze Vostre, e d' ogni fedele Cristiano questa veemente sospizione contro di me ragionevolmente conceputa, con cuore sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto li suddetti errori ed eresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore e setta contraria alla suddetta Santa Chiesa. E giuro che per l' avvenire non dirò mai più, nè asserirò in voce od in scritto cose tali, per le quali si possa aver di me simil sospizione; e se conoscerò alcun eretico, o che sia sospetto d'eresia, lo denunzierò a questo Santo Offizio, ovvero all' Inquisitore e Ordinario del luogo ove mi troverò. Giuro anco e prometto di adempire ed osservare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state o mi saranno da questo Santo Uffizio imposte. E contravvenendo io ad alcuna delle dette mie promesse, proteste e giuramenti (il che Dio non voglia), mi sottopongo a tutte le pene e gastighi che sono dai Sacri Canoni e altre Costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Così Dio mi aiuti e questi suoi Santi Evangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sopraddetto ho abiurato, giurato e promesso, e mi sono obbligato come sopra; ed in fede del vero,

tore rendesi in certo qual modo *eccitatore* ed *istruttore*, ecc. nel primo caso, ed *insciente* della ragione nomotetica, nel secondo.

CAPITOLO VII.

L'esercente il diritto di dettar legge punitiva in quale lingua e con quale stile deve scrivere questa legge?

§ 160. Poichè alla legge punitiva va associata la idea di una norma di ragione (§. 14 e 71), intesa a regolare le azioni libere (§ 74 e 77): poichè riuscirebbe impossibile il conformare le azioni ad una norma, ove questa non fosse chiara—; segue:

26. *Degnità.*

« *La legge punitiva vuol essere chiara.* »

§ 161. Poichè la legge punitiva vuol essere chiara (§ 160): poichè la brevità contribuisce potentemente alla chiarezza —; segue:

27. *Degnità.*

« *La legge punitiva vuol essere breve.* »

§ 162. Poichè la lingua varia secondo le varie nazioni: poichè, il più sovente, la lingua di una nazione riesce perciò incomprensibile ad un' altra nazione: poichè la legge punitiva vuol essere chiara (§ 160): poichè chiara non sarebbe, ove non fosse scritta in lingua nazionale —; segue:

28. *Degnità.*

« *La legge punitiva vuol essere scritta in lingua nazionale.* »

§ 163. Poichè la legge punitiva vuol essere chiara (§ 160): poichè tale non sarebbe, ove qualche termine adoperato nel compilarla:

di propria mia mano ho sottoscritto la presente cedola di mia abiurazione, e recitata di parola in parola.

In Roma nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633.

Io Galileo Galilei ho abiurato
come sopra, mano propria.

1. Si scrivesse con difettosa ortografia ;

2. Fosse vuoto di senso : il quale vizio è significato col nome di *ceneologismo* (1);

3. Fosse non nostrano: il quale vizio è significato col nome di *barbarismo* ;

4. Fosse di dialetto, non di lingua ;

5. Fosse antiquato ; il quale vizio è significato col nome di *arcaismo* (2);

6. Peccasse di studiata novità: il quale vizio è significato col nome di *neologismo* (3); — segue :

29. *Degnità.*

Nella compilazione della legge punitiva bisogna guardarsi :

1. *Di adoperare termini scritti con difettosa ortografia ;*
2. *Di cadere nel ceneologismo ;*
3. *Di trascorrere nel barbarismo;*
4. *Di far uso di termini di dialetto , scambiandoli colle voci di lingua;*
5. *Di peccare di arcaismo;*
6. *D'inciampare nel neologismo.* »

§. 164. Poichè la legge punitiva vuol essere chiara (§. 160): poichè lo inevitabile uso de'termini tecnici verrebbe ad ingenerare oscurità, quante volte i medesimi non venissero definiti; — segue :

30. *Degnità.*

« *I termini tecnici adoperati nella compilazione della legge punitiva vogliono essere definiti.* »

§. 165. Poichè la legge punitiva vuol essere chiara (§. 160): poichè tale non sarebbe , se, indipendentemente dalla buona scelta dei termini, lo intiero concetto risultante dalla loro unione non fosse determinato ed atto a risvegliare la medesima idea nella mente della universalità; — segue :

(1) Dal greco κενὸς (cenos), vuoto, e λόγος (logos), discorso.

(2) Dal greco ἀρχῆ (arche), antichità. — Col quale vocabolo si denota non solo la figura che esprime il parlare o lo scrivere alla maniera degli antichi, ma anche l'uso di voci rancide ed antiquate.

(3) Dal greco νέος (neos, nuovo , e λόγος (logos), discorso.

31. *Degnità.*

« *Nella compilazione della legge punitiva non basta lo adoperare termini chiari; ma è necessario altresì che lo intiero concetto risultante dalla loro unione sia determinato ed atto a risvegliare la medesima idea nella mente della universalità.* »

§. 166. Poichè la legge punitiva vuol essere chiara (§. 160): poichè tale non sarebbe, quantunque volte per effetto di una difettosa interpunzione s' ingenerasse confusione ed impiglio; — segue :

32. *Degnità.*

« *Nella compilazione della legge punitiva bisogna guardarsi dalla difettosa interpunzione che ingeneri confusione ed impiglio.* »

§. 167. Poichè la legge punitiva vuol essere chiara (§. 160): e breve nel tempo stesso (§. 161): poichè tale non sarebbe, là dove lo stile si allontanasse dalla semplicità; — segue :

33. *Degnità.*

« *Nella compilazione della legge punitiva bisogna adoperare uno stile che non si allontani dalla semplicità.* »

§. 168. Poichè la legge punitiva vuol essere breve (§ 161): poichè alla brevità si oppone qualunque siasi superfluità: poichè si cade nel superfluo :

1. Quando insieme con la disposizione legislativa si esprimono i *motivi* della medesima ;
2. Quando l' azione che viene colpita dalla legge punitiva, si esprime accompagnata con epiteti di riprovazione, di biasimo, ecc.;
3. Quando, dopo essersi introdotti diversi termini *specifici*, si trascura d' introdurre un termine *generico*; per la quale omessione il legislatore è costretto a ripetere tutt'i termini *specifici*, quantunque volte vuole esprimere un predicato comune a tutte le *specie* ;
4. Quando si ripete in tante proposizioni *speciali* ciò che potrebbe ridursi a *massima generale* ;
5. Quando si ripete ne' dati casi speciali ciò che si contiene in una proposizione generale ;
6. Quando s' introduce nella legge ciò che spetta esclusivamente alla scienza, ecc. ecc.; segue :

34. *Degnità.*

« *Nella compilazione della legge punitiva bisogna aver cura:*

1. *Di non esprimere i motivi della medesima;*

2. *Di non esprimere l' azione che vien colpita dalla legge punitiva con lo accompagnamento di epiteti di riprovazione, di biasimo, ecc.;*

3. *Di non omettere la introduzione di un termine generico, dopo essersi introdotti diversi termini specifici;*

4. *Di non ripetere in tante proposizioni speciali ciò che potrebbe ridursi a massima generale;*

5. *Di non ripetere ne' dati casi speciali ciò che si contiene in una proposizione generale;*

6. *Di non introdurre nella legge ciò che spetta esclusivamente alla scienza, ec. ecc.* »

Comento alla 26ª Degnita'.

§. 169. I. *Vuol essere chiara.*

Indipendentemente dalla lingua e dallo stile, non cada dalla memoria che la disposizione delle materie secondo l' ordine scientifico contribuisce non poco alla chiarezza (Ved. i §§. 17, 18 e 60 e seguenti).

§. 170. II. *Vuol essere chiara.*

Scevola Sammartano disse ad uno scrittore oscurissimo:

> « *Quid juvat obscuris involvere scripta latebris,*
> *Ne pateant animi sensa? tacere potes.* »

Fabio Quintiliano impone questo precetto agli oratori: « *Dilucida, et negligenter quoque audientibus aperta sit* (oratio) ...... *ut in animam tamquam sol in oculos, etiamsi non intentatur, incurrat. Quare non ut intelligere possit auditor, sed ne omnino possit non intelligere curandum* ».

E l' Apostolo dicea: « *Nisi manifestum sermonem dederitis, quomodo scietur quod dicitur? eritis enim in aerea loquentes. Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei cui loquor barbarus, et qui loquitur mihi barbarus* (1). »

E se biasimo viene agli scrittori dal senso oscuro del discorso, quale biasimo non ne verrebbe ad un legislatore, i cui dettami son destinati a dirigere la condotta de' cittadini?

(1) Epistola di S. Paolo Apostolo ai Corinti, Cap. XXIV, verso 9 e 11.

Tutte le leggi e tutte le pubbliche gride non son esse fatte a pubblica intelligenza?

E pure l'attuale *Codice penale per lo Regno d'Italia* ha certi favellari sì strani ed incomprensibili, che sembrano introdotti appostatamente per allietare gl' invidi leggitori stranieri, ed addolorare gl' italiani che non hanno abiurato alle regole del dettato, nè al sentimento della dignità nazionale.

Comento alla 27ª Degnita'.

§. 171. *La legge punitiva vuol essere breve.*

È precetto Oraziano:

> « *Est brevitate opus, ut currat sententia, neu se*
> *Impediat verbis lassas onerantibus aures* (1). »

Brachilogia (2) dicesi la maniera di favellare concisa e sentenziosa. Esempio gli aforismi d' Ippocrate ed il laconismo degli Spartani, che meritarono l' aggiunto di *brachilogi*.

Focione, detto *la scure degli argomenti di Demostene*, studiò l' eloquenza, non per farne pompa, ma per poter dire più cose in più breve ed efficace modo. Vedendolo taluno meditabondo prima di arringare, gli disse: Che pensi, Focione? — E Focione: Penso, se posso accorciare quel che sono per dire. — A Leostene, che parlava prolisso, altitonante, e con ammanieramento, diceva:

Le tue parole, o garzone, somigliano ai cipressi: alzansi molto, e non danno frutto (3).

Intanto ciò che fa riprovato il Codice penale vigente oggi in Italia è, fra gli altri difetti assai, la mancanza di *brevità*.

Rifletteva Paolo Costa (4):

« Sebbene la chiarezza spesso si ottenga coll' ampio e largo discorso, pure talvolta colla brevitá si rendono i pensieri più lucidi e più penetranti. Le parole, dice Seneca, vogliono essere sparse a guisa della semenza, la quale, comechè sia poca, molto fruttifica. La sovrabbondanza delle parole all' incontro empie le orecchie di vano suono e lascia vuote le menti. »

(1) Sat. I.

(2) *Brachilogia*, da βραχύς (brachys), breve, e da λόγος (logos), discorso.

(3) Vedi Cantù, Storia Univ. Libro III. Cap. XVII.

(4) Paolo Costa, Della Elocuzione.

Le leggi delle dodici tavole servono di modello di brevità. I fanciulli le raccomandavano alla memoria, secondo la testimonianza dell'oratore Arpinate, chi una volta dice (1): *Discebamus pueri ut carmen necessarium;* ed altra fiata (2): *A parvis didiscimus* SI IN JUS VOCAT ATQUE EAT (3).

Le novelle di Giustiniano per lo contrario si risentono di tale prolissità che fu giocoforza compendiarle (4).

Comento alla 28ª Degnità.

§. 172. I. *La legge punitiva vuol essere scritta in lingua nazionale.*

Secondo il Genesi (5), prima della torre di Babelle *erat autem terra labii unius et sermonum eorumdem.*

A ciò allude l'Alighieri ne' versi (6):

« Questi è Nembrotto, per lo cui mal coto (7)
Pure un linguaggio nel mondo non s'usa. »

In ordine alla varietà de' linguaggi bello è il concetto dello stesso Alighieri (8):

« Opera naturale è ch'uom favella;
Ma così o così, natura lascia
Poi fare a voi, secondo che v'abbella.
Pria ch'io scendessi all'infernale ambascia (9),
EL s'appellava in terra il SOMMO BENE,
Onde vien la letizia che mi fascia;
ELI si chiamò poi; e ciò conviene;
Chè l'uso de' mortali è come fronda
In ramo, che sen va, e altra viene. »

§. 173. II. *Vuol essere scritta in lingua nazionale.*

E però fu accusato giustamente di tirannia il conquistatore

(1) De Orat., Lib. I.
(2) De Legib. Lib. II.
(3) *Si in jus vocat atque eat* — Si allude alle leggi delle XII tavole, le quali incominciavano con queste parole.
(4) Tale è l' opera d' Irnerio.
(5) Cap. XI, vers. 4 a 9.
(6) Inferno, XXXI, 76.
(7) *Mal coto.* — Cioè mala ed inettissima estimazione circa l' altezza de' Cieli ai quali voleva giungere, alzando torri.
(8) Paradiso, XXVI, 130 — Parole di Adamo a Dante.
(9) *Infernale ambascia.* Limbo.

Guglielmo, quando, assiso sul trono di S. Eduardo, ne abolì le leggi, e scrisse un corso di capitolari in lingua normanna, che nè pe' Galli, nè pe' Britanni riusciva comprensibile (1).

E non solo la legge debb'essere *scritta in lingua nazionale*, ma in *lingua nazionale* debbono essere insegnate tutte le materie legali.

Per un antico costume, in alcune università d'Italia queste s'insegnavano in *lingua latina*. Siffatto abuso è quasi intieramente scomparso.

Nel Piemonte il decreto del 7 maggio 1852 dispone:

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

« Visto il decreto del 28 ottobre 1851;

« Sulla relazione del nostro ministro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. La lingua italiana sarà d'ora in poi la lingua ufficiale di tutte le Università del regno.

« Art. 2. Ad eccezione dei professori di teologia e di quelli di eloquenza latina, pei quali nulla è innovato, tutti gli altri professori dovranno nella compilazione dei programmi, nelle lezioni orali, nelle esercitazioni scolastiche e nelle interrogazioni che faranno in iscuola e negli esami far uso della lingua italiana.

« Art. 3. A questa lingua dovranno pure attenersi tutti gli studenti, ad eccezione anche di quelli di teologia e di eloquenza latina, negli esercizi scolastici e nel rispondere alle questioni che loro faranno i professori sì in iscuola che negli esami.

« È però facoltativo di servirsi della lingua francese agli studenti che appartengono ai paesi in cui questa è in uso.

« Art. 4. Per le aggregazioni alla Facoltà di leggi, le tesi di Diritto Romano e di Diritto Canonico continueranno ad essere scritte e disputate in lingua latina.

« Art. 5. È derogato alle disposizioni dei precedenti regolamenti nelle parti in cui sieno contrarie alle presenti.

« Il nostro ministro, ecc.

« Dato in Torino, addì 7 maggio 1852. »

(1) Polid. Stor. Angl. vita Guglielmi.

COMENTO ALLA 29ª DEGNITA'.

§. 174 — I. *Nella compilazione della legge punitiva bisogna guardarsi*: — 1. *Di adoperare termini scritti con difettosa ortografia.*

Caio Valerio Catullo mette così in baia un certo Arrio :

« CHOMMODA *dicebat, si quando* COMMODA VELLET
Dicere, et HINSIDIAS *Arrius* INSIDIAS.
Et tum mirifice sperabat se esse locutum,
Cum, quantum poterat, dixerat HINSIDIAS.
Credo sic mater, sic Liber avunculus ejus ,
Sic maternus avus dixerit atque avia.
Hoc misso in Syriam requierant omnibus aures,
Audibant eadem haec leniter et leviter.
Nec sibi postilla metuebant talia verba,
Cum subito adfertur nuntius horribilis.
Jonios fluctus, postquam illuc Arrius isset,
Jam non JONIOS *esse, sed* HIONIOS (1). »

§ 175. — II — 2. *Di cadere nel ceneologismo.*

Stia solo nello inferno di Dante il verso (2) :
« Pape Satan, Pape Satan Aleppe. »
E l'altro verso (3):
« Raphel mai amech Zabì almì (4). »
E pure certi così detti *Codici penali* serbano taluni favellari sì cabalistici e strani che i leggitori non hanno modo di raggiungerne il significato , ed i compilatori non sentono più il dovere di comprendere loro stessi !.... Questo è un *perdere il pudore* nelle licenze di lingua....

(1) Carm. LXXXIV.
(2) Inferno, VIII. 1.
(3) Inferno, XXXI. 67.
(4) I chiosatori hanno variamente opinato sulla significazione del primo verso. L'abate Lanci lo crede scritto in ebraico , e significante: *Risplendeat facies Satani, risplendeat facies Satani primarii*— L'abate Venturi ed altri ebraicisti avvisano che debba leggersi :
» Pe pe Satan, pe pe Satan aleppe ; »
E che ciò significhi :
» Qui qui Satan , qui qui Satan primeggia. »
Lo esimio Gabriello Rossetti conchiude però in proposito :
« Malgrado tutto quello che si è scritto intorno a questo stranis-

§. 176. — III — 3. *Di trascorrere nel barbarismo.*

Non solo è abuso lo esprimere le idee con vocaboli non nostrani, concedendo la cittadinanza a voci straniere, ma il foggiare le parole della nostra lingua alla straniera.

I compilatori del *Codice penale* vigente oggi in Italia furono cotalmente vaghi del gallicismo, che è proprio un pianto a leggervi per entro. Ci sanguina il cuore nel vedere tanto disprezzo per la nostra lingua.

Buon Dio! voler dipendere dalla Francia financo per la favella!!..

Che là dove ad esprimere qualche idea manchi il vocabolo nella lingua nazionale. è buona regola, dicono ragionevolmente i nostri linguisti, di ricorrere alla lingua del Lazio, e, quando questa non ci fornisca la voce, bisogna risalire alla lingua greca, quella che fece ammirato il secolo di Pericle, e rese Demostene più formidabile delle macedoniche falangi.

Se non che, qualora una nazione quale che siasi, per la scoperta di nuove idee, abbia coniato novelle voci, rendesi a noi necessario lo introdurre queste voci straniere. foggiandole però alla italiana. Imperocchè donde ci vengono le idee, di là venir ci debbono i segni ad esprimerle.

« *Licuit semperque licebit signatum praesenti nota procudere nomen* (1) ».

§. 177. — IV. — 4. *Di far uso di termini di dialetto, scambiandoli colle voci di lingua.*

E tanto più bisogna guardarsene in Italia, ove i dialetti son senza numero.

§. 178. — V. — 5. *Di peccare di arcaismo.*

Non dà saggio di essere buon linguaiolo, chi, schizzinoso in usare i nuovi vocaboli, anche di buona lega, si studia di servirsi di quelli solo che putono a mille miglia di rancidume.

simo verso, tutte le dottrine pellegrinissime sembrano speciosi erpicamenti di eruditi. »

Intorno alla significazione del secondo verso, l'abate Lanci crede sia composto di voci arabe, e che debba disgiungersi nel modo seguente: *Raphe lmai amec hza bialmi*; e che significhi: *esalta lo splendore mio nell' abisso siccome rifolgorò per lo mondo.*

L' abate Venturi opina che il citato verso sia composto di parole siriache, e gli dà questa spiegazione: *Raphel*, per Dio, e poter di Dio! *mai* perchè io, *Hamech*, in questo profondo pozzo? *Zàbi*, torna indietro, *Halmi*, nasconditi.

(1) Horat ad Pisones.

Eppure disse Orazio :

« *Ut sylvae foliis pronos mutantur in annos,*
Prima cadunt; ita verborum vetus interit aetas (1).»
« *Multa renascentur quae jam cecidere, cadentque*
Quae nunc sint in honore vocabula si volet usus ,
Quem penes arbitrium sit jus et norma loquendi (2).»

§. 179. — VI. — 6. *D' inciampare nel neologismo.*
È un vizio opposto al mentovato nel § precedente.
Ved. il §. 176.

Comento alla 30ª Degnita'.

§. 180. — I. *I termini tecnici adoperati nella compilazione della legge punitiva vogliono essere definiti.*

Che cosa è mai la definizione ? Locke risponde : « Definire non è altra cosa che far conoscere il senso di un vocabolo , per mezzo di altri vocaboli che non sono sinonimi. Or come il senso de'vocaboli non è altra cosa se non che le idee istesse , di cui essi sono stabiliti per segni da colui che gli adopera ; il significato di un vocabolo è conosciuto , o un vocabolo è definito , tostochè l' idea , di cui esso è stabilito per segno , ed alla quale è attaccato nello spirito di colui che parla , è per così dire rappresentata od esposta agli occhi di un' altra persona per mezzo di altri termini , e che perciò il significato n' è determinato (3). »

Wolfio definisce la definizione nel modo seguente: « *Definitio est oratio qua significatur notio completa, atque determinata termino cuidam respondens.* — « *Sumitur subinde pro ipsa notione* « *completa atque determinata rei termino denotatae. Ipse autem* « *terminus aut res eodem indigitata definitum appellatur* (4). »

Il filosofo citato intende per *nozione completa* una nozione sufficiente a farci distinguere la cosa a cui si riferisce da qualunque altra : per *nozione determinata* intende una nozione in cui non si contengono altre determinazioni, se non quelle sole

(1) Horat. Ad Pisones , v. 60.
(2) Horat. Ad Pisones , v. 70.
(3) Locke, sull' intendimento umano , lib. III, cap. 4. § 152.
(4) Logica, part. 1, § 152.

le quali sono necessarie per conoscere la cosa, e distinguerla da tutte le altre (1).

§. 181. — II. *Definiti.*

Siccome i termini tecnici debbono definirsi nella mira di ben circoscrivere e chiarire la loro significazione, non bisogna porre in dimenticanza il precetto di Bentham: « I termini delle definizioni debbono essere di parole ovvie ed usitate, o almeno la catena delle definizioni più o meno prolisse deve sempre finire con un anello di catena, in cui non s' incontrano che tali parole. »

« Quando si fa una definizione si deve avere per fine il dare una idea chiara e distinta del definito. Ciò non può farsi se non quando i vocaboli che entrano nella definizione sieno intesi; essi sono intesi in due casi; o quando son termini notissimi e chiari per sè stessi, di modo che colui a cui si presenta la definizione non può cadere in alcun equivoco; o quando questi vocaboli sono stati precedentemente definiti; in questo secondo caso i vocaboli che entrano in una definizione son segni immediati di altri vocaboli; nel primo caso i vocaboli che entrano nella definizione son segni immediati di idee (2). »

§. 182 — III. *Definiti.*

E perchè nelle leggi non siasi costretto a ricorrere soventi volte a diffinire, a discapito della brevità e della tanto raccomandata chiarezza, si spiega il ponderato precetto di Bentham:

« Le stesse idee, le stesse parole. Non vi servite giammai, se non che di una sola e medesima parola, per esprimere una sola e medesima idea. Questo è un mezzo di abbreviare, poichè la spiegazione di un termine può servire una volta per sempre. L' identità delle parole contribuisce maggiormente alla chiarezza, che alla brevità, giacchè se esse variano, è sempre un problema di sapere, se siasi voluto esprimere la stessa idea, laddove servendosi delle stesse parole, non vi resta luogo a dubitare, che la vostra intenzione sia la stessa. In fine, meno impiegate differenti parole, più potete dar loro esattezza e cura. Quei che prodigano le parole conoscono ben poco il pericolo degli errori; ed in materia di legislazione lo scrupolo può andare fino all'eccesso. Le parole della legge debbono essere pesate come i metalli ».

§. 183 — IV. *Definiti.*

(1) Galluppi, Lez. di Logic. e Metaf. Lez. XX.
(2) Galluppi, Lez. di Logic. e Metaf. Lez. XX.

Sembra contrario al principio stabilito il noto concetto di Giavoleno: « *Omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti possit* » (1).

Che Giavoleno però non lo contraddica menomamente, si fa chiaro dal contemplare:

1. — Nella legge 202 il profondo giureconsulto usurpa la voce *definitio* in luogo di *regula juris*. Non è raro presso gli antichi giurisperiti una simile promiscuità di vocaboli — Così vengono chiamati *Libri delle definizioni di Papiniano* i costui *libri delle regole*.

2. — È perciò nella prefata L. 202 è come se dicesse; « *Omnis regula juris periculosa est.* »

La *regola di dritto* è un canone che nella cosa in controversia propone in compendio il dritto corrispondente. Paolo (2) la qualifica così: » *quae rem quae est, breviter enarrat.* »

Nè s'incontra col vero ciò che pensa il Carmignani (3), che la *definizione* e la *regola generale* abborita dai romani giureconsulti, sieno *ideologicamente* la medesima cosa, e che si risolva in quistione di nome quella che il Vicat nel suo *Vocabularium Juris, verbo definitio*, muove contro al Gotofredo nel suo commentario alla legge 202 sopra citata.

« Queste *regole*, dice Toullier (4), non sono che massime generali, concepite dai giureconsulti, i quali, dopo aver osservato quel che nelle leggi vi ha di comune a più casi particolari, enunciano questa conformità con una massima che chiamano *regola*; perciocchè in fatto nei casi dubbi e non preveduti, essa serve di regola nel decidere, essa serve a rannodare i casi particolari ai principii generali ».

Adunque non altro enuncia Giavoleno se non che *ogni regola di dritto*, ogni massima generale sia in legge *pericolosa*. Ed in fatto è *pericolosa* non meno nello stabilirla, che nell'applicarla. Non che difficile, è impossibile lo elevare una regola di dritto estensibile a tutti i casi singolari. Stabilita, illude di leggieri, ed adattasi indistintamente a qualche caso, che alle apparenze sembra contenuto nella regola, ma che intanto ad essa non si avvicina punto.

3. Se Giavoleno dice *pericolosa* la *definizione* in senso di *re-*

(1) L. 202. D. L. XVII. De diversis regulis juris antiqui, Iavolenus, Lib. II. Epistolarum.

(2) L. 1. D. L. XVII. De div. reg. jur. ant.

(3) Teoria delle leggi della Sicur. Soc. Lib. II, cap. I.

(4) Vol. I, n. 17.

gola di dritto; se io veggo la necessità della *definizione* in senso *logico*, cioè quella che rende palesi le idee di cui le voci sono i segni convenuti; va in conseguenza:

Che il concetto di Giavoleno non si oppone alle mie deduzioni;

Che la *definizione* come da me s'intende non solo non è *pericolosa*, ma anzi è necessaria; rimove l'oscurità, l'incertezza;

Che i seguaci dell'aforismo che in legge non è ben fatto il definire, non vennero mai rischiarati dalla luce della scienza, e non mai assoggettarono la mente ad un metodo.

§. 184 — V. *Definiti*.

Non ostante l'arbitrio che si ha nell'uso delle definizioni così dette *nominali* (1), vuolsi aver cura a non dipartirsi dal significato *filologico* nello attribuire il valore *legale* ai vocaboli scelti come termini *tecnici*.

Si sa quale abuso si fece, specialmente nei vieti codici, della frase — *delitto di lesa maestà* —; del che Pietro Leopoldo giustamente disgustato sancì nell'articolo LXII della sua *Riforma*:

« Ordiniamo che sieno tolte e cassate le leggi che con *abusiva estensione* hanno costituito e moltiplicato i *delitti* detti *di lesa maestà*, come provenienti nella maggior parte dal dispotismo dell'impero romano, e non tollerabili in veruna ben regolata società. Ed a togliere un tale *abuso*, abolito ogni special titolo di *delitto* di così detta *lesa maestà*, abolite come già si è prescritto generalmente di sopra all'articolo XXVII tutte le prove privilegiate anche in materia di *simili delitti*, ed abolita affatto la criminalità in tutte quelle azioni, che in se non delittuose, lo sono diventate in questa materia solo per la legge, tutte le altre dovranno considerarsi come *delitti ordinari* della loro classe respettiva più o meno qualificati secondo le circostanze, cioè *furti, violenze ecc.*, e come tali castigarsi, *non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi dalla legge col pretesto della lesa maestà ec.* »

COMENTO ALLA 31ª DEGNITA'

§. 185 — *Nella compilazione della legge punitiva non basta lo adoperare termini chiari, ma è necessario altresì che lo intiero*

(1) Si attribuisce ad Adamo la *Onomathesia*, ossia la imposizione de' nomi alle cose, secondo la natura delle medesime.

concetto risultante dalla loro unione sia determinato ed atto a risvegliare la medesima idea nella mente della universalità.

» Decidono le leggi della Cina, scriveva Montesquieu (1), che debba essere punito colla morte chiunque manchi di rispetto all' imperadore. Siccome esse non definiscono che cosa sia il mancar di rispetto, così tutto può dar pretesto per togliere la vita a chi si voglia, ed esterminare quella famiglia che si è presa di mira.

« Due persone, incaricate di far la gazzetta della Corte, avendo in un certo fatto poste delle circostanze, che non si verificarono, fu detto che il mentire in una gazzetta della Corte, era un mancar di rispetto alla medesima, e perciò furon fatte morire (2).

« Avendo un principe del sangue, senza avvedersene, fatti alcuni segni sopra un memoriale sottoscritto col pennello rosso dell' imperadore, venne deciso, che avea mancato di rispetto al medesimo, e quindi si attirò orribile persecuzione (3). »

Una legge d'Inghilterra passata sotto il Regno di Arrigo VIII dichiarava rei di alto tradimento tutti coloro i quali predicessero la morte del Re. Questa era una legge molto vaga. Sì terribile è il dispotismo, che si rivolge contro quei medesimi i quali lo esercitano. Nell'ultima infermità di questo Sovrano non ardirono mai i medici di pronunziare che egli fosse in pericolo, ed è certo che operassero coerentemente (4).

Il Cardinale Richelieu (5) accordava che si potesse accusare al Re un Ministro: ma voleva, che altri fosse punito, se le cose provate non fossero *di momento*. Questo doveva impedire a chiunque di dire alcuna verità che fosse contro di lui, poichè una cosa *di momento* è totalmente relativa, e ciò che è *di momento* per taluno, non lo è per tal altro.

Giuseppe Raffaelli nelle *Idee generali alla sua nomotesia penale* adduce i seguenti altri esempi di leggi espresse con voci vaghe e d'incerto significato.

« Nell' editto del Vicerè di Napoli duca di Segorba scritto ai 26 gennaio del 1672 s' impone la galera per cinque anni contra chi *ammetta nella Città di Napoli persone ordinarie forastiere*. E chi ha talento di ben definire queste *persone ordi-*

(1) Spir. delle leggi, Lib. XII, cap. VII.
(2) Il padre du Halde, tom 1. pag. 43.
(3) Montesquieu, Spir. delle Leggi, lib. XII, cap. VII.
(4) V. l'*Istoria della Rifor. di Burnet*, e *Montesq.* op. cit. lib. XII, cap. X.
(5) Testam. Polit.

narie, e distinguerle dalle *straordinarie*, senza pericolo di fallire? »

« Il Codice penale della Cina fulmina la pena di morte contra quei magistrati, che *negli affari importanti di Stato, facendo rapporti, scrivano circostanze le quali risultano palliate o sfigurate in modo da indurre Sua Maestà in errore*. Quante insidie! Qual è la misura dell' importanza? Quanto pericolo nell' esporre le circostanze che figurano senza neo! Quanti palpiti pure in chi sappia esporle, se sgraziatamente S. M. sia tratta in errore per difetto di poca logica, o anche per sua poca avvertenza! »

« Il Re Ruggiero in una sua costituzione dispose: *Qui coram se spectante, vel alio permittat cum ganeis suam conjugem lascivire*, NON FACILE *poterit eam judicio accusare*. Qual certezza di regola può esibire la pertinenza d' accusare, la quale vien data come mezza facile, e mezza *difficile*? »

COMENTO ALLA 32ª DEGNITA'.

§. 186—*Nella compilazione della legge punitiva bisogna guardarsi dalla difettosa interpunzione che ingeneri confusione ed impiglio.*

Il difetto di esattezza nella interpunzione, ed il senso anfibologico delle risposte formava tutto il sostegno degli oracoli.

« *Ibis et redibis non morieris in bello.* »

A Creso che interroga se gli torni conto di muovere contro di Ciro, l' oracolo risponde:

« *Se Creso passa il fiume, un grande impero cadrà.* » Soccomba la Persia, o la Lidia, l' oracolo non mentirà.

A Pirro, che marcia contro i Romani, vien risposto:

« *Ajo te, Æacidas, Romanos, vincere posse.* »

Trionfi Pirro, o trionfino i Romani, l' oracolo avrà divinato.

E se è vero quel

« *Ridendo dicere verum*
Quis vetat? »

voglio addurre un esempio molto faceto.

In un' opera periodica stampata in Napoli (*l'Interpetre*) si leg-

geva in agosto del 1840 un articolo in cui il suo autore dice aver inteso da un parroco di villaggio l'origine del proverbio:

Per un punto Martin perse la Cappa.

Narra che gli ascendenti di un tal Martino aveano avuto in dono da certa persona una tenuta detta *Cappa*, coll'obbligo di alloggiare nella casa tutti i viandanti. E per notificare tale cosa, si scrisse sulla porta:

Porta patens esto. nulli claudatur honesto.

Gli ascendenti di Martino eseguirono la condizione. Martino, per eluderla, trasportò il punto dopo il *nulli*; per cui si leggeva:

Porta patens esto nulli. claudatur honesto.

Saputasi tal cosa, perdè la tenuta. E quindi il proverbio:

Per un punto Martin perse la Cappa.

Le *leggi penali* di Napoli, nell' art. 412, n° 3°, dichiarano *qualificato* il furto che si commette:
« *nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna.* »
Dopo le parole « *nelle strade pubbliche* » trovasi una virgola in forza della quale a prima giunta potrebbe credersi che la *qualificazione pel luogo* potesse spettare al furto commesso: 1° *nelle strade pubbliche*; 2° *in campagna*; 3° *nelle case di campagna.*
Ora questo significato dato all' articolo non era, nè poteva essere nella mente del legislatore. Dal contesto tutto si rileva aver voluto il legislatore attribuire la *qualificazione pel luogo* al furto commesso: 1° *nelle strade pubbliche in campagna*, cioè *nelle strade pubbliche di campagna;* 2° *nelle case di campagna.*
E così se dopo le parole « *nelle strade pubbliche* » non si fosse posta la virgola, non si sarebbe dato luogo ad equivoco, e la mente del legislatore sarebbe risultata chiarissima.
Intanto vi fu bisogno, per chiarire il concetto, nientemeno che di un Reale Decreto in data 24 giugno 1828, di cui il proemio e l' articolo 1° suonano:
« Veduto l' articolo 412 delle *leggi penali*, che, designando « i casi in cui per ragion del luogo il furto divien qualifica-

« to, vi comprende col n.° 3.° il furto commesso *nelle strade*
« *pubbliche , in campagna , e nelle case di campagna* ;
« Volendo noi portare a tale articolo nel trascritto n.° 3.
« una riforma che determini con precisione i casi diversi di
« furto qualificato per la circostanza della campagna — Sulla
« proposizione , etc. abbiamo decretato e decretiamo :
« Art. I. È qualificato pel luogo il furto che vien com-
« messo *nelle strade pubbliche fuori dell' abitato , e nelle strade*
« *di campagna.* » Etc. Etc.

Comento alla 33ª Degnità

§. 187 — *Nella compilazione della legge punitiva bisogna adoperare uno stile che non si allontani dalla semplicità.*

Il Montesquieu nella citata sua opera ricorda (1):

« Semplice esser debbe lo stile delle leggi ; l' espressione diretta è sempre meglio intesa della riflessa. Non vi è ombra di maestà nelle leggi del basso impero ; fannovisi parlare i monarchi da retori. Quando è gonfio lo stile delle leggi, vengono considerate come un' opera di ostentazione. »

Comento alla 34ª Degnità

§. 188 — I. *Nella compilazione della legge punitiva bisogna aver cura*: 1° *Di non esprimere i motivi della medesima.*

I *motivi* della legge vogliono essere investigati ed appresi, perchè essi costituiscono una delle più feconde *norme d' interpretazione* (Ved. Titolo VI , Cap. III) ; ma ciò non significa che *la legge debba essere accompagnata co' motivi.*

§ 189. — II. — 2° *Di non esprimere l' azione che vien colpita dalla legge punitiva con lo accompagnamento di epiteti di riprovazione, di biasimo,* ecc.

La stessa *sanzione penale* racchiude *riprovazione, biasimo* ecc.

Così, per dare un esempio, è superflua la parola « *osa* » introdotta nel § 107 num. c, del Codice penale austriaco del 1803.

Si dice :

« Chi *osa* sedurre un cristiano ad apostatare dal cristianesimo, ecc. »

Bastava dirsi :

« Chi seduce, ecc. »

(1) Lib. XXIX, Cap. XVI.

§ 190. — III. — 3° *Di non omettere la introduzione di un termine generico, dopo essersi introdotti diversi termini specifici.*

Pecca da questo lato il *Codice penale francese*, il quale, dopo avere nell'articolo 1. riconosciute tre *specie* di violazione, significandole co' vocaboli *crimine*, *delitto* e *contravvenzione*, obblia d'introdurre un vocabolo *generico*.

Questo svarione costringe il legislatore a mentovare tutti e tre i vocaboli *specifici* ogni qualvolta intende attribuire un predicato a tutte le specie di violazione.

Così nell'articolo 4 è costretto a dire:

« Niuna *contravvenzione*, niun *delitto*, niun *crimine* possono essere puniti con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fossero stati commessi. »

Mentre se esistesse un termine generico, per esempio quello di *reato*, basterebbe dire:

« Niun *reato* può essere punito ec. »

Vedi l'*Applicazione critica* al Titolo III. del Libro II.

§ 191. — IV. — 4° e 5° *Di non ripetere* ec.

Questi numeri non hanno bisogno di schiarimenti.

APPLICAZIONE CRITICA

Al Codice penale vigente nel Regno d'Italia.

---

§ 192. — Il sentimento di patria carità mi fa un debito di richiamare specialmente l'attenzione de' legislatori sul nostro *Codice penale*.

A me pare che, avuto riguardo così alla *sostanza*, come alla *forma*, al *Codice penale* (come a tutti gli altri) convenga dare di bianco.

Il ricorrere del continuo a microscopiche ed insufficienti modificazioni è un ostinarsi a sorreggere un cadavere.

In quanto alla *forma*, di quasi tutti i precetti stabiliti nel presente *capitolo* si fece scempio.

Della lingua si fece tanto mal governo che ogni buono Italiano ne arrossisce.

Oltre alle cose notate (§ 170, 171, 175), debbo fare osservare, non senza straziante rincrescimento, che i legislatori, che pur si dicono *italiani*, barbareggiano nella scelta de' termini e delle frasi.

Cito alcuni esempi di voci e frasi censurabili.

1. *Alinea*, in significato di *parte* o di *paragrafo* di articolo (Ved. Art. 31, 71, 89, 129, 182, 324, 541, 550, 625, ed altri molti) — Voce di dialetto che sa Iddio ove i Piemontesi andarono a pescarla.

2. *Amosso*, in significato di *rimosso* (Ved. art. 671).

La voce *Amovere* ed i suoi derivati non sono in lingua.

3. *Con che*, in significato di *a condizione, purchè* ecc. (Ved. art. 44, 110, 614, 681).

4. *Contabile* — (Ved. Art. 210 ec.)

È voce pretta francese.

Il dotto filologo Valeriani nel suo *Vocabolario di voci e frasi erronee* si esprime:

Contabile non era in alcun lessico, se non ve lo riponeva il Libraio Compilatore della scempiata Ortografia Enciclopedica Universale. In quanto ad essa parola non potremo esprimerci meglio, che riferendo ciò che dice precisamente l'Ugolini: « Durante l'invasione francese si scambiò la prima volta « in contabile il vecchio e italiano nostro Computista, che « anche dicesi *razioniere*, *calcolatore*, *abbachista*, *abbachiere*.

« Tanto la voce *contabile*, che *computista* hanno la radice loro
« da *conto*, o *computo*, che equivale a *conto*. Ma questa nuo-
« va parola *contabile* (che in niun significato ritrovasi nella
« Crusca) dovrebbe necessariamente significare, secondo la
« natura di nostra lingua, *che può contarsi*, come *Amabile*,
« *Stimabile*, *Venerabile* esprimono, *che può o deve amarsi*, *sti-*
« *marsi*, *venerarsi*. Infatti quando alcuni dicono *Computabile*,
« intendono significare *che può computarsi o che deve compu-*
« *tarsi*. »

Si abbandoni dunque questa barbara voce, la quale, al dire del Parenti, è una delle maggiori goffaggini impostaci da'Francesi, e si ritorni alle antiche e significative nostre parole. Quindi, quando si vuole adoperare per colui che esercita l'arte di tenere i conti, direi *Computista* . . . — Quando vuoi usarla per colui che ha officio di rivedere i conti, dirai *Razioniere* . . . — Quando intenderai usarla per colui che amministra i negozi di chicchessia, dirai *Amministratore* . . . — Quando vuoi usarla per Colui che riscuote il pubblico denaro, dirai *Esattore*. »

5. *Crimine* — (Ved. Art. 2 e molti altri).

È voce pretta pretta latina. Ed alla lingua latina si ricorre solamente quando la nostra lingua non ha voce propria.

(Ved. § 176).

6. *Decorazione*, in significato di *onorificenza*, *croce* ecc. (Ved. Art 290).

È gallicismo.

7. *Diffidamento*, in significato di *avviso*, *intimazione*, *ammonimento*, ecc. (Ved. Art. 47 e 508).

8. *Frattempo*, in significato di *spazio di tempo*, *in questo o in quel mezzo* (Ved. art. 204.)

9. *In appresso*, in significato di *appresso* — (Ved. art. 378).

10. *Importo*, in significato di *valore* ecc. (Ved. art. 682).

11. *Manifatture*, in significato del *luogo ove si fanno le manifatture* — (Ved. art. 255).

12. *Oppignorate*, in significato di *pegnorate*—(Ved. art. 299).

13. *Piantagione*, in significato di *piantata* — (Ved. art. 633).

14. *Preventivo*, in significato di *previo*, *antecedente*. (Ved. art. 173. 668).

15. *Rails*, in significato di rotaie ec. — (V. art. 657).

Ed altre ed altre voci, di cui sarebbe lungo il catalogo.

Mi cade la penna !. .

Varrone solea dire che se le Muse avessero dovuto parlare la lingua latina, avrebbero dovuto servirsi delle voci di

Plauto. « *Plaudino sermone locuturas fuisse, si latine* loqui vel-
« lent (1). »

Io direi : Se le Muse volessero parlare la lingua italiana, dovrebbero anzi tutto schivare le voci de' nostri legislatori.

(1) Quintiliano, Lib. X. Dic. I.

TITOLO IV.

Legge punitiva in generale in riguardo alle persone da essa garantite.

§ 193. Poichè la legge punitiva mira alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale (§ 75, 77 e 136): poichè non potrebbe dirsi garantita la sicurezza e la tranquillità della società, essere collettivo, ove non fosse garantita la sicurezza e la tranquillità degl' individui de' quali componesi: poichè nella stessa guisa che tutti gl' individui sono uguali davanti la legge naturale, principio e fonte di tutti i diritti garantiti dalla legge punitiva (§ 134 e seguenti), nella guisa stessa i medesimi individui sono tutti uguali al cospetto della legge punitiva, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado —; segue:

35. *Degnità.*

« *La legge punitiva deve garantire nel modo stesso tutti gl'individui, senza distinzione né di sesso, nè di età, nè di grado* ».

§ 194. Poichè la legge punitiva deve garantire tutti gl'individui nel modo stesso, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado (§ 193): poichè, in riguardo alle leggi di sicurezza e di tranquillità, non vi è divario tra nazionali e stranieri, altrimenti si direbbe che non per altro gli stranieri vengono accolti o tollerati nell' ambito del territorio nazionale, che per essere *legalmente* oltraggiati, spogliati, trucidati —; segue:

36. *Degnità.*

« *Per quei* TUTTI *che la legge punitiva deve garantire nel modo stesso, senza distinzione né di sesso, nè di età, nè di grado* (§ 193), *s' intendono non solo i nazionali, ma anche gli* STRANIERI *che trovansi nell' ambito del territorio nazionale.* »

Comento alla 35ª Degnità.

§. 195. — I. — *La legge punitiva deve garantire nel modo stesso tutti gl' individui, senza distinzione*, ecc.

« Il filosofo ha detto: L' uomo superiore è colui che viene inspirato da una benevolenza *uguale per tutti*, e che va scevro di egoismo e di *parzialità*. L' uomo volgare è colui che sente la sola voce dell' egoismo, senza benevola disposizione *per tutti gli uomini in generale* (1). »

Non solo la legge punitiva, ma qualsivoglia altra specie di legge deve diffondere la sua protezione *ugualmente su di tutti*, senza distinzione di *casta*, ec.

Conseguenza di questo principio sono le seguenti disposizioni emanate *finalmente* in Piemonte:

I. Regie Lettere Patenti del 17 febbraio 1848;
II. Decreto del 29 marzo 1848;
III. Legge del 19 novembre 1850.

I. *Regie Lettere Patenti, colle quali si ammettono i Valdesi a godere di tutti i diritti civili e politici spettanti ai sudditi del Re, a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici.*

« CARLO ALBERTO ecc. ecc.

Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni senti-
« menti delle popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Predecessori
« hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate
« in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano
« le loro capacità civili. E noi seguendone le traccie abbiamo
« concedute a quei Nostri sudditi sempre più ampie facilita-
« zioni, accordando frequenti, e larghe dispense dalla osser-
« vanza delle leggi medesime. Ora poi, che, cessati i motivi
« da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi
« il sistema a loro favore progressivamente già adottato, Ci
« siamo di buon grado risoluti a farli partecipi di tutti i van-
« taggi conciliabili con le massime generali della Nostra le-
« gislazione. Epperciò per le presenti di Nostra certa Scien-
« za, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio,
« abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

(1) Confucio e Mencio. Opera citata. Il *Lun-yu*, ossia i trattenimenti filosofici, lib. I, cap, 2, art. 14.

« I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili
« e politici dei Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro
« e fuori delle Università; ed a conseguire i gradi accade-
« mici.

« Nulla è però innovato quanto all' esercizio del loro culto,
« ed alle scuole da essi dirette.

« Deroghiamo ad ogni legge contraria alle presenti, che
« mandiamo ai Nostri Senati, alla Camera de' Conti, al Con-
« trollo generale di registrare, ed a chiunque spetti di os-
« servarle, e farle osservare, volendo che siano inserite nella
« Raccolta degli Atti del Governo, e che alle copie stampate
« nella Tipografia Reale si presti fede come all' originale: che
« tale è Nostra mente.

« Torino 17 febbraio 1848, del regno nostro il decimot-
« tavo.

« Carlo Alberto. »

II. — *Decreto del* 29 *marzo* 1848.

« CARLO ALBERTO, ecc. ecc.

« Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
« per gli affari dell' Interno, abbiamo ordinato ed ordiniamo
« quanto segue:

« Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente
« di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi
« accademici, nulla innovato quanto all'esercizio del loro culto,
« ed alle scuole da essi dirette.

« Deroghiamo alle leggi contrarie al presente.

« Il Nostro Ministro Segretario di Stato, ecc. ecc.

« Dato dal Quartiere generale in Voghera, il 29 marzo 1848.

« Carlo Alberto. »

III. — *Legge del* 19 *novembre* 1850.

« VITTORIO EMANUELE II.

« Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; Noi
« abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« *Articolo I.* I sudditi Acattolici od Ebrei, che consegui-
« rono la Laurea in qualche Università estera prima della pro-
« mulgazione dello Statuto, potranno ottenerne la conferma
« mediante un esame privato nel modo che verrà definito per

« le singole facoltà dal Consiglio Superiore di Pubblica Istru-
« zione.

« Tale esame sarà dato gratuitamente.

« *Articolo II*. Sono eccettuati dalla condizione dell' esame
« quelli fra gli Acattolici ed Ebrei, che si trovano nel caso
« contemplato dall'articolo 1° del Decreto del 2 aprile 1850.

« Il nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica I-
« struzione è incaricato dell'esecuzione, ecc. ecc.

« Data a Moncalieri, 19 novembre 1850.

« VITTORIO EMANUELE »

§. 196. — II. *Senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado.*

Senza pregiudizio di quanto dirò ne' *titoli* VII e IX del *libro II* intorno alla *libertà nello agente* ed alle *circostanze intervenienti nel fatto.*

COMENTO ALLA 36ª DEGNITA'.

§. 197. — I. *Per quei* TUTTI *che la legge punitiva deve garantire nel modo stesso, senza distinzione nè di sesso, nè di età, né di grado* (§ 193), *s' intendono non solo i nazionali, ma anche gli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale.*

È favola che Busiride, figlio di Nettuno e di Libia, essendo re di Egitto, facesse sgozzare tutti gli stranieri che approdavano nei suoi Stati, offrendoli in sacrificio agli Dei; — e che Ercole, ch' era serbato, come tanti altri, a questo destino, rompesse le catene e sacrificasse Busiride, il figlio di lui, ed il sacerdote che si prestava a tanto abbominevole ufficio.

Però si narra che Troade, re della Tauride, per non contaminare la patria con usanze peregrine, faceva immolare a Diana tutti gli stranieri che approdavano ne'suoi Stati, anche da tempesta sospinti.

In verità l' odio contro *gli stranieri*, comune a vari Stati antichissimi, fondavasi sopra un tenore proprio di vita, che i legislatori procuravano di serbare.

Riflette Cantù (1):

« Per riguardi di salute, non meno che per rimanere distinti dagli altri, gli Egiziani usavano la circoncisione. Non si sarebbero mai seduti a mensa con estranei, nè avrebbero

(1) Storia Univ. lib. II, Cap. XX.

trinciato con coltello adoperato da un forestiero. Da ciò l'abborrimento per le tribù Israelitiche vaganti fra essi, e che ne rimasero ognora distinte ».

Se non che, gl'Israeliti professavano massime molto umanitarie a favore degli stranieri, e si comportavano conforme alle medesime.

Quando gli abitanti di Sodoma richiesero da Lot i due Angioli che aveva accolti in casa, credendoli due *pellegrini*, come ne avevano sembianza, Lot per salvarli disse ai richiedenti: « *Habeo duas filias, quae necdum cognoverunt virum, educam eas ad vos, et abutimini eis, sicut vobis placuerit, dummodo viris istis nihil mali faciatis; quia ingressi sunt sub umbra culminis mei* (1)». — Si può congetturare da questa imprudente promessa l'alto riguardo verso gli stranieri.

E nell' *Esodo* (Cap. XXII. vers. 21) si legge:

« Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciosiacosachè voi siate stati forestieri *nel paese* di Egitto».

E ancora nell' *Esodo* (XXIII, v. 9) si legge:

« E non oppressare il forestiere; perciocchè voi sapete in quale stato è l'anima del forestiere, essendo stati forestieri nel paese di *Egitto* ».

E nel *Levitico* (Cap. XIX. vers. 34):

« Siavi il forestiere, che dimorerà con voi, come uno di voi che sia natio del paese : amalo come te stesso : conciosiacosachè voi siate stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro ».

§. 198. — II. *S'intendono non solo i nazionali, ma anche gli* STRANIERI.

Oggi, la Dio mercè, non è più l'epoca della insensatezza, in cui *hostes et peregrini* suonavano un medésimo.

Puossi, tutto al più, negare allo straniero l'esercizio dei *diritti politici*; puossi subordinare lo esercizio di certi diritti *civili* alla condizione della *reciprocazione* ; ma la garantia delle leggi di sicurezza e di tranquillità deve accordarsi allo straniero come si accorda al nazionale.

E forse non è lontano il tempo, in cui i Popoli, in grazia de'progressi della filosofia e della politica, richiesti ad indicare quanti sieno, risponderanno:

« Noi non siamo che *un solo*, perchè i nostri fratelli sono

(1) Genesis, Cap. XIX, vers. 8.

una stessa cosa che noi, e noi siamo una stessa cosa che i nostri fratelli (1).»

§. 199. — III. *S'intendono non solo i nazionali, ma anche gli stranieri.*

Ved. l'*applicazione critica al Cap.* III del *Titolo* V.

(1) «Nous sommes un, car nos frères c'est nous, et nous c'est nos fréres.»
— La Mennais, Paroles d'un Croyant, §. VII.

TITOLO V.

Legge punitiva in generale in riguardo alle persone tenute ad osservarla.

§. 200. — *Partizione e disposizione della materia.*

L'oggetto di questo titolo è la *legge punitiva in generale in riguardo alle persone tenute ad osservarla* (§ 70).

La materia di questo, come di ogni altro titolo, vuol essere divisa e disposta a rigore di metodo ideologico (§. 41 e seguenti).

Il quale metodo consultato, mi corre l'obbligo di toccare:

I. Della necessità della promulgazione della legge punitiva, e de'mezzi di effettuarla;

II. Delle azioni che cadono sotto l'impero della legge punitiva, per ciò che riguarda tempo;

III. Della indicazione delle persone sulle quali impera la legge punitiva;

IV. Del quesito — se possa la privata volontà derogare al disposto nella legge punitiva.

E poichè è pregio dell' opera il ragionare di questi assunti sceveratamente: e poichè i *titoli* vanno divisi in *capitoli* (§ 32); segue:

Il titolo V del libro I della metafisica della scienza delle leggi penali si divide in QUATTRO CAPITOLI *siffattamente disposti* :

CAPITOLO I. *Necessità della promulgazione della legge punitiva, e mezzi di effettuarla ;*

CAPITOLO II. *Azioni che cadono sotto l' impero della legge punitiva, per ciò che riguarda tempo ;*

CAPITOLO III. *Indicazione delle persone sulle quali impera la legge punitiva ;*

CAPITOLO IV. *Se possa la privata volontà derogare al disposto nella legge punitiva.* »

CAPITOLO I.

Necessità della promulgazione della legge punitiva, e mezzi di effettuarla.

§ 201. Poichè alla sola legge naturale è insita la virtù di essere obbligatoria indipendentemente da qualunque atto estrinseco di partecipazione, perciò che possono bastare gl' interni mezzi de' quali servesi il LEGISLATORE SUPREMO, cioè *ra-*

gione e coscienza ; mezzi irrecusabili ed infallibili, di tutti i secoli, di tutte le umane razze (§ 144) : poichè questa virtù non compete alla legge punitiva, opera degli uomini : poichè la legge punitiva è una norma di ragione *notificata* (§ 73 e 77): poichè, tolto il carattere di *notificata*, si toglie ogni forza obbligatoria alla legge punitiva: poichè alla notificazione di una legge può bene appropriarsi il nome di *promulgazione*; segue:

37. Degnità.

« *La legge punitiva non può acquistare il carattere di obbligatoria, senza la promulgazione.* »

§. 202. Poichè il fine della promulgazione è quello di palesare la esistenza della legge e d' impartire alla medesima il carattere di obbligatoria (§ 201): poichè pel conseguimento di un fine qualunque si richieggono mezzi corrispondenti: poichè i mezzi diretti a conseguire la promulgazione di una legge punitiva non sarebbero corrispondenti, ove non consistessero in solennità capaci ad indurre la *razionale certezza* di essere la legge punitiva pervenuta a cognizione delle persone tenute ad osservarla ; segue :

38. Degnità.

« *La promulgazione della legge punitiva dee praticarsi per via de solennità capaci ad indurre la* RAZIONALE CERTEZZA *di essere la leggi medesima pervenuta a cognizione delle persone tenute ad osservarla.* »

Comento alla 37ª Degnità.

§ 203. *La legge punitiva non può acquistare il carattere di obbligatoria, senza la promulgazione.*

Avuto riguardo alla sua origine, parmi bene acconciamente trascelto il vocabolo *promulgazione*.

Secondo Festo, la voce promulgazione (*promulgatio*) tira la origine sua da *vulgo*. Giusta la costui dottrina *promulgare* vale quanto *provulgare*. Per opinione di Vossio (1) ripete la sua origine dal verbo *promulticare* « *hoc est in vulgus edere et comunicare cum multis.* »

Quindi voce proprissima a significare *bandire*, *buccinare*, *dire su pe' canti*, *divulgare*, *trombettare*, ecc.

(1) Etymon linguae latinae, V. *promulgare*.

Comento alla 38ª Degnita'

§. 204. — I. *La promulgazione della legge punitiva dee praticarsi per via di solennità capaci ad indurre la* RAZIONALE CERTEZZA *di essere la legge medesima pervenuta a cognizione delle persone tenute ad osservarla.*

Intorno alla necessità di ricorrere alla promulgazione, ecco alcuni frammenti de' discorsi degli *Espositori de'motivi del Codice Civile* francese:

« Se la voce sovrana potesse echeggiare in un istante per tutto il paese della Francia, sarebbe inutile ogni altra diligenza; ma il supposto è contrario alla natura medesima delle cose (1). »

« La promulgazione è una forma esteriore alla legge, come la parola e la scrittura sono esteriori al pensiere. Ma siccome per comunicare il proprio pensiere sono necessari alcuni segni che lo trasmettono, è del pari vero che è necessaria una promulgazione onde la legge sia conosciuta da coloro che sono destinati ad osservarla (2).»

Ossia è indispensabile ricorrere a certi segni sensibili, affinchè l' adottata legge sia tenuta in conto *di legge giunta* LEGALMENTE *a notizia*, e per ciò stesso riunisca l'attributo di *obbligatoria.*

§. 205. II. *Per via di solennità capaci ad indurre la razionale certezza*, ecc.

E queste *solennità* non son mica quelle adoperate dal *galantuomo Caligola*, quel medesimo cui si attribuisce l' insensato voto: *Vorrei che il genere umano non avesse che una testa, per poterlo decapitare.*

Si sa per la storia che Caligola in un pranzo solo spese due milioni, e che in un sol anno sciupò 526 milioni di lire raccolti da Tiberio. Ora, per sopperire a cotanto sbrigliati e fittizi bisogni, pose accatti su tutto, e multe ai frodatori; e, per moltiplicare le *anelate* trasgressioni, pubblicò le leggi col maggior segreto, e le fece affiggere sì in alto ed in caratteri così minuti, da non potersi leggere.

§. 206. — III. *Per via di solennità capaci ad indurre la razionale certezza*, ecc.

E queste solennità, o *segni sensibili*, sono stati vari ne' vari tempi.

(1) Parole del Tribuno Faure nella *Esposizione de' Motivi.*

(2) Parole di Portalis nella *Esposizione de Motivi.*

Fra gl' innumerevoli novelli mezzi a'quali si è fatto a quando a quando ricorso per rendere di pubblica ragione una legge, non si trascurò il suono della tromba e de' tamburi, nonchè la voce del precone.

« Ne' primi tempi, quando non era ancora stata inventata l' arte di scrivere, le leggi erano tradotte in versi. I versi di oro sulle strade di Taranto erano precetti, e leggi morali.

« Per questa ragione le leggi e le canzoni hanno l' istessa voce *Nomos*. Aristotile ne' suoi problemi ricercando la cagione di questa conformità di nome a due cose tanto fra esse differenti, osservò, che le leggi si formavano in versi, e si cantavano per non obbliarle. Una tal costumanza prese tanto vigore che continuò anche dopo ritrovata l' arte di scrivere. Il *precone* che pubblicava le leggi nella maggior parte delle città greche era obbligato a tuoni regolati, e ad una declamazione misurata. La proclamazione eseguivasi al suono della lira, come si opera da un attore sulle scene (1). »

Nel *Codice* - ossia - *Collezione sistematica di tutte le leggi ed ordinanze emanate sotto il regno di S. M. I. Giuseppe II*, intorno alla *promulgazione delle leggi* io trovo·

I. — Un decreto aulico del 17 maggio 1782, il quale fra le altre cose prescriveva :

« Da oggi in avanti tutti gli *ordini*, e *gride* come sopra,
« saranno letti ogni volta al popolo dal pergamo nelle chiese
« per mezzo dei rispettivi parrochi; il che fatto, sarà del-
« l' obbligo del parroco medesimo di segnarvi di proprio
« pugno il *publicatum*, per ritornarlo dappoi ai rispettivi uf-
ficii, o magistrati. »

II. — Due decreti aulici del 28 settembre ed 11 dicembre 1782, prescriventi ;

« Che un somigliante metodo di pubblicare gli *ordini* e
« le *gride* dovesse adottarsi non meno in campagna, che nelle
« città di provincie, e nelle stesse capitali. »

« Che siccome non tutti gli ordini possono comprendersi
« sotto di una sola categoria, così verrà accennato ogni volta
« ciò, che dev' essere pubblicato nelle chiese dal pergamo,
« o notificato colle stampe. »

§ 207. — IV. *Per via di solennità capaci ad indurre la razionale certezza di essere la legge medesima pervenuta a cognizione delle persone tenute ad osservarla.*

E quando la legge si è promulgata per mezzo di somi·

(1) Lauria, part. II, cap. I, not. 2 dell' *Esposizione delle leggi penali per lo regno delle Due Sicilie.*

glianti solennità, domina, *generalmente parlando*, il noto aforismo: « *idem est scire leges, aut scire debuisse, aut scire potuisse.* »

E dico, *generalmente parlando*, poichè in talune circostanze può riuscire durissimo, ed anche ingiusto, specialmente in persona degli stranieri.

« *Sciaurato straniero*, (disse Ziad ad uno ch' egli condannò a morte), *io debbo sembrarti ingiusto nel punire una contravvenzione ad un editto che tu hai potuto ignorare; ma la salute di Basra dipende dalla tua morte: io piango e ti condanno.* »

« Nota. Ziad era un Arabo governatore di Basra. Egli, dopo aver inutilmente tentato di purgare la cittá dagli assassini che la infestavano, si vide costretto a decretare la pena di morte contro chiunque si fosse ritrovato di notte tempo per le contrade. Uno straniero fuvvi arrestato, e condotto avanti al suo tribunale. Nel tempo ch' egli colle lagrime tentava di piegare la clemenza del governatore, gli fu data la riferita risposta (1). »

Ma Ziad non fu meno ingiusto, sol perchè nell' atto della condanna piangeva!

Renazzi ci lasciò queste memorabilissime note a proposito dello straniero:

« *Tamen cum plures soleant esse, nec adeo cognitu faciles peculiares cujusque civitatis, vel reipublicae leges criminales, fieri potest, ut aliquae* EXTRANEO, *licet in eis cognoscendis diligenti, nondum innotescant: tunc quidem, is* ADVENA *legum ignarus quidpiam forte adversus eas admiserit, cum neque doli, neque culpae possit redargui; utique ipsi proderit juris ignorantia, qua se a crimine paenaque tuebitur. Eleganti doctrinam hanc omnem exemplo Tullius confirmat.* (*De invent. lib.* 2, *Cap.* XXXI):
« *Apud quosdam lex erat, ne quis Dianae vitulum immolaret.*
« *Nautae quidam cum adversa tempestate in altum jactarentur,*
« *voverunt, si eo portu quem conspiciebant potiti essent, ei Deo,*
« *qui ibi esset, se vitulum immolaturos. Casu erat in eo portu*
« *fanum Dianae ejus, cui vitulum immolari non licebat. Impru-*
« *dentes legis cum exissent, vitulum immolaverunt. Accusantur.* »
Ignorantia, qua tamquam EXTRANEI *irretiebantur legis, quae in loco vigebat, ad quem appulerunt, eos a crimine liberavit* (2).

(1) Romagnosi, Genesi del diritto penale, § 262 e nota.
(2) Renazzi, El. Jur, Crim., lib. 1, cap. VIII, not. 5.

APPLICAZIONE CRITICA

§. 208. — È stato da' legislatori generalmente inteso, che vi abbiano d' uopo mezzi esteriori di comunicazione a far che la legge possa acquistare forza obbligatoria. Sorvolando le cautele indicate da' tanti Codici messi in cospetto de' popoli, reco ad esempio i dettami delle seguenti legislazioni.

I.

Diritto romano.

§. 209. — I. *Quanto alla necessità della promulgazione della legge* (§. 201 e seguenti) — il *diritto romano* concorda.

« *Leges sacratissimae quae constringunt hominum vitas intelligi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito, vel inhibita declinent, vel permissa sectentur* (1). »

§. 210. — II. *Quanto ai mezzi della promulgazione* (§§ citati) — ai tempi della repubblica non pure che la legge veniva ne' comizi approvata, esponevasi al popolo : era questo il mezzo di promulgarla (Ved. §. 118).

Degne sono di commemorazione le qui appresso trascritte leggi romane.

1. — « *Quae igitur placuerunt nobis, tua sublimitas operi effectuique contradere festinet, et manifesta universis* PER PROGRAMMATA *propria faciat, quatenus in omnibus civitatibus, quas nostra ditio continet, haec valeant, et certa omnibus fiant, secundum quod a nobis dispositum est* » (2).

2. — « *Tua igitur eminentia, quae placuerunt nobis et per hanc sacram declarata sunt legem, cognoscens*, SOLEMNITER PER POGRAMMATA *propria manifesta faciat universis* » (3).

(1) L. 9, C. 1. XIV. *De Legibus, et Constitutionibus Principum, et Edictis (Impp. Valentinian. et Martianus AA. ad Palladium PP. — Dat. IV. Id. Febr. Anthemio Cos.)*

(2) *Novella Constit. II. — Epilogus (Imp. Justinianus Augustus Hermogeni, magistro sacrorum officiorum, exconsuli et patricio).*

(3) *Novella Constit. XLVIII. — Epilogus (Imp. Justinianus Augustus Joanni Praefecto Praetorio, iterum exconsuli et patricio. — Dat. 15. Kal.* Sept. *Constantinop. post Consulatum Belis V. C, anno secundo).*

3. — « Cap. I. *Sancimus igitur ex illo nostras constitutiones...... valere, ex quo in commune factae sunt manifestae......*

« *Epilogus. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sacram declarata sunt legem,* PRAECEPTIS *propriis tua eminentia omnibus faciat manifesta, et qui in hac maxima civitate, et qui foris inabitant. Quatenus omnibus fiant palam quae a nobis pro omnium cautela sancita sunt* » (1).

4. — « *Quae igitur placuerunt nobis, et per praesentem manifesta sunt legem, tua eminentia praecognoscens, in hac quidem felicissima civitate* EDICTIS *secundum morem propositis, in provinciis vero* PRAECEPTIONIBUS DESTINATIS, *omnibus manifesta constituere festinet* » (2).

II.

Legislazione Francese.

§. 211. — Concorda colla teoria.

L' Articolo 1 del *codice civile* dispone :

« Le leggi obbligano in tutto il territorio francese in forza « della promulgazione fattane dall' imperatore.

« Saranno osservate in qualunque parte dell' impero dal « momento in cui può essere conosciuta la promulgazione.

« La promulgazione fatta dall' imperatore dovrà presumersi « conosciuta nel dipartimento della residenza imperiale, trascorso un giorno dopo quello della promulgazione; ed in « ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine col- « l' aggiunta di altrettanti giorni quante decine di miriametri « sarà distante il capo-luogo di ciascun dipartimento dalla cit- « tà dove sarà stata fatta la promulgazione ».

Si rifletta che le riforme al *codice penale* del 1810 ed al *codice d' istruzione criminale* del 1808, introdotte dalla legge del 28 aprile 1832, furono messe in osservanza il 1 giugno del-

(1) *Novella Constit. LXVI (Imp. Justinianus Augustus, Joanni gloriosiss. sacrorum per Orientem praetorium praefecto, iterum exconsuli et patricio. — Dat. Kal. Mart. Constantinop. Dom. Justin. P. P. Aug. anno II, Joan. V. C. cons).*

(2) *Novella Constit. CXVI. — Epilogus (Imp. Justinianus Augustus, Theodoto Orientalium praetoriorum praefecto. — Dat. id. April. Constantinop. Imp. DN.* Justin ; *P. P. Aug. anno 15, Basil. V. C. cons.)*

l'anno stesso, giusta le ORDINANZE DEL RE contenenti il testo ufficiale del *codice d'instruzione criminale* e del *codice penale*, così concepite:

« N° 4107. ORDINANZA DEL RE contenente il testo ufficiale del « *Codice d'instruzione criminale*. »

« Parigi, palazzo delle *Tuileries*, 28 aprile 1832.

« LUIGI-FILIPPO, RE DE' FRANCESI; a tutti i presenti ed avve- « nire, SALUTE.

« Veduta la legge in data di questo giorno intorno alle ri- « forme da introdursi nella legislazione penale;

« Veduto l'articolo 54e 57 della Carta costituzionale (1);

« Veduta la legge del 4 marzo 1831;

« Sul rapporto del Nostro guardasigilli, ministro segretario « di stato al dipartimento della giustizia;

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« A contare dal 1° giugno prossimo, data a partir dalla « quale la legge di questo giorno intorno alle riforme alla le- « gislazione penale sarà esecutiva, non sarà riconosciuto altro « testo ufficiale del *Codice d'instruzione criminale*, che il testo « di cui segue il tenore. »

« N° 4108. ORDINANZA DEL RE contenente il testo ufficiale « del *Codice penale*.

« Parigi, palazzo delle *Tuileries*, 28 aprile 1832.

« LUIGI-FILIPPO RE DE' FRANCESI; a tutti i presenti ed avve- « nire, SALUTE.

« Veduta la legge in data di questo giorno intorno alle ri- « forme da introdursi nella legislazione penale;

« Veduti gli articoli 54 e 57 della Carta costituzionale;

« Sul rapporto del Nostro guardasigilli, ministro segretario « di stato al dipartimento della giustizia;

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« A contare dal 1° giugno 1832, data a partir dalla quale « la legge di questo giorno intorno alle riforme alla legisla- « zione penale sarà esecutiva, non sarà riconosciuto altro te- « sto ufficiale del *Codice penale*, che il testo di cui segue il « tenore. »

(1) Parlasi di quella del 1830.

III.

Legislazione della Repubblica e Cantone del Ticino — (Svizzera Italiana).

§. 212. — Concorda. — Ved. il *Codice Civile*, ed il proemio del *Codice Penale*, sanzionato il 1° luglio 1816, e messo in osservanza il 1° gennaio 1817.

IV.

Legislazione del Regno delle Due Sicilie.

§. 213. — Concorda.
L' articolo 1° delle *Leggi civili* dispone :
« Le leggi obbligano in tutto il territorio del regno delle
« Due Sicilie in forza della promulgazione fattane dal re, e
« dal momento in cui la promulgazione è legalmente a notizia
« di ciaschedun comune.
« La promulgazione è legalmente a notizia
« 1. Del comune in cui è stata fatta la promulgazione, il
« dì seguente ;
« 2. De' comuni della stessa provincia altrettanti giorni,
« dopo il dì seguente alla promulgazione, quante sono le ven-
« ti miglia di distanza dal comune della promulgazione ;
« 3. De' capiluoghi delle provincie al di qua, e delle valli
« al di là del Faro, il dì seguente alla promulgazione, colla
« giunta di altrettanti giorni, per quante venti miglia sono
« distanti dal comune della promulgazione ;
« 4. E finalmente degli altri comuni delle provincie, e delle
« valli, colla giunta di altrettanti giorni per quante venti mi-
« glia sono distanti da' capoluoghi. »

Osservazioni.

§. 214. — I. *Le leggi obbligano in tutto il territorio.*
Ciò non importa che la legge non possa talvolta riguardare i fatti commessi fuori del territorio. Vedi il *cap. III.*

§. — 215. II. *Del regno delle Due Sicilie.*
È una dicitura conseguente a quella dell' articolo 2 della legge dell' 8 dicembre 1816, così concepito :

« Tutti i nostri reali dominî al di qua e al di là del Faro « costituiranno il regno delle Due Sicilie. »

§. — 216. III. *La promulgazione è legalmente a notizia.*
Ma in qual modo si pubblica la legge? Risponde l' articolo 6 e 7 della legge del 12 dicembre 1816, e l' articolo 6, 7 ed 11 della legge del 20 dicembre 1816.

Legge del 12 *dicembre* 1816.

« *Articolo* 6. L' Intendente invigila alla pubblicazione delle « nostre leggi e decreti e dà le analoghe istruzioni per acce- « lerarne e assicurarne l' esecuzione. Fa lo stesso pei regola- « menti ed ordini ministeriali. Gli atti che si pubblicano dal- « l' Intendente per tali oggetti avranno il nome d' *istruzioni* « o di *ordinanze*, secondo i casi.
« Quando però si trattasse di richiamare in osservanza una « disposizione legislativa o un regolamento caduto in desuetu- « dine, l' Intendente richiederà la superiore autorizzazione per « mezzo del Ministro competente. »
« *Articolo* 7. L' Intendente pubblicherà per le stampe, e co- « municherà ai funzionarî suoi subordinati un giornale pe- « riodico che riunisca tutti gli atti e le operazioni del gover- « no e dell' amministrazione pubblica. »

Legge del 20 *dicembre* 1816.

« *Articolo* 6. Il segretario di stato ministro cancelliere con- « serverà l' originale della legge, e ne manderà una copia da « lui sottoscritta e munita del nostro gran sigillo a tutti i no- « stri ministeri e segreterie di stato. »
« *Articolo* 7. Oltre alle autorità alle quali il segretario di « stato ministro cancelliere farà pervenire la legge, sarà egual- « mente sua cura che se ne diffondano le copie in ogni comu- « ne del nostro regno delle Due Sicilie. »
« *Articolo* 11. Tutte le nostre leggi e tutti i decreti, che « conterranno disposizioni legislative, saranno raccolte sotto « l' immediata direzione del nostro segretario di stato ministro « cancelliere, in quaderno che porterà il titolo di *Collezione* « *delle leggi e dei decreti reali del regno delle Due Sicilie*, e pub- « blicate periodicamente per le stampe. »

§. 217. — IV. *Delle provincie.*

« *Provincia propria est regio armis a populo romano devicta, quomodocumque in potestatem adducta quam magistratui suo administrandam subjecerat. Etymon adfert Festus:* Provinciae, *inquit,* appellantur quod populus romanus eas PROVICIT, hoc est ANTE VICIT (1). »

Nel regno delle Due Sicilie la voce *provincia* fu impropriamente scelta per indicare partizione geografica.

Delle valli.

« *Valles sunt humilia loca ;* quasi *vulsa.* — Oppure *vallis* dal greco βαλλω, *dejicio, demitto. Est enim locus depressus, et quasi demissus, seu dejectus* (2). »

Nella Sicilia transfarina fu sempre anteposta la voce *valle*, nome di geografia fisica, alla voce *provincia*, nome di geografia politica. Se non che, dopo gli avvenimenti del 1837 in Sicilia, Ferdinando II. distrusse la denominazione di *valli* e ridusse in *provincie* quell' Isola.

§. 218. — V. *Quante sono le venti miglia di distanza, ecc.* Ma se un comune distasse venti miglia, ed un altro diciannove, soffrirebbe ragione, che per rispetto al primo dovesse esservi aumento, e non per rispetto al secondo ?

E quando il vizio fosse nella legge, come pare indubitato, la parte viziosa dell' articolo potrebbe ridursi ne' termini: *coll' aumento di un giorno di più, se la distanza non ecceda le venti miglia ; di due, se ecceda le venti miglia, ma non ecceda le quaranta ; e così progredendo.*

In generale poi non tralascio di fare avvertire, che nello imprimere la *legale presunzione di essere una legge pervenuta a notizia*, non debbano perdersi di vista i mezzi impiegati dal governo, il corso della posta, ecc. ecc.

§. 219. — VI. *Al di qua.... al di là del Faro.*

Il regno di Napoli è diviso in due regioni. È reame delle *Due Sicilie*. Il *Faro* separa l' una dall' altra.

Faro, φαρος (faros) de' greci è la torre de' porti dove di notte accendesi il lume per comodo de' naviganti. Così nomata dal-

(1) Vossio, Etymon ling. lat. V. Provincia.
(2) Vossio, op. cit. V. Vallis.

l'isola di Faro, ove da Tolomeo Filadelfio fu eretta la prima torre di tal natura, una delle sette maraviglie del mondo.

Faro — πορτμος (portmos) de' Greci, *fretum* de' Latini, stretto di mare.

Faro di Messina, o semplicemente *Faro* fu chiamato lo stretto di mare fra la Sicilia e la Calabria. Onde parlando di Ruggiero, scrisse l' Ariosto :

« I discendenti suoi da qua del *Faro*
Signoreggiar della Calabria parte,
E dopo più successioni andaro
Ad abitar nella Città di Marte (1) »

§. 220. — VII. In ordine alla promulgazione delle *leggi penali*, delle *leggi della procedura ne' giudizi penali*, e di ogni altra *parte del codice per lo regno delle Due Sicilie*, si ricordino le disposizioni *speciali* contenute nell' *articolo* 1 e 2 del decreto del 26 marzo 1819, in virtù de' quali lo intiero *codice per lo Regno delle Due Sicilie*, distinto in cinque *parti*, non fu messo in vigore che nel giorno 1 settembre 1819.

V. *Legislazione Parmense*.

§. 221. — Concorda.

Si noti che il *codice penale* approvato con decreto del 5 novembre 1820, e promulgato il 15 detto, fu messo in esecuzione il 1 gennaio 1821, conformemente agli articoli 1.° e 2.° del citato decreto, così concepiti:

« 1.° Il *codice penale* sarà promulgato il giorno 15 di no-
« vembre ne' modi e colle formalità, con cui fu eseguita la
« promulgazione del *codice civile* e del *codice di processura*
« *civile*.

« 2.° Il *codice penale* avrà ne' nostri Ducati di Parma, Pia-
« cenza e Guastalla la sua piena esecuzione dal dì 1 gen-
« naio 1821 ».

Si noti del pari che il *codice di processura criminale* approvato con decreto del 13 dicembre 1820, e promulgato il dì 23 detto, fu messo in esecuzione il 1 gennaio, in virtù degli articoli 1.° e 2.° del mentovato decreto, così concepiti :

« 1.° Il *codice di processura criminale* sarà promulgato il dì

(1) Orlando Furioso, XXXVI. 71.

« ventitrè del corrente dicembre nei modi e colle formalità
« con cui fu eseguita la promulgazione degli altri codici in
« quest'anno da noi già sanzionati.
« 2.° Il *codice di processura criminale* avrà ne' nostri Ducati
« di Parma, Piacenza e Guastalla la sua piena esecuzione dal
« dì 1.° gennaio 1821. »

VI.

Legislazione Pontificia.

§. 222. — Concorda.

Si ponga mente che il *regolamento organico e di procedura criminale* del 5 novembre 1831 venne messo in esecuzione il 1 gennaio 1832, giusta l' Editto che ad esso precede, e che si esprime in questa guisa:

« Tommaso della S. R. C. Card. Bernetti Diacono di S. Ce-
« sareo della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI Se-
« gretario di Stato.
« La Santita' di nostro Signore, volendo portare a compi-
« mento il sistema organico dei tribunali, ci ha ordinato di
« pubblicare, siccome noi pubblichiamo, nel sovrano suo no-
« me le seguenti disposizioni sull' oggetto importantissimo del-
« la *giustizia punitiva*, a cui è affidata la tutela dell' onore,
« della vita e della libertà dei Cittadini, onde ovviare possibil-
« mente con metodi fissi ed invariabili, contenuti nelle disposi-
« zioni stesse, a gravissimi inconvenienti.
« Esse *dal primo giorno del futuro anno* 1832 dovranno es-
« sere pienamente eseguite in tutti i dominii della Santa Sede,
« derogando a qualunque legge, o consuetudine osservata
« finora ».

E si ponga mente altresì che nel Proemio del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, del 20 settembre 1832, si legge:

« Il presente regolamento pubblicato ed affisso ne' soliti luo-
« ghi della capitale, e nelle città e luoghi di residenza dei Le-
« gati, Delegati e Governatori, acquista forza di legge col gior-
« no primo del futuro novembre. »

E si ripete lo stesso nell' articolo 367 del medesimo regolamento.

VII.

Legislazione degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

§. 223. — Concorda.

L' articolo 1 del *codice penale* stabilisce :

« Le leggi penali sono esecutive dal momento, in cui ne è « conosciuta la promulgazione.

« La promulgazione delle leggi penali si presume conosciu- « ta in ciaschedun Comune dello stato, e nelle sue dipendenze, « un giorno dopo quello, in cui nel Comune medesimo è stata « colle legittime formalità eseguita ».

Circa la promulgazione del *Codice penale* fa d' uopo tener presenti le *speciali* disposizioni dell' articolo I. dell' *Atto per rendere esecutivo il Codice suddetto*, da cui si rileva che il *Codice penale* sanzionato il 10 marzo (26 febbraio) 1841 , non venne messo in esecuzione che nel giorno 1° maggio S. N. 1841.

E circa la promulgazione del *Codice di procedura penale* fa d' uopo tener presenti le *speciali* disposizioni dell' articolo 1 e 2 dell' *Atto* del 7 giugno (26 maggio) 1844, redatti ne' termini che appresso :

« *Articolo* 1. I detti nuovi *codici di procedura civile e penale* , passati dal Parlamento nell' attuale sua sessione , sono adottati ».

« *Articolo* 2. Essi saranno stampati , pubblicati , *e saranno posti in attività due mesi dopo la pubblicazione che sarà fatta dal* potere esecutivo ».

VIII. e IX.

Legislazione dell' Isola di Malta e sue Dipendenze.

E

Legislazione del Cantone de' Grigioni (in parte, Svizzera italiana).

§. 224. — Concordano medesimamente,

X.

Legislazione Austriaca — (in vigore in diverse provincie italiane).

§. 225. — Concorda.
Conforme all' articolo 1 del Proemio del Codice penale del 27 maggio 1852, questo codice fu messo in esecuzione il 1.° settembre dell' anno stesso.

XI.

Legislazione del Granducato di Toscana.

§. 226. — Concorda.
Nel proemio del *Codice penale* del 20 giugno 1853 si legge :
« 1. Il Codice penale da Noi sanzionato e firmato in un « esemplare a stampa, avrà piena esecuzione nel Gran-Ducato « dal primo giorno di settembre prossimo avvenire.
« 2. — La pubblicazione di questo Codice si farà con in- « serirlo in uno o più numeri del Monitore Toscano, e coll'in- « viarne un esemplare stampato alla Cancelleria di ogni Tri- « bunale di Prima Istanza, ad ogni Pretura, e ad ogni uffizio « del Censo, ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun « giorno feriale pel corso di un mese, affinchè tutti possano « prenderne cognizione. »

XII.

Legislazione Estense.

§. 227. — Concorda.
Nel Proemio al *Codice penale* ed al *Codice di procedura criminale* del 14 dicembre 1855 si legge:
« Abbiamo, quindi, disposto che si proceda alla pubblicazio- « ne di entrambi i Codici, e che questi si pongano in attività « col giorno 1.° maggio 1856. »

XIII.

Legislazione del Regno d' Italia.

§. 228. — Concorda.

Anzi tratto bisogna rammentare che concordano le disposizioni di diversi articoli de' *diversi* Codici Civili.

In secondo luogo bisogna notare gli articoli 8, 9 e 10 del *Codice civile Sardo*, sì fattamente concepiti:

« *Articolo* 8. Le leggi avranno esecuzione in ogni città e
« comune dello Stato nel giorno che segue immediatamente
« quello in cui vi saranno state pubblicate, salvo che nella
« legge fosse disposto altrimenti:

« La pubblicazione fatta nel Capo luogo in cui risiede la
« amministrazione civica o comunale rende la legge obbligato-
« ria in tutti i luoghi che ne dipendono ».

« *Articolo* 9. La pubblicazione si farà per esemplari affissi a
« diligenza degli Intendenti delle rispettive provincie.

« Le relazioni delle pubblicazioni saranno trasmesse imme-
« diatamente per mezzo degl' Intendenti agli Avvocati e Procu-
« ratori generali, che le consegneranno negli archivi dei Se-
« nati e della Camera de' conti.

« Gli originali degli Editti e delle Patenti saranno consegna-
« ti al Regio archivio di Corte ».

« *Articolo* 10. Saranno egualmente pubblicati per affissi i
« Manifesti e Regolamenti, che da' magistrati supremi e dai
« pubblici funzionari superiori vengono formati nell' ordine
« delle attribuzioni del loro officio, ed in esecuzione delle leg-
« gi, o in forza di regie provvisioni non contemplate nell' ar-
« ticolo 4.

« Le relazioni delle pubblicazioni di detti Manifesti e Re-
« golamenti si trasmetteranno rispettivamente agli Avvocati e
« Procuratori generali, ed ai Segretari dei pubblici funzionari
« sovra menzionati ».

Inoltre, intorno alla *speciale* promulgazione del *Codice penale* del 20 novembre 1859 occorre tener presenti gli articoli 1 a 3 della legge che ad esso precede.

« *Articolo* 1. Il *Codice penale* da pubblicarsi a tenore del-
« l' articolo 3 della presente legge, è approvato, ed avrà ese-
« cuzione nelle antiche e nelle nuove provincie dei Nostri
« Stati cominciando dal giorno 1.° di maggio dell' anno 1860

« *Art.* 2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato da

« Noi, e controssegnato dal Guardasigilli, servirà di origina-
« le, e verrà depositato e custodito negli Archivi Generali del
« Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lin-
« gua francese firmata dal Guardasigilli suddetto,

« *Art.* 3. — La pubblicazione di detto Codice si eseguirà
« col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Rea-
« le a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato
« nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto du-
« rante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, af-
« finchè ognuno possa prenderne cognizione. »

Conformi disposizioni son contenute negli articoli 1 a 3 della legge che precede al *Codice di procedura penale* del 20 novembre 1859.

Infine, intorno alla *promulgazione* delle leggi *in generale*, fa mestieri tener presenti: I. *La legge del* 23 *giugno* 1854, *pubblicata* a Torino il 29 dello stesso mese, circa la nuova formola e la norma per la promulgazione delle leggi; II. *Il Regolamento del* 30 *giugno* circa lo stesso oggetto; III. *La legge del* 17 *febbraio* 1861, intesa ad introdurre nelle provincie napolitane la legge del 23 giugno, e 'l Regolamento del 30 giugno sopra citati.

I. *Legge del* 23 *giugno* 1854.

» VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato, e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.° La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:

(*Il nome del Re ecc.*)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(*Testo della Legge*)

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Art. 2.° La legge porterà la firma del Re, sarà contrassegnata dal Ministro proponente, e munita del *visto* del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3.° Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell' apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4.° Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella Raccolta degli atti del Governo — Esse saranno senz' altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraja il decimo quinto giorno dopo la loro inserzione, salvo che nella stessa Legge promulgata sia altrimenti disposto — La Raccolta degli atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni Legge all' uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente col *visto* del Guardasigilli — La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i Capi-luoghi di Comune un esemplare della traduzione.

Art. 5.° La Stamperia Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della Raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione di una Legge al Guardasigilli ; il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro — La detta inserzione per l' effetto contemplato nell' articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll' indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la Legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6.° Le disposizioni degli art. 2, 4, e 5 della presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessarî per l' esecuzione delle Leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7.° I Decreti Reali che non interessano la generalità dello Stato saranno inserti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agl' interessi dello Stato.

Art. 8.° Gli originali delle Leggi, non che de' Decreti Reali contemplati dall' art. 6:° della presente Legge, saranno a di-

ligenza del Guardasigilli consegnati agli Archivî generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9.° Gli art. 5, 6, 8 e 9 del Codice Civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Torino il 23 giugno 1854.

V. Emanuele.

V. Dabormida — V. C. Cavour — V. Colla —

U. Rattazzi. »

II. *Regolamento del* 30 *giugno* 1854.

« Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia; — Vista la legge del 23 corrente giugno sulla sanzione e promulgazione delle leggi; — Per l' esecuzione della medesima abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.° Le leggi sanzionate dal Re, non che i decreti e regolamenti che dovranno inserirsi nella Raccolta degli Atti del Governo, saranno dal Ministro proponente trasmessi al Guardasigilli colla traduzione in lingua francese prescritta dal primo alinea dell' art. 4.° della detta legge 23 corrente giugno. — Dovrà anche essere unita al testo ed alla traduzione della legge una copia dell' uno e dell' altra per uso di stampa.

Art. 2.° I decreti reali che, a tenore dell' art. 7. della detta legge, dovranno inserirsi nella Raccolta solamente per estratto, saranno anche trasmessi dal Ministro proponente al Guardasigilli, per originale, unitamente all' estratto sì in lingua italiana che in lingua francese, che dovrà servire per tale inserzione.

Art. 3.° Il Guardasigilli apporrà alle leggi, decreti e regolamenti il suo *visto* ed il gran sigillo dello Stato. — Se però incontrerà qualche difficoltà o rispetto alla forma esteriore delle leggi, o quanto al tenore dei decreti e dei regolamenti,

sospenderà il *visto* e l'apposizione del sigillo, e ne farà relazione in Consiglio dei Ministri.

Art. 4.° La stampa degli Atti del Governo da inserirsi nella Raccolta ufficiale, a cominciare dal primo luglio del corrente anno 1854, si farà esclusivamente dalla Tipografia Reale sia pel testo italiano che per la traduzione francese; sotto la direzione del Nostro Guardasigilli, il quale eserciterà rispetto alla detta Raccolta ufficiale le attribuzioni che, a tenore dei vigenti regolamenti, spettavano al Ministro delle Finanze.

Art. 5.° La Tipografia Reale dovrà consegnare al Dicastero del Guardasigilli il primo esemplare di ogni Atto del Governo sì in italiano che in francese, e non potrà farne la distribuzione finchè non sia stato pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno l'avviso della inserzione a termini dell'art. 5.° della detta legge 23 corrente giugno, salvochè abbia ricevuto un ordine diverso dal Guardasigilli.

Art. 6.° Il Guardasigilli, se l'esemplare ricevuto dalla Tipografia Reale sarà esattamente conforme all'originale, darà immediatamente ordine perchè nel Giornale ufficiale del Regno sia dato avviso dell'inserzione nella Raccolta in questi termini:

Il numero. . . . . della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene la seguente legge, decreto o regolamento.

Se però nel Giornale non verrà testualmente inserta la legge, il decreto o regolamento, si farà l'enunciazione del numero della Raccolta, della data della legge, del decreto o del regolamento insertovi, e del suo oggetto.

Art. 7.° Gli originali delle leggi e dei reali decreti, inserti che saranno nella Raccolta, verranno dal Guardasigilli trasmessi insieme alle rispettive traduzioni negli Archivî generali del Regno — Gli altri decreti, che vi saranno stati solamente inserti per estratto, saranno dal Guardasigilli restituiti ai rispettivi Ministri, dai quali furono proposti.

Art. 8.° Le affissioni delle leggi, decreti e regolamenti, prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 4.° della suddetta legge 23 del corrente giugno, dovranno farsi a diligenza degl'Intendenti della Provincia. — I Sindaci delle Comunità alla fine d'ogni mese trasmetteranno agl'Intendenti uno stato indicativo degli atti del Governo stati affissi, colla indicazione del giorno in cui le affissioni ebbero luogo. — Gl'Intendenti, alla fine di ogni trimestre, faranno al Guardasigilli un rapporto sulle seguite affissioni.

Art. 9. Nei Comuni delle Provincie di Savoia ed in quelle delle Provincie d'Aosta, nei Comuni componenti il Mandamento di Cesana e d'Oulx della Provincia di Susa, ed in quelli componenti i Mandamenti di Guillaumes e Poggetto Théniers della Provincia di Nizza, oltre all'affissione di un esemplare delle leggi o decreti in italiano, si farà contemporaneamente l'affissione di un esemplare di essi in lingua francese.

Art. 10. La distribuzione gratuita degli Atti del Governo continuerà a farsi, finchè non sia altrimenti ordinato, a tenore dei vigenti regolamenti. — La Tipografia Reale non solo resterà incaricata, come per lo passato, di eseguire tale distribuzione nella città di Torino, ma dovrà anche trasmettere (secondo le istruzioni che riceverà dal Guardasigilli) agl'Intendenti delle Provincie, sia al di quà che al di là dei monti, non che agl'Intendenti delle Provincie di Sardegna, gli esemplari degli Atti del Governo destinati alle prescritte affissioni ed alla distribuzione suddetta. — Gl'Intendenti, occorrendo qualche mancanza, irregolarità o ritardo nel detto invio, dovranno darne prontamente avviso al Guardasigilli.

Art. 11. A cominciare dal giorno primo del prossimo mese di luglio gli Atti del Governo inserti nella Raccolta ufficiale avranno un numero progressivo corrispondente tra il testo italiano ed il testo francese. — Nell'indice cronologico di ciascuno dei nuovi volumi, da collocarsi in fronte ai medesimi, dovrà farsi anche menzione del giorno dell'avviso pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno della seguita inserzione di ciascun Atto della Raccolta.

Art. 12. Occorrendo la pubblicazione di un Codice diviso in libri, la legge di approvazione del medesimo porterà il numero progressivo della Raccolta, e si formerà di esso Codice un volume distinto.

Art. 13. Gli Atti del Governo inserti nella Raccolta nel primo semestre del corrente anno formeranno un distinto volume, il quale avrà i suoi indici particolari. — Quanto ai volumi da formarsi in seguito si osserverà l'ordine numerico di quelli già pubblicati.

Art. 14. Dovranno osservarsi in tutto il rimanente le disposizioni dei regolamenti in vigore sulla formazione e pubblicazione della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino il 30 giugno 1854.

V. EMANUELE

U. Rattazzi. »

III. — *Legge del* 17 *febbraio* 1861.

EUGENIO, PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà pubblicata in queste Provincie Napoletane ed a cominciare dal 19 febbraio 1861 avrà vigore per le medesime la legge del 23 giugno 1854 per gli Stati di S. M. intorno alla promulgazione e pubblicazione delle leggi, e de' decreti e regolamenti per la loro esecuzione, una col regolamento del dì 30 dello stesso mese ed anno, ad essa legge relativo, con l'aggiunta delle seguenti disposizioni.

Art. 2. Allorchè si tratti di decreti e regolamenti del Luogotenente di S. M. per queste Provincie Napolitane relativi alla esecuzione delle leggi, essi saranno sottoscritti dal Luogotenente, e contrassegnati dal Segretario di Stato presso la Luogotenenza.

Art. 3. Il termine, elasso il quale le leggi, i decreti e i regolamenti diverranno esecutorî, è il decimoquinto giorno dopo quello della loro inserzione negli atti del Governo.

Art. 4. L'articolo 1.° delle Leggi Civili in vigore nelle Provincie Napolitane è abrogato.

Art. 5. Un esemplare stampato del presente decreto e della legge e regolamento firmato da Noi, e contrassegnato dal Segretario generale di Stato, servirà di originale e sarà conservato e custodito negli archivî della Segreteria generale di Stato.

Art. 6. La pubblicazione ne sarà fatta col trasmetterne un esemplare a stampa a ciascun comune delle Provincie Napoli-

tane per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè se ne possa prendere comunicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Luogotenenza, venga inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Napoli, il dì 17 febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOJA.

COSTANTINO NIGRA.

Il Consigl. incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
D' AVOSSA.

XIV.

Legislazione di S. Marino.

§. 229. — Concorda.

La necessità della promulgazione, e le norme correlative vengono determinate dalle disposizioni *generali* degli Statuti.

AVVERTIMENTI.

§. 230. — 1.° Non ostante la determinazione del tempo, dopo il decorrimento del quale si presume che la legge sia giunta a *legale notizia*, non resta esclusa la facoltà di dichiarare che la *tale* o *tale* altra legge debba intendersi messa in esecuzione a cominciare da un designato giorno assai più lontano di quello, in cui, secondo il principio *generale* ritenuto dalle diverse legislazioni, s' intenderebbe pervenuta a *legale conoscenza*.

E questo principio, riconosciuto dalla scienza, non ha nemmeno bisogno di essere stabilito ne' *Codici*. Però il *codice civile Sardo* presenta un inciso superfluo nelle parole dell' articolo 8 (trascritto più sopra ed oggi abolito. Ved. §. 228): *salvo che nella legge fosse disposto altrimenti.*

E questo principio trovasi praticato nella promulgazione del *Codice penale* e del *Codice* d' *istruzione criminale*, francese;

— del *Codice penale* della Repubblica e Cantone del Ticino; — e di altri *Codici* (Ved. §. 211 e seguenti).

§. 231. — 2.° Talvolta la determinazione di un giorno assai più lontano di quello , in cui la legge si presumerebbe *legalmente conosciuta* , può riguardare *una sola parte* o anche *una sola disposizione legislativa.*

Esempio l' articolo 415 del *Codice d' istruzione criminale* francese, così concepito :

« In tutti i casi in cui , sia la Corte di Cassazione , sia
« una Corte Reale , annullerà una istruzione, potrà ordinare
« che le spese della procedura a rinnovellarsi saranno a ca-
« rico dell' uffiziale o del giudice istruttore che avrà commes-
« so la nullità.

« Nondimeno la presente *disposizione* non avrà luogo che
« per le colpe gravissime , ed unicamente in riguardo alle
« nullità che saranno commesse *due anni dopo che il presente*
« *codice verrà messo in esecuzione.* »

CAPITOLO II.

Azioni che cadono sotto l' impero della legge punitiva, per ciò che riguarda tempo (1).

§. 232. — Poichè la legge punitiva è opera degli uomini, e perciò non diviene obbligatoria senza la promulgazione (§. 201 e seguenti), ossia *non può esistere* senza la promulgazione — : poichè il non potere esistere senza la promulgazione vale lo stesso che non potere colpire le azioni passate, ma le future solamente ; lo che suona un medesimo che non poter essere *retroattiva* — : poichè la ragione della non *retroattività* signoreggia non solo quando la legge punitiva qualifica reato un' azione che tale precedentemente non era , ma anche quando commina ad un reato una pena più rigorosa di quella comminata da una legge precedente — ; segue :

(1) *Per ciò che riguarda il tempo.* — Queste parole sono intese a rilevare la differenza tra l' oggetto del presente *capitolo* , e quello del *capitolo* VI del *titolo* III.

39. *Degnità.*

« *La legge punitiva non ha effetto retroattivo, e colpisce solo le azioni posteriori alla sua promulgazione, quante volte qualifica reato un' azione che tale precedentemente non era, o commina ad un reato una pena più rigorosa di quella comminata da una legge precedente.*

§. 233. — Poichè tutte volte che il legislatore dichiari non punibile un' azione precedentemente qualificata reato, offre la meno equivoca dimostrazione di fatto che una tale azione possa essere impunemente commessa; e tutte volte che il legislatore dichiari meno punibile un' azione colpita con pena più *rigorosa* da una legge precedente, offre parimenti la meno equivoca dimostrazione di fatto che per la prevenzione di quel reato sia bastevole una pena meno rigorosa — : poichè, sebbene a primo intuito sembrasse giusto che ogni agente dovesse soggiacere alle conseguenze della legge vigente al momento dell' azione, pure nelle due ipotesi enunciate l' applicazione della legge precedente in preferenza della legge posteriore sarebbe piuttosto il portato della condannata massima « *bisogna punire il trasgressore per questo solo che ha violato la legge vigente* » —, anzichè la conseguenza del ricevuto e sanissimo dettame « *la sola necessità può permettere l' applicazione di una pena, o la scelta di una pena più rigorosa a preferenza di una pena più mite* (Vedi i §§. 75, 77, 136 e 147 e seguenti —, come pure il *libro III*): poichè nelle due discorse ipotesi la *necessita* è contraddetta dal fatto stesso della legge posteriore — ; segue :

40. *Degnità*

« *Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa che cancella un' azione dal catalogo dei reati, e ne abolisce, in via di regola generale, la pena; come pure ha effetto retroattivo la nuova legge punitiva che commina ad un reato una pena più mite di quella comminata da una legge precedente.* »

§. 234. — Poichè la legge punitiva *non retroagisce* quando è più severa della disposizione legislativa precedente (§. 232), e *retroagisce* la nuova disposizione legislativa che cancella un'azione dal catalogo de' reati, non che la nuova legge punitiva che commina una pena più mite (§. 233): e poichè le ra-

gioni animatrici di queste due *degnità* signoreggiano tanto nel caso di confronto tra due disposizioni legislative, quanto nel caso di confronto tra più di due disposizioni legislative; così la 39.ª e 40.ª *degnità* possono ricapitolarsi nella seguente

41. *Degnità.*

« *Se, a contare dal momento dell' azione fino al momento del giudizio, esistano due o più di due disposizioni legislative diverse fra loro, si applica sempre la disposizione più mite* ».

§ 235. — Poichè le tre *degnità* precedenti si fermano al confronto tra le diverse disposizioni legislative esistenti dal momento dell' azione fino al momento del giudizio —: poichè bisogna pure contemplare la ipotesi della sopravvenienza di una nuova disposizione legislativa emanata posteriormente alla condanna, qualora questa nuova disposizione cancellasse un'azione dal catalogo de' reati, o comminasse una pena piu mite:
Poichè il medesimo motivo anteposto alla 40.ª *Degnità* (§. 233) signoreggia in questa ipotesi, e comanda il medesimo favore: e poichè questo favore, per la natura stessa delle cose, va esteso non solo alla pena, ma anche agli effetti della condanna non peranco consumati —; segue:

42. *Degnità.*

« *Se dopo la condanna sopravvenga una nuova disposizione legislativa che cancelli un' azione dal catalogo dei reati e ne abolisca, in via di regola generale, la pena, si tolgono di pieno dritto la pena e tutti gli altri effetti della condanna, in quanto non sieno peranco consumati.* »

§. 236 — 43. *Degnità.*

« *Se dopo la codanna sopravvenga una nuova legge punitiva che commini una pena più mite, questa nuova legge giova al condannato in quanto alla pena ed a tutti gli altri effetti della condanna non peranco consumati.*

E per tal guisa la pena inflittagli in virtù della legge punitiva precedente si riduce alla pena prescritta dalla nuova legge, e si computa nella pena così ridotta, la parte di pena espiata.

E similmente tutti gli altri effetti della condanna non peranco

consumati riduconsi a quelli derivanti dalla pena sanzionata dalla nuova legge punitiva.»

Comento alla 39.ª Degnità

§. 237. — I. *La legge punitiva non ha effetto retroattivo*, e *colpisce solo le azioni posteriori, ecc.*

La legge punitiva non ha dominio che sul *futuro*.

Si discerne nel tempo il presente, il passato, il futuro, comechè moralizzando si fosse poeticamente detto:

« Il *passato* non è, ma se lo pinge
La viva rimembranza.
Il *futuro* non è, ma se lo finge
La indomita speranza.
Il *presente* sol è, ma in un baleno
Cade del nulla in seno.
Dunque la vita è appunto
Una memoria, una speranza, un punto.»

Il Conte di Ségur (1) a proposito del tempo riflette:
« Tutti dividono ordinariamente il tempo in tre parti: il *passato* il *presente* e l'*avvenire*; ebbene! Crisippo affermava, *che il passato non esiste più, e che l'avvenire non esisteva ancora*; dal che tirava la conclusione, *che il presente era la sola cosa esistente di cui noi possiamo godere ed occuparci*. Dall' altra parte Archidamo diceva, *che il presente non ha alcuna esistenza reale*; *che il momento attuale è come ogni altra cosa esistente in natura, divisibile in due parti, di cui una spetta già al passato, ed un' altra all' avvenire*. Così, adottando le opinioni di questi due filosofi, potrebbe dirsi che il *passato* non esiste più, che il *presente* non esiste mica, che l' *avvenire* non esiste ancora, e che, per conseguenza, il tempo non esiste affatto per noi (2).»

(1) Galerie Morale et Politique, le Temps.

(2) « Tout le monde divise ordinairement le temps en trois parties: le passé, le présent et l'avenir; eh bien! Chrysippe affirmait « *que le passé n' existe plus, et que l' avenir n' existait pas encore*; » d'où il concluait « *que le présent était la seule chose qui existât, et dont nous pussions jouir et nous occuper.* » D'un autre

§. 238. — II. *La legge punitiva non ha effetto retroattivo, e colpisce solo le azioni posteriori*, ecc.

« L' ufficio delle leggi è di regolar l' avvenire. Il passato non è più in loro potere (1). Sempre che la retroattività della legge fosse ammessa, non solamente la sicurezza non esisterebbe più, ma ne svanirebbe perfino l' ombra. La legge naturale non è limitata nè dal tempo, nè da' luoghi, perchè essa appartiene ad ogni paese, e ad ogni secolo. Ma le leggi positive, che sono l' opera degli uomini, non esistono per noi, che quando si promulgano, e non possono avere effetti che quando esistono. La libertà civile consiste nel dritto di fare ciò che la legge non vieta. Si riguarda come permesso tutto ciò che non è proibito. Che diverrebbe dunque la libertà civile, se il cittadino potesse temere che dopo il fatto egli fosse esposto al pericolo di essere con una legge posteriore sindacato delle sue azioni, o turbato ne' suoi diritti acquistati? . . . . Ma dirà taluno: perchè lasciare impuniti gli abusi che esistevano prima della legge che si promulga per reprimerli? Perchè non bisogna che il rimedio sia peggiore del male. Ogni legge nasce da un abuso. Non ci sarebbe adunque legge che non dovesse essere retroattiva. Non bisogna esigere che gli uomini sian prima della legge quelli che debbono divenir soltanto pel di lei mezzo (2). »

Il Nani (3) lasciò queste gravi note sull' argomento: « Nelle materie criminali il dibattimento è tra il cittadino ed il pubblico; e la volontà del pubblico non può manifestarsi che colla legge. Se questa manchi, manca un soggetto essenziale del giudizio. L' accusa presuppone essenzialmente il concorso dell' azione alla quale sia applicabile una legge penale. Questa

côté, Archidamus disait « *que le présent n'a aucune existence réelle; que le moment actuel est, comme tout dans la nature, divisible en deux parties, dont l' une appartient déjà au passé, et dont l' autre est encore à l' avenir.* » Ainsi, en adoptant les opinions de ces deux philosophes, on pourrait dire que le *passé* n' est plus, que le *présent* n' est pas, que l' *avenir* n' est point encore, et que par conséquent le temps n' existe pas pour nous. »

(1) Ed il presente? Non potendo la legge regolar che l' *avvenire*, per ciò appunto si esclude il *passato* e il *presente*. — Sarebbe strano fare questione di coevità fra l' azione e la legge, quando questa debbe necessariamente precedere a quella, per regolarla.

(2) Esposizione de' motivi del Cod. civ. franc.

(3) Princip. di Giurispr. crim. § 59.

dunque debb' essere anteriore all' azione medesima, ed il legislatore non deve giammai percuotere senza prima avvertire. »

Quanto a me, trovo più paurosa una legge punitiva che rivolge il suo truce e crucciato sguardo ad un' azione anzinata, che la scure del vile sicario, il quale agguati e ferisca a tradigione. Anneghettiti gli spiriti al solo pensiere di poter essere chiamati a rendiconto per le passate azioni, vedrebbero spirare il santificato genio della civile libertà sotto i colpi di un forsennato legislatore. Non v' ha abuso maggiore di quello di reprimere un abuso commesso prima della promulgazione della legge.

Ed è in grazia del carattere di non *retroattiva* che alla legge si accorda bene il nome di *prescrizione*.

« *Præscribere* è scrivere innanzi : quindi *prescrivere*, *prescrizione* sono voci proprie delle ordinazioni scritte per prevenire i fatti : leggi scritte innanzi a' fatti ; il che ritrae la non retroattività delle leggi » (1).

Ecco un luogo di oro di Tacito (Ann. lib. XV) :

« *Usu probatum est leges egregias, exempla honesta apud bonos ex delictis aliorum gigni. Sic Oratorum licentia Cinciam rogationem, Candidatorum ambitus Iulias leges, magistratuum avaritia Calpurnia Scita pepererunt ; nam culpa, quam poena* TEMPORE PRIOR, *emendari, quam peccare* POSTERIUS EST. »

§. 239. — III. — *Non ha effetto retroattivo . . . . quante volte qualifica reato un' azione che tale precedentemente non era, o commina ad un reato una pena più severa.*

Il principio della non retroattività della legge punitiva più rigorosa si applica ancora alle leggi regolatrici della giurisdizione, della competenza, delle forme giudiziarie? Si risponde generalmente di no, e per tutta ragione si ripete la consaputa frase: *il principio della non retroattività si applica al* MERITO, *non al* RITO. — L'è ben vero

« Che 'n tutto è orbo chi non vede il sole ! (2) ».

Questa frase è appunto la proposizione dimostrabile, ed intanto s' invoca come principio dimostrato ed irrecusabile. Pri-

(1) Nicolini, Com. alla proc. pen. Parte I, § 849.
(2) Petrarca, Trionfo d' Amore, cap. II.

ma ad invocarla fu la Corte di Cassazione di Parigi in una sua decisione del giorno 24 giugno 1813 (1).

L'esempio venne imitato, ed in breve le Corti di Francia e di altri paesi accettarono questa frase come assiomatica verità. La Corte Suprema di Giustizia di Napoli non se ne allontanò. Vedi specialmente la decisione del 4 febbraio 1828 nella causa Meuricoffe e Pacca, e del 25 settembre anno medesimo nella causa Satriani e Grehon. E così, tanto in materia penale, che in qualunque altra materia, le leggi regolatrici della giurisdizione, della competenza e delle forme giudiziarie vennero spogliate di un carattere che si attribuisce ad ogni sorta di legge; e tutto ciò, senza esame e rigoroso scrutinio, e forse senza sospettare che la massima introdotta ne potesse essere degna.

Se dunque il reato imputato a Tizio fosse di competenza della Corte ordinaria, avuto riguardo alla legge vigente nel giorno della pretesa sua consumazione, e di competenza di un consiglio di guerra, di una commissione militare, di una corte marziale, di uno di que' tribunali di eccezione che passerebbero più convenevolmente sotto nome di *tribunali di sangue*, avuto riguardo alla legge posteriore, Tizio dovrebbe in tutta pace lasciarsi giudicare da uno di questi tribunali straordinari? Tizio col suo reato contrae l'obbligo di soggiacere alla pena, ed al giudizio per arrivare all'applicazione della medesima, secondo le leggi vigenti all'epoca della consumazione del reato. Una legge posteriore non può peggiorare la condizione di Tizio nè sotto il rapporto della *quantità* e *qualità* della pena, nè sotto il rapporto dell'ordine del giudizio. E chi non sa quanto quest'ultimo influisce sul destino di un giudicabile?

Quale differenza, per atto di esempio, tra l'essere giudicato da un Giury, e l'esserlo dalla famosa *Giunta* del 1799, composta da' tre carnefici della umanità, Speziale, Vanni e Guidobaldi? tra essere giudicato da un tribunale ordinario, e l'esserlo da certe *commissioni militari*, o da certi sinedrî autorizzati pazzamente a confondere ogni criterio, a calpestare ogni formola, a conculcare ogni legge?

Io non esito punto a dare dell'erroneo alla massima invalsa; e ritengo il principio della non retroattività della legge punitiva più rigorosa come applicabile eziandio alle leggi re-

(1) Sirey, XIII. 1. 440.

golatrici della giurisdizione, della competenza e delle forme giudiziarie. E posso confortare il mio avviso coll' autorità di CHAUVEAU et HÉLIE (1). Questi dicono:

« La quistione di sapere quale sia la legge che deve regolare il procedimento è della più alta gravità; essa esige uno scrutinio profondo.

« Si cita in favore della retroattività un solo testo, l' articolo 30 della legge del 18 piovoso anno IX (2), relativo alla instituzione de' tribunali speciali. Quest' articolo dispone semplicemente che a contare dal giorno della pubblicazione della legge, tutti i detenuti per misfatti della natura di quelli, on-

(1) Théorie du Code pènal, vol. I, chap. 2.

(2) Indico una volta per sempre l' èra nuova dei Francesi, la quale, comechè abolita, è utile a sapersi per segnare l' epoca di quegli avvenimenti che dagli scrittori sono colla nuova era commemorati.

Al 24 novembre 1793 la *Convenzione Nazionale* proscrisse in Francia il *Calendario Gregoriano* e gli sostituì quello della *Repubblica*. Sicchè l' èra nuova dei Francesi prese esordio dalla fondazione della Repubblica, fissata a mezzanotte del 22 settembre 1792.

L' anno repubblicano fu diviso in dodici mesi, ciascuno di giorni trenta: ed i cinque giorni che rimangono dal numero di 365, di cui consta l' anno ordinario, od i sei giorni che rimangono dal numero di 366, di cui consta l' anno bisestile, nomaronsi dapprima *sanculottidi*, e poscia *complimentari*.

I NOMI DEI MESI ERANO:

	NEGLI ANNI ORDINARI	NEGLI ANNI BISESTILI
1 Vendemmiatore. .	dal 22 Sett. al 22 Ott.	dal 22 Sett. al 22 Ott.
2 Brumajo.	dal 22 Ott. al 21 Nov.	dal 22 Ott. al 21 Nov.
3 Frimajo o Glaciale	dal 21 Nov. al 21 Dic.	dal 21 Nov. al 21 Dic.
4 Nevoso.	dal 21 Dic. al 20 Gen.	dal 21 Dic. al 20 Gen.
5 Piovoso.	dal 20 Gen. al 19 Feb.	dal 20 Gen. al 19 Feb.
6 Ventoso.	dal 19 Feb. al 21 Mar.	dal 19 Feb. al 20 Mar.
7 Germile.	dal 21 Mar. al 20 Apr.	dal 20 Mar. al 19 Apr.
8 Fiorile.	dal 20 Apr. al 20 Mag.	dal 19 Apr. al 19 Mag.
9 Pratile.	dal 20 Mag. al 19 Giug.	dal 19 Mag. al 18 Giug.
10 Messidoro.	dal 19 Giug. al 19 Lug.	dal 18 Giug. al 18 Lug.
11 Termidoro.	dal 19 Lug. al 18 Agos.	dal 18 Lugl. al 17 Ago.
12 Fruttidoro.	dal 18 Ago. al 17 Sett.	dal 17 Ago. al 16 Sett.
Giorni Complimentari	dal 17 Sett. al 22 detto	dal 16 Sett. al 22 detto

de in essa è menzione, saranno giudicati dal tribunale speciale (1).

« Ecco l'unica disposizione legale che servì di appoggio alla giurisprudenza nella distinzione cui essa stabilì tra leggi penali e leggi di procedura, per dare a queste effetto retroattivo, e toglierlo a quelle; e tuttavolta questa giurisprudenza, corroborata di tempo in tempo da decisioni identiche, è rimasta invariabile, e pare che nemmeno sia stata l'oggetto di alcuna sorta di critica.

« Un primo *arresto*, in data del 24 giugno 1813, invoca l'autorità della legge di piovoso anno IX, e dichiara che il principio della non retroattività non applicasi che alla pena, e che esso non estendesi alla competenza o alla istruzione. La quistione si riprodusse dopo la legge del 25 marzo 1822, che spogliava le corti di assise del giudizio de' delitti di stampa, e ne investiva i tribunali correzionali e le corti reali. Novello *arresto* della corte di cassazione del 10 maggio 1822, che decise di nuovo « che il principio della non retroattività « è solo applicabile al fondo de' diritti acquistati e alla puni- « zione de' delitti anteriormente commessi, e non mai alle re- « gole secondo le quali questi dritti e questi delitti debbono « essere esperiti, o perseguitati dinanzi i tribunali. » — Questa volta il principio è dato come universalmente riconosciuto; non è più uopo di citare l'articolo 30 della legge di piovoso anno IX.

« La dichiarazione dello stato di assedio in giugno 1832 fece di nuovo uscire in campo questa questione. Allora però essa venne esaminata un poco più da vicino, e molti tribunali esitarono ad adottare la massima della corte di cassazione; ma le corti reali di Parigi ed Angers si accommodarono al suo sistema (2); e la prima di queste corti sanzionò la requisitoria del signor Procuratore generale contenente « che bisogna « distinguere, in materia penale, ciò che costituisce il fondo « o la penalità, e ciò che riguarda la forma; che il fondo è « sempre sottoposto alla legge esistente al momento del delit- « to, a menochè non fosse più severa; laddovechè la forma,

(1) L'articolo 50 della legge del 23 fiorile anno X, che impartisce nuove attribuzioni ai tribunali speciali, dichiara applicabili ai nuovi misfatti in esso indicati le disposizioni della legge del 18 piovoso anno IX.

(2) Giornale del dritto criminale, 1833, p. 150.

« il procedimento e la giurisdizione dipendono dalla legge che « ne ha investito un' altra autorità » (1).

« Ecco tutto il sistema che occorre mettere in disamina. Da ciò che di sopra si è detto inferiamo primieramente il rilievo, che questa distinzione non attigne la sua origine in alcuna legge, poichè niuno vorrebbe apparentemente invocare oggidì come autorità la legge del 18 piovoso anno IX. Il legislatore che spogliava i tribunali ordinarî, e che installava corti speciali, poteva ancora senza difficoltà rovesciare le regole più comuni del dritto. Ma le regole speciali ch' esso creava non sono forse cadute sotto le ruine dei tribunali speciali? La legge di piovoso anno IX non ha forse cessato di essere in vigore? In che modo una sola fra le disposizioni di questa legge avrebbe conservato forza e vita? E poi, la eccezionale regola di competenza ch' essa stabiliva non era limitata alle stesse disposizioni della legge? In che maniera accordarle un carattere generale, fare che essa domini su tutta la legislazione? Da ciò che, in un caso peculiare, il legislatore, il quale violava in quel momento stesso i dritti dei cittadini finallora riconosciuti, ha sospeso una delle regole comuni di giustizia, in che maniera risulterebbe da questa eccezione una regola generale, da questa usurpazione un dritto comune? Mettiam dunque la legge da parte; essa è muta, completamente muta su questo punto; occupiamoci della questione in sè stessa.

« È mai necessario di andar ripetendo il principio generale che domina su tutta la nostra legislazione? *La legge non dispone che per l' avvenire*; *essa non ha effetto retroattivo.* Ecco la regola generale, il diritto comune. Tutte le leggi, qualunque sia la loro natura, qualunque sia il loro scopo, sono soggette a questo principio tutelare; se vi si è introdotta una sola eccezione, questa è nell' interesse dei medesimi giudicabili, questa si ha quando, sottratti all' applicazione della legge novella, costoro ne reclamano essi stessi il beneficio. Ma la non retroattività forma il loro diritto: essi possono invocarla in tutti i casi: che si additi adunque una sola eccezione scritta in qualche luogo a questo principio di dritto pubblico; che si produca il testo, onde possano dirsi sottratte al suo impero le leggi di procedura e di competenza. Fin qua il principio è universale e severo: queste leggi, come tutte le altre, non

(1) Giornale del dritto criminale, 1833, p. 151.

possono regolare che i fatti posteriori alla loro promulgazione.

« Oltracciò, questa distinzione tra il fondo del dritto e la forma di procedimento è forse ammessibile in materia civile. Ma, in materia criminale, la forma costituisce una parte dello stesso diritto dell' accusato, perchè egli vi attinge la sua difesa; e come veder solo una quistione di forma nella introduzione di una giurisdizione, o nel suo stabilimento dopo il fatto? Tutto ciò che concerne sia la creazione, sia l'ordine delle giurisdizioni, non è forse fondamentale e sacro? I giudici naturali di ogni prevenuto di un misfatto o di un delitto non sono forse quelli esistenti al giorno della consumazione del fatto? È dunque cosa indifferente, soprattutto ove trattasi di delitto politico, essere giudicato da' giurati o da' giudici permanenti, da una corte di assise o da un consiglio di guerra? La regola della competenza, regola tutelare, si è che ogni cittadino non può rispondere delle sue azioni che davanti un tribunale certo e preventivamente conosciuto.

« L'ostinarsi a non vedere in somigliante garantìa che un affare di formole giudiziarie sarebbe un disconoscere il fondo delle cose, e creare una finzione per puntellare una regola arbitraria. Imperciocchè può anche verificarsi essere più importante pe' prevenuti il conservare la garantìa delle giurisdizioni esistenti all' epoca del delitto, che l'applicazione delle pene in vigore alla stessa epoca. Che importava la pena ad un prevenuto di delitto di stampa commesso prima della promulgazione della legge del 25 marzo 1822? Ciò che soprattutto gl' importava era di essere tradotto innanzi la corte di assise, innanzi i giudici naturali: questo era il suo maggiore interesse.

« Se il diritto si offre evidente, indarno andiamo in busca di ragioni plausibili di restrizione. La corte di cassazione, ne' suoi *arresti*, si è contentata di stabilire come principio quello appunto che doveva giudicarsi; essa non ha enunciato alcun motivo di soluzione. Giova sperare che questa grave difficoltà non si riproduca; ma se potesse ancora sollevarsi, bisognerebbe rammentarsi che la non retroattività delle leggi è una di quelle regole eterne che regolano la società, e che ad essa non è mai concesso di derogare, eccetto quando ciò facciasi nell' interesse e coll' acconsentimento di coloro che vengono colpiti dalle leggi novelle. »

Le ragioni presentate mi fanno semprepiù abbominare

quella massima inconsiderata che *le leggi di procedura s' impossessano degli atti nello stato in cui li trovano*. Nelle materie penali questa massima è iniqua, quando la legge novella *per norma generale* imprenda a dirigere questa o quell' altra classe di azioni in modo più rigoroso dell' antica liturgia. È iniquissima poi, quando in odio di qualche *singolare azione*, o di qualche *particolare* individuo, la legge novella imponga un rito di rigorosa eccezione.

§. 240. — IV. *Non ha effetto retroattivo, e colpisce solo le azioni posteriori*, ecc.

Si è palmarmente dimostrato, che il principio della non retroattività della legge punitiva piu rigorosa si applica ancora alle leggi regolatrici della giurisdizione, della competenza e delle forme giudiziarie (§ 239). Chiamando in appoggio le medesime ragioni, si può conchiudere, senza sospetto di cadere in errore, che il principio della non retroattività della legge punitiva più severa riguardi pure il modo di esecuzione della pena.

Comento alla 40ª degnità.

§. 241. — I. *Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa* ecc.

A ragion veduta ho detto *nuova disposizione legislativa*, e non già *nuova legge punitiva*. Così abbraccio il caso della cancellazione di un fatto dal catalogo de' reati. E sarebbe veramente strano il chiamare *nuova legge punitiva* la *nuova disposizione legislativa* che, cancellando un' azione dal catalogo de' reati, fa svanire ogni idea di *punizione*. Questa *disposizione*, invece di esser legge punitiva, è legge distruggitrice della legge punitiva. Chi confonde la prima frase colla seconda, *nescit quid distent aera lupinis*.

§. 242. — II. *Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa* ecc.

Nè vale opporre che siccome il prevenuto ha dritto a reclamare la non retroattività della nuova legge punitiva più rigorosa, così, *a pari*, il potere sociale ha dritto a reclamare la non retroattività della nuova disposizione legislativa che cancella un' azione dal catalogo dei reati, o la colpisce con una pena più mite;

Che si presume

« Gir del pari la pena col peccato (1) » — ;

Che il violatore della legge punitiva si considera di già colpito dalla penale sanzione nel momento stesso della trasgressione: *Culpam poena premit comes.*

Perciocchè tutto questo involverebbe il trionfo della condannata massima (§. 233): *bisogna punire il trasgressore per questo solo che ha violato la legge vigente, non perchè la pena è necessaria.*

§. 243. — III. *Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa* ecc.

Mettendo insieme le *degnità* 39 e 40 (§. 232 e 233), si apprende che, nelle materie penali, ogni disposizione posteriore che altera *in pejus* le leggi precedenti non ha effetto retroattivo, ed ogni disposizione posteriore che induce un' alterazione *in melius* ha effetto retroattivo.

A rendere più semplice la dottrina, giova notare le quattro combinazioni alle quali può far luogo una disposizione legislativa posteriore:

1. — O qualifica reato un' azione che tale precedentemente non era;

2. — O punisce con pena più rigorosa un' azione che precedentemente punivasi con pena più mite;

3. — O dichiara non punibile un' azione punita per legge precedente;

4. — O punisce con pena più mite un' azione che precedentemente punivasi con pena più rigorosa.

Ne' primi due casi non ha effetto retroattivo; ne' due ultimi lo ha.

§. 244. — IV. *Ha effetto retroattivo la disposizione legislativa* ecc.

Il principio che, nelle materie penali, ogni disposizione posteriore che altera *in melius* le leggi precedenti, ossia che rende migliore la condizione del prevenuto, debba avere effetto retroattivo, si applica ugualmente alle leggi regolatrici della giurisdizione, della competenza, delle forme giudiziarie e del modo di esecuzione della pena (§. 239 e 240.)

(1) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura, canzone I.

Comento alla 41ª degnita'.

§. 245. — I. *Se, a contare dal momento dell'azione..... esistano due o più di due disposizioni legislative*, ecc.

Le parole « *disposizioni legislative* » sono scelte a disegno. — Ved. il §. 241.

§. 246. — II. *Esistano due o più di due..... Si applica sempre la disposizione più mite.*

Dice Raffaelli (1):

« Poniamo prima due sole leggi, l'una esistente quando il delitto fu commesso, e l'altra allorchè la condanna va a pronunziarsi. Se la prima sia più benigna della seconda, il colpevole ha dritto di dire: astenetevi di giudicarmi colla legge dettata dopo il mio fallo, mentre essa non mi appartiene, perchè da me non violata. Che se poi la mitezza esista nella seconda, il colpevole ha dritto di dire: astenetevi di giudicarmi con una legge riconosciuta ingiusta nella sua severità, e cancellata dallo stesso legislatore, perchè ingiusta. In questa parte del teorema pare non dover esservi chi disconvenga.

« Ma è necessità che se ne convenga ancora allorchè le leggi sian tre (2), delle quali la media sia più benigna delle due altre. Perciocchè il delinquente anche allora avrà egual dritto di dire: astenetevi di giudicarmi colla prima, la severità della quale fu riconosciuta ingiusta dalla seconda; e perchè ingiusta, dalla seconda annullata: ed assai più astenetevi di punirmi colla terza, che data fuori dopo il mio delitto, e da me non violata, non avea potestà di colpirmi. E quanta evidenza in questo discorso non va racchiusa! Difatti, se la terza legge non fosse venuta fuori, chi poteva contendere al colpevole il favore della seconda più mite? Niuno, dopo che si è dimostrato che la più mite nel confronto è la legge applicabile. Or come la terza legge poteva distruggere un dritto già acquistato dal reo? Come poterlo punire più rigidamente senza nuovo suo fallo qualunque? Come un giudizio divenir peggiore sol perchè si pronunzî più presto o più tardi? E quale orrore di sconcezza non avrebbe se, mentre il reo nello squallore delle carceri sta sicuro ad

(1) Nomotesia penale, vol. I, pag. 63. Teorema XXIII.
(2) Varrebbe lo stesso se fossero più di tre.

attendere la mitezza della seconda legge di già assistente a proteggerlo poco innanzi del suo giudizio, venga fuori terza legge feroce per condannarlo alla morte? »

§. 247. — III. *La disposizione più mite.*

Si avverta però che tra le diverse disposizioni la scelta della disposizione più mite debba essere autorizzata in modo che questa s'accetti tutta intiera, senza essere, senza poter essere permesso d'invocare l'applicazione di una parte di certa disposizione legislativa, e di una parte di cert'altra.

Per esempio, la legge precedente colpisce l'azione *A* con *due anni* di prigionia da espiarsi in un certo modo *meno rigoroso*. La legge posteriore colpisce la medesima azione *A* con *un anno* di prigionia, ma da espiarsi in modo *più rigoroso*. Il prevenuto non potrebbe pretendere che la *durata del tempo* venisse regolata secondo la legge posteriore, e che il *modo di espiazione* della pena venisse regolato secondo la legge precedente. Egli può scegliere tra la prima e la seconda legge, e nulla più.

« Una questione assai delicata surse dopo la stessa epoca. Si trattava di sapere quale delle due legislazioni dovesse essere applicata al prevenuto, qualora, dopo la consumazione del delitto, e prima del giudizio, una legge novella ribassi il *maximum* della pena applicabile, ma ne elevi nel tempo stesso il *minimum*. Il fatto a reprimersi, nella soggetta specie, era una usurpazione sulla larghezza delle strade, punibile con una ammenda non minore di tre lire, nè maggiore di ventiquattro, giusta l'articolo 40 della legge del 28 settembre — 6 ottobre 1791, e con un'ammenda di undici a quindici franchi, secondo l'articolo 479, n° 11 del codice penale. Un *decisionista* opinò che bisognava combinare le due leggi in favore del prevenuto, in modo da conservargli il *minimum* della legge abrogata, e da fargli godere il *maximum* della legge novella (1).

« Un somigliante sistema non potrebb'essere adottato. In effetti, s'intende che l'autore di un delitto sotto l'impero di una legge posteriormente abrogata possa profittare delle disposizioni più miti della legge novella, quando egli è giudicato dopo la sua promulgazione; s'intende del pari che se la legge abrogata fosse meno rigorosa, egli potrebbe reclamarne il be-

(1) Rec. pér. 1833, pag. 162, part. I.

neficio, poichè era la sola legge conosciuta all'epoca del delitto. Ma non esiste, ne può esistere alcun motivo, onde rendere la condizione di questo prevenuto più favorevole di quello che non comporti nè la prima, nè la seconda legislazione. Tutto ciò che egli può invocare è l'applicazione della legge più mite. Andare più oltre e spogliare le due legislazioni delle loro disposizioni più severe per farne risultare una legge mista per lui solo, sarebbe un assurdo, non avendo egli alcun dritto ad un sì fatto privilegio. E come qualificare questa strana combinazione di due leggi penali, questa punizione formata dal *maximum* di una e dal *minimum* dell'altra, questa disposizione che sarebbe estranea a ciascuna delle due legislazioni, che sarebbe fuori di ogni sistema? Il favore dovuto al prevenuto, le leggi della umanità non son certo parole vuote di senso; ma i principî tutelari che hanno servito di motivo alla retroattività delle leggi penali allorchè il prevenuto ne abbia interesse, non possono giustificare una derogazione formale a queste leggi medesime. Egli è chiaro che la sola facoltà che, nella proposta specie, poteva concedersi al prevenuto, era la scelta tra le due leggi, la scelta cioè di quella secondo la quale egli desiderava di essere giudicato (1). »

§. 248. — IV. *La disposizione più mite.*

Si avverta altresì che il principio della retroattività, riguardando le disposizioni legislative, non riguarda mica il caso in cui il trasgressore o la persona offesa presentasse in progresso di tempo una qualità diversa da quella che aveva all'epoca dell'azione. In questo ultimo caso la pena è sempre quella che spettava al trasgressore al tempo dell'azione.

Conc. la L. 16 e la 17 *in princ.*, et § 1. D. *de furtis*, prese insieme.

L. 16, D. XLVII, II. *De furtis*, *Paulus lib.* 7 *ad Sabinum* — :

« *Nec cum filiofamilias pater furti, agere possit, non juris constitutio, sed natura rei impedimento est: quod non magis cum his, quos in potestate habemus, quam nobiscum ipsis agere possumus.* »

L. 17 *in princ.*, *D. eod tit.*, *Ulpianus lib.* 39 *ad Sabinum* — :

« *Servi et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi au-*

(1) Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, vol. I, chapitre II.

tem furti non tenentur: neque enim qui potest in furem statuere, necesse habet adversus furem litigare: idcirco nec actio ei a veteribus prodita est. »

L. 17, § 1, D. eod. tit.: — « *Unde est quaesitum, si fuerit alienatus, vel manumissus: an furti actione teneatur? Et placuit non teneri: neque enim actio, quae non fuit ab initio nata, oriri potest adversus hunc furem.* »

Conc. la L. 21. D. XLVII. X. *De injuriis et famosis libellis*, *Javolenus Lib.* 9. *Epistolarum*: — « *Injuriarum aestimatio non ad id tempus, quo judicatur, sed ad id, quo facta est, referri debet.* »

Conc. la L. 13. §. 6. D. XLVIII. V. *Ad legem Juliam de adulteriis coercendis*, *Ulpianus Lib.* 2 *de adulteriis*:

« *Si quis uxorem suam velit accusare; dicatque, eam adulterium commisisse, antequam sibi nuberet: jure viri accusationen instituere non poterit: quia non, cum ei nupta est, adulterium commisit.*

Conc. la L. 11. §. 8. D. eod. tit., *Papinianus Lib. singul. de adulteriis*: — « *Defuncto marito, adulterii rea mulier postulatur* » (1).

Conc. la L. 1. in princ. e'l §. 1. e 2. D. XLVIII. XIX. *De poenis*, *Ulpianus Lib.* 8. *Disputationum*: — « *Quotiens de delicto quaeritur, placuit non eam poenam subire debere, quam conditio ejus admittit eo tempore quo sententia de eo fertur; sed eam quam sustineret, si eo tempore esset sententiam passus quum deliquisset.*

§. 1. *Proinde si servus crimen commiserit, deinde libertatem consecutus dicetur; eam poenam sustinere debet quam sustineret, si eo tempore esset sententiam passus quum deliquisset.*

§. 2. *Per contrarium quoque, si in deteriorem conditionem fuerit redactus; eam poenam subire eum oportebit, quam sustineret si in conditione priori durasset.* »

COMENTO ALLA *42.ª* E *43.ª* DEGNITA'

§. 249. — Queste *degnità*, combinate colle *degnità* 40.ª e 41.ª, chiariscono il concetto che quando la nuova disposizione legislativa cancella un'azione dal catalogo de' reati, o la colpisce con pena più mite, due casi occorrer possono:

O il giudice non ha ancora pronunciato;

(1) *Postulatur.* Id est, accusari potest.

O ha di già profferito la condanna.

Il principio della retroattività in qual modo gioverà nel primo caso, in qual modo nel secondo?

Nel primo caso — Il giudice pronunciatore si uniformerà ai dettami della legge più mite.

S'intende che il giudice che pronuncia in ultima instanza è il vero applicatore della legge. E però, se la nuova legge più mite sopravvenisse in pendenza di un gravame, o quando la causa fosse stata rinviata ad altro giudice, sempre la nuova legge più mite guardar dovrebbesi.

Nel *secondo caso* — Convien distinguere la norma relativa alla sopravvenienza di una nuova disposizione che abolisce affatto la pena, da quella riguardante la sopravvenienza di una nuova disposizione che commina una pena più mite.

E queste due norme son contenute nella 42.ª e 43.ª *degnità*.

Questo nondimeno bisogna rilevare, che per l'attuazione pratica della degnità 43.ª, e specialmente di quella parte la quale inculca *che la pena inflitta in virtù della legge punitiva precedente sia ridotta alla pena prescritta dalla nuova legge, e sia computata nella pena così ridotta la parte di pena espiata* —, è necessario che il *Codice penale* contenga le norme della *legale riduzione del valore di ciascuna pena al valore di ciascun'altra.*

Nel mio *progetto del Codice penale per la Repubblica di S. Marino* queste norme sono nettamente tracciate nell'articolo 208. — Ma il mio esempio non è stato imitato.

APPLICAZIONE CRITICA.

I.

Diritto romano.

§ 250. — Il principio della *non retroattività* della legge punitiva (§ 232) è proclamato dalla L. 7, C. I, XIV. *De Legibus, et Constitutionibus principum, et Edictis* (1); « *Leges et Constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari.* »

Onde la vulgata massima: « *Poena non irrogatur, nisi quae quaque lege, vel quo alio jure specialiter huic delicto imposita est.* »

Ma il *diritto romano* non si eleva sino alle massime registrate ai §§ 232 a 236.

II.

Legislazione francese

§. 251. — Non raggiunge tutti i dettami contenuti nelle *degnità* 39.ª a 43.ª (§. 232 a 236).

Articolo 2 del Codice civile:

« La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. »

Articolo 4 del Codice penale:

« Niuna contravvenzione, niun delitto, niun crimine possono essere puniti con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fossero commessi. »

III.

Legislazione della Repubblica e Cantone del Ticino — (Svizzera Italiana).

§. 252. — Non raggiunge tutti i precetti scientifici (§. 232 a 236).

(1) Impp. Theod. et Valent. — Dat. Non. April. Costantinop. Valentiniano A. V. et Anatolio coss., 440.

Articolo 379 *del Codice penale*:

« Tutti i fatti anteriori all'attivazione del presente Codice, che comunque contemplati dalle vecchie leggi penali, non sono dal nuovo Codice classificati fra' delitti, non possono mai formare oggetto d'inquisizione criminale.

§. 1. Ove poi trattisi di un fatto qualificato delittuoso, tanto dalle cessate leggi, quanto dal nuovo Codice, si applicherà la pena più mite. »

IV.

Legislazione del Regno delle Due Sicilie.

§. 253. — Nemmeno raggiunge *tutti* i precetti scientifici (§. 232 a 236).

Leggi civili.

« *Articolo* 2. La legge non dispone che per l'avvenire: essa « non ha effetto retroattivo. »

Leggi penali.

« *Articolo* 60. Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite. »

« *Articolo* 91. Qualunque disposizione sovrana che cancella un' azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna: e chi n'è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo, nè reiteratore. »

§ 254. — Dal che deriva che la legislazione delle Due Sicilie, perfezionando sotto questo rapporto la legislazione francese, ha proclamato le massime registrate ai §§ 232 a 234.

Però i compilatori non sono stati troppo felici nella espressione del concetto; giacchè nell' art. 60 del *Codice penale*, invece di dire — « *Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite* » — avrebbero dovuto dire — « *Nondimeno, se, a contare dal momento*

dell' azione fino al momento del giudizio, esistessero due, o più di due disposizioni legislative diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite. » —

V.

Legislazione parmense.

§. 255. — *Codice penale.*

« *Articolo* 2. Nessun' azione ed omissione è punibile se « non siasi violata una legge penale antecedentemente pro- « mulgata. »

§ 256. — Il legislatore si è contentato di essere pedissequo de' compilatori del *Codice penale francese* (§ 251), e non ha curato di profittare de' miglioramenti introdotti nelle *leggi penali* per lo regno delle Due Sicilie (§ 253 e 254).

« *Video meliora, proboque, deteriora sequor !* »

Senonchè, il legislatore scriveva quattro articoli di *disposizioni transitorie*, messi in fine del *Codice penale*, e concepiti in questa guisa :

« *Articolo* 1. Per qualunque fatto avvenuto prima che sia posto in esecuzione il presente Codice, sopra cui non sia stato ancora giudicato, se desso era considerato crimine al tempo in cui fu commesso, ma tale non fu riguardato da alcuna delle leggi successive, o da questo Codice, il colpevole sarà assoluto da crimine, salvo il punirlo correzionalmente qualora il fatto stesso avesse sempre ritenuto la qualità di delitto.

Che se il fatto anteriore ha sempre ritenuto, e ritiene tuttora sotto questo Codice il carattere di crimine, sarà applicata la pena più mite tra le prescritte dalle leggi anteriori, e dalla presente ».

« 2°. Ciò che è detto nell' antecedente articolo del crimine si applica in parità di caso al delitto ed alla contravvenzione ».

« 3°. Quanto alle sentenze di già pronunziate, e contro le quali al mettersi in esecuzione questo codice penale pende ricorso dinanzi a' tribunali di appello o di revisione, questi tribunali o assolveranno il condannato qualora il fatto non sia più sottoposto ad alcuna pena, od applicheranno le pene più miti a norma dell' articolo 1° di queste disposizioni transito-

rie, e ciò tanto se venga annullata, quanto se venga confermata la prima sentenza ».

« 4°. Quanto a' recidivi per l' effetto di cui negli articoli 89, 90, 91 si valuterà la condanna avvenuta anche anteriormente a questo Codice, quando esso pure qualifichi crimine o delitto il fatto che diede luogo alla stessa condanna ».

Scriveva puranco tre articoli di *disposizioni transitorie*, messi in fine del *Codice di processura criminale*, e concepiti così:

« *Articolo* 1. Pe' fatti commessi anteriormente all' epoca in cui verrà posto in esecuzione il presente Codice, e contro i quali a termine degli articoli 91 e 92 di questo medesimo Codice non può esercitarsi l' azione pubblica senza che vi preceda la querela della parte, non vi sarà luogo a procedimento, se la querela non fu già portata o non sopravvenga.

Se prima della detta epoca vi avesse querela, il querelante potrà tuttavia ritirarla, e desistere purchè non siano ancora trascorsi, o non lasci egli trascorrere otto giorni da quello in cui la querela ebbe luogo.

Quando però l' azione pubblica cominciò ad essere esercitata prima dell' epoca stessa, la desistenza che si facesse dal querelante non potrà arrestarne il progresso. »

« *Articolo* 2. Per le cause di ricorso in Cassazione già introdotte nanti il Supremo Tribunale di Revisione, o da introdursi contro sentenze pronunciate avanti l' epoca in cui sarà posto in esecuzione il presente Codice, il Supremo Tribunale di Revisione, se ammette la cassazione, commetterà di nuovo la causa sul merito ad un altro Tribunale.

« Se contro la sentenza proferita da questo Tribunale vi avrà nuovamente ricorso in revisione, il Supremo Tribunale, ove riconosca sussistenti i motivi del ricorso, pronuncerà definitivamente sul merito. »

« *Articolo* 3. Le pene stabilite contro i fatti commessi prima che fosse in esecuzione il presente Codice saranno prescritte col tempo determinato dalle leggi, sotto cui ebbero luogo i fatti stessi: ciò nullameno se per alcuna delle leggi sopravvenute, o per disposizione di questo Codice bastasse un tempo più breve, il colpevole sarà giudicato coll' applicazione di quella legge che più gli torna a profitto.

VI.

Legislazione pontificia.

§ 257. — Non raggiunge tutti i precetti scientifici (§ 232 a 236).

Nello Editto che precede al *Regolamento sui delitti e sulle pene* si legge:

« Pei delitti accaduti in tempo anteriore all' attivazione di questo regolamento sarà applicata la pena più mite fra le precedenti leggi, e quelle che gli vengono sostituite. »

Articolo 368 *del Regolamento sui delitti e sulle pene*:

« Per i delitti accaduti in tempo anteriore all' attivazione del presente regolamento, sarà applicata la pena più mite fra le precedenti leggi, e quelle che vengono surrogate alle medesime. »

Gli articoli 745 a 747 del *Regolamento organico e di procedura criminale* dispongono:

« *Articolo* 745. All' attivazione del presente Regolamento « tutte le cause pendenti saranno ultimate, e decise coi meto- « di prescritti dal medesimo. »

« *Articolo* 746. Sono eccettuate quelle cause, per le quali « si fosse proceduto alla legittimazione de' processi, e fossero « già state esibite le difese. Tali cause verranno giudicate coi « metodi precedenti, e coi medesimi metodi saranno quindi « portate avanti i Tribunali d' Appello, qualunque sia la pena « pronunziata in prima istanza ».

« *Articolo* 747. Altrettanto avrà luogo nelle cause per le « quali si è già interposto appello, e che sono pendenti, ed « in istato di essere giudicate ».

VII.

Legislazione degli Stati Uniti delle Isole Ionie.

§. 258. — Oltre alle disposizioni del *Codice civile*, ecco ciò che, conforme ai precetti scientifici, stabilisce il *Codice penale*:

« *Articolo* 3. Le leggi penali non dispongono che per l' avvenire. Però se la legge penale vigente nel tempo del reato, e quella ch' è in vigore nel tempo del giudizio, o che fu in vigore nel tempo intermedio, stabiliscano pene diverse tra loro,

il colpevole sarà sempre giudicato a termini della legge meno rigorosa.

La legge penale, che sopravvenga dopo la condanna già passata in giudicato, sarà giovevole al condannato in quanto alla pena, ch'egli non si trovi di avere già subito, e che dovrà essere ridotta sulla proporzione delle disposizioni di detta nuova legge. »

« *Articolo* 4. Qualunque disposizione legislativa, la quale cancelli dal catalogo dei reati un'azione, o una omissione, e ne abolisca in via di *regola generale* la pena, toglie di pieno diritto tutti gli effetti del procedimento penale, ed anco gli effetti della condanna, in quanto questi non siano stati ancora consumati ».

« *Articolo* 27. È vietato di applicare pene diverse da quelle, che contro ciascun reato sono dalla legge testualmente irrogate. »

Vedi pure gli articoli 178 e seguenti, relativi alla *prescrizione*.

VIII.

Legislazione dell' Isola di Malta e sue Dipendenze.

§. 259. — Non raggiunge punto i precetti scientifici (§ 232 a 236).

Articolo 24 *delle Leggi criminali* :

« Se la pena stabilita nel tempo del giudizio e quella che era fissata nel tempo del delitto fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la meno grave. »

IX.

Legislazione del Cantone dei Grigioni — (*In parte , Svizzera Italiana*).

§. 260. — Non raggiunge punto i precetti scientifici (§ 232 a 236).

Codice penale.

« §. 1. Le prescrizioni del presente Codice penale sono da applicare . . . . . . a tutti quei delitti già stati commessi e sui quali non era al momento dell' accettazione di questo Codice ancor stato giudicato, se il caso viene dalla presente legge punito con pena più mite di quelle pria vigenti. »

X.

Legislazione Austriaca — (In vigore in diverse provincie Italiane).

§. 261. — Non raggiunge punto i precetti scientifici (§ 232 a 236).

Articolo IX del Proemio al Codice penale :

« Questa legge deve applicarsi anche ai casi per i quali pende il processo, ed a tutte le azioni punibili commesse prima del giorno suindicato, solo in quanto pel presente Codice penale non soggiacciano ad un trattamento più rigoroso di quello portato dalla legge precedente. »

XI.

Legislazione del Granducato di Toscana.

§. 262. — Non raggiunge tutti i precetti scientifici (§ 232 a 236).

Articolo 6 del Proemio del Codice penale :

« Ai delitti avvenuti, ma non giudicati prima del giorno, dal quale avrà piena esecuzione il Codice penale, saranno applicate le pene prescritte dal medesimo, ognorachè siano più miti di quelle stabilite dalle Leggi anteriori. »

Articolo 1 del Codice penale :

« Sono punibili le sole azioni positive, o negative, con le quali è stata violata una legge penale, antecedentemente promulgata. »

Articolo 9 del Proemio del Regolamento di polizia punitiva :

« Alle trasgressioni avvenute, ma non giudicate, prima del giorno da cui avrà piena esecuzione il nuovo Regolamento di polizia punitiva, saranno applicate le pene prescritte dal medesimo, ognorachè sieno più miti dalle anteriori.

XII.

Legislazione Estense.

§. 263. — Non raggiunge punto i precetti scientifici (§ 232 a 236).

Le *disposizioni transitorie* messe in fine del *Codice di procedura criminale* contengono :

1. Pei delitti commessi anteriormente all' attuazione del presente Codice, se nel giorno dell' attuazione medesima era aperto il processo , avrà questo il suo corso e l' ultimazione giusta la procedura dell' abrogata legislazione.

Se il processo non era in detto giorno per anco incominciato, avrà luogo la procedura del presente Codice.

2. Tanto nel primo , che nel secondo dei casi contemplati nel precedente articolo, l' imputato avrà sempre il diritto d' interporre l' appello e la revisione a termini ed agli effetti concessi dalla stessa abrogata legislazione. »

XIII.

Legislazione del Regno d' Italia.

§. 264. — Non raggiunge tutti i precetti scientifici (§ 232 a 236).

Codice civile.

« *Articolo* 11. La legge non dispone che per l' avvenire : essa non ha effetto retroattivo. »

Codice penale.

« *Articolo* 3. Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la pena che era imposta dalla legge al tempo del commesso reato , e quella stabilita dalla legge posteriore , fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più mite.

Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un' azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.»

XIV.

Codice penale della Repubblica di S. Marino — (*secondo il mio progetto*).

§. 265. — È conforme ai principî stabiliti colle degnità 39 a 43 (§ 232 a 236).

Gli articoli 1 a 4 dispongono :

« *Articolo* 1. La legge punitiva non ha effetto retroattivo, e colpisce solo le azioni posteriori alla sua promulgazione, quante volte qualifica reato un' azione che tale precedentemente non era , o commina ad un reato una pena più severa di quella comminata da una legge precedente.

« 2. Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa che cancella un' azione dall' albo dei reati e ne abolisce, in via di regola generale, la pena; come pure ha effetto retroattivo la nuova legge punitiva che commina ad un reato una pena più mite di quella comminata da una legge precedente.

Ditalchè, se, a contare dall' epoca dell' azione fino all'epoca del giudizio, esistano due o più di due disposizioni legislative diverse fra loro , si applica sempre la disposizione più mite. »

« 3. Se anche dopo la condanna sopravvenga una nuova disposizione legislativa che cancelli un' azione dall' albo dei reati e ne abolisca , in via di regola generale , la pena , si tolgono di pieno diritto la pena e tutti gli altri effetti della condanna, in quanto non sieno peranco consumati. »

« 4. Se anche dopo la condanna sopravvenga una nuova legge punitiva che commini una pena più mite, questa nuova legge giova al condannato in quanto alla pena ed a tutti gli altri effetti della condanna non peranco consumati.

E per tal guisa la pena inflittagli in virtù della legge punitiva precedente si riduce alla pena prescritta dalla nuova legge , e si computa nella pena così ridotta la parte di pena espiata, secondo le norme dell' articolo 208.

E similmente tutti gli altri effetti della condanna riduconsi a quelli derivanti dalla pena sanzionata dalla nuova legge punitiva. »

CAPITOLO III.

Indicazione delle persone sulle quali impera la legge punitiva

§. 266. — Poichè la legge punitiva ha per iscopo il mantenimento e la conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale (§ 75, 77, 136 e 147 e seguenti); poichè resterebbe viziata nella sua essenza, attraversata nel suo scopo, laddove il suo impero non si estendesse ugualmente su di tutti, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado —; segue:

44. *Degnità.*

« *La legge punitiva deve imperare ugualmente su di tutti, senza distinzione nè di sesso, nè di età, ne di grado.* »

§. 267. — Poichè la legge punitiva ha per iscopo il mantenimento e la conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale (§. 75, 77, 136 e 147 e seguenti): poichè, per non restare viziata nella sua essenza ed attraversata nel suo scopo, la legge punitiva deve imperare ugualmente su di tutti, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado (§.266): poichè, se per questi *tutti*, su' quali deve imperare ugualmente la legge punitiva, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado, si intendessero unicamente i nazionali, senza comprendere gli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale, si realizzerebbe un male più orribile di quello mentovato nei §§. 194 e 197 e seguenti), permettendo che gli stranieri si cacciassero nell'ambito del territorio nazionale per commettervi impunemente qualunque violazione di legge punitiva — ; segue:

45. *Degnità*

« *Per quei tutti su' quali la legge punitiva deve imperare uguolmente, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado* (§. 266) *s' intendono non solo i nazionali, ma anche gli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale.* »

§. 268. — Poichè la legge punitiva ha per iscopo il mantenimento e la conservazione della sicurezza e della traquillità sociale (§. 75, 77, 136 e 147 e seguenti) — : poichè

resterebbe viziata nella sua essenza ed attraversata nel suo scopo, la legge punitiva deve imperare ugualmente su di tutti, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado (§. 266) — : poichè per quei *tutti* sui quali la legge punitiva deve imperare, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado, s' intendono non solo i nazionali, ma anche gli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale (§. 267) — : poichè non sarebbe sufficiente che la legge punitiva imperasse su tutti i nazionali e stranieri che commettono reato nell' ambito del territorio nazionale, mentre vi sono certi reati, i quali, benchè commessi all' estero, turbano direttamente la sicurezza, o la tranquillità della nazione, come sono i reati contro la *sicurezza dello Stato*, ed alcuni altri che il legislatore è in obbligo d' indicare nominatamente nel Codice — ; e mentre, per la materna vigilanza che la legge deve esercitare sui nazionali all' estero, rendesi indispensabile di garantirli dalle *gravi* offese che potrebbero patire all' estero, che parimenti dal legislatore verranno specificate nel Codice —: poichè relativamente a questi reati ed a queste offese non può non estendersi l' impero della legge punitiva sui colpevoli, nazionali o stranieri — ; segue:

46 *Degnità.*

« *La legge punitiva non solo deve imperare ugualmente su tutti i nazionali e stranieri che commettono reato nell' ambito del territorio nazionale, ma ancora su tutti i nazionali e stranieri, i quali commettono all' estero alcuno di quei reati i quali turbano direttamente la sicurezza o la tranquillità della nazione; come sono i reati contro la* SICUREZZA DELLO STATO *ed alcuni altri che il legislatore è in obbligo di indicare nominatamente nel Codice.* »

§. 269. — 47. *Degnità.*

« *La legge punitica deve parimenti imperare su tutti i nazionali e stranieri, i quali commettono all' estero alcuno dei gravi reati in persona o a danno di un nazionale; reati che parimenti il legislatore è in obbligo di specificare.* »

§. 270. — Poichè pei reati contemplati nella degnità 46.ª (§. 268) è giusto che cessi l' azione penale, qualora concorrano copulativamente le tre seguenti condizioni —

1.ª Che il nazionale, o lo straniero, sia stato condannato fuori dello Stato;

2.ª Che abbia espiato la pena;

3.ª Che la pena espiata, anche quando non fosse che una parte della pena inflittagli colla condanna, si trovi ugnale a quella comminata dal Codice penale nazionale:

E poichè è del pari giusto che, se la pena, o la parte di pena espiata, si trovi minore di quella comminata dal Codice penale nazionale, abbia luogo il giudizio nello Stato in conformità delle prescrizioni del Codice stesso, e che, in caso di condanna, sia computata la quantità di pena espiata all'estero —; segue:

48. *Degnità.*

« *Pei reati contemplati nella* 46ª *degnità* (§. 268) *cessa l'azione penale, qualora concorrano copulativamente le tre seguenti condizioni:*

1.ª *Che il nazionale, o lo straniero, sia stato condannato fuori dello Stato*;

2.ª *Che abbia espiato la pena*;

3.ª *Che la pena espiata, anche quando non fosse che una parte della pena inflittagli colla condanna, si trovi uguale a quella comminata dal Codice penale nazionale.*

E se la pena, o la parte di pena espiata, si trovi minore di quella comminata dal Codice penale nazionale, è sottoposto a giudizio, in conformità delle prescrizioni del Codice stesso, ed in caso di condanna, si computa la quantità di pena espiata all'estero. »

§. 271. — Poichè pe' reati contemplati nella 47ª *degnità* (§. 269) è giusto che cessi l'azione penale, qualora concorra una delle tre seguenti condizioni.

1.ª Che il nazionale, o lo straniero, sia stato giudicato ed assoluto fuori dello Stato;

2.ª Che, condannato fuori dello Stato, abbia espiato intieramente la pena inflittagli colla condanna, ancorchè inferiore a quella comminata dal Codice penale nazionale;

3.ª Che, condannato fuori dello Stato, abbia espiato una parte della pena inflittagli colla condanna, equivalente alla totalità della pena comminata dal Codice penale nazionale:

E poichè è del pari giusto che, se non abbia espiato punto la pena, o se ne abbia espiato solamente una parte non equi-

valente alla totalità della pena comminata dal Codice penale nazionale, abbia luogo il giudizio nello Stato, in conformità delle prescrizioni del Codice stesso, e che, in caso di condanna, sia computata la pena espiata all'estero —; segue:

49. *Degnità.*

« *Pe' reati contemplati nella 47ª degnità (§. 269) cessa l'azione penale, qualora concorra una delle tre seguenti condizioni:*

1.ª *Che il nazionale, o lo straniero, sia stato giudicato ed assoluto fuori dello Stato;*

2.ª *Che, condannato fuori dello Stato, abbia espiato intieramente la pena inflittagli colla condanna, ancorchè inferiore a quella comminata dal Codice penale nazionale:*

3.ª *Che, condannato fuori dello Stato, abbia espiato una parte della pena inflittagli colla condanna, equivalente alla totalità della pena comminata dal Codice penale nazionale.*

E se non abbia espiato punto la pena, o se ne abbia espiato solamente una parte, non equivalente alla totalità della pena comminata dal Codice penale nazionale, è sottoposto a giudizio nello Stato, in conformità delle prescrizioni del Codice stesso; ed in caso di condanna, si computa la pena espiata all'estero. »

§. 272. — Poichè le *degnità* 46ª e 47ª (§. 268 e 269) non escludono che con razionali convenzioni internazionali stipulate ne' pubblici trattati possa in qualche parte derogarsi ad esse degnità; segue:

50. *Degnità.*

« *Le degnità* 46ª e 47ª (§. 268 e 269) *s' intendono stabilite senza pregiudizio di quanto fosse altrimenti determinato con razionali convenzioni internazionali stipulate ne' pubblici trattati.* »

§. 273. — E poichè fuori de' casi contemplati nelle *degnità* 46ª e 47ª (§. 268 e 269), se un nazionale od uno straniero commetta un reato all'estero ed entri nel territorio nazionale, è giusto che i provvedimenti da adottarsi si facciano specialmente dipendere dalle razionali convenzioni internazionali fondate su' principî della reciprocità e stipulate nei pubblici trattati; segue:

51. *Degnità.*

« *Ognorachè, fuori de' casi contemplati nelle degnità* 46.ª e 47.ª (§. 268 e 269), *un nazionale, od uno straniero, commetta un reato all'estero ed entri nel territorio nazionale, i provvedimenti da adottarsi debbono specialmente dipendere dalle razionali convenzioni internazionali fondate su' principii della reciprocità e stipulate ne' pubblici trattati.* »

Comento alle degnità 44ª a 51ª, prese insieme.

§. 274. — Conformi a queste *degnità* sono gli articoli 5 a 10 del *progetto del Codice penale per la Repubblica di S. Marino da me compilato.* Eccone il tenore:

5. È soggetto alle prescrizioni del presente Codice:

1.° Chiunque, sia Sammarinese, sia forestiero, commetta reato nel territorio della Repubblica;

2° Chiunque, sia Sammarinese, sia forestiero, commetta fuori del territorio della Repubblica misfatto contro la sicurezza dello Stato; o si renda colpevole di misfatto per contraffacimento del suggello della Reggenza, o per contraffacimento d'impronte di una qualunque pubblica autorità o di un qualunque pubblico officio dello Stato, o degli stromenti che sono destinati ad eseguirle; o si renda colpevole di misfatto per falsità di un atto di qualsivoglia pubblica autorità, o di qualunque pubblico officio dello Stato;

3.° Chiunque, sia Sammarinese, sia forestiero, commetta fuori del territorio della Repubblica misfatto o delitto in persona o a danno di un Sammarinese.

6. Resta sospeso il giudizio contro il forestiero prevenuto di uno dei reati commemorati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, finchè egli non entri nel territorio della Repubblica, o non venga consegnato da un Governo estero.

Cessa questa sospensione:

1.° Quante volte la Reggenza decreti che si pronunci il giudizio, non ostante l'assenza del prevenuto dal territorio della Repubblica;

2.° Quante volte i giudici della Repubblica pronuncino giudizio contro l'autore, o uno dei correi, o un complice nel medesimo reato di cui è imputato il forestiero assente dal territorio della Repubblica.

7. Pei misfatti contemplati nel numero 2 dell'articolo 5

cessa l'azione penale, qualora concorrano copulativamente le tre seguenti condizioni :

1.ª Che il Sammarinese, o il forestiero, sia stato condannato fuori della Repubblica ;

2.ª Che abbia espiato la pena ;

3.ª Che la pena espiata, anche quando non fosse che una parte della pena inflittagli colla condanna, si trovi ugnale a quella comminata dal presente Codice.

Se la pena, o la parte di pena espiata, si trovi minore di quella comminata dal presente Codice, è sottoposto a giudizio nella Repubblica in conformità delle prescrizioni di questo Codice, ed in caso di condanna, si computa la quantità di pena espiata fuori.

8. Pel misfatto o delitto contemplato nel numero 3 dell'articolo 5 cessa l'azione penale, qualora concorra una delle tre seguenti condizioni :

1.ª Che il Sammarinese, o il forestiero, sia stato giudicato ed assoluto fuori della Repubblica ;

2.ª Che, condannato fuori della Repubblica, abbia espiato interamente la pena inflittagli colla condanna, ancorchè inferiore a quella comminata dal presente Codice ;

3.ª Che, condannato fuori della Repubblica, abbia espiato una parte della pena inflittagli colla condanna, equivalente alla totalità della pena comminata dal presente Codice.

Se non abbia espiato punto la pena, o se ne abbia espiato solamente una parte non equivalente alla totalità della pena comminata dal presente Codice, è sottoposto a giudizio nella Repubblica in conformità delle prescrizioni di questo Codice ; ed in caso di condanna, si computa la pena espiata fuori.

9. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 s'intendono stabilite senza pregiudizio di quanto fosse altrimenti determinato colle convenzioni internazionali stipulate nei pubblici trattati tra la Repubblica e gli altri Stati.

10. Allorchè, fuori dei casi contemplati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 5, un Sammarinese od un forestiero commetta reato fuori del territorio della Repubblica ed entri nel territorio della medesima, i provvedimenti da adottarsi dipendono specialmente dalle convenzioni internazionali fondate sul principio della reciprocità e stipulate nei pubblici trattati tra la Repubblica e gli altri Stati.

Comento alla 44.ª Degnità

§. 275. — I. *La legge punitiva deve imperare ugualmente su di tutti.*

Senza pregiudizio di quanto insegno nel *libro II* al *titolo VII* intorno alla *libertà nello agente*, ed al *titolo IX* intorno alle *circostanze intervenienti nel fatto.*

§. 276. — II. *Ugualmente su di tutti.*

Non solo perchè diversamente lo scopo della legge punitiva non si conseguirebbe, ma anche perchè *tutti* gli uomini, essendo *uguali* davanti la legge naturale, fonte e principio di qualunque legge punitiva (§. 134, 143 e seguenti), ogni privilegio si tradurrebbe in insulto alla umanità (Ved. §§. 193 e seguenti).

« Posto un Dio solo, non doveva sussistere differenza di natura fra le creature.

« I Dottori dicono:

« Tu chiederai, perchè Adamo è *unico* creato? Acciocchè fra gli uomini avvenire nessuno potesse dire all'altro: *io son razza più nobile di te* (1). »

Sono scritte nel Cap. I. v. 17. del Deuteronomio queste parole di Mosè:

« Non riguardate alla *qualità* della persona nel giudicio: ascoltate così il *piccolo*, come il *grande:* non temete d'alcuno uomo: conciosiacosachè il giudicio appartenga a Dio: e rapportate a me le cose che saranno troppo difficili per voi, ed io le udirò. »

È scritto ne' versetti 10 ed 11 della Epistola di S. Paolo Apostolo ai Romani:

« 10. Ma gloria, ed onore e pace sarà a chiunque fa il bene: al Giudeo primieramente, poi anche al Greco:

11. Perciocchè appo Dio non vi è riguardo alla *qualità* delle persone. »

Servio Sulpicio Galba (imperatore dopo Nerone), trovandosi Governatore nella Spagna Tarragonese condannò alla prescritta

(1) Mysna, de Sinedr. C. IV. §. 5.

pena del supplicio un tutore che aveva avvelenato il pupillo. E siccome il dannato domandava una *distinzione*, in qualità di cittadino romano, Galba, a convincerlo del principio della *uguaglianza*, si permise un tratto di derisione, facendogli ergere una Croce bianca, *più elevata delle ordinarie.*

Disse bene Vittorio Alfieri (1):

— « Obbedire a tutte leggi
TUTTI il debbono AL PAR, qual che sien elle.
Rendono i re dell'opre loro ai soli
Numi ragione (2); e non v'ha ETA', nè GRADO,
Nè SESSO v'ha, che il rio delitto escusi
Del non sempre ubbidir. Pochi impuniti,
Danno a molti licenza. »

Nè tal prestantissimo generale impero della legge punitiva può adontare gli elevati di mente e di cuore. L'obbedienza alla legge è la moneta colla quale acquistasi la civile libertà. Gli elevati di mente e di cuore sanno pur troppo che può fare

— « Orror la colpa;
Non il castigo (3). »

Nè la sommessione de' giusti e de' virtuosi alla sanzione legislativa può loro riuscire increscevole.

— « *Rex eris*
Si recte facies. Hic murus aheneus esto,
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa (4). »

— « *Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra*
Pectora pro facto spemque metumque suo (5). »

(1) Antigone, atto III, scena I.

(2) Allude alla inviolabilità della persona del Re, reclamata dalla politica necessità (Ved. §. 282.).

Del resto, se i Re rendessero sempre ragione ai Popoli, gli scettri gronderebbero meno di lagrime e di sangue.

(3) Parole di Temistocle ai propri figli. — Metastasio, il Temistocle, atto III, scena III.

(4) Horat. Lib. I. Epistol. I, v. 61.

(5) Ovid., Fast. Lib. I.

« Se non che coscïenza m' assecura,
La buona compagnia che l' uom francheggia
Sotto l' osbergo del sentirsi pura (1). »

. . . « Uom giusto e forte
Altro non teme che vergogna e colpa.
Degli eventi maggior, non lo sgomenta
O furibonda popolar procella,
O ceffo di tiranno: il mondo crolli
Sopra il suo capo, ei con immote ciglia
Afferrato al dover guarda securo
Le sue ruine e ne sostiene il colpo (2). »

E dal principio che la legge punitiva impera ugualmente su di tutti emerge la conseguenza che la conoscenza di questa legge sia d' interesse comune.

« La conoscenza della legislazione criminale è la più importante per ciascun membro d' uno Stato. Non v' ha alcuna posizione della vita, che possa far dire ad alcuno: io sono senza interesse in questa ricerca. La fragilità troppo naturale alla maggior parte degli uomini, i vizî e le passioni degli altri, l' instabilità delle cose umane, il numero infinito ed impreveduto degli avvenimenti che ciascun giorno fa nascere, dimostrano ad uno spirito per poco che sia attento, che la conoscenza approfondita delle leggi proibitive, e delle pene alle quali si va incontro violandole è uno studio d' un interesse generale (Blakston). Il vortice infatti degli avvenimenti politici, il terribile dramma delle rivoluzioni Europee ci hanno presentato lo spettacolo non più di feroci assassini, di oscuri vagabondi assoggettati ad un giudizio criminale, ma di soggetti coi quali potevamo il giorno innanzi essere uniti nei tempî, nei pubblici spettacoli, a mensa (3). »

§. 277. — III. — *Senza distinzione nè di sesso, ecc.*

E quindi nel linguaggio legale le frasi: *Se alcuno, chiunque, chi, colui,* ecc. additano tanto *il maschio*, quanto *la fem-*

(1) Dante, Inferno, XXVIII. 112.
(2) Cesarotti, Pronea.
(3) Osservazioni su diversi punti del Codice penale per lo Regno delle Due Sicilie, §. 1. — Napoli 1824.

mina. Non parmi opera vana il trascrivere qualche legge romana in rapporto a ciò.

L. 3, § 1, D. III. V. *De negotiis gestis*, *Ulpianus*, *Lib*. 10 *ad Edictum* : — « *Haec verba*, SI QUIS , *sic sunt accipienda* , SIVE QUÆ: *nam et* MULIERES *negotiorum gestorum agere posse et conveniri, non dubitatur.*

L. 3, § 1, D. XLIII. XXIX. *De homine libero exhibendo* , *Ulpianus*, *Lib*. 71 *ad Edictum*: — « *Haec verba*, QUEM LIBERUM, *ad omnem liberum pertinent: sive pubes sit* , *sive impubes ; sive* MASCULUS, *sive* FEMINA.

L. 16, D. XLIX. XIV. *De jure fisci*, *Ulpianus*, *Lib*. 18 *ad Legem Juliam et Papiam*: — « *Ait Divus Trajanus*, *quicumque professus fuerit*. QUICUMQUE *accipere debemus* , *tam* MASCULUM, *quam* FEMINAM. »

L. 1, D. L. XVI. *De verborum significatione*, *Ulpianus*, *Lib*. 1 *ad Edictum* : — « *Verbum hoc*, SI QUIS, *tam* MASCULOS, *quam* FEMINAS, *complectitur*. »

L. 84 D. eod. tit., *Paulus lib*. 2 *Ad Vitellium* :

« FILII *appellatione* OMNES LIBEROS *intelligimus*. »

L. 152. D. eod. tit., *Gajus*, *Lib*. 10 *ad Legem Juliam et Papiam* :

« HOMINIS *appellatione tam* FEMINAM , *quam* MASCULUM *contineri non dubitabitur*. ».

L. 163 §. 1. D. eod. tit., *Paulus lib*. 2. *ad Sabinum* :

« §. 1. PUERI *appellatione etiam* PUELLA *significatur*.........

L. 172. D. eod. tit., *Ulpianus lib*. 38. *ad Sabinum* :

« LIBERTI *appellatione etiam* LIBERTAM *contineri placuit*. »

L. 195. in princ. D. eod. tit., *Ulpianus* , *lib*. 64. *ad Edictum*:

« *Pronunciatio sermonis in* SEXU MASCULINO *ad* UTRUMQUE SEXUM *plerumque porrigitur*. »

Ved. pure L. 116. D. eod. tit. —, e L. 3. C. VI. XXVIII. *De filiis praeteritis, vel exheredatis*.

§. 278. — IV. — *Nè di età*, ecc.

Ved. §. 275.

§. 279. — V. — *Nè di grado*.

La legge punitiva tutto piana ed adequa. Imbavaglia il desire mal sano così del *patrizio* , come del *plebeo* , — così del

filosofo, come dell' *analfabeta* — , così dell' umile poverello , come del ricco arrogante.

« Per te ricco e meschino ad una stregua
Vanno del paro , che tua giusta mano
Tutte disuguaglianze nostre adegua (1). »

Memoranda è la risposta degl' imperatori Diocleziano e Massimiliano a quel *filosofo* che implorava la esenzione dai carichi inerenti allo stato di sua fortuna.

« *Professio et desiderium tuum inter se discrepant : nam cum* PHILOSOPHUM *te esse proponas, vinceris avaritia et rapacitate : et onera quae patrimonio tuo injunguntur , solus recusare conaris : quod frustra te facere, ceterorum exemplo poteris edoceri.* « — L. 6, C. X. XLI, *De muneribus patrimoniorum.* — *Impp. Diocl. et Maxim. AA.*

Vedi il §. 275.

§. 280. — VI. *Nè di grado.*

Si crederebbe ? I sacerdoti (e sempre essi ! ...) hanno presentato il più laido spettacolo di ribellione alla legge della *uguaglianza*, creando *privilegi* a loro favore.

I sacerdoti Egiziani sostenevano di avere ricevuto da Iside la terza parte delle terre. Non pagavano tributi , ed esigevano le decime dagli altri , ecc. ecc.

I Sacerdoti Indiani riuscirono ad imporre come articolo di fede la *disuguaglianza sociale* fondata sulla *naturale disuguaglianza delle caste*.

Si legge nei versetti 31 ed 87 e seguenti del Libro 1 del Codice di Manù :

« 31. Per propagare l'umana razza, dalla bocca, dal braccio, della coscia, dal piede produsse (Brama) il Bramino, lo Sciatria, il Vasia, il Sudra.

87. Per conservare tutta questa creazione , l' essere supernamente glorioso assegnò occupazioni differenti a quei che aveva prodotti dalla bocca , dal braccio , dalla coscia , dal piede.

(1) Disse della legge Solone in una elegia riportata da Demostene nell' aringa intorno all' Ambasceria, e mutata in italiano da Cesarotti.

88. Ai *Bramini* diè lo studio e insegnare i Veda, compiere il sagrifizio, dirigere i sagrifizi offerti da altri, e il diritto di dare e ricevere.

89. Ai *Sciatria* impose di proteggere il popolo, esercitare la carità, sagrificare, leggere i libri sacri, e non abbandonarsi ai piaceri dei sensi.

90. Curar gli armenti, far limosina, sagrificare, studiare i libri santi, trafficare, prestare, lavorar la terra, son funzioni dei *Vasia*.

91. Ai *Sudra* non assegnò che di servir le classi precedenti, senza scemarne il merito.

96. Fra gli esseri, primi sono gli animati: fra gli animati quei che sussistono per propria intelligenza; fra gl'intelligenti son primi gli uomini, e fra gli uomini i bramini. »

Di qui la *insultante disuguaglianza* delle pene.

Ne' versetti 164 a 168 del lib. IV del citato Codice si legge:

164. Non alzi (il Duigia) mai il bastone contro un altro per collera, non batta, eccetto suo figlio, o il suo discepolo, cui può castigare per loro insegnamento.

165. Il Duigia che si avventa ad un Bramino per ferirlo, *ma che nol batte*, è dannato cent'anni nell'inferno detto Tamisra.

166. Per averlo battuto, fosse pure con un gambo d'erba, per collera ed a posta, deve rinascere per ventura trasmigrazione nel ventre d'ignobile animale.

167. L'uomo che, per ignoranza della legge, fa scorrere il sangue d'un Bramino che non pugnava contro di lui, soffrirà dopo morto acutissimo dolore.

168. Quanti granelli di polvere assorbe il sangue cadendo per terra, per altrettanti anni colui che versò quel sangue sarà divorato da animali carnivori nell'altra vita. »

§. 281. — VII. — *Nè di grado.*

E quindi dovrebbe disperdersi financo la memoria di tutte quelle *distinzioni di nascita*, e di tutti quei *privilegi* fondati sullo stato ecclesiastico, sulla pretesa *nobiltà*, ecc.

Dicea Seneca (1):

(1) Trag. Hercul.

— « *Nobiles non sunt mihi*
Avi ; sed clara virtus ,
Quae numquam stygias fertur ad undas. »

Bione burlavasi di coloro che dalle virtù , o dalle ignominie degli antenati giudicavano il merito od il demerito degli uomini.

« Bione seppe un giorno che alcuni dei suoi nemici avevano raccontato delle favole al re Antigono, riguardo alla sua nascita ignominiosa. Egli non fece rimostranza alcuna, e neppure fece conoscere di esserne consapevole. Antigono mandò a cercare Bione , credendo di metterlo in grandissimo imbarazzo , e gli disse : istruiscimi un poco intorno al tuo nome, al tuo paese , alla tua origine , ed alla professione dei tuoi parenti. Bione non si scompose punto. Mio padre , rispos' egli , era un liberto che vendeva del lardo e del burro salato ; era impossibile di conoscere s' ei fosse stato bello o brutto , perchè aveva la faccia affatto sfigurata dai colpi ricevuti dal padrone. Era Scita di nazione (1) , e originario delle rive del Boristene ; aveva conosciuto mia madre in un luogo pubblico dove l' aveva incontrata; fu in questo luogo che celebrarono le loro nozze : finalmente mio padre commise non so qual delitto , per cui fu venduto con sua moglie e coi suoi figliuoli. Io era un pargoletto assai bello ; un oratore mi comperò , e , morendo , mi lasciò suo erede ; lacerai tosto il testamento , lo gittai nelle fiamme , e mi ritirai in Atene , ove attesi allo studio della filosofia. Voi conoscete ora il mio nome, il mio paese , mio padre e tutta la mia origine, del pari che me (2). »

Napoleone nasceva in Ajaccio, nell' isola di Corsica il 15 agosto 1769.

Giovandosi della nobiltà del casato Bonaparte , alcuni scrittori immaginarono sotto il consolato, e quando appunto Napoleone non doveva star gran fatto a rimettere in piedi la monarchia, di tessere di loro invenzione, una genealogia di principe al *futuro imperatore* , e di trovargli persino degli avoli tra gli

(1) Anche Anacarsi era Scita. Quando un Ateniese rimproverò ad Anacarsi l' essere nato nella Scizia , questo rispose : « *il mio paese disonora me; il tuo paese è disonorato da te.* »

(2) Fénélon , Compendio delle vite de' più illustri filosofi dell' antichità.

antichi monarchi del settentrione. Ma il soldato che sentiva vivere in sè la rivoluzione francese, e che non dimenticava che il solo suo merito l'aveva, sotto il regno dell'uguaglianza, dai gradi inferiori sollevato al sommo dell'autorità nell'esercito, rispose per mezzo de' suoi giornali, *che la sua* NOBILTA' *posava tutta sui servigi che egli aveva renduti alla patria, e che essa originava solo da* MONTENOTTE (1).

§. 282. — VIII. — *Nè di grado.*

Che dirsi de' Re?

Questi, rigorosamente parlando, dovrebbero essere i primi a sottoporsi all'autorità della legge, non fosse che per servire di esempio.

— « *Si vis me flere, dolendum est*
Primum ipsi tibi (2). »

« Quanto può nei soggetti
L'esempio dei monarchi! Ognuno imita
Di chi regna il costume; e si propaga
Facilmente dal trono
Il vizio, e la virtù. Perciò più grande
Il merito, e la colpa
Sempre è nel re; chè del fecondo esempio
Per cui buono o malvagio altri si rende,
Premio maggior, maggior castigo attende (3). »

— « Comincia il regno
Da te medesmo. I desiderj tui
Siano i primi vassalli, onde i soggetti
Abbiano in chi comanda
L'esempio di ubbidir (4). »

(1) Vedi la Storia di Napoleone di *Laurent de l'Ardèche.*
(2) Horat. *ad Pisones.*
(3) Metastasio, Sant' Elena al Calvario, parte I.
(4) Metastasio, Gioas, parte II.

« Se il superiore o il principe non segue la diritta regola di condotta ed una saggia direzione, gl' inferiori non seguiranno alcuna legge, nè si assoggetteranno ad alcuna subordinazione. Se alla *Corte* non si fa verun caso della retta ragione; se non si presta fede ai dettami della medesima; se i magistrati non hanno alcun rispetto per le istituzioni, nè ripongono in queste fiducia; se gli uomini superiori si ribellano contro l' equità, violando le leggi, e gli uomini volgari contro la giustizia: è una felice combinazione, se, sotto l' influenza di cosiffatte circostanze, il regno si conservi senza crollare (1). »

I primi imperatori romani, siccome ricusavano il nome di re, così non affettavano la regia podestà, e perciò non ardivano di dire che essi erano al di sopra della legge. Quando per altro non volevano ubbidire ad alcune leggi, chiedevano al Senato di esserne sciolti: ed il Senato, stando ad essi servilmente soggetto, vi aderiva alacremente. Così il Senato svincolò Caligola dalle leggi *caducarie*. V. la L. Giulia e Papia Poppea contro i celibi.

Molti altri senatoconsulti s' incontrano, i quali svincolano da certe leggi gl' imperatori. Allorchè poi il popolo romano si assuefece al giogo imperiale, gl' imperatori si dispensarono di ricorrere al Senato, tanto per essere eglino stessi svincolati, quanto per isvincolare gli altri. Laonde, benchè il Senato non abbia sciolta l' imperatrice dalle leggi *caducarie*, tuttavia Ulpiano non esita a chiamarla *svincolata per privilegio*.

I buoni principi menavan vanto di rimanere sottoposti alle leggi.

« *Digna vox est majestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri; adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas; et revera majus imperio est submittere legibus principatum. Et oraculum praesentis edicti, quod nobis licere non patimur, aliis indicamus.* » — (L. 4, C. 1 XIV. *De legibus et constitutionibus principum et edictis. — Impp. Theod. et Valent. AA. ad Velusium P. P. — Dat. III. Id. Jun. Ravannae, Florentio et Dionisio coss.* 429).

(1) Confucio e Mencio. I quattro libri della filosofia morale e politica della China. Meng-Tseu, Lib. II Hia-meng, cap. II, art. 1.

« OMNES *legibus regantur, etiam si ad divinam domum* (1) *pertineant.* « — (L. 10 , C. *eod. tit. — Dat. VIII Iduum Febr., Anthemio V. cos.* 455).

Ho detto più sopra, che, *rigorosamente parlando, i re dovrebbero essere i primi a sottoporsi al volere della legge*; mentre vi ha un motivo pieno di efficacia per sottrarre i re all' obbligo dell'osservanza della legge punitiva. Ulpiano insegnava: « *Princeps legibus solutus est. Augusta autem licet legibus soluta non est, Principes tamen eadem illi privilegia tribuunt* , *quae ipsi habent.* » — *L.* 31, D. 1. III. *De legibus, Senatusque consultis* , *et longa consuetudine* , *Ulpianus* , *lib.* 13 , *ad Legem Juliam et Papiam.*)

A prescindere dalla consorte del principe, per la quale mi sarebbe impossibile il trovare una ragione onde esentarla dall' obbligo dell' osservanza della legge punitiva , quale sarebbe il motivo , onde esentarne lo stesso principe ? Forse la presunzione della impossibilità che un re sul trono possa commettere reato ?

Ma relativamente alla presunzione della impossibilità che un re possa delinquere , trovasi nei fatti una solenne e quotidiana mentita.

« Se non mi credi, pon mente alla spiga ;
Ch' ogni erba si conosce per lo seme (2). »

Si stia al fatto, e non ad altro che al fatto;

« E questo fia suggel, ch'ogni uomo sganni (3). »

Non è certo di una persona assunta al trono che possa dirsi :

« Uso e natura sì la privilegia ,
Che, perchè 'l capo reo lo mondo torca ,
Sola va dritta, e 'l mal cammin dispregia (4). »

(1) *Ad divinam domum.* Così chiamavasi la casa dell' imperatore, stantechè questo spacciavasi per *divinità* esercente sulla terra le funzioni del *Dio supremo.*

(2) Dante , Purgatorio , XVI. 113.

(3) Dante , Inferno , XIX. 21.

(4) Dante , Purgatorio , VIII. 130.

La presunzione della impossibilità di delinquere potrebbe per avventura fondarsi su due basi :

1. Che il regno sia in se stesso il colmo della felicità ; 2. Che, raggiunta la felicità, si faccian mozzi tutti i desiderî, e che quindi si distrugga ogni seme della mala cupidigia di delinquere.

Quale fia a questi argomenti condegna risposta ?

« Veramente più volte appaion cose,
Che danno a dubitar falsa matèra,
Per le vere cagion che son nascose (1). »

Trovare felicità nel regno? Sogno di Egeo che langue !

« Del Ciel felice dono
Sembra il regno a chi sta lunge dal trono ;
Ma sembra il trono istesso
Dono infelice a chi gli sta dappresso (2). »

Odasi Aristodemo :

« Che è mai la pompa e lo splendor del trono !
Quanta miseria, se dappresso il miri,
Lo circonda sovente (3) ! »

E lo stesso Aristodemo :

« Che dici? il regno ? la più grande è questa
Delle umane sventure. O se potesse
L' uom dalla polve interrogar sul trono
Lo schiavo coronato ! intenderesti (4),
Che solo per punire il Ciel sovente
Uno scettro ne manda, una corona (5). »

(1) Dante, Purgatorio, XXII. 28.
(2) Metastasto, l' Ezio, atto I, scena IX.
(3) Monti, l' Aristodemo, atto I, scena IV.
(4) Parla a Cesira.
(5) Monti, l' Aristodemo, atto III, scena III.

Crollata la prima base, è per ciò stesso rovesciata la seconda. Il raggiugnimento del trono distrugge ogni seme della mala cupidigia di delinquere? Imbecillaggine!

— « Felicità sarebbe
Il regno in ver, se i contumaci affetti
Rispettassero il trono; onde, cingendo
La clamide real, più non restasse
Altro a bramar. MA DA UN DESIRE ESTINTO
GERMOGLIA UN ALTRO; e nel cambiare oggetto
Non scema di vigor (1). »

Se non è la mal fondata presunzione della impossibilità di delinquere, quale sarà il motivo pieno di efficacia pér sottrarre i re all'obbligo dell'osservanza della legge punitiva?— La *politica necessità*.

Non parlo già dei *re assoluti*. Costoro si creano tutte le esenzioni che loro piaccia; nè debbono allegare altro motivo, fuorchè la ragione del più forte. — Parlando poi dei *re costituzionali*, non può non ammettersi *la intangibilità della loro persona*. Un re sul trono è il segno del livore e della invidia. Gli ambiziosi non calcolano le miserie del trono: guardan solo la clamide abbagliante. Fanno il trono sinonimo di grandezza, e ne sospirano il possesso; e son presi d'invidia contra il possessore; chè s' invidia sempre ciò che è o che si reputa grande.

« *Summa petit livor, perflant altissima venti.*
Summa petunt dextra fulmina missa Jovis » (2).

« *Saepius ventis agitatur ingens*
Pinus; et celsae graviore casu
Decidunt turres; feriuntque summos
Fulmina montes » (3).

(1) Metastasio. Il Demetrio, atto II, scena III.
(2) Ovidius.
(3) Horatius, Od. X, lib. 2.

La invìdia è un male inseparabile dalle corti.

« La meretrice (1), che mai dall' ospizio
Di Cesare non torse gli occhi putti,
Morte comune, e delle corti vizio » (2).

Senza la *intangibilità della persona del re*, chi potrebbe a questo garantire un solo istante di pace? Oltracciò, la necessità di neutralizzare le insidie dei gabinetti stranieri, di mantenere salda la disciplina intestina, di non privare la nazione del capo dello Stato ad ogni volere di un querelante, di un denunziante, ed anche di un protervo calunniatore, hanno elevato a *necessità politica* la esenzione del re dall' osservanza di ogni legge punitiva, e fatto proclamare il principio della *inviolabilità della sua persona*.

Quasi i medesimi motivi hanno fatto accogliere la massima di non poter certi uomini rivestiti di qualche potere eminente dello Stato essere tradotti in giudizio prima della cessazione del mandato, o prima dello adempimento di certe condizioni.

Motivi di alta diplomazia consigliano altresì di dichiarare inviolabili gli ambasciadori. Pomponio chiama *Santi* gli ambasciatori stranieri, nella L. 17. D. *De legationibus*, cui piacemi trascrivere, comechè il contenuto in essa, in varî punti, non fosse degno di essere preso a modello.

L. 17. D. L. VII. *De Legationibus*, *Pomponius Lib.* 37. *ad Quintum Mucium*. — « *Si quis legatum hostium pulsasset, contra jus gentium commissum esse existimatur: quia* SANCTI HABENTUR LEGATI : *et ideo, si, cum legati apud nos essent gentis alicujus, bellum cum eis indictum sit: Responsum est liberos eos manere: id enim juri gentium conveniens esse: itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere: quem hostes si non recepissent, quaesitum est an civis Romanus maneret, quibusdam existimantibus manere, aliis contra: quia quem semel populus jussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur: sicut faceret, cum aqua, et igne interdiceret, in qua sententia videtur Publius Mucius fuisse. Id autem maxime quaesitum est in Hostilio Mancino, quem Nu-*

(1) La invidia.
(2) Dante, Inferno, XIII. 64.

mantini sibi deditum non acceperunt: De quo tamen lex postea lata est, ut esset civis Romanus: et Praeturam quoque gessisse dicitur. »

Comento alla 45ª degnita'.

§. 283. — *S' intendono non solo i nazionali, ma anche gli stranieri ec.*

Sarebbe strano che, mentre la legge punitiva garantisce gli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale nella guisa stessa che i nazionali (§. 194 e seguenti), non potesse esigere dai medesimi la stessa obbedienza che esige dai nazionali. *Commoda qui sentit, sentire et incommoda debet.* E se fosse altramente, chi potrebbe garantirci dal pugnale e dai saccheggi degli stranieri?

« Nei paesi stessi in cui ogni straniero entra liberamente, si suppone che il sovrano non gli dia accesso, che sotto la condizione di esser egli soggetto alle leggi: intendo alle leggi generali dello Stato. La sicurezza pubblica, i diritti del principe e delle nazioni esigono necessariamente questa condizione: e lo straniero tacitamente vi si sottomette, tostochè entra nel paese, non potendo presumere di avervi accesso in altra guisa » (1).

Le nazioni generose dicono, come Roma dicea:

— » Madre comune
D' ogni popolo è Roma, e nel suo grembo
Accoglie ognun che brama
Farsi parte di lei. Gli amici onora,
Perdona a' vinti, e con virtù sublime
Gli oppressi esalta, ed i superbi opprime « (2).

E che sarebbe di loro, se uno straniero potesse impunemente lacerare il seno di quella nazione che lo riceve fra le sue braccia?

Nel Levitico, Cap. XXIV, vers. 16 e 22, sta scritto:

(1) Vattel, Dritto delle genti, Tom. 2. Cap. V. §. 101.
(2) Metastasio, Adriano in Siria, Atto 1. Sc. 1.

« 16. E chi avrà bestemmiato il nome del Signore, del tutto sia fatto morire: in ogni modo lapidilo tutta la raunanza: sia fatto morire così lo *straniero*, come colui che è natio del paese, quando avrà bestemmiato il Nome.

22. Abbiate una stessa ragione: sia il forestiere, come colui che è natio del paese: perciocchè io sono il Signore Iddio vostro. »

Vedi pure I Numeri ,| Cap. XV. vers. 22 a 26.

Nondimeno sarebbe mostruoso il punire gli *stranieri* più severamente che i nazionali.

Quindi non è mica encomiabile la legge di Solone, in virtù della quale un *meteco* (straniero) che uccidesse un *Ateniese* dannavasi nel capo, mentre un *Ateniese* che uccidesse uno *straniero* punivasi solamente coll'esilio.

Comento alla 46.ª Degnità

§. 284. — I. — *come sono i reati contro la sicurezza esterna*, ecc.

Il numero di questi reati può variare secondo le varie condizioni di ogni singolo Stato.

Per esempio, quasi tutti i Codici vigenti in Europa noverano, oltre ai reati contro la *sicurezza esterna ed interna*, il *contraffacimento di monete nazionali*, *di fedi di credito*, *di polizze di banco*, *di pubblica carta atta a riscuotere denaro dalle pubbliche casse*, ec. — Vedi *l'applicazione critica* a questo capitolo.

E pure, non essendovi nella Repubblica di S. Marino nè conio di monete, nè banchi pubblici, ec., l'articolo 5 trascritto al §. 274 non poteva imitare la dicitura de' Codici degli altri Stati.

§. 285. — II. — *Che il legislatore è in obbligo d'indicare nominatamente nel Codice.*

Senza questa speciale menzione, il giudice sarebbe inceppato dalla massima generale che il potere delle leggi penali si estende findove estendesi il territorio. *Non ultra territorium.* Nè varrebbe il dire che il giudice, veduto che un dato reato offende la sicurezza o la tranquillità della nazione, potrebbe

applicare la pena conformemente alla dottrina nomotetica. Perciocchè in questo caso il giudice si eleverebbe a legislatore. Spetta a questo solamente il dichiarare quali fatti abbiano la malefica influenza di turbare la sicurezza o la tranquillità della Nazione, benchè commessi all' estero.

§. 286. — III. — *In obbligo d' indicare* ecc.

Però niuno che abbia commesso uno de' reati *indicati* dal legislatore può costringersi a subire le conseguenze della legge violata, laddove non cada legalmente in potere della giustizia.

Si cade legalmente nelle mani della giustizia : 1.° quando il prevenuto è consegnato da' governi stranieri in conformità dei trattati diplomatici : 2.° quando entra nel territorio nazionale.

Lo ingresso del prevenuto nel territorio nazionale vuol essere la conseguenza della *libera volontà* del medesimo. Quindi le seguenti deduzioni corollarie :

1.ª Allorchè il territorio in cui trovasi il prevenuto si aggrega al territorio nazionale, e passa a far parte di esso, sia per dritto di successione, sia per conquista, sia per convenzione diplomatica, ecc., l' arresto del prevenuto eseguito *repentinamente*, mal si direbbe un arresto *legalmente* eseguito. — È contra i principi delle nazioni civilizzate il profittare di questi mezzi per rendere inefficace il dritto di asilo accordato al prevenuto. Il governo nazionale deve stabilire un *perentorio*, decorso il quale, potrà eseguire *legalmente* l' arresto.

2.ª Il prevenuto che viene sbalzato sul territorio nazionale da una tempesta o da altra forza maggiore, non si reputa *entrato nel territorio nazionale*, e perciò l' arresto della sua persona mal si direbbe *legalmente* eseguito.

Il prevenuto non è guidato dalla *libera volontà*, tutte volte che

« *Necessità* 'l c' induce, e non diletto » (1).

È un' abdicazione ai suggerimenti della umanità il tramenare alle prigioni e forse al patibolo un infelice che

(1) Dante, Inferno, XII. 87.

— « Con lena affannata
Uscito fuor del pelago alla riva
Si volge all' acqua perigliosa e guata » (1).

« *Est res sacra miser ; noli sua tangere fata.* »

È una pubblica lezione di crudeltà e di ferocia il cingere di catene e di ferri una povera creatura, che

« Di lagrime atteggiata e di dolore » — (2),

implora, dopo il naufragio, il soccorso de' circostanti.

« Va cercando conforto, e trova affanno » ...!. (3).

« È contro il diritto delle nazioni incivilite il profittare dell'occasione di un naufragio, per sottomettere al rigore delle leggi, ancorchè giusto, gl'infelici salvati dalla tempesta » (4).

COMENTO ALLA 47.ª DEGNITÀ

§. 287. — I. *I quali commettono all'estero alcuni de' gravi reati.*

Ved. l'*applicazione critica* a questo *capitolo.*

§. 288. — II — *Il legislatore è in obbligo di specificare.*

Vedi i §§. 285 e 286.

(1) Dante, Inferno, I. 22.
(2) Dante, Purgatorio, X. 78.
(3) Metastasio, Didone abbandonata, atto II, scena IX.
(4) Deliberazione dei Consoli, de' 18 frimaio, anno VIII. (Sirey, I, 2, 6).

Comento alla 48.ª degnita'

§. 289. — I. — *Ne' reati contemplati nella 46.ª degnità cessa l'azione penale.*

Non è a confondere questa *cessazione* colla *sospensione* mentovata nell'articolo 6 del *Codice penale di S. Marino secondo il mio progetto* (Vedi §. 274).

La clausola di questo articolo, attese sopra tutto le speciali condizioni della Repubblica di S. Marino, parvemi indispensabile, trattandosi di *straniero*, ad effetto di evitare tanti inutili e forse *vani* giudizi. Essa però non riguarda il nazionale, il quale il più delle volte potrà essere condannato in contumacia con profitto, in quanto a certi effetti della condanna.

E la stessa *sospensione* a riguardo dello *straniero* cessa qualora concorra una delle condizioni, i cui motivi sono evidenti (Ved. cit. art. 6 a §. 274).

§. 290. — II — *Cessa l'azione penale, qualora concorrano copulativamente le tre seguenti condizioni*, ecc.

Pei reati della natura di quelli menzionati in questa *degnità* la oculatezza e la circospezione non sono mai di esuberanza.

I più frai legislatori si appagano, chi del *giudizio* subìto all'estero, chi della *pena espiata* all'estero, chi di altre misure esercitate da un estero governo, schivando di entrare in minuziosi provvedimenti.

Ved. l'*Applicazione critica* al presente *capitolo.*

§. 291. — III. — 1.ª *Che il nazionale, o lo straniero, sia stato condannato fuori dello Stato.*

Non basta l'essere stato *giudicato*, quando il giudizio vada a finire coll'assoluzione.

Lo Stato, in questo caso, non può riposare sull'attività, spesso apparente, di un governo estero.

Il migliore invigilatore degl'interessi dello Stato è lo Stato istesso.

E però, non ostante il *giudizio* de' tribunali esteri, quando questo è assolutorio, rimane viva l'azione penale contro il

prevenuto, e si esperimenta come se giudizio non vi fosse stato.

§. 292. — IV. — 2.ª *Che abbia espiato la pena.*

Pe' motivi accennati nel §. antecedente lo Stato non può discacciare il fondato sospetto, che la condanna profferita all'estero possa essere un tranello inteso ad impedire lo esperimento del giudizio davanti i tribunali nazionali, ed a sottrarre il colpevole alla meritata pena.

§. 293. — V. — 3.ª *Che la pena espiata, anche quando non fosse che una parte della pena inflittagli, si trovi uguale a quella comminata dal Codice della nazione.*

I motivi di questa terza condizione si concepiscono di leggieri.

Primieramente, qualora la pena espiata uguagli quella comminata nel Codice penale nazionale, la sottoposizione ad un nuovo giudizio soverchierebbe la stessa austerità draconiana, ed il sacrosanto principio del *non bis in idem* sarebbe conculcato, senza neppure un briciolo di ragione.

In secondo luogo, qualora il condannato fosse riuscito ad esimersi all' obbligo di espiare *tutta* la pena inflittagli all'estero, e ne avesse espiata solamente *una parte*, alcuno potrebbe inclinare alla opinione rigorosa di doversi riprodurre il giudizio.

Ma quando si rifletta che la giustizia dello Stato debba tenersi paga di una pena *uguale* a quella comminata dal Codice penale della nazione, nasce il razionale convincimento, *che la espiata parte di pena inflittagli colla condanna, purchè equivalga alla* TOTALITA' *della pena comminata dal Codice penale nazionale, sia pienamente soddisfacente.*

A vero dire, interverrà ben di rado che i Codici penali esteri minaccino una pena *più grave* di quella minacciata dal Codice nazionale, in difesa della sicurezza e della tranquillità della Nazione. — Sarebbe dal lato de' legislatori esteri soverchia tenerezza!...

Ma se questo fenomeno si verificasse, la Nazione dovrebbe reputare offesi i principii della stessa moralità, quante volte cercasse di trarre profitto dallo eccessivo rigore de' Codici e-

steri, e quante volte, potendo rattemperarlo; come nel caso in esame, non ne cogliesse sollecita la occasione.

§. 294. — VI. — *Se la pena, o la parte di pena espiata, si trovi* MINORE *di quella comminata dal Codice penale nazionale, è sottoposto a Giudizio nello Stato; ecc.*

E da notare che io non dico « *è condannato nello Stato* » — sibbene « *è sottoposto a giudizio* ».

In questa ipotesi il giudizio pronunciato all'estero tiensi come non avvenuto. Il *vero* giudizio si esperimenta nello Stato. Il potere giudiziario locale pronuncia colla guida della propria ermeneutica legale, senza lasciarsi imporre dal giudizio del tribunale straniero.

E quindi il prevenuto può venire assolto; o condannato, secondo la estimazione di chi giudica.

§. 295 — VII. — *Ed in caso di condanna, si computa la quantità di pena espiata all'estero.*

Il quale provvedimento è un corollario della premessa manifestata nel §. antecedente, e della necessità di equamente distribuire le pene.

Se il prevenuto è assolto, non rimane al legislatore dello Stato, che lo sterile dispiacere che il *giudicato assolto* abbia sofferto una pena all'estero. — Ma, se viene condannato; il computare la quantità di pena, espiata all'estero, è un dovere della più stretta e rigorosa giustizia distributiva.

§. 296. — VIII. — È da notare, da ultimo, che qualora la pena espiata all'estero sia di un genere diverso di quella ritenuta dal Codice penale patrio, resta affidato al prudente e conscenzioso arbitrio del potere giudiziario il ragguagliarne il valore.

§. 297. — IX. — *Confr. il* §. 286.

Comento alla 49ª degnità.

§. 298. — I — *Pe' reati contemplati nella 47.ª degnità* (§. 269) *cessa l'azione penale : 1° — Qualora il nazionale, o lo straniero, sia stato giudicato ed assoluto fuori dello Stato.*

In questa *degnità* si contemplano certi reati commessi all'estero in persona o a danno di un nazionale. — Il legislatore non può essere agitato dal sospetto di cui nel paragrafo 290 e seguenti.

Confida nel principio universalmente riconosciuto che in qualsivoglia Stato lo straniero è garantito al pari di ogni altro, in quanto alle leggi di sicurezza.

Quindi, in caso di offesa patita dal nazionale all'estero, il potere sociale rispetta il giudizio del tribunale straniero, sia assolutorio, sia condannatorio, e qualunque possa essere la pena stabilita dal Codice estero.

Ma quando si neglige il giudizio, o non espiasi la inflitta pena; la patria con tenerezza di madre si eleva a difesa dell'oltraggiato suo figlio, e sottopone il prevenuto a giudizio, in conformità delle prescrizioni del codice penale nazionale.

A questi dettami razionali si rannodano tutte le parole della degnità.

E la prima conseguenza di essi è la proposizione, che *cessa l'azione penale sempre che vi fu giudizio all'estero, anche quando l'assoluzione ne fosse stata l'effetto.*

§. 299. — II. — 2° *Qualora, condannato fuori dello Stato, abbia espiato interamente la pena inflittagli colla condanna, ancorchè inferiore a quella comminata dal Codice penale nazionale.*

È una seconda conseguenza de' dettami ai quali s'informa la 49ª *degnità* (Ved. §. antecedente).

§. 300. — III. — 3.° — *Qualora, condannato fuori dello Stato, abbia espiato una parte della pena inflittagli colla condanna, equivalente alla totalità della pena comminata dal Codice penale nazionale.*

Quanta benignità ed indulgenza si racchiuda in questa proposizione, è facile concepire.

Se il legislatore è chiamato a dipartirsi dall'osservanza del Codice penale estero, è solo per favorire il condannato. — Non si tralascia una seconda occasione (§. 293) di rattemperare il rigore trascendente de' Codici penali esteri.

§. 301. — IV. — *Se non abbia espiato punto la pena, o se ne abbia espiato solamente una parte, non equivalente alla totalità della pena comminata dal Codice penale nazionale, è sottoposto a giudizio nello Stato, in conformità delle prescrizioni del Codice stesso; ed in caso di condanna, si computa la pena espiata all' estero.*

È una terza conseguenza de' dettami di cui al §. 298.

In questo caso il giudizio pronunciato all' estero si reputa come non avvenuto.

Si applicano, per conseguenza, le norme svolte nei §§. 294 e seguenti.

Comento alla 50.ª degnita'

§. 302. — *Senza pregiudizio di quanto fosse altrimenti determinato con razionali convenzioni internazionali, ec.*

Il governo nazionale non deve però mai discendere a convenzioni incompatibili col decoro, colla dignità e colla filantropia.

Comento alla 51ª degnita'

§. 303. — *Ognorachè, fuori de' casi contemplati nelle degnità 46.ª e 47.ª* (§. 268 e 269) *un nazionale, od uno straniero, commetta un reato all' estero ed entri nel territorio nazionale, i provvedimenti da adottarsi debbono specialmente dipendere dalle razionali convenzioni internazionali ec.*

Io credo opera non sindacabile, anzi commendevole, il dipartirmi dalle regole di quei Codici penali Europei, ne'quali è prescritto *di doversi sottoporre a giudizio nello Stato chiunque entra nel territorio del medesimo, dopo avere commesso reato all'estero*, fuori de' casi contemplati nelle *degnità* 46.ª e 47.ª

Vedi l'*applicazione critica* a questo capitolo.

APPLICAZIONE CRITICA

I.

Diritto romano.

§. 304. — Nella L. 8, D. I. III. *De legibus, senatusque consultis, et longa consuetudine*, *Ulpianus lib.* 3. *ad Sabinum*, si dice :

« *Jura non in singulas personas, sed* GENERALITER *constituuntur.* »

Nondimeno niuna legislazione più della romana ha misconosciuto il principio che la *legge punitiva deve imperare ugualmente su di tutti, senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di grado* (§. 266.).

E piacemi trascrivere una lunga serie di leggi, le quali conculcano l'enunciato principio.

L. 12, §. 1, D. XLVII. IX. *De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata, Ulpianus, lib.* 8 *de officio proconsulis*: — « *Qui data opera in civitatem incendium fecerint, si* HUMILIORE LOCO *sint, bestiis objici solent: si in* ALIQUO GRADU *id fecerint, capite puniuntur, aut certe in insulam deportantur.* »

L. 45, D. XLVII. X. *De injuriis et famosis libellis, Hermogenianus, lib.* 5 *Epitomarum*: — « *De injuria nunc extra ordinem ex causa, et* PERSONA *statui solet. Et* SERVI *quidem flagitiis caesi dominis restituuntur* : LIBERI *vero,* HUMILIORIS *quidem* LOCI *fustibus subjiciuntur* : CETERI *autem vel exilio temporali, vel interdictione certae rei coercentur.* »

L. 6 *in princ.*, D. XLVII. XI. *De extraordinariis criminibus, Ulpianus, lib.* 8 *de officio proconsulis*: — « *Poena autem in hos* (1) VARIE *statuitur* : *nam plerumque, si* NEGOTIANTES *sunt, negotiatione eis tantum interdicitur, interdum et relegari solent* ; HUMILIORES *ad opus publicum dari.* »

L. 11, D. XLVII. XII. *De sepulcro violato, Paulus, lib.* 5 *Sententiarum*: — « *Rei sepulcrorum violatorum, si corpora ipsa extraxerint, vel ossa eruerint,* HUMILIORES FORTUNÆ *summo sup-*

(1) *In hos.* Parlasi di coloro che angustiano l' annona.

plicio adficiuntur; HONESTIORES, *in insulam deportantur*; ALIAS *autem relegantur, aut in metallum damnantur.* »

L. 1, §. 3, D. XLVII. XIV. *De abigeis*, *Ulpianus Lib.* 8 *de officio proconsulis*: — « *Quamquam autem Hadrianus metalli poenam, item operis, vel etiam gladii* (1) *praestituerit, attamen qui* HONESTIORE LOCO *nati sunt, non debent ad hanc poenam pertinere, sed aut relegandi erunt, aut movendi ordine. Sane qui cum gladio abigunt, non inique bestiis objiciuntur.* »

L. 1, D. XLVII. XVII. *De furibus balneariis*, *Ulpianus Lib.* 8 *de officio proconsulis*: — « *Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt, et causa cognita puniendi, dummodo sciamus, in poena eorum operis publici temporarii modum non egrediendum. Idem et in balneariis furibus. Sed si telo se fures defendunt, vel effractores, vel ceteri his similes, nec cuiquam percusserunt: metalli poena, vel* HONESTIORES *relegatione adficiendi erunt.* »

L. 1, § 1 et 2, D. XLVII. XVIII. *De effractoribus, et expilatoribus*, *Ulpianus Lib.* 8 *de officio proconsulis*:

§ 1. *Expilatores, qui sunt atrociores fures* (*hoc enim est expilatores*), *in opus publicum, vel perpetuum, vel temporarium dari solent*: HONESTIORES *autem ordine ad tempus moveri, vel fines patriae juberi excedere; quibus nulla specialis poena Rescriptis Principalibus* (2) *imposita est: idcirco causa cognita liberum erit arbitrium statuendi ei, qui cognoscit.*

§ 2. *Simili modo et* SACCULARII *et* DERECTARII (3) *erunt puniendi, item effractores. Sed enim Divus Marcus effractorem* EQUITEM ROMANUM, *qui effracto perforatoque pariete pecuniam abstulerat, quinquennio abstinere jussit provincia Africa* (*unde erat*), *et Urbe, et Italia. Oportebit autem aeque, et in effractores, et in caeteros suprascriptos causa cognita statui, prout admissum suggerit: dummodo ne quis in* PLEBEJO *operis publici poenam, vel in* HONESTIORE *relegationis excedat.* »

L. 3, § 2. D. XLVII. XX. *Stellionatus*, *Ulpianus Lib.* 8 *de officio proconsulis*: — « *Poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit; solent autem ex hoc extra ordinem plecti; dummodo non debeat opus metalli haec*

(1) *Gladii* — Pena di morte, non già lotta dei gladiatori, giacchè Costantino l'aveva abolita molto tempo prima di Giustiniano.

(2) *Rescriptis principalibus.* Cioè in forza *de' rescritti de' principi.*

(3) *Derectarii.* Quelli che s'introducono pei tetti nelle case altrui *animo furandi.*

poena in PLEBEJIS *egredi : in his autem, qui sunt in* ALIQUO HONORE POSITI, *ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est.* »

L. 1, § 5. D. XLVIII. VIII. *Ad Legem Corneliam de sicariis et veneficiis, Marcianus Lib.* 14 *Institutionum*: — « *Sed et in eum, qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, D. Pius leviorem poenam irrogandam esse scripsit: et* HUMILIORE LOCO POSITUM *in exilium perpetuum dari jussit* : IN ALIQUA DIGNITATE POSITUM, *ad tempus relegari.* »

L. 3, § 5. D. *eod tit., Marcianus Lib.* 14 *Institutionum*:— « *Legis Corneliae de sicariis et veneficiis poena, insulae deportatio est, et omnium bonorum ademptio : sed solent hodie capite puniri, nisi* HONESTIORE LOCO POSITI FUERINT, *ut poenam legis sustineant* ; HUMILIORES *enim solent vel bestiis subjici* : ALTIORES *vero deportantur in insulam.* »

L. 16. D. *eod. tit., Modestinus Lib.* 3 *de poenis*: — « *Qui caedem admiserunt sponte dolove malo,* IN HONORE ALIQUO POSITI, *deportari solent; qui* SECUNDO GRADU *sunt, capite puniuntur; facilius hoc in decuriones fieri potest* (1): *sic tamen, ut consulto prius Principe, et jubente id fiat: nisi forte tumultus aliter sedari non possit.* »

L. 6 *in princ.*, D. XLVIII. XIII. *Ad Legem Juliam peculatus, et de sacrilegis, et* (*de*) *residuis, Ulpianus Lib.* 7 *de officio proconsulis*: — « *Sagrilegii poenam debebit proconsul* PRO QUALITATE PERSONÆ, PROQUE REI CONDITIONE, *et temporis, et aetatis, et sexus vel severius, vel clementius, statuere* .... »

Cit. L. 6 § 2. — « *Si quis ex metallis Caesarianis aurum, argentumve furatus fuerit, ex edicto Divi Pii, exilio, vel metallo,* PROUT DIGNITATIS PERSONÆ PUNITUR. »

L. 9, § 11. D. XLVIII. XIX. *De poenis, Ulpianus Lib.* 9 *de officio proconsulis*: — « *Istae fere sunt poenae, quae injungi solent. Sed sciendum est,* DISCRIMINA ESSE POENARUM, NEQUE OMNES EADEM POENA ADFICI POSSE. *Nam in primis* DECURIONES *in metallum damnari non possunt, nec in opus metalli, nec furcae subjici, vel vivi exuri : et si forte hujuscemodi sententia fuerint affecti, liberandi erunt : sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit ; verum referre ad Principem debet, ut ex auctoritate ejus poena aut permutetur, aut liberetur.* »

(1) Perchè sono di ultimo grado.

L. 9. § 12. D. eod *tit.* — « PARENTES *quoque et* LIBERI DECURIONUM *in eadem causa sunt.* »

L. 9, § 13. D. *eod. tit.* — « LIBEROS *non tantum* FILIOS *accipere debemus : verum* OMNES LIBEROS. »

L. 15, D. *eod. tit.*, *Venulejus Saturninus Lib.* 1 *de officio proconsulis*: — « *Divus Hadrianus eos, qui in* NUMERO DECURIONUM ESSENT *capite puniri prohibuit, nisi si qui parentem occidissent; verum poenam legis Corneliae puniendos, mandatis plenissime cautum est.* »

L. 28, § 9. D. *eod. tit.*, *Callistratus Lib.* 6 *de Cognitionibus*: — « VENENARII *capite puniendi* sunt, *aut*, *si* DIGNITATIS RESPECTUM *agi oportuerit, deportandi.* »

L. 28, § 16. D. *eod. tit.*, *Callistratus Lib.* 6 *de Cognitionibus*: — « *Majores nostri in omni supplicio severius* SERVOS, *quam* LIBEROS: *famosos, quam integrae famae homines, punierunt.* »

L. 38, § 2, 3, 5, 7, 8 et 9. D. *eod. tit.*, *Paulus Lib.* 5 *Sententiarum*: — « § 2. *Auctores seditionis et tumultus populo concitato,* PRO QUALITATE DIGNITATIS, *aut in furcam tolluntur, aut bestiis objiciuntur, aut in insulam deportantur.*»

§ 3. *Qui nondum viripotentes virgines corrumpunt,* HUMILIORES, *in metallum damnantur,* HONESTIORES *in insulam relegantur, aut in exilium mittuntur.*

§ 5. *Qui abortionis aut amatorium poculum dant, et si dolo non faciant : tamen quia mali exempli res est* HUMILIORES *in metallum,* HONESTIORES *in insulam, amissa parte bonorum, relegantur; quod si eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur.*

§ 7. *Qui vivi testamentum aperuerit, recitaverit, resignaverit, poena Corneliae tenetur : et plerumque* HUMILIORES *aut in metallum, aut* HONESTIORES *in insulam deportantur.*

§ 8. *Si quis instrumentum litis suae a procuratore adversario proditum esse convicerit: procurator si* HUMILIOR *sit, in metallum damnatur : si* HONESTIOR, *adempta parte bonorum dimidia, in perpetuum relegatur.*

§ 9. *Instrumenta penes se deposita quicumque alteri altero absente reddiderit, vel adversario prodiderit ;* PROUT PERSONÆ CONDITIO *est, aut in metallum damnatur, aut in insulam deportatur.* »

L. 1, D. XLIX. XVIII. *De veteranis, Arrius Menander Lib.* 3, *de re militari;* — « VETERANORUM PRIVILEGIUM *inter cetera*

etiam in delictis habet prerogativam, ut separentur a ceteris in poenis, nec ad bestias itaque VETERANUS *datur, nec fustibus caeditur.* »

L. 3. D. *eod. tit., Marcianus Lib.* 2 *Regularum:* — « VETERANIS ET LIBERIS VETERANORUM *idem honor habetur, cui* ET DECURIONIBUS. *Igitur nec in metallum damnabuntur, nec in opus publicum, vel ad bestias, nec fustibus caedentur.* »

L. 8. *in princ.* C. IX. XLI. *De quaestionibus* — (*Impp. Diocl. et Max. AA. ad Salustium Praesidem* — *PP. sine die et consule*): — « MILITES *neque tormentis neque* PLEBEJORUM *poenis in causis criminum subjungi concedimus, etiamsi non emeritis stipendiis suis videantur esse dimissi : exceptis his, qui scilicet ignominiose sunt soluti: quod et in* FILIIS MILITUM *et* VETERANORUM *servabitur.* »

L. 11. C. *eod. tit.* — « *Divo Marco placuit,* EMINENTISSIMORUM *quidem, necnon etiam* PERFECTISSIMORUM VIRORUM USQUE AD PRONEPOTES LIBEROS, PLEBEJORUM *poenis, vel quaestionibus non subjici: si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad ulterium gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspergit. In* DECURIONIBUS *autem* ET FILIIS EORUM *hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum disceptationum libris ad perenne scientiam et memoriam refert.* »

L. 3. C. IX. XLVII. *De poenis.* — (*Imp. Antoninus A. Senatui*): — « DECURIONEM *in opus publicum dari non oportere manifestum est.* »

L. 9. C- *eod. tit.* — (*Imp. Alex. A. Demetrio*); — « *Si matrem tuam* DECURIONIS FILIAM FUISSE *probatum fuerit, apparebit eam non oportuisse in ministerium metallicorum, nec in opus metalli dari.* »

L. 12, *in princ.* C. *eod. tit.* — (*Impp. Diocl. et Maxim. AA. in Concistorio dixerunt*). — « DECURIONUM FILII *non debent bestiis subjici.*

II.

Legislazione francese.

§. 305. — Oltre agli articoli delle diverse costituzioni circa alla *uguaglianza* davanti la legge, principio nel quale convengono tutte le moderne legislazioni de' popoli civili, (§. 266), conviene notare le disposizioni intorno ai reati commessi dagli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale (§. 267), non che intorno a' reati commessi all' estero, e punibili nello Stato (§. 268 e seguenti).

§. 306. — I.° — *Disposizioni intorno ai reati commessi dagli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale.*

Codice Civile. — « Articolo 3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti coloro che abitano il territorio. ».

Codice Penale. — « Articolo 35. Ognorachè la degrada-« zione civica sarà pronunciata come pena principale, potrà « essere accompagnata con una prigionia la cui durata, sta-« bilita con la decisione di condanna, non oltrepasserà gli « anni cinque.

« Se il colpevole è uno *straniero*, oppure un francese che « ha perduto la qualità di nazionale, la pena di prigionia « dovrà sempre essere pronunciata. »

« *Articolo* 272. Gl' individui dichiarati vagabondi in forza « di un giudicato, potranno, *se sono stranieri*, essere traspor-« tati per ordine del Governo fuori del territorio del regno.»

§. 307. — II.° *Disposizioni intorno ai reati commessi all' estero, e punibili nello Stato*

CODICE D'ISTRUZIONE CRIMINALE.

« *Articolo* 5. Ogni Francese che si sarà renduto colpevole di un *crimine* contro la sicurezza dello Stato, di contraffacimento del sigillo dello Stato, di monete nazionali aventi corso, di carte nazionali, di biglietti di banche autorizzate dalla legge, potrà essere perseguitato, giudicato e punito in Francia, secondo le disposizioni delle leggi francesi. »

« Art. 6. — Questa disposizione potrà essere estesa agli stranieri, i quali, autori o complici de' medesimi crimini, fossero arrestati in Francia, o de' quali il governo ottenesse l'estradizione. »

« *Articolo* 7. Ogni Francese, il quale, fuori del territorio del regno, si sarà renduto colpevole di un *crimine* contro un Francese, potrà, al suo ritorno in Francia, esservi perseguitato e giudicato purchè non sia stato perseguitato e giudicato in paese straniero, e purchè il Francese offeso produca querela contro di lui. »

Del *Codice penale* vedi gli articoli 132 e seguenti, per ciò che riguarda le monete falsificate all'estero — ; gli articoli 139 e seguenti, per ciò che riguarda il contraffacimento, avvenuto all'estero, de' sigilli dello Stato ecc. — ; l'articolo 369 relativo alle calunniose imputazioni per mezzo di fogli esteri — ; l'articolo 426 relativo al contraffacimento de' libri all'estero, ecc. ecc.

§. 308. — Si scorge quanto le disposizioni circa i reati commessi all'estero, e punibili nello Stato, sieno lontane da' precetti scientifici (§. 268 e seguenti).

III.

Legislazione della Repubblica e Cantone del Ticino — (*Svizzera* Italiana).

§. 309. — 1 — *Circa i reati commessi all'estero* (§. 268).

CODICE PENALE.

« *Articolo* 32. Ogni cittadino che fuori del territorio del Cantone si fa reo di un delitto attentatorio alla sicurezza dello Stato, di contraffazione di suggelli, bolli o monete del Can-

tone, di *boni* o *mandati* sulle pubbliche casse, può essere processato, giudicato e punito dai tribunali del Cantone, giusta il prescritto delle sue leggi.

§. 1. Questa disposizione può essere estesa agli stranieri, i quali essendo autori, correi o complici degl' indicati delitti, fossero arrestati nel Cantone o consegnati da altri governi.»

« *Articolo* 33. Ogni cittadino che in estero Stato siasi fatto reo di un delitto d' alto criminale contro di un suo concittadino, può, rientrando nel Cantone, essere processato e giudicato dai tribunali e secondo le leggi del Cantone, stesso.

§. 1. Ciò ha luogo ogni qualvolta venga portata querela contro di lui, e non sia stato di già punito altrove. »

Legge del 22 maggio 1832.

« Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, sulla proposizione del Consiglio di Stato,

Considerando, che la giustizia e il buon ordine sociale esigono, che nessun grave delitto resti impunito, sebben commesso fuori del Cantone;

Considerando che il Codice penale non provvede abbastanza a questo scopo;

Decreta:

« *Articolo* 1. — Un Ticinese che in estero Stato si rende reo d' uno de' sotto indicati delitti, e che non sia stato giudicato nello Stato in cui lo commise, dev' essere processato e giudicato dalle autorità giudiziarie del Cantone, e secondo le leggi in esso vigenti:

a) Quando la parte offesa ne porta formale denuncia ai tribunali competenti del Cantone. In questo caso il denunziante dovrà prestare in atti un' idonea sicurtà nel Cantone pei danni e per le spese nel caso che l' imputato venisse dichiarato innocente;

b) O quando con rogatoria dell' autorità politica o giudiziaria dello Stato estero ne sia notificato alle autorità ticinesi il fatto criminoso imputato ad un Ticinese, accompagnandola con quelle pruove, circostanze e indizi che valgano, giusta il codice criminale, ad autorizzare una regolare processura.

§. 1. Tali delitti sono:

a) Aggressione sulle pubbliche strade o nelle case.

b) Omicidio premeditato, e infanticidio.

c) Ratto violento contemplato dagli articoli 311 e 312 del Codice penale.

d) Furto violento, giusta il dispositivo degli articoli 336, 337, 338 e 339 di detto Codice.

e) Furto qualificato, quando sia accompagnato dalle circostanze aggravanti portate dai §§ 3, 4 e 5 dell'articolo 341 di detto Codice, ritenuto però che in quanto al valore dell'oggetto derubato non si abbia per circostanza aggravante, se non quando eccederà la somma di franchi svizzeri 300. »

« Art. 2. I delitti di cui sopra, i quali portano la pena di morte saranno puniti coi ferri a vita.

« §. 1. Se però concorressero almeno due delle circostanze mitiganti contemplate dal Codice, la pena sarà ridotta nella latitudine delli 10 ai 20 anni di ferri.

« Art. 3. Per ticinese s'intende ogni cittadino, od abitante nel Cantone, il quale vi sia domiciliato regolarmente pel corso non interrotto di 30 anni.

« §. 1. Ogni altro individuo forestiero quantunque domiciliato nel Cantone con patente di domicilio, o carta di sicurezza, il quale fosse accusato nel senso dell'art. 1. di questa legge, sarà dalle politiche autorità cantonali fatto arrestare, e dal governo fatto consegnare alla requirente autorità estera, osservate però le discipline stabilite sotto la lettera *b* del succitato articolo 1.

« §. 2. Rientrando egli nel Cantone sarà processato e giudicato a senso del 1 del ridetto art. 1 e dell'art. 2, a meno che il detto prevenuto non giustifichi d'essersi regolarmente scolpato del delitto imputatogli, o d'averne subita la pena. »

« Art. 4. Per ogni ricerca e relativa processura sui delitti contemplati sotto il § 1 dell'articolo 1 correrà la prescrizione dopo il lasso di 10 anni dal giorno del seguito delitto. »

« Art. 5. Restano nel loro vigore gli articoli 32 e 33 del Codice penale, in ciò che non è in opposizione alla presente legge. »

§. 310. — II. — *Circa la consegna e la espulsione.*

PROCEDURA PENALE.

» *Articolo* 44. — Nessun tribunale può passare alla consegna di un deliquente ad un' autorità estera, senza la previa autorizzazione del governo. »

DECRETO DEL 21 LUGLIO 1842 —, *sui forastieri indiziati colpevoli di delitto di azione pubblica, che devono essere allontanati o consegnati.*

« Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Vista la risoluzione del Gran Consiglio del 21 giugno anno corrente, colla quale, sulla proposta del Consiglio di Stato, ha adottato che il dispositivo della circolare 25 giugno 1824 non sia applicabile *per delitti d' azione privata*, autorizzando il governo *per quelli d' azione pubblica* ad applicare l' espulsione ed anche la consegna a norma dei casi;

Decreta:

« *Art.* 1. — Li forastieri non domiciliati nel Cantone, almeno con carta di sicurezza, che fossero indiziati colpevoli *di delitto d' azione pubblica* portante la pena di detenzione, potranno essere, *in via di polizia*, allontanati dal Cantone, salva la reintegrazione dei danni e spese, da tassarsi dal Tribunale. »

« *Art.* 2. — A questo fine, subito dopo il loro arresto, saranno costituiti sommariamente dal tribunale di prima istanza; e le risultanze dell' esame verranno trasmesse senza dilazione al Consiglio di Stato. »

« *Art.* 3. — Il Consiglio di Stato potrà applicare ai detti forastieri delinquenti o la sola espulsione od anche la consegna, a norma dei casi più o meno gravi, e secondo la più o meno lunga dimora nel Cantone, e le altre circostanze influenti. »

§. 311. — Le disposizioni della legislazione ticinese non adequano i precetti scientifici (§. 268 e seguenti.)

IV.

Legislazione del Regno delle Due Sicilie.

§. 312. — I. — *Circa i reati commessi dagli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale* (§. 267).

Codice Civile.

« *Articolo* 5. Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del regno, sieno cittadini, sieno *stranieri*, *domiciliati*, o di *passaggio*. »

Leggi Penali.

« *Articolo* 19. Tutti gli *stranieri* condannati alla reclusione, o a' ferri ne' bagni, o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno. »

« *Articolo* 302. La vagabondità e l'improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli *esteri* vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno. »

§. 313. — II. — *Circa i reati commessi all' estero, e punibili nello Stato* (§. 268 e seguenti).

Leggi della procedura nei giudizî penali.

« *Articolo* 6. Nel regno, e secondo le leggi del regno, può essere esercitata l' azione penale contro de' nazionali del regno stesso, i quali *fuori del suo territorio* si sieno renduti colpevoli di misfatti contro la sicurezza dello Stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polizze di banco, o di qualunque carta di uficiale pubblico atta a trar denaro dalle pubbliche casse. »

« *Articolo* 7. L'azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che *fuori del suo territorio* si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se frai due territori vi sia diversità di pene, sarà punito colla pena più mite. »

Codice penale.

Vedi, per ciò che riguarda le monete falsificate all'*estero*, gli articoli 263 e seguenti; per ciò che riguarda gli scritti stampati all'*estero*, gli articoli 313 e seguenti; per ciò che riguarda le ingiurie pubblicate per mezzo de' fogli *esteri*, gli articoli 365 e seguenti, ecc. ecc.

§. 314. — III. *Circa la procedura*, i decreti del 27 agosto 1829, e del 22 dicembre 1834 contengono le seguenti disposizioni.

Decreto del 27 agosto 1829.

« *Articolo* 1. Qualora per misfatti accaduti nell'estero sia da farsi il giudizio ne' nostri reali dominî in forza degli enunciati articoli (6 e 7 delle *Leggi della procedura ne' giudizi penali*), o di altra disposizione di legge, si procederà nella provincia, o valle dove è il domicilio dell' imputato, dall'autorità che per misfatto di simil natura vi esercita la giurisdizione penale. Procederà la commessione suprema pei reati di Stato nel caso di misfatti attribuiti alla sua competenza. »

« *Articolo* 2. Ove non si conosca il domicilio degl' incolpati, ovvero uno di essi lo abbia in provincia, o valle diversa da quella in cui è il domicilio dell' altro, in ciascuno di questi casi procederà al giudizio l' autorità, che in via di regolamento dei giudici verrà destinata dalla Corte suprema di giustizia. »

Decreto del 22 dicembre 1834.

« Le disposizioni del decreto de' 27 agosto 1829 avranno luogo in tutti i casi ne' quali occorra farsi giudizio pei misfatti accaduti nell' estero. »

§. 315 — Le disposizioni della legislazione delle Due Sicilie non adequano i precetti scientifici (§. 268 e seguenti).

V.

Legislazione parmense.

§. 316. — Non adequa i precetti scientifici (§. 268 e seguenti), come si fa chiaro dalle disposizioni trascritte nei §§: seguenti.

§. 217. — I. — *Circa i reati commessi dagli stranieri che trovansi nell' ambito del territorio nazionale* (§. 267.)

Codice penale.

« *Articolo* 6. Il *forestiero* è soggetto alle leggi penali di questi Stati dal momento che vi entra.

Quanto però alle contravvenzioni in cose proibite soltanto da' regolamenti puramente locali, il *forestiero* non è punibile se non per quelle ch' ei commettesse dieci giorni dopo la sua dimora in questi ducati, salvo il caso in cui si provasse ch'ei conosceva anche prima i regolamenti medesimi. »

« *Articolo* 23. Il bando consiste nell'allontanamento in perpetuo del condannato da questi ducati.

Questa pena è pronunciata contro tutti i *forestieri* condannati ai lavori forzati a tempo, alla relegazione, od alla reclusione : essi vi soggiacciono tosto che hanno scontata la prima pena. »

« *Articolo* 36. La pena del bando può cumularsi colla prigionia che fosse pronunciata per delitti commessi dai *forestieri.* »

« *Articolo* 270. I vagabondi che saranno stati dichiarati tali per sentenza verranno per questo solo fatto puniti colla prigionia da tre a sei mesi.

Quando i medesimi siano *forestieri*, la sentenza nel dichiararli vagabondi ordinerà pure che siano immediatamente condotti fuori del territorio di questi ducati, condannandoli inoltre alla pena di sei mesi di prigionia pel caso in cui vi rientrassero. »

« *Articolo* 273. Se il mendicante è *forestiere* , avrà luogo quanto è disposto pei vagabondi *forestieri* nell' art. 270. »

« *Articolo* 278. Si considera persona sospetta non solamente l'ozioso, il vagabondo, il mendico valido, il diffamato in ma-

teria di crimini e delitti, e particolarmente di furti, ma il *forestiero* eziandio entrato nel territorio di questi ducati senza passaporto, od altra carta regolare, e che manchi d' ogni giustificazione sulle sue qualità. »

« *Articolo* 347. I viandanti o *forestieri*, che sieno persone non sospette e non sottoposte a vigilanza di buon governo, potranno per viaggio anche senza licenza portare armi da fuoco di giusta misura, o altre armi non qualificate insidiose, purchè le depongano immediatamente nel luogo ove andranno ad alloggiare, per ripigliarle soltanto nell' atto di rimettersi in viaggio. »

« *Articolo* 348. I *forestieri* e transitanti per questi ducati incorreranno essi pure nelle pene prescritte dall' articolo 339 per delazione d' armi insidiose come generalmente proscritte da ogni governo: rispetto alle armi di cui è menzione nell'articolo 343 non saranno puniti, se non a termine di quanto è disposto nell' articolo 6. »

Vedi pure l' articolo 112.

§. 318. — II. — *Circa i reati commessi all' estero, e punibili nello Stato* (§. 268 e seguenti).

CODICE PENALE.

« *Articolo* 3. Il suddito che in *estero* paese abbia attentato alla sicurezza di questi ducati, o siasi renduto colpevole di crimine per contraffacimento di sigillo, o moneta dello Stato, sarà giudicato dai tribunali dello Stato medesimo, e punito secondo le disposizioni di questo codice. »

« *Articolo* 4. Saranno egualmente giudicati e puniti i *forestieri* che autori o complici de' crimini di cui all'articolo antecedente, fossero arrestati in questi ducati. »

« *Articolo* 5. Il suddito che abbia commesso in *estero* paese un crimine o delitto contro la persona o la proprietà di un altro suddito, e non siavi stato giudicato, potrà esserlo in questi ducati, e colle leggi di questo codice, quando rientri ne' ducati medesimi, e l' offeso porti querela contro di lui. »

« *Articolo* 7. Colle disposizioni de' quattro precedenti articoli non s' intende in verun modo derogato a' pubblici trattati con esteri governi, nè a solenni reciproche dichiarazioni equivalenti. ».

Vedi gli articoli 133 e seguenti, in ordine alle monete falsificate nell' *estero*; l' articolo 359 relativo al duello, per commettere il quale siasi scelto un luogo posto in *estero* territorio; gli articoli 407 e seguenti, in ordine alle ingiurie pubblicate per mezzo di fogli *esteri*, ecc. — Vedi pure l'articolo 283. —

Vedi ancora l'articolo 39 del *Codice di processura criminale.*

VI.

Legislazione Pontificia.

§. 319. — Non adequa i precetti scientifici (§. 267 e seguenti) — Medita gli articoli 24 e 25 del *Regolamento organico e di procedura criminale*, del 5 novembre 1831, così concepiti:

« *Articolo* 24. A riserva de' Tribunali della *Sacra Inquisizione*, della *Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari*, dei *Sacri Palazzi Apostolici*, e del foro militare (1), tutte le altre giurisdizioni e magistrature delle quali non si fa menzione nel presente Regolamento sono cessate. »

« *Articolo* 25. Nulla è innovato in ordine ai *Tribunali Ecclesiastici*, compreso quello del *Vicariato di Roma.*

« Questi Tribunali proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sulle persone soggette al *Foro Ecclesiastico*, e pe' soli delitti di propria competenza, tolta ogni cumulativa per qualunque altro delitto, a forma delle prescrizioni contenute nel Motu-proprio della S. M. di Leone XII in data 21 decembre 1827, art. 105. »

Vedi pure gli articoli 555 e seguenti, 602 e seguenti, e *l'Appendice al Regolamento organico e di procedura criminale per norma delle Curie ecclesiastiche,* del 5 novembre 1831.

Medita altresì gli articoli 1 a 7 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, così concepiti:

« *Articolo* 1. Le presenti leggi obbligano tutti gli abitanti nello Stato Pontificio, mediatamente o immediatamente soggetti alla Santa Sede. »

(1) *Foro militare.* Questo però non costituisce privilegio.

« *Articolo* 2. Non dispensa dalla pena nè la condizione, nè il sesso. »

« *Articolo* 3. Il forastiero, che ha dimorato nello Stato per due mesi continui, o per tre mesi interpolatamente, è soggetto alle prescrizioni di questo *Regolamento.* »

« *Articolo* 4. Il forastiero che non abbia nello Stato la dimora voluta dalla legge, commettendo un'azione non risguardata come delitto nel suo paese, è rimesso al magistrato di polizia. »

« *Articolo* 5. Commettendo un'azione, che anche nel suo paese sia risguardata delittuosa, egli è punito colla pena più mite delle due legislazioni. »

« *Articolo* 6. Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni. »

« *Articolo* 7. Per i tribunali ecclesiastici, e per i delitti di loro competenza, sia per le persone, sia per la materia, restano nel loro vigore le leggi canoniche. »

VII.

Legislazione degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

§. 320. — Non adequa i precetti scientifici (§. 268 e seguenti). — Vedi il § 322.

§. 321. — *Circa i reati commessi dagli stranieri nell'ambito del territorio nazionale* (§. 267.)

Codice penale.

« *Articolo* 2 *in princ.* — Le leggi penali obbligano tutti coloro, che si trovano sul territorio dello Stato, o nelle sue dipendenze. »

« *Articolo* 68 n° 5. — Le misure di precauzione, che nei casi determinati dalla legge possono pronunziarsi nei giudizi penali, e che gli ispettori di polizia esecutiva potranno ugualmente adottare nei casi occorrenti per prevenire i reati, e per garantire la reciproca sicurezza dei cittadini, sono le seguenti :

« 5.° L'espulsione dallo Stato dei condannati *stranieri.* »

« *Articolo* 81. Gli *stranieri* condannati per misfatti, espiata che avranno la pena, saranno per sempre espulsi dallo Stato: e potranno essere egualmente espulsi gli *stranieri* condannati per delitti ; senza pregiudizio dei dritti che può esercitare la polizia esecutiva contro lo *straniero*, che si trovasse in violazione de' regolamenti o delle ordinanze di polizia propriamente dette. »

« *Articolo* 199. L'arrolamento dei cittadini Jonj eseguito sul territorio dello Stato, senza autorizzazione del governo, per servizio di potenza che non è in guerra collo Stato, è un delitto ; e verrà punito nell'arrolatore, nel promotore dell'arrolamento, ed in chiunque avrà nell'arrolamento esercitato un impiego o una funzione speciale, col terzo al quarto grado di casa di correzione, e coll'ammenda da dieci a cinquanta lire sterline, *oltre l'espulsione dallo Stato, se il delinquente è straniero*, o la mallevaria, se è cittadino, ecc. ecc. »

« *Articolo* 464. Qualunque suddito Jonio o *estero* falsificherà mediante contraffacimento o alterazione una fede di credito di Banco autorizzato dal governo, o la porrà dolosamente in giro così falsificata, sia entro, sia fuori del territorio dello Stato, sarà punito col quarto grado di pubblici lavori.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

« *Articolo* 15. Ogni suddito Jonio ed ogni *straniero* può essere processato e giudicato negli Stati Jonj *per qualunque reato commesso negli Stati medesimi*.

« La istruzione avrà luogo nell' Isola in cui fu commesso il reato.

« Il giudizio compete a quella Corte o Magistrato della detta Isola, che è determinato dalla legge organica dell' ordine giudiziario.

« I reati che fossero commessi nelle dipendenze di un' Isola, o ne' legni ancorati ne' porti, rade, canali e coste di un' Isola, s'intenderanno commessi nell' Isola stessa.

« I reati commessi in legni alla vela negli Stati Jonj, si intenderanno commessi negli Stati medesimi ; e la istruzione ed il giudizio di questi reati saranno fatti nell' Isola maggiore più vicina al luogo del commesso reato. Nondimeno se il reo fosse preso in un'altra Isola, la istruzione sarà fatta nella medesima : il processo sarà spedito, se vi ha luogo, al-

l'avvocato fiscale della detta Isola maggiore più vicina; ed egli dovrà portare l'accusa presso l'autorità competente di quell'Isola, ecc. ecc. »

§. 322. — *Circa i reati commessi all'estero, e punibili nello Stato* (§. 268 e seguenti).

Codice penale.

Continuazione dell'art. 2 (§. 321): « Esse (*le leggi penali*) sono anche applicabili contro ogni suddito Jonio, che *fuori del territorio* dello Stato, o delle sue dipendenze, si renderà colpevole di misfatti, purchè l'imputato non sia stato giudicato in paese straniero.

« Esse non son applicabili ai delitti avvenuti nell'*estero* che nei soli casi dalla legge testualmente indicati. »

« *Articolo* 530. I misfatti contemplati nei precedenti articoli (*cioè* 525 *e seguenti, in ordine alla pirateria*) di questa Sezione danno luogo all'azione penale nello Stato, *benchè commessi da chiunque nell'estero.* »

Vedi pure gli articoli 555 e seguenti, in quanto agli scritti stampati nell'*estero*; e 757 relativo alle ingiurie commesse nell'*estero*.

« *Articolo* 794. I delitti contemplati dagli articoli 787 e 788 (*relativi al furto semplice*), se sieno commessi nell'*estero* da cittadini Jonj, danno luogo ad azione penale nello Stato, quando il colpevole non sia stato giudicato altrove. »

Codice di procedura penale.

« *Articolo* 17. Ogni suddito Jonio può essere processato e giudicato negli Stati Jonj pe' reati da lui commessi *fuori del territorio* dello Stato e delle sue dipendenze, ne' casi stabiliti dall'art. 2 del *Codice penale*.

« Il prestantissimo Senato destinerà l'Isola in cui debba farsi la istruzione del processo ed il giudizio relativo.

« Nondimeno il giudice istruttore dell'Isola in cui l'imputato sia pervenuto in potere della giustizia, procederà all'istruzione delle prove, la quale sarà proseguita fino a che il Senato non abbia fatta la suddetta destinazione; nè vi sarà più bisogno di ripetere gli atti già esauriti. »

VIII.

Legislazione dell' Isola di Malta e sue Dipendenze.

§. 323. — Non adequa i precetti scientifici (§. 267 e seguenti), come risulta dall' articolo 6 delle *leggi criminali* :

« *Articolo* 6. L' azione criminale può essere esercitata nell' Isola di Malta e sue dipendenze, secondo le leggi medesime :

« 1. Contro *chiunque* commettesse delitti nell' Isola di Malta o sue dipendenze, o sopra mare in qualunque luogo compreso entro la giurisdizione territoriale dell' Isola di Malta e sue dipendenze ;

« 2. Contro qualunque nativo o naturalizzato maltese che commettesse delitto sopra mare fuori di tali limiti , a bordo di qualunque bastimento o barca che fosse appartenente alla stessa Isola di Malta o sue dipendenze ;

« 3. Contro chiunque, essendo nativo o naturalizzato maltese , si fosse *in qualunque altro paese* renduto colpevole di delitto contro la sicurezza del governo, o di falsità delle obbligazioni di governo contemplate nell'articolo 165, o di qualunque delle carte contemplate nell' articolo 166 , o del delitto contemplato nell' articolo 191 di queste leggi, o di qualunque altro delitto contro la persona di un suddito di sua maestà , quante volte però non fosse stato giudicato fuori dell' Isola di Malta e sue dipendenze ;

« 4. Contro chiunque, essendo suddito nativo di sua maestà, si fosse renduto colpevole del delitto contemplato nell' articolo 59.

« Nelle disposizioni contenute in questo articolo non sono compresi il capo del governo *pro tempore* ed il vescovo di Malta. »

E si noti che, in quanto alla *uguaglianza de' cittadini davanti la legge* (§. 267), parmi affatto sconsigliata e sovversiva l' ultima parte dell' articolo 6 : *nelle disposizioni contenute in questo articolo non sono compresi il capo del governo pro tempore ed il vescovo di Malta.*

Per quale *necessità politica* non vi è compreso il *vescovo* ?

Per quale il *capo del governo pro tempore*, mentre per questo *capo* non s' intende certo la *Regina d' Inghilterra*, ma il *governatore di Malta*? (Ved. il § 282.)

IX.

Legislazione del Cantone de' Grigioni — (*In parte, Svizzera Italiana.*)

§. 324. — Non adequa i precetti scientifici (§. 268 e seguenti), come dalle disposizioni che appresso.

Codice penale.

« §. 1. Le prescrizioni del presente Codice penale sono da applicare a tutti i delitti commessi (da cittadini o forastieri) entro i confini territoriali del Cantone dei Grigioni, come anche a quelle trasgressioni per le quali nel presente non è stabilito che abbiano a venir giudicate dietro gli Statuti o Consuetudini locali; così pure a tutti quei delitti già stati commessi e sui quali non era al momento dell' accettazione di questo Cocide ancor stato giudicato, se il caso viene dalla presente legge punito con pena più mite di quelle pria vigenti. »

« §. 2. In casi in cui un' autorità estera si offre di punire un forestiero del Cantone il quale vi commise dei delitti, è in arbitrio del competente tribunale criminale nell'interno, previa relazione ed approvazione del Piccolo Consiglio, di rimettere a quell'estera autorità anche la punizione del delitto quì commesso, e quindi, se il delinquente si trova quì in arresto, di ordinarne la consegna. »

« §. 3. Sarà pure giudicato a norma della presente legge e dal competente tribunale nell' interno su tutti quei delitti commessi in un altro Cantone o Stato estero, i quali a senso del Titolo X importano alto tradimento o tradimento della patria od altre intraprese pericolose allo Stato od azioni ostili al nostro Cantone, se i promotori od autori si lasciano cogliere nel Cantone, o se se ne può ottenere la consegna, oppure se la loro punizione è possibile anche senza consegna. »

« §. 4. Se invece attinenti del Cantone commettono in un altro Cantone o Stato estero dei delitti che non siano, come

i suindicati, ostili al nostro Cantone, saranno puniti nell' interno dal relativo tribunale e secondo il presente Codice solo nel caso che non ne siano stati puniti fuori, o che la loro punizione sia domandata dalla competente autorità estera, riservata sempre l' azione della rifusione dei danni a coloro che potessero essere stati danneggiati da tali delitti. »

« §. 5. Per tutte le prescrizioni contenute nei precedenti §§ sono riservate le eccezioni che potrebbero in dati casi fondarsi su esistenti concordati o trattati di Stato. »

X.

Legislazione Austriaca — (In vigore in diverse provincie Italiane).

§. 325. — Non adequa i precetti scientifici (§. 268 e seguenti).

Codice penale — *Parte prima.*

« §. 36. Un suddito dell' Impero austriaco non può mai essere consegnato ad estero Stato per crimini ivi commessi, quando sia colto entro l' Impero, ma debb' essere trattato a norma di questo Codice penale senza riguardo alle leggi del paese ove il crimine è avvenuto.

Qualora però dipendentemente da questa azione foss' egli già stato punito nell' estero Stato, la pena da lui subita verrà imputata in quella da infliggersi a norma di questo Codice.

In nessun caso devono eseguirsi in questi Stati sentenze proferite da autorità penali estere. ».

» §. 37. — Anche contro uno straniero, che commette un crimine nel territorio dell' Impero austriaco, la sentenza sarà pronunciata unicamente secondo il presente Codice. »

« §. 38. — Se uno straniero ha commesso in uno Stato estero il crimine dell' *alto tradimento* contro lo Stato austriaco o contro la Confederazione germanica, oppure il crimine della falsificazione di carte austriache di pubblico credito, o di monete austriache, dovrà essere trattato al pari di un suddito austriaco secondo questo Codice. »

« §. 39. — Che se uno straniero ha commesso in estero Stato un crimine differente da quelli addotti nel precedente

paragrafo, deve bensì, qualora venisse colto nella Monarchia, essere sempre arrestato, ma si prenderanno tosto i concerti collo Stato ove ha commesso il crimine, per consegnarglielo. »

« §. 40. — Ricusando lo Stato estero di riceverlo, di regola si deve procedere contro il malfattore straniero secondo il prescritto da questo Codice penale. Se per altro le leggi del luogo, ove ha commesso l'azione, determinassero un trattamento più mite, è da trattarsi a norma di questa legge più mite. Nella sentenza di condanna si deve aggiungere anche il bando per dopo scontata la pena. »

« §. 41. — Sussistendo particolari convenzioni con esteri Stati per la reciproca estradizione di malfattori, si procederà a norma di esse. »

« §. 76. Il crimine di *pubblica violenza* si commette nei casi seguenti: . . . .

« §. 90. — *Ottavo caso*. Quando taluno senza saputa ed assenso della legittima autorità riduce coll' astuzia o colla forza in suo potere una persona *per consegnarla contro di lei voglia ad una forza estera.* »

Codice penale — *Parte seconda.*

« §. 234. — Anche gli stranieri dimoranti nell' Impero austriaco possono rendersi colpevoli di questi *delitti* e di queste *contravvenzioni*, incumbendo ad essi tutti l' obbligo d'informarsi delle norme generali, che si riferiscono alla pubblica sicurezza ed all' ordine pubblico; e nel caso che intraprendano un affare, anche delle norme speciali che vi hanno relazione.

All' incontro gli stranieri, i quali in uno Stato estero si sono resi colpevoli di una delle azioni punibili, previste in questa *Parte* del Codice penale, non sono da consegnarsi per ciò all' estero Stato, nè da punirsi entro la Monarchia. »

« §. 235. — Un suddito Austriaco non è mai da consegnarsi ad estero Stato per *delitti e contravvenzioni* ivi commesse, quando sia colto entro l' Impero, ma sarà da trattarsi secondo il presente Codice penale, senza riguardo alle leggi del luogo ove se ne rese colpevole, qualora non ne abbia colà avuta la pena od il condono.

Questa disposizione sarà applicata anche quando, dipendentemente da tali delitti o contravvenzioni, fosse già stata pronunziata, ma non peranco eseguita una condanna in estero Stato contro un suddito Austriaco. In nessun caso si darà esecuzione in questo Stato a sentenze proferite da Autorità penali estere. »

« §. 344 — Se il reo è straniero, debb' essere sfrattato da tutta la Monarchia, dopo compita la pena. »

Vedi pure i paragrafi 293 e seguenti della *Parte* 2.ª del Codice penale.

XI.

Legislazione del Granducato di Toscana.

§. 326. — **Non adequa i precetti scientifici** (§. 267 e seguenti).

Codice penale.

« *Articolo* 3. §. 1. Chiunque, sia o non sia toscano, è giudicato secondo le norme del presente Codice. »

« *Articolo* 4. Il toscano è soggetto alle norme del presente Codice anche pei delitti commessi fuori del territorio toscano

a) contro un altro toscano; o

b) contro la sicurezza interna od esterna dello Stato; o

c) di falsità di moneta o carta pubblica di credito, avente corso legale o commerciale in Toscana; o

d) di contraffazione d'impronte di una pubblica autorità o d'un pubblico uffizio del Granducato, o degli stromenti destinati ad eseguirle.

§. 2. Vale la stessa regola anche pei delitti commessi dal toscano fuori di Toscana contro un forestiere: ma in tali casi

a) alla pena di morte si sostituisce l'ergastolo;

b) all'ergastolo si sostituisce la casa di forza per anni venti;

c) la casa di forza può attenuarsi dentro i suoi limiti legali; e

d) se il delitto è minacciato di pena inferiore alla casa

di forza, non solo può aver luogo l'attenuazione, di che sotto la precedente lettera *c*, ma inoltre non si procede che a querela di parte. »

« *Articolo* 5. §. 1. Quando sia arrestato in Toscana, o consegnato da altri Governi, soggiace alle norme del presente Codice il forestiere, che, fuori del territorio toscano, ha commesso un delitto

a) contro la sicurezza interna dello Stato ; o

b) di falsità di moneta o carta pubblica di credito toscana ; o

c) di contraffazione d'impronte di una pubblica autorità o di un pubblico uffizio del Granducato, o degli stromenti destinati ad eseguirle.

§. 2. Si osserva la stessa regola anche nei delitti, che il forestiero abbia commessi fuori di Toscana contro un toscano : ma in tali casi hanno luogo le limitazioni stabilite nel §. 2. dell'articolo precedente. »

« *Articolo* 6. Nei casi contemplati dal §. 2. dell'articolo 4, e dal §. 2. dell'articolo 5, vanno impunite quelle azioni, che, quantunque in Toscana punibili, non soggiacciono ad alcuna pena nel territorio, in cui sono state commesse. »

« *Articolo* 7. §. 1. Se il toscano, di cui nell'articolo 4, o il forastiero, di cui nell'articolo 5, ha espiato fuori di Toscana la pena degl'indicati delitti ; ogni azione penale contro di lui rimane estinta ancora nel Granducato.

§. 2. Ma quando egli, condannato fuori di Toscana, non abbia espiata la pena, o l'abbia espiata solamente in parte, è sottoposto in Toscana a nuovo giudizio, nel quale, in caso di condanna, si computa la porzione di pena, che fosse stata da lui già scontata. ».

« *Articolo* 8. Le regole fissate nei precedenti articoli 4 e 5 si osservano, ognorachè non sia stabilito altrimenti da pubbliche convenzioni della Toscana con altri Stati.

« *Articolo* 9. Nessun toscano può essere consegnato ad un altro Stato, per causa di qualunque delitto, commesso in Toscana, o fuori. »

Vedi pure gli articoli 114 e seguenti, 117, 120 e seguenti, 125 e 215.

XII.

Legislazione Estense.

§. 327 — Non adequa i precetti scientifici (§. 267 e seguenti.)

Codice criminale.

« *Articolo* 2. Chiunque, sia suddito, sia forestiere, commetterà un delitto nel territorio Estense sarà punito colle norme determinate in questo Codice. »

« *Articolo* 3. Il suddito che commetterà fuori dello Stato un delitto contro il rispetto dovuto alla Religione , o contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo , delle monete , delle cedole ed obbligazioni dello Stato medesimo , qualora rientri in questi Stati o sia consegnato da altro Governo, sarà giudicato e punito secondo le disposizioni di questo Codice. »

« *Articolo* 4. Il suddito che commetterà un delitto fuori dello Stato, tanto contro un altro suddito , quanto contro un forestiere, ove rientri in questi Dominî o sia consegnato da altro Governo, ed il delitto sia punibile con pena di lavori forzati od altra maggiore a termini di questo Codice , sarà giudicato e punito secondo le norme dal medesimo stabilite ».

« *Articolo* 5. Il forestiere che , fuori di questi Stati , si renderà colpevole di un delitto contro la sicurezza dello Stato , o di contraffazione del sigillo, delle monete, delle cedole ed obbligazioni dello Stato medesimo, qualora vi entri o sia consegnato da altro Governo , sarà giudicato e punito secondo il presente Codice. »

« *Articolo* 6. Le disposizioni dell'articolo precedente avranno pur luogo, se il forestiere commetterà un delitto fuori di questi Stati a danno di un suddito , qualora il delitto sia punibile con pena di lavori forzati o altra maggiore in conformità dell'articolo 4. »

« *Articolo* 7. §. 1. L'azione penale nascente da delitti commessi fuori di questi Stati dal suddito o dal forestiere rimane estinta colla espiazione della pena subìta all' estero.

§. 2. Se il reo non l'avrà espiata o l'avrà espiata soltan-

to in parte, ove entri in questi Stati o sia consegnato da altro Governo, sarà sottoposto a nuovo giudizio, ed in caso di condanna si computerà la pena che avrà scontata.

§ 3. Qualora le leggi dei due Stati portino una pena diversa sarà applicata la pena più mite, con che non sia mai minore del minimo dei lavori forzati.

§. 4. Nei casi degli articoli 4 e 6, potrà anche essere diminuita la pena dal presente Codice minacciata. »

« *Articolo* 9. Colle disposizioni contenute sotto questo *titolo* non s' intende in verun modo derogato ai pubblici Trattati con Esteri Governi, nè alle solenni reciproche dichiarazioni equivalenti. »

XIII.

Legislazione del Regno d' Italia.

§. 328. — È molto lontana da' precetti scientifici (§. 267 e seguenti), in quanto a ciò che dispone relativamente ai reati commessi all' estero (Vedi al §. 331 gli articoli del *Codice penale.*)

§ 329. — I. *Circa il principio della uguaglianza davanti la legge* (§. 266.)

STATUTO COSTITUZIONALE del 4 marzo 1848.

« *Articolo* 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, *sono eguali dinanzi alla legge.*

« Tutti godono *egualmente* i diritti civili e politici, e so-
« no ammessibili alle cariche civili e militari, salve le ec-
« cezioni determinate dalle leggi. »

Circa la persona del Re (vedi § 282), l' articolo 4 dello stesso Statuto dispone :

« La persona del Re è sacra ed inviolabile. »

In conseguenza del principio d' *uguaglianza al cospetto della legge*, venne proclamata l' abolizione del foro ecclesiastico in virtù della *legge del nove aprile* 1850, del tenore seguente :

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc.

« Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato ;
« Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :
« *Articolo* 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici od
« anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civi-
« le, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di
« qualunque sorta.
« *Articolo* 2. Tutte le cause concernenti il diritto di no-
« mina attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici, od i beni di
« essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che
« riguardino al possessorio, ovvero al petitorio , sono sotto-
« poste alla giurisdizione civile.
« *Articolo* 3. Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri
« cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato.
« Pei reati nelle dette leggi contemplati , essi verranno
« giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai
« tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e con-
« travvenzioni.
« *Articolo* 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non
« potranno applicarsi che dai tribunali civili , salvo sempre
« all' ecclesiastica autorità l' esercizio delle sue attribuzioni
« pell' applicazione delle pene spirituali, a termini delle leggi
« ecclesiastiche.
« *Articolo* 5, Per le cause contemplate nei quattro articoli
« precedenti, come per tutte quelle che in ragione di perso-
« na o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla
« cognizione dei magistrati d' appello , si osserveranno d' or
« innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vi-
« genti leggi,
« I magistrati d' appello riterranno però la cognizione
« delle cause che già si trovassero presso di essi vertenti
« nell' epoca in cui emanerà la presente legge.
« *Articolo* 6. Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi sino
« ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui
« cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediata-
« mente eseguire , e l' individuo arrestato verrà rimesso al-
« l' autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento
« del processo, giusta le norme statuite dal Codice di proce-
« dura criminale.
« Si osserveranno però nell' arresto i riguardi dovuti

« alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinchè l' e-
« sercizio del culto non venga turbato.

« Se ne darà inoltre contemporaneamente, o nel più
« breve termine possibile, avviso al parroco, od al rettore
« della chiesa in cui l' arresto viene eseguito.

« Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al
« caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi
« nei suddetti luoghi.

» *Articolo* 7. Il governo del re è incaricato di presentare
« al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il
« contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge
« civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di
« tale contratto.

« Il nostro guardasilli ecc.

« Dato in Torino il 9 di aprile 1850. »

§. 330. — II. — *Circa gli stranieri che si trovano nel territorio nazionale* (§. 267.).

CODICE CIVILE.

« *Articolo* 12 *in princ.* Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio dello Stato. »

Vedi pure gli articoli 439. 446 del *Codice penale.*

§. 331. — III. — *Circa i reati commessi all' estero, e punibili nello Stato* (§. 268 e seguenti).

CODICE PENALE.

« *Articolo* 5. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, sarà giudicato e punito in questi Regii Stati secondo le disposizioni del presente Codice. »

« *Articolo* 6. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nei Regii Stati, sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente Codice, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado.

Tale disposizione si applicherà anche al caso in cui il regnicolo avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un regnicolo, se la parte offesa ne porti querela.

Lo stesso avrà luogo se il delitto sarà stato commesso in estero territorio a danno di uno straniero, semprechè nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei regnicoli. »

« *Articolo* 7. Sarà giudicato e punito a termini del presente Codice lo straniero, che avendo in estero territorio commesso un crimine contro la sicurezza dello Stato o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato nei Regii Stati, o consegnato da altri Governi. »

« *Articolo* 8. Lo straniero che avrà commesso in estero territorio, sia contro un regnicolo, sia contro un altro straniero, alcuno dei crimini indicati negli articoli 596 a 600 inclusivamente, se venga arrestato nei Regii Stati, o consegnato da altri Governi, sarà giudicato e punito a norma dell' articolo 6, semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei Regii Stati, o essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato nei Regii Stati danari od effetti depredati. »

« *Articolo* 9. Fuori dei casi indicati nell' articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo, entrasse nel territorio dei Regii Stati, sarà arrestato, e, previa l'autorizzazione del Governo del Re, ne sarà offerta la consegna al Governo da cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi giudicato. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nei Regii Stati a norma dell' articolo 6.

Lo stesso avrà luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un regnicolo in territorio estero, quando in parità di caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero; salvo però sempre l'azione civile. »

« *Articolo* 10. Le disposizioni degli articoli 6, 8, e 9 non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, e vi avranno, in caso di condanna, scontata la pena. »

« *Articolo* 11. Non potrà consegnarsi alcun delinquente a verun degli Stati stranieri senza ordine del Governo del Re. »

Vedi pure gli articoli 32, 33 ed 832 ad 834 della Proc. pen.

CAPITOLO IV.

Se possa la privata volontà derogare al disposto nella legge punitiva.

§. 332. — Poichè, *in tesi generale*, tutte le leggi tendono al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale, e perciò sono tutte d' interesse pubblico, o di ordine pubblico: poichè, ciò non ostante, considerate un poco più *particolarmente* ed in rapporto a coloro il cui immediato vantaggio hanno in mira, le leggi possono dividersi in due classi: 1. Leggi che tendono direttamente ed immediatamente al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale; 2. Leggi che, comunque si rapportassero per via mediata ed indiretta al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale, pure al vantaggio dei privati sono più notevolmente rivolte: poichè solamente alle leggi della prima classe può propriamente competere il nome di *leggi di interesse pubblico, ossia di ordine pubblico*, mentre alle leggi della seconda classe non può convenire che il nome di *leggi d' interesse privato*; segue:

52. DEGNITA'.

« *Tutte le leggi, considerate in rapporto a coloro il cui vantaggio hanno in mira, si dividono in* LEGGI D' INTERESSE PUBBLICO, *ossia di ordine pubblico, e* LEGGI D' INTERESSE PRIVATO.

Si appellano LEGGI D' INTERESSE PUBBLICO, *ossia* DI ORDINE PUBBLICO, *quelle che tendono direttamente ed immediatamente al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale.*

Si appellano LEGGI D' INTERESSE PRIVATO *quelle che, comunque si rapportassero per via mediata ed indiretta al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale, pure al vantaggio de' privati sono più notevolmente rivolte.* »

§. 333. — Poichè tutte le leggi si dividono in leggi di ordine pubblico, e leggi d' interesse privato, secondochè ri-

guardino il vantaggio della società in generale, o dei privati (§ 332) : poichè all'osservanza delle leggi di ordine pubblico ha diritto l'essere collettivo , ossia tutta quanta la società personificata, e non già gl'individui in particolare: poichè solamente alla osservanza delle leggi d' interesse privato possono aver diritto gl' individui in particolare, in vantaggio de' quali queste date leggi sono fatte: poichè ciascuno non può rinunciare se non ai diritti che gli appartengono; segue:

53. *Degnità.*

« *La privata volontà può derogare al disposto nelle leggi di* INTERESSE PRIVATO; *ma non può derogare al disposto nelle leggi di* ORDINE PUBBLICO. »

§. 334. — Poichè si appellano leggi di ordine pubblico quelle che tendono direttamente ed immediatamente al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale (§. 332) : poichè la legge punitiva , per sua intima natura , tende direttamente ed immediatamente al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e della tranquillità sociale (§. 75, 77, 136, e 147 e seguenti); segue :

54. *Degnità.*

« *La legge punitiva è legge di* ORDINE PUBBLICO. »

§. 335. — Poichè la legge punitiva è legge di ordine pubblico (§. 334): poichè la privata volontà non può derogare al disposto nelle leggi di ordine pubblico (§ 333); segue :

55. *Degnità.*

« *La privata volontà non può derogare al disposto nella legge punitiva.* »

Comento alla 52ª degnità.

§. 336. — *Si appellano leggi d' interesse pubblico, o di ordine pubblico, quelle ecc.*

Avuto riguardo alla loro natura, le leggi *d' interesse pubblico, o di ordine pubblico* sono tali che dalla loro osservanza dipende il mantenimento e la conservazione dell' ordine sociale e de' buoni costumi. E per *buoni costumi* vanno intese tutte quelle abitudini ed inclinazioni che la generalità ha contratte e vuole che sieno protette pel mantenimento dell' ordine e de' prìncipî fondamentali o regolatori dello Stato pubblico e privato della nazione.

La legge che proscrive la rinuncia alla successione dell' uom vivente, e quella che obbliga la donna ad essere pedissequa di suo marito è d' indole tale che l' opposto in volve *impossibilità legale*, e che dalla sua osservanza dipende il mantenimento e la conservazione dell' ordine sociale e dei buoni costumi.

Si appellano leggi di interesse privato, quelle, ecc.

Avuto riguardo alla loro natura, le leggi *d' interesse privato* tendono, in ultima analisi, al mantenimento ed alla conservazione della sicurezza e tranquillità sociale; ma non sono tali però che dalla loro osservanza dipenda direttamente il mantenimento e la conservazione dell' ordine sociale e dei buoni costumi. — La legge che chiama il prossimo congiunto alla successione è d' indole tale che l' opposto non involve *impossibilità legale*, e che dalla sua inosservanza non risulta la diretta conculcazione o perturbazione dell' ordine sociale e dei buoni costumi.

Comento alla 55.ª degnità'

§. 337. — *La privata volontà non può derogare al disposto nella legge punitiva.*

Dice Nicolini (1):

« Vico aveva stabilito il principio della indipendenza del-

(1) Commentar. alla Proc. Pen., parte I, § 43.

l' azione penale da ogni privata passione: *in societate aequi boni omnes peccantes poena manet*; principio che in ogni bene istituito governo suppone che al primo violarsi di una legge si scuote la società intera, e che a reprimerne il colpevole si alzi, quasi personificata, la pena: *culpam poena premit* COMES (1).

« Le leggi nuove ripetono ciò, quando dicono che ogni violazione di legge al momento stesso in cui si commette dà luogo all' azione penale (2). »

Vedi nel libro seguente il titolo XIV riguardante le diverse maniere con cui si estinguono le diverse obbligazioni nascenti dal reato.

(1) Horat. Od. IV. 5.
(2) Art. 1. LL. di Proc. pen.

APPLICAZIONE CRITICA

I.

Diritto romano.

§. 338. — I. *Circa il principio di esser dato alla privata volontà di derogare al disposto nelle leggi d' interesse privato* (§. 333) — concordano le seguenti leggi :

L. 31, D. II. XIV. *De pactis, Ulpianus Lib. 1 ad Edictum Ædilium Curulium :* — « *Pacisci contra Edictum Ædilium* OMNIMODO LICET : *sive in ipso negotio venditionis gerendo convenisset, sive postea.* »

L. 41, D. IV. IV. *De minoribus vigintiquinque annis , Julianus Lib. 45 Digestorum :* — « UNICUIQUE LICET *contemnere haec, quae pro se introducta sunt.* »

§. 339. — II. — *Circa il principio di non esser dato alla privata volontà di derogare al disposto nelle leggi di ordine pubblico* (§ 333), *e per conseguenza al disposto nella legge punitiva* (§. 334) — concordano le seguenti leggi :

§ 24. *Institut.* III. XX. *De inutilibus stipulationibus :* — « *Quod turpi ex causa promissum est, veluti si quis homicidium vel sacrilegium se facturum promittat* , NON VALET. »

L. 7, § 3, D. II. XIV. *De pactis, Ulpianus Lib. 4 ad Edictum:* — « *Si ob maleficium ne fiat promissum sit* , NULLA EST OBLIGATIO EX HAC CONVENTIONE. »

L. 38, D. *eod. tit., Papinianus Lib. 2. Quaestionum :* — « *Jus publicum privatorum pactis* MUTARI NON POTEST. »

L. 45, § 1, D. L. XVII. *De diversis regulis juris antiqui, Ulpianus Lib. 30 ad Edictum:* — « *Privatorum conventio juri publico* NON DEROGAT. »

L. 6, C. II. III. *De pactis* (*Imp. Antoninus A. Basiliae P. P. Kal. Aug. Romae, Ant. A. IV et Balbino coss.* 214): — « *Pacta , quae contra leges constitutionesque , vel contra bonos mores fiunt,* NULLAM VIM HABERE INDUBITATI JURIS EST. »

Concordano pure i seguenti frammenti del giureconsulto Paolo:

« *Neque contra leges, neque contra bonos mores pacisci possumus* (1). »

« *De criminibus propter infamiam nemo cum adversario* PACISCI POTEST (2). »

II.

Altre legislazioni

§ 340. — Tutte concordano col dritto romano, e coll' articolo 6 del *Codice civile* francese, tolto di peso dal dritto romano, e siffattamente concepito:

« *Articolo* 6. Le leggi che interessano l' ordine pubblico ed i buoni costumi *non possono essere derogate da particolari convenzioni.* »

Vedi pure gli articoli 307, 386, 791, 900, 946, 965, 1133, 1172, 1174, 1268, 1387 a 1390, 1443, 1451, 1453, 1521, 1538, 1628, 1660, 1674, 1780, 1811, 1819, 1828, 1833, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063, 2078, 2088, 2120, e 2140 del *Codice civile* francese.

Del *Codice civile* Sardo l' articolo 13 corrisponde all' art. 6 del *Codice civile* francese.

(1) *Julii Pauli sententiarum receptarum ad filium.* Lib. I, tit. I. 4.
(2) Ibid. eod. Lib. et tit. 7.

TITOLO VI.

Legge punitiva in generale in riguardo alle persone chiamate a metterla in movimento e ad applicarla.

§. 341. — *Partizione e disposizione della materia.*

L' oggetto di questo titolo è la *legge punitiva in generale in riguardo alle persone chiamate a metterla in movimento e ad applicarla* (§. 70).

La materia di questo , come di ogni altro titolo, vuol essere divisa e disposta a rigore di metodo ideologico (§. 41).

Il quale metodo consultato , mi corre l' obbligo di ragionare :

I. Dei tre poteri : 1° potere esecutivo ; 2° potere giudiziario; 3° forza pubblica ; nonchè dell' officio delle persone chiamate ad esercitarli ;

II. Dei limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo ;

III. Dei limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario ;

IV. Dei limiti segnati alle persone chiamate a comporre la forza pubblica.

E poichè è pregio dell' opera il ragionare di questi assunti separatamente : e poichè i *titoli* vanno divisi in *capitoli* (§ 32); segue:

« *Il* TITOLO VI *del libro* 1 *della metafisica della scienza delle leggi penali si divide in* QUATTRO CAPITOLI , *siffattamente disposti:*

CAPITOLO I. *De' tre poteri* : 1° *potere esecutivo* ; 2° *potere giudiziario*; 3° *forza pubblica*; — *nonchè dell' officio delle persone chiamate ad esercitarli* ;

CAPITOLO II. *Limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo* ;

CAPITOLO III. *Limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario* ;

CAPITOLO IV. *Limiti segnati alle persone chiamate a comporre la forza pubblica.* »

CAPITOLO I.

De' tre poteri : 1° potere esecutivo ; 2° potere giudiziario ; 3° forza pubblica ; — nonchè dell' officio delle persone chiamate ad esercitarli.

§ 342. — Poichè non basta che l' esercente il potere legislativo (Vedi § 101 e seguenti) formi la legge, sendo necessario altresì che la formata legge venga solennemente promulgata (§ 201 e seguenti), e che s' invigili acciò venga esattamente attuata : — poichè non può supporsi l'attuazione della legge, senza lo intervento di persone chiamate a portare *giudizio* sui fatti occorrenti, ed adattare ai medesimi la legge correlativa : — poichè vano sarebbe il portare *giudizio* sui fatti occorrenti e lo adattare ai medesimi la legge correlativa, ove non vi fosse una *forza legale* chiamata ad attuare i giudicati, anco a mano armata: — poichè al potere destinato a promulgare solennemente la legge, e ad invigilare acciò venga esattamente attuata, ben si addice il nome di *potere esecutivo* : — poichè al potere destinato a portare *giudizio* sui fatti occorrenti ed adattare ai medesimi la legge correlativa ben si addice il nome di *potere giudiziario* : — poichè alla *forza legale* destinata ad attuare i giudicati, anco a mano armata, ben si addice il nome di *forza pubblica* ; segue :

56. *Degnità.*

« *Indipendentemente dal* POTERE LEGISLATIVO *esiste* : 1° *il* POTERE ESECUTIVO ; 2° *il* POTERE GIUDIZIARIO ; 3° *la* FORZA PUBBLICA. »

§. 343. — 57. *Degnità.*

« *Per ciò che riguarda la materia in esame, l' officio delle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo è quello di solennemente promulgare la formata legge, e d' invigilare acciò venga esattamente attuata.*

« *L' officio delle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario è quello di portar giudizio sui fatti occorrenti ed adattare ai medesimi la legge correlativa.*

« *L' officio delle persone chiamate a comporre la forza pubblica è quello di attuare i giudicati, anco a mano armata.* »

Comento alla 56.ª degnità.

§. 344. Questa *degnità* appartiene più propriamente al *diritto costituzionale*.

Comento alla 57.ª degnità

§. 345. — I. — *L' officio delle persone*, ecc.

Anche questo canone appartiene più propriamente al *diritto costituzionale*.

§. 346. — II. — *L' officio delle persone chiamate ad esercitare*, ecc. ecc.

Si tenga sempre davanti gli occhi la differenza tra *l'essere rivestito di un diritto*, e l' *esser chiamato ad esercitare un diritto*; ossia tra il *diritto*, e l' *esercizio del diritto*.
Si applichi quanto si è detto nel *capitolo III e IV del titolo III* (§. 109 e seguenti).

§. 347. — III. — *L' officio delle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo*, ecc.

Io non intendo parlare dell' ufficio delle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo sotto i *molteplici* rapporti, di cui deesi occupare il *diritto costituzionale*, ma *unicamente* sotto il rapporto del subbietto della presente opera.

§. 348. — IV. — *L' officio delle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo è quello di solennemente promulgare la formata legge, e d' invigilare acciò venga esattamente attuata.*

Quindi in riguardo alla legge il potere legislativo è la *mente*, l' esecutivo è la *mano* (Vedi §. 350).

§. 349. — V. — *L' officio delle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario è quello di portar giudizio sui fatti occorrenti ed adattare ai medesimi la legge correlativa.*

Che sarebbe di una legge emanata, senza la fiducia di vederla osservata? E come mai questa fiducia allignar potrebbe, senza la instituzione di un potere particolarmente rivolto all' applicazione delle sanzioni legislative a' diversi casi occorrenti? Puerile cosa ei sarebbe il minacciare una pena all' omicida, al ladro, al falsario, senza provvedere al mezzo di assoggettare *col fatto* alla pena comminata quei tali che si rendessero *col fatto* omicidi, ladri, falsari.

« Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? » (1).

Conc. la L. 2. § 13 D. I. II. *De origine juris, et omnium magistratuum et successione prudentium, Pomponius Lib. singulari Enchiridii:* — « *Post originem juris, et processum cognitum, consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus; quia, ut exposuimus, per eos, qui juri dicendo praesunt, effectus rei accipitur. Quantum est enim jus in civitate esse, nisi sint qui jura regere possint?* »

A tutti è conto il luogo di Dante:

« Ahi serva Italia, di dolore ostello,
Nave senza nocchiero in gran tempesta,
Non donna di provincie, ma bordello.
Che val, perchè ti racconciasse 'l freno
Giustiniano se la sella è vota?
Senz' esso fora la vergogna meno (2). »

E di fatti a nulla giovano le disposizioni legislative, senza un incorrotto e severo potere giudiziario, che le adatti ai casi occorrenti. È più funesta la imperfetta applicazione delle leggi, che la imperfetta compilazione delle medesime.

In quale mano potrebbe meglio riporsi il difficile incarico di applicare la legge al fatto contemplato? — Forse in quella dello stesso trasgressore? Stranezza! Si pretenderebbe niente-

(1) Dante, Purgatorio, XVI. 97.
(2) Purgatorio, VI. 76.

meno di vedere il ribaldo tinto di sangue, macchiato delle tracce dell'adulterio, correre spontaneo di presso alle catene, e gravarsene; forzare le porte delle prigioni, e recludervisi. — Forse in quella della persona offesa? Stranezza non minore della prima! Osservava Sallustio: *Neque enim cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur.* » — E Cicerone esclamava: « *Quis est, qui sui periculi judex, non sibi se aequiorem quam adversario praebeat?* (1). — Quante incoerenze, quanti abusi, quanti scandali non iscenderebbero a turbare la sociale tranquillità, se l' offeso si elevasse a decisore del destino dell' offensore?

Il farsi ragione di per sè stesso costituisce anzi un' azione degna di pena. Al quale principio fanno eco molte leggi romane. Valgano di esempio le quì appresso.

L 13 D. IV. II. *Quod metus causa gestum erit*, *Callistratus Lib.* 5. *De Cognitionibus*: — « *Extat enim decretum D. Marci, in haec verba*: Optimum est, ut si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris. *Cum Marcianus diceret*: vim nullam feci: *Caesar dixit*: tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur? vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit. »

L. 176 *in princ.* D. L. XVII. *De diversis regulis juris antiqui, Paulus Lib.* 13. *ad Plautium*: — « *Non est singulis concedendum, quod per magistratum publice possit fieri, ne occasio sit majoris tumultus faciendi.* »

L. 7. C. VIII. IV. *Unde vi.* — (*Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. ad Messianum Com. rerum privat. Dat. XVII. cal. Junii, Treveris, Timasio et Promoto coss.* 389): — » *Si quis in tantam furoris pervenerit audaciam, ut possessionem rerum apud fiscum, vel apud homines quoslibet constitutarum ante adventum Judicialis arbitrii violenter invaserit; dominus quidem constitutus possessionem, quam abstulit, restituat possessori, et dominium ejusdem rei amittat.* »

Nel solo caso di *legittima difesa* è permesso all' assalito di far uso della privata forza contra l' ingiusto aggressore. Ved. il libro terzo, *titolo VI.*

L' esercizio del potere giudiziario debb' essere essenzialmente distinto dallo esercizio del potere legislativo.

(1) Nella orazione *Pro Dejotaro.*

Ne' nascenti e barbari Stati un *solo* arrogasi per lo più l'esercizio di tutt' i poteri. E questo *solo* forma la legge, ne cura l' adempimento, punisce gl' infrattori, grida la guerra, si fa condottiero dell' armata, stipula la pace, consulta gli auspicî, nella qualità di re, di generale e di gran sacerdote.

— « Quel Possente
Che ha la sua via fra i turbini, e passeggia
Sul fulmine che freme entro le nubi » (1); —
— « Tutto sa; tutto fa; vuole o permette;
Altro al mondo non è: poter sovrano
Segna i voleri, umanità gli assensi » (2);

Quel possente di cui disse Plutarco fin da' tempi suoi, *che* è, e del quale sarebbe bestemmia il dire *che* fu, o *che* sara'; quel Possente che quando evoca le nazioni dal nulla, le nazioni fa sussistere— può bastar *solo* al reggimento delle città, degli Stati, del mondo creato, di tutt' i mondi possibili. Ma un essere di terrena tempra, fosse pure un Argo per oculatezza, un centimano Briareo, non basterebbe *solo* all' amministrazione della giustizia in una nazione, per quanto piccola possa essere.

E se pure questo *solo* si volesse concepire adorno delle più rare e straordinarie qualità, non per questo dovrebbe esercitare svariati poteri. La politica riprova altamente questa pratica. Ed io pregherei anche i popoli d' inoltrata civiltà a tenere per assioma: *che il riconcentramento di vari poteri nella persona di un solo è indizio vivo di morta libertà.*

Il *capitolo XVIII. v.* 13 *a* 27 *dell' Esodo* presenta un insegnamento di fatto il più semplice, il più naturale, il più istruttivo della necessità di distinguere il potere giudiziario dal legislativo. Eccone le parole:

« 13. *Altera autem die sedit Moyses, ut judicaret populum, qui assistebat Moysi a mane usque ad vesperam.*

14. *Quod cum vidisset cognatus ejus omnia scilicet, quae agebat in populo, ait: Quid est hoc, quod facis in plebe? cur solus sedes, et omnis populus praestolatur de mane usque ad vesperam?*

(1) Il Nabucco, Tragedia di Nicolini.
(2) Cesarotti, Pronea.

15. *Cui respondit Moyses : Venit ad me populus quaerens sententiam Dei* (1).

16. *Cumque acciderit eis aliqua disceptatio , veniunt ad me , ut judicem inter eos , et ostendam praecepta Dei , et leges eius.*

17. *At ille : Non bonam, inquit, rem facis :*

18. *Stulto labore consumeris et tu , et populus iste , qui tecum est : ultra vires tuas est negotium* * , *solus illud non poteris sustinere.* * Deut. 1. 12.

19. *Sed audi verba mea, atque consilia, et erit Deus tecum. Esto tu populo in his, quae ad Deum pertinent, ut referas, quae dicuntur ad eum :*

20. *Ostendasque populo caeremonias, et ritum colendi , viamque , per quam ingredi debeant , et opus , quod facere debeant.*

21. *Provide autem de omni plebe viros potentes , et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint avaritiam , et constitue ex eis tribunos, et centuriones, et quinquagenarios, et decanos* (2).

22. *Qui judicent populum omni tempore ; quidquid autem majus fuerit , referant ad te , et ipsi minora tantummodo judicent : leviusque sit tibi, partito in alios onere.*

23. *Si hoc faceris , implebis imperium Dei, et praeceptum ejus poteris sustinere : et omnis hic populus revertetur ad loca sua cum pace.*

24. *Quibus auditis , Moyses fecit omnia , quae ille suggesserat.*

25. *Et electis viris strenuis de cuncto Israel, constituit eos principes populi , tribunos et centuriones, et quinquagenarios , et decanos.*

26. *Qui judicabant plebem omni tempore ; quidquid autem gravius erat , referebant ad eum , faciliora tantummodo judicantes.*

27. *Dimisitque* * *cognatum suum : qui reversus abiit in terram suam.* » * Num. 10. 29.

(1) *Quaerens sententiam Dei. Per udire la sentenza di Dio.* Per udire la sentenza ch' io do sopra ciascun affare secondo la legge di Dio, della quale io sono interprete. — *Nota di Martini.*

(2) *Quinquagenarios, et decanos.* Capi di cinquanta , e di dieci uomini.

Famosa per la storia della magistratura è la L. 2. § 14 a 34. D. I. II. *De origine juris, et omnium magistratuum et successione prudentium*, *Pomponius Lib. singulari Enchiridii*:

« § 14. *Quod ad magistratus attinet, initio civitatis hujus constat,* REGES *omnem potestatem habuisse.*

§ 15. *Jisdem temporibus et* TRIBUNUM CELERUM *fuisse constat. Is autem erat qui equitibus praeerat, et veluti secundum locum a regibus obtinebat: quo in numero fuit Junius Brutus, qui auctor fuit reges ejiciendi.*

§ 16. *Exactis deinde regibus,* CONSULES *constituti sunt duo, penes quos summum jus uti esset, lege rogatum est. Dicti sunt ab eo, quod plurimum Reipublicae consulerent: qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset, neve possent in caput civis romani animadvertere injussu populi: solum relictum est iis ut coercere possent, ut in vincula publica duci juberent.*

§ 17. *Post deinde cum census jam majori tempore agendus esset, et consules non sufficerent, huic quoque officio* CENSORES *constituti sunt.*

§ 18. *Populo deinde aucto, cum crebra orirentur bella, et quaedam acriora a finitimis inferentur, interdum re exigente, placuerit majoris potestatis magistratum constitui: itaque* DICTATORES *proditi sunt, a quibus nec provocandi jus fuit: et quibus etiam capitis animadversio data est. Hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retinere.*

§ 19. *Et his dictatoribus* MAGISTRI EQUITUM *injungebantur: sic, quomodo regibus tribuni celerum: quod officium fere tale erat, quale hodie praefectorum praetorio: magistratus tamen habebantur (legitimi).*

§ 20. *Jisdem temporibus cum plebs a patribus secessisset, anno fere septimo decimo post reges exactos:* TRIBUNOS *sibi in Monte Sacro creavit, qui essent plebei magistratus: dicti* TRIBUNI, *quod olim in tres partes populus divisus erat, et ex singulis singuli creabantur.*

§ 21. *Itemque ut essent, qui aedibus praeessent, in quibus omnia scita (sua) plebs deferebat: duos ex plebe constituerunt: qui etiam* ÆDILES *appellati sunt.*

§ 22. *Deinde cum aerarium populi auctius esse caepisset: ut essent qui illi praeessent, constituti sunt* QUI PECUNIÆ PRÆESSENT,

dicti ab eo quod inquirendae, et conservandae pecuniae causa creati erant.

§ 23. *Et quia, ut diximus, de capite civis romani injussu populi, non erat lege permissum consulibus, jus dicere; propterea quaestores constituebantur a populo, qui* CAPITALIBUS REBUS *praeessent: hi appellabantur* QUAESTORES PARRICIDII: *quorum etiam meminit lex XII tabularum.*

§ 24. *Et cum placuisset leges quoque ferri: latum est ad populum, uti omnes magistratu se abdicarent, quo* DECEMVIRI *constituti anno uno cum magistratum prorogarent sibi, et cum injuriose tractarent, neque vellent deinceps sufficere magistratibus, ut ipsi et factio sua perpetuo rempublicam occupatam retinerent: nimia atque aspera dominatione eo rem perduxerant, ut exercitus a republica secederet. Initium fuisse secessionis dicitur Virginius quidam, qui (cum animadvertisset, Appium Claudium, contra jus, quod ipse ex vetere jure in duodecim tabulas transtulerat, vindicias filiae suae se abdixisse: et secundum eum, qui in servitutem ab eo suppositus petierat, dixisse: captumque amore virginis omne fas ac nefas miscuisse) indignatus, quod vetustissima juris observantia in persona filiae suae defecisset (utpote cum Brutus, qui primus Romae consul fuit, vindicias secundum libertatem dixisset in persona Vindicis Vitelliorum servi, qui proditionis conjurationem indicio suo detexerat) et castitatem filiae vitae quoque ejus praeferendam putaret, arrepto cultro de taberna lanionis, filiam interfecit; in hoc scilicet, ut morte virginis contumeliam stupri arceret, ac protinus recens a caede, madenteque adhuc filiae cruore, ad commilitones confugit: qui universi de Algido (ubi tunc belli gerendi causa legiones erant) relictis ducibus pristinis, signa in Aventinum transtulerunt: omnisque plebs urbana mox eodem se contulit (populique consensu partim in carcere necati). Ita rursus respublica suum statum recepit.*

§ 25. *Deinde, cum post aliquot annos, quam XII tabulae latae sunt, et plebs contenderet cum patribus et vellet ex suo quoqne corpore consules creare, et patres recusarent, factum est, ut* TRIBUNI MILITUM *crearentur, partim ex plebe, partim ex patribus consulari potestate. Hique constituti sunt vario numero: interdum enim viginti fuerunt, interdum plures, nonnumquam pauciores.*

§ 26. *Deinde cum placuisset creari etiam ex plebe consules:*

coeperunt ex utroque corpore constitui. Tunc ut aliquo pluris patres haberent, placuit duos ex numero patrum constitui: ita facti sunt AEDILES CURULES.

§ 27. *Cumque Consules avocarentur bellis finitimis: neque esset, qui in civitate jus reddere posset; factum est, ut* PRAETOR *quoque crearetur, qui* URBANUS *appellatus est, quod in urbe jus redderet.*

§ 28. *Post aliquot deinde annos, non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius* PRAETOR, *qui* PEREGRINUS *appellatus est, ab eo, quod plerumque inter peregrinos jus dicebat.*

§ 29. *Deinde cum esset necessarius magistratus, qui hastae praeesset:* DECEMVIRI LITIBUS JUDICANDIS *sunt constituti.*

§ 30. *Eodem tempore et* QUATUOR VIRI *qui* CURAM VIARUM GERERENT: *et* TRIUMVIRI MONETALES, *aeris, argenti, auriflatores: et* TRIUMVIRI CAPITALES, *qui carceris custodiam haberent: ut cum animadverti oporteret, interventu eorum fieret.*

§ 31. *Et quia magistratibus, vespertinis temporibus, in publicum esse inconveniens erat,* QUINQUE VIRI *constituti sunt* CIS TIBERIM, *et* ULTRA TIBERIM *qui possint pro magistratibus fungi.*

§ 32. *Capta deinde Sardinia, mox Sicilia, inde Hispania, deinde Narbonensi provincia, totidem* PRÆTORES, *quot provinciae in ditionem venerant, creati sunt: partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus praeessent. Deinde Cornelius Sylla quaestiones publicas constituit: veluti de falso, de parricidio, de sicariis: et praetores quatuor adjecit. Deinde Cajus Julius Caesar duos praetores et duos aediles, qui frumento praeessent, et a Cerere* CEREALES *constituit. Ita duodecim praetores, sex aediles sunt creati. Divus deinde Augustus sedecim praetores constituit. Post deinde Divus Claudius duos praetores adjecit, qui de fideicommisso jus dicerent: ex quibus unum Divus Titus detraxit: et adjecit Divus Nerva, qui inter fiscum et privatos jus diceret. Item decem et octo praetores in civitate jus dicunt.*

§ 33. *Et haec omnia, quotiens in republica sunt magistratus, observantur: quotiens autem proficiscuntur, unus relinquitur, qui jus dicat: is vocatur* PRÆFECTUS URBI: *qui praefectus olim constituebatur, postea fere latinarum feriarum causa introductus est, et quotannis observatur: nam* PRÆFECTUS ANNONÆ *et* VIGILUM *non sunt magistratus: sed extra ordinem, utilitatis causa, constituti*

sunt: et tamen hi, quos CISTIBERES *diximus , postea aediles Senatusconsulto vocabantur.*

§ 34. *Ergo ex his omnibus decem tribuni plebis , consules duo , decem et octo praetores, sex aediles , in civitate jura reddebant* ».

Credo pure utile, in materia di ordine giudiziario, il trascrivere le riflessioni di Filangieri (*Scienza della legislazione, Libro III, Cap. XVI*).

Ei dice :

« In Roma, discacciati i re, i consoli , che sotto diversi nomi ereditata avevano una gran parte delle loro spaventevoli prerogative, conservar non potettero per lungo tempo quella che dava loro il dritto di sovranamente decidere della sorte de' cittadini ne' criminali giudizi. Bruto , che colla sua autorità aveva condannati alla morte i suoi figli e gli altri complici dell' istesso attentato (Dion. Halic., lib. II, cap. 5) aveva data una gran lezione alla sua patria, nel tempo istesso che aveva difeso la sua libertà. I Romani si avvidero quanto pericolosa fosse un' autorità, della quale, per altro, egli aveva fatto un uso così prezioso. Essi videro che la mano onnipotente del Console poteva opprimere l' innocenza colla stessa facilità colla quale oppressi aveva i vili partigiani de' Tarquinj; che dall' istesso fonte poteva scaturire la giustizia e la violenza ; e che coll' istessa autorità, colla quale si era punita la bassezza, si poteva spaventare il patriottismo e la libertà. Si pensò, dunque, di correggere questo vizio della nascente costituzione, e si trasferì all' assemblea del popolo l'esercizio di una prerogativa , ch' è sempre pericolosa quando non è divisa tra molti, quando è affidata ad una magistratura molto potente o per la durata della sua carica, o per l'estensione del suo potere. La legge *Valeria* diede il primo passo; le leggi delle XII tavole diedero il secondo. Quella stabilì l' appellazione al popolo da' decreti de' Consoli, che riguardavano la vita de' cittadini (1), e queste tolsero interamente a' Consoli

(1) Quoniam de capite civis Romani, injussu populi Romani, non erat permissum Consulibus jus dicere. Pomponio L. 2, §. 16 D. de origine juris. — Ciò che ci dice Livio (Lib. X) sul proposito di questa legge, ci offre una riflessione sulla dolcezza delle pene nei paesi ove è virtù. Egli dice, che la pena ch' essa minacciava

la cognizione delle criminali accuse. Esse stabilirono che un cittadino romano non potesse essere condannato alla morte, che nei grandi stati del popolo, o sia nei centuriati comizj (1), e che non potesse esser condannato ad una pena pecuniaria, che nei Comizj per tribù (2).

Nella legge si trovava la pena del delitto, e ne' Comizj si discuteva della verità del fatto (3), o si nominava dal popolo il *quesitore*, che ne doveva in suo nome giudicare col criterio dei giudici che la legge gli dava (4).

L'ingrandimento della repubblica; la maggiore frequenza dei delitti; gl' inconvenienti che vi erano nel convocare troppo frequentemente i Comizj; i disordini che nascevano da

al magistrato che l'avrebbe violata, era di essere reputato malvagio: *Nihil ultra (lex) quam improbe factum adjecit.* Quando si trattava di un delitto di uno straniero, di uno schiavo, l'accusa si portava in un tribunale destinato a quest' oggetto, e i giudici che lo componevano chiamavansi *Triumviri Capitales.* Ved. Cic. Pro Cluentio, cap. 13.

(1) De capite civis, nisi per maximum comitiatum, ne ferunto. Cic. de leg., lib. III, Cap. IV. — Orat. Pro Sexto, cap. 34.

(2) Livio, lib. IV, Cap. 41, e lib. XXV, Cap. 4. — Vi era, dunque, bisogno di una *legge* per condannare un cittadino alla morte; e di un *plebiscito* per condannarlo ad una pena pecuniaria.

(3) Noi abbiamo molti monumenti dei giudizj fatti dal popolo nei Comizj. Dionisio d' Alicarnasso, lib. VII, ci fa menzione di quello di Coriolano, che i Tribuni accusarono di avere aspirato alla tirannia. Noi troviamo in Livio e in Valerio Massimo moltissimi altri giudizj fatti nell' istessa maniera dal popolo. — Ved. Livio, lib. II, Cap. 41, 52, 54, 61; lib. III, Cap. 11 e 12; lib. IV, Cap. 40 —; lib. V, Cap 11, 12 e 32 —; lib. VI, Cap. 15 e 16—; lib. VII, Cap. 41 —; lib. VIII, Cap. 37 —; lib. XXV, Cap. 3 —; lib. XXVI, Cap. 3—; lib. XXXVIII, Cap. 34 —; e lib. XLIII, Cap. 8. — Si avverta che qui e altrove Livio è citato secondo la enumerazione de' capitoli di varie edizioni oltremontane. — Veggasi anche Valerio Massimo, lib. VI, Cap. 1 —, e lib. VIII, Cap. 22 —, e lib. X, Cap. 31.

(4) Questi magistrati straordinarj venivano chiamati *Quaesitores parricidii*, giacchè con questo ultimo nome si chiamavano tutti i capitali delitti. *Quaesitores parricidii appellatos, quod solebant creare rerum capitalium,* dice Festo, Voce *Quaesitores.* . . . .
. . . .

questa viziosa riunione della facoltà legislativa colla esecutiva, richiedevano un temperamento a questo nuovo piano, che conservar non poteva tutta la sua estensione senza produrre, almeno, l'impunità dei delitti. Si vide che vi era bisogno di alcuni tribunali fissi per gli affari criminali, come vi erano per gli affari civili. Si stabilirono, dunque, le *questioni perpetue* (1). Il loro numero da principio non fu che di quattro. Silla lo estese fino ad otto, e le leggi Giulie ne accrebbero per la seconda volta il numero (2). Ogni tribunale esercitava una questione, ed ogni questione aveva per oggetto una sola classe di delitti (3). In ciaschedun tribunale presedeva un pretore, ed un magistrato inferiore che chiamavasi *Giudice della questione*, e l'uno e l'altro si mutava in ogni anno (4). Questi due magistrati non facevano che pre sedere,

(1) Nell' anno ab U. C. DCIV. L. Pisone, tribuno della plebe, fu il primo ad introdurre questa novità. Carbone forum tenente (dice Cicerone in Bruto), plura judicia fieri coeperunt; nam et *quaestiones perpetuae* hoc adolescente constitutae sunt, quae nullae ante fuerant. L. enim Piso trib. pl. legem primus de pecuniis repetundis, Censorino et Manilio Coss., tulit.

(2) Le quattro prime *questioni perpetue* instituite, furono 1. quelle di delitto di maestà (*majestatis*); 2. di cabala e d' intrigo, per ottenere qualche magistratura (*ambitus*); 3. di concussione (*repetundarum*); 4. quelle di peculato.

Silla vi aggiunse quelle *de veneficiis, de sicariis*, *de falso et de corrupto judicio*, *de parricidio*; e le leggi Giulie vi aggiunsero quelle che riguardavano le violenze pubbliche e particolari, gli spergiuri e gli adulterj (*Leges Juliae de vi publica*, *de vi privata, de perjuriis, de adulteriis*).

(3) *De ea re Praetoris quaestio est*, o pure: *Praetor*, *qui ex hac lege quaeret*, *facito ut* etc. Ecco come si commetteva la questione.

(4) Questa parte della romana costituzione è oscurissima, ed è necessario d'illustrarla. Bisogna, dunque, sapere che, prima dell'instituzione delle questioni perpetue, non vi erano che due pretori in Roma, e quattro nelle provincie. I primi due esercitavano la giurisdizione urbana e peregrina nella città, e gli altri nelle provincie. Dopo l'istituzione delle questioni perpetue, i quattro pretori delle provincie dovevano restare in Roma il primo anno della loro pretura, per esercitare quella questione che la sorte a ciascheduno di loro dichiarava.

Nel secondo anno essi andavano ad esercitare la pretura nella

dirigere e preparare il giudizio. L'esame del fatto era riserbato ad alcuni giudici, la scelta de' quali dipendeva dalla sorte e dal consenso delle parti.

provincia che era della loro pertinenza, sotto il titolo di *propretori*, ed in Roma si creavano i nuovi pretori che dovevano rimpiazzarli. Non si confonda giurisdizione, e questione. Il pretore, che aveva la giurisdizione non aveva altra influenza che negli affari privati. Il *quesitore* o il pretore incaricato di una questione, aveva la direzione dei giudizî pubblici, o sia di quelli che riguardavano i *delitti pubblici*.

Quando Silla instituì le altre quattro questioni, si aggiunsero quattro altri pretori che preseder dovevano a questi tribunali (Veggasi Pomponio nella citata L. 2, §. 32, D. *De orig. juris*). Ma da che deriva che noi troviamo qualche volta assegnate all' istesso pretore due questioni diverse, ed alle volte noi troviamo combinate in un' istessa persona una giurisdizione ed una questione? Sotto il consolato di Catulo e di Lepido, noi troviamo C. Verre nel tempo istesso pretore urbano, e *quesitore* de' veleni, vale a dire, noi troviamo in un' istessa persona una giurisdizione combinata con una questione; e noi troviamo sotto l' istesso consolato due questioni cadute in sorte all' istessa persona, cioè, a M. Fannio. Noi vediamo che Cicerone perorò per due cause di delitti di diversissima natura, l' uno d' *ambito*, e l' altro *de vi publica*, che appartenevano a due questioni diverse, innanzi all' istesso pretore. (N. Domizio Calvino— Ved. Cic. *pro Cluentio*). Noi troviamo finalmente, nell' anno *ab* U. C. 687, Publio Cassio, pretore della città, e pretore del tribunale, o sia della questione di maestà (V. Ascon. Arg. Cornel. pag. 124). Quando Silla distese ad otto il numero delle questioni perpetue, vi sarebbero bisognati dieci pretori; due per esercitare la giurisdizione su' cittadini e su' peregrini nella città; e otto per presedere alle questioni. Ma il Senato rare volte fece creare più di otto pretori. Bisognò, dunque, che alcuno di questi pretori o avesse due questioni a sè assegnate, o una giurisdizione ed una questione nel tempo istesso. Quello che dice Sigonio (*de judiciis, lib. II. cap. 4*), che qualche volta un' istessa questione era esercitata da due pretori diversi nel tempo istesso, non mi persuade. Il suo equivoco è derivato dal vedere in alcuni casi due delitti dell' istessa classe portati innanzi a due pretori diversi. Ma questo non dee recar maraviglia, quando si riflette che la distribuzione dei delitti era tale, che poteva facilmente equivocarsi nella competenza del tribunale. Le circostanze che avevano accompagnato il delitto, potevano mutarne la natura. Il sicario, per e-

La delicatezza dei legislatori di Roma fu ammirabile riguardo a quest' oggetto. Quattrocentocinquanta cittadini di conosciuta probità venivano in ogni anno nominati dal pretore della città o dal peregrino (1), per esercitare in tutti i tribunali le funzioni di giudice. I loro nomi erano scritti in

sempio, poteva essere accusato come parricida (cioè omicida, che suonava in Roma l' istesso); ed il parricida, come sicario.

Celio, accusato di aver tentato di avvelenare Clodia non fu accusato al tribunale *de veneficiis*; ma il suo accusatore ne fece un delitto di stato, e presentò la sua accusa innanzi al tribunale che giudicava della violenza pubblica (*de vi publica*, *leg. Lutatia*). (Cic. pro Coelio, cap. 1). Riguardo poi al giudice della questione, è fuor di dubbio che questo magistrato, non altrimenti che il *quesitore* o sia pretore, si mutava in ogni anno. Egli faceva le veci del pretore quando questi non poteva assistere al giudizio. Le sue funzioni ordinarie erano, riguardo ad alcuni oggetti, presso a poco simili a quelle del giudice che noi chiamiamo Commissario; ma nè il pretore, nè il giudice della questione avevano voto nel giudizio. Vedi Sigonio *de judiciis, lib. II, cap. 5;* e Tomasio, *Dissertat. de orig. Proces. Inquisit.*

(1) Ho detto dal pretore urbano o dal peregrino, perchè noi troviamo de' monumenti che ci mostrano questa scelta ora fatta dal primo ed ora fatta dal secondo.

Nella legge Cornelia si trova: *Praetores Urbani, qui juratos optimum quemque in selectos judices referre debent*, etc.; e nella legge *Servilia Glauciae* si trova: *Praetor, qui jus dicet inter peregrinos, CDL viros legat*, etc.

Circa la condizione di questi giudici vi furono delle continue mutazioni. Questa è una delle prove della fluttuante ed incostantissima costituzione di Roma. Nel principio dovevano essere scelti dall'ordine senatorio; quindi dall' ordine equestre (*Lege Sempronia C. Gracchi*); quindi dal senatorio e dall' equestre (*Lege Servilia Caepionis*); quindi dall' equestre soltanto (*Lege Servilia Glauciae*) quindi un' altra volta dal senatorio; (*Lege Livia Drusi*); quindi dai tre ordini senatorio, equestre, e plebeo (*Lege Plautia Silvani*).

Sotto Silla vi fu un' altra innovazione molto nota: dopo di lui un' altra; e sotto Cesare, finalmente, fu stabilito che si prendessero dall' ordine senatorio ed equestre nel tempo istesso. La loro età, per uno stabilimento della citata *L. Servilia*, non poteva essere nè meno di 30, nè più di 60 anni. Alcune leggi posteriori la ridussero a 35, ed Augusto la ridusse di nuovo a 30. Vedi Svetonio *in Vita Augusti*, cap. 32.

un registro pubblico, e l'*album judicum* era a tutti noto. Il pretore, ricevuta legittimamente l'accusa, gittava in un'urna i loro nomi. Alla presenza delle parti il *giudice della questione* ne tirava a sorte quel numero che la legge prescriveva per quel giudizio (1).

L'accusatore e l'accusato rifiutavano allora quelli ch' essi credevano sospetti; e questi erano sostituiti dagli altri, che il *giudice della questione* tirava nell'istessa maniera dall'urna (2).

Finchè esistevano altri nomi nell'urna, finchè il numero dei quattrocentocinquanta giudici non era esaurito, la ripulsa era sempre libera, ed ognuna delle parti aveva il dritto di cercare dalla sorte un altro giudice, nel quale egli aver potesse una confidenza maggiore.

In alcuni casi la legge permetteva all'accusatore ed all'accusato di nominare essi stessi i giudici, e di poterli scegliere da tutto il popolo, senza essere costretti a prendere quelli ch' erano scritti nel ruolo del pretore (3).

(1) Siccome le leggi che regolavano questi diversi tribunali erano anche esse diversissime, così diverso era ancora il numero dei giudici che dovevano in ogni tribunale giudicare. Noi troviamo in Cicerone (Orat. pro Cluentio, cap. 27) un giudizio fatto da trentadue giudici : noi ne troviamo un altro di settantacinque (*Orat. in Pisonem*, *cap*, *40*). La legge Servilia, come osserveremo di qui a poco, ne ordinava cinquanta per le accuse di concussione. Nel giudizio di Milone noi troviamo cinquantuno giudici (Vedi *Asconio*, Arg. Milon.).

(2) Leggasi il luogo di Asconio presso Sigonio, *de judiciis*, *lib. II*, *cap. 12*.

(3) Cicerone *pro Murena*, *cap*. 23, *e pro Plancio*, *cap*. *15 e 17* — Ne' delitti di concussione la legge *Servilia Glauciae* stabiliva che l'accusatore nominasse 100 giudici di quegl' inscritti nel ruolo del pretore, e che da questi 100 l'accusato ne scegliesse 50, che dovevano giudicare.

« *Praetor*, sono le parole della legge, *ad quem nomen delatum erit, facito ut is die vicesimo, ex eo die, quo cujusque quisque nomen detulerit, centumviros ex eis, qui ex hac lege quadringenti quinquaginta viri in eum annum lecti erunt, legat edatve. Quos in centumviros ex hac lege ediderit, de eis ita facito: juret palam apud se coram: se eos scientem dolo malo non legisse. Ubi is ita centumviros ediderit, juraritque, tum eis facito ut is, unde petetur, die vi*

Altra condizione non cercavano essi (i Romani) nella persona del giudice, che una probità conosciuta, una sufficiente logica, e, più di ogni altro, la mutua confidenza delle parti. La cognizione del *dritto* era per essi inutile. Il pretore era quello che gl' istruiva di ciò che aveva rapporto al dritto (1), e adattava il fatto da essi conosciuto alla legge, della quale egli era l' immediato depositario.

Il pretore era quegli che veder doveva se il giudizio era stato legittimamente introdotto, ed era quegli che doveva in vigilare, affinchè l' ordine giudiziario prescritto dalle leggi non venisse alterato.

Tutti i materiali opportuni all' appuramento del fatto erano dal *giudice della questione* disposti e somministrati. Egli ordinava, che i testimonî si trovassero in quel tal luogo e in quel tal giorno, nel quale dovevano dai giudici sentirsi le loro deposizioni. Egli raccoglieva le scritture e i monumenti che dalle due parti si esibivano per le loro mire opposte (2). I giudici non facevano altro che esaminare la verità del fatto, e gittare in un' urna la lettera iniziale ch' esprimeva il loro giudizio.

. . . .

« I primi tiranni dell' impero dovettero rispettare questo antico baluardo della civile libertà. I loro passi, piccoli, ma frequenti, non permisero alla tirannia di giungere così presto al termine della sua perfetta onnipotenza. Per dare l' ultima scossa all' edifizio della civile libertà, sostenuto in gran

cesimo post quam nomen ejus delatum erit, quot centum is qui petet ex hac lege ediderit, de eis judices quinquaginta legat, edatve.

Queste due ultime maniere di scegliere i giudici, che dicevansi *per editionem*, non erano usitate che in alcuni casi particolari. Il metodo universale era quello che si faceva per la sorte, che si è esposto. Tanto poi nell' uno, quanto nell' altro, si vede, per altro, benissimo, quanto i legislatori di Roma favorirono la ripulsa dei giudici.

(1) Per questo motivo, appunto, dietro il luogo dove sedeva il pretore, vi erano sempre dei giureconsulti che somministravano al pretore i principî della giurisprudenza, giacchè i pretori ordinariamente non erano giureconsulti; ma questi giureconsulti non proferivano il loro sentimento se non quando il pretore gl' interrogava.

(2) Sigonio, *de judiciis, lib. II, Cap. 5* —, e Noodt, *de jurispr. et imperio, lib. II, Cap. 5.*

parte da questo ben ordinato sistema dei criminali giudizî, essi dovettero aspettare quel momento nel quale i Romani, stanchi oramai dagli urti continui e da' perpetui contrasti dell' ambizione e della libertà, cercassero, finalmente, il riposo e la quiete nella vile sofferenza e nello stupido letargo della depressione e della servitù. Allora fu che, trasferiti i Comizj nel Senato (1), colle altre prerogative della sovranità del popolo, questo corpo permanente di cortigiani ambiziosi o di schiavi avviliti, acquistò anche quella di *conoscere* di quei delitti che il popolo o da sè stesso giudicava, anche dopo l' istituzione delle *perpetue questioni* (2), o che alle volte venivano coll' appellazione portati ne' Comizj, dopo il giudizio del tribunale competente (3).

Questa fatale alterazione dell' antico sistema fu l' epoca infelice del compimento della servitù dei Romani. La tirannia

(1) Tum primum e campo comitia ad Patres translata sunt ..... Tac. ann. lib. 1, n. 4 — Questo avvenne sotto l' impero di Tiberio.

(2) I delitti di maestà in primo capo, detti di *perduellione*, furono giudicati dal popolo ne' Comizj centuriati, anche dopo l' istituzione delle *perpetue questioni*. Veggasi Cic. *in Verrem, lib. 1, Cap.* 5. — Oltre di questi delitti ve ne erano degli altri, i quali, non essendo compresi nelle *perpetue questioni*, venivano *straordinariamente* o giudicati dall' istesso popolo, o commessi ad un *quesitore*, creato dal popolo per quella tale occasione.

Noi abbiamo molti esempi di questi *straordinarii giudizii*. Veggasi Cicerone (*de finib. bon. et mal*., *lib. 2*), dove parla del giudizio di L. Tubolo ; l' istesso (in Bruto), dove parla dell' omicidio fatto nella *Selva Scanzia*, dell' incesto delle Vestali, e dei partigiani di Giugurta. Veggasi anche Sallustio (*in* Jugurth.). Veggasi anche Asconio (Arg. Milon., pag. 190), dove parla della commissione data dal popolo a L. Domizio per *conoscere* dell' omicidio fatto da Milone nella Via Appia. Livio e Dionisio di Alicarnasso ci offrono anche molti altri esempi di questi *straordinarii giudizii*. Tutti questi delitti sarebbero stati giudicati dal Senato, se fossero stati commessi dopo il fatale cangiamento, del quale si è parlato.

(3) Dal decreto del pretore poteva sempre appellarsi ai Comizj o centuriati, se era di morte, o tributi, se era di pena pecuniaria. Questo avveniva rare volte perchè rare volte il popolo annullava ciò che aveva stabilito il tribunale. Ma queste appellazioni divennero frequenti quando i dritti dei Comizj furono trasferiti al Senato.

potè allora gloriarsi di potere a suo talento disporre dei giudici e delle leggi. I delitti di maestà in primo capo, dei quali il popolo si aveva sempre serbata la *cognizione*, furono da allora innanzi portati al Senato, ed una gran parte dei delitti furono compresi in questa classe. Il cittadino accusato in quest' Assemblea non poteva più disfarsi di un giudice iniquo o sospetto, ed il giudice non poteva più ritornare nella condizione privata. Le leggi rimasero senza vigore, e divennero inefficaci a garantire la civile libertà, subito che la facoltà esecutiva affidata venne a mani così indegne di esercitarla; ed il cittadino, costretto ad essere giudicato da uomini che non poteva più escludere, quantunque fossero interamente privi della sua confidenza, non trovò più quell' asilo che aveva fino a quel tempo difesa la sua privata sicurezza (1). «

§. 350. — VI. — *L' officio delle persone chiamate a comporre la forza pubblica é quello di attuare i giudicati, anco a mano armata.*

Quindi in riguardo ai giudicati il potere giudiziario è la *mente*, la forza pubblica è la *mano* (Ved. § 348).

(1) Ne' tempi posteriori la *cognizione* de' delitti fu rimessa a' magistrati, dall' arbitrio dell' imperatore creati, e che esercitavano la giurisdizione da lui delegata. Il prefetto della città subentrò nella più gran parte delle funzioni de' pretori o sia *quesitori*, ne' delitti commessi nella città e nell' Italia *intra centesimum lapidem*. Ved. Ulp. *in* l. 1. D. *de offic. praef. Urb.*

APPLICAZIONE CRITICA

I.

Diritto romano.

§. 351. — Ved. §. 349.

II.

Altre legislazioni.

§. 352. — Ove più, ove meno, i poteri pubblici son separati e distinti. — Ove più, ove meno, il potere esecutivo tende, con tutt' i mezzi di cui dispone, a sviare il potere giudiziario dal tramite segnato dalle leggi, ed a rendere un' ironia la *decantata indipendenza della magistratura.*

§. 353. — *Disposizioni della legislazione del Regno d' Italia.*

Statuto Costituzionale del 4 marzo 1848.

« *Articolo* 5. Al Re solo appartiene il *potere esecutivo*. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l' interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l' assenso delle Camere ».

« *Articolo* 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l' esecuzione delle leggi senza sospenderne l' osservanza o dispensarne ».

« *Articolo* 7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga ».

« *Articolo* 8. Il Re può far grazia, e commutare le pene ».

« *Articolo* 26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive ».

« *Articolo* 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive ».

« *Articolo* 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch' egli instituisce ».

« *Articolo* 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio ».

« *Articolo* 70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ».

« *Articolo* 71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

« Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie ».

« *Articolo* 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale, saranno pubblici conformemente alle leggi ».

« *Articolo* 73. L' interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo ».

« *Articolo* 74. Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle provincie sono regolate dalla legge ».

Legge Organica de' 17 febbraio 1861 per l'ordinamento giudiziario delle provincie napolitane.

« *Articolo* 1. La giustizia nelle materie civili, e nelle materie penali è amministrata nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle leggi

da Giudici conciliatori;
Da giudici di mandamento;
da Tribunali di circondario;
da Tribunali di commercio;
da Corti di appello;

da Corti di assise ;
da una Corte di cassazione.

Restano salde per ora tutte le altre giurisdizioni fermate dalle leggi del Contenzioso amministrativo, della repressione de' reati militari, e da altre leggi particolari attualmente in vigore. »

Di questa legge vedi pure :

Gli articoli 183 e seguenti *circa le condizioni per lo esercizio delle varie magistrature e degli uffizii necessarii all'amministrazione della giustizia :*

Gli articoli 211 e seguenti *circa i reati imputati ai giudici ed agli organi del pubblico ministero ;*

Il *Titolo VI* (art. 215 e seguenti) *circa l'inamovibilità de' giudici e le discipline ;*

Il *Titolo VII* (art. 257 e seguenti) *circa il grado ed il soldo de' componenti dell' ordine giudiziario.*

CAPITOLO II.

Limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo.

§. 354. Poichè, per ciò che concerne la materia in esame, l'officio delle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo è quello di solennemente promulgare la formata legge e d'invigilare acciocchè venga esattamente attuata (§. 343)—: poichè le persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo agirebbero in aperta contraddizione del loro officio: 1.° Se si occupassero di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo; 2.° Se recassero attentato alla indipendenza degli esercenti il potere giudiziario ; 3.° Se, per quanto spetta all'attuazione de' giudicati, impiegassero la forza pubblica contro il disposto nella legge — ; segue :

58. *Dignità.*

« *Per ciò che concerne la materia in esame, l'officio delle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo deve limitarsi alla solenne promulgazione della formata legge ed alla cura di farla esattamente osservare, restando loro vietato :*

1° *Di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo ;*

2° *Di recare attentato alla indipendenza del potere giudiziario :*

3° *D' impiegare la forza pubblica contro il disposto nella egge.* »

Comento alla 58ª degnità.

§. 355. — La violazione de' divieti mentovati in questa *degnità* costituisce un reato che dovrebbe essere preveduto dalla *legge sulla responsabilità ministeriale*, mille volte promessa, non mai messa fuori ; lo che riesce molto comodo agli eccellentissimi ministri.......

Secondo il mio progetto del *Codice penale per la Repubblica di S. Marino*, costituisce il reato di *trascendimento giurisdizionale*, preveduto dall' articolo 292, e punito dagli articoli 293 e 294.

L' articolo 292 è del tenore che segue :

« Vi ha *trascendimento giurisdizionale* :

1.° Quando gli esercenti il potere esecutivo si arrogano le funzioni ed esercitano qualche atto di attribuzione degli esercenti il potere legislativo, o degli esercenti il potere giudiziario, o di qualunque assemblea o corpo deliberante in materia amministrativa ;

2.° Quando gli esercenti il potere giudiziario si arrogano le funzioni ed esercitano qualche atto di attribuzione degli esercenti il potere legislativo, o degli esercenti il potere esecutivo, o di qualunque assemblea o corpo deliberante in materia amministrativa;

3.° Quando un' assemblea, o corpo qualunque deliberante in materia amministrativa si arroga le funzioni, ed esercita qualche atto di attribuzione degli esercenti il potere legislativo, o degli esercenti il potere giudiziario :

4.° Quando il Comandante delle milizie cittadine, o di qualunque altro ramo della pubblica forza, si arroga le funzioni ed esercita qualche atto di attribuzione degli esercenti il potere legislativo, o degli esercenti il potere esecutivo, o degli esercenti il potere giudiziario, o di qualunque assemblea, o corpo deliberante in materia amministrativa. »

CAPITOLO III.

Limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario.

§. 356. Poichè l' officio delle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario è quello di portar giudizio su' fatti occorrenti ed adattare ai medesimi la legge corrispondente (§. 343); poichè le persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario agirebbero in aperta contraddizione del loro officio: 1.° Se si occupassero di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo, 2.° Se si occupassero di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere esecutivo; 3.° Se, per quanto spetta all' attuazione de' giudicati, impiegassero la forza pubblica contro il disposto nella legge; segue:

59. *Degnità.*

» *L' officio delle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario deve limitarsi alla sola applicazione della legge al fatto, restando loro vietato:*

1.° *Di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo;*

2.° *Di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere esecutivo:*

3.° *D' impiegare la forza pubblica contro il disposto nella legge.* »

§ 357. Poichè l' ufficio delle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario si limita all' applicazione della legge al fatto (§ 343 e 356): poichè agli svariati fatti occorrenti non può sempre adattarsi un preciso testo di legge, nè a fatti chiari possono sempre chiare leggi contrapporsi: poichè in qualsivoglia sistema legislativo non è fenomeno straordinario il silenzio, oppure il dubbio o la oscurità della legge: poichè il giudice, abbandonato a sè stesso, deve ritrovare nell' uso dell' arte ermeneutica legale il mezzo di sopperire al silenzio della legge, e di rischiararne i luoghi dubbiosi, od oscuri: poichè si può benissimo dare il nome d' *interpretazione dottrinale* all' uso dell' arte ermeneutica legale, in virtù del

quale si sopperisce al silenzio della legge, e se ne rischiarano i luoghi dubbiosi od oscuri; segue:

60. *Degnità.*

» *Il giudice deve ricorrere alla* INTERPRETAZIONE DOTTRINALE *come a mezzo di sopperire al silenzio della legge, e di rischiararne i luoghi dubbiosi od oscuri.* »

§ 358. Poichè il giudice è obbligato di sopperire al silenzio della legge, e di rischiararne i luoghi dubbiosi od oscuri, mercè la interpretrazione dottrinale (§ 357): poichè questo principio suona il medesimo, che, non ostante il *silenzio* della legge, il giudice debba applicarla dal caso espresso al caso non espresso, e che, non ostante il *dubbio* o la *oscurità* della medesima, il giudice debba applicarla al caso in controversia, dandole la intelligenza che gli vien suggerita dalle varie *norme* dell'arte ermeneutica legale: poichè questo principio trovasi completamente applicabile alle materie civili, stantechè, sommossa una qualche contestazione fra due parti, fa mestieri che il giudice attribuisca i reclamati dritti a chi spettano, non ostante il *silenzio*, oppure il *dubbio* o l' *oscurità* della legge: poichè nelle materie penali, non può militare la medesima teoria: poichè in caso di *silenzio* delle leggi penali, sarebbe assurda l' applicazione dal caso espresso al caso non espresso, mentre si è dimostrato che la legge punitiva non colpisce, senza avere prima avvertito (§ 73, 77, e 201 e seguenti), e che si limita a reprimere un numero ristrettissimo di azioni malvage (§ 134 e seguenti), lo che implica l'azione in controversia doversi reputare come rimasta nel vasto novero delle azioni permesse o tollerate dalla legge positiva: poichè, in caso di *dubbio* o di *oscurità* delle leggi penali, ragioni pressochè identiche, fondate sulla *indole* e *natura* di questa sorta di leggi, reclamano la risoluzione nel senso più benigno; segue:

61. *Degnità.*

« *Nelle* MATERIE CIVILI, *non ostante il* SILENZIO *della legge, il giudice deve applicarla dal caso espresso al caso non espresso; e, non ostante il* DUBBIO *o la* OSCURITA' *della legge, il giudice deve*

applicarla al caso in controversia, dandole la intelligenza che gli vien suggerita dalle varie norme d' interpretazione dottrinale.

Nelle MATERIE PENALI, *non può il giudice, in caso di* SILENZIO, *applicare la legge dal caso espresso al caso non espresso; ed in caso di* DUBBIO *o di* OSCURITA' *della legge, deve farne la risoluzione nel senso più benigno* ».

COMENTO ALLA 59.ª DEGNITA'

§ 359.—*I. L'ufficio delle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario deve limitarsi alla sola applicazione della legge al fatto, restando loro vietato di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo.*

Aveva insegnato Bacone: « *Si judex in legislatorem transiret, omnia ex arbitrio penderent.* »

Come pure: « *Moeminisse judices esse muneris sui jus dicere, non autem jus dare: curae iis esse debet ne leges quae in terrorem latae sunt, vertantur in rigorem: neve in populum superinducant imbrem illum de quo scriptum:* pluet super illos laqueos (1) ».

« Un tribunale non è in una regione tanto elevata da deliberare degli statuti e delle leggi. Esso sarebbe circoscritto nelle sue vedute, come lo è nel suo territorio: ed i suoi sbagli, o i suoi errori potrebbero essere funesti al pubblico bene (2). »

E però il potere sovrano si conservi gelosamente il dritto della formazione delle leggi; se non che faccia che i magistrati adattino queste leggi a' casi particolari; che questi magistrati non arbitrino sulle leggi; che non si allontanino, col pretesto dell' equità, dai loro espressi dettami; che il cittadino non vegga nel legislatore il suo giudice, nè nel suo giudice il suo legislatore (3).

(1) Bac. Serm. Fideles.
(2) Portalis, Sposizione dei motivi.
(3) Filangieri, Scienza della legislaz., Lib. 1, Cap. X.

« Per costante principio stabilire si può, che a misura, che più grande sia l' arbitrio del giudice, sia men sicura la libertà civile. Con siffatta stabile norma misurare si può la libertà, che ogni popolo gode. Felice e fortunato quello, ove infinito sia il potere delle leggi, e limitato assai quello del giudice; ove costui sia il semplice braccio e la voce della legge, anzi la legge istessa animata e parlante, e niente più! (1) »

§. 360.—*II. Restando loro vietato di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo.*

Dal quadruplice dato :

Che la legge punitiva non possa acquistare il carattere di obbligatoria, senza la promulgazione (§ 201) ;

Che la legge punitiva non possa avere effetto retroattivo in discapito de' prevenuti (§ 232 e seguenti) ;

Che il potere giudiziario non debba esercitarsi dall' esercente il potere legislativo, ma da pubblici funzionari (§ 42 e seguenti) ;

Che l' ufficio delle persone incaricate dello esercizio del potere giudiziario debba limitarsi alla nuda applicazione della legge al fatto, rimanendo vietata alle mentovate persone la formazione di qualunque misura legislativa (§ 356) ; scaturisce una massima della più alta importanza :

« Ne' giudizi penali la legge dev' essere tutto ; niente dee dipendere nè dall' arbitrio del legislatore, nè dall' arbitrio del giudice. »

La menoma violazione di questa massima induce l' annientamento della civile libertà.

La onnipotenza della legge increbbe alla nobile e licenziosa romana gioventù. Così Giannone dipinge il rincrescimento della medesima (2):

« Sapevano benissimo (i romani), che fin dai primi tempi della loro repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù romana, salvochè non essere gover-

(1) Pagano, Consid. sul proc. crim. Cap. V.
(2) Storia civile del Regno di Napoli.

nati dalle leggi, ma che dovesse al re ogni cosa rimettersi, ed al suo arbitrio; nè ciò per altra cagione, se non per quella che con molta eleganza viene rapportata da Livio (1): « *Regem*, essi dicevano, *hominem esse a quo impetres ibi jus, ubi injuria opus sit: esse gratiae locum, esse beneficio, et irasci, et ignoscere posse: inter amicum et inimicum discrimen nosse. Legem rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti, nec veniae habere, si modum excesseris: periculosum esse in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere.* »

Al dir di Vico (2):

« *I deboli vogliono le leggi*, *i potenti* le *ricusano*; gli *ambiziosi*, per farsi seguito, le *promuovono*; i *principi*, per uguagliare i *potenti* coi *deboli*, le *proteggono*. »

Le leggi fisse sono moleste ai *superbi patrizi* « per quella « proprietà de' potenti che descrive Plauto con la sua solita « grazia, *pactum non pactum, non pactum pactum* (3). »

§. 361. — III. *Restando loro vietato*, ec.

Vedi §. 355.

Comento alla 60.ª Degnità

§. 362.—*I. Il giudice deve ricorrere alla interpretazione dottrinale come a mezzo di sopperire al silenzio della legge, e di rischiararne i luoghi dubbiosi od oscuri.*

Non solo un legislatore non può tutte prevedere le materie, ma nemmeno può prevedere tutte le proteiformi particolarità delle stesse materie prevedute.

Reputo degne di commemorazione le seguenti leggi romane.

L. 3, D. 1, III. *De Legibus, Senatusque Consultis, et longa consuetudine*, *Pomponius lib.* 25 *ad Sabinum*: — « *Jura con-*

(1) Lib. I.

(2) Scienza Nuova. Libro I, Degnità XCII,

(3) Parole di Vico, Op. Cit., Libro IV, alla rubrica: *Corollario De' Duelli, e delle Ripresaglie.*

stitui oportet, ut dixit Theophrastus , in his quae ut plurimum accidunt, non quae ex inopinato. »

L. 4, D. *eod. tit.*, *Celsus lib.* 5 *Digestorum:* — « *Ex his quae forte uno aliquo casu accidere possunt , jura non constituuntur.* »

L. 5, D. *eod. tit.*, *Celsus lib.* 17 *Digestorum*: — « *Num ad ea potius debet aptari jus, quae et frequenter , et facile , quam quae perraro eveniunt.* »

L. 10, D. *eod. tit.*, *Julianus lib.* 59 *Digestorum*: — « *Neque leges, neque Senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus , qui quandoque inciderint, comprehendantur; sed sufficit ea, quae plerumque accidunt, contineri.* »

Nella sposizione de' motivi del *Codice civile* francese sta detto : « I bisogni della società sono così svariati , la comunicazione degli uomini così attiva, i loro interessi così moltiplici e le loro relazioni così estese , da rendersi impossibile per un legislatore il provvedere ad ogni cosa.

« Nelle stesse materie che richiamano la di lui attenzione vi sono tante particolarità che gli sfuggono , che sono così contenziose e variabili che non possono divenire l' oggetto di un testo di legge.

In qual mai guisa del resto opporsi all' azione del tempo? Come opporsi al corso degli avvenimenti, o alla pendenza insensibile de' costumi ? In qual modo conoscere e calcolare anticipatamente ciò che la sola sperienza può manifestare ? La preveggenza può mai estendersi ad obbietti , a cui non può giungere lo stesso pensiere ?

« Un Codice per quanto compiuto possa sembrare non è così tosto mandato a fine , che mille imprevedute quistioni si offrono al magistrato. Perciocchè le leggi una volta scritte, rimangono quali sono state scritte ; gli uomini per contrario non si riposano giammai ; essi agiscono sempre ; e questo movimento che mai non si arresta , ed i cui effetti sono diversamente modificati dalle circostanze , produce in ogni istante qualche novella combinazione , qualche nuovo fatto , qualche nuovo risultato. »

Dalla impossibilità di tutto prevedere nasce la necessità di far ricorso alla logica legale, al sussidio della interpretazione dottrinale.

Conc. la L. 2, § 5, D. l. II. *De origine juris , et omnium*

magistratuum, et successione prudentium, Pomponius lib. singulari Encheridii: — « *His legibus* (1) *latis, coepit, ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret Prudentium auctoritatem necessariamque disputationem fori.* »

§. 363. — II. Ma che suona il vocabolo *interpretazione*? Quali ne sono le specie? Quale propriamente compete al giudice?

In origine era *interprete* chiunque faceasi a mutare una lingua in un' altra. E per rapporto alla etimologia della voce, Vossio si esprime: « *Isidorus ait* INTERPRES *dici quia inter partes medius sit duarum linguarum, dum transfert* (2). »

E per analogia si disse interprete colui che traduce, per dir così, il silenzio della legge in legge parlante, le parole oscure in note chiare; ossia investiga e scopre la mente della legge. E Volfio con molto giudizio definì la interpretazione: « *Investigatio mentis per verba aliaque signa indicata* (3). »

È notabilissimo quanto il Vico (4) riflette intorno alla parola *interpretare*. Egli, dopo aver riconosciuto tre specie di giurisprudenza, cioè la *Divina*, la *Eroica* e la *Umana*; relativamente alla prima dice:

« La *prima* fu una *Sapienza Divina*, detta, come sopra vedemmo, *Teologia Mistica*; che vuol dire *Scienza di divini parlari*, o d' intendere i *divini misteri* della *Divinazione*; e si fu *Scienza in divinità d' auspicj*; della quale furono *Sapienti i Poeti Teologi*, che furono i *primi Sapienti del Gentilesimo*; e da tal *Mistica Teologia* essi se ne dissero *mystae*; i quali Orazio con iscienza volta *Interpreti degli Dei*: talchè di questa *prima Giurisprudenza* fu il primo e proprio INTERPRETARI, detto quasi INTERPATRARI, cioè ENTRARE IN ESSI PADRI, quali fossero dapprima detti gli *Dei*, come si è sopra osservato, che Dante direbbe *indiarsi*, cioè *entrare nella mente di Dio*; e tal *Giurisprudenza* estimava il giusto dalla sola *solennità* delle divine cerimonie; onde

(1) Alludesi alle leggi delle dodici tavole.
(2) Etym. *linguae latinae*.
(3) Jur. Nat., part. VI, n. 469.
(4) Scienza Nuova, Libro IV, alla rubrica: *Tre spezie di Giurisprudenza.*

« venne a' Romani tanta *superstizione degli atti legittimi*, e
« nelle loro leggi ne restarono quelle frasi *justae nuptiae, ju-*
« *stum testamentum* per nozze e testamento solenni ».

Si distingue la interpretazione in *autentica* e *dottrinale*. La prima consiste nel considerare il vero senso delle leggi, nell' applicarle con discernimento. e nel supplirle nei casi in cui non avessero niente statuito. La seconda consiste nel risolvere le quistioni ed i dubbî per via di regolamento e di disposizione generale (1). Per ciò stesso che la interpretazione autentica consiste nel risolvere le quistioni ed i dubbî per via di regolamento e di disposizione generale, essa non può competere alle persone incaricate dello esercizio del potere giudiziario, e spetta alle persone chiamate ad esercitare il potere legislativo (§ 110 e seguenti , e § 341 e seguenti). E sulla considerazione che questa sorta d'interpretazione deriva da quello stesso potere che è l'*autore* della legge, assume l' epiteto convenientissimo di *autentica*.

Intorno alla interpretazione autentica mi credo in obbligo di trascrivere le seguenti leggi romane:

1. — L. 1, C. I. XIV. *De Legibus, et Constitutionibus principum, et Edictis.* — (*Imp. Constantinus A. Basso, Praefecto Urbi.* — *Dat. III Non. Decem. Sabino et Rufino coss.* 316.): — « *Inter aequitatem jusque interpositam interpretationem* NOBIS SOLIS *et oportet et licet inspicere.* »

2. — L. 9, C. *eod. tit.* — (*Impp. Valentinian. et Martian. AA. ad Palladium PP. Dat. VI Id. Febr. Anthemio cos.*): — « *Si quid vero in iis legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id* AB IMPERATORIA INTERPRETATIONE *patefieri, duritiamque legum, nostrae humanitati incongruam, emendari.* »

3. — L. 12, § 1, C. *eod. tit.* — (*Imp. Justinianus A. Demostheni P. P.* — *Dat. VI Kal. Nov. Decio V. C. cos.* 529.): — « *Si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est ; et leges interpretari* SOLO DIGNUM IMPERIO *esse oportet.* »

Circa la interpretazione autentica occorrono due riflessioni. La *prima* che l' autorità rivestita dell' esercizio del potere legislativo non discenderà alla interpretazione autentica, se non

(1) Portalis, nella sposizione de' motivi del *Codice civile* francese.

quando il nodo sia inestricabile a segno da richiederne la necessità.

« *Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus*
Inciderit (1). »

La *seconda* che la interpretazione autentica dovrà aggirarsi sempre intorno alla soluzione delle questioni di *dritto*, e non mai intorno a quella delle questioni di *fatto*, dovendo queste abbandonarsi onninamente al morale criterio de' giusdicenti. Famosa è la L. 79, § 1, D. V. I. *De judiciis, et ubi quisque agere, vel conveniri debeat, Ulpianus lib.* 5 *de officio proconsulis*: — « *Judicibus* DE JURE *dubitantibus Praesides respondere solent*: DE FACTO *consulentibus non debent Praesides consilium impertire*, *verum jubere eos*, *prout religio suggerit*, *sententiam proferre.* »

La *dottrinale* è la sola *interpretazione* che possa competere al giudice. E si ricorre a questa interpretazione nel solo caso di silenzio o di dubbio e di oscurità, e non già quando la parola della legge è di per sè stessa chiara e manifesta.

Quando la legge è chiara, si applica scrupolosamente, *dura che possa essere*. — « *Quod quidem perquam durum est* : *sed ita lex scripta est* (2). »

Scrisse Vinnio : « *Postquam leges latae sunt, non de ipsis*, *sed secundum eas judicare oportet.* »

Scrisse Bacone (3) : « *Non est interpretatio* , *sed divinatio quae recedit a litera. Cum receditur a litera judex transit in legislatorem.* »

Conc. la L. 25, § 1. D. XXXII. III. *De legatis et fideicommissis* , *Paulus lib. I ad Neratium*: — « *Cum in verbis nulla est ambiguitas, non debet admitti voluntatis quaestio.* »

Intorno alle conseguenze dell' abuso del senso naturale e

(1) *Horat. ad Pisones.*

(2) Parole della L. 12. §. 1. D. XL, IX. *Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt*: (*et*) *ad legem Aeliam Sentiam* , *Ulpianus lib.* 5. *de adulteriis*,

(3) Aphor.

letterale delle parole e delle frasi, giova riferire diversi anedoti.

1.° — Scrive Vico (1):

« I quali (Cartaginesi) dal *Romano* avevano ricevuto la *pace* sotto la *legge*, che sarebbero loro *salve* la *vita*, la *città*, e le *sostanze*, intendendo essi la *città* per gli *edifici*, che dai Latini si dice *Urbs*; ma perchè dal *Romano* si era usata la voce *Civitas*, che significa *Comune di Cittadini*; quando poi in *esecuzion della legge* comandati di *abbandonar la città* posta al *lido del mare*, e ritirarsi *entro terra*, ricusando essi ubbidire, e *di nuovo armandosi alla difesa*, furono dal *Romano* dichiarati *rubelli*; e per *diritto* di guerra *eroica*, presa *Cartagine*, barbaramente fu *messa a fuoco* ecc.

« *Corrado III Imperatore*, avendo dato la *legge della resa a Veinsberga*, la quale aveva fomentato il suo competitore dell' Imperio, che ne uscissero solamente *salve le donne*, *con quanto esse via ne portassero addosso fuora*: quivi le *pie donne Veinsberghesi* si caricarono de' loro *figliuoli*, *mariti*, *padri*: e stando alla porta della città l' *Imperadore vittorioso* nell' *atto* dell' *usar la vittoria*, che per natura è *solita insolentire*, non ascoltò punto la *collera*, ch' è *spaventosa ne' Grandi*, e deve essere *funestissima*, ove nasca da impedimento, che lor si faccia, di pervenire, o di conservarsi la loro *sovranità*: stando *a capo dell' esercito*, ch' era *accinto* con le spade sguainate, e le lance in resta di far *strage* degli *uomini* Veinsberghesi; se 'l *vide*, e 'l *sofferse*, che *salvi* li passassero dinanzi *tutti*, ch' aveva voluto a fil di spada tutti passare ».

2.° — Cleomene I, re di Lacedemone nella spedizione contro quelli di Argo fece triegua di alquanti *giorni*. Ma una *notte* gli attacca alla inopinata, ne massacra una parte, e fa prigionieri gli altri, allegando — « *che le notti non erano comprese nella triegua*. »

3.° — Riferisce Valerio Massimo (Memorab.), che Q. Fabio Labeone usò del sofisma,

» *Cum* a *Rege Antioco*, *quem bello superaverat*, *ex foedere*

(1) Scienza Nuova, Lib. IV., alla rubrica: *Corollario dei duelli e delle ripresaglie.*

icto dimidiam partem navium accipere deberet, medias omnes secuisse, et eum tota classe privaret. »

4.° « Aron, divenuto amoroso d' una schiava di suo fratello Ibraim, gliene offerse trentamila scudi d' oro; ma questi nol potè compiacere della domanda, perchè aveva giurato ad essa di non venderla, nè donarla. Jacob Abu Jusef, gran giudice dell' impero, consultato per un espediente, suggerì di cansare lo spergiuro con metà venderla, metà donarla. . . .

« Però il Corano proibisce di essere colla concubina del fratello se prima non sia passata per le braccia d' un altro. Jacob dunque consigliò al Califfo di farla sposare ad uno schiavo, patto che subito e intatta la ripudiasse. Ma come costui l' ebbe, ne divenne vago in modo, che mutato la finta in realtà, ricusò cederla, neppure all' offerta di dieci mila dramme. Jacob trovò quest' altro sutterfugio, che il Califfo regalasse lo schiavo alla bella; giacchè vietando il Corano alla donna d' avere sposo il proprio servo, restava sciolto il matrimonio (1). »

§. 364. — III. Ma quante e quali sono le norme d' interpretazione dottrinale?

Esse sono molte, e presso a poco si confondono colle norme d' interpretazione suggerite dalla logica comune.

Mi fo ad esporne le più segnalate.

I. Norma. — Motivo della legge.

È noto il disparere tra Bacone e Bentham. Il primo vorrebbe il codice affatto dommatico, e disciolto da ogni *preambolo: leges decet esse jubentes, non disputantes.* Bentham lo accagiona di soverchia adulazione verso il suo principe ed il suo secolo, e vorrebbe il codice adorno delle ragioni per le quali fu sancito.

Riflette d' altro lato Montesqnieu (2), che ove delle leggi voglia esternarsi il motivo, sia questo *il vero e l' opportuno.* La legge 1, Dig. *de postulando* decide che un cieco non può

(1) Cantù, st. Un. Lib. IX. Cap. VI.
(2) Spirito delle leggi, lib. I, cap. III-

trattar cause, *perchè non vede gli ornamenti della magistratura.* Il giureconsulto Paolo (1) dice, che il bambino nasce perfetto nel settimo mese, e che pare essere ciò provato *dalla ragione de' numeri di Pitagora.* — Non vi erano migliori motivi?

Nulla è più naturale quanto lo appellarsi al motivo della legge, allorchè la parola non ben si presti a svelarne la intelligenza. Ogni savio legislatore nel creare qualunque legge domanda sempre a sè stesso: perchè impartisco questi dritti, ingiungo siffatte obbligazioni? perchè esigo questi requisiti e solenni? perchè vieto queste azioni, e minaccio queste pene? perchè punisco più fortemente questo tale reato? perchè antepongono questa ad ogni altra pena? perchè descrivo e voglio questo tal procedimento? La ragione che lo forza vien nominata da' giureperiti, *vis*, *potestas legis*, anima, motivo, spirito della legge (2).

Di qui la massima: « *Non enim lex est quod scriptum est, sed quod legislator voluit.* » — E per vero, a dirla al modo dell' oratore Arpinate — « *Quae lex, quod Senatus consultum, quod magistratus edictum, quod foedus aut pactio, quod, ut ad res privatas redeam, testamentum, quae judicia aut stipulationes, aut pacti et conventi formula non infirmari potest, si ad verba rem deflectere velimus, consiliumque autem eorum qui scripserunt et rationem et voluntatem relinquamus?* (3). »

La legislazione romana teneva in alto conto il motivo della legge, come fonte copiosissimo d' investigazione. Adduco in compruova alcuni responsi de' più chiari giureconsulti.

1.—L. 17, § 1, D. I, III. *De Legibus, Senatusque consultis et longa consuetudine*, *Celsus lib.* 29 *Digestorum:*— « *Scire leges non est verba earum tenere, sed* VIM *ac* POTESTATEM. »

2. — L. 18, D. *eod. tit.*, *Celsus lib.* 29. *Digestorum:* — » *Benignius leges interpretandae sunt, quo* VOLUNTAS *earum conservetur.* »

3. — L. 19, D. *eod. tit.*, *Celsus lib.* 33. *Digestorum:* — « *In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae*

(1) Lib. IV, Sent. tit. 9.
(2) Capitelli, op. cit.
(3) *Pro Coecina.*

vitio caret : praesertim cum etiam VOLUNTAS LEGIS *ex hoc colligi possit.* »

4. — L. 19, D. X, IV. *Ad exhibendum*, *Paulus lib.* 4 *Epitomarum Alfeni:* — « . . . . *Non oportere jus civile calumniari , neque verba captari* , sed , QUA MENTE *quid diceretur* , *animadvertere convenire.* »

5. — L. 67, D. L. XVII. *De diversis regulis juris antiqui, Julianus lib.* 87 *Digestorum* : — « *Quotiens idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur*, QUAE REI GERENDAE APTIOR EST. »

6. — L. 96, D. *eod. tit.* , *Maecianus lib.* 12 *Fideicommissis:* — « *In ambiguis orationibus maxime* SENTENTIA *spectanda est ejus , qui eas protulit.* »

7. — L. 114. D. *eod. tit.*, *Paulus lib.* 9, *ad Edictum:* — « *In obscuris inspici solet* , QUOD VERISIMILIUS EST AUT QUOD PLERUMQUE FIERI SOLET. »

La legislazione romana seguitava questa norma non solo nella investigazione del senso delle leggi , ma puranche nella interpetrazione de' contratti e di qualunque altra cosa. N' è pruova :

1. — L. 168, § I. Dig. L. XVII. *De diversis regulis juris antiqui, Paulus lib.* 1, *ad Plautium* : — « *Quod factum est , cum in obscuro sit , ex* AFFECTIONE *cujusque capit interpretationem.* »

2. — L. 219, D. L. XVI. *De verborum significatione, Papininianus lib.* 2. *Responsorum* : — « *In conventionibus , contrahentium* VOLUNTATEM *potius quam verba spectari placuit.* »

La percezione del motivo delle leggi mette in accordo quelle che sembrano contradittorie. Venne permesso in Roma ad un marito d'imprestare ad un altro la propria moglie : ce lo narra formalmente Plutarco (1). È noto che Catone prestò la propria moglie ad Ortenzio (2) : nè Catone era quell' uomo che violar volesse le leggi del suo paese.

Per altra parte un marito , il quale comportato avesse il

(1) Parallelo di Licurgo e di Numa.
(2) Plutarco , Vita di Catone.

libertinaggio della propria moglie, che non l'avesse accusata, o che, dopo la condanna, l'avesse di nuovo presa, era punito (1). Queste leggi sembrano contraddittorie, e non lo sono. La legge che permetteva ad un romano il prestar la moglie era patentemente una spartana instituzione stabilita per dare alla repubblica figliuoli di buona razza, se mi è lecito il così esprimermi; l'oggetto dell'altra era la conservazione de' costumi (2).

Avvertasi però che non debbasi rintracciare lo spirito della legge in guisa, che, non potendolo talvolta penetrare, abbia a vilipendersi la legge stessa.

Riflette il Giureconsulto Giuliano:

« *Non omnium, quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi potest* (3). »

E 'l giureconsulto Nerazio:

« *Et ideo rationes eorum quae constituuntur, inquiri non oportet: alioquin multa ex his, quae certa sunt, subvertuntur* (4). »

Si avverta, intorno al *motivo della legge*, che questo non debba esprimersi nella legge stessa (Vedi § 168 e 188).

2. *Norma. — Confronto di tutte le parti della legge.*

Notò Celso: « *Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere* (5) ».

Forse da questo responso di Celso trasse il Capitelli (6) la considerazione che « erronea è quella maniera d'interpretare le leggi, circoscrivendosi a considerarle ne' loro pezzi distaccati senza connetterle colle altre parti, e senza rapportarle al punto di vista, dove si riuniscono tutte le linee della intera legislazione. »

Dunque non dalle parole staccate, ma dal complesso può solo trarsi significato e concetto giusto.

(1) L. 11, § ult., D. XLVIII. V. ad leg. Iul. de adult.
(2) Montesquieu, Spirito delle leggi, tom. III, lib. 26, cap. 18.
(3) *L. 20, D. I. III. De Legibus, Senatusque consultis et longa consuetudine, Julianus lib. 55 Digestorum.*
(4) *L. 21, D. eod. tit., Neratius lib. 6 Membranarum.*
(5) *L. 24, D. eod. tit., Celsus lib. 9 Digestorum.*
(6) Op. cit.

Nel Salmo XIV, vers. 1, e nel Salmo LIII, vers. 1, si legge: *Non est Deus*. Ma questo brano non può avere significato, se non si congiunga al brano che immediatamente precede: *Dixit insipiens in corde suo*.

Così, riuniti i due brani, si ha: *Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus*. »

3. — *Norma*. — *Analogia*.

Conc. la L. 12, D. I, III. *De Legibus, Senatusque consultis, et longa consuetudine, Julianus lib.* 5 *Digestorum:* — « *Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus, aut senatusconsultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia earum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet.* »

Conc. la L. 13, D. *eod. tit.*, *Ulpianus lib.*, *1 ad Edictum Ædilium Curulium:* — « *Nam, ut ait Pedius, quoties lege aliquid unum, vel alterum introductum est*, BONA OCCASIO EST, CETERA QUÆ TENDUNT AD EAMDEM UTILITATEM, VEL INTERPRETATIONE, VEL CERTE JURISDICTIONE SUPPLERI. »

Conc. la L. 27, D. *eod. tit.*, *Tertullianus Lib. I Quaestionum:* — « *Semper quasi legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res pertineant*, QUÆ QUANDOQUE SIMILES ERUNT. »

4. *Norma*. — *Natura delle leggi*.

In ordine alla natura delle leggi il citato Capitelli va riflettendo (1): « Sempre che un legislatore conceda de' dritti, reca del piacere: eccita all' incontro del dolore coll' ingiungere qualche obbligazione, o col restringere i dritti. Ogni dritto di fare, di dire, di esigere, non è che un bene, siccome è un male ogni genere di obbligazione, o di restringimento. Il buon legislatore quindi, al quale incumbe di far contenti gl' individui di uno stato, è *tenuto di far larga distribuzione di dritti, ed a circoscriverne con riserva l' esercizio;* nè senza una poderosa ragione. La sola necessità di avere per questa unica via un bene, o di evitare un maggior male, può consigliar siffatta restrizione. »

Quindi altrimenti vogliono essere interpretate le leggi *favorevoli*, altrimenti le leggi *odiose*, o *di eccezione al diritto comune*.

(1) Op. cit.

Le prime vanno intese in senso lato, le seconde vanno interpretate restrittivamente. *Favores ampliandi*; *odia restringenda*.

I. *Intorno alle leggi favorevoli*.

Conc. la L. 25, D. I, III. *De legibus*, *Senatusque consultis et longa consuetudine*, *Modestinus lib.* 8 *Responsorum*: « *Nulla juris ratio*, *aut aequitatis benignitas patitur*, *ut quae salubriter pro utilitate hominum introducantur*, EA NOS DURIORE INTERPRETATIONE CONTRA IPSORUM COMMODUM PRODUCAMUS AD SEVERITATEM. »

Conc. la L. 6, C. I, XIV. *De legibus*, *et constitutionibus principum*, *et Edictis* — (*Impp. Theod. et Valent. C. ad Senatum. Dat. Kal. Aug. Theod. A. XVII*, *et Festo coss.* 439): — « *Quod* FAVORE *quorumdam constitutum est*, *quibusdam casibus ad laesionem eorum nolumus inventum videri.* »

Vedi pure le leggi che seguono nel N° II.

II. *Intorno alle leggi odiose*, *o di eccezione al dritto comune*.

Sono notevolissime le seguenti leggi romane.

1. — L. 15, D. I, III. *De legibus*, *Senatusque consultis et longa consuetudine*, *Julianus lib.* 27 *Digestorum*: — « *In his quae contra rationem juris constituta sunt non possumus sequi regulam juris.* »

2. — L. 16. D. *eod. tit.*, *Paulus Lib. Sing. de jure singulari*: — « *Jus singulare est*, *quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est.* »

3. — L. 39, *D. eod. tit.*, *Celsus Lib.* 23 *Digestorum*: — « *Quod non ratione introductum*, *sed errore primum*, *deinde consuetudine obtentum est*, *in aliis similibus non obtinet.* »

4. — L. 47, D. XLIV, VII. *De obligat. et act.*, *Paulus ex Lib.* 14 *ad Plautium*: — *Arrianus ait multum interesse*, *quaeras utrum aliquis obligetur*, *an aliquis liberetur*? *ubi de obligando quaeritur*, *propensiores esse debere nos*, *si habeamus occasionem*, *ad negandum*; *ubi de liberando*, *ex diverso*, *ut facilior sis ad liberationem.* »

5. — L. 42, D. XLVIII, XIX. *De poenis*, *Hermogenianus Lib.* 1 *Epitomarum*: — « *Interpretatione legum poenae molliendae sunt potius*, *quam asperandae.* »

6. — L. 20, D. L. XVII. *De diversis regulis juris antiqui*, *Pomponius Lib.* 7 *ad Sabinum*: — « *Quotiens dubia interpretatio libertatis est*, *secundum libertatem respondendum erit.* »

7. — L. 125. D. *eod. tit.*, *Gajus lib.* 5 *ad Edictum provinciale*: — « *Favorabiliores rei potius, quam actores habentur.* »

8. — L. 141. D. *eod. tit.*, *Paulus lib.* 54 *ad Edictum*: — « *Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentia.* »

9. — L. 155 § 2., D. *eod. tit.*, *Paulus lib.* 65 *ad Edictum*: — « *In poenalibus causis benignius interpretandum est.* »

10. — L. 162, D. *eod. tit.*, *Paulus lib.* 70 *ad Edictum*: « *Quae propter necessitatem recepta sunt, non debent in argumentum trahi.* »

11. — L. 179, D. *eod. tit.*, *Paulus lib.* 16 *ad Plautium*: « *In obscura voluntate manumettentis favendum est libertati.* »

12. — L. 192, § 1, D. *eod. tit.*, *Marcellus lib.* 29 *Digestorum*: — « *In re dubia benigniorem interpretationem sequi, non minus justius est, quam tutius.* »

5. *Norma.* — *Equità, in caso d' insufficienza di ogni altra norma.*

La *equità* fu chiamata da Grozio: *virtus corretrix ejus in quo lex propter universalitatem deficit.*

Sorprendente è la figura della equità ritrovata nelle scritture lasciate dal reverendissimo padre Ignazio Vescovo di Alatri, e matematico di Gregorio XIII.

« Donna con un regolo Lesbio di piombo in mano; perchè « i Lesbj fabbricavano di pietre a bugne, e le spianavano « solo di sopra e di sotto, e per essere questo regolo di « piombo, si piega secondo la bassezza delle pietre; ma però « non esce mai dal dritto: così l' equità si piega e inchina « alla imperfezione umana, ma però non esce mai dal diritto « della giustizia (1). »

Son ponderose, a riguardo dell' equità, le considerazioni di Portalis (2):

« Eranvi giudici priachè vi fossero leggi; questi giudici in quei tempi d' ignoranza e di rozzezza erano altrettanti ministri di *equità* fra gli uomini, e lo sono tuttavia allorchè non sono diretti dalle leggi scritte.

(1) Ripa, Iconologia.
(2) Sposizione de' motivi del *Codice civile* francese.

« Il sentimento del giusto e dello ingiusto non isfugge mai ad un giudice probo ed illuminato. Il legislatore dee soltanto esaminare generalmente, se sia nella legge un silenzio tale, che debba essere supplito da una legge nuova. »

Con. la L. 2 § 5. D. XXXIX, III. *De aqu. et aqu. pluv. arc.*, *Paulus lib.* 49 *ad Edictum:* — « *Haec* ÆQUITAS *suggerit, etsi jure deficiamur.* »

Conc. la L. 90. D. L. XVII. *De diversis regulis juris antiqui*, *Paulus lib.* 5 *Quaestionum:* — « *In omnibus quidem, maxime tamen in jure* ÆQUITAS *spectanda est.* »

Conc. la L. 8, C. III, I. *De judiciis.* — (*Impp. Constant. et Licin. AA. ad Dionysium. Dat. Id. Maji, Valusiano et Aniano coss.* 314.): — « *Placuit, in omnibus rebus praecipuam esse justitiae,* ÆQUITATISQUE, *quam stricti juris rationem.* »

E siccome la voce dell'*equità* è sempre parlante, così il giudice che, *sub quodam ambiguitatis colore* (1), si astiene di pronunciare, rendesi colpevole di denegata giustizia (2). La legge qualifica per *pretesto* la sua astenenza.

Nicolini (3) dice intorno a questa voce: « *pretesto*, cioè velo, colore, falsa causa (4). »

Comento alla 61ª degnita'

§ 365.—I. *Nelle materie civili, non ostante il* SILENZIO *della legge, il giudice deve applicarla dal caso espresso al caso non espresso; e*, non ostante il DUBBIO *o la* OSCURITA' *della legge, il giudice deve applicarla al caso in controversia, dandole la intelligenza che gli vien suggerita dalle varie norme d' interpretazione dottrinale.*

(1) Parole della L. 2, C. III. XIV. *De Legibus, et Constitutionibus principum, et Edictis.*

(2) Vedi il § 366 circa le materie penali.

(3) Coment. alla proc. pen., part. I, § 424.

(4) Svetonio, in Caes. 30, fa sentire tutta la forza della voce quando dice: PRÆTESTUM *quidem illi civilium armorum hoc fuit*, CAUSAS *autem alias fuisse opinantur.*

V. Tacit. hist. II, 100. Ulpiano parlando di un marito connivente, dice che *adumbrat patientiam suam* PRÆTESTU *incredibilitatis. L.* 29, *D.* XLVIII. 5. *ad leg. Jul. de adult.* »

Il motivo ci viene sì fattamente significato da Nani (1):

« Le materie civili abbracciano indeterminatamente tutte le azioni e tutti gl' interessi complicati o variabili che possono divenire un oggetto di lite tra gli uomini viventi in società. Quindi non possono essere suscettibili di quella previdenza di cui sono capaci le materie criminali. Queste sono necessariamente determinate, poichè non cadono che su certe azioni. »

« Nelle materie civili la questione è sempre tra due individui. Una quistione di proprietà o altra simile non può restare tra loro indecisa, e quando le parti non si accordano, un giudice illuminato e imparziale la decide o sul testo di una legge positiva, o, in difetto di questa, sulle regole di equità. »

E per conseguenza io stimo degna di censura la condotta di quei giudici che lasciarono *indecisa* la causa tra Protagora ed il suo discepolo nella seguente specie rapportata da Aulo Gellio, libro 5, c. 10.

Evalto, spinto da un irresistibile desiderio di rendersi avvocato famoso, s' indiresse a Protagora. Evalto anticipò la metà del prezzo convenuto, e promise di pagare l' altra metà al suo maestro *dopo che avrà guadagnato la prima causa.*

Appena Protagora si avvide che il suo discepolo trovavasi in grado di ben figurare nel foro, lo sollecitò a mettersi al cimento. Evalto si ricusò. Protagora lo convenne in giudizio per lo pagamento dell' altra metà del prezzo convenuto.

Venuto al cospetto de' giudici, il Retore strinse il suo discepolo col dilemma:

« O la sentenza mi è favorevole, o contraria.

« Se favorevole, mi pagherete in virtù della medesima;

« Se contraria, mi pagherete per ciò stesso, che avrete guadagnato la prima causa. »

Il discepolo, senza esitare, rispose:

« O la sentenza mi è favorevole, o contraria.

Se favorevole, non vi pagherò in virtù della medesima;

« Se contraria, non vi pagherò per ciò stesso che *non avrò guadagnato la prima causa.* » (2).

(1) Principj di giurisprudenza crim.

(2) Dicesi *antistrefo* ogni viziosa proposizione, o dilemma che può

I giudici, abbarbagliati da questi sofismi, lasciarono la causa *indecisa*. E con ciò trasgredirono il proprio dovere.

§ 366. — II. *Nelle materie penali non può il giudice, in caso di* SILENZIO, *applicare la legge dal caso espresso al caso non espresso; ed in caso di* DUBBIO *o di* OSCURITA' *della legge, deve farne la risoluzione nel senso più benigno.*

« In ogni reato, dice Beccaria (1), si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev' essere la legge generale: la minore l' azione conforme, o no, alla legge: la conseguenza la libertà o la pena. »

« Non v' è cosa più pericolosa, dice lo stesso Beccaria (2), di quell' assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un piccol disordine presente, che dalle funeste, ma rimote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano, e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll' offeso, e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell' uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima de' falsi raziocini, o dell' attuale fermento degli umori d' un giudice che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversa-

rivolgersi contro l' avversario. — Da ἀντί (anti), contro, e στρέφω (strepho), volgere.

(1) De' delitti e delle pene.

(2) Op. cit.

mente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpretazioni.

« Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini, che nascono dalla interpretazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell' incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto o dell' ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile, che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è giusta, perchè è lo scopo, per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perchè li mette nel caso di esattamente calcolare gl' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì, che acquisteranno uno spirito d' indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitrante a' supremi Magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si son fatti un diritto di trasmettere agl' inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto da' superiori. »

APPLICAZIONE CRITICA.

I.

Diritto romano.

§. 367. — Vedi tutte le leggi trascritte nel presente *capitolo.*

Vedi pure l' *applicazione critica* ai titoli del *libro III*, per avere una giusta idea dello spaventevole arbitrio lasciato al giudice nell' applicazione della pena.

II.

Altre legislazioni.

§. 368. — Tutt' i Codici delle nazioni civili riconoscono i dettami svolti nel presente capitolo.

Giova nondimeno riportare le disposizioni di alcuni Codici, per conoscere come sia intesa la differenza tra le materie civili e le penali in quanto ai dettami contenuti nelle degnità 60 e 61 a §. 357 e 358).

III.

Legislazione francese.

§. 369. — Codice Civile.

« *Articolo* 4. — Un giudice che ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, potrà essere perseguitato come colpevole di denegata giustizia. »

Codice penale.

« *Articolo* 185. Qualunque giudice, o tribunale, qualunque amministratore od autorità amministrativa, che sotto qualsivoglia pretesto, anche di silenzio od oscurità di legge, avrà ricusato di rendere alle parti la dovuta giustizia, dopo esserne stato richiesto, e che avrà continuato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento o la ingiunzione dei suoi superiori, potrà es-

sere perseguitato, e sarà punito con un' ammenda di dugento franchi almeno, e di cinquecento franchi al più, e colla interdizione dall' esercizio delle pubbliche funzioni da cinque a venti anni. »

Codice d' istruzione criminale.

« *Articolo* 440. Quando dopo un primo annullamento la seconda decisione o sentenza sul merito sarà impugnata coi medesimi motivi, si procederà secondo le forme prescritte dalla legge del 16 settembre 1807. »

Si avverta che la legge del 16 settembre 1807 è stata rimpiazzata dalla legge del 30 luglio 1828, concepita come appresso :

« *Articolo* 1. Allorchè dopo l' annullamento di una prima decisione o sentenza in ultima istanza, la seconda decisione o sentenza resa sulla medesima controversia, tra le medesime parti, viene impugnata coi medesimi motivi prodotti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a camere riunite. »

« *Articolo* 2. Allorchè la Corte di Cassazione ha annullato due decisioni o sentenze in ultima istanza rese nella medesima controversia, tra le medesime parti, ed impugnate coi medesimi motivi, la causa è, in tutti i casi, rinviata ad una *Corte reale*. La *Corte reale* destinata in virtù dell' *arresto* di Cassazione pronuncia a camere riunite.

« Se trattasi di una decisione resa da una Camera di accusa, la *Corte reale* non è destinata, se non a pronunciare sulla questione risoluta dalla decisione ; in caso di sottoposizione ad accusa o di rinvio alla polizia correzionale, o di semplice polizia, il giudizio spetterà alla *Corte d' assise*, o ad uno de' tribunali del dipartimento, in cui la istruzione sarà stata incominciata. Allorchè il rinvio riguarda una questione di competenza o di procedura in materia criminale, la *Corte reale* non è destinata che a pronunciare sopra tale questione. La decisione che essa emette, non può essere impugnata sul medesimo punto e pei medesimi motivi, per mezzo del ricorso in Cassazione : nulladimeno se ne fa rapporto al Re, onde procedersi ulteriormente per suo ordine alla interpretazione della legge.

« In materia criminale, correzionale, o di polizia, la *Corte reale*, cui sarà stato rinviato l'affare in forza del secondo *arresto* della Corte di Cassazione, non potrà applicare una pena più grave di quella che risulterà dalla interpretazione più favorevole all' accusato. »

« *Articolo* 3. Nella sessione legislativa che succede al rapporto, si propone alle Camere una legge interpretativa. »

« *Articolo* 4. La legge del 16 settembre 1807, relativa alla interpretazione delle leggi, resta abrogata. »

Vedi pure gli articoli 505 a 508 del *Codice di procedura civile*.

Nè si perdano di vista, quanto alle materie penali, le disposizioni dell' articolo 2 del *Codice civile*, e quelle dell' articolo 4 del *Codice penale*, trascritto a § 251.

IV.

Legislazione delle Due Sicilie.

§. 370. — I. *Circa il limitato officio de' giudici, conforme alla degnità* 59 (§. 356).

Leggi Civili.

« *Articolo* 3. — È proibito a' giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza. »

§. 371. — II. — *In quanto ai dettami contenuti* nelle *degnità* 60 e 61 (§. 357 e 358).

Legge organica dell' ordine *giudiziario, del* 29 *maggio* 1819.

« *Articolo* 200. — I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle *materie civili* sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza della legge. Nelle materie criminali, e di semplice polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all' infuori di quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabiliti. »

Osservazioni. — 1ª Invece della espressione « *nelle materie*

criminali e di semplice polizia » si sarebbe detto meglio « *nelle materie penali* ».

2ª L'articolo sopra trascritto non può discompagnarsi dall' articolo 131 della stessa *legge organica*, così concepito:

« Vi sarà luogo ad interpretazione di legge allorchè la Corte Suprema di giustizia annullerà due decisioni, o sentenze in ultima instanza pronunziate sul medesimo affare tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co' medesimi motivi.

« Questa interpretazione sarà data nelle forme prescritte nell' articolo 2 della nostra legge de' 24 di marzo 1817.

« Questa interpretazione potrà essere dimandata dalla Corte Suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la Corte Suprema non l' avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a Camere riunite. In questo caso sarà nella facoltà del Nostro Segretario di Stato ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata Corte Suprema. Se ciò non ostante una terza decisione o sentenza in ultima istanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con ricorso presso la Corte Suprema, l' interpretazione della legge sarà di pieno dritto. La Corte Suprema di giustizia a Camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpretazione, e ne farà un rapporto ragionato al Nostro Segretario di Stato di grazia e giustizia. »

Leggi Civili.

« *Articolo* 2. (È trascritto a § 253).

« *Articolo* 4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia. »

« *Articolo* 8. Le leggi che restringono il libero esercizio de' dritti del cittadino, e che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono al di là dei casi e de' tempi in esse espressi. »

Osservazione sull' art. 4. — Circa il colpevole di denegata giustizia, vedi gli *articoli* 30, 177 n° 5°, 569 a 580 delle *leggi della procedura ne' giudizii civili*, e gli articoli 199 e seguenti delle *leggi penali*.

Leggi penali.

Articolo 60. (È trascritto a § 253).
Articolo 91. (È trascritto a § 253).

V.

Legislazione degli Stati Uniti delle Isole Ionie.

§. 372. — Codice penale.

« *Articolo* 3. (È trascritto a § 258).
« *Articolo* 4. (È trascritto a § 258).
« *Articolo* 5. Le leggi penali non ammettono nè estensiva, nè ristrettiva interpretazione.

« Esse debbono applicarsi secondo le loro espressioni testuali, intese nel loro significato ordinario, o in quello che con apposita definizione è stato dalla legge stessa fissato.

« In caso di ambiguità si seguirà il significato meno rigoroso; e sopravvenendo una legge interpretativa, la quale determini nel senso più severo la disposizione della legge penale ambigua, non produrrà il suo effetto che per lo avvenire. »

« *Articolo* 344. Vi ha *denegata giustizia*, allorchè un funzionario qualunque dell' ordine giudiziario o amministrativo, che abbia per legge il dovere di emettere giudizio sopra una materia qualunque, o di darvi il voto, si sarà negato di far giustizia alle parti o ad una di esse, malgrado di esserne stato legalmente richiesto.

Il *Codice di procedura pe' giudizii penali* determina il modo di stabilire il niego di giustizia contemplato in questo articolo. »

« *Articolo* 345 Quando vi sieno i caratteri indicati nel precedente articolo, esiste il reato di denegata giustizia anche nel caso, in cui siasi ricusato di giudicare sulla parte non controversa della domanda, fino a che la parte litigiosa della domanda medesima sia nello stato di essere decisa. »

« *Articolo* 346. Il colpevole di denegata giustizia non è ammesso a scusarsi, allegando il silenzio, il difetto, o l' oscurità della legge. »

« *Articolo* 347. La denegata giustizia sarà punita con dieci a sessanta lire sterline di ammenda. In caso di recidiva in novello reato di denegata giustizia, questa pena sarà duplicata, e ad essa si aggiungerà il secondo grado d' interdizione generale dai pubblici uffizii. »

Codice di procedura penale.

« *Articolo* 327. Allorchè si trattasse di stabilire la *denegata giustizia* ne' casi contemplati dagli articoli 344 e 345 del *Codice penale*, è necessario che si facciano precedere due istanze scritte per sollecitare la spedizione dell' affare. Tali istanze debbono essere presentate nella Registreria del rispettivo Magistrato o Corte coll' intervallo di tre giorni almeno trattandosi di Magistrato, e di otto trattandosi di Corte. »

Vedi pure gli articoli 258 e seguenti, e 348 e seguenti del *Codice penale*.

VI.

Legislazione del Regno d' Italia.

§. 373. — *Codice civile.*

« *Articolo* 11. (È trascritto a § 264).

« *Articolo* 14. Nell' applicare la legge non è lecito d' attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore. »

« *Articolo* 15. Qualora una controversia non si possa decidere nè dalla parola, nè dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe: rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principii generali di dritto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso. »

« *Articolo* 16 (1). Al Sovrano spetta l' interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio : qualora i Magistrati supremi credano necessaria siffatta interpretazione, potranno fare al Re le opportune rappresentanze.

« L' interpretazione che il Re stimerà di dare ad una legge, emanerà, e sarà pubblicata nel modo e colle forme prescritte per le leggi.

« Tale interpretazione si applicherà a tutti i casi che sono da decidersi , a meno che non sia colla medesima altrimenti provvisto.

L' interpretazione non potrà mai applicarsi alle cose anteriormente transatte, o decise definitivamente. »

« *Articolo* 17. Le sentenze de' magistrati non avranno mai forza di legge. »

Codice penale.

« *Articolo* 3. (È trascritto a §. 264.)

« *Articolo* 235. — Qualunque giudice , e qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto , anche di silenzio , oscurità, contraddizione od insufficienza della legge , avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento e l' ordine dell' autorità superiore . sarà punito colla sospensione dall' esercizio de' pubblici uffizi , e con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente. »

Codice di procedura penale.

« *Articolo* 668. Allorquando, dopo la cassazione di una prima sentenza pronunciata inappellabilmente, la seconda sentenza proferita nella medesima causa, fra le stesse parti che agiscono nella medesima qualità , sarà impugnata per gli stessi

(1) Questo articolo trovasi modificato dall' articolo 73 dello Statuto Costituzionale :

« La interpretazione delle leggi , in modo per tutti obbligatorio , spetta esclusivamente al *potere legislativo.* »

motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncierà a Sezioni unite.

Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte, il Tribunale, o il Giudice al quale è stata rimandata la causa, si uniformerà alla sentenza della Corte di Cassazione sull'articolo di dritto da essa deciso. »

LEGGE ORGANICA PER L'ORDINE GIUDIZIARIO NELLE PROVINCIE NAPOLITANE, DEL 17 FEBBRAIO 1861.

« *Articolo* III. Allorchè dopo l'annullamento di una prima decisione o sentenza sia pronunciata altra decisione o sentenza conforme alla precedente sullo stesso affare e tra le stesse parti procedenti nella medesima qualità, e sia impugnata pe' medesimi motivi, la Corte di Cassazione deciderà del ricorso a Sezioni unite. Pronunciandosi in tal caso un secondo annullamento, il Tribunale o la Corte cui l'affare sarà rinviato, dovrà conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di dritto da questa Corte giudicato, senza che pel medesimo punto di dritto competa altro ricorso. »

VII.

Legislazione di S. Marino.

§. 374. — *Parte prima, Titolo III del Codice penale, secondo il mio progetto.*

« TITOLO III.

Dei limiti segnati ai giudici chiamati ad applicare la legge punitiva.

« *Articolo* 11. I giudici nelle materie penali debbono limitarsi alla stretta applicazione del testo della legge.

È vietato loro di pronunciare in via di disposizione generale o di regolamento nello esercizio del loro ministerio.

Le loro sentenze non hanno mai forza obbligatoria nella risoluzione dei casi simili ».

« *Articolo* 12. Nelle materie penali non può il giudice, in caso di silenzio, applicare la legge dal caso espresso al caso non espresso; ed in caso di dubbio o di oscurità della legge, deve attenersi al senso meno rigoroso. »

« *Articolo* 13. Al solo **Consiglio Sovrano** spetta la interpretazione della legge dubbia od oscura in modo per tutti obbligatorio. »

« *Articolo* 14. La legge interpetrativa del **Consiglio Sovrano** non ha però effetto retroattivo, e colpisce solo le azioni posteriori alla sua promulgazione, quante volte attribuisca un senso rigoroso alla interpretata legge dubbia od oscura. »

CAPITOLO IV.

Limiti segnati alle persone chiamate a comporre la forza pubblica.

§. 375. — Poichè, per ciò che concerne la materia in esame, l'officio delle persone chiamate a comporre la forza pubblica è quello di attuare i giudicati, anco a mano armata (§. 343): poichè le persone chiamate a comporre la forza pubblica agirebbero in aperta contraddizione del loro officio: 1.° Se prima di attuare i giudicati, volessero rendersi ragione della giustizia de' medesimi, o della giustizia della legge sulla quale son fondati; 2.° Se si occupassero di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo; 3.° Se si occupassero di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere esecutivo; 4.° Se si occupassero di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere giudiziario; — segue:

62. *Degnità.*

« *Per ciò che concerne la materia in esame, l' officio delle persone chiamate a comporre la forza pubblica deve limitarsi alla materiale ed esatta esecuzione de' giudicati, anco a mano armata, restando loro vietato:*

1.° *Di questionare sulla giustizia, o ingiustizia de' giudicati, o sulla giustizia, o ingiustizia della legge sulla quale i medesimi son fondati;*

2.° *Di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere legislativo;*

3.° *Di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere esecutivo;*

4.° *Di occuparsi di provvedimenti di attribuzione degli esercenti il potere giudiziario.* »

TITOLO VII.

Legge punitiva in generale in riguardo ai modi come essa perisce, in tutto, o in parte.

§. 376. Poichè la legge punitiva nel divieto o nella ingiunzione di talune azioni ha per fine d' impedire il conculcamento o la perturbazione della sicurezza e della tranquillità sociale (§ 75,77 e 136): poichè il pericolo del conculcamento o della perturbazione della sicurezza e della tranquillità sociale può svanire per una circostanza quale che siasi: poichè, svanito questo pericolo, svanisce *ipso facto* il fine della legge punitiva: poichè, svanito il fine di una legge, non può non cessare la legge stessa; segue:

63. *Degnità.*

« *La cessazione del fine di una legge punitiva opera* ipso facto *la cessazione di essa legge.* »

§. 377. Poichè la legge punitiva è un comando cui bisogna uniformarsi (Vedi il § 71 e seguenti): poichè, se in seguito alla promulgazione di una legge punitiva, il legislatore detta una novella legge, bisogna eziandio uniformarsi a quest' ultima: poichè, nel più de' casi, succede che la legge antica e la novella si collidono a vicenda, e stanno in contraddizione fra di loro: poichè in questa ipotesi ognuno dimanda a sè stesso: *Debbo osservare tutte due queste leggi? Debbo metterle amendue in non cale? Debbo continuare ad osservare la legge precedente, e mettere in non cale la legge recente? Debbo osservare la legge novella, e mettere in non cale la legge antica?* —: poichè sarebbe affatto impossibile la osservanza della legge antica e della novella nel medesimo tempo, posciachè l'una distrugge l' altra, e posciachè sarebbe strano l' opinare che il legislatore abbia comandato l' impossibile: poichè sarebbe un misconoscere il potere legislativo il mettere in non cale tanto la legge anteriore che la posteriore: poichè il mettere in non cale la legge posteriore sarebbe lo stesso che supporre avere il legislatore promulgato invano la medesima: poichè, per eliminare ogni implicanza e per conciliare il tutto, non v' ha

migliore espediente che uniformarsi alla novella legge e mettere in non cale la precedente: poichè un somigliante espediente è legittimamente desunto dalla presunzione che il legislatore abbia comunicato alla legge posteriore la tacita e virtuale potenza di abolire la legge punitiva antecedente; segue:

64. *Degnità.*

« *Una legge punitiva si presume abolita in virtù di una contraddittoria legge posteriore.* »

Comento alla 63ª degnità.

§. 378. — I. *La cessazione del fine di una legge punitiva opera* ipso facto *la cessazione di essa legge.*

Una legge può venire abolita *espressamente o tacitamente.*

Il modo *espresso* di abolizione consiste nella dichiarazione fatta con posteriore disposizione legislativa, in virtù della quale si fa conoscere la volontà di torre di mezzo la legge antecedente. E come questo modo non ha bisogno di spiegazioni, così nel presente titolo mi occupo esclusivamente dei modi *taciti* (§ 379 e seguenti).

§ 379. — II. *Opera* ipso facto *la cessazione ecc.*

« *Ratione legis omnino cessante, cessat lex* » (1).

Esempio I. — Presso gli Ebrei il chiamare sterile una donna era ingiuria gravissima tra quante verbali ingiurie si potessero immaginare. Il motivo era, che ciascuno si augurava che il promesso Messia venisse nella sua discendenza, e che uscirne di speranza era una vera degradazione; di guisa che andava punita di morte quella donna, la quale accorrendo là ove il marito rissasse, strappasse le parti generative all' avversario (2).

(1) Voet, in tit. *de legibus*, n. 43.
(2) Deuteronomio, 25 v. 11.

Dopo la nascita del promesso Messia chi avrebbe osato di dare il medesimo carattere all' ingiuria? e chi avrebbe osato di applicare quella legge, il cui motivo determinante era affatto svanito?

Esempio II. — In uno Stato che geme sotto il governo dispotico, ogni parola che accenna a libertà viene spietatamente punita. Mutata la forma del governo, ed introdotte le libere instituzioni, chi oserebbe applicare la legge fatta durante il dispotico governo?

Comento alla 64.ª degnita'

§ 380. — I. *Una legge punitiva si presume abolita in virtù di una contraddittoria legge posteriore.*

La legge punitiva è il prodotto degli esseri limitati e finiti. Serba il germe della caducità. Il carattere d' incommutabilità non può aderire che alle eterne pagine del codice della natura. « Solone, Licurgo, Pitagora, Zaleuco, Numa, Penn gittarono le basi fondamentali di una legislazione, di un codice sacro, che tentarono di rendere perpetue per la felicità dei popoli, che governavano, ma che si rovesciarono dopo pochi secoli; ma le leggi dell' universo non si alterano mai, e la legislazione del mondo fisico una volta avverata cessa lo scopo delle filosofiche ricerche. La natura da legislatrice ha destinato nel seno dell' eternità come gli esseri si han dovuto organizzare, come devono procedere, come unirsi l' elemento coll' altro, come attraersi e reciprocamente espellersi; e questa legislazione stabilita un tempo, la natura conserva ora i suoi primitivi decreti resi inalterabili. » (1)

Angoscevole verità! tutto perisce nel tempo, e lo avvicendarsi e morire di tutte cose è legge imprescindibile. Odi il cantore Venosino:

(1) Calcaterra, saggio di Cosmogonia e Cosmologia, tom. 2.

Debemus morti nos nostraque. »

Odi l' autore della Divina Commedia (1):

« Udir come le schiatte si disfanno
Non ti parrà nuova cosa nè forte,
Poscia che le cittadi termine hanno.
Le vostre cose tutte hanno lor morte
Sì come voi. »

Odi il cantore delle vittorie di Goffredo (2):

« Muojono le città, muojono i regni:
Copre il fasto e le pompe arena ed erba. »

Odi l' autore de' *Sepolcri*:

« Involve
Tutte cose l' obblio nella sua notte.

Di Dio solo ha detto Dante (3):

. . . « Lo imperador che *sempre regna.* »

Di Dio solo ha detto lo stesso (4):
« Quell' uno e due e tre che *sempre vive*,
E *regna sempre* in tre e due ed uno,
Non circoscritto e tutto circoscrive » (5).

(1) Peradiso, XVI, 76,
(2) Gerusalemme liber.
(3) Paradiso XII, 40.
(4) Paradiso XIV, 28.
(5) L' uno del primo verso del terzetto corrisponde allo *in tre* del secondo verso, il *due* del primo al *due* del secondo, il *tre* del primo all' *uno* del secondo.

Ma i *dominatori* della terra? Muojono a caterve.

« *Æqua tellus*
Pauperi recluditur
Regumque pueris » (1).
« *Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas*,
Regumque turres » (2).

E spesso i *dominatori* della terra perdono il *dominio* anzi morte.

Napoleone, la cui sovranità si estendeva poco tempo innanzi dallo stretto di Cadice al mare Baltico, il giorno 11 aprile 1814 si vide costretto a rinunciare per sè e pe' suoi discendenti ai troni di Francia e d'Italia, ed a contentarsi di avere in cambio de' suoi vasti dominii la piccola isola d'Elba! . . .

Sì, sì: potere, potenti, legislatori, tutto perisce nel tempo!

E le leggi? muoiono pur esse.

§. 381. — II. *Si presume abolita in virtù di una contraddittoria legge posteriore.*

Conc. la legge decemvirale, Tavola IX, Cap. I: — « *Quod postremum populus jussit, id jus ratum esto* ». . .

Conc. la L. 4, D. I, IV. *De constitutionibus principum, Modestinus Lib. 2. Excusat* : — « *Constitutiones tempore posteriores potiores sunt his quae ipsas praecesserunt.* »

Come se avesse detto:

Quell' uno che sempre vive e regna in tre, cioè quell'uno Dio che vivrà e regnerà sempre in tre persone;

Quel due che vive sempre e regna in due, cioè quello di due nature divina ed umana, Gesù Cristo che nelle medesime vivrà e regnerà eternamente;

Quel tre che vive sempre e regna in uno, cioè quelle tre divine persone che vivranno e regneranno sempre in unità di natura.

Non circoscritto e tutto cicoscrive. Cioè, *E non circoscritto circoscrive tutto.*

(1) Horat. Od. XIX, Lib. 2.
(2) Horat. Lib. 1, Od. IV.

Conc. la L. 41. D. XLVIII. XIX. *De poenis*, *Papinianus Lib. 2. Definitionum* : — « *Sanctio legum, quae novissime certam poenam irrogat iis, qui praeceptis legis non obtemperaverint, ad eas species pertinere non videtur, quibus ipsa lege specialiter addita est : nec ambigitur, in cetero omni jure speciem generi derogare : nec sane verisimile est, delictum unum eadem lege variis aestimationibus coerceri.* »

Ben vero che non ogni legge posteriore distrugge la precedente. Vuolsi distinguere l' *abrogazione*, la *derogazione*, e la *surrogazione*. Colla prima si distrugge la legge precedente : colla seconda si distrugge parte di essa : colla terza si aggiungono altre disposizioni.

Nel Digesto è significata in questa guisa la differenza tra la *derogazione* e l' *abrogazione* : « *Derogatur legi aut abrogatur. Derogatur legi cum pars detrahitur ; abrogatur cum prorsus tollitur* (1). »

Ed Ulpiano lasciò scritto (2) : — « *Lex aut* rogatur, *id est, fertur ; aut* abrogatur, *id est, prior lex tollitur ; aut* derogatur, *id est, pars primae legis tollitur ; aut* subrogatur, *id est, adjicitur aliquid primae legi ; aut* obrogatur, *id est, mutatur aliquid ex prima lege.* »

Quindi va inteso che una nuova legge non sempre distrugge la precedente. Da ciò le massime contenute nelle seguenti leggi romane :

L. 26. D. I. III. *De Legibus, Senatusque consultis, et longa consuetudine, Paulus Lib. 4. Quaestionum*: — « *Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur* ».

L. 27. D. *eod. tit., Tertullianus Lib. I. Quaestionum*: — « *Ideo quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est.* »

L. 28. D. *eod. tit., Paulus Lib. V. ad Legem Juliam et Papiam*: — « *Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint ; idque multis argumentis probatur.* »

(1) L. 102, D. L, XVI. *De verborum significatione, Modestinus Lib. 7. Regularum.*

(2) *Fragmenta libri regularum singularis, De Legibus et Moribus*, 3.

§. 382. — III. *Si presume abolita in virtù di una contraddittoria legge posteriore.*

Quali cause possono spingere alla emanazione di una legge novella ? Molte esser possono queste cause. Cennerò le principali.

1 Causa. — *Iniquità della legge precedente.*

Si è stabilito che la legge punitiva debba prendere a norma la legge naturale, ad effetto di non isbagliare nelle sue sanzioni (§ 135 e seguenti). Ma spesso spesso la legge punitiva contiene del vizioso, sia per la fragilità della mente dei legislatori (§ 130 e seguenti), sia per la poca rettitudine del cuore de' medesimi (§§ citati). — Il potere rivestito dell' esercizio del diritto di dettar legge punitiva , avvedutosi che una legge governante è feroce, tirannica, iniqua, in qualunque modo imperfetta, si affretterà ad emanare novella legge misurata ed equa. Nè si farà imporre dalla longevità della legge precedente. — « *Leges non annorum numerus et conditorum dignitas , sed sola aequitas commendat* » — dicea con ragione Tertulliano.

2 Causa. — *Mutamento di religione.*

Chi non sente quanto influisca sulla legge punitiva il passaggio a nuovo culto ? Svolgasi la storia ; e profondivisi la mente.

Quanta diversità di legge non dee tenere alla diversità delle religioni ?

Quanta variazione non dovettero subire le leggi punitive allorchè si abbandonò il culto de' *porri* e delle *cipolle* ?

Questo culto è menzionato nel verso 1 e seguenti della Satira XV di Giovenale :

« Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia demens
Aegyptus portenta colat ? Crocodilon adorat
Pars haec ; illa paret saturam serpentibus ibin.
Effigies sacri nitet aurea cercopitheci ,
Dimidio magisne resonant ubi Memnone cordae ,
Atque vetus Thebe centum jacet obruta portis.
Illic coeruleos, hic piscem fluminis, illic
Oppida tota canem venerantur, nemo Dianam.
Porrum et caepe nefas violare et frangere morsu.

O sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis
Numina! » (1).

Quanta variazione non dovettero subire le leggi punitive, allorchè si abbandonò il culto degl' *intriganti* Dei di Omero e delle *spensierate* divinità di Epicuro?

3 Causa. — *Mutamento di forma di governo.*

È lieve il concepire come la diversa forma di governo alteri e tramuti le tinte di una legge punitiva.

4. Causa. — *Mutamento nelle cognizioni scientifiche, artistiche ed industriali, di loro natura progressive* (§ 6 n. 2).

Ove che tu guardi, vedi del continuo nuove forme nelle arti e nelle scienze. Ecco un popolo appo cui s' inaridisce quella sorgente di ferace sapienza che pareva inessiccabile. Vedilo: costretto forzatamente ad intermentire sotto la gelida mano del vandalismo! Le arti in dispregio, l' industria depressa, non incoraggiata l' agricoltura, torpore da tutt' i lati!

Ecco altro popolo guidato da mano beneficente. Vedilo: nulla traccia più serba de' pristini suoi modi. Cultore delle scienze, delle arti belle, degli utili mestieri, si apre ampissimo teatro di felicità. La chimica, la fisica, le scienze naturali applicate lo rendono potente come la folgore, rapido come il

(1) Versi tradotti così da Gargallo:

« Chi dei mostri non sa, che al pazzo Egitto,
O Volusio Bitinico, son Numi?
Adoran questi il Coccodrillo; han quelli
Reverenza per Ibi, che satolla
Di serpi l' epa. Dove poi le corde
Del dimezzato Memnone non tocche
Sonan magico suono, e la vetusta
Tebe giace sepolta de le cento
Porte tra le ruine, aureo d' un Divo
Gattomammone il simulacro splende.
Ai pesci qui del mar, costà del fiume,
Quivi intere città prestano al cane
Divoto culto, ed è Diana ignota.
Sacrilegio il mangiar porri e cipolle
Fòra, e 'l morderle sol. Beata gente
Cui tal razza di Dei producon gli orti! »

pensiero, florido e dovizioso oltre al desiderio. Tutto energia, tutto mano, tutto mente, anima e spinge le scienze, ed è da queste spinto ed animato.

Le leggi punitive di questo popolo istrutto camminerebbero a paro colle leggi punitive di questo popolo stesso precedentemente ignorante?

Intorno al progresso delle arti e delle scienze riduconsi spontaneamente alla memoria i mirabili versi di Dante (1):

« Credette Cimabue nella pintura
Tener lo campo; ed ora ha Giotto il grido,
Sì che la fama di colui oscura.
Così ha tolto l' uno all' altro Guido (2)
La gloria della lingua; e forse è nato
Chi l' uno e l' altro caccerà del nido. »

Adduco qualche esempio dell' influenza del progresso nelle leggi penali. — Suppongasi un codice penale fatto per un popolo che non abbia l' uso della moneta. Questo codice penale sarà semplicissimo. Perciocchè, per dirla con Montesquieu, — » presso i popoli che non hanno moneta, ciascuno ha pochi » bisogni, gli appaga con facilità ed ugualmente. Adunque » l' eguaglianza è forzata: quindi i loro capi non sono dispo- » tici » (3). — Dunque, io continuo, nel codice penale di questi popoli non si è costretto a prevenire i tanti reati, ai quali apre l' adito il dispotismo. Oltracciò, nel codice penale di questi popoli non riconoscesi il reato di falsa moneta, nè potrebbe fra i cittadini trovarsi un Adamo il Bresciano condannato al vivicomburio, come ne fa testimonio il terzetto di Dante (4):

(1) Purgatorio, XI. 95.
(2) *L' uno a l' altro Guido.* Cioè Guido Cavalcanti fiorentino, filosofo e poeta, e Guido Guinicelli Bolognese.
(3) Esprit. des lois, Liv. XVIII. Chap. XVI.
(4) Inferno, XXX. 73.

« Ivi è Romena là dov' io falsai
La lega suggellata del Battista,
Perchè io il corpo suso arso lasciai » (1).

Suppongasi ora che il popolo presso il quale non vi era l' uso della moneta, abbia introdotto quest' uso. Quante varietà non debbono introdursi nel codice penale di questo popolo ? — « Quando un popolo non ha l' uso della moneta non si conoscono presso di esso, che le sole ingiustizie provenienti dalla violenza. Quivi non vi sono, se non politiche disposizioni. Ma presso un popolo ove è stabilita la moneta , si è soggetto alle ingiustizie provenienti dalla frode; e queste ingiustizie possono essere esercitate in mille guise. È necessario adunque , che vi sieno buone leggi civili : nascono queste co' nuovi mezzi, e colle varie maniere di essere cattivo » (2).

Ancora : — Suppongasi un codice penale fatto per un popolo, presso il quale non siasi peranco introdotto l' uso delle armi. In questo codice cerchi indarno il *reato di asportazione di armi*. Introdotto l'uso di queste , sorgono mille occasioni di guerra, di stragi, di ferite, di morte ; onde disse Orazio :

« *Unguibus et pugnis, dein fustibus, atque ita porro*
Pugnabant ARMIS, *quae post fabricaverat usus.* »

Ed onde disse Tibullo :

« *Quis fuit horrendos primus qui protulit enses ?*
Quam ferus et vere ferreus ille fuit !
Tunc caedes hominum generi, tunc praelia nata :
Tunc brevior dirae mortis aperta via est.
At nihil ille miser meruit : nos ad mala nostra
Vertimus in saevas quod dedit ille feras » (3).

(1) Adamo il Bresciano richiesto da' Conti di Romena luogo vicino a' colli del Casentino , falsificò la *lega del Battista,* cioè del fiorino d' oro che ha da una banda S. Giovan Battista, e dall' altra il giglio : per la qual cosa fu preso ed abbruciato.

(2) Montesquieu , Op. Cit. ivi.

(3) Lib. I., Eleg. XI.

Per ischivare le dannose occasioni provenienti dall' asportazione delle armi, il codice penale è costretto ad elevare un reato di più.

5. Causa. — *Mutamento di costumi* — (1).

Il mutamento di religione e di governo, il mutamento nelle cognizioni scientifiche, artistiche ed industriali violenta i costumi e gli tramuta. S' intralciano in altra guisa le relazioni sociali, e si avviluppano. Allo spergiuro sottentra la lealtà, la buona fede al calappio, o viceversa. Si rende neghittoso il solerte, od operoso

« Chi nel diletto della carne involto,
« S' affaticava, e chi si dava all' ozio (2). »

L' omicidio, il furto, l' adulterio ecc. estimati variamente. La bilancia delle azioni gravata dal peso dello stato dei costumi.

Tra questi cambiamenti di costumi è avvorticata e trasportata insensibilmente la maestà di una prima legge punitiva. Nuove idee, nuove tendenze, nuovi bisogni, nuovi operamenti: dunque nuove leggi punitive.

Quindi era una pessima instituzione quella di Caronda e di Zaleuco, in virtù della quale chiunque intendesse d' innovare una legge, doveva presentarsi colla corda al collo, per essere strangolato nel caso che il pubblico voto fosse contrario.

Zaleuco, per assicurare la vagheggiata *immobilità delle leggi*, interdiceva a chi tornasse in patria il domandare perfino s' eravi qualche novità. E Demostene ci fa sapere che nello spazio di due secoli una sola delle sue leggi aveva subito una modificazione.

Su questo tema dice Cantù (3):

(1) Ved. Lauria, Esposizione del Codice penale per lo Regno delle Due Sicilie, parte I, Capitolo I. e nota I. e III. al citato capitolo.
(2) Dante, Paradiso, II.
(3) Stor. Univ., Libro IV, Cap IV.

« V' ha chi crede che, conservando le cose nello stato loro primitivo, si possa escludere il male che sopravviene; ma è falso. Le condizioni mutano, l'antico deperisce, e se voi escludete il nuovo, della primiera costituzione non resterà che il guasto; non sussisterà che un vano simulacro, incapace di riprodurre il bene antico e di riparare al nuovo male. Opprimete le chieste riforme, e non otterrete se non di corromperne la natura, come una espulsione cutanea, che repressa diviene mortale.

« Savio è il legislatore che provede a conciliare le novità colle prische istituzioni, assegnare a quelle un posto che possano occupare senza adduggere l'antico: comunque si cambino le forme esterne, veglia alla conservazione e riproduzione di ciò che è principale e più nobile; se no, l'antico si fa tiranno, e quando precipita per forza del tempo, lo Stato va in confusione, la libertà in ruina.

« Licurgo non aveva introdotto nella legislazione il principio riformatore; onde i suoi ordinamenti sussistevano ancora nella primitiva loro forma; venerati e negletti, senza che più rispondessero ai bisogni o riparassero alla corruttela. Siffatta immobilità d'istituzioni non è, a parer mio, meno micidiale che il mancarne del tutto; giacchè nell'anarchia le facoltà dell'uomo operano, si svolgono, mentre nella stabilità le più nobili vanno compresse, tiranneggiate dalla lettera morta, in apparenza di legalità e di giustizia. »

§ 383. — IV. *Si presume abolita in virtù di una contraddittoria legge posteriore.*

Discorse le cause che spingono alla emanazione di una novella legge punitiva, esamino la impressione che queste hanno operata sull'animo di diversi legislatori. Platone, citando Omero, lascia scritto (1), che Minos conferiva con Giove suo padre di novennio in novennio, e co' nuovi responsi dell' altissimo nume migliorava le leggi de' Cretesi.

Solone stabilì che i Tesmoteti in Atene avessero la inspezione delle leggi annualmente, ne palesassero le mende, e ne pro-

(1) De Legib. lib. 1.

ponessero la modificazione. Però innanzi di proporre la nuova legge era d'uopo fosse stata abrogata la contraria, patrocinata da cinque cittadini.

Tutti i governi che amano il bene di vero senno gareggiano per lo miglioramento della legislazione.

Per conoscere le fasi della legislazione romana, basta porre mente alla storia del diritto romano antico, nuovo e novissimo, cui ritraggo in poche linee.

I. DIRITTO ANTICO.

1. Da Romolo a Tarquinio Prisco ; diverse leggi regie. — Tarquinio Prisco regnante , Sesto Papirio ne fa raccolta. — Così il *Diritto Papiriano.*

2. Espulso Tarquinio il superbo dal trono , ed abolito il regno, le leggi regie abolite, e subentrati gli *Usi* e le *Consuetudini.* — Così gli *Usi* e le *Consuetudini.*

3. Volge l'anno di Roma 302. — Il decemvirato raccoglie un corpo di leggi in *Dieci Tavole.* Si risentono di qualche lacuna. Nel seguente anno il decemvirato aggrega due altre alle antecedenti *Dieci Tavole.* — Così le *Leggi delle Dodici Tavole,* o il *Diritto Decemvirale.*

4. Indispensabilità di attivare le leggi delle XII tavole con *riti e formole solenni.* — Così le *Azioni di Leggi* , conservate come oggetto di privativa da' gelosi pontefici e dai patrizi.

5. Volge l'anno di Roma 449. Gneo Flavio scrivano di Appio Centumano invola il libro delle azioni di leggi , e lo divulga. — Così il *Diritto Flaviano.*

6. Sorgono tuttavia nuove specie di affari e nuove formole. Elio Sesto compila il libro de' Tripartiti , in cui racchiudesi : 1.° il testo delle leggi decemvirali ; 2.° la interpretazione del testo ; 3.° le azioni di leggi. — Così il *Diritto Eliano.*

II. DIRITTO NUOVO.

1. Diversi *populisciti* , *plebisciti* , *senatoconsulti*, e *costituzioni imperatorie* — vaganti.

2. Raccolta delle costituzioni degl' imperadori pagani da Adriano fino a Diocleziano e Massimiliano. Incerto il tempo e l'autore.

Si crede da taluno che il collettore fosse un tal Gregorio, che fu poscia prefetto del pretorio sotto il reggimento di Costantino il Grande. — Così il *Codice Gregoriano.*

3. Supplimento al Codice Gregoriano a cura del giureconsulto Ermogeniano. — Così il *Codice Ermogeniano.*

4. Teodosio il giovane fa raccogliere le costituzioni degli imperatori cristiani da Costantino fino allo stesso Teodosio il giovine. — Così il *Codice Teodosiano.*

5. Continui *Editti de' Pretori* e di altri *Magistrati.*

6. Continui *Responsi de' giureconsulti.* — Fino a' tempi di Augusto libera facoltà di dar responsi. Augusto la restringe a que' soli che ne hanno impetrata licenza. — Fino a Teodosio il giovane i responsi hanno autorità, ma non forza di leggi. Teodosio il giovane attribuisce vigore di leggi alle scritture di Gaio, Giuliano, Marcello, Modestino, Paolo, Papiniano, Sabino, Scevola ed Ulpiano. Nella disparità prevale la maggioranza de' voti. In parità di voti prevale l'opinione per la quale sta l'avviso di Papiniano (Ved. §. 80).

III. DIRITTO NOVISSIMO O GIUSTINIANEO.

1. Agl' idi di febr. dell' anno 528 e. c. l'imperatore Giustiniano ordina la compilazione di un Codice contenente le più idonee costituzioni de' tre Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, nonchè le posteriori costituzioni che vagano sotto nome di *novelle.* Espletata la compilazione, il Codice si pubblica a' 7 degl' idi di aprile 529 e. c. — Così il *Codice Giustinianeo.*

2. A' 18 delle calende di gennaio 530 e. c. lo stesso imperatore ordina la compilazione di un corpo di leggi contenente ciò che esiste di più prezioso nelle opere degli antichi giureconsulti. Questo corpo cui è nome *Pandette o Digesti* è subito condotto a fine da Triboniano e da quindici altri eletti.

Prima della pubblicazione di quest'opera grandiosa l'imperatore commette a Triboniano, Teofilo e Doroteo la compilazione degli elementi o instituzioni. Agli 11 delle calende di dicembre sono le instituzioni confermate. A'17 delle calende del seguente gennaio succede la pubblicazione delle pandette e delle instituzioni per avere forza di leggi unitamente al codice

antecedentemente pubblicato. — Così le *Instituzioni*, e le *Pandette* o *Digesti*.

3. Il codice antecedentemente pubblicato comincia a riconoscersi in vari punti difettoso o superfluo in seguito alla divulgazione delle pandette. Giustiniano attende ad emendarlo, e di più si avvisa di rifondere in esso le nuove costituzioni posteriori. Nell'anno 534 a' 17 delle calende di dicembre si promulga la seconda edizione del Codice, e si priva di autorità l'edizione primiera. — Così il *Codice* Giustinianeo sotto il nome di *Codex Repetitae Praelectionis*.

4. Si emanano nelle occorrenze nuove costituzioni imperatorie. Giustiniano ne ordina la raccolta, e nell'anno 565 e. c. e 39 ed ultimo del suo impero ne fa la pubblicazione. Dapprima è questa opera scritta in greco: poscia se ne fa una versione in latino da penna anonima. Non ostante il barbaro stile, è detta versione *autentica*, o semplicemente *autentica*, perchè promulgata dallo stesso imperatore. — Così le *novelle*.

§ 384. — V. *Si presume abolita in forza di una contraddittoria legge posteriore*.

Mi è grato riferire a questo proposito alcune parole contenute nel *capitolo V de' sofismi politici di Bentham*, circa il *sofisma delle leggi irrevocabili*. Eccole:

« Quando una legge (qualunque essa siasi) vien proposta
« all' Assemblea legislativa, ed ha per iscopo di correggere
« una difettosa istituzione, od un abuso quale che siasi, il
« sofisma consiste nel rigettarla sotto questa forma di argo-
« mentazione:

« *Rigetto la presente legge non già perchè sia cattiva, dap-
« poichè trascuro financo di esaminarla; ma perchè è contraria
« ad una legge dichiarata* IRREVOCABILE *da' nostri antecessori. E
« la rigetto sull' appoggio del principio che il passato legislatore
« ha avuto il diritto di legare le mani del legislatore futuro; e
« che il legislatore attuale debbe essere reputato come onninamen-
« te sfornito di potere, in rapporto a questo punto di legislazio-
« ne; e che laddove ardisse esercitarlo, l' atto che ne risulte-
« rebbe, non sarebbe mica obbligatorio pe' sudditi, i quali son*

« *tenuti, nel caso in proposito, di uniformarsi alla volontà del*
« *sovrano trapassato.*

« Chi vi rifletta sopra intenderà di leggieri che questo pro-
« fondo rispetto pe' trapassati, per coloro cioè ai quali non
« possiamo più recare nè bene nè male, si risolve in un vano
« pretesto quando si oppone al benessere della generazione
« presente, e che un siffatto pretesto nasconde qualche altro
« disegno.

« Raffiguriamoci prima la questione dal punto di vista della
« utilità.

« In ogni tempo il Sovrano attuale possiede tutt'i mezzi
« per conoscere i bisogni che possono reclamare questa o quel-
« l'altra legge.

« Quanto all'avvenire egli è, per converso, assai più ma-
« lagevole che il Sovrano possa possedere gli stessi mèzzi di
« informazione. Solo per congettura, solo per vaga analogia
« egli può formare un giudizio di quanto le circostanze po-
« tranno esigere fra lo spazio di dieci o di venti anni; e qua-
« le potrà essere un somigliante giudizio per un' epoca più
« lontana?

« Or bene, per tutto questo avvenire sul quale la preveg-
« genza dominava cotanto poco, il governo vedesi transferito
« da quelli che possederanno tutt' i possibili mezzi di ben giu-
« dicare a quelli che si trovavano nella incapacità di vedervi
« alcuna cosa.

« Noi, uomini del secolo decimonono, in cambio di con-
« sultare i nostri proprî interessi, ci faremo ciecamente gui-
« dare dagli uomini del secolo passato.

« Noi, che possediamo la conoscenza de' fatti ed il com-
« plesso de' mezzi per formare un illuminato giudizio intorno
« all'oggetto in controversia, ci sottoporremo alla decisione
« di una classe di uomini che mancavano di ogni sorta di
« conoscenza.

« Noi, che abbiamo un intiero secolo di esperienza più di
« coloro che ci precessero, rinuncieremo ad un siffatto van-
« taggio, e ci sottoporremo gratuitamente all'autorità di que-
« gli stessi predecessori, che, con questa esperienza di meno,
« non hanno avuto alcuna superiorità di altro genere per ri-
« colmare questo difetto. Ammettiamo, se si vuole, che sieno
« stati superiori a noi per intelligenza e per genio; ne risul-

« ta per questo che debbono essere gli arbitri delle nostre
« sorti ? Hanno eglino posseduto un' altra qualità non meno
« necessaria di governarci , quando essi non sono più ? Può
« mai supporsi in loro uno zelo uguale pei nostri interessi ?
« Non si sono forse occupati più del loro benessere, che del
« nostro ? Hanno amata essi la generazione presente tanto ,
« quanto si ama da sè stessa ?

« Ecco intanto gli assurdi che bisogna divorare, ammetten.
« do questo sistema:

« Credere a questa tenera ansietà di quegli antecessori pel
« benessere de' tempi futuri;

« Credere alla loro intelligenza superiore, alla loro infini-
« ta preveggenza;

« Credere che essi abbiano potuto giudicare de' vostri in-
« teressi meglio di voi stessi, senza conoscere le circostanze
« in cui voi sareste posti.

« Sembra impossibile che possa uom disconoscere l' eviden-
« za di questi rilievi. Eppure è appunto la pretesa superio-
« rità de' nostri antecessori, è appunto la loro ansietà pel be-
« nessere della loro diletta posterità , che forma il sostrato
« dell' argomento de' nostri saggi , per legare le mani de' no-
« stri legislatori, per far di noi tanti eterni pupilli, che sono
« obbligati a lasciarsi sempre guidare da quei venerabili tu-
« tori, e non pensare mai colla testa nostra.

« Ma se gli uomini del secolo decimo ottavo hanno potuto
« fare leggi irrevocabili, quelli del secolo decimo nono hanno
« a loro volta lo stesso dritto. Non vi sarebbe ragione di ac-
« cordare agli uni ciò che si contrasterebbe agli altri.

« E da ciò che risulta ? Che si arriva ad un punto in cui
« l'opera della legislazione, trovandosi anticipata, non può es-
« sere più esercitata. Tutto è regolato , tutto è stabilito anti-
« cipatamente da legislatori più stranieri ai nostri attuali
« affari e bisogni , che non sono i più remoti abitatori del
« globo.

« Questa legge irrevocabile, buona o cattiva all'epoca in cui
« venne stabilita, diventa in seguito funesta. Non vi è più ri-
« medio: essa gravita su tutte le future generazioni.

« Il dispotismo , sia pure quello di Caligola o di Nerone ,
« non potrebbe giammai partorire conseguenze cotanto esiziali,
« quanto quelle di una legge irrevocabile. Il timore, la pru-

« denza, il capriccio, la stessa benevoglienza (poichè non vi « è tiranno che non abbia de' momenti di benevoglienza), « possono determinare il despota vivente a rivocare le leggi « oppressive. Ma il despota trapassato che può mai fare? E « quale accesso alla sua tomba? »

Chiudo il presente paragrafo con un frammento di Confucio e Mencio (1):

« 2. Sul bagno *Tching-thang* erano incise queste note: *Rinnovellati completamente ogni giorno; pratica ciò di nuovo; ancora di nuovo; e sempre di nuovo.*

« 4. . . . . *Non vi è cosa che dal savio non possa spingersi fino al grado estremo di perfezione.* »

§ 385. — VI. *Si presume abolita in virtù di una contraddittoria legge posteriore.*

Si avverta essere impolitica e perigliosa la creazione di una nuova legge, senza sentito bisogno.

« *In rebus novis constituendis evidens esse debet utilitas, ut recedatur ab eo jure quod diu aequum visum est* (2). »

Non sia delle leggi come de' versatili articoli di moda. Il legislatore che si lascia immoderatamente trasportare dalla mania di distruggere senza necessità gl' istituti che un dì prima sanzionava, attira il disprezzo su di essi, e famigliarizzando il popolo alle rinascenti novità, cancella con mano imperita la durevole impressione di giustizia, figlia della durevole sussistenza di una legge; chè

« Ogni riforma nasce
Da qualche legge o non perfetta o ingiusta;
Se meritò la prima esser corretta,
Non fu dunque perfetta,
Per cui convenne dar legge più giusta ».

Non è già che io inculchi di eternare l' errore di una vieta legge, per non presentare lo spettacolo delle riforme; ma vor-

(1) I quattro libri della filosofia morale e politica della China. Il Grande Studio, cap. II (del Commentario), art. 2 e 4.

(2) L. 2. D. I. IV. *De Constitutionibus Principum*, *Ulpianus* lib. 4 *Fideicommissorum*.

rei che questo spettacolo venisse sempre dalla necessità o dalla utilità legittimato. Che se invece di riformarsi salutariamente la vecchia legge, si pervertisse co' novelli statuti, quai titoli avrebbero questi per non essere ripudiati dal popolo?

Dante con una impareggiabile ironia rimprovera al governo di Fiorenza la mania di pubblicare inconsultamente leggi sopra leggi. Ei parla così alla città di Fiorenza (1):

« Or ti fa lieta, chè tu hai ben onde;
Tu ricca, tu con pace, tu con senno.
S' io dico ver, l' effetto nol nasconde.
Atene e Lacedemona, che fenno
L' antiche leggi, e furon sì civili,
Fecero al viver bene un picciol cenno
Verso di te, che fai tanto sottili
Provvedimenti, ch' a mezzo novembre
Non giunge quel che tu d' ottobre fili.
Quante volte del tempo che rimembre,
Leggi, monete, officj, e costume
Hai tu mutato, e rinnovato membre? (2)
E, se ben ti ricordi e vedi lume,
Vedrai te somigliante a quella inferma,
Che non può trovar posa in su le piume,
Ma con dar volta suo dolore scherma. »

(1) Purgatorio, VI, 136.
(2) *Membre*, cioè membri, cittadini, cacciando questi, e richiamando quelli.

FINE DEL VOLUME I.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO 1.° VOLUME.

INTRODUZIONE all' opera — Spiegazione della Tavola Sinottica di tutte le materie. . . . . pag. 13
LIBRO I. Legge punitiva in generale 74
TITOLO I. Legge punitiva in generale in riguardo alla sua definizione 75
TITOLO II. Legge punitiva in generale in riguardo alle sue specie 92
TITOLO III. Legge punitiva in generale in riguardo al suo autore 98
CAPITOLO I. Nella civile società esiste egli il diritto di dettar legge punitiva? 99
CAPITOLO II. Quale è l' origine del diritto esistente nella civile società di dettar legge punitiva? . . . 106
CAPITOLO III. A chi compete il diritto di dettar legge punitiva? 108
CAPITOLO IV. A chi può competere l'esercizio del diritto di dettar legge punitiva? 109
CAPITOLO V. L' esercente il diritto di dettar legge punitiva di quali virtù debb' essere specialmente adorno? 147
CAPITOLO VI. L' esercente il diritto di dettar legge punitiva quali azioni debbe assoggettare a questa legge? 159
CAPITOLO VII. L' esercente il diritto di dettar legge punitiva in quale lingua e con quale stile deve scrivere questa legge? 210
TITOLO IV. Legge punitiva in generale in riguardo alle persone da essa garantite 231
TITOLO V. Legge punitiva in generale in riguardo alle persone tenute ad osservarla . . . . pag. 237
CAPITOLO I. Necessità della promulgazione della legge punitiva, e mezzi di effettuarla 237
CAPITOLO II. Azioni che cadono sotto l' impero della legge punitiva, per ciò che riguarda tempo . . 260
CAPITOLO III. Indicazione delle persone sulle quali impera la legge punitiva 287
CAPITOLO IV. Se possa la privata volontà derogare al disposto nella legge punitiva 344
TITOLO VI. Legge punitiva in generale in riguardo alle perso-

ne chiamate a metterla in movimento e ad applicarla 350

Capitolo I. De' tre poteri: 1.° potere esecutivo; 2.° potere giudiziario; 3.° forza pubblica —; nonchè dell' officio delle persone chiamate ad esercitarli. . 351

Capitolo II. Limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere esecutivo 371

Capitolo III. Limiti segnati alle persone chiamate ad esercitare il potere giudiziario 373

Capitolo IV. Limiti segnati alle persone chiamate a comporre la forza pubblica 403

TITOLO VII. Legge punitiva in generale in riguardo ai modi come essa perisce, in tutto, o in parte 404